

SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CCLXXX

DAMIGELA HOXHA

LA GIUSTIZIA CRIMINALE
NAPOLEONICA.
A BOLOGNA FRA PRASSI
E INSEGNAMENTO
UNIVERSITARIO



Bononia University Press

Bononia University Press
Via Ugo Foscolo 7, 40123 Bologna
tel. (+39) 051 232 882
fax (+39) 051 221 019

www.buponline.com
e-mail: info@buponline.com

© 2016 Bononia University Press
Tutti i diritti riservati
ISSN 2283-916X
ISBN 978-88-6923-135-3

Impaginazione: Sara Celia

Stampa: Editografica - Rastignano (Bo)

Prima edizione: aprile 2016

S E M I N A R I O G I U R I D I C O
D E L L A U N I V E R S I T À D I B O L O G N A

* * *

Per la presente monografia la Giunta di Dipartimento ha nominato la seguente Commissione di lettura:

Prof. Stefano Canestrari (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna)

Prof. Marco Cavina (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna)

Prof.ssa Nicoletta Sarti (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna)

RINGRAZIAMENTI

«Quando ti metterai in viaggio per Itaca devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze [...] raggiungerla sia il pensiero costante.

Soprattutto, non affrettare il viaggio; fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola, tu, ricco dei tesori accumulati per strada senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo sulla strada: che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare».

Costantino Kavafis

Ringraziare chi mi ha a vario titolo aiutato nella stesura di questo libro – come usa per chi si trova nei miei panni – mi spiace. Mi spiace perché con ciò attesto formalmente anche a me stessa la conclusione di un percorso, che mi ha impegnato anni di ricerche soprattutto archivistiche, e con essa mi sembra quasi che termini una stagione della mia vita. Tengo, però, ad assolvere al debito di riconoscenza.

Ringrazio, quindi, tutti i membri del Collegio docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche – curriculum in Storia del diritto medievale e moderno – dell'Università Statale di Milano e l'opera preziosa delle mie docenti tutor milanesi, la prof.ssa Claudia Storti Storchi e la prof.ssa Gigliola di Renzo Villata, che hanno guidato per oltre tre anni il mio itinerario formativo e dalle quali ho ricevuto tanti preziosi consigli. Ringrazio con affetto particolare la

prof.ssa Nicoletta Sarti per l'appoggio umano e scientifico, al punto che mi pare riduttivo definirla semplicemente docente tutor, anche perché Maestra in quella scuola bolognese a cui mi onoro di appartenere. Ogni incontro con Lei è stato ricco di suggestioni e spunti riflessivi, nonché un'occasione di arricchimento personale.

Ricordo con sincera partecipazione anche il personale degli archivi e delle biblioteche che ho visitato, ma in particolare quello dell'Archivio di Stato di Bologna, dove ho trovato simpatia, sollecitudine e proficui scambi di idee.

La menzione più cara è per il mio Maestro Marco Cavina, perché senza la sua sapiente e paziente guida la mia Itaca sarebbe rimasta una meta irraggiungibile. Non sarò mai in grado di ringraziarlo abbastanza per il consiglio e l'esempio, e per l'entusiasmo contagioso con cui affronta la ricerca. Ma soprattutto gli sono grata per avere creduto in me, incoraggiandomi e guidandomi nel complesso universo della ricerca storico-giuridica.

Damigela Hoxha
Bologna, 18 dicembre 2015

ABBREVIAZIONI

art./artt.	articolo/articoli
ASB	Archivio di Stato di Bologna
ASCBo	Archivio storico comunale di Bologna
ASMi	Archivio di Stato di Milano
b./bb.	busta/buste
BCABo	Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna
BCB	Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza
BIM	Biblioteca Comunale di Imola
BL	Bollettino delle leggi della Repubblica italiana (poi) del Regno d'Italia
BOP	Biblioteca Oliveriana di Pesaro
c.p.	Codice penale
c.p.p.	Codice di procedura penale del Regno d'Italia
ed.	Edizione
f./ff.	fascicolo/fascicoli
GP (pm)	Giustizia punitiva (parte moderna)
Ms.	Manoscritto
R.O.	Regolamento organico
s.d.	senza data
vol./voll.	volume/volumi

Nella trascrizione dei documenti in italiano si è lasciata sostanzialmente intatta la grafia originale delle parole, riducendo però il numero delle maiuscole (spesso sovrabbondante: es. Giudice = giu-

dice), e l'uso della lettera j (es. ajuto = aiuto, indizj = indizi); inoltre, per maggiore chiarezza, le abbreviazioni sono state sciolte. Si è scelto infine di non intervenire, per evitare un uso continuativo del [*sic*], anche nei casi di mancato raddoppio o utilizzo pleonastico delle consonanti (es. bolettino, comodo), nonché di grafia desueta dei termini (es. ripatriare, province).

CAPITOLO I

LA PRASSI DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE
NELLA BOLOGNA NAPOLEONICA

1. *Ai tempi dell'imperialismo giuridico francese*

Riforma amministrativa, riorganizzazione della giustizia e codificazione del diritto: questi sono i tre principali fronti sui quali iniziò a dispiegarsi concretamente anche in Italia l'imperialismo giuridico di Napoleone all'indomani dell'incoronazione a re d'Italia il 26 maggio 1805, sul filo di una politica già intrapresa negli anni precedenti¹.

Con l'assunzione delle due corone da parte di Napoleone, quella imperiale e quella italica, si accentuò ancora di più la scelta autoritaria che si sarebbe espressa nel giro di pochi anni in ben nove riforme costituzionali e in una serie di decreti reali che mutarono radicalmente la struttura del Regno d'Italia nel segno di una forte centralizzazione².

¹ Sul punto è fondamentale A. CAVANNA, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica: Giuseppe Luosi e il diritto penale*, in *Ius Mediolani: studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, 1996, pp. 659-760. In generale per la ricostruzione storiografica dell'intera sequenza degli avvenimenti connessa alla campagna d'Italia fino alla formazione del Regno cfr. M. ROBERTI, *Milano capitale napoleonica. La formazione di uno stato moderno 1796-1814*, I-III, Milano, 1946; A. VARNI, *Bologna napoleonica: Potere e società dalla Repubblica cisalpina al Regno d'Italia (1800-1806)*, Bologna, 1973; C. CAPRA, *L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia 1796-1815*, Torino, 1978; C. ZAGHI, *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, Torino, 1986.

² Sui passaggi costituzionali nel Regno d'Italia si veda in generale A. MARONGIU, *Storia del diritto italiano. Ordinamento e istituto di Governo*, Milano, 1977, p. 387 e ss.

L'«ascesa dell'esecutivo» condusse ad una progressiva atrofia il potere legislativo. Proprio attorno a questa onnipotenza dell'esecutivo ruotò la nuova monarchia amministrativa³ voluta e costruita da Napoleone, e imperniata sulla istituzione di un Consiglio di Stato, che su modello francese fosse autentico cardine della nuova organizzazione statale⁴. Fedele al principio per cui la buona organizzazione della giustizia garantisce l'accentramento e dunque il pieno controllo sociale, il Bonaparte si propose quale obiettivo prioritario il completamento dell'organizzazione dei poteri statuali, per dar vita ad una magistratura omogenea che potesse rappresentare la spina dorsale del sistema.

L'imperatore era ben consapevole che la costituzione di organismi giudiziari, che applicassero con uniformità le nuove leggi in tutto il territorio del Regno, rappresentava l'elemento imprescindibile per il mantenimento dell'edificio politico. Dai verbali delle riunioni

³ Cfr. P. AIMO, *Introduzione a L'Italia napoleonica: l'amministrazione come amministrazione dello Stato*, in *L'amministrazione nella storia moderna*, I, Milano, 1985, p. 548; L. MANNORI, *L'amministrazione nel pensiero di G.D. Romagnosi*, in *L'amministrazione nella storia moderna*, I, Milano, 1985, p. 689; C. GHISALBERTI, *Le amministrazioni locali nel periodo napoleonico*, in *Dagli stati preunitari d'antico regime all'unificazione*, Bologna, 1981, pp. 442-454; ID., *Modelli costituzionali e stato risorgimentale*, Roma, 1987, p. 40 ss.; M. MERIGGI, *Gli Stati italiani prima dell'unità. Una storia istituzionale*, Bologna, 2002.

⁴ Sul Consiglio di Stato si veda: L. RAVA, *Il Consiglio di Stato nel Regno italiano e l'opera di Napoleone I Re (1805-1814)*, in *Il Consiglio di Stato. Studi in occasione del centenario*, Roma, 1932, I, pp. 169-182 e 311-329; G. LANDI, *L'influenza della legislazione e della tradizione napoleonica sugli organi di giustizia amministrativa e di controllo degli stati italiani*, in *Atti del Convegno sul tema: Napoleone e l'Italia*, Roma, 1973, I, pp. 155-172; C. CAPRA, *L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia 1796-1815*, Torino, 1978, p. 150; G. GALASSO, *La nuova borghesia, la monarchia amministrativa e i governi restaurati*, in *Istituzioni e società nella storia d'Italia. Dagli stadi preunitari d'antico regime all'unificazione*, Bologna, 1981, pp. 213-214; N. RAPONI, *Introduzione a Istituzioni e società nella storia d'Italia. Dagli stadi preunitari d'antico regime all'unificazione*, Bologna, 1981, p. 28; E. DEZZA, *Il codice di procedura penale del regno italico*, Padova, 1983, p. 152; M. ROBERTI, *Milano capitale napoleonica*, cit., III, p. 155; M.F. BALDINELLI, *Il Consiglio di Stato del Regno d'Italia napoleonico: le procedure e il funzionamento*, in *Società e storia*, 1997, 78, pp. 789-828; C. GHISALBERTI, *Dall'Antico Regime al 1848*, Bari, 1978, pp. 103-104; C. ZAGHI, *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, Torino, 1986, p. 358; ID., *Proprietà e classe dirigente nell'Italia giacobina e napoleonica*, Roma, 1975, p. 290; della vasta bibliografia sul Consiglio di Stato si vedano altresì C. DURAND, *Études sur le Conseil d'Etat napoléonien*, Paris, 1949 e J. BOURDON, *Napoléon au Conseil d'Etat*, Paris, 1963.

consiliari traspare continuamente, infatti, una spiccata attenzione per i problemi dell'ordinamento giudiziario⁵. Basti pensare che già a partire dalla prima seduta del 10 maggio il Bonaparte discusse e, nel contempo, impose alla sezione di Giustizia del Consiglio di Stato l'impianto essenziale dell'ordinamento giudiziario del Regno⁶. Fu egli stesso a tracciare, nelle prime dieci sedute che presiedette, le coordinate e i corollari del nuovo sistema giudiziario che, per quanto concerne la materia penale, costituiranno un punto fermo anche per i futuri progetti di codificazione.

Nella seduta del 13 maggio in seno al Consiglio di Stato, Napoleone sentenziava che «non può essere vera libertà né per la Nazione, né pei cittadini, ove buona amministrazione non trovisi»⁷. Ed è proprio in questo intimo intreccio tra giurisdizione e amministrazione che Napoleone ravvisò il perno di un virtuoso rapporto fra Stato e cittadini⁸. Il sillogismo è ben presto illustrato: solo con delle 'buone leggi civili' e un 'ordine giudiziario ben stabilito' si può conseguire una 'buona amministrazione', mentre l'ordine giudiziario deve essere parte integrante dell'azione politica del governo.

Vista la rilevanza attribuita al problema dell'ordinamento giudiziario, non deve sorprendere, pertanto, la precedenza conferita nel corso delle sedute del Consiglio di Stato alla promulgazione del *Regolamento Organico della Giustizia Civile e Punitiva* rispetto agli stessi codici processuali, relegando il problema della codificazione quasi sempre in secondo piano⁹. È proprio in queste sedute consilia-

⁵ I verbali delle sedute del Consiglio di Stato alle quali intervenne l'imperatore sono stati pubblicati da L. RAVA, *Il Consiglio di Stato*, cit., pp. 187-311.

⁶ L. RAVA, *Il Consiglio di Stato*, cit., pp. 187-198; E. DEZZA, *Il Codice di procedura penale*, cit., p. 160 e ss.

⁷ L. RAVA, *Il Consiglio di Stato*, cit., p. 318; M. ROBERTI, *Milano capitale napoleonica*, cit., I, p. 296; A. CAVANNA, *Giuseppe Luosi*, cit.

⁸ Su tale binomio nel passaggio dall'antico regime alla monarchia ottocentesca cfr. L. MANNORI, B. SORDI, *Giustizia e amministrazione*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari, 2002, pp. 59-101.

⁹ Su tali questioni il classico riferimento è a E. DEZZA, *Il codice di procedura penale del Regno Italico (1807)*, Padova, 1983, *passim*. Cfr. F. HÉLIE, *Traité de l'instruction criminelle ou théorie du Code d'instruction criminelle*, I, Bruxelles, 1869; A. ESMEIN, *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire, depuis le 13^e siècle jusqu'à nos jours*, Paris, 2010.

ri, infatti, che prese vita su modello francese il *Progetto di Organizzazione della Giustizia Civile e Punitiva*¹⁰, primo abbozzo del *Regolamento Organico della Giustizia Civile e Punitiva*, che scolpì l'assetto giudiziario del Regno¹¹.

Di particolare rilevanza è la sesta seduta del 21 maggio, laddove si pose all'ordine del giorno del Consiglio il problema del numero dei giudici criminali e l'accoglimento del principio di collegialità dell'organo giudicante¹². L'imperatore irruppe con decisione nel dibattito, sancendo una serie di corollari riguardanti il procedimento penale, che verranno riproposti anche nel Codice di procedura penale del 1807. Non solo si prevede che il numero dei giudici criminali fosse pari perché «altrimenti ne verrebbe l'assurdo che uno solo decidesse dell'onore e della vita di un uomo», ma nel contempo si ribadì anche il divieto della *reformatio in peius* perché «non piace a Sua Maestà che quando uno è stato condannato a pena minore, il tribunale d'appello possa aggravarla. Questo, dice, è durezza che sa di vendetta»¹³.

Sempre in seno al Consiglio di Stato, il Bonaparte esortò ad una netta distinzione tra giurisdizione civile e giurisdizione criminale, e tra giudizio correzionale e giudizio di alto criminale¹⁴, ed invocò il principio del libero convincimento del giudice, tradendo un evidente sfavore nei confronti della giuria popolare perché gli italiani erano, a suo dire, *trop passionnés*¹⁵. A pronunciare la sentenza 'sulla propria coscienza' doveva essere lo stesso magistrato che aveva condotto il processo e che aveva escusso i testimoni e sentito la difesa, perché

¹⁰ Cfr. L. RAVA, *Il Consiglio di Stato*, cit., pp. 255-265.

¹¹ Cfr. T. CASINI, *Ritratti e studi moderni*, Milano, 1914, pp. 392-393.

¹² Cfr. E. ROTELLI, *Prefazione*, in P. AIMO, *Le origini della giustizia amministrativa. Consigli di prefettura e consiglio di stato nell'Italia napoleonica*, Milano, 1990, pp. XII-XIII.

¹³ L. RAVA, *Il Consiglio di Stato*, cit., pp. 248-250.

¹⁴ Tale bipartizione, a cui si aggiungeva il giudizio di polizia, era conforme all'orientamento delle legislazioni europee, già espresso *in nuce* nel codice giuseppino del 1787, nonché nel *Code des Délits et des Peines* del 3 brumaio anno IV. Cfr. A. CAVANNA, *La codificazione penale*, cit., pp. 119-121.

¹⁵ C. ZAGHI, *L'Italia di Napoleone*, cit., ma sulla giuria popolare si veda soprattutto A. PADOA-SCHIOPPA, *La giuria penale in Francia: dai philosophes alla Costituente*, Milano, 1994, ma anche R. MARTINAGE, J. ROYER, *Les destinées du jury criminel*, Lille, 1990.

così «si avrà forse in miglior forma l'utilità dei giurati in persone gravi, autorevoli e illuminate»¹⁶.

Si legge tra le righe quanto verrà espressamente dichiarato il mese successivo nel discorso di Napoleone al Corpo legislativo: unità, pubblicità e oralità del procedimento, nonché tribunali collegiali – ad eccezione dei giudici di pace – composti da magistrati di carriera (e non popolari), che dovevano giudicare appoggiandosi non al sistema delle prove legali, bensì al proprio intimo convincimento¹⁷.

Viene già tracciato nel corso di queste riunioni un percorso che sarà in seguito solcato con il Terzo Statuto Costituzionale del Regno del 5 giugno 1805, nel cui titolo VI *Dell'ordine giudiziario*, e in particolare agli artt. 50-53, sono consacrati a livello costituzionale i principi elaborati dal Consiglio di Stato¹⁸. Questi stessi capisaldi della nuova procedura italiana – giudice collegiale, processo pubblico, contraddittorio, eliminazione della prova legale, accantonamento della giuria popolare, libero convincimento affidato a magistrati di carriera – saranno poi illustrati da Napoleone stesso nell'allocuzione del 7 giugno 1805. Nello spiegare i criteri che si sarebbero dovuti seguire nell'organizzazione del sistema giudiziario, con particolare attenzione per la pubblicità delle udienze e il principio di libero convincimento del giudice, adottato quale contrappeso alla mancata introduzione della giuria popolare, Napoleone affermò solennemente che «io non potevo approvare che un pretore solo fosse chiamato a pronunciare sulle fortune dei cittadini e che dei giudici nascosti agli sguardi del pubblico decidessero in segreto». Il Regolamento Organico della Giustizia Civile e Punitiva – essenzialmente

¹⁶ L. RAVA, *Il Consiglio di Stato*, cit., pp. 252-253.

¹⁷ Si tratta di un momento di grande importanza spesso rilevato dalla storiografia. Si veda ad esempio M. ROBERTI, *Milano capitale*, cit., II, pp. 35, 101; P. DEL GIUDICE, *Il centenario del Codice Napoleone a Milano*, in «Rendiconti del R. Ist. lombardo di scienze e lettere» s. 2, 40 (1907), pp. 348-373; E. DEZZA, *Il codice*, cit., pp. 170-171; E. DEZZA, *Le fonti*, cit., pp. 353-361.

¹⁸ «Art. 50 – I giudici sono nominati dal re: le loro funzioni sono a vita. Art. 51 – Tutti i tribunali, eccettuati quelli della giustizia di pace, sono composti di più giudici che deliberano e pronunciano a maggioranza di voti. Art. 52 – Le cause criminali sono sempre giudicate dai giudici che hanno ascoltati i testimoni. I giudici devono sedere in numero pari. Art. 53 – Le sessioni de' tribunali, sia civili, sia criminali, sono pubbliche. I testimoni ed i difensori degli accusati saranno sempre ascoltati nell'udienza».

strutturato durante il mese di maggio in Consiglio di Stato e contenente non poche norme di carattere processuale – costituì, congiuntamente al titolo VI del menzionato Terzo Statuto Costituzionale, lo scheletro su cui si sono costruiti i diversi gradi di giurisdizione, nonché il fondamento su cui si è poi eretto il Codice italiano. «Le basi di questo grande edificio, elevato alla libertà e alla ragione sulle ruine del processo inquisitorio, furono gettate da S.M. nel terzo Statuto Costituzionale, ed isviluppate più ampiamente nel Regolamento Organico della giustizia. Su queste basi è stato eretto il progetto di Codice»: così si esprimeva il ministro della Giustizia Luosi l'11 dicembre 1806 in una relazione indirizzata al viceré Beauharnais sul 'Primo Progetto Romagnosi'¹⁹.

2. *Cenni sull'organizzazione giudiziaria nel Regno d'Italia, con particolare riferimento alla giustizia criminale*

Con l'entrata in vigore del Regolamento, promulgato il 13 giugno 1806²⁰, il quadro finale che venne delineandosi vide impressa anche al sistema giudiziario, come all'amministrazione pubblica²¹, un'organizzazione radicalmente gerarchizzata. Il Regno d'Italia annoverava una corte di cassazione a Milano, 5 corti di appello, 24 corti di giustizia – una per ogni capoluogo di dipartimento –, 21 tribunali di prima istanza e 392 giudicature di pace – una per ogni cantone –²².

¹⁹ E. DEZZA, *Le fonti del Codice di procedura penale del regno italiano*, Milano, 1985, p. 353.

²⁰ Il *Regolamento Organico* fu promulgato a Saint-Cloud il 13 maggio 1806 e, dopo una serie di rinvii, entrò in vigore in tutto il Regno Italiano a partire dal 1 gennaio 1807. Nonostante sia l'edizione del R.O. contenuta nel *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia* (anno 1806, pp. 625-654) sia l'edizione singola uscita dalla Stamperia Reale riportino entrambe come data di approvazione il 13 giugno 1806, la data deve essere anticipata di un mese. Si veda E. DEZZA, *Il codice*, cit., p. 232 e in particolare la nota 233.

²¹ Per tutti cfr. M. ROBERTI, *Milano capitale napoleonica*, cit., vol. II, pp. 233-248.

²² La consistenza numerica dei tribunali si trova in ASB [Archivio di Stato di Bologna], *Corte d'appello*, 8 (1807-1816), serie *Miscellanea*, b. 6.

La nuova organizzazione giudiziaria instaurò una giustizia basata su una chiara e ben disciplinata pluralità di gradi di giurisdizione e composta da personale nominato dal re²³ e inamovibile per un certo numero di anni – tre anni dall’attivazione del regolamento²⁴ –, benché il giudice, pur nominato a vita, potesse essere comunque trasferito per via amministrativa senza particolari formalità²⁵. Quale contrappeso a questa apparente libertà del magistrato, operava un meccanismo di controllo-garanzia interna sancito agli artt. 76, 83 e 105 del *Regolamento Organico*, secondo i quali le corti di prima istanza, d’appello e di cassazione erano chiamate a procedere, ciascuna per le proprie competenze, contro qualsiasi magistrato accusato di gravi infrazioni.

Si tratta di un sistema, quello giudiziario del Regno d’Italia, interamente modellato sullo schema piramidale francese, che vedeva al vertice la corte di cassazione e alla base il giudice di pace²⁶. L’ordinamento giuridico del Regno andò, quindi, a configurarsi come un «allineamento completo e rigido al sistema francese»²⁷ e alla politica giudiziaria francese²⁸.

Il *Regolamento Organico della giustizia civile e punitiva* collocava alla base dell’organizzazione giudiziaria il giudice di pace, figura ‘vicina al popolo’, munita di vaste competenze civili, commerciali e penali: una ‘figura complessa’, in considerazione della sua utilizzazione sia come giudice, sia come ufficiale di polizia giudiziaria²⁹. E

²³ Recita l’art. 1 che «La giustizia civile e la giustizia punitiva sono amministrate in nome del Re da’ magistrati ch’Egli nomina» e riconferma quanto stabilito dall’art. 50 del Terzo Statuto Costituzionale: «i giudici sono nominati dal re: le loro funzioni sono a vita».

²⁴ Si tratta di una norma transitoria contenuta nell’art. 134 R.O. «La nomina de’ giudici a vita non ha luogo che dopo tre anni dall’attivazione del presente Regolamento».

²⁵ Si veda in proposito l’art. 135 R.O.: «I giudici, anche se nominati a vita, possono essere traslocati».

²⁶ Sulla disciplina interna e il regolamento dei diversi tribunali (distribuzione degli affari, delle cause, ecc.), v. *Regolamento d’ordine interno* datato 14 agosto 1807 e *Regolamento sulla polizia e disciplina interna delle corti e dei tribunali*, in *Bollettino delle leggi del Regno d’Italia*, 1808, n. 2, pp. 733-762 (d’ora in poi BL).

²⁷ Cfr. C. ZAGHI, *L’Italia di Napoleone*, cit., p. 55.

²⁸ Cfr. P. ALVAZZI DEL FRATE, *Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari. Dall’assolutismo francese all’Italia repubblicana*, Roma, 2009, p. 50.

²⁹ Cfr. C. ZAGHI, *L’Italia di Napoleone*, cit., p. 391.

fu proprio il regolamento organico a delinearne la competenza agli artt. 26 e ss. In materia civile il giudice di pace era competente nelle cause personali o reali fino al valore massimo di 600 lire, con una appellabilità limitata alle sole cause di valore superiore alle 100 lire; in materia penale gli erano riservati i reati minori come giudice di polizia, le cui condanne detentive potevano essere appellate alla corte di prima istanza.

Il codice di procedura del Regno italico configurò i giudici di pace come agenti di polizia amministrativa, ufficiali di polizia giudiziaria e giudici di polizia³⁰, per le contravvenzioni punibili con una detenzione non maggiore di cinque giorni o con multa non eccedente le quindici lire. Il compito di «sopire risse e inimicizie, e di prevenire ogni sorta di delitti» (art. 36) rientrava chiaramente nelle competenze di agente di polizia amministrativa, mentre, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, il giudice di pace era tenuto a ricevere le denunce e le querele, rilevare mediante processo verbale e in via di informazione preliminare le tracce dei delitti, far arrestare i colpevoli colti in flagrante, sentire qualunque persona potesse riferire notizie rilevanti per le indagini, compiere tutti gli atti e gli esami richiesti dai procuratori o dai giudici istruttori. Giacché nel proprio circondario era anche giudice di polizia, il giudice di pace, ritenuto *l'homme juste*³¹ per eccellenza, perseguiva e giudicava le trasgressioni punibili con una detenzione non superiore a 10 giorni e con una multa inferiore a 50 lire. Nel caso in cui la sentenza del giudice di pace comportasse l'inflizione di una pena detentiva, essa doveva poi ritenersi inappellabile; in caso contrario era sempre possibile l'impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia. A Bologna, ad esempio, inizialmente i giudici di pace erano quattro, uno per ogni cantone della città: S. Domenico, S. Giacomo, S. Maria Maggiore, S. Francesco. Con decreto del 17 giugno 1806 furono istituiti in numero di

³⁰ Il codice di procedura distingueva la polizia secondo tre funzioni: amministrativa, per «la conservazione abituale dell'ordine pubblico» («essa tende principalmente a prevenire i delitti»); giudiziaria, per perseguire «i delitti che la polizia amministrativa non ha potuto impedire, ne raccoglie le prove [...]: si occupa specialmente a rilevare le circostanze le quali [...] sogliono avere una più stretta connessione tra il delitto e il suo autore»; 'punitrice', in quel primo grado di giudizio in cui erano erogate contravvenzioni (c.p.p. artt. 22-25).

³¹ C. ZAGHI, *L'Italia napoleonica*, cit., p. 43.

due, invece dei quattro precedenti, con l'esercizio delle civili e di polizia previste dal Regolamento Organico – sez. III, cap. I e cap. II –³².

Soppressi i pretori, furono istituite, in ogni dipartimento, le corti di prima istanza, comprendenti una o più sezioni civili, a cui erano affidate le funzioni di tribunale civile di prima istanza e di tribunale correzionale. La composizione di queste corti così come le attribuzioni dei magistrati erano fissate dallo stesso regolamento organico, nonché dal decreto di organizzazione del 17 giugno 1806³³. Si prevedeva, in particolare, che esse fossero composte da un presidente e da un certo numero di giudici variabile a seconda dell'importanza della sede³⁴, nonché da un procuratore generale che esercitava l'ufficio di pubblico ministero (artt. 8, 9 e 11)³⁵.

Nel definitivo assetto giurisdizionale del regno le corti di giustizia civile e criminale – distribuite a livello dipartimentale – ricoprivano le funzioni del tribunale di 'alto criminale', mentre le sezioni civili delle stesse, che potevano essere più di una ed essere pertanto collocate in più centri di un singolo dipartimento, svolgevano le mansioni di tribunale correzionale³⁶. In particolare, l'art. 46 del Regolamento Organico delimitava la competenza di questi ultimi tribunali alle «trasgressioni e delitti che la legge punisce con pena correzionale, e che non sono di competenza del giudice di polizia». Il potere di impugnare la sentenza presso la corte d'appello spettava solo al condannato, al Regio Procuratore e «quanto al solo interesse civile» anche alla parte querelante.

³² ASB, *Archivio napoleonico, Giudici di pace del 1^a e 2^a circondario*, vol. 167, mazzi 93.

³³ BL, decreto 17 giugno 1806, n. 227.

³⁴ Cfr. BL, decreto 17 giugno 1806, n. 107, p. 657.

³⁵ Con decreto n. 78 del 18 maggio 1807 (BL, p. 262) venne nominato a Primo Presidente della Corte di Giustizia civile e criminale di Bologna Lorenzo Leoni, mentre il ruolo di Presidente fu assegnato a Carlo Sartoni che, come vedremo, verrà poi promosso a sostituto del Regio Procuratore della Corte d'Appello di Bologna Giuseppe Gambari. Infine furono nominati anche Carlo Bottrigari e Carlo Strozzi rispettivamente a Procuratore Reale e a Sostituto Procuratore della Corte di prima istanza.

³⁶ Cfr. E. DEZZA, *Il Codice di procedura penale del Regno Italiano (1807). Storia di un decennio di elaborazione legislativa*, Padova, 1983; *Codice di procedura penale del Regno d'Italia*, Brescia, 1807; *Codice dei delitti e delle pene per il Regno d'Italia (1811)*, ristampa anastatica a cura di S. Vinciguerra, Padova, 2002.

Con riferimento ai delitti di alto criminale, invece, il tribunale correzionale era competente in ordine all'ammissione, riforma o rigetto dell'atto d'accusa predisposto dal Regio Procuratore. Nel caso in cui l'accusa fosse ammessa o riformata, l'intero processo veniva trasmesso alla corte di prima istanza; in caso contrario, l'imputato era posto in libertà (artt. 50-54). Precisava poi il successivo art. 55 che, avverso il decreto di rigetto dell'accusa, il Regio Procuratore poteva presentare ricorso alla corte d'appello, sospendendo la liberazione dell'imputato. D'altro canto le corti di prima istanza – composte da otto giudici – giudicavano segretamente e a maggioranza anche tutte le cause d'alto criminale, deliberando contestualmente prima sul fatto, poi sul diritto con riguardo all'applicazione della pena³⁷.

La procedura per le cause d'alto criminale nel codice si articolava materialmente in due giudizi. Questo meccanismo di sdoppiamento del rito fra giudizio di accusa e giudizio di reità rispondeva all'ottica garantistica dei diritti di difesa, in assenza dell'ormai abolita giuria popolare. In altri termini, la separazione del processo in due fasi assicurava all'imputato una forma di 'sicurezza' che la pubblicità del dibattimento, da sola, non poteva garantire. Ecco perché ad un primo giudizio pronunciato dal tribunale correzionale, ovvero dalla sezione civile, – al termine di un'inquisizione preliminare, diretta a stabilire se sussistessero elementi di colpevolezza – doveva far seguito l'altra fase sulla base di un pubblico dibattimento che, riproponendo i risultati del processo alla presenza dei giudici della corte, doveva condurre a una pronuncia sul fatto e sul diritto. Le sentenze delle corti di prima istanza erano sempre passibili di ricorso in cassazione, mentre il ricorso alla corte d'appello poteva aver luogo, su istanza del condannato o del procuratore generale, solo per i delitti che comportavano la pena di morte, ad eccezione dei delitti di incendio e aggressione³⁸.

³⁷ Art. 75: «Il codice di procedura criminale determina la forma e l'ordine della deliberazione contestuale, tanto sul fatto, quanto sul diritto».

³⁸ Il Regolamento organico – se considerava inappellabili le sentenze delle corti di alto criminale, ad eccezione di quelle che prevedevano la pena capitale fuorché l'incendio e l'aggressione (art. 79) – prevedeva, invece, sempre appellabili le sentenze dei tribunali correzionali (artt. 48-49), e con riguardo ai decreti di rigetto dell'accusa nei procedimenti di alto criminale ammetteva l'impugnazione da parte del solo pubblico ministero (art. 55). Successivamente, con la promulgazione

Al vertice locale, o meglio ‘regionale’, dell’amministrazione della giustizia nel quadro politico e normativo del Regno italico vi erano le corti d’appello, istituite in luogo dei tribunali d’appello³⁹ e dei tribunali di revisione⁴⁰ che furono contemporaneamente soppressi. Il decreto 17 giugno 1806 n. 227 istituì inizialmente quattro corti, più precisamente: Milano, Venezia, Bologna e Brescia. Con il successivo decreto del 28 novembre 1806 la corte d’appello di Bologna estese la sua giurisdizione sui dipartimenti di Basso Po, Crostolo, Panaro, Reno e Rubicone; quella di Milano su Adda, Agogna, Alto Po, Lario e Olona; quella di Venezia su Adriatico, Bacchiglione, Brenta, Istria, Passariano, Piave e Tagliamento; quella di Brescia su Adige, Mella, Mincio e Serio. Infine, con decreto 21 aprile 1808 n. 166 fu istituita un’ulteriore corte d’appello, quella di Ancona, con giurisdizione sui dipartimenti di Metauro, Musone e Tronto⁴¹.

Quanto alla competenza, queste corti giudicavano in appello rispetto ai tribunali di prima istanza: in materia civile con collegi di sette giudici; in materia penale di ‘alto crimine’ con collegi di otto giudici; in materia commerciale con una sezione composta da quattro giudici e tre commercianti. Era, inoltre, previsto che tali corti potessero giudicare anche in prima ed ultima istanza su richiesta delle parti nelle cause che eccedessero le 10.000 lire italiane. Le cor-

di un’appendice al codice di procedura penale (art. 20, decreto 7 dicembre 1810, in BL, 1810, n. 3, pp. 1209-1232), il diritto di appello fu ulteriormente ristretto. Si veda, ad esempio, C. ALBERICI, *Commentari sul Codice dei delitti e delle pene pel Regno d’Italia*, Milano, 1812, pp. 117-118.

³⁹ La documentazione per l’area di Bologna, relativa al Tribunale d’Appello del Reno, si trova in ASB, *Tribunale d’appello del Reno*, bb. 231 (1802-1807).

⁴⁰ Il Tribunale di Revisione di Bologna venne istituito con un decreto del 4 luglio 1800 per i dipartimenti del Reno, Crostolo, Panaro, Basso Po e Rubicone, ed entrò in funzione il 12 luglio successivo. A partire dall’agosto 1802 gli vennero affidate funzioni di revisione anche nelle cause commerciali e, in ottemperanza all’art. 4 della legge del 22 luglio 1802, fu introdotto presso questo tribunale un commissario di governo con potere di vigilanza e di intervento soprattutto in materia di volontaria giurisdizione amministrativa, criminale e correzionale. La relativa documentazione si trova in ASB, *Sezione del Commissario di Governo presso il Tribunale di Bologna, 1802-1807*, bb. 14, ma le sentenze criminali sono in ASB, *Sezione criminale, 1800-1807*, bb. 11. E infine per quanto riguarda la corte d’appello di Bologna: ASB, *Corte d’appello (1807-1816)*, bb. 202, mazzi 6 e vol. 1, di cui 91 buste riguardano il Procuratore generale presso la corte d’appello.

⁴¹ Cfr. C. ZAGHI, *L’Italia di Napoleone*, cit., pp. 386-392.

ti d'appello avevano altresì competenza, sin dalla prima istanza, in cause mosse contro un tribunale civile o commerciale o contro alcuni dei giudici: in quest'ultimo caso una sezione fungeva da ufficio istruttorio e un'altra sezione da tribunale giudicante.

Il difensore dell'imputato, o l'imputato stesso se in stato di libertà, potevano esaminare gli atti processuali in cancelleria. Le sedute si aprivano con il rapporto di un giudice relatore, nominato in precedenza dal presidente, a cui seguiva la lettura degli atti del primo giudizio e il ricorso in appello. Di seguito venivano sentite le parti – l'imputato aveva sempre l'ultima parola –, ed eventualmente erano riascoltati i testimoni su richiesta dell'appellante o del Regio Procuratore o anche d'ufficio, qualora la corte lo ritenesse necessario⁴². Chiusa la discussione, i giudici si ritiravano a deliberare. La sentenza poteva essere confermata, annullata, o riformata – con rinvio ad altro tribunale o con minorazione della pena –⁴³.

3. *Il problema della inappellabilità in una vertenza giudiziaria bolognese di alto criminale*

Un esempio significativo fu quello di una causa di alto criminale trattata dalla corte d'appello di Bologna nel 1811, in cui si applicò il principio di inappellabilità delle sentenze di prima istanza in un caso di delitto di 'aggressione'.

La vertenza – che attraversò tutti i gradi di giudizio – ebbe quali protagonisti Vincenzo Bendando detto 'Massaini' e Battista Masieri detto 'Panetto', rispettivamente di 26 e 27 anni⁴⁴. I due erano accusati di omicidio con qualità di latrocinio ai danni del sig. Giovanni Ponchia e furono condannati alla pena di morte dalla Corte di Giustizia di Ferrara con una sentenza del 26 gennaio 1811.

⁴² Il dibattimento e la deliberazione per le cause correzionali e per quelle di alto criminale erano in linea di massima identici: in queste ultime, però, era prescritto che l'accusato fosse interrogato di nuovo in pubblica udienza, mentre per le prime l'obbligo sussisteva solo nel caso in cui fossero stati riascoltati dei testimoni.

⁴³ L'inasprimento della pena poteva darsi solo quando il ricorso fosse stato interposto dal pubblico ministero.

⁴⁴ ASB, *Corte d'appello (1807-1816)*, Cause di alto criminale, b. 1, f. 2,

Il caso pervenne alla corte d'appello di Bologna il 16 aprile 1811 su ricorso dei due imputati. Il giorno seguente, in seduta privata il Regio Procuratore, Giuseppe Gambari – figura di notevole importanza e spessore, come vedremo, nella storia della giustizia criminale del Regno d'Italia –, sollevava l'eccezione di inappellabilità «giacché dal pubblico ministero in Ferrara è stato opposto non competere ai condannati il beneficio dell'appellazione per l'art. 79 del Regolamento organico giudiziario e l'art. 509 del Codice di Procedura Penale⁴⁵ per concorrervi almeno implicitamente il titolo di aggressione a termini dell'art. 4 § penult. della legge penale 25 febbraio 1804⁴⁶».

La seconda sezione della corte d'appello, solita a giudicare le cause di alto criminale, «considerando che a senso dell'art. 559 del Codice di Procedura Penale, questo giudizio di appellabilità o inappellabilità ed esecuzione delle sentenze appartiene primariamente ai Tribunali o Corti che la hanno pronunciata» stabilì che venisse sospesa la cognizione della causa in merito e che fossero rimessi gli atti alla Corte di Giustizia sedente in Ferrara «affinché sull'appellazione interposta dalli condannati Bendando e Masieri, e sulla opposizione fatta dal sig. Regio Procuratore generale presso quella Corte, sentito di nuovo quel Regio Procuratore generale, e sentito anche il Difensore dei condannati, emetta nelle forme regolari quel giudizio che crederà di ragione».

Senonché il 31 ottobre 1811 la corte d'appello, convocata in camera di consiglio per giudicare nuovamente sulla *appellatione* interposta contro la sentenza della Corte di Giustizia di Ferrara del 17 agosto 1811 – che qualificava come inappellabile la sua precedente sentenza del 26 gennaio 1811 – e dopo aver letto le cinque ricchissime pagine dell'atto d'appello con i motivi di gravame ad opera dell'avvocato Francesco Caroli, revocava la sentenza della Corte di Giustizia di Ferrara ed ammetteva l'appello proposto dagli appellan-

⁴⁵ «Contro le sentenze di morte pronunciate dalla corte di prima istanza, può il condannato appellare alla corte d'appello del circondario, salvi i casi eccettuati dall'art. 79 del regolamento organico».

⁴⁶ BL, 1804, 25 febbraio, n. 14: «Legge sugli omicidi, le ferite, e li furti, e sulle prove, e sull'approvazione delle pene tanto ne' delitti suddetti, quanto in tutti gli altri». Si legge nell'art. 4 comma 6 che «l'omicidio con qualità di latrocinio ossia di aggressione all'effetto di rubare, ancorché non segua la divisata ruberia o furto» è punito «con morte specialmente esemplare».

ti. La corte, presieduta dal barone imolese Carlo Mazzolani, motivava:

Considerando che per l'art. 79 del Regolamento organico e per l'art. 509 del Codice di procedura Penale, delle sentenze delle corti di Giustizia portanti la pena di morte, si ammette l'appellazione alle Corti d'Appello.

Considerando che se dalli suddetti articoli sono esclusi dal beneficio dell'appellazione li condannati per delitto di aggressione, questo delitto però non si verifica almeno come delitto principale negli appellanti accusati e condannati per omicidio con qualità di latrocinio, senza che sia mai stata specificata l'aggressione.

Considerando che l'art. 4 § penult. della Legge penale 25 febbraio 1804 coll'annoverare fra gli omicidi atrocissimi l'omicidio con qualità di latrocinio, o sia di aggressione all'effetto di rubare specifica bensì nell'omicidio disgiuntivamente le due qualità, o di latrocinio, o di aggressione, ma non per ciò le parifica o le confonde e ritiene sempre per delitto principale l'omicidio.

Considerato che il delitto di aggressione, escluso dal beneficio dell'appellazione deesi intendere dell'aggressione, come delitto principale, non già come semplice qualità di altro principal delitto.

Considerando che gli articoli 41: 42: 43: della suddetta Legge 25 febbraio 1804: nell'annoverare tutte le specie di aggressione, non vi comprende l'omicidio con qualità di latrocinio.

Considerando che in altre Leggi l'omicidio con qualità di latrocinio è distinto espressamente dall'aggressione, come leggesi nell'art. 1 della Legge 30 gennaio 1804 relativa al Tribunale Speciale Criminale e nell'art. 7 § 2 e 3 del Sovrano decreto 21 marzo 1808 relativo alle Corti Speciali.

Considerando che sebbene l'omicidio con qualità di latrocinio sia delitto più atroce della semplice aggressione, non perciò la Legge esclusiva del beneficio d'appello per l'aggressione deesi estendere ad altro più atroce delitto, non essendo permessa nelle Leggi penali la estensione da capo a capo, da delitto a delitto nemmeno per maggioranza di ragione.

In conclusione, se inizialmente la causa era stata considerata inappellabile in applicazione dell'art. 79 r.o. e dell'art. 509 c.p.p., successivamente una meticolosa analisi del paragrafo 4 della legge

25 febbraio 1804 rimarcò la distinzione fra le due fattispecie criminose: omicidio con qualità di latrocinio, che consentiva l'appellabilità della sentenza, e delitto di aggressione, per il quale non era prevista l'impugnazione in secondo grado, nel cui alveo inizialmente era confluito il caso in esame.

4. *Il vertice giudiziario: la corte di cassazione*

Al vertice assoluto della piramidale organizzazione giudiziaria vi era, infine, la corte di cassazione a Milano⁴⁷, che entrò in funzione il 10 settembre 1807 con il compito di giudicare sulla correttezza procedurale dei tribunali subalterni, ad esclusione dei giudizi emessi dalle corti speciali⁴⁸.

La natura e i compiti della suprema corte sono chiaramente enunciati dagli artt. 86-88 del Regolamento Organico. In particolare, l'art. 86 è lapidario nell'affermare che «la Corte di cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le Corti, i Tribunali e i Giudici che se ne fossero allontanati»; giudicava nell'«interesse della legge» e di conseguenza entrava non «nel merito delle cause, ma delle decisioni e sentenze delle corti e tribunali del regno» con l'unico riguardo di stabilire se fossero «corrispondenti alla legge».

Emerge dalle parole pronunciate dal ministro della Giustizia Luosi la funzione nomofilattica attribuita alla corte suprema. «Non

⁴⁷ Il Tribunale di Cassazione, fondato a Milano nel 1797, fu trasformato in corte di cassazione durante il Regno d'Italia con il Regolamento organico datato 13 giugno 1806 (BL, 1806, n. 105, p. 625 ss.) e conservava, salvo il nome, le funzioni del tribunale del periodo repubblicano. Entrò in funzione il 10 settembre 1807 (BL, 23 agosto 1807, n. 147). Il Regolamento interno per la corte di cassazione, che continuava ad aver sede a Milano, fu emanato con decreto dello stesso 23 agosto 1807 (BL, 1807, n. 147). Per quanto concerne il funzionamento del Supremo Tribunale durante la restaurazione austro-russa (1799-1800), soppresso dalla Cisalpina e richiamato in funzione con decreto del commissario imperiale Cocastelli datato 9 luglio 1799, si veda E. PAGANO, *Alle origini della Lombardia contemporanea. Il governo delle province lombarde durante l'occupazione austro-russa (1799-1800)*, Milano, 1998, p. 40.

⁴⁸ Si veda il regolamento 14 agosto 1807 e il decreto vicereale 30 agosto 1808 in BL, 1808, n. 270, p. 733.

giudice di questioni e diritti privati» proclamò il ministro di Giustizia Luosi al momento dell'insediamento degli avvocati presso la corte di cassazione, ma «conservatrice e vindice dell'ordine de' giudizi e dello spirito della legislazione, il solo interesse della legge è essenzialmente l'oggetto di questa suprema magistratura, sia in quanto vuole inviolate le norme di quella sovrana giustizia di cui essa è l'espressione»⁴⁹. Ne faceva eco l'art. 88, laddove stabiliva che la corte «annulla tutti i giudicati inappellabili nei quali siano state violate le forme essenziali, o siasi manifestamente contravvenuto al testo della legge ed ai regolamenti di pubblica amministrazione».

Il ricorso in cassazione non era illimitato. Si poteva ricorrere solo in alcuni casi ben individuati. Le sentenze dei giudici di pace si potevano cassare solo per incompetenza o eccesso di potere, mentre per le cause civili e correzionali condizione dell'impugnazione era un deposito pecuniario pari a 150 lire e, in caso di ricorso rigettato, il ricorrente era condannato al pagamento di una elevata multa (artt. 90-91).

In caso di cassazione del giudicato, la corte rinviava ad un altro giudice di pari grado a quello che aveva pronunciato la sentenza. E se, su richiesta del procuratore generale per contravvenzione alla legge, ad essere cassato era un giudizio correzionale o criminale, precisava il comma 1 dell'art. 97 r.o. che il condannato aveva diritto a un nuovo processo quando la pena applicata erroneamente fosse eccedente rispetto a quella prevista dalla legge.

In caso contrario, vale a dire quando la pena applicabile fosse maggiore di quella inflitta, la cassazione non poteva peggiorare la posizione del reo infliggendo una pena più grave, e «a decisione della Corte si considera[va] emanata per il solo oggetto di ricondurre i giudizi all'osservanza della legge» (art. 97). Se però, ai sensi del successivo art. 98 del Regolamento, la cassazione della sentenza era pronunciata, sempre su richiesta del procuratore generale, per violazione di forme essenziali, il reo era posto nella condizione di sceglie-

⁴⁹ *Discorso pronunciato da S.E. il G.G. ministro della Giustizia in occasione dell'installazione degli avvocati presso la Corte di Cassazione*, Milano, 1809, pp. 16-23. Cfr. C. CAPRA, *L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia, 1796-1815*, Torino, 1978, pp. 172-173.

re tra un nuovo giudizio o l'esecuzione del primo, seppure cassato⁵⁰.

Non si può, in definitiva, che ribadire anche in questa sede quanto sostenuto dallo Zaghi, laddove affermò che Napoleone, ormai ben saldo al potere, con il Regno d'Italia «rimaneggia tutta la materia [giudiziaria]: in parte innova, in parte respinge, in parte corregge, in parte accetta con uno spirito in cui il suo centralismo e il suo autoritarismo si rivelano in pieno»⁵¹.

5. *L'insediamento della Corte d'Appello criminale di Bologna: carenze di organico e 'candidati supplenti'*

I primi passi che si fanno in un nuovo sistema sono sempre i più laboriosi e difficili; più difficili e laboriosi ancora se al sistema nuovo si accoppia il precedente. Voi conoscete, Sig. R. Proc. Gen. la verità di questo principio, e lo conoscono con voi pure i membri di codesta Corte d'Appello. Il nuovo ordine giudiziario non potrebbe incaminarsi colla desiderabile celerità, massimamente avendo i Tribunali a dar passo anche alle molte cause arretrate, se tutti i giudici non istassero al luogo loro, e concordemente non raddoppiassero pei primi tempi i loro sforzi⁵².

Così scriveva il 6 novembre 1807 il Gran Giudice Luosi al Regio Procuratore della Corte d'Appello di Bologna⁵³. Il monito era chiaro

⁵⁰ È utile tenere presente questo rapido schema, poiché esso attraverserà la penisola durante tutto il periodo napoleonico, resterà durante la Restaurazione e costituirà un precedente importante del decreto 6 dicembre 1865 sull'organizzazione giudiziaria del Regno d'Italia. Infatti, l'organizzazione giudiziaria dell'Italia unita – che ormai suona familiare alle nostre orecchie di contemporanei con la sua articolazione in giudici conciliatori, pretori monocratici, tribunali di circondario, corti d'appello e d'assise e corti di cassazione – recava ancora i segni evidenti della razionalizzazione di stampo napoleonico.

⁵¹ C. ZAGHI, *L'Italia di Napoleone*, cit., p. 389.

⁵² ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello*, Registro I e II – Riservato (1807-1813), b. 1, f. 1, Comunicazione 6 novembre 1807, n. 419.

⁵³ Questi tribunali rappresentavano il vertice locale, o meglio regionale, dell'amministrazione della giustizia. Se ne costituirono con il regolamento organico del 13 giugno 1806 (BL, 1806, n. 105) cinque nelle città più importanti dello stato per forza politica, per tradizione storica e per collocazione geografica: a Milano,

e perentorio: la transizione giudiziaria, che vedeva l'affiancamento e il successivo intreccio/sovrapposizione dei due sistemi giuridici, richiedeva giocoforza agli *hommes de loi* e, in specie, ai magistrati, un'intensificazione degli sforzi, al fine di limitare gli inevitabili intoppi nell'amministrazione della giustizia.

Quanto detto trova conferma nel fatto che dal momento del suo solenne insediamento il 20 settembre 1807⁵⁴, la corte d'appello di Bologna, vertice locale del sistema giudiziario, si trovò a dover giudicare, oltre alle cause 'nuove', anche quelle del c.d. 'vecchio metodo' ereditate dai cessati Tribunali d'Appello e di Revisione⁵⁵. Ovviamente i tribunali si ritrovarono oberati di lavoro, perché gradualmente investiti di un carico in costante aumento, e i magistrati furono conseguentemente messi a dura prova di fronte alle novità importate dagli occupanti francesi.

La cifra di questo aggravio di competenze e sovraccarico di lavoro emerge con nitore nella richiesta del ministro Luosi datata 18 settembre 1807 al Regio Procuratore Gambari relativa alla scelta di ulteriori 'candidati supplenti' che avrebbero dovuto integrare il numero dei giudici per le numerose cause di vecchio metodo⁵⁶. La scelta doveva cadere, secondo le direttive ministeriali, su

giudici benemeriti, e pensionati che fossero tuttavia abili al servizio ed i quali non perderebbero per questo la loro pensione; da giudici che per mero effetto di riforma si trovassero sprovveduti, e che avessero qualche titolo ad essere successi-

Brescia, Venezia, Bologna e successivamente ad Ancona. Con decreto 28 novembre 1806 (BL, 1806, n. 227) la corte d'appello di Bologna estese la sua giurisdizione sui dipartimenti di Basso Po, Crostolo, Panaro, Reno e Rubicone.

⁵⁴ Le quattro Corti d'Appello – Milano, Venezia, Bologna e Brescia – furono installate il 20 settembre in applicazione del Regio decreto n. 151 del 29 agosto 1807. Per le Corti di Giustizia civile e criminale, i Tribunali di prima istanza e i giudici di pace la formale installazione avvenne tra il 20 e il 30 settembre. Cfr. *Decreto riguardante l'installazione delle Corti, dei Tribunali e Giudici*, in BL, 1807, parte 2.

⁵⁵ Le cause di vecchio metodo sono quelle avviate prima del 14 ottobre 1807, con cui ebbe inizio il nuovo modo di giudicare declinato dal codice di procedura penale emanato con decreto 8 settembre 1807. I vecchi ordinamenti ed il «vecchio» modo di giudicare scomparirono per far posto ad un modello nuovo, unico, basato su unicità di leggi e di codici.

⁵⁶ Il numero dei magistrati supplenti era determinato dal Reale Decreto 18 novembre 1806.

vamente compresi; da Legali benestanti e che alla professione del foro non attendono⁵⁷.

La selezione, tuttavia, si mostrò più ardua di quello che si ipotizzava. Il successivo 7 ottobre Gambari illustrava al Guardasigilli le difficoltà riscontrate nel vaglio dei candidati:

spiacemi di non aver potuto seguire esattamente le tracce segnate in detta lettera, poiché qui non abbiamo Giudici pensionati; e per le informazioni prese dalli Signori Giudici non Bolognesi non ve ne hanno neppure negli altri Dipartimenti cispadani. Vi sarebbe forse qualche giudice rimasto sprovveduto per effetto di riforma ma non so quanto si potesse calcolare sulla sua attitudine. Non è difficile il ritrovare dei legali benestanti, ma niuno fra essi è onninamente sfornito di clientela.

Giustificando la scelta effettuata proseguiva poi il Gambari affermando che «ho dovuto attenermi a questi ultimi [legali], prescegliendo quelli, nei quali coll'ingegno e l'onestà si combina la minore affluenza di affari nel foro».

Quali furono allora i candidati proposti dal Regio Procuratore? Il primo nome che fece Gambari fu quello del bolognese Luigi Brizzi: «già Professore di Diritto nell'Università di Bologna avanti la riforma. È giureconsulto di non scarsa dottrina; benestante ed onesto. Ha coperto con lode per tempo non breve la carica di Giudice. Non è affollato d'affari forensi»⁵⁸. Meno dettagliato il rapporto sull'altro bolognese Monti Casignoli Severino: «è un legale benestante di molta probità. Non ha mai atteso alla professione del foro» chiosava Gambari.

Nella seconda dupla compariva Pietro Becchetti di Bologna «uno degli attuali Conciliatori in Bologna. Da più anni ha abbando-

⁵⁷ ASB, *Corte d'Appello. Registro riservato*, b. 1, f. 1. Si invitava Gambari a presentare «una nota dupla di persone che verosimilmente potessero accettare quando venissero nominate e che contenga [la nota] le rispettive annotazioni dinotante la classe da cui si sono tolte. L'ordine col quale saranno poste indicherà la preferenza».

⁵⁸ Maggiori informazioni sull'avvocato Brizzi si individuano in ASB, *Corte d'Appello. Registro Riservato*, b. 1, f. 34.

nato la sua clientela per attendere a questo ufficio, che non senza lode ha disimpegnato. Se per salute alquanto indebolita non sarebbe forse capace di presiedere da solo ad una carica, non è però inetto a servire in un Tribunale collegiale. D'altronde non è immeritevole di riguardo». L'altro nome era quello di Filippo Pedevilla di Bologna «legale di sufficiente abilità, benestante, onesto e poco occupato nella trattazione di cause».

La terza dupla vedeva protagonisti Agostino Monti di Bologna «Giureconsulto non privo di merito, benestante, probo, e non esercente la professione nel foro». L'altro era un certo Federico Armandi di Faenza «legale di moltissimo studio e talento, abilitato da qualche anno all'avvocatura, che ha incominciato ad esercitare con lode non mediocre. Se il difetto dell'età non gli forma impedimento, a norma degli articoli 143 e 145 del Regolamento Organico⁵⁹, non manca certamente di requisiti per essere eletto».

Nell'ultima dupla compariva un ecclesiastico ex docente bolognese, Filippo Romagnoli «sacerdote, già Professore prima della riforma nell'Università di Bologna. Non tratta cause nel foro civile, nel criminale è protettore dei Carcerati ed ha fatto diverse difese anche pubbliche non senza lode. È fornito a sufficienza di cognizioni legali». Accanto a lui era Francesco Gagliandi di Cento che, a detta del Gambari, «unisce ad un ingegno pronto un'applicazione indefessa. Abilitato da qualche tempo all'avvocatura, qualora piaccia al Sovrano di dispensarlo dall'età a termini dell'articolo 145 del Regolamento Organico, egli è certamente atto, in caso di scelta, per corrispondere all'aspettazione del Governo».

⁵⁹ Art. 143 R.O.: «Nessuno può essere Giudice, supplente, Regio Procuratore generale o suo sostituto nelle Corti di prima istanza e d'appello, se non ha compiuta l'età di trent'anni. Basta l'età di venticinque anni per essere Giudice di pace, membro o supplente dei Tribunali di commercio delle Sezioni civili residenti fuori del luogo ove risiede la Corte di prima istanza, Cancelliere o Regio Procuratore presso questi Tribunali, o suo sostituto, e Cancelliere delle Corti di prima istanza e d'appello, e de' Giudici di pace». Art. 145: «È in facoltà del Re di dispensare per la prima nomina dalle condizioni volute dagli articoli 142, 143, 144».

6. *Difficoltà pratiche fra vecchio e nuovo 'metodo'*

Prima di prendere in considerazione i giudici della corte d'appello felsinea e la sua corposa giurisprudenza, è opportuno spendere qualche parola in merito all'organizzazione della stessa⁶⁰. Nella seconda riunione, datata 24 ottobre 1807, la corte stabilì il proprio ordinamento interno e la ripartizione, con riguardo alle cause di vecchio metodo, in due sezioni: di appello e di revisione⁶¹. La prima sezione, presieduta dal Presidente della corte, Carlo Mazzolani, riguardava le «cause che eccedevano le 12.000 Lire milanesi e le altre cause riservate al Pretore» mentre la seconda con a capo il giudice Patuzzi era competente per le cause minori⁶². A presiedere la Sezione di Revisione, invece, era chiamato il Primo Presidente Ignazio Magnani⁶³.

A Bologna la corte d'appello era composta oltre che da un primo presidente e un presidente di sezione, anche da 16 giudici, un procuratore generale, un sostituto, un cancelliere (Filippo Marzocchi)⁶⁴

⁶⁰ Quanto alla giurisdizione e competenza della Corte d'Appello di Bologna si rinvia al paragrafo precedente, pp. 15-16. Le udienze della Corte si tenevano nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì e sabato di ciascuna settimana alle ore 11.00 dal primo novembre a tutto marzo e alle ore 10,00 dal primo aprile a tutto ottobre. Il martedì e venerdì erano destinati per le udienze civili della Sezione Prima. Il mercoledì e il sabato per le cause correzionali e d'alto criminale. Il martedì era destinato anche alle cause commerciali.

⁶¹ La sezione di appello si divideva a sua volta in altre due sezioni rispettivamente composte da cinque e tre membri. Processo Verbale della seduta 24 ottobre 1807 in ASB, *Corte d'appello – affari interni*, b. 1, f. 1.

⁶² Anche per le cause commerciali, infatti, erano previste due sezioni. Cfr. *Regolamento interno della Corte d'Appello*, in ASB, *Atti del Regio Procuratore, Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, b. 1, f. 4. Quanto alla sezione di Commercio, v. ASB, *Corte d'Appello in sezione f.f. dei cessati Tribunali Commerciali d'Appello (1807-1809)*, bb. 2, 67 fascicoli.

⁶³ La subalterna Sezione di Commercio (Revisione) era presieduta dal giudice Giovanni Donati. «La sezione di Revisione e la subalterna sua Sezione di Commercio dava le sue udienze quanto alle cause civili il martedì e il venerdì. Quanto alle cause criminali il mercoledì ed il sabato» cfr. ASB, *Atti del Regio Procuratore, Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, b. 1, f. 4.

⁶⁴ Filippo Marzocchi fu nominato cancelliere presso la Corte d'Appello di Bologna con decreto 16 gennaio 1808, n. 36, in BL, 1808, p. 63.

e cinque *huissiers*⁶⁵. Vi esercitavano l'avvocatura nel 1809, poi, 32 *avocats* e 11 patrocinatori⁶⁶.

Il primo problema che si dovette affrontare all'indomani della nomina dei magistrati fu proprio la divisione interna delle sezioni e la relativa composizione, così come si desume dalla fitta corrispondenza tra il Regio Procuratore e il ministro Luosi. Per la preoccupazione che l'estrazione a sorte dei candidati determinasse problemi di ricsuazione dei giudici, il Gran Giudice richiese esplicitamente al Regio Procuratore di concordare con il Primo Presidente e il Presidente di sezione i nominativi dei magistrati che sarebbero andati a costituire le varie sezioni.

Si legge nella circolare dell'11 settembre 1807, n. 11054 (contenente le norme da osservarsi nella formazione delle Sezioni di appello e di revisione per la spedizione delle cause arretrate):

dai decreti 8 agosto p.p. di nomina dei membri delle varie Corti d'Appello, ho rilevato che in ciascuna sonovi molti membri dei cessati Tribunali di Appello e delle Prime Istanze soggetti alla Corte attuale rispettiva e che lasciandosi alla sorte l'estrazione dei membri che compor devono la *sezione* di Revisione e la *Sezione* d'Appello a termini degli art. 8 e 9 del decreto 10 giugno 1807⁶⁷ può spesso adivenire che le sezioni stesse siano inabilite a giudicare perché alcuni dei membri abbiano avuto parte nei giudizi di prima istanza e d'Appello. Importando sommamente che la spedizione delle cause arretrate non incontri difficoltà alcuna e trattandosi che la formazione delle sezioni a un mero regolamento interno, ho trovato necessario di far uso del disposto dell'art. 68 della Costituzione per il migliore Sovrano servizio e di prescrivere che a somiglianza di quanto è disposto nell'art. 33 del regolamen-

⁶⁵ Gli uscieri erano: Parigi Salvatore, Roschi Pier Francesco, Boselli Francesco, Gardini Francesco e Pasini Luigi.

⁶⁶ I patrocinatori addetti alla Corte d'Appello di Bologna: Domenico Accursi, Ferlini Petronio, Gualandi Francesco, Silvani Antonio, Argelati Francesco Saverio, Ercolani Filippo Leone, Setti Giuseppe, Galvagni Bartolomeo, Rovere Ferdinando, Dal Vecchio Giuseppe e Faldi Francesco. La Camera dei Patrocinatori era così composta: Ercolani, Presidente; Accursi, Sindaco; Argelati, relatore, Ferlini Segretario. Patrocinatori per la difesa dei militari assenti: Setti, Galvagni.

⁶⁷ *Decreto che provvede alla spedizione delle cause pendenti all'epoca della nuova organizzazione giudiziaria e dell'attivazione del Codice di procedura*, in BL, 10 giugno 1807, p. 294 e ss., art. 8.

to d'ordine interno per le Corti e i Tribunali⁶⁸ il primo Presidente, sentito il Presidente ed il Regio Procuratore Generale, mi proponga riservatamente una nota distinta dei Giudici che formar debbano la sezione d'Appello ed altra nota per la Sezione di Revisione nel rispettivo numero fissato dal suddetto decreto 10 giugno per avere le mie definitive risoluzioni a questo riguardo. Vi invito sig. Regio Procuratore Generale di comunicare questa dichiarazione al Primo Presidente ed agli altri membri della Corte e di cooperare alla corrispondente esecuzione, omettendo l'estrazione a sorte.

Non diversamente dai suoi colleghi delle altre corti di appello dell'*Empire* napoleonico, anche Gambari svolse intensamente quel ruolo di analisi e consulenza sui candidati da prescegliere che era ricompreso nelle funzioni istituzionali di sorveglianza sulla magistratura locale affidato dal sistema giudiziario napoleonico ai procuratori generali⁶⁹.

Due furono gli elementi tenuti in considerazione nella selezione dei componenti dell'organo di vertice della giustizia locale. In primo luogo parve opportuno il reimpiego, per quanto possibile, dei magistrati già in attività. Anche a Bologna, come nel resto dell'*Empire*, infatti, la riforma della giustizia ebbe luogo nel segno di una sostanziale continuità del personale. Il decreto imperiale dell'11 gennaio 1807 di nomina dei magistrati di appello riconfermò in blocco l'organico in servizio. Dall'analisi della provenienza professionale dei magistrati emerge in modo lampante un rilevante dato di fatto: un'evidente affluenza dai ranghi della vecchia giustizia alla nuova. Ben 12 magistrati, infatti, erano già membri dell'ordine giudiziario, due erano pretori, uno era luogotenente della pretura, mentre uno solo era estraneo al mondo del diritto e dell'amministrazione. Ne consegue che pressoché la totalità dei giudici era parte integrante della

⁶⁸ Art. 33: Regolamento d'ordine interno: «Per la prima volta le Sezioni della Corte d'Appello si formano dal Gran Giudice, Ministro della Giustizia sulle proposizioni che gliene fa il primo Presidente, sentito il Presidente».

⁶⁹ Avrebbe svolto tale ruolo di vaglio e proposizione di candidati con assiduità prima e dopo la formazione dei nuovi organi giudiziari e fino alla dissoluzione dell'Impero napoleonico. Nel vagliare i candidati per la nuova organizzazione giudiziaria Gambari diede quasi sempre una descrizione sobria e completa, senza cedere all'elogio incondizionato.

magistratura. Tuttavia, anche a Bologna, come quasi ovunque nel Regno d'Italia, avvennero dei fisiologici mutamenti interni al personale giudicante e inquirente. Dalle tabelle dei componenti della Corte d'Appello redatte periodicamente dal presidente e dal Regio Procuratore, e sottoposte al vaglio del ministro della Giustizia emerge, infatti, che dal 1807 gli avvicendamenti non erano mancati⁷⁰. La prima novità di rilievo da segnalare è l'assenza del Primo Presidente, Magnani, deceduto nel 1809, la cui scomparsa non solo aprì le porte alla presidenza di Mazzolani (che, in quel momento, era Presidente alla stessa Corte) ma divenne anche l'occasione, tra il 1810 e il 1812, per un significativo cambiamento nelle fila dei giudici che componevano la Corte d'Appello.

I documenti paiono dipingere una situazione nitida, di apparente sintonia tra gli esponenti politici e i vertici della magistratura bolognese, anche se a volte non priva di tinte fosche. Ad esempio, ignote sono le ragioni che indussero il giudice modenese Filippo Spezzani a dimettersi nel 1811, sostituito dal giudice bresciano Carl'Antonio Gazzaniga⁷¹. Un altro avvicendamento vide protagonista il giudice Tomaso Campitelli, che per un decreto del 19 settembre 1810 fu nominato giudice della Corte d'Appello di Bologna (era giudice presso la Corte d'Appello di Ancona) in luogo del giudice Giovanni Donati, promosso a Presidente della Corte⁷².

Al contempo, peraltro, vi fu anche il tentativo di operare un ricambio generazionale in quei posti – meno rilevanti – di supplente o sostituto, per i quali si cercò di favorire i giovani giuristi o gli avvocati. Il ramo minore della giustizia, infatti, offriva un canale di accesso alla carriera giudiziaria 'agevole' per quei soggetti che, trovandosi fuori dal limitato ambito sociale di cooptazione dell'alta magistratura, erano comunque in possesso di una laurea in Diritto. L'esercizio dell'avvocatura era visto come titolo di merito e banco di prova per testare le buone conoscenze tecniche per accedere ai ranghi della magistratura.

⁷⁰ Tali *tableaux* recavano anche dettagliate informazioni comprensive di età, esperienze precedenti, qualità tecniche – raramente anche morali – delle persone menzionate. In calce a questi *tableaux* non mancano di volta in volta le osservazioni puntuali e specifiche di Gambari, in particolare anche sulle spese di giustizia.

⁷¹ BL, decreto 13 agosto 1811, n. 200, pp. 831-832.

⁷² BL, decreto 19 settembre 1810.

Oltre alla meticolosa selezione dei giudici, un altro problema che dovette affrontare il Regio Procuratore fu quello di calibrare il numero dei magistrati che avrebbero dovuto occuparsi della materia penale con quanti avrebbero dovuto formare invece la sezione civile e con quanti avrebbero dovuto trattare le cause di vecchio metodo⁷³. È lo stesso Regio Procuratore a chiarire in una comunicazione diretta al Ministro Luosi i criteri di selezione dei giudici per le diverse sezioni:

Si è pensato che collocando tutti gl'individui dell'attuale Revisione nella Sezione di Revisione, niuno di questi potrà mai essere sospetto per cause provenienti alla terza istanza dei Tribunali di Appellazione, che vanno a cessare. Compiendo questa Sezione con altri individui già addetti alle Preture, difficilmente verrà il caso della loro sospizione, stante lo scarso numero delle loro cause in proporzione del piccolo territorio della loro giurisdizione preventiva, e la possibilità di terminare in appello per conformità di giudicato⁷⁴.

La scelta dei membri della Sezione di Revisione cadde, pertanto, nella maggioranza dei casi proprio su magistrati dell'ex Tribunale di Revisione, quali, ad esempio, Giovanni Donati, Filippo Barbiroli, Filippo Spezzani e Giambattista Fabbri. A completare il numero confluirono, inoltre, Cosimo Medici (docente dapprima non impiegato presso alcun tribunale)⁷⁵, Leopoldo Bel-

⁷³ Si deve tenere conto, inoltre, della difficoltà di procedere alle divisioni di sezioni quando venne creata la 'Corte speciale', destinata a giudicare i delitti previsti dall'art. 5 del regio decreto 11 luglio 1809 e dall'art. 7, § 2 del decreto 21 marzo 1808 e composta dai seguenti giudici: Bellentani (Presidente), Pozzi (Giudice relatore), Corradini, Piemontesi (tutti membri della Corte d'Appello), Giovanardi, Assalini, Tej (Giudici della Corte di Giustizia di Bologna), nonché Pilla (giudice di pace del primo circondario di Bologna). Il decreto di nomina di questi componenti è datato 1 agosto 1809 ed è conservato presso ASB, *Atti del Regio Procuratore, Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, b. 3, f. 104.

⁷⁴ ASB, *Corte d'appello in sezione f.f. del cessato Tribunale di Revisione* (1807-1813) – 6 buste, Cause criminali di vecchio metodo (1807-1811) – 1 busta, 22 fascicoli. Le citazioni che seguono sono tratte da questa fonte documentale.

⁷⁵ Gian Cosimo Medici ricoprì dal 1796 al 1807 la cattedra di Istituzioni di diritto criminale nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena. Docente universitario, ma anche magistrato, uomo politico e legislatore in epoca rivoluzionaria e successivamente ancora in epoca di restaurazione, perché venne chiama-

lentani (già pretore a Modena) e Giuseppe Piemontesi (già pretore alle Terme).

Con riguardo ai membri della Sezione d'appello, invece, Gambari spiegava così la loro scelta:

Dietro l'anzidetto divisamento si è veduto, che, ponendo nella Sezione di Appello i membri tutti già addetti in passato a qualche Tribunale d'Appello, non può accadere circostanza di sospetto sov'r essi per parzialità di giudizio; poichè dall'appello non possono venire cause all'Appello. Si è veduto parimenti, che, dovendosi collocare in questa sezione, la quale giudicherà di cause solamente decise in prima istanza, un qualche individuo già appartenente ad alcuna Pretura, ciò non fa ostacolo all'immediata e sollecita decisione delle cause medesime. Imperocchè non potendo la Sezione d'Appello giudicare con il numero di Giudici prescritto nei Metodi antecedenti, art. 8 del R. Decreto 10 giugno 1807, e potendo in addietro i Tribunali d'Appello giudicare quel numero solamente di cinque giudici, art. 60 e 61 della legge 22 luglio 1802⁷⁶, non verrà mai il caso di mancamento del numero nella Sezione, non essendovi che un membro in sette, il quale appartenesse in passato ad una Pretura, e non essendovi che il cessato R. Procuratore presso i Tribunali del Reno, il quale per avventura dovesse qualche rarissima volta astenersene per conclusioni presentate alla Pretura.

A far parte della Sezione d'Appello, infatti, furono chiamati in massima parte i componenti dell'ex Tribunale d'Appello: Vincenzo Patuzzi e Antonio Placi (Tribunale d'Appello di Bologna), Domenico Corradini e Carlo Facci (Tribunale d'Appello di Ferrara), Luca Bartoli (Tribunale d'Appello di Reggio), Giambattista Pozzi (già R. Procuratore presso i Tribunali del Reno), Carlo Zanolini (già luogotenente della Pretura civile di Bologna)⁷⁷.

to da Francesco IV d'Austria-Este alla realizzazione del codice penale del ducato di Modena. Cfr. T. CASINI, *I modenesi nel Regno Italico*, in *Ritratti e Studi moderni*, Milano-Roma-Napoli, 1914, p. 369; M. CAVINA, *Il codice dimenticato. Un misterioso 'Codice di Procedura Civile' (1850 c.a.) di Francesco IV d'Austria-Este*, in *Rivista di Storia del diritto italiano*, LXVIII-1995, p. 243.

⁷⁶ Legge relativa all'organizzazione, giurisdizione, competenze e funzioni dei Tribunali, in BL, 1802, n. 52, pp. 144-180.

⁷⁷ ASB, *Corte d'appello in sezione f.f. dei cessati Tribunali d'Appello* (1807-1815), bb. 25, 834 fascicoli.

A garanzia dell'imparzialità delle proprie osservazioni e alla Corte di Giustizia Civile, il Regio Procuratore scriveva al ministro che

posso assicurare l'E.V. che questa Corte d'Appello, fornita di soggetti di ogni dipartimento, abbastanza zelanti del pubblico bene, non si è abbandonata certamente ad alcun riguardo nell'osservare le Sue osservazioni, le quali debbono per ciò riputarsi come un giudizio assolutamente imparziale [...] il sig. Raffaelli⁷⁸ – nominato per primo nella dupla di nominativi per il ruolo di cancelliere civile – non unisce all'onestà e capacità sua un carattere facile e tranquilla subordinazione in un impiego; e il sig. Gaudenzi⁷⁹, nominato a secondo pel cancellierato criminale, avrebbe meritato, almeno a mio sentimento, di essere preposto al sig. Piacenti⁸⁰, avendo disimpegnato anteriormente, e disimpegnando anche attualmente con lode le funzioni della carica istessa, e parendomi più attivo e forse più circospetto dell'altro⁸¹.

Anche con riguardo alle cause nuove la corte d'appello, in applicazione del Regolamento d'ordine interno⁸², era suddivisa in due se-

⁷⁸ Si tratta di Francesco Raffaelli, avvocato poi nominato a cancelliere civile presso la Corte di Giustizia di Bologna.

⁷⁹ L'avvocato Filippo Gaudenzi nacque a Bologna il 25 maggio 1767 da Giuseppe e da Caterina Busi. Dopo avere fatto pratica presso l'avvocato Francesco Galvani, fratello del celebre Luigi, il 7 agosto 1793 ottenne l'abilitazione alla professione legale. Da subito si distinse nell'esercizio della professione forense, a tal punto da ricoprire, nonostante la giovane età, gli incarichi di magistrato del Tribunale di Cassazione e poi durante la Repubblica Cisalpina di presidente del Tribunale criminale costituzionale per il Dipartimento del Reno (accusatore: Giovanni Pilla e cancelliere Francesco Legale Argellati). Fu eletto presidente della Commissione militare di Bologna il 25 agosto 1831. Morì il 17 maggio 1841 a Bologna e fu sepolto al cimitero della Certosa. Tra i collaboratori del suo studio legale figurò Alessandro Morelli. Cfr. *Raccolta degli ordini ed avvisi stati pubblicati dopo il cessato governo austriaco*, IV, Milano, novembre 1797; F. MARTINELLI, *L'avvocato Filippo Gaudenzi. Cenni biografici*, Bologna, 1841.

⁸⁰ L'avvocato Gaetano Piacenti fu nominato dapprima cancelliere criminale alla Corte di Giustizia di Bologna e finì per essere trasferito – i motivi ci sono ignoti – alla Corte di Giustizia di Ferrara con decreto 13 gennaio 1812 in luogo di Lodovico Baetta, che gli fu preferito. Cfr. BL, *Nomina di alcuni cancellieri presso le Corti di giustizia di Bologna e di Ferrara, presso il Tribunale di commercio di Ancona, e presso varie giudicature di pace*, decreto 13 gennaio 1812, n. 9, p. 21.

⁸¹ ASB, *Atti del Regio procuratore della Corte d'Appello – Carteggio riservato*, Registro II, 19 dicembre 1807.

⁸² *Regolamento d'ordine interno per la Corte di Cassazione, per le Corti d'Appello, per le Corti di Giustizia civile e criminale, e pei Tribunali di Prima Istanza*,

zioni, ciascuna composta da otto giudici⁸³, sulla base delle scelte del Primo Presidente, nel senso che la sezione da lui presieduta veniva denominata “Sezione Prima”, mentre l'altra – con a capo un ‘presidente’ – era denominata “Seconda Sezione”⁸⁴. Una era esclusivamente competente per le cause correzionali e di Alto criminale portate in grado d'appello; l'altra era unicamente incaricata degli affari civili⁸⁵.

Milano (Front. seguito dal provvedimento del Ministro di Giustizia, datato 14 agosto 1807, con cui si dispone l'esecuzione del Regolamento) in ASB, *Biblioteca Leggi Opuscoli*, b. 1/2, f. 13.

⁸³ Negli affari civili le decisioni si proferivano da sette giudici. Alla Corte d'appello, per la decisione degli affari di commercio, invece, erano aggiunti *ex art.* 82 r.o. in qualità di giudici alcuni commercianti: Biagio Gioachino, Martini Pellegrino e Zamboni Luigi (supplenti erano Naldi Luigi, Rusconi Andrea, Pirotti Francesco). La selezione dei giudici commercianti è stata particolarmente tortuosa, come si desume dai numerosi fascicoli conservati presso ASB, *Corte d'Appello. Sezione commerciale 1810-1815*. Si pose anche con riguardo ad essi il problema del vestito in aula, in assenza di una disposizione legislativa. Con circolare n. 8971 del 16 aprile 1808, il Gran Giudice Luosi stabilì che «l'abito di costume dei giudici commerciali nelle funzioni ed udienze pubbliche sia di stoffa nera alla francese con spada e con cappello a tre angoli con fascia alla cintura eguale ai giudici di appello per quelli che sedono in appello, ed eguale ai Giudici dei Tribunali civili per quelli che formano Tribunale separato di prima istanza; che i Presidenti dei Tribunali di Commercio abbiano la fascia eguale ai Presidenti di detti Tribunali civili e che gli assessori legali debbano vestire la toga prescritta per gli avvocati». Cfr. ASB, *Atti del Regio Procuratore, Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, b. 2, f. 51.

⁸⁴ Prevedeva, tuttavia, l'art. 1 del *Decreto sulla polizia e disciplina delle corti e dei tribunali* (BL, 30 agosto 1808, n. 270, p. 733 ss.) che il Primo Presidente presiedesse anche la seconda sezione una volta ogni sei mesi o qualora lo giudicasse conveniente. Le sezioni venivano formate dal ministro della Giustizia su proposta sempre del primo presidente e del presidente di sezione, e la divisione in sezioni non era statica, in quanto era previsto che ogni anno, turnando, due giudici potessero passare da una all'altra sezione. Al fine di garantire la turnazione, l'art. 33 *Regolamento* prevedeva che «al termine del primo anno dall'attivazione del nuovo ordine giudiziario, due giudici a sorte [passavano] dall'una all'altra sezione. Al fine del secondo anno due degli altri cinque Giudici cambiano pure di sezione a sorte. Gli ultimi tre passano di diritto all'altra Sezione dopo il terzo anno».

⁸⁵ La Sezione incaricata degli affari civili era inoltre tenuta ad avere cognizione «delle cause sommarie ed urgenti; delle domande relative ai Consigli di famiglia; di quelle per interdizione o deputazione di un Consulente giudiziario; per declaratorie di assenza e possesso de' beni degli assenti; per autorizzazione delle mogli a stare in giudizio; per cause matrimoniali; per rettificazione degli atti dello stato civile, e generalmente per quelle che riguardano lo stato delle persone; conosce parimente e giudica di tutti gli affari interessanti la Corona, il Demanio, la Finanza, i Comuni ed i pubblici stabilimenti». Cfr. *Almanacco Reale per l'anno bisestile 1812*, Milano, 1812.

Corte d'Appello di Bologna
Per le cause di Vecchio Metodo

Sezione di Revisione	Sezione di Appello
Primo Presidente Ignazio Magnani	Presidente Carlo Mazzolani
Giovanni Donati	Vincenzo Patuzzi
Filippo Barbiroli	Carlo Facci
Filippo Spezzani	Luca Bartoli
Giambattista Fabbri	Antonio Placci
Cosimo Medici	Giambattista Pozzi
Leopoldo Bellentani	Domenico Corradini
Giuseppe Piemontesi	Carlo Zanolini
Per le cause di Nuovo Metodo	
Sezione Prima Criminale	Sezione Seconda Civile
Primo Presidente Ignazio Magnani	Presidente Mazzolani
Filippo Barbiroli	Donati Giovanni
Giò Batta Fabbri	Spezzani Filippo
Patuzzi Vincenzo	Facci Carlo
Placci Antonio	Bartoli Luca
Pozzi Gio Batta	Bellentani <u>Leopoldo</u>
Medici Cosimo	Zanolini Carlo
Corradini Dionigi	Piemontesi Giuseppe

Finché le cause pendenti avanti la Corte di Appello furono in massima parte di vecchio metodo, le due Sezioni poterono operare senza intralci. Ma quando cominciarono ad affluire anche le cause di nuovo metodo, sia civili che correzionali, emerse il difetto della divisione dei giudici in quattro sezioni:

imperocché, radunandosi la sezione prima correzionale o la Seconda civile, non può più radunarsi né quella di Revisione, né quella d'appello, giacché ciascuna delle prime due si compone di giudici che entrano nella composizione delle due seconde. Quindi la Corte si trova nella necessità di abbandonare le cause di metodo vecchio, qualora tenga udienza pubblica o seduta privata per cause di nuovo metodo o viceversa⁸⁶.

⁸⁶ ASB, *Atti del Regio Procuratore, Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, b. 2, f. 38, Comunicazione di Gambari al ministro Luosi datata 19 marzo 1808.

La soluzione proposta dalla Corte fu allora quella di attribuire alla Sezione di Revisione – relativamente alle cause arretrate – anche le funzioni di Sezione Prima Criminale e alla Sezione di Appello quelle di Sezione Seconda civile, di modo che – precisava sempre il Regio Procuratore – «in simile guisa potranno discutere e giudicare le cause loro appartenenti tanto in metodo vecchio, quanto in nuovo, e ciò affretterà senza dubbio la spedizione delle medesime». Il Gambari si affrettava poi a chiedere al ministro Luosi che

il sig. Giudice Facci, il quale si trova[va] nella Sezione di Appello passasse in quella di Revisione e che il sig. Giudice Spezzani, il quale ritrovasi in questa, lo rimpiazzasse in quella di Appello. Non mi move a tale suggerimento che il semplice motivo di separare nelle Sezioni il detto sig. Facci dal sig. Placci ed il lodato sig. Spezzani dal sig. Medici, mentre tanto i due primi, quanto i due secondi convivono insieme. Nulla può rimproverarsi ad alcuno di essi, e specialmente alli sig.ri Spezzani e Medici, maggiori di ogni eccezione, e sommamente rispettabili per dottrina, ed onestà. Ma V.E. converrà meco che bisogna pur togliere anche le apparenze più inconseguenti, e l'ombra persino di qualsiasi dubbio su la severa condotta dei Giudici, massimamente che gl'Intervenienti forensi alla circostanza di perdere qualche lite non sono le persone più discrete e prudenti⁸⁷.

Sempre Gambari si preoccupava di dissipare ogni dubbio in merito ad un eventuale sospetto di imparzialità dei suddetti giudici, laddove, in una comunicazione diretta al Primo Presidente della Corte (datata 5 aprile 1808), chiariva le ragioni sottostanti alla richiesta di trasferimento dei giudici:

⁸⁷ ASB, *Atti del Regio Procuratore, Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, b. 2, f. 38. Da evidenziare il fatto che nel torno di anni che ci interessano furono emanate numerose leggi segnate dall'intenzione di eliminare o, quantomeno, limitare sospetti sui componenti degli organi giudicanti attraverso una normativa sempre più minuziosa e specifica. Si pensi, a titolo di esempio, al Regolamento organico che disponeva la disciplina dei vari gradi di giudizio, emanato nel 1807 o, ancora, al *Decreto che determina le censure alle quali sono soggetti i magistrati giudiziari che si rendessero responsabili di mancanze disciplinari* del 1811.

Questa misura [il passaggio del giudice Spezzani alla sezione di appello e di Facci a quella di Revisione] appoggiata alla coabitazione dei Ill. Giudici prelodati con due altri della rispettiva sezione, lungi dall'essere suggerita dal benché minimo sospetto contrario alla troppa conosciuta ed inalterabile loro integrità non tende che ad ovviare alle indiscrete dicerie delle parti soccombenti, sempre pronte a diminuire il peso di quei casi, che non corrispondono alla loro aspettazione. Mentre pertanto una scrupolosa prudenza e il buon nome della autorità giudiziaria presso qualunque ceto di persona han dettato il provvedimento accennato, esso non ferisce certamente la rettitudine e la religiosa imparzialità dei nominati, non mai in essi disgiurata dalla più apprezzata dottrina⁸⁸.

In esecuzione della circolare di Luosi del 27 settembre 1807, Gambari fece istituire, sette giorni dopo l'insediamento della Corte, una commissione di giudici con il compito di procedere all'immediata redazione di un elenco di cause per ciascun Dipartimento, che avrebbero dovuto essere devolute dai cessati Tribunali d'Appello alla Corte⁸⁹. La Commissione era così composta: il sostituto Regio Procuratore Zuccardi competente per il Tribunale d'Appello del Rubicone, il giudice Bellentani per il Panaro, il giudice Bartoli per il Crostolo, il giudice Fabbri per il Basso Po e, infine, quanto al Tribunale d'Appello del Reno il giudice Placci.

Si riporta di seguito il prospetto delle cause (devolute al 14 ottobre 1807 alla corte d'appello di Bologna dai cessati Tribunali di Revisione e d'Appello a norma del reale decreto del 10 giugno 1807

⁸⁸ ASB, *Atti del Regio Procuratore, Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, b. 2, f. 38.

⁸⁹ L'organizzazione della Corte d'appello di Bologna fu particolarmente apprezzata dal Luosi, laddove, con la comunicazione del 16 ottobre 1807 n. 12962, scrisse che «debbo lodare la proposizione fatta dal sig. Primo Presidente e da voi appoggiata col rapporto 13 corrente ottobre n. 74 sulla divisione delle cause ed a senso degli art. 60 e 61 della legge 22 luglio 1802». E ancora, il 16 marzo 1808 si congratulava con Gambari e il Primo Presidente affermando: «siccome è dimostrato che il progetto di codesta Corte d'appello [...] sulla nuova divisione delle sezioni tende a dissipare qualunque motivo d'intralcio ed a conseguire una più sollecita spedizione delle cause, così lo approvo. Trovo pure di tutta convenienza che d'accordo col sig. Consigliere di Stato e Primo Presidente facciate seguire la permuta da Voi proposta tra i sig.ri giudici Spezzani e Facci». ASB, *Corte d'appello, Carteggio riservato*, b. 1, f. 14.

e dalla circolare di Sua Eccellenza Gran Giudice, ministro della Giustizia del 27 settembre, n. 11752):

Tribunali cessati	Cause civili anteriori al Metodo G.C. del 1804	Cause civili secondo il M.G.C. attivato nel 1805	Cause commerciali	Totale	Cause criminali
Revisione in Bologna	61	21	1	83	22
Appello in Bologna	47	27	8	82	
Appello in Modena	47	4	3	54	
Appello in Reggio	92	31	/	123	
Appello in Ferrara	40	45	10	95	
Appello in Ravenna	/	43	1	44	
Totale	287	171	23	481	22

In relazione al *tableau* occorre, però, rilevare che il numero delle cause criminali risulta incompleto, poiché vi è riportato solo il numero dei processi in cui la sezione criminale della Corte d'Appello giudicò facente funzioni del cessato Tribunale di Revisione. Per la parziale lacunosità delle fonti, invece, non è emerso dalla documentazione conservata presso l'Archivio di Stato di Bologna il numero delle cause tenute presso le cessate sezioni d'appello dei dipartimenti soggetti alla giurisdizione bolognese. D'altra parte, il numero piuttosto consistente delle cause di vecchio metodo era dovuto, secondo la spiegazione che lo stesso Regio Procuratore fornì al Ministro Luosi, «alla indolenza delle parti, non potendo i giudici procedere in esse senza istanza delle medesime»⁹⁰.

Di tutt'altra opinione era Luosi, che più volte ebbe a richiamare i magistrati della Corte d'Appello ad essere più spediti nello svolgi-

⁹⁰ ASB, *Corte d'appello, Affari Interni 1808-1815*, b. 3, f. 5.

mento dei processi. Così, ad esempio, in una comunicazione al Regio Procuratore, il ministro affermava con toni severi:

da vari rapporti e da alcune rimostranze pervenutemi, non che dalle risultanze della visita da me fatta poc'anzi in alcuni dipartimenti ho dovuto conoscere, con rammarico, che non tutti i membri delle corti e dei tribunali sono animati da quell'ardente zelo per la sollecita amministrazione di giustizia, che il Governo ha diritto di esigere, e che le popolazioni attendono dai magistrati a garantire la proprietà reale e personale dei cittadini [...]. Siffatte disgustose conseguenze non hanno potuto sfuggire alla vigilanza paterna di S.A.I. Nel giro recentemente fatto nei dipartimenti il suo occhio attento ha verificati taluni degli esposti inconvenienti, ed ha pure scoperto qualche abuso nelle assenze dei giudici o troppo moltiplicate, o soverchiamente prolungate⁹¹. Il suo cuore ha sofferto al vedere molti imputati di delitti che da lungo tempo addimandano vivamente la definizione del loro processo. Questi risultati cotanto funesti alla buona amministrazione della giustizia se movono in parte dal rallentato zelo dei giudici, e di quelli particolarmente, cui è affidata la istruzione dei processi, devono anche attribuirsi ad una dannevole indulgenza dei presidenti delle corti e dei tribunali, ed al silenzio e riprovevole tolleranza dei regi procuratori⁹².

All'attacco del Guardasigilli non fu esentato nemmeno il Regio Procuratore, il cui operato era stato più volte elogiato in preceden-

⁹¹ Venne insediata dallo stesso Gambari una sezione feriale o «camera delle vacanze» con il compito di provvedere al disbrigo delle cause vertenti dal 1 settembre al 31 ottobre di ogni anno, con due udienze settimanali. Il ministro regolamentò con risoluzione del 22 maggio 1810 n. 10748 le assenze dei Giudici e la formazione di Camere di vacanza e le dipinse come esempio di efficienza giudiziaria e di sollecita spedizione delle cause. Così per il 1813 il turno di assenze spettava: per il mese di agosto a Placci, Pozzi, Medici, Bellentani, Zanolini; per settembre a Barbiroli, Fabri, Patuzzi, Bartoli, Corradini; per ottobre a Donati Presidente, Facci, Piemontesi, Campitello e Gazzaniga. Ne consegue che la Camera di Vacazione della Corte d'Appello in Bologna così risultava composta: Settembre (Donati Presidente, Facci, Placci, Pozzi, Medici, Bellentani, Zanolini, Piemontesi, Campitelli, Gazzaniga); Ottobre (Barbiroli f.f. di Presidente, Fabri, Patuzzi, Bartoli, Placci, Pozzi, Medici, Corradini, Bellentani, Zanolini). Unico vincolo imposto dal Ministro Luosi era quello per cui ciascuna camera di vacanza dovesse essere composta di dieci giudici. Cfr. ASB, *Atti del Regio Procuratore, Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, b. 3, f. 121, b. 4, f. 160, b. 5, f. 167.

⁹² ASB, *Corte d'appello, Affari Interni 1808-1815*, b. 3, f. 5.

za dal ministro⁹³. A onor del vero, tra le cause di rallentamento dei processi – come emerge dalle carte processuali – non si può non tenere in debita considerazione il difficile impatto dei magistrati con i nuovi codici, che contenevano norme completamente nuove, nei confronti delle quali occorreva acquisire una non agevole dimestichezza.

7. *Resistenze e incomprensioni verso la codificazione e la legislazione speciale*

Ma come fu accolta la legge penale, ad applicare la quale furono chiamati i giudici bolognesi del Regno d'Italia napoleonico? Quali problemi si presentarono ai francesi desiderosi di 'livellare' il più possibile? E ancora: vi fu accettazione o resistenza da parte dei corpi giudiziari, di fronte al modello 'napoleonico' nel suo insieme? A tali questioni non è possibile dare una risposta certa e univoca, per-

⁹³ «I vostri distinti lumi sig. Regio Procuratore e lo zelo che vi anima alla retta amministrazione della giustizia mi hanno determinato ad affidarvi una commissione importante in oggetto che mi sta sommamente a cuore»: così scriveva il ministro Luosi a Giuseppe Gambari il 15 giugno 1811. Il compito che il guardasigilli affidava al Regio Procuratore consisteva nel controllare e valutare personalmente, recandosi *in loco*, l'operato delle due Corti di giustizia del Panaro e del Crostolo perché «non hanno offerto quel risultamento delle loro operazioni che io mi attendea. Ambe due sono lente nel disbrigo delle cause penali; non hanno mostrato quella fermezza ed energia tanto necessaria ed i loro giudizi nelle materie penali non marciano sempre la più esatta applicazione alle leggi». La ragione sottostante a questo ritardo, secondo Luosi, era da rinvenire nel fatto che «la Corte del Panaro ha molte cause di brigantaggio e fra queste, che vorrei fossero ridotte al loro termine, m'è occorso di osservare che nessun capitale giudizio fu pronunciato e forse lo poteva essere, dacché quel Dipartimento fu il più bersagliato dai briganti e non ne va esente anche nel momento specialmente nella bassa montagna [...] Gran parte della lentezza nella spedizione delle cause criminali di vecchio metodo io la ripeterò dall'uso inveterato di **far passare è processi** che trovansi in grado d'appello a tutti i giudici che devono intervenire alla seduta perché si uniformino dallo stato della causa; tale uso è dannoso al sollecito corso della giustizia e non evvi necessità di osservarlo mentre il giudice relatore deve bastare l'informativa ed a questo dee aver piena fede. Temo che questo irregolare sistema si protulsi anche nelle cause penali a nuovo metodo e quando ciò fosse io lo vedrei in opposizione ai principi che stabilirono i pubblici dibattimenti». Cfr. ASB, *Corte d'appello, Carteggio riservato 1814-1815*, b. 2, f. 112.

ché se è vero che i dati archivistici raccolti e le relazioni redatte dal Gambari non fanno emergere gravi problematiche presso i giudici della Corte d'Appello di Bologna in termini di ostilità politica al regime francese, è altrettanto vero che in questo studio si è preso in considerazione il solo vertice giudiziario, occupato dalle classi dirigenti e colte locali, che erano state forse soddisfatte nelle loro aspirazioni per via di impieghi di alto livello.

E ancora: è vero che l'accettazione del modello giuridico e giudiziario francese non parve dar luogo a forti e manifeste reazioni o, quanto meno, a evidenti perplessità e reticenze, ma si tratta pur sempre di un dato significativo, ma limitato. Non è nemmeno da escludere che l'opposizione latente e muta abbia permeato anche buona parte della classe giudiziaria 'alta', perché non si hanno in realtà elementi tali da non poter considerare l'assimilazione e il livellamento della classe giudiziaria bolognese come meramente epidermici e di facciata. La vera cifra di integrazione e assimilazione al modello francese dovrà essere integrata con una specifica valutazione degli atteggiamenti dei corpi giudiziari di grado inferiore, laddove le riottosità locali all'imperialismo giuridico francese dovettero forse manifestarsi con maggiore incisività⁹⁴.

Comunque sia, – e questo si legge chiaramente dalle carte – vi fu estrema incertezza nell'applicazione della nuova legislazione. Dubbiosi su molteplici questioni, all'oscuro di molti aspetti di diritto sostanziale e procedurale, spesso non forniti dei necessari strumenti per operare. Non mancarono, infatti, le difficoltà nascenti da disguidi interni. A vari mesi dalla formazione dei nuovi quadri della giustizia, diversi giudici – soprattutto giudici di pace – si lamentavano di non disporre né del codice civile, né di quello di procedura, né dei bollettini legislativi, il che rendeva giocoforza disagevole, per non dire quasi impossibile, la conoscenza e la divulgazione della nuova legislazione, accrescendo con ciò le ostilità nei confronti dei francesi. Pertanto i magistrati chiesero reiteratamente lumi e consigli alle autorità superiori. Una situazione del tutto normale, questa,

⁹⁴ Significativi sono, ad esempio, i casi del giudice di Pace Lippi di Massa Lombarda e Sabbatini di Castiglione. ASB, *Corte d'appello, Carteggio riservato*, b. 2, ff. 70-71.

allorquando un nuovo sistema politico-amministrativo, una nuova giustizia ed un nuovo diritto vengono introdotti. Così il Regio Procuratore, *longa manus* dell'esecutivo, dovette costantemente e solertemente guidarli ed ammaestrarli, in molteplici occasioni, nella corretta applicazione del nuovo diritto e dei nuovi codici introdotti nel Regno d'Italia.

La fittissima corrispondenza del procuratore imperiale testimonia ampiamente tale stato di cose. Ad esempio, fu inizialmente sollevato un dubbio 'sul metodo da tenersi dalle Regie procure nell'esecuzione delle decisioni criminali' pronunciate dalla Corte d'Appello. Sottolineava il Regio Procuratore – in una comunicazione del 23 marzo 1808 – un'apparente contraddizione tra il Regolamento organico della giustizia civile e punitiva, che agli artt. 109 e 116 incaricava il pubblico ministero di «invigilare e tenere mano ferma all'esecuzione dei giudicati», e l'art. 556 del Codice di procedura penale che «commette ai regi procuratori di far eseguire le sentenze e le decisioni dei giudici, dei Tribunali e delle Corti; e le module dei Processi portano in fine delle sentenze o delle decisioni la clausola di doversi eseguire alla diligenza del regio procuratore». Gambari si domandava allora se

gli ordini di esecuzione per le decisioni della corte d'Appello debbano formalmente estradarsi dal regio Procuratore Generale presso la Corte decidente, o piuttosto se questi debba rimettere semplicemente la Decisione al regio procuratore presso il tribunale correzionale, o la Corte di Giustizia, incaricandolo di prestarsi agli atti opportuni di esecuzione e di darne riscontro⁹⁵.

Il ministro della Giustizia replicava:

Ritenuta la massima che spetta sempre alle autorità che hanno giudicato in prima istanza la esecuzione delle cose ordinate dai Superiori Magistrati facile mi sembra la soluzione del dubbio proposto: quando emanata sia una decisione della corte d'appello in causa criminale o correzionale il R. procu-

⁹⁵ ASB, *Atti del Regio Procuratore, Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, b. 2, f. 39.

ratore generale presso la Corte medesima nel rimettere gli atti al Regio Procuratore presso la Corte, o Tribunale competente fa istanza perché ove la sentenza sia passata in giudicato, né sia il caso del ricorso in cassazione, venga mandata ad effetto. Per tal modo il R. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello adempie al suo dovere istando per la esecuzione della sentenza, ed il R. Procuratore presso la Corte o Tribunale soddisfa al proprio facendola eseguire [...] in verun caso trovo necessario che il mandato di esecuzione debba partire dal R. Procuratore presso l'Appello ottenendosi un eguale risultato coll'ordine analogo da darsi ai Regi Procuratori presso le Prime Istanze⁹⁶.

Non mancarono i dubbi anche in materia processuale penale. Nel settembre 1809 il Regio Procuratore – su sollecito del Presidente Magnani – era incerto se «è nullo il giudizio di una Corte di Giustizia nella quale un imputato di delitto correzionale, che al tempo della formale citazione non era sotto custodia, comparisca a difendersi, ma non venga assistito da verun difensore né da lui eletto, né deputatogli dalla Corte»⁹⁷.

O ancora: il 16 agosto 1808 veniva sollevata la questione se «il difensore possa appellare per l'imputato», visto che «il codice di procedura penale, allorché dispone intorno al diritto di appellarsi, sembra concederlo al condannato, e non ad altri». A sostegno del dubbio sollevato Gambari specificava che «del solo condannato parla l'art. 121 nelle Appellazioni dai giudizi di polizia; del solo condannato l'art. 371 nelle appellazioni dai giudizi correzionali; del solo condannato in fine l'art. 510 nelle appellazioni dai Giudizi di alto criminale». Ma subito dopo aggiungeva che, in realtà, in un caso solo il difensore «era autorizzato cumulativamente col suo difeso ed è nella sottoscrizione dei motivi di gravame, in ordine ai quali l'art. 376 così dispone: Il gravame dovrà essere sottoscritto dall'appellante o dal suo difensore o da Persona munita di speciale Procura»⁹⁸. Proprio da questa indicazione normativa – sottolineava il Presiden-

⁹⁶ *Ibidem.*

⁹⁷ ASB, *Atti del Regio Procuratore, Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, b. 3, f. 107.

⁹⁸ ASB, *Atti del Regio Procuratore, Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, b. 2, f. 78.

te – emergeva un argomento solidissimo per escludere dall'esercitare altri atti, intorno ai quali il Codice non faceva cenno all'avvocato difensore.

Anche nel diritto civile l'introduzione del *code Napoléon* suscitò una miriade di quesiti, segnatamente in materia di famiglia. Significativa al riguardo fu la causa di divorzio che vedeva coinvolti Pietro Leonardi di Faenza e la moglie Rosa Ghetti, accusata di adulterio. Due erano i dubbi sollevati dalla Corte d'Appello. Anzi tutto si trattava di capire se la sentenza di prima istanza pronunciata dal Pretore di Faenza potesse essere considerata efficace o nulla, perché in contrasto con il sopravvenuto principio di collegialità introdotto dal *code Napoléon*. Il secondo dubbio, invece, riguardava il «metodo dell'ulteriore procedura, cioè se in grado d'appello abbia la causa a proseguirsi e decidersi a vecchio metodo avanti la sezione d'appello per le cause arretrate, o a metodo nuovo avanti la Sezione civile».

Quanto al primo problema il Guardasigilli negò la nullità della sentenza pronunciata dal pretore, in mancanza della collegialità presupposta dal Codice, dal momento che «la Pretura giudicante compatibilmente colla di lei organizzazione si è nel resto uniformata alle istruzioni portate dai §§ 2 e 3 della mia circolare 22 marzo 1806». Quanto al secondo dubbio affermava essere «troppo letterale il prescritto dall'art. 2 sez. 1 del decreto 10 giugno 1807 [...] in conformità del quale le cause già contestate all'epoca dell'attivazione del nuovo Codice di Procedura sono proseguite e decise con metodi e con le forme antecedenti». E aggiungeva che «la generalità dell'anzidetta disposizione comprensiva di qualunque sorta di cause non permette di eccepire neppure quelle di divorzio, comunque abbiano esse delle particolari forme stabilite dal Codice Napoleone, l'osservanza delle quali va possibilmente combinata nel concreto caso coi metodi della antecedente giudiziaria trafila anche in grado d'appello come lo doveva essere in prima istanza»⁹⁹. In conclusione, quindi, il ministro sciolse il primo dubbio, confermando la validità della sentenza della

⁹⁹ ASB, *Atti del Regio Procuratore, Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, b. 1, f. 34. Comunicazione Magnani del 12 febbraio 1808, n. 290 indirizzata a Gambari. Comunicazione Luosi del 10 marzo 1808, n. 4849.

Pretura, mentre, quanto al secondo dubbio, stabilì il proseguimento e la decisione della causa secondo il vecchio metodo.

8. *Le intromissioni prefettizie e ministeriali sul regolare corso dei processi*

Ulteriore elemento di disturbo dei processi dipese dalle ingerenze prefettizie nell'amministrazione della giustizia che indussero Gambari stesso a scendere in campo a difesa delle prerogative giudiziarie, specificando che questa intromissione unilaterale non faceva che rallentare il corso della giustizia, una giustizia che sarebbe stata più rapida ed efficace solo se davvero autonoma. Così in data 29 agosto 1808 scriveva al prefetto Mosca:

è qualche tempo che ella per oggetti spettanti alla Corte d'Appello e segnatamente per occorrenze di funzioni e cerimonia si compiace di corrispondere direttamente con il rispettabile sig. primo Presidente, divertendo dalla Regia procura». «Io proseguirei ad attribuire un simile metodo a mero equivoco – rincarava Gambari – se ella non lo avesse avuto anche dopo la mia del 22 andante n. 88, nella quale le feci cenno che la Regia Procura era l'unico organo di corrispondenza colle Corti in affari eziandio spettanti alle medesime» e ammoniva «ella non amerà certamente di entrare in contestazioni con Magistrature, le quali, tuttocché rivestite di diversi poteri, debbono però rimanere insieme legate di perfetta armonia».

Dopo aver specificato il ruolo dei Regi Procuratori quali «rappresentanti del sovrano e agenti del governo presso le rispettive corti», Gambari difendeva con forza il rispetto delle proprie attribuzioni:

Infatti la lodata S.E. Gran Giudice a me solamente per notizia, e norma della corte, con dispaccio dei 24 spirante, n. 17395, ha dato parte dell'arrivo del sign. Consigliere di Stato in missione; a me ha incaricato di attendere presso la corte all'esecuzione del relativo decreto fatto da S.A.I. il 9 del corrente. Per qual modo il medesimo Gran funzionario con precedente dispaccio del 2 cadente, n. 16034 mi avverte che soltanto del

di lui ministero e non da altra autorità debbono a me venire le istruzioni per la Corte anche in materia di funzioni e cerimonie. Ella non può ignorare che le Corti e i tribunali, intesi ad amministrare giustizia alle parti, non deggiono distrarsi in occupazioni governative; e che per ciò la legge vi unisce le Regie procure, le quali fra le prerogative di vigilanza sopra le Corti istesse, specialmente per la conservazione dell'ordine hanno l'incombenza di corrispondere per esse colle altre autorità persino giudicarie.

Egli concludeva, richiamando nuovamente Mosca, in quanto, per l'assenza di qualsivoglia rapporto gerarchico tra la corte d'appello ed il prefetto, intromettendosi quest'ultimo nell'amministrazione della giustizia, «sarebbe il solo che si allontanasse da questo ordine prestabilito. Ella dunque si accorge facilmente, che, rompendo questa trafila, oltre l'opporli alle superiori prescrizioni, oltre il far onta alla rappresentanza e competenza di rispettivi magistrati, possono originarsi non pochi inconvenienti»¹⁰⁰.

Non tardò ad arrivare la risposta del prefetto Mosca, il quale, dopo aver prontamente rassicurato il Regio Procuratore e dopo aver manifestato stima nei suoi confronti, si giustificò affermando che

io non ho mai riputato di mancarle ai dovuti riguardi lorché in occasioni di qualche pubblica cerimonia diressi le mie partecipazioni al sig. Primo Presidente piuttosto che a Lei, né ciò ella deve ad altro ascrivere, che alla totale mancanza di contrarie disposizioni ed alcune volte a dei preventivi concerti verbali, ritenendosi che così si ovviassero dei ritardi allor non creduti essenziali». E poi aggiungeva che «se tal metodo continuossi nelle ultime circostanze anche dopo l'altro suo pregiatissimo foglio 22 spirante n. 60 conviene che ella ritenga essere giusti giunto al mio ufficio mentre io ne ero assente per la visita dipartimentale, così che senza gli ulteriori suoi riflessi non ne avrei forse mai avuta particolare cognizione [...] ora però che lei si è compiaciuta di farmi conoscere la necessità di dipendere in ogni incontro dal di Lei ministero, siccome crederò che questa sia anche l'intenzione del sig. Consigliere di Stato

¹⁰⁰ ASB, *Atti del Regio Procuratore, Carteggio riservato*, b. 1.

Primo Presidente, così può essere certa cheavrò cura di non scostarmene menomamente in avvenire¹⁰¹.

Accanto all'ingerenza prefettizia nell'amministrazione della giustizia va segnalata anche quella dell'esecutivo. Diversi sono gli interventi del ministro Luosi volti a dare la precedenza a qualche causa in particolare. Si ricordi, ad esempio, la comunicazione del 21 ottobre 1807 con cui si richiedeva la sollecita spedizione della causa verrente tra Francesco Sorra di Modena e Gasparre Bonavia, già pendente in grado d'appello davanti il cessato Tribunale del Panaro¹⁰². Magnani giustificò il ritardo nella trattazione della causa, sostenendo che: «poiché non vi si contano meno di otto ben grossi volumi, e due fascicoli addizionali, oltre a due informazioni stampate, è questa una di quelle cause, che esigono non poche e mature ispezioni per determinarle ad un regolare definitivo giudizio». E aggiunse, con una successiva comunicazione del 28 aprile 1808, il suo rammarico di aver letto una stampa «pubblicata sotto il non più usato titolo d'ingiustizia dimostrata e firmata dal sig. avv. Carandini unitamente al suo cliente Sorra, gli esemplari della quale sono stati distribuiti non solo a novi giudici ma ad ogni ceto di persone sì in Bologna che fuori». Proseguiva poi il Primo Presidente della Corte,

Sono persuaso che sempre e sotto tutti i governi debba essere libero ai cittadini il sostenere con forza e franchezza le loro ragioni. Ma est modus in rebus, sunt certi denique fines quo ultra citraque necquit consistere rectum. Ora i sarcasmi, le ironie, le contumalie, delle quali ridonda la stampa specialmente ne' §§ 1, 6, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 37, 58, 63, 69, 73, 75, 76, 85, 88, 90 e 92, e quel dire che uno dei primi magistrati manca di logica, di dialettica e fino di senso comune, e quel nominare gli individui, e quell'appellare al pubblico e certe reticenze e personalità e minacce, mentre non rendono migliore, possono anzi le tante volte rendere deteriore la condizione de' difesi, fanno gravissimo torto a chi se le permette. Imperocché per quanto sia da lui, egli tende a conciliare tutto il possibile disprezzo e la maggiore disistima ad uno dei primi magistrati del regno.

¹⁰¹ *Ibidem*.

¹⁰² ASB, *Corte d'appello, Carteggio riservato*, b. 1, f. 19.

Attento ad allontanare ogni dubbio di parzialità il Magnani si affrettava a precisare: «Parlo con libertà perché io non voterò in questa causa. Forse, se vi votassi, indugerei a fare rimostranza, finché fosse decisa. E sono di avviso che di un parere conforme siano i miei colleghi dell'attuale Revisione, perché con me non hanno essi neppure fiutato». Poi ancora relativamente al sig. Sorra scriveva che «tosto o ragione ch'egli abbia, ha ecceduto ogni confine. È riprovevole la stampa se ha torto: ognun lo vede. Lo è anche più se ha ragione, perché l'uomo per natura è portato a diffidare delle ragioni mescolate ad ingiurie. E qual maggior torto si può fare ad un cliente che debilitare le ragioni da cui è assistito?». E concludeva chiedendo la sospensione del Corandini dall'esercizio dell'avvocatura¹⁰³.

9. *L'inedita raccolta di massime giudiziarie*

Quale forma di ingerenza dell'esecutivo sull'operato del giudiziario deve essere intesa anche la richiesta del Guardasigilli, indirizzata alle corti, di procedere alla raccolta dei casi giudiziari più significativi. E con la circolare del 20 gennaio 1810 n. 1291, Luosi invitava i Regi Procuratori a trasmettere sollecitamente copia dei giudicati da loro proferiti alle Corti di grado inferiore allo scopo di «far conoscere a tutte le Magistrature giudiziarie la giurisprudenza pratica del Regno». Queste le direttive del ministro Luosi per la confezione della raccolta di massime:

1. È permessa la pubblicazione a stampa dei giudicati delle corti d'appello del Regno.
2. Nella collezione non potranno aver luogo altre decisioni che quelle che riguardano la nuova legislazione civile e criminale sia di diritto sia di procedura. Verranno per conseguenza escluse tutte le cause di vecchio metodo o di diritto abrogato,

¹⁰³ La vertenza relativa all'avv. Prospero Corandini finì in Cassazione e vide anche l'intervento del Regio Procuratore della Corte civile e criminale del Panaro, Luigi Muzzarelli, cognato dell'imputato Francesco Sorra. ASB, *Corte d'Appello, Carteggio riservato*, b. 1, f. 19.

come pure per quelle che versano su oggetti puramente transitori nei quali vengano in concorso i principi statutari con quelli della nuova legislazione.

3. Tra le decisioni riguardanti oggetti di spettanza della nuova legislazione si sceglieranno unicamente quelle nelle quali si sviluppa qualche massima di diritto tralasciando quelle nelle quali non ha luogo che un mero giudizio di fatto rimesso alla libera convinzione dei giudici. Quelle però in cui dietro alla fronte della legge o dei principi di ragione si tratta di interpretare una convenzione od un'ultima volontà si potranno collocare nella collezione.

4. Si esporrà dappprincipio l'oggetto di massima sul quale è caduta la decisione. Indi si addurrà in succinto il fatto. Si accenneranno le ragioni delle parti. Si indicherà tutta la sentenza della corte o del tribunale di prima istanza. Si darà un estratto *del gravami* e delle risposte delle parti. Si conchiuderà con la decisione della corte d'appello.

5. Si trasmetteranno al ministero i primi fogli per quelle osservazioni cui potesse farsi luogo sull'ordine e regolarità del travaglio successivo.

Ed il 24 febbraio 1810 Luosi precisava che

quanto è a desiderarsi che i Tribunali adottino massime uniformi nell'intelligenza ed applicazione delle leggi unico mezzo atto a garantirne la loro conservazione nell'ordine giudiziario, altrettanto riescirebbe mostruoso che i giudici di un identico Tribunale fossero discordi su di un medesimo articolo in modo che una sezione ritenesse e pronunciasse diversamente dall'altra [...] nelle cause di nuovo metodo involventi punti di massima relativi all'intelligenza delle moderne leggi nei quali sia già emersa o si possa temere con ragione discrepanza di voti nei giudici, la corte di Cassazione e le Corti d'appello e di giustizia pronunciano a sezioni riunite, coll'intervento del Ministero pubblico e previe le sue conclusioni; 2. I Primi presidenti e i regi procuratori generali determinano d'accordo in quali casi sia opportuno di riunire le sezioni¹⁰⁴.

¹⁰⁴ ASB, *Atti del Regio Procuratore, Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, b. 3, f. 112.

La collezione delle massime, che non arrivò mai alla stampa, si è però conservata¹⁰⁵, e l'analisi ravvicinata e circostanziata delle raccolte rappresenta anche per noi un osservatorio privilegiato per comprendere i diversi fenomeni di acculturazione giuridica e di modificazione dei paradigmi culturali. Dalle raccolte, infatti, emerge un rilevante dato di fatto: se nel 1809 Gambari aveva dipinto una giustizia agli inizi, già strutturata ma ancora in rodaggio, negli anni successivi il panorama cambiò radicalmente e la Corte venne progressivamente modulandosi e riprofessionalizzandosi sotto un enorme carico di lavoro.

Ne è testimone il *tableau* delle cause esaminate dalla Sezione criminale della Corte che evidenzia la vertiginosa *escalation* rispetto ai timidi passi del 1808-1809. Un esame dei registri della corte d'appello di Bologna sino al 1815 ne dimostra con chiarezza l'operosità in materia criminale:

¹⁰⁵ Le massime della Corte d'Appello di Bologna, così come quelle delle Corti di giustizia civile e criminale del Dipartimento del Reno si trovano in ASB, *Atti del Regio Procuratore, Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, b. 4, f. 137.

Delitti di Alto Criminale

IMPUTATO	ESITO DELLA CAUSA	OSSERVAZIONI
BONAFEDE CAPELLI, 26 anni, di professione fattore di campagna, Accusato di omicidio brutale e senza alcun ragionevole motivo, commesso in persona di Luigi Giulietti. Causa proveniente dalla Corte di Giustizia di Ferrara, 9 dicembre 1808. Udienza 30 dicembre 1808, sulla eccezione di nullità; G. Relatore Corradini. R. Procuratore chiede la dichiarazione di nullità di alcuni esami testimoniali; di tutti gli atti del giudizio di accusa, e di quelli di merito e che sia rimessa la causa alla Corte di Giustizia di Bologna per violazione di forme ed eccesso di potere.	Analogamente alle conclusioni del P.M. sono stati annullati per violazione di forme ed eccesso di potere sei esami di alcuni testimoni che avevano deposto nel corso dell'istruzione e tutti gli atti del giudizio d'accusa unitamente a quelli del giudizio in merito, ed è stata rimessa la causa alla sez. correzionale della Corte di Giustizia di Bologna.	//
BONAFEDE CAPELLI. Causa proveniente dalla Corte di Giustizia di Bologna, 29 maggio 1809. Udienza 10 giugno 1809 sopra eccezione di nullità; G. Relatore Corradini. R. Procuratore chiede la dichiarazione di nullità per violazione di forme del mandato di cattura e di tutti gli altri atti successivi unitamente alla sentenza in merito e la rimessione della causa alla Corte di Giustizia di Modena onde proceda nelle forme e giudichi a termini di ragione.	La Corte ha dichiarato che le nullità apposte al mandato di cattura sono state sanate e che l'altra nullità, riguardando solamente la chiamata, nulla toglie alla legittimità dell'esame del teste Berti e, quindi, ritiene regolare la procedura e ordina di procedersi alla decisione sul merito.	Il Capelli propone ricorso in Cassazione, ma questa cassa perché è inammissibile il ricorso in pendenza della decisione definitiva.

IMPUTATO	ESITO DELLA CAUSA	OSSERVAZIONI
BONAFEDE CAPELLI. Causa proveniente dalla corte di cassazione 9 agosto 1809. Udienza 26 agosto 1809, G. Relatore Corradini. R. Procuratore chiede la conferma dell'appellata sentenza.	La corte conferma la reclamata sentenza 20 maggio 1809 con la quale viene il Capelli condannato alla pena di morte, al risarcimento dei danni alla famiglia dell'ucciso e al pagamento delle spese processuali.	Anche avverso questa sentenza il Capelli propone ricorso in Cassazione ma il di lui ricorso è stato rigettato con sentenza dell'8 novembre 1809.
SANTE DAL POZZO del Comune di Castelbolognese, distretto di Imola, 27 anni, di professione contadino, detto la Secca. Accusato di omicidio brutale in persona di Antonio Ressa, di ferite a pregiudizio di altri della famiglia del sudd. Ressa, di percosse ed esplosione a danno di altre persone. Causa proveniente dalla Corte di Giustizia di Bologna, 21 aprile 1810. Udienza 26 maggio 1810, G. Relatore Patuzzi. R. Procuratore chiede la conferma dell'appellata sentenza.	La corte, ritenendo che emergessero dalle risultanze processuali delle circostanze attenuanti il sommo dolo ex art. 3 della legge 25 febbraio 1804, ha condannato il Dal Pozzo alla pena dei ferri in vita, al risarcimento dei danni e alle spese processuali. in tal modo è stata riformata l'appellata sentenza 3 aprile 1810 con la quale era stato il Dal Pozzo condannato alla pena di morte.	Il Regio Procuratore Gambari ha proposto ricorso in Cassazione avverso tale decisione per falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 25.2.1804 e per manifesta contravvenzione all'art. 57 della stessa Legge. La corte di cassazione, con sentenza datata 25 agosto 1810, ha annullato la reclamata decisione della Corte d'Appello per manifesta contravvenzione all'art. 57 della l. 25.2.1804.

IMPUTATO	ESITO DELLA CAUSA	OSSERVAZIONI
DOMENICO ANTONIO BALDI, detto Bojantino, 22 anni, bracciante e disertore, accusato di omicidio proditorio in persona di Giuseppe Guernieri. Causa proveniente dalla Corte di Giustizia in Bologna, 1 dicembre 1810. Udienza 19 dicembre 1810; sopra eccezione di nullità; G. Relatore Campitelli. R. Procuratore chiede l'annullamento dell'appellata sentenza unitamente al dibattimento.	La Corte dichiara regolare la procedura di prima istanza e, pertanto, ordina il doversi procedere alla decisione sul merito nella pubblica udienza del 19 gennaio 1811.	Il Regio Procuratore impugna dinanzi alla Cassazione, la quale dichiara inammissibile il ricorso, perché in pendenza della decisione definitiva.
GIACOMO BAGNI, detto Prugnolo, 25 anni, di professione contadino e bracciante, accusato di omicidio brutale nelle persone dei coniugi Franco e Maddalena Fossili. Causa proveniente dalla Corte di Giustizia di Forlì, 16 agosto 1810. Udienza 26 settembre, 1810, G. Relatore Placci. R. Procuratore chiede la conferma dell'appellata sentenza.	La corte conferma la sentenza con la quale era stato il Bagni condannato alla pena dell'ultimo supplizio (da eseguirsi con il taglio della testa), al risarcimento dei danni alla parte danneggiata e al pagamento delle spese processuali.	Il condannato Bagni ha proposto ricorso in Cassazione.

IMPUTATO	ESITO DELLA CAUSA	OSSERVAZIONI
ESUPERANZIO MANCINI, detto Bocchino, 32 anni, di professione calzolaio e nulla possedente, accusato di omicidio premeditato con qualità di parricidio. Causa proveniente dalla corte di cassazione, 2 gennaio 1811. Udienza 25 maggio 1811, G. Relatore Placci. R. Procuratore Chiede la riforma dell'appellata sentenza e la condanna del Mancini alla pena dei lavori forzati a vita, previa esposizione per un'ora alla berlina ed a subire il Marchio, oltre le spese siccome è colpevole di omicidio volontario in persona della moglie, senza la qualità di premeditazione.	La corte riconferma la reclamata sentenza 24 agosto 1810 con la quale veniva condannato il Mancini alla pena di morte specialmente esemplare ed alle spese processuali siccome colpevole di parricidio.	//
VINCENZO BENDANDO, detto Massaini e BATTISTA MASSIERI, detto Panetto, accusati di omicidio in qualità di latrocinio. Causa proveniente dalla Corte di Giustizia in Ferrara, 16 aprile 1811. Udienza 17 aprile 1811, seduta privata, G. Relatore Campitelli. R. Procuratore chiede la remissione della causa alla Corte di Giustizia di Ferrara perché giudicasse preliminarmente se la reclamata sentenza 16.1.1811 fosse appellabile o meno.	È stata rimessa la causa alla corte di Ferrara.	//

IMPUTATO	ESITO DELLA CAUSA	OSSERVAZIONI
DOMENICO ANTONIO BALDI, detto Bojantino, 22 anni, Bracciante e disertore, accusato di omicidio proditorio in persona di Giuseppe Guernieri. Causa proveniente dalla corte di cassazione 1 aprile 1811. Udienza 27 aprile 1811, G. Relatore Campitelli. R. Procuratore chiede la riforma dell'appellata sentenza e la condanna del Baldi alla pena di morte da eseguirsi senza forma speciale di esemplarità, al risarcimento dei danni e pagamento delle spese processuali.		
VINCENZO BENDANDO, detto Massaini, 26 anni, Barattino Da Cavalli e BATTISTA MASIERI, detto Panetto, 27 anni, nulla possidente e giornaliero di campagna, accusati di omicidio in qualità di latrocinio. Causa proveniente dalla Corte di Giustizia del Basso Po in Ferrara, 21 ottobre 1811. G. Relatore Campitelli.		

IMPUTATO	ESITO DELLA CAUSA	OSSERVAZIONI
PIETRO MANZINI, 27 anni, lavorante capelli di truciolo, ossia di paglia, non possidente, accusato di assassinio in persona di Carlo valente Valenza. Causa proveniente dalla Corte di Giustizia in Reggio, 19 maggio 1812. Udienza 11 luglio 1812, poi per infermità dell'imputato slitta al 27 luglio 1812, G. Relatore Placci. R. Procuratore sostiene sia omicidio, chiede che venga condannato ai lavori forzati per 20 anni, berlina, risarcimento danni e pagamento spese processuali.	Viene confermata la richiesta del P.M.	Memoria difensiva di Raffaele Giacomelli: per costante giurisprudenza non è omicidio, bensì ferimento se il defunto muore 40 gg dopo.
DOMENICO GUERRA, detto Mengone, 40 anni, contadino possidente e negoziante di bestiame, accusato di assassinio in persona di Pasquale Bonini. Causa proveniente dalla corte di cassazione, 20 novembre 1812 – Corte di Giustizia di Metauro, 19 giugno 1812. Udienza 14 giugno 1813, G. Relatore Patuzzi. R. Procuratore (il sostituto Carlo Sartoni) chiede la revoca dell'appellata sentenza «per non constare abbastanza della colpevolezza dell'accusato, ma attesta le gravi sospicioni contro di lui».; custodia per sei mesi.	La Corte d'Appello accoglie le richieste del R.P.	//

IMPUTATO	ESITO DELLA CAUSA	OSSERVAZIONI
VINCENZO LANZONI , 26 anni, possidente e scrittore; FRANCO LUCCHI , 25 anni, non possidente e Fabro ferraio, accusati di assassinio. Causa proveniente dalla Corte di Giustizia di Forlì, 7 luglio 1813. G. Relatore Piemontesi.		
DOMENICO PIERMATTEI , detto Bella Donna, 29 anni, contadino e possidente, accusato di assassinio con qualità di premeditazione in persona di Giò Sante de Santi. Causa proveniente dalla corte di cassazione, 12 luglio 1813. G. Relatore Bellentani. R. Procuratore chiede il rigetto della seconda eccezione di nullità e l'ammissione della prima.	Viene cassata la sentenza della Corte di Giustizia di Macerata e viene rimessa la causa a quella di Forlì.	//

IMPUTATO	ESITO DELLA CAUSA	OSSERVAZIONI
VINCENZO BENDANDO e BATTISTA MASIERI, accusati di omicidio in qualità di latrocinio. Causa proveniente dalla Corte di Giustizia di Bologna, 20 settembre 1813. G. Procuratore Campitelli. R. Procuratore chiede la condanna alla pena di morte.	15 dicembre 1813: condannati alla pena dell'ultimo supplizio, emenda dei danni e pagamento delle spese.	I due condannati propongono ricorso in Cassazione che rigetta (18 agosto 1814). Richiesta di grazia della sig. ra Bendando. 18 settembre 1816: Tribunale d'Appello per le tre delegazioni di Bologna, Ferrara e Romagna riforma la sentenza. Vengono messi in libertà provvisoria e sottoposti alla speciale sorveglianza della Polizia.
LUIGI MINGAROLI, detto il Romagnolo, 32 anni, senza domicilio, sedicente mercante di cavalli e disertore, accusato di vari crimini. Causa proveniente dalla Corte di Giustizia di Bologna, eretta in Corte Speciale straordinaria, 16 dicembre 1814. G. Relatore Placci.	Fascicolo incompleto. Dovrebbero sussistere 16 fascicoli di Correzionale a carico di Agostino Montanari.	

Cause Correzionali 1808

Reati	Numero reati
Delazione di armi proibite	9
Ingiurie	6
Lesioni personali	12
Furto	9
Contravvenzione di polizia	3
Resistenza a forza armata	1
Ratto di donna	1
Ricettazione e occultazione di disertore	1
Ingiurie e lesioni	1
Omicidio colposo	2
Danneggiamento	1
Abigeato	1
Falsa attestazione	3
Concussione	2
Evasione con qualità di rottura	1
Infrazione di sigilli	1
Negligenza da parte di ufficiale della forza armata	1
Diffamazione	1
Totale	56

1809

Reati	Numero reati
Delazione di armi proibite	7
Ingiurie	0
Lesioni personali	20
Furto	10
Contravvenzione di polizia	8
Resistenza a forza armata	0
Ratto di donna	0
Ricettazione e occultazione di disertore	1
Ingiurie e lesioni	4
Omicidio colposo	1
Danneggiamento	1
Abigeato	0
Falsa attestazione	0
Concussione	0

Reati	Numero reati
Evasione con qualità di rottura	0
Infrazione di sigilli	0
Negligenza da parte di ufficiale della forza armata	3
Diffamazione	0
Fallimento fraudolento	2
Querela di falso	1
Estorsione	1
Omicidio proditorio	1
Discorsi e proposizioni tesi a perturbare la p. tranquillità	2
Usura	1
Truffa	1
Totale	64

1810

Reato	Numero reati
Delazione di armi proibite	3
Ingiurie	1
Lesioni personali	14
Furto	7
Contravvenzione di polizia	1
Resistenza a forza armata	
Ratto di donna	
Ricettazione e occultazione di disertore	
Ingiurie e lesioni	
Omicidio colposo	1
Danneggiamento	
Abigeato	
Falsa attestazione	1
Concussione	
Evasione con qualità di rottura	
Infrazione di sigilli	
Negligenza da parte di ufficiale della forza armata	
Diffamazione	1
Fallimento fraudolento	
Querela di falso	
Estorsione	

Reato	Numero reati
Omicidio proditorio	
Discorsi e proposizioni tesi a perturbare la p. tranquillità	
Usura	
Truffa	2
Esplosione di arma da fuoco	2
Stupro e illegittima gravidanza	1
Adulterio (146 del reg.)	1
Concorso in tentata evasione	1
Totale	36

1811

Reato	Numero reati
Delazione di armi proibite	9
Ingiurie e minacce	7
Lesioni personali	32
Furto	21
Contravvenzione di polizia	15
Resistenza e oltraggio a p.u.	1
Ratto di donna	
Ricettazione e occultazione di disertore	
Ingiurie e lesioni	7
Omicidio colposo	1
Danneggiamento	1
Abigeato	
Falsa attestazione	4
Concussione	
Evasione con qualità di rottura	1
Infrazione di sigilli	
Negligenza da parte di ufficiale della forza armata	2
Diffamazione	1
Fallimento fraudolento	
Querela di falso	
Estorsione	
Omicidio proditorio	2
Discorsi e proposizioni tesi a perturbare la p. tranquillità	

Reato	Numero reati
Usura	
Truffa	6
Esplosione di arma da fuoco	1
Stupro e illegittima gravidanza	1
Adulterio (146 del reg.)	
Concorso in tentata evasione	
Contrabbando	2
Mendicizia	1
Ribellione	2
Vagabondaggio	2
Ricettazione	1
Totale	120

1812

Reato	Numero reati
Delazione di armi proibite	7
Ingiurie e minacce	4
Lesioni personali	25
Furto	15
Contravvenzione di polizia	8
Resistenza e oltraggio a p.u.	1
Ratto di donna	
Ricettazione e occultazione di disertore	
Ingiurie e lesioni	6
Omicidio colposo	
Danneggiamento	1
Abigeato	
Falsa attestazione	3
Concussione	
Evasione con qualità di rottura	
Infrazione di sigilli	1
Negligenza da parte di ufficiale della forza armata	3
Diffamazione	
Fallimento fraudolento	1
Querela di falso	
Estorsione	
Omicidio proditorio	

Reato	Numero reati
Discorsi e proposizioni tesi a perturbare la p. tranquillità	
Usura	
Truffa	6
Esplosione di arma da fuoco	2
Stupro e illegittima gravidanza	
Adulterio (146 del reg.)	
Concorso in tentata evasione	
Contrabbando	
Mendicizia	
Ribellione	
Vagabondaggio	
Ricettazione	
Disturbo della quiete pubblica	1
Impropriazione indebita	1
Uccisione di animale	1
Oltraggio al pubblico pudore	1
Sequestro e subornazione di testimone	1
Totale	88

1813

Reato	Numero reati
Delazione di armi proibite	4
Ingiurie e minacce	
Lesioni personali	38
Furto	19
Contravvenzione di polizia / di legge	13
Resistenza e oltraggio a p.u.	1
Ratto di donna	
Ricettazione e occultazione di disertore	
Ingiurie e lesioni	6
Omicidio colposo	
Danneggiamento	1
Abigeato	
Falsa attestazione	6
Concussione	
Evasione con qualità di rottura	

Reato	Numero reati
Infrazione di sigilli	
Negligenza da parte di ufficiale della forza armata	1
Diffamazione	1
Fallimento fraudolento	
Querela di falso	
Estorsione	
Omicidio proditorio	
Discorsi e proposizioni tesi a perturbare la p. tranquillità	
Usura	
Truffa	12
Esplosione di arma da fuoco	
Stupro e illegittima gravidanza	
Adulterio (146 del reg.)	
Concorso in tentata evasione	
Contrabbando	
Mendicizia	
Ribellione	1
Vagabondaggio	
Ricettazione	
Disturbo della quiete pubblica	
Impropriazione indebita	
Uccisione di animale	
Oltraggio al pubblico pudore	
Sequestro e subornazione di testimone	
Abuso di confidenza	1
Totale	104

1814

Reato	Numero reati
Delazione di armi proibite	1
Ingiurie e minacce	1
Lesioni personali	7
Furto	5
Contravvenzione di polizia / di legge	3
Resistenza e oltraggio a p.u.	
Ratto di donna	

Reato	Numero reati
Ricettazione e occultazione di disertore	
Ingiurie e lesioni	1
Omicidio colposo	
Danneggiamento	1
Abigeato	
Falsa attestazione	
Concussione	2
Evasione con qualità di rottura	
Infrazione di sigilli	
Negligenza da parte di ufficiale della forza armata (n. 493-causa <i>vs.</i> giudice istruttore C. Giust. Bologna Michele Ferranini)	2
Diffamazione	
Fallimento fraudolento	
Querela di falso	
Estorsione	
Omicidio proditorio	
Discorsi e proposizioni tesi a perturbare la p. tranquillità	
Usura	
Truffa	2
Esplosione di arma da fuoco	
Stupro e illegittima gravidanza	
Adulterio (146 del reg.)	
Concorso in tentata evasione	
Contrabbando	
Mendicità	
Ribellione	
Vagabondaggio	
Ricettazione	
Disturbo della quiete pubblica	
Impropriazione indebita	
Uccisione di animale	
Oltraggio al pubblico pudore	
Sequestro e subornazione di testimone	
Abuso di confidenza	
Bigamia	1
Totale	26

1815 gennaio-giugno

Reato	Numero reati
Delazione di armi proibite	
Ingiurie e minacce	1
Lesioni personali	5
Furto	6
Contravvenzione di polizia / di legge	3
Resistenza e oltraggio a p.u.	
Ratto di donna	
Ricettazione e occultazione di disertore	
Ingiurie e lesioni	1
Omicidio colposo	
Danneggiamento	
Abigeato	
Falsa attestazione	
Concussione	
Evasione con qualità di rottura	1
Infrazione di sigilli	
Negligenza da parte di ufficiale della forza armata	
Diffamazione	
Fallimento fraudolento	
Querela di falso	
Estorsione	
Omicidio proditorio	1
Discorsi e proposizioni tesi a perturbare la p. tranquillità	
Usura	
Truffa	5
Esplosione di arma da fuoco	
Stupro e illegittima gravidanza	
Adulterio (146 del reg.)	
Concorso in tentata evasione	
Contrabbando	
Mendicità	
Ribellione	
Vagabondaggio	
Ricettazione	
Disturbo della quiete pubblica	

Reato	Numero reati
Impropriazione indebita	
Uccisione di animale	
Oltraggio al pubblico pudore	
Sequestro e subornazione di testimone	
Abuso di confidenza	
Bigamia	
Fabbricazione e distribuzione alle truppe austriache di pane di nociva qualità	1
Totale	24

La sezione criminale della corte d'appello svolse, dunque, un lavoro ingentissimo, pronunciando – nel periodo compreso tra il suo insediamento nel 1807 e il suo definitivo scioglimento nel 1815 – ben 518 sentenze correzionali e 16 sentenze di alto criminale, con un picco evidente tra il 1811 e 1812.

10. *Una giurisdizione criminale straordinaria: la Corte speciale per i delitti di Stato del Dipartimento del Reno e il caso di Pruspròn*

Accanto ai tribunali ordinari e ai tribunali di commercio – composti da un presidente e da giudici eletti da una riunione di commercianti notabili – furono istituiti durante il Regno italico anche dei tribunali straordinari, volti a fronteggiare le emergenze della giustizia e a stroncare sul nascere qualsiasi tentativo di insorgenza o di disordine pubblico¹⁰⁶.

La giustizia speciale di carattere militare, che costituì una sorta di 'giurisdizione parallela' in pressoché tutti i Dipartimenti dell'Impero¹⁰⁷, fu istituita per «giudicare una categoria di processi sottratti

¹⁰⁶ BL, 12 luglio 1805, n. 83, p. 303. Sul punto vedi anche A. VARNI, *Bologna napoleonica*, cit., p. 182; C. ZAGHI, *L'Italia di Napoleone*, cit., p. 100.

¹⁰⁷ Cfr. P. ALVAZZI DEL FRATE, *Le istituzioni giudiziarie degli "stati romani" nel periodo napoleonico (1808-1814)*, Roma, 1990, p. 149; A. GRILLI, *Il difficile amalgama. Giustizia e codici nell'Europa di Napoleone*, Frankfurt am Main, 2012, p. 490.

ai tribunali di diritto comune»¹⁰⁸ e divenne lo strumento più acuminato per affrontare il conflitto tra gli obiettivi del regime e le istanze del composito universo degli insorgenti, che ricomprendeva ampi strati sociali refrattari al nuovo ordine. È subito necessaria, però, una precisazione sull'utilizzo dei termini *brigante* e *brigantaggio*. Se oggi il brigante configura sostanzialmente un criminale che aggredisce armato – solitamente in bande – la vita e la proprietà altrui, pare necessario seguire l'etimologia della parola per comprenderne il significato¹⁰⁹. Il termine *brigante* «designò dapprima l'uomo d'arme di una compagnia (brigata), poi 'sedizioso', 'bandito': nel quale significato passò nel francese *brigand*»¹¹⁰. Orbene, il termine *brigands* fu ossessivamente utilizzato dalle autorità napoleoniche per indicare indistintamente «qualsiasi elemento che [esprima] opposizione e malcontento» verso il regime, cioè tutti coloro che in qualche modo 'deviavano' dall'osservanza delle imposizioni imperiali¹¹¹. Senza volerci addentrare in labirintiche distinzioni logico-semantiche, occorre tuttavia distinguere quantomeno – nella generica categoria dei 'briganti' – figure che possono meglio definirsi socialmente come 'insorgenti'¹¹².

Chi erano in realtà i *brigants* contro cui operavano duramente gli organi eccezionali di giustizia? Di massima si potrebbe pensare ad un magma composito, in cui rientravano forestieri, vagabondi, oziosi, insorgenti, taluni criminali comuni, nonché disertori e coscritti renitenti¹¹³. In realtà, tale visione sembra troppo schematica

¹⁰⁸ C. ZAGHI, *L'Italia di Napoleone*, cit., p. 100.

¹⁰⁹ Cfr. M. CORTELAZZO, P. ZOLLI, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, I, Bologna, 1979, p. 166.

¹¹⁰ D. OLIVIERI, *Dizionario etimologico italiano*, Milano, 1961, p. 99.

¹¹¹ S. PETRUCCI, *Opposizione popolare, insorgenza e brigantaggio nell'Italia napoleonica*, in *Annali di Storia Moderna e Contemporanea [dell'Università Cattolica del Sacro Cuore]*, XIV (2008), pp. 270-271.

¹¹² Secondo il Petrucci, il brigantaggio, pur presentando connotazioni analoghe «nelle forme organizzative e di azione» a quelle dell'insorgenza, non deve essere confuso con quest'ultima, perché diversa ne è l'origine. Cfr. S. PETRUCCI, *Opposizione popolare*, cit., p. 263.

¹¹³ Sulla coscrizione napoleonica cfr. F. DELLA PERUTA, *Esercito e società nell'Italia napoleonica. Dalla Cisalpina al Regno d'Italia*, Milano, 1988; A. GRAB, *Army, State, and Society. Conscription and Desertion in Napoleonic Italy (1802-1814)*, in *Journal of Modern History*, 67 (1995), pp. 25-54.

nella sua semplicità, oltre che insufficiente a spiegare la complessità dei moti insurrezionali¹¹⁴. Basti pensare alla difficoltà di individuare un soggetto sociale generico, in quanto esso sfugge ad una rigida classificazione. Spesso le varie figure erano intercambiabili e avevano come unico punto di convergenza, seppure a livelli differenziati, quello di essere emarginati o avversi all'ordine sociale costituito e imposto dalla politica di Bonaparte¹¹⁵. In pratica un 'normale' cittadino era pronto alle volte – spinto dal bisogno – a farsi vagabondo o, all'occorrenza, persino malvivente per ragioni occasionali.

I protagonisti di questo multiforme fenomeno non furono, quindi, solo delinquenti autentici e grassatori abituali – quindi 'banditi' per diritto – ma anche 'guerriglieri', insorgenti, patrioti, che rivendicavano modelli di Antico Regime ovvero istanze nazionali-liberali e quasi proto-risorgimentali¹¹⁶. Fra costoro si ritrovava la più vario-

¹¹⁴ L'insorgenza popolare italiana (1805-1814), che interessa tutti gli stati della penisola soggetti a regimi napoleonici, dal Veneto alla Calabria, viene chiamata anche 'seconda insorgenza', per distinguerla dai moti del periodo giacobino del 1796-1799. Cfr. P. MARTINUCCI, *Duecento anni fa. Ascesa e crollo del Regno d'Italia napoleonico (1805-1814)*, in *Storia&Identità. Annali italiani*, gennaio 2015 (on line). Per una visione d'insieme del fenomeno del brigantaggio in senso stretto e dell'insorgenza lungo l'intero arco del ventennio napoleonico cfr. L. LACCHÉ, *La-trocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo di antico regime*, Milano, 1988; O. SANGUINETTI, *Le insorgenze. L'Italia contro Napoleone (1796-1814)*, in *I Quaderni del Timone*, 2011; ID., *Le insorgenze nel territorio del Regno d'Italia e la "calda estate" del 1809*, in *Annali di storia moderna e contemporanea*, 2008; F. PAPPALARDO, *Dal banditismo al brigantaggio. La resistenza allo Stato moderno nel Mezzogiorno d'Italia*, Crotone, 2014; M. VIGLIONE, *Rivolte dimenticate. Le insorgenze degli italiani dalle origini al 1815*, Roma, 1999; F.M. AGNOLI, *Le insorgenze antigiacobine in Italia 1796-1815*, Rimini, 2003; P. LEECH, *Il brigantaggio nelle campagne bolognesi in età napoleonica*, in A. VARNI (a cura di), *I 'giacobini' nelle Legazioni. Gli anni napoleonici a Bologna e Ravenna, Atti dei convegni di studi svoltisi a Bologna il 13-14-15 novembre 1996, a Ravenna il 21-22 novembre 1996*, II, Bologna-Ravenna, 1998.

¹¹⁵ Sull'origine sociale ed economica sia delle insorgenze e dei tumulti, sia sull'endemica situazione di violenza diffusa nelle città e nelle campagne vedasi C. CAPRA, *Dalla Cisalpina*, cit., p. 137 e ss., C. ZAGHI, *L'Italia di Napoleone*, cit., p. 225 e ss.

¹¹⁶ La tesi che ravvisa nelle insurrezioni del 1809 la fase embrionale del nostro Risorgimento per la ribellione agli eserciti stranieri e l'emergere dell'idea di patria, nonostante diverga dalla storiografia dominante, è stata sostenuta, fra gli altri, anche da P. GUIDOTTI, *L'insorgenza antiaustriaca dell'autunno 1799 nel Vegatese. Note sulle insorgenze antifrancesi e antiaustriache. Prime insurrezioni popolari risorgimentali?*, in *Strenna Storica Bolognese*, 1984; ID., *L'impatto oppressivo della*

pinta umanità: «piccoli e medi proprietari, osti, molinari, sarti, muratori, artieri di una certa qualificazione, benestanti e perfino ufficiali e guardie nazionali, segretari e cursori delle municipalità, postari e amministratori comunali. E tra gli arrestati molti preti»¹¹⁷.

Ad esemplificazione di ciò possiamo riferire il caso del medico-chirurgo Luigi Saltari di Minerbio «imputato di voci allarmanti ed incitamenti alla rivolta». In particolare il Saltari era accusato «accendendo alle case di campagna per l'esercizio della sua arte salutare» di incoraggiare ed incitare «i pacifici abitanti delle medesime alla rivolta ed alle armi, dicendo loro che gli austriaci erano a Milano, e da per tutto»¹¹⁸. Vero è che il movimento insurrezionale¹¹⁹ era partito dal popolo delle campagne¹²⁰, dapprima con ingenui e minacciosi libelli¹²¹, poi con vere e proprie bande armate.

A capo di una di queste, nel bolognese, vi era un energico disertore chiamato Prospero Baschieri di Longara, detto 'Pruspròn', il quale era riuscito a costituire una grossa banda di uomini anch'essi come lui violenti e determinati, per lo più disertori. Tutta la sua parabola si svolse tra il 1809 e il 1810, in una società tormentata dalla miseria, da tasse e balzelli rifiutati in blocco dalle popolazioni rurali. Le schede segnaletiche della polizia lo definiscono 'famigerato', e lo descrivono con le *phisque du rôle* del bandito romantico: lunghi capelli bruni sulle spalle poderose, volto scarno, occhi chiari, sguardo circospetto, armi a profusione. Tra le 283 *Denunce contro Prospero Baschieri e la sua banda* che si trovano presso l'Archivio di Stato di

Rivoluzione francese sulla cultura contadina della montagna bolognese, in *Il Carrobbio*, 1989.

¹¹⁷ P. GUIDOTTI, *L'impatto oppressivo*, cit., p. 197.

¹¹⁸ ASB, *Atti del Regio Procuratore generale della corte di Giustizia civile e criminale, Corte speciale, Cause contro il brigantaggio*, b. 1, f. 2.

¹¹⁹ Su di esso cfr. M. VIGLIONE, *Rivolte dimenticate*, cit., pp. 8-10.

¹²⁰ Uno dei primi episodi nella Bassa Emiliana ebbe luogo il 2 luglio 1809, quando un drappello di diciotto uomini occupa la *mairie* di Ca' de' Fabbri per impadronirsi delle armi della Guardia Nazionale lì custodite. Cfr. C. MORNESE, G. BURATTI (a cura di), *Banditi e ribelli dimenticati. Storie di irriducibili al futuro che viene*, Milano, 2006, p. 272.

¹²¹ ASB, *Atti del Regio Procuratore generale della corte di Giustizia civile e criminale, Corte speciale, Cause contro il brigantaggio*, f. *Cause per libelli famosi contro l'attuale governo ed ai loro rappresentanti per fatti di persone sconosciute* (8 novembre 1809).

Bologna, vi è anche quella – per aggressione armata e furto – di Gaetano Manfredi, notaio e impiegato pubblico presso la Corte di Giustizia e vice-cancelliere della corte speciale per i delitti di stato. Nella querela datata 14 agosto 1809 dinanzi al Giudice di Pace del primo circondario di Bologna, Giovanni Pilla, si legge:

il capo di questi era un uomo di statura alta, non grasso ma neppure del tutto scarno di circa anni 34 in 35, armato di Trombone schiacciato nella bocca, con una calzella genovese puntiva e molto lunga nella saccoccia dell'abito vicino al petto di carnagione piuttosto bruna, occhi simili, vestito di certo di color bruno, capello nero tondo, calze, credo, biancastre, calzette e scarpe con ventriera carica di cartucce e munizioni.

Quando si diede alla macchia Pruspròn aveva 27 anni. Amato e rispettato da una larga parte della popolazione rurale per le sue azzardate imprese contro le autorità militari, divenne una specie di eroe popolare con l'aura del vendicatore delle ingiustizie, anche perché – si diceva, ma non è documentato – era solito distribuire parte delle sue rapine alle chiese ed ai poveri. Nel giro di un anno gli assalti della banda Baschieri, perfettamente documentati nelle carte d'archivio, furono innumerevoli, alimentati da un gruppo di qualche centinaio di uomini in grado di attaccare grossi centri come San Giovanni in Persiceto, Budrio, Cento e la stessa Bologna, quando a capo di 300 uomini, il 7 luglio 1809, Baschieri, a cui non mancavano né prestanza fisica, né astuzia, né audacia, né capacità di comando, tentò l'assalto della città, ma venne fatto indietreggiare dalla Guardia Nazionale. L'epilogo delle sue imprese cadde nella notte fra il 12 e il 13 marzo 1810, allorché fu tradito dalla famiglia Rubini che gli stava offrendo rifugio¹²².

Se, dunque, in un primo tempo i fenomeni di insorgenza apparvero circoscritti alle campagne, in un secondo momento, tra fine

¹²² Cfr. A. ORSINI, *Diario centese (1796-1887)*, Bologna, 1904, pp. 53-55; F. SERVETTI DONATI, *Prospero Baschieri contadino capobrigante. Piccola cronaca dell'insorgenza e del brigantaggio (1809-1810) nel cantone di Budrio e dintorni*, in *Strenna Storica Bolognese*, 1978; C. ZAGHI, *L'Italia di Napoleone*, cit., p. 626; F.M. AGNOLI, *Prospero Baschieri, Un eroe dell'Insorgenza padana (1809-1810)*, Chieti, 2002.

giugno e inizio luglio 1809, vi fu una evidente saldatura tra il mondo contadino e quegli strati di piccola e media borghesia, delusa e insoddisfatta dal nuovo corso della politica autoritaria bonapartista, la quale si dimostrava ormai palesemente contraria al nuovo potere locale che aveva marginalizzato e impoverito con le nuove tassazioni e con la coscrizione obbligatoria¹²³.

11. *Fra chierici riottosi, insorgenti e briganti*

A questo articolato quadro si aggiungeva anche la palese ostilità della gran **parte** del clero verso il nuovo regime. Se una **parte** di esso stentò a prendere una posizione precisa, perché succube della passiva rassegnazione nei confronti di un potere che si era caratterizzato fin dall'inizio per il suo anticlericalismo, un'altra **parte**, invece, si pose in aperta opposizione al regime napoleonico, capeggiando – spesso – i moti insurrezionali. Non fu, dunque, cosa rara vedere clerici sul patibolo.

Si desume, infatti, dalla documentazione archivistica relativa alle cause contro il brigantaggio nel Dipartimento del Reno, una rilevante partecipazione tra gli insorgenti dei sacerdoti, che furono quanto meno accusati e processati, anche se abbastanza di rado condannati. Non può stupire nemmeno il fatto che anche una parte del clero partecipasse attivamente all'insorgenza, considerando che durante il regno italico continuò la politica di esproprio dei beni ecclesiastici, oltre che di soppressione di usi e tradizioni religiose e, più in generale, di limitazione della *libertas Ecclesiae*¹²⁴.

Nella circolare del 31 dicembre 1809 'alli molto reverendi parrochi', il Prefetto del Dipartimento del Reno affermava che «è ben doloroso il ricordare che taluni siano per fino insorti contro quel Governo medesimo [...]. Una sì funesta esperienza ha contribuito non

¹²³ Cfr. S.J. WOOLF, *La storia politica e sociale*, in *Storia d'Italia*, III. *Dal primo Settecento all'Unità*, Torino, 1973, p. 229.

¹²⁴ C. ZAGHI, *L'Italia napoleonica*, cit., pp. 620-621. A Bologna, già nel luglio del 1807, si rinvenne un sonetto con ingiuriose invettive contro Napoleone tra le pagine del breviario di un parroco. Cfr. A. ZANOLINI, *Antonio Aldini ed i suoi tempi, narrazione storica con documenti inediti o poco noti*, I, Firenze, 1864.

poco ad alimentare il numero dei sedotti, e dei traviati»¹²⁵. Giustiziato fu, ad esempio, il parroco di Monte Severo, don Gio Giovanelli, condannato a morte il 7 settembre 1809¹²⁶, mentre Don Ferdinando Righi, Parroco di Vignola, venne 'solo' condannato a 8 anni di casa di forza¹²⁷. Ciò precisato, emerge con chiarezza la creazione, in quegli stessi anni, di un coeso blocco sociale che comprendeva la piccola borghesia locale, il basso clero e ampi strati del mondo contadino e artigianale, un composito insieme che aveva come collante l'aperta ribellione agli esiti locali del potere napoleonico¹²⁸.

Fu proprio l'introduzione dell'imposta sul macinato a innescare la collisione tra questi mondi, pur così diversi sul piano socio-culturale¹²⁹. Già nel mese di marzo si legge in un rapporto del ministro dell'Interno sullo stato politico del regno italico che «ingrossatesi le orde dei fuoriusciti da un numero riflessibile di malcontenti pel da-

¹²⁵ ASB, *Prefettura di Bologna, Atti generali*, 1809, Tit. XX, Rub. 3, b. 12. Ma per altri casi analoghi cfr. G. MANZONI, *Briganti in Romagna 1800-1815*, Ravenna, 1973, pp. 167-171.

¹²⁶ ASB, *Corte Speciale, Atti del Regio Procuratore della Corte di Giustizia civile e criminale, Corte speciale per i delitti di stato – Carteggio interno*, b. 1.

¹²⁷ ASB, *Corte Speciale, Cause di brigantaggio*, b. XIV, f. 3. Sorte più felice ebbero invece il parroco di San Giovanni in Persiceto, don Vincenzo Sacchetti (ASB, *Corte Speciale, Cause contro il brigantaggio*, b. II, f. 17), e quello di Lizzano don Nicolò Gasperini (ASB, *Corte Speciale, Cause contro il brigantaggio*, b. XII, f. 21). L'insofferenza delle autorità ecclesiastiche contro il regime di Napoleone, considerato giacobino, ateo e affossatore della religione cattolica, arriverà a casi paradossali, come quello di un sacerdote premiato dal governo per il suo comportamento contro gli insorgenti, ma per questo motivo sospeso *a divinis* dal vescovo della diocesi di Adria.

¹²⁸ Ognuna di queste tre categorie aveva dei motivi per opporsi al regime e per diventare protagonista del moto insurrezionale: la piccola borghesia estromessa, a partire dalla svolta del Regno d'Italia del 1805, dalla gestione del potere locale, che pure l'aveva vista, in un primo momento, protagonista; il basso clero per i motivi relativi alla politica francese in Italia, che aveva cercato di calpestare i principi religiosi; le masse popolari per l'esasperata tassazione e il lungo periodo di servizio di leva.

¹²⁹ I decreti del 27 marzo e 19 aprile 1809 (BL, 1809, pp. 89, 132 e ss.) riguardavano principalmente la tassa sul dazio macina e furono la goccia che fece traboccare il vaso, sollevando plurime proteste per il sistema di riscossione. La tassa, infatti, con uno scaltro meccanismo che richiedeva di presentare alla ricevitoria di ogni circondario l'importo della bolletta della macina unitamente alle spese di trasporto e di opera relative, triplicava in pratica l'imposta. Sulle proteste contro tali provvedimenti cfr. G. NATALI, *L'insorgenza del 1809 nel Dipartimento del Reno*, in *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna*, III, 1937, p. 45.

zio macina, cominciarono sgrazatamente a destarsi delle serie turbolenze in vari dipartimenti»¹³⁰. La prima scintilla della Rivoluzione nella valle del Reno – documentata nel maggio 1809 – ebbe come protagonista Gaspare Paglioli, «d'anni 29, nativo di Savigno, abitante in Marzabotto, ove esercitava il fabbro ferraio, il quale è stato per mano del carnefice decapitato in Bologna la mattina del 13 settembre 1809»¹³¹. Si legge nella relazione della Corte Speciale:

Mentre nel Dipartimento del Reno regnava una somma tranquillità e non vi era nessuna idea d'insurrezione, il fabbro ferraio di Marzabotto fece l'iniquo progetto di una insurrezione, ed ideò di voler effettuare la dissoluzione del governo, cercò e raccolse i disertori onde renderli briganti, rinvenne e procurò loro le armi, e tutto condusse al prefisso termine col idea comunicata a molti compagni di voler uccidere le autorità, incendiare le carte pubbliche ed archivi, occupare le pubbliche casse, e dal Cantone del Sasso passare a quello del Vergato, e indi alla Porretta, colla lusinga che fatta gente e poderoso complotto potesse marciare sopra Bologna. Comunicò queste gravi intenzioni a molti compagni, e la sera delli primo maggio scorso nella di lui casa si teneva la prima unione esecutiva di questi enormi misfatti, i quali essendo pervenuti a secreta notizia del vigilante Governo, fu radunata la Gendarmeria e la Guardia Nazionale, e così impedito il delitto, coll'arresto del capo brigante, autore, promotore ed inventore Gaspare Paglioli. Furono arrestati alcuni altri e molti che venivano armati a quella volta accortosi delle Guardie legittime in azione, si diedero alla fuga vaganti per quelle montuose boscaglie. La prima scintilla della Rivoluzione, eccitata dal Paglioli per mano della Giustizia, viene estinta nel sangue del perfido capo ed eccitatore¹³².

Questo fu solo l'inizio, perché con la fine del mese di giugno, che segnò il picco più alto della rivolta, «scoppiò il malcontento universale del Dazio macina». Con una circolare datata 26 giugno, il prefetto Mosca così scriveva:

¹³⁰ ASM, *Giustizia punitiva p.m.*, cart. 32, 2 marzo 1809, *Stato politico del Regno in un rapporto del Ministro dell'Interno*.

¹³¹ ASB, *Atti del Regio Procuratore presso la Corte di Giustizia civile e criminale (1807-1815)*, *Cause di brigantaggio*, b. 6.

¹³² *Ibidem*.

La nuova attivazione de' Dazi di consumo nelle Comuni non murate sinistramente interpretata, e singolarmente quella del Dazio macina, sembra possa aver destato del malcontento in *alcune Comuni*, ed alcuni villici si sono riuniti, ed hanno espressi alle Autorità locali de' sentimenti d'insubordinazione non comandevoli¹³³.

Le insurrezioni, comunque, non cessavano e raggiunsero cifre impressionanti: «insorsero in armi più di 300.000 italiani; non ne morirono meno di 100.000»¹³⁴. Poiché la situazione di emergenza pareva ben lungi dallo stabilizzarsi fu istituito con decreto del 2 aprile 1808 un tribunale speciale per giudicare e condannare i rivoltosi: la Corte speciale per i delitti di Stato del Dipartimento del Reno, le cui competenze riguardavano, tra le altre, «qualunque macchinazione interna diretta a sovvertire l'ordine pubblico, ad alterare la fedeltà de' sudditi, o ad eccitarli alla ribellione contro il Sovrano e le leggi». Invero, l'istituzione delle corti speciali con decreto del 21 marzo 1808¹³⁵ era già stata prevista dall'art. 107 del Regolamento Organico e la loro competenza era stata sancita dalla sezione III, titolo IX del libro III del Codice di procedura penale per il Regno d'Italia.

Esse dovevano essere composte da otto giudici, compreso il primo Presidente e il Presidente. Con decreto ministeriale del 28 luglio 1809, il Gran Giudice Luosi nominò quale Presidente della Corte speciale del Dipartimento del Reno il giudice della Corte d'Appello di Bologna Leopoldo Bellentani. Non fu l'unico, perché fecero parte della Corte speciale anche Giambattista Pozzi, Domenico Corradini e Giuseppe Piemontesi, anch'essi giudici della Corte d'Appello. A completare il numero dei membri vi erano poi i giudici della Corte di Giustizia di Bologna Francesco Giovanardi, Giuseppe Assalini, Giacinto Tei, nonché il giudice di pace Giovanni Pilla¹³⁶.

L'urgenza con cui avvenne l'istituzione della corte speciale fu determinata dal fatto che l'insorgenza non mostrava segni di placar-

¹³³ ASB, *Atti del Regio Procuratore della Corte di Giustizia civile e criminale, Corte speciale per i delitti di stato – Carteggio interno*, *giudic* 1.

¹³⁴ M. VIGLIONE, *Rivolte dimenticate*, cit., p. 9.

¹³⁵ BL, 21 marzo 1808, p. 222 e ss.

¹³⁶ ASB, *Atti del Regio Procuratore della Corte di Giustizia civile e criminale, Corte speciale per i delitti di stato – Carteggio interno*, b. 1.

si. Così si legge nella comunicazione – 1 agosto 1809 n. 2921 – del Regio Procuratore Generale presso la Corte di Giustizia, Carlo Bottrigari, diretta al Presidente Bellentani:

siccome insolito fu l'ordine col quale i rivoltosi hanno minacciato in questa guerra l'ordine pubblico, e la loro brutale licenza porta tuttavia la desolazione in alcuni comuni, onde è urgentissimo che la pubblica vendetta non tardi a presentar loro un esempio che li comprenda del più salutare spavento, così sarà sua premura, Signore, di radunare colla maggior prontezza la Corte Speciale [...] per intraprendere le importanti funzioni alla medesima affidate¹³⁷.

Le competenze della Corte straordinaria erano disciplinate dal decreto di istituzione del 21 marzo 1808 all'art. 7, escluso anche il ricorso in Cassazione. Essa doveva giudicare:

1°) di ogni carteggio coll'estero, o di qualunque macchinazione interna diretta a sovvertire l'ordine pubblico, ad alterare la fedeltà de' sudditi, o ad eccitarli alla ribellione contro il sovrano e le leggi; 2°) dei delitti di omicidio con qualità di latrocinio, ossia ad oggetto di furto commesso in qualunque luogo o da qualunque persona; 3°) di ogni aggressione, ruberia, invasione armata mano, o con violenza della persona, commesse tanto sulle strade, quanto in luoghi abitati, o nelle campagne, ed in genere in qualunque furto con violenza come sopra o minaccia armata mano; 4°) degli incendi dolosi; 5°) di qualunque opposizione alla forza pubblica per sottrarre coscritti, disertori od arrestati, o per qualunque motivo, in odio di legittime esecuzioni [...]; 6°) dei delitti di coscrizione contemplati dalla legge 13 agosto 1802¹³⁸.

Senonché si legge ancora nella comunicazione di Luosi che «le Corti speciali sebbene debbano giudicare i soli delitti di Stato, sono nondimeno abilitate per continenza di causa ad estendere la loro cognizione a tutti gli altri delitti, che si fossero contemporaneamente commessi»¹³⁹.

¹³⁷ *Ibidem*.

¹³⁸ BL, 1802, p. 234 e ss.

¹³⁹ ASB, *Atti del Regio Procuratore della Corte di Giustizia civile e criminale, Corte speciale per i delitti di stato – Carteggio interno*, b. 1.

Ciò con buona pace dei tribunali criminali ordinari, che vedevano limitarsi la propria competenza, poiché ogni sorta di furto, incendio, adunata sediziosa, effrazione commessi sulle strade o in campagna diventava oggetto di un procedimento e di un giudizio straordinario. È fin troppo evidente, allora, che la giustizia speciale, pur essendo un veicolo di innovazione, fu al tempo stesso una patologia del sistema, rappresentando una limitazione all'attività delle corti ordinarie molto al di là di quello che era stato lo spirito originario dell'istituzione.

Persistendo il pericolo di nuove insorgenze ci si rese presto conto che, per superare questo momento critico per il Regno, era necessario impegnare tutte le forze di polizia e plurimi organi di giustizia. Le soluzioni che la situazione di emergenza imponeva non potevano che essere concertate. Questo spiega, pertanto, la scelta di stilare una serie di 'massime direttrici' per le cause di brigantaggio, cioè un elenco di direttive fissate nel corso di una riunione del 30 luglio 1809 che vedeva protagonisti Pyeri il Generale Comandante dei Dipartimenti del Reno Rubicone e Basso Po, Bottrigari il Regio Procuratore Generale presso la Corte di Giustizia Civile e Criminale, il Cavaliere Galateo Colonello presidente della Commissione militare, il cavaliere Savi, facente funzioni di relatore della suddetta commissione e, infine, il prefetto Mosca¹⁴⁰.

Inizialmente il Regio Procuratore ammoniva la Corte Speciale che «non alla massa, ed alla traviata moltitudine degl'insorgenti debbono essere dirette le indagini della Corte Speciale, ma che il giudizio di questa dev'essere limitata ai soli capi, e promotori, ai Preti ed impiegati pubblici che dimenticando il loro carattere si sono macchiati del delitto di ribellione». Poi, visto il numero crescente degli insorgenti e per timore che la situazione potesse sfuggire di mano, gli occupanti francesi imposero regole diverse.

Le disposizioni prese per arginare il torrente insurrezionale furono anzitutto l'ampliamento del numero dei potenziali soggetti processabili e l'adozione di pene esemplari. Così nell'agosto del 1809 il

¹⁴⁰ Verbale della riunione 30 luglio 1809 in ASB, *Atti del Regio Procuratore presso la Corte di Giustizia civile e criminale di Bologna, Corte speciale per i delitti di Stato, carteggio interno*, b. 1.

Consigliere Carlo Bellani¹⁴¹, nell'indicare al Regio Procuratore Bottrigari «le intenzioni governative sulle procedure contro i rivoltosi» aggiungeva che «è mente superiore che i capi di rivolta siano giudicati dalle Corti Speciali senza il più piccolo ritardo, e che venga sottoposto al Giudizio di Essa anche taluno di quelli tra i rivoltosi che dopo i capi dovendosi ritenere pei più colpevoli vogliono però essere puniti con pene meramente temporarie»¹⁴².

Non era più sufficiente, quindi, processare i soli capi dei briganti. Si trattava ora di estendere il giudizio al maggior numero possibile di insorgenti, e li si doveva processare in fretta e con pene esemplari al fine di attenuare possibili nuove insorgenze¹⁴³. Ecco perché il 31 agosto 1809 il Regio Procuratore Bottrigari invitava la Corte speciale a «condurre alla massima prontezza combinata colla regolarità de' giudici ed alla piena esecuzione degli ordini superiori anche per le relazioni colla autorità politica»¹⁴⁴. La parola d'ordine pareva essere 'sollecitudine'. Si legge ancora in un dispaccio del ministro della Giustizia del 7 aprile 1810 n. 7226 che «interessa, che le cause pendenti innanzi codesta Corte Speciale contro insorgenti siano defini-

¹⁴¹ Per maggiori informazioni sul giudice della Corte d'Appello di Milano e delegato presso le corti speciali del Basso Po e del Reno v. C. DANUSSO, *Carlo Bellani: valori etici e pragmatismo di un magistrato al servizio della Giustizia*, Milano, 1996.

¹⁴² Lettera del Consigliere Bellani al Regio Procuratore Bottrigari, datata 29 agosto 1809 in ASB, *Atti del Regio Procuratore della Corte di Giustizia civile e criminale, Corte speciale per i delitti di stato – Carteggio interno*, b. 2.

¹⁴³ Comunicazione del Regio Procuratore generale presso la Corte di Giustizia civile e criminale di Bologna n. 4012 del 4 novembre 1809 diretta alla Corte speciale per i delitti di stato: «il sig. Prefetto del dipartimento mi ha partecipato che il sig. Consigliere di Stato Scopoli Commissario del Governo ha fatto riflesso che le esecuzioni delle sentenze capitali contro gli insorgenti, le quali finora si fecero soltanto in questa centrale, potrebbero incutere un più salutare timore, quando invece si consumassero sulla faccia del luogo contaminato dai delitti del colpevole. Siccome secondo il disposto dall'art. 562 del codice di procedura penale le sentenze di morte si eseguono nel comune di residenza della corte che pronuncia in prima istanza ed ove si trovi opportuno pel pubblico esempio l'eseguirle in altro luogo, spetta alla Corte di ordinarne l'esecuzione sentito il primo presidente...». ASB, *Atti del Regio Procuratore della Corte di Giustizia civile e criminale, Corte speciale per i delitti di stato – Carteggio interno*, b. 2.

¹⁴⁴ Lettera del Regio Procuratore Generale alla Corte Speciale in data 31 agosto 1809, n. 319, in ASB, *Atti del Regio Procuratore presso la Corte di Giustizia civile e criminale (1807-1815), Corte speciale per i delitti di Stato – Carteggio interno*, b. 1.

te colla possibile sollecitudine. La Corte non ha bisogno di impulsi trattandosi però di cause della maggior importanza desidero, sig. Regio Procuratore Generale, che le facciate conoscere nel proposito le mie premure»¹⁴⁵. Tale imposta 'sollecitudine' condusse, in realtà, alla sommarietà dei processi che, a sua volta, si tradusse in un indiretto silenzioso attacco alle garanzie processuali¹⁴⁶.

La Corte Speciale per i delitti di Stato nel Dipartimento del Reno non riuscì a chiudere l'ultimo processo, iniziato il 10 dicembre 1811, perché una settimana prima erano state erette le Corti Speciali straordinarie, in considerazione del fatto che

è urgente prendere le misure necessarie per prevenire le aggressioni sulle pubbliche strade ed a domicilio, come pure i crimini commessi dai disertori, i coscritti refrattari, i vagabondi, gli individui che non rendono buon di sé e dei condannati a pene afflittive ed infamanti¹⁴⁷.

In tre anni di attività, la Corte speciale giudicò 789 imputati in 482 processi: circa 450 persone furono deferite a un'altra corte o rilasciate; furono emesse 37 sentenze di carcere (di cui 16 a vita), e vennero condannate a morte e giustiziate 44 persone, mentre altre 14 morirono in prigione¹⁴⁸.

Tra i 44 giustiziati, come si è già accennato, vi erano anche due sacerdoti. Merita qualche parola in più il caso di don Giovanni Giovanelli, decapitato il 9 settembre 1809, nonostante il tentativo del giovane falegname bolognese Davide Lippiari¹⁴⁹ di «rendere inservi-

¹⁴⁵ Comunicazione del Ministro della Giustizia del 7 aprile 1810, n. 7226 in ASB, *Atti del Regio Procuratore presso la Corte di Giustizia civile e criminale (1807-1815)*, Corte speciale per i delitti di Stato – Carteggio interno, b. 1.

¹⁴⁶ P. ALVAZZI DEL FRATE, *Le istituzioni giudiziarie*, cit., p. 158.

¹⁴⁷ BL, 3 dicembre 1811, n. 274. Per l'inventario del fondo relativo alla Corte speciale di Bologna (bb. 19) cfr. L. VALENTE, *La corte speciale per i delitti di Stato del dipartimento del Reno (1809-1811)*, tesi di laurea, Scuola di perfezionamento in biblioteconomia e archivistica, Università di Bologna.

¹⁴⁸ ASB, *Atti del Regio Procuratore presso la Corte di Giustizia civile e criminale (1807-1815)*, Cause di brigantaggio, bb. 2.

¹⁴⁹ Con sentenza datata 30 novembre 1809 la Corte Speciale di Bologna condannava Davide Lippiari «imputato di attentato come sopra diretto ad impedire l'esecuzione di una sentenza di morte contro un Reo di Stato di propria competenza ed ha ordinato che il suddetto Lippiari sia posto in provvisoria libertà».

bile la macchina decollatrice all'occasione che si doveva eseguire la sentenza di morte» del sacerdote Giovanelli, che era stato accusato e condannato a morte per la «provocata dissoluzione del Governo, preceduta, accompagnata, e susseguita da un attruppamento sedizioso, e di pratica, ed intelligenza co' rivoltosi tendente a turbare il Regno colla guerra civile, armando i cittadini gli uni contro gli altri, e contro l'esercizio delle Autorità legittime»¹⁵⁰. Il Giovannelli era reo di aver scritto nell'estate 1809 un incendiario proclama, firmato dal capo-brigante Giacomo Mezzetti¹⁵¹, che «è stato per mano del carnefice decapitato in Bologna la mattina del giorno 13 agosto 1809»¹⁵². Si legge nel proclama:

In nome della SS. Trinità, Padre, Figlio e S. Santo. Avviso al popolo dell'Italia. L'armata degl'insorgenti solo combatte perché il Pontefice sommo dicono arrestato. Le chiese sono fatte stalle. Li religiosi esuli dai loro conventi. Le vergini desolate sotto assillo. Il patrimonio di Cristo derubato. Li poveri ingiuriati. Perciò a fine di vendicare 'onore di Dio prima, poi della Patria, invita tutti con questo fine a prender l'armi, solo con l'intenzione di nuocere a chi vorrà resistere.

Per «vendicare l'onore di Dio prima, poi della Patria»: in questa frase emerge a pieno l'ideologia del movimento insurrezionale. La prova regina, che rendeva certamente attribuibile tale proclama alla mano del Giovanelli, consisteva, secondo l'atto d'accusa del 31 agosto 1809

nella confessione emessa dal prevenuto di avere di proprio pugno e carattere scritto il proclama suaccennato, la qual confessione rimane pienamente verificata sia dal giudizio del perito calligrafo Nicola Mellini emesso davanti la Commissione militare, sia da quello degli altri periti calligrafi Francesco

¹⁵⁰ ASB, *Atti del Regio Procuratore presso la Corte di Giustizia civile e criminale (1807-1815), Cause di brigantaggio*, b. 3, f. 1.

¹⁵¹ Il Mezzetti fu uno tra i principali organizzatori dell'insorgenza nelle zone della montagna, tra le valli del Setta e del Reno cfr. G. DALLE DONNE, *I moti insurrezionali del 1809 al Sasso: alle origini del Risorgimento. Dagli atti di un processo per "brigantaggio"*, Bologna, 2003.

¹⁵² ASB, *Atti del Regio Procuratore presso la Corte di Giustizia civile e criminale (1807-1815), Corte speciale per i delitti di Stato – Carteggio interno*, b. 1.

Dosi e Domenico Corazza, che unanimemente dichiarano essere eguale ed anzi lo stesso il carattere delle lettere ad altre carte riconosciute dal Giovanelli per scritte di proprio pugno e quello del proclama anzidetto¹⁵³.

A nulla valsero le giustificazioni della difesa, secondo la quale il Giovanelli avrebbe scritto il proclama «perché costretto dalle minacce e dalla forza dei due briganti, Ferri e Bertelli, armati di fucili e pistole». L'inattendibilità di una tale giustificazione – precisava il Regio Procuratore nelle sue conclusioni – si fondava su più ragioni:

Primo: per l'inconcepibile silenzio da lui tenuto sulla sofferta violenza e colle persone di casa, e cogli amici, e colle legittime autorità, silenzio che non essendo giustificato dalle alleghe minacce era poi riprovevole in faccia alla legge [...] Secondo: per la contraddizione che si rimarca fra il primo suo interrogatorio, ed il secondo in cui allegò la circostanza scusante della sofferta violenza; mentre nel primo di detti interrogatori allegò che per quattro volte li briganti si portarono alla di lui canonica o per suonare campana a martello o per mangiare, nella qual circostanza ebbe campo di conoscere li nominati Ferri e Bertelli, li discorsi dei quali e de loro compagni [...] e nel secondo interrogatorio protestò che li suddetti si portarono da lui armati non già per mangiare, ma per costringerlo a scrivere il **notto** proclama [...] e sebbene avesse nel primo de' suddetti esami nominati li briganti Ferri e Bertelli tacque però d'essere stato da essi violentato.

Sulla base di queste osservazioni, la Corte Speciale condannò il Giovanelli alla pena di morte, così motivando:

considerando che l'accusato è confesso d'aver egli steso, e scritto di sua propria mano il Proclama sedizioso, e che tale confessione resta verificata in atti della presentazione dello stesso Proclama fatta dal condannato GIACOMO MAZZETTI Capo de' Briganti, il quale depose essere stato spedito quello scritto ad altro de' suoi compagni due giorni dopo che esso MAZZETTI era alla Zocca, e nel luogo dell'attrupamento,

¹⁵³ ASB, *Atti del Regio Procuratore presso la Corte di Giustizia civile e criminale (1807-1815), Cause di brigantaggio*, b. 3, f. 1.

e che fu letto da vari insorgenti ed a lui restituito; confessione che è pure verificata dalla perizia de' Caligrafi, i quali giudicarono essere tale scritto di pugno, e carattere del GIOVANELLI. Considerando, che l'adjetta qualità scusante d'essere cioè stato forzato in propria casa dai due briganti Luigi Ferri ed Alessandro Bertelli all'estensione del Proclama lungi dall'essere stata provata si scorge anzi insussistente e perché il proclama per la sua connessione, ordine, tessitura, e regolarità, con cui è steso, allontana affatto l'idea che sia stato concepito in momento di agitazione non possibile ad evitarsi da chi soffre violenza; e perché la qualità dei sentimenti i più atti ad eccitare turbolenza, e rivolta tanto più denotano la spontaneità, e la libertà di lui determinazione, quanto meno poteano essere ideati, e pretesi dai due supposti requirenti, persone rozze, ed idiote da esso accusato per tali indicate nel dibattimento; e perché anche il meccanismo del carattere naturale e non alterato ne comprova la tranquillità d'animo, a differenza delle carte da lui scritte dopo il suo arresto, come risulta dalle dichiarazioni de' Caligrafi; e perché se non vi fosse concorsa la sua spontaneità, i suoi doveri come Parroco in faccia al Sovrano, ed alle leggi lo avrebbero reso sollecito a far noto alle Autorità competenti l'asserta violenza in un fatto di tanta importanza, e da lui ben compreso come tendente ad aperta rivolta, come si ha dalle sue confessioni; e perché tale scusante qualità fu da lui dedotta dopo essersi sostenuto negativo, ed allora soltanto che comprese non potersi più occultare autore del Proclama: e perché in fine nominò due testimonj, cioè la Maria Palmieri di lui domestica, e Natale Rossi, soltanto dopo il giudizio sostenuto dinanzi alla Commissione Militare, la qual Palmieri, ravvisandosi in decisive, e sostanziali contraddizioni e con se medesima, e col deposto dall'accusato rimane affatto inconcludente, e quanto al testimonio Rossi è poi incomprensibile come potesse rendersi noto all'accusato GIOVANELLI, giacché esso testimonio depone di aver inteso il brigante Ferri, che più non è tra viventi, a milantarsi d'aver costretto il Parroco a scrivere una carta senza indicazione precisa del convenuto in essa, e sostiene poi asseverantemente nel dibattimento pur anche d'aver ciò udito, mentre era solo, e di averlo poi comunicato ad alcuno, per lo che tale testimonio forza è di ritenerlo episcato¹⁵⁴.

¹⁵⁴ ASB, *Atti del Regio Procuratore presso la Corte di Giustizia civile e criminale (1807-1815)*, Cause di brigantaggio, b. 3, f. 1.

CAPITOLO II

PER UNA PROSOPOGRAFIA DEI GIUDICI D'APPELLO

«Una delle più onorate occupazioni per l'uomo civile di bene ordinata sociale convivenza, e forse la prima, convengono tutti, che sia quella del Foro¹».

1. *Intorno all'habitus del giudice-funzionario napoleonico del primo Ottocento*

Una società civile non potrebbe sussistere senza leggi; e le leggi non potrebbero esser utili senza giudici. Le prime sono la mente, ed il volere della sovranità; i secondi la voce, ed il braccio. Quelle, segnando una norma alle azioni dei cittadini, tendono a formarli buoni, e giusti; questi, correggendone le azioni contrarie, raffrenano, o tolgono gli ingiusti, e i perversi. [...] Ecco, o signori, la causa, e la ragione dell'importanza, ed eccellenza dei magistrati giudiciarj. Prescelti a custodi, e vindici delle leggi per necessitarne l'esecuzione, e difenderne l'inviolabilità, essi acquistano ogni grandezza dalle medesime, prestando loro ogni ministero; tanto accrescono di superiorità, quanto impiegano di vigore nel sostenerle. [...] Opera e pregio vostro sarà la

¹ C. Borgognoni, *Polizia del Foro, ossia delle considerazioni pratiche nel trattare la Facoltà legale negli usi forensi*, Bologna, 1847, citato da L. Lacché, *Magistrati e giuristi nel XIX secolo. Spunti per una riflessione sulla giustizia pontificia e sulla sua dimensione "costituzionale"*, in *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, a cura di M.R. Di Simone, Roma, 2011, pp. 167-201.

prudenza, la perspicacia, e la rettitudine nella cognizione del fatto; nell'imputazione del merito non dovete che sommissione alla legge. Un giudizio ad arbitrio è una degradazione del magistrato².

Con questo lessico roboante il Regio Procuratore della Corte d'Appello Giuseppe Gambari, oltre ad elogiare, in occasione della solenne cerimonia di insediamento del nuovo Tribunale il 20 settembre 1807, l'opera legislativa di Bonaparte, non mancò di incensare il ruolo dei giudici come interpreti imparziali delle leggi e garanti della loro giusta applicazione. Esaltazione della casta giudiziaria e adulazione del potere, quindi, si configuravano come due facce della stessa medaglia. Al culto della personalità del Bonaparte si associava l'elogio dell'attività giudiziale³. Erano parole, seppur di circostanza, che occultavano l'idea di una giustizia rinnovata soprattutto nella forza del diritto e delle istituzioni.

L'analisi della figura e del ruolo del magistrato in età napoleonica non può essere compiuta senza tenere in debita considerazione la densa e potente dimensione antropologica della 'Giustizia'⁴, dimensione che emerge maggiormente in casi – come questo in esame – di

² BCABo, *Discorso pronunciato dal sig. cav. Giuseppe Gambari regio procurator generale presso la corte d'appello in Bologna e risposta del sig. consigliere di Stato cav. Ignazio Magnani*, Bologna, 1807.

³ Ne fanno eco le parole del Primo Presidente Ignazio Magnani: «L'Eroe infatti del secolo, anzi di molti secoli, l'Eroe che dà, e toglie i Regni, e con eguale facilità erigge e rovescia gli Imperi, l'Eroe in fine, che dopo le battaglie di Marengo, di Austerlitz, di Jena, di Eylau, e di Friedland fissa i destini dell'Europa, questo Eroe, io dico, anche in mezzo allo strepito dell'armi si è occupato della felicità de' suoi popoli, dando loro il suo Codice, e le sue Leggi. Ma dopo averle promulgate, egli si tace, e tanto le rispetta ei medesimo quanto è rispettato al Mondo. Ai Giudici solo, ai Tribunali, ed alle Corti concede sovr'esse la parola, e loro affida il geloso incarico di afferrarne il senso, e di farne la più giusta applicazione. È manifesto, anche per ciò solo, quale fiducia siasi in noi **risposta**: in noi, dico, dalla clemenza di S.M., e dalla benignità dell'Augusto suo Figlio destinati a formare l'una delle quattro grandi Corti d'Appello del Regno Italiano». Il suo discorso fu lungo, retorico, adulatore e si incentrò sulla figura travolgente dell'*Empereur*. Più sobrio ed equilibrato il discorso del Regio Procuratore Gambari che elogiò la giustizia restaurata e lodò il nobile compito dei giudici, rendendo un omaggio più moderato e coinciso a Napoleone.

⁴ L. Lacché, «Non giudicate». *Antropologia della giustizia e figure dell'opinione pubblica tra Otto e Novecento*, Napoli, 2009.

trapasso, dove i cambiamenti di regime colpiscono anche gli uomini, oltre che le istituzioni, divenendo occasione per rapide carriere, arbitrari trasferimenti o improvvise epurazioni⁵.

A venire in primo piano, quindi, è il magistrato che, fra *ancién regime* ed età napoleonica, dovette fronteggiare la volontà egemonica del legislatore per il controllo della *iurisdictio* e del processo. Il ceto dei giudici, che nei secoli precedenti aveva goduto di ampia autonomia e che talvolta si sentiva di poter giudicare 'come Dio'⁶, si confrontò con i progetti di riforma e di razionalizzazione normativa che investirono anzitutto proprio l'esercizio della giustizia: la procedura e l'ordinamento giudiziario.

Ma qualsiasi indagine sulla figura dello *iusdicente* risulterebbe infeconda se non si ponesse a priori un quesito specifico: che cosa significa assumere 'il mestiere di giudice'⁷ nella Bologna napoleonica? Si tratta di una precedenza assiologica ineluttabile e richiede, per coglierne a pieno la fisionomia essenziale, il coordinamento di diversi approcci: prosopografia, storia della cultura giuridica e dell'ordinamento giudiziario, ma anche storia sociale⁸ e politica⁹. Questa tematica, così complessa e multiforme, può essere affrontata fruttuosamente solo grazie all'apporto di saperi diversi che, illustrando aspetti e momenti particolari alla luce delle specifiche competenze, concorrano a costruire un quadro coerente e a chiarire profili altrimenti destinati a restare parziali e oscuri.

Ovviamente gli obiettivi delle prossime pagine sono ben più mo-

⁵ Sulla categoria della giustizia di transizione v. J. Elster, *Chiudere i conti. La giustizia nelle transizioni politiche*, Bologna, 2008.

⁶ A. Monti, *Iudicare tamquam deus. I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento*, Milano, 2003.

⁷ C. Castellano, *Il mestiere del giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i Borboni (1799-1848)*, Bologna, 2004.

⁸ Mario Sbriccoli affermava che «sarebbe bene realizzare una maggiore connessione tra la storia giuridica e la storia della società, celebrando tra di esse una sorta di matrimonio di interesse, di reciproca comodità» e individuava nella storia criminale un terreno privilegiato e naturale «dell'incontro e della collaborazione» tra questi due settori disciplinari. Cfr. M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, II, Milano, 2009, p. 1113 e ss. (*Per la storia del pensiero giuridico moderno*, LXXXVIII).

⁹ Cfr. M.R. Ferrarese, *Magistratura e Stato nel modello napoleonico*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, vol. XII, n. 2, Bologna, 1982, pp. 463-475.

desti. Tuttavia, prima di addentrarci in questo tortuoso percorso è opportuno prendere le mosse dalla dipendenza che, di fatto, caratterizzava i rapporti fra potere giudiziario e potere esecutivo¹⁰. Allo spostamento dell'asse di governo dal legislativo all'esecutivo, in forza del disegno centralizzatore dello Stato perseguito da Napoleone, conseguì la costruzione di un ordinamento giudiziario notevolmente appiattito sul potere esecutivo. Funzionale, pertanto, a questo asserimento della magistratura al potere centrale deve intendersi anche l'attuazione del modello burocratico di organizzazione del giudiziario, che trasformava tutti i giudici in 'salarati di Stato'¹¹, meri funzionari statali dotati di formazione giuridica ma nominati dall'esecutivo e retribuiti dallo Stato. I magistrati erano inquadrati in una carriera analoga a quella degli altri pubblici dipendenti¹².

Questa stretta dipendenza dal potere politico, favorita indubbiamente dal carattere gerarchico dell'ordinamento, perpetuò ulteriormente la debolezza istituzionale del potere giudiziario. Non solo. La *méfiance des juges*, ereditata dalla rivoluzione, fece sì che al magistrato si negasse l'arbitrio nel 'fare giustizia'. Gli si richiese formalmente di applicare la legge, prospettando la sua trasformazione – peraltro mai raggiunta – in una sorta di *juge automate*¹³. Se ne trova conferma nelle parole pronunciate dal Primo Presidente della

¹⁰ Si è parlato a tal proposito di «debolezza ideologica della funzione del giudicare» perché si ritiene che «l'esecutivo fosse in realtà titolare di una potestà di comando del tutto autosufficiente; e che proprio per questo esso avesse un pieno diritto a svincolarsi completamente dall'autorità delle Corti»: cfr. sul punto L. Mannori, B. Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, 2003, p. 245.

¹¹ La Rivoluzione francese, oltre a creare il *Tribunal de Cassation* (1 dicembre 1790), decise che i giudici di Francia passassero dal nobile *officium iudicis*, compensato con il sistema delle sportule, ai giudici funzionari dello Stato e "saliariés par l'Etat" (art. 2 l. 24 agosto 1790 sull'organizzazione giudiziaria). Cfr. N. Picardi, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, Milano, 2007, p. 145.

¹² Stipendiati dal tesoro i giudici, meri burocrati e tecnici del diritto nominati dall'imperatore su proposta del Regio Procuratore e del ministro di Grazia e Giustizia, erano sottoposti al principio di inamovibilità (nel grado) dopo tre anni di lodevole esercizio in uno dei collegi giudiziari – pur potendo essere 'traslocati' – e operavano sempre sotto il costante controllo dei procuratori.

¹³ La riforma francese, che inaugura il «processo di burocratizzazione della funzione giudiziaria, sintetizzato dalla metafora meccanicistica del giudice come bocca della legge» (cfr. C. Castellano, *Il mestiere del giudice*, cit., p. 14) secondo la nota espressione di Montesquieu e doveva limitarsi ad applicarla poiché «nell'interpretazione si nasconde il rischio della creazione della legge o almeno della sua

Corte d'Appello di Bologna, Ignazio Magnani, laddove, al momento dell'insediamento della Corte nel settembre del 1807, affermava che «saggiamente avvisò l'Oratore Romano, quando lasciò scritto, essere la Legge un Magistrato muto, ed essere il Magistrato una Legge che parla¹⁴. Ciò che ne derivò fu il perseguimento di una strategia di neutralizzazione politica della magistratura, da relegare ai margini del potere statale e destinata ad essere considerata semplice funzione amministrativa.

Stante la conseguente sterilizzazione del potere giudiziario, che veniva così ad essere subordinato a qualsiasi altro potere, si pose *in primis* l'esigenza di garantire in un qualche modo l'uniformità del diritto. La soluzione ipotizzata fu quella di imprimere un ordine gerarchico 'paramilitare' al corpo giudiziario, il quale venne man mano costruendosi come organizzazione piramidale, sottoposta al supremo controllo dell'esecutivo. L'organico giudiziario venne quindi disegnato secondo lo spirito razionale che aveva già guidato la riforma dell'amministrazione: la ripartizione territoriale e la gerarchia funzionale dovevano essere chiare e leggibili¹⁵.

L'assetto definitivo della giustizia tuttavia si definì soltanto con la legge sull'organizzazione giudiziaria, la *grande loi* del 1810¹⁶, la quale ristrutturò la magistratura in «una serie di gradi [...] in qualche misura analoghi a quelli che si incontrano nell'esercito»¹⁷. In particolare si disegnava un ordinamento gerarchico e burocratico della magistratura, basato sulla responsabilità disciplinare dei giudici, il cui controllo era assicurato attraverso l'accentramento nelle

deformazione». Cfr. R. Badinter, *Introcution*, in *Une autre justice. Contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française*, Paris, 1989, p. 292.

¹⁴ BCABO, *Discorso pronunciato dal sig. cav. Giuseppe Gambari*, cit., p. 4.

¹⁵ Cfr. C. Zaghi, *Napoleone e l'Italia*, Napoli, 1969, p. 570 e ss.; C. Ghisalbetti, *Sulla formazione dello Stato moderno in Italia*, in Id., *Stato e Costituzione nel Risorgimento*, Milano, 1972, p. 27.

¹⁶ La *Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice* – con i relativi regolamenti del 6 luglio e 18 agosto 1810 – ristrutturò la magistratura in una serie di gradi, così come per l'esercito, un nuovo organigramma della giustizia, che trovò fertile terreno anche in Italia. La legge si può leggere nel testo ufficiale italiano in appendice a *L'ordinamento giudiziario*, a cura di N. Picardi e A. Giuliani, Rimini, 1985, p. 315 e ss.

¹⁷ M. Rousselet, *Histoire de la magistrature française des origines à nos jours*, II, Paris, 1957, p. 130.

mani dell'esecutivo dei meccanismi di reclutamento, di progressione in carriera, di sanzioni e di trasferimento¹⁸.

Difatti l'estrema gerarchizzazione della magistratura divenne un ottimo espediente non solo per controllare l'accesso agli alti vertici da parte del potere politico, ma anche per far sì che la magistratura vigilasse su se stessa. Pensiamo, ad esempio, al potere di controllo attribuito ai Regi Procuratori sopra la giurisdizione dei diversi tribunali, da quelli di prima istanza alla corte di cassazione, incaricata di 'censurare' i giudici che avessero «compromis la dignité de leur caractère» e di deferirli al Guardasigilli che si era avvocato, a sua volta, il potere di una loro eventuale destituzione¹⁹. La Corte Suprema conservava, pertanto, il suo doppio ruolo di garante dell'uniformità giuridica e della dignità funzionariale della magistratura, pur essendo il meccanismo di controllo disciplinare incentrato sul ministro della Giustizia²⁰.

Le linee dell'organizzazione giudiziaria create in Francia furono esportate anche in Italia, come in altre zone d'Europa, e seguite come modelli di razionalizzazione e semplificazione, laddove in precedenza allignavano costanti sovrapposizioni di competenze²¹. Ecco che anche l'ordinamento del regno d'Italia, largamente debitore al modello giudiziario imperiale, riprodusse fedelmente il meccanismo verticistico del controllo disciplinare sulla magistratura, costru-

¹⁸ La potestà di controllo e di sorveglianza disciplinare si riversavano 'a cascata' dalla suprema Corte sino ai tribunali di prima istanza e ai giudici di pace.

¹⁹ Cfr. M. Carnot, *De la discipline judiciaire, considérée dans ses rapports avec les juges, les officiers du ministère public, les avocats, les notaires, les avoués, les huissiers et autres officiers du ministeriels*, Paris, 1925. Sul modello napoleonico di responsabilità dei magistrati v. N. Picardi, A. Giuliani, *La responsabilità del giudice*, Milano, 1987. Con particolare riguardo allo studio delle fonti storiche e all'analisi di esperienze comparative v. M. Cappelletti, *Giudici irresponsabili? Studio comparativo sulle responsabilità dei giudici*, Milano, 1988.

²⁰ I criteri di fondo dell'ordinamento giudiziario, quindi, erano quelli della gerarchia burocratica e del controllo disciplinare, la cui autorità di vertice era rappresentata esclusivamente dal ministro della Giustizia.

²¹ Il concetto di 'groviglio giurisdizionale' elaborato con riguardo alle istituzioni giudiziarie degli Stati romani tra la prima e seconda Restaurazione è perfettamente pertinente alla situazione vigente nel Regno d'Italia prima della dominazione napoleonica. Cfr. G. Santoncinì, *Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, XX, 1994, pp. 63-127.

ita come un corpo di funzionari-burocrati dello Stato sotto la dipendenza gerarchica del potere esecutivo²².

A titolo di esempio si potrebbe citare il «Decreto che determina le censure alle quali sono soggetti i magistrati giudiziari che si rendessero responsabili di mancanze disciplinari»²³, il cui art. 15 sanciva che il gran giudice poteva avocare a sé, in qualunque momento, componenti delle corti di prima istanza o d'appello «per avere degli schiarimenti sopra i fatti di cui venisse imputato o per farsi rendere conto della loro condotta». Solo a lui era concesso discrezionalmente «per la gravità del fatto o per la qualità delle circostanze» irrogare pene sospensive nei confronti di giudici inadempienti, superiori a sei mesi e fino all'ordine di rimozione dalla carica, di cui all'art. 20 del decreto.

All'interno della struttura giudiziaria, in realtà, non vi erano soggetti che si potessero ritenere immuni dallo schema del sospetto incrociato: i presidenti delle corti di prima istanza, ad esempio, subivano il controllo di disciplina esercitato dalle Corti di Giustizia civili e criminali (art. 7), così come i presidenti di queste erano sottoposti alla vigilanza dei presidenti delle Corti d'Appello (art. 9). La logica del controllo da superiore a inferiore coinvolgeva le stesse figure dei procuratori, a cui era attribuito un ruolo di spicco, in quanto rappresentanti del potere politico all'interno delle corti di diverso grado (art. 21). Questi erano tenuti a trasmettere le pene di disciplina, che avevano ritenuto opportuno erogare, al procuratore generale presso la corte di cassazione, il quale, apposto il suo parere, rimetteva la pratica nelle mani del ministro di Giustizia per la decisione definitiva (art. 13)²⁴.

²² Si tratta di un classico modello di responsabilità disciplinare del giudice che influenzerà anche gli altri paesi dell'Europa continentale. Cfr. A. Giuliani, N. Picardi, *I modelli storici della responsabilità del Giudice*, in *L'ordinamento giudiziario*, Rimini, 1985, pp. 208-269. Più in generale, sull'influenza esercitata dal sistema giudiziario francese sulla cultura e sugli ordinamenti italiani del XIX secolo cfr. E. Dezza, *Gli ordinamenti giudiziari in Italia nell'età della codificazione*, in *Saggi di storia del diritto penale*, Milano, 1992, pp. 159-195; A. Cavanna, *Influenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica dall'Italia dell'Ottocento*, ora in *Scritti (1968-2002)*, II, Napoli, 2007, pp. 1185-1218.

²³ *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia* (d'ora in poi BL), decreto 20 agosto 1811, n. 202, pp. 846-841.

²⁴ Il modello a cui questa riforma guardava era quello burocratico francese, per quanto riguarda l'inquadramento dei magistrati nell'apparato statale, la lo-

La fase di transizione tra antico regime e sistemi ottocenteschi si conferma, pertanto, come una vera ‘rivoluzione giudiziaria’²⁵, una cerniera essenziale, che vide l’affermarsi di un modello incentrato sulla gerarchia delle funzioni e sulla burocratizzazione della carriera, elementi di assoluta novità, tanto rispetto all’assetto di antico regime quanto al modello rivoluzionario.

Se lo svilimento del potere legislativo e l’asservimento della magistratura al potere esecutivo rappresentano il *fil rouge* della riforma napoleonica è altresì doveroso analizzare l’*habitus* del magistrato, cioè i diversi profili della ‘carriera’ giudiziaria, a partire dal retroterra culturale del giudice, la sua formazione o, ancora, la disciplina e il reclutamento. Il tutto senza dimenticare quel *continuum* professionale che vede l’intrecciarsi e, talvolta, il sovrapporsi tra le due categorie professionali, avvocatura e giudicatura, nel circolo vizioso della cultura giuridica del regno d’Italia napoleonico²⁶.

Qual è allora lo *status* e l’*habitus* del magistrato bolognese del primo Ottocento, che si trovò a confrontarsi *obtorto collo* con un sistema a sé estraneo? Questa valutazione non può di certo prescindere dalle modalità di reclutamento, in un percorso già tracciato dalla selezione ‘politica’ da parte dell’esecutivo. Ancora una volta, infatti, fu il criterio politico a guidare l’azione di reclutamento dei magistrati.

Devozione al regime, rettitudine, rispettabilità, buona famiglia e patrimonio personale rappresentavano quel *mélange* di capacità individuali e professionali richieste necessariamente al candidato magistrato napoleonico²⁷. ‘Probo e capace’, nonché ‘attaccato al gover-

ro carriera, gli strumenti nelle mani del Ministro della giustizia e la valorizzazione della responsabilità disciplinare, quale strumento di influenza sull’azione dei magistrati.

²⁵ L. Lacché, *Tra universalismo e uniformità: la Rivoluzione del diritto e l’Europa*, in *Amicitiae Pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, Milano, 2003, pp. 1289-1309.

²⁶ Su questo punto cfr. L. Lacché, *La giustizia e i giudici nel tramonto dello stato pontificio*, in W. De Nunzio, M.L. Campiani, F. Treggiari (a cura di), *La giustizia in Umbria dallo Stato Pontificio all’Italia unita*, Napoli, 2013, p. 33.

²⁷ Le qualità dei candidati divenute di prammatica nella giustizia dell’impero, sostiene Grilli, erano: capacità professionali, probità, stima goduta, patrimonio. Si tratta di criteri di scelta che verranno canonizzati definitivamente con la circolare ministeriale del 19 ottobre 1809. Cfr. A. Grilli, *Il difficile amalgama*, cit., p. 148.

no' erano di fatto gli attributi intorno a cui ruotava la selezione dei magistrati da parte dei Regi Procuratori²⁸.

Giudici, procuratori generali, cancellieri venivano tutti nominati dall'imperatore, ad eccezione dei giudici di pace elettivi. L'età minima per la nomina variava da venticinque a quaranta anni a seconda del grado di giurisdizione. In particolare, era richiesto il compimento del quarantesimo anno di età per diventare giudice della corte di cassazione o Procuratore Generale presso la medesima, mentre per la Corte di prima istanza e d'appello l'età minima era di trenta anni. Il comma 2 dell'art. 143 r.o. richiedeva «l'età di venticinque anni per essere Giudice di pace, membro o supplente dei Tribunali di commercio delle Sezioni civili residenti fuori del luogo ove risiede la Corte di prima istanza, Cancelliere o Regio Procuratore presso questi Tribunali, o suo sostituto, e Cancelliere delle Corti di prima istanza e d'appello, e de' giudici di pace»²⁹.

Quale era la provenienza dei membri? Pare indispensabile su questo punto una premessa. La continuità istituzionale fra le esperienze delle Repubbliche giacobine e quella del Regno d'Italia è

²⁸ P. Villani, *Premessa alle ricerche*, in *Notabili e funzionari nell'Italia napoleonica*, in *Quaderni Storici*, Roma, 1978, p. 11. Di particolare rilevanza per il tema del *ralliement* dei notabili all'*Empire* risulta il saggio di C. Capra, *Nobili, notabili, élites: dal "modello" francese al caso italiano*, in *Notabili e Funzionari*, cit., pp. 12-42; Id., *La condizione degli intellettuali negli anni della Repubblica italiana e del Regno Italico, 1802-1814*, in *Quaderni storici*, 1973, p. 471 e ss.; C. Zaghi, *Napoleone e l'Italia*, in *Rivista italiana di studi napoleonici*, 1967, p. 3 e ss.; Id., *Proprietà e classe dirigente nell'Italia giacobina e Napoleonica*, in *Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea*, cit., p. 105 e ss. Sulla tematica della nobiltà in generale Cfr. altresì G. Lefèbvre, *Napoleone*, Bari, 1960; A. Brivio Sforza, *Notizia sul conferimento di titoli napoleonici, nuova blasonatura ed elenco dei Titolati del Regno d'Italia*, in *Archivio storico lombardo*, III, 1963; L. Bergeron, *La società francese nell'epoca napoleonica*, Napoli, 1975; J.P. Filippini, *Ralliement et opposition des notables toscans à l'Empire napoléonien*, in *Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea*, Roma, 1971-1972, pp. 331-335; G.R. Trabattoni, *Patrizi, nobili e cittadini in Modena tra il Settecento e l'Ottocento. Gli ultimi due volumi del 'Registro dei privilegi della illustrissima e serenissima Comunità' (1753-1874)*, in *Rivista Araldica*, 1973, pp. 225-237; A. Saitta, *Appunti per una ricerca sui notabili nell'Italia napoleonica*, in *Critica storica*, 1972, p. 53 e ss.; Id., *Spunti per uno studio degli atteggiamenti politici e dei gruppi sociali nell'Italia giacobina e Napoleonica*, in *Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea*, cit., p. 269 e ss.

²⁹ BL, decreto n. 105 del 13 giugno 1806, *Regolamento organico della Giustizia civile e punitiva*.

sicuramente presente anche sotto il profilo del personale burocratico. A far parte della nuova classe dirigente napoleonica furono quasi sempre soggetti provenienti dalla vecchia borghesia di toga, che spesso si identificavano con i rappresentanti degli organismi politici della passata Repubblica, pronti a divenire, per volere di Napoleone, quella nuova nobiltà istituita al principio del XIX secolo dopo che la Rivoluzione francese aveva abolito il ceto nobiliare e i suoi privilegi³⁰. La *noblesse impériale* napoleonica fu introdotta in Italia con il settimo statuto costituzionale del 21 settembre 1808³¹, dove il conferimento dei titoli appariva concepito come esclusivamente connesso alle alte cariche dello Stato³². Gli elettori che per tre volte fossero stati presidenti dei collegi elettorali avevano diritto al titolo di duca; i grandi ufficiali della corona e del regno, i ministri, i senatori, i consiglieri di stato e gli arcivescovi avevano diritto al titolo di conte; i presidenti dei collegi elettorali del dipartimento, il primo presidente, il procuratore generale della corte di cassazione, i primi presidenti e i procuratori generali delle

³⁰ La storiografia ha parlato, con riguardo a questo fenomeno, di 'rifeudalizzazione', nel senso della rinnovata creazione di titoli feudali, muniti di rendite, e di dotazioni per i fedelissimi civili e militari. La differenza precipua tra nobiltà d'antico regime e quella imperiale consiste nel fatto che il titolo cessava di essere legato alla proprietà terriera o al titolo familiare ed era una sorta di ricompensa per i servizi prestati al sovrano. Cfr. L. Bergeron, *Napoleone e la società francese*, Napoli, 1975, pp. 81-85.

³¹ Della concezione napoleonica della nobiltà è fedele interprete Gian Domenico Romagnosi nella sua opera *Della costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa (1815 e 1848)*, a cura di G. Astuti, introduzione di F. Patetta, I, Roma, 1937, pp. 292-294. Per il passo in riferimento si veda C. Capra, *L'età rivoluzionaria e napoleonica*, cit., pp. 259-263. Il Settimo Statuto costituzionale, istitutivo della nuova nobiltà, si può leggere in A. Aquarone, M. D'addio, G. Negri (a cura di), *Le costituzioni italiane*, Milano, 1958, pp. 344-355.

³² La nobiltà acquisita di quei neotitolati di multiforme estrazione che entrarono massicciamente nei ranghi del patriziato imperiale si venne plasmando attraverso vari canali e vie promozionali nella creazione di quel *mercato dei titoli* nobiliari caratterizzante il periodo in esame. L'inflazione di titoli e corpi di contenuto precipuamente onorifico è, infatti, un tratto caratteristico dell'*Empire* napoleonico e risponde, oltre che alla concezione militare della società che era propria del Bonaparte, anche all'esigenza di offrire alla base sociale del regime un sostituto dei vecchi ordini patrizi, al fine di assicurarsene in cambio l'adesione e l'appoggio. Cfr. J. Godechot, *Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire*, Paris, 1968, pp. 575 e 696, citato da C. Capra, *Nobili, notabili, élites*, cit., p. 30.

Corti d'appello, i vescovi e i podestà delle città del regno avevano diritto al titolo di barone³³.

Non deve sorprendere, pertanto, il fatto che agli inizi dell'Ottocento il corpo dei magistrati riflettesse nel complesso i profili sociali e le nervature del potere aristocratico-notabile che dominava anche nel contesto politico del tempo.

Ad essere reclutati nelle diverse Corti furono in massima parte i componenti delle vecchie giurisdizioni dell'ex Repubblica italiana. Si trattò di avvocati, procuratori, notai, giudici, quasi tutti appartenenti alla vecchia casta giudiziaria e forense bolognese preimperiale, senza che vi fosse una vera soluzione di continuità³⁴. Tanto più che, leggendo le liste degli eletti pubblicate nel *Bollettino delle leggi*, si può notare una continua osmosi dal ruolo giudicante a quello inquirente. Si pensi, a titolo di esempio, al caso di Carlo Sartoni, che da Presidente della Corte di Giustizia civile e criminale sedente a Bologna (Primo Presidente Lorenzo Leoni) fu nominato con regio decreto n. 325 del 27 ottobre 1808³⁵ sostituto del Regio Procuratore presso la Corte d'appello di Bologna, in luogo di Giuseppe Zuccardi promosso a Regio Procuratore della Corte d'Appello di Ancona³⁶. O ricordiamo, ancora, il caso di Ignazio Magnani e Giovanni Donati, che da giudici del Tribunale di Revisione furono promossi rispettivamente a Primo Presidente e a Presidente della Corte d'Appello di Bologna.

Si tratta di un fenomeno comprensibile e sociologicamente usuale. Nelle fasi di trapasso si ripresenta ciclicamente il problema del rinnovamento della classe giudiziaria, giacché «gli uomini nuovi

³³ Sono rilevanti sul punto i primi quindici articoli del VII Statuto costituzionale del 21 settembre 1808.

³⁴ Questo amalgama di «un ceto socio-politico basato sul censo, in cui confluirono tanto gli uomini emersi dalla Rivoluzione quanto gli esponenti delle vecchie classi aristocratiche e nobiliari non declassate ma attivate dal regime napoleonico» rappresentò lo scheletro della burocrazia amministrativa e giudiziaria. Cfr. L. Antonielli, *L'élite amministrativa nell'Italia napoleonica (Repubblica e Regno d'Italia)*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, Roma, 1994, I, p. 150.

³⁵ BL, decreto 27 ottobre 1808, n. 325, p. 905.

³⁶ ASB, *Atti del Regio Procuratore presso la corte d'appello*, Giudici, b. 3.

– e con essi i magistrati – non nascono per incanto»³⁷. Come chiosava il liberale Carrara con riguardo a un diverso periodo storico «una rivoluzione non ha la potenza del Cadmo della favola il quale gettando dietro le proprie spalle i frantumi del serpente da lui domo ed ucciso ne faceva nascere altrettanti uomini che fossero seguaci ed aiuto alle imprese sue. Non ha questa potenza mitologica la libertà; e gli uomini nuovi non possono in un attimo pullulare dalla terra quanti ne occorre all'uopo»³⁸.

Fin qui abbiamo visto il contesto in cui operarono gli *hommes de loi* di epoca napoleonica e la delineazione astratta del magistrato in età napoleonica. Ora si tratta di vedere quali in concreto erano questi *ius dicenti* nonché principi del foro bolognese, ricorrendo allo scavo prosopografico, che, attraverso l'analisi delle carriere giudiziarie, consente anche di indagare il rapporto della magistratura con il potere politico³⁹.

Per evidenziare questo ineludibile viluppo tra politica e giustizia⁴⁰, un *Leitmotiv* che si scorge maggiormente al vertice della magistratura e particolarmente in un contesto come quello in esame, in cui una generazione di giuristi si trova a vivere il passaggio da un'e-

³⁷ L. Lacché, *La giustizia e i giudici nel tramonto dello stato pontificio*, cit., p. 81.

³⁸ F. Carrara, *Pensieri sulla giuria*, in *Opuscoli di diritto criminale*, Lucca, 1874, IV, p. 281, citato da L. Lacché, *La giustizia e i giudici nel tramonto dello stato pontificio*, cit., p. 81.

³⁹ Da diversi anni a questa parte la prosopografia, o biografia collettiva che dir si voglia, è un metodo di ricerca di frequente applicazione soprattutto con riguardo alla storia delle élites e dei «servitori dello Stato» specialmente in Francia (Ch. Charles, J. Nagle, M. Perrichet, *Prosopographie des élites françaises [XVI^e-XX^e siècles]. Guide de Recherche*, Paris, 1980). Vien da sé che, fra questi, un'attenzione particolare hanno avuto proprio gli addetti della giustizia e i magistrati delle diverse Corti. Per approfondire lo studio del doppio canale di accesso alla carica di magistrato, quello proprio 'giudiziario' e quello forense, e i rispettivi modelli curriculari si rinvia a E. Piola Caselli, *La magistratura: studio sull'ordinamento giudiziario nella storia nelle leggi straniere, nella legge italiana e nei progetti di riforma*, Torino, 1970.

⁴⁰ Sull'intreccio tra giurisdizione, soprattutto penale, e sistema politico, ci rammentava già Pellegrino Rossi che «la liasion du système pénal avec le système politique est si intime, qu'on pourrait presque douter de la bonne foi de ceux qui osent encore affirmer que l'établissement d'une bonne législation, surtout criminelle, soit chose possible sous un pouvoir absolu». Cfr. P. Rossi, *Traité de droit pénal*, Bruxelles, 1935, p. 512.

ra del diritto ad un'altra, si è scelto di proporre nel dettaglio l'ascesa politica e giudiziaria dei tre Presidenti della Corte d'appello di Bologna, soffermandoci in particolare sulla figura di Ignazio Magnani, il Primo Presidente della Corte d'Appello felsinea. Con riguardo agli altri giudici della Corte, invece, ci si limiterà a indicare quei *files rouges* che collegano le diverse *curricula* così come ad evidenziare quei tratti speciali e specifici di ciascuna carriera. Il materiale a cui si è attinto per ricostruire la carriera di questi magistrati 'non protagonisti' è rappresentato in larga misura dalle notizie biografiche che essi stessi avevano affidato al Regio Procuratore Gambari, su sollecito del Guardasigilli, in una sorte di riassunto autobiografico⁴¹. In una comunicazione datata 11 luglio 1808, infatti, il ministro della Giustizia invitava il Regio Procuratore a stilare un elenco con i nominativi e «le personali qualità ed i titoli derivanti dal già prestato pubblico servizio» dei Presidenti, Regi Procuratori, Giudici e Cancellieri, registro che oggi è conservato presso l'Archivio di Stato di Bologna. La *ratio* dell'operazione la chiariva lo stesso Luosi: «tenere costantemente sotto i miei occhi le parziali circostanze di ciascun funzionario e l'importante scopo di garantire nei singoli individui quei titoli di preferenza che il maggiore servizio e l'età si possono meritare»⁴².

2. Ignazio Magnani: da candidato al Ministero della Giustizia a Primo Presidente della Corte d'Appello⁴³

La figura di maggior spessore nel panorama giudiziario felsineo

⁴¹ ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, v. H, b. 2, f. 68.

⁴² ASB, *Atti del Regio Procuratore...*, b. 2, f. 68, comunicazione 11 luglio 1808, n. 14115.

⁴³ Magnani nacque a Bologna il 5 maggio 1740 da Francesco e Teresa Stancari Carrati. Intrapresi gli studi giuridici sotto la guida del padre, avvocato e lettore emerito di pratica giudiziaria, frequentò nello Studio bolognese le lezioni di Diritto civile e canonico di don Filippo Vernizzi (prevosto e canonico della collegiata di San Petronio) e di Diritto criminale dell'avv. Luigi Antonio Nicoli, conseguendo la laurea in *utroque iure* il 16 aprile 1761. Tornato a Bologna il 25 febbraio del 1763, dopo un breve soggiorno di studio a Roma, nel febbraio dello stesso anno fu annoverato fra i dottori del Collegio canonico e civile, e poco dopo divenne lettore di Pratica criminale

fu certamente quella di Ignazio Magnani⁴⁴, Primo Presidente della

nell'Università felsinea, nella quale insegnò per oltre un trentennio: dapprima Istituzioni civili (1767-1772), poi le *repetitiones* di Bartolo da Sassoferrato (1773-1779) e, infine, Pratica criminale (1779-1800). Nello stesso periodo fu chiamato a insegnare Diritto anche al seminario arcivescovile chiamato dal cardinale di Bologna Vincenzo Malvezzi ad occupare la nuova cattedra di Scienza legale, unico laico dell'intero corpo docente. Cfr. ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, v. H, b. 2, f. 68; A. Zanolini, *Vita di Ignazio Magnani*, Bologna, 1828; G. Guidicini, *Diario bolognese dall'anno 1796 al 1818*, a cura di F. Guidicini, I-IV, Bologna, 1887; *Gli atti del Congresso cispadano nella città di Reggio* (27 dicembre 1796-9 gennaio 1797), a cura di V. Fiorini, Roma, 1897; *I Comizi nazionali in Lione per la costituzione della Repubblica Italiana*, a cura di U. Da Como, Bologna, 1934-1940; *Gli atti del terzo Congresso cispadano di Modena* (21 gennaio-1 marzo 1797), a cura di C. Zaghi, Modena, 1935; *Dalla Federazione alla Repubblica Cispadana. Atti dei congressi e costituzione, 1796-1797*, Bologna, 1987; *Repubblica Cispadana: Consigli legislativi dei Sessanta e dei Trenta. Atti inediti, 1797*, a cura di U. Marcelli, Bologna, 1988; *Repubblica Cispadana: dal direttorio esecutivo al comitato centrale. Atti e documenti, 1797*, a cura di U. Marcelli, Bologna, 1992; S. Mazzetti, *Repertorio di tutti i professori antichi e moderni della famosa Università e del celebre Istituto delle scienze di Bologna*, Bologna, 1848, p. 189; T. Casini, *I deputati al Congresso cispadano (1796-1797)*, in *Rivista storica del Risorgimento italiano*, 1897, p. 185 ss.; Id., *Ritratti e studi moderni*, Milano-Roma-Napoli, 1914, p. 428 ss.; L. Rava, *Il primo Parlamento elettivo in Italia. Il Parlamento della Repubblica Cispadana a Bologna, aprile-maggio 1797, memoria*, Bologna 1915; M. Maragi, *I cinquecento anni del Monte di Bologna*, Bologna, 1973, pp. 133-136, 406; A. Varni, *Bologna napoleonica*, Bologna, 1973, p. XII; C. Zaghi, *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, Torino, 1986, pp. 118, 397; F. Bojardi (a cura di), *I deputati emiliano-romagnoli ai Comizi di Lione (1802)*, Bologna, 1989, p. 148 ss.; *Lessico universale italiano*, XII, p. 550. A. Zanolini, *Vita e tempi di A. Aldini*, I, Firenze, 1865; T. Casini, *Ritratti e studi moderni*, Roma, 1914; C. Zaghi, *Gli atti del terzo Congresso cispadano di Modena*, Modena, 1935; Id., *Bonaparte e la Repubblica Cispadana*, in *Rivista italiana*, 1937; A. Bacchi, *Bologna al tempo di Luigi Galvani nel suo governo civile ed ecclesiastico nelle sue istituzioni di scienze, di arti e di pubblica beneficenza con miscellanea di notizie biografiche, artistiche, aneddotiche e di costumanze patrie particolari / compilazione sopra autentici documenti raccolti ed ordinati dal dott. Alessandro Bacchi*, Bologna, 1887, pp. 251-255; *Catalogo illustrativo dei libri: documenti ed oggetti esposti dalle provincie dell'Emilia e delle Romagne nel Tempio del risorgimento italiano (Esposizione regionale in Bologna 1888) compilato da Raffaele Belluzzi e Vittorio Fiorini*, Bologna, 1890; L. Bottoni, *Il teatro, il pantomimo e la rivoluzione*, Firenze, 1990, pp. 84-85; A. Robbiati Bianchi, *La formazione del primo Stato italiano e Milano capitale, 1802-1814: convegno internazionale, Milano, 13-16 novembre 2002*, Milano, 2006, pp. 190-192, 224-225.

⁴⁴ Queste sono le annotazioni che il Magnani affidò al Regio Procuratore Gambari al momento della installazione della Corte d'Appello di Bologna: «Magnani Ignazio, Commendatore del Re al Ordine della Corona di ferro; epoca della nascita: 5 maggio 1740, Patria: Bologna; Gradi accademici: nel 1759 laureato in am-

Corte d'appello, nonché consigliere di Stato nella Sezione Giustizia, che contribuì fattivamente alla realizzazione della nuova legislazione introdotta dal Bonaparte⁴⁵.

Criminalista di alto livello, il Magnani faceva parte di quella circoscritta cerchia di intellettuali riformatori moderati della cui collaborazione già il Governo repubblicano si era avvalso per la realizzazione di alcune riforme normative⁴⁶. Non stupisce pertanto il fat-

be le leggi, nell'anno 1770 aggregato al Collegio degli Avv.ti; nel 1772 aggregato al Collegio Civile e Canonico de' Dottori; Se possidente, e dove; se sia ammogliato; se abbia figli, e quanti: possidente nella Comune di Bologna; ammogliato senza figli. Qualità, e durata degli Impieghi, precedenti, e sotto quali Governi: Nell'anno 1767 fatto *proffesor* pubblico di Legge civile. 1779 creato Avvocato de' Poveri e Difensore de' Rei. 1796 fatto Consultore del Senato di Bologna, allora Governo provvisorio. Nell'ottobre deputato col Congresso I di Modena. Nel dicembre deputato al Congresso Cispadano in Reggio. 1797: Deputato allo stesso Congresso in Modena. Nell'aprile nominato a Direttore della Cisapadana. *Nell'*maggio a membro del Comitato Centrale Cispadano. *Nell'*luglio a membro de' Comitati riuniti in Milano. Nell'agosto nominato dal Generale in Capo a Ministro Plenipotenziario a Torino per far riconoscere da quel Sovrano d'allora la Repubblica Cisalpina; dopo di che dovea aver luogo la convenzione stipolata tra il Governo francese e quel di Torino di somministrare questo 10.000 uomini all'Armata francesi; adempiuta la qual commissione fu richiamato sugli ultimi del successivo settembre. 1799: nel luglio nominato membro della deputazione stabilita dal Governo austriaco per la revisione de' Contratti di beni nazionali nel qual tempo è noto che nessuno degli acquirenti fu disturbato. 1801: in giugno nominato al Tribunale di Revisione in Bologna. In dicembre nominato dal Municipalità di Bologna in membro della Consulta straordinaria di Lione. 1802: in gennaio nominato dal Primo Console membro del Collegio de' Dotti e membro del Corpo legislativo. In aprile nominato membro del Consiglio legislativo. 1805: in giugno nominato in membro del Consiglio di Stato nel Consiglio legislativo. Carica attuale: Primo Presidente della Corte di Appello in Bologna: nominato, colla qualificazione di Consigliere di Stato, per decreto di S.M.I. e R. datato da Varsavia il dì 11 gennaio 1807. Totalità degli anni di servizio: anni 31». Cfr. ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, v. H, b. 2, f. 68.

⁴⁵ E. Dezza, *Le fonti del Codice di procedura penale*, cit., p. 139; G. Vanzelli, *Il primo progetto di codice penale per la Lombardia napoleonica (1801-1802)*, Padova, 2000, p. 76, nota 33. Sull'apporto del Magnani alla codificazione processual-civilistica, a fianco di Tommaso Gallino, cfr. G. Di Renzo Villata, *In un turbinio di modelli. Il processo civile in Lombardia tra fervore progettuale, realtà normativa e pratica (1801-1806)*, in *La formazione del primo Stato italiano e Milano capitale 1802-1814*, Milano, 13-16 novembre 2002, a cura di A. Robbiati Bianchi, Milano, 2006, pp. 159-213.

⁴⁶ Partecipò, assieme a Aldini, Testi e Cicognara, ad una commissione interna, formatasi il 30 giugno 1802, incaricata della redazione di tutti i testi di legge da produrre al Corpo Legislativo.

to che dell'esame del Progetto di codice penale Luosi (1801-1802) fosse incaricato proprio il Magnani, il quale rispose con una serie di *Osservazioni* nell'ottobre 1803⁴⁷. Ma non solo. Sappiamo che partecipò attivamente anche alla stesura della *Legge sugli omicidi, le ferite e i furti, e sulle prove e sull'applicazione delle pene tanto nei delitti suddetti, quanto in tutti gli altri delitti* promulgata il 25 febbraio 1804. Alla pena del giurista bolognese è infatti riconducibile una prima bozza concernente gli omicidi e le ferite, da lui presentata al Ministro della Giustizia il 21 settembre 1803, poi ulteriormente riformata grazie al contributo di Antonio De Lorenzi con l'inserimento della disciplina attinente ai furti e alle prove⁴⁸.

Di questa sua attiva partecipazione alla codificazione napoleonica si hanno tracce anche nelle lettere private che lo stesso Magnani era solito scambiare con i molti amici bolognesi.

⁴⁷ Le *Osservazioni sopra il Codice Penale* consistono in 80 fogli senza data né firma e riguardano la sola parte criminale del progetto. Nonostante la mancanza di sottoscrizione sono certamente attribuibili al Magnani, giacché nel preambolo del rapporto si afferma che l'autore del documento era stato incaricato dal Consiglio di 'osservare' il Codice Penale e che aveva «trovato che già una Commissione apposita se n'era occupata». Il riferimento è alla Commissione Ristori e il giurista incaricato di redigere un rapporto sul Progetto di codice era certamente il Magnani, in quanto nel verbale della seduta del Consiglio datata 26 luglio 1803 si legge: «All'occasione, che il C. Gallino ha rimesso al C. Magnani il Progetto del Codice penale, e correzionale e quello del Metodo di procedere nelle cause criminali, quest'ultimo informa il Consiglio relativam. ad un Progetto di Procedura civile non meno necessario da estendersi p. tutta la Repubblica». Cfr. G. Vanzelli, *Il Primo progetto*, cit., pp. 123-124.

⁴⁸ È attestato da una missiva del Magnani a Spannocchi, datata 18 ottobre 1803, in cui si legge: «Il Progetto ch'ebbi l'onore di trasmettervi li 21 scorso sopra gli omicidj, e Ferite, non era che un abbozzo di Progetto; siccome io stesso vi annunciai. Fra le molte cose inutili doveano scegliersi quelle, che più acconce si riputassero. Il Consigliere De Lorenzi, rigettando, e ritenendo alcuni degli Articoli da me proposti, ha mostrato come sia fino in queste materie il suo discernimento. Pure io in alcuni punti non sono del suo parere. 1°. Credo, che mai, salvi pochi casi, non debba la pena di morte lasciarsi in arbitrio. 2. Continuo a credere, che sia giusto distinguere omicidio da omicidio; e morte semplice da morte qualificata. Il Monitore dell'anno XII al n. 5 è sopravvenuto in appoggio della mia privata opinione. 3°. Non credo debba andar esente dalla morte il vero autor della rissa. 4°. Credo, che talora la malizia supplisca l'età. 5°. Riputerei di cattivo esempio, se l'omicidio commesso dall'ubriaco proprio tale, si dichiarasse impunito. Nel resto mi sono quasi interamente conformato al rimesso Progetto. Sarà della vostra saviezza l'adottare fra le varie massime quella, che più troverete conforme alla sicurezza pubblica, alla Giustizia, alle circostanze». Cfr. G. Vanzelli, *Il primo progetto*, cit., pp. 132-133, nota 149.

In una missiva indirizzata a Luigi Valdrighi⁴⁹ – da Milano, 10 febbraio 1804 – si lamentava dello stipendio che si voleva assegnare ai giudici:

Ditemi ditemi Asino e Bestia che n'avete ben ragione. È giusto accrescere il soldo. Se si vogliono uomini nei Tribunali Supremi. I collegi avranno un bell'eleggere soggetti sommi. Chi sono? S'essi non accetteranno? Ma bestia ed Asino, seguirerete a dire, perché non rispondere alla mia del 31 dicembre? Ed io risponderò: che il giorno 1° dell'anno fui dal Gran Giudice; ch'egli si mostrò persuaso della convenienza che il soldo fosse aumentato; che ne parlai anche al Bareaud che può molto, che in fatti il Progetto è ritornato al Consiglio, che il mio voto e le mie parole saranno per la Giustizia e che io riconosco la Giustizia nell'approvazione del Progetto... ma... il tesoro ...oh il tesoro ha un gran fiscale nella persona del suo Ministro⁵⁰.

In una lettera successiva, datata 5 maggio 1804, indirizzata sempre a Valdrighi, dapprima si diceva avvilito per la perdita del comune amico Ondedei⁵¹ – «aveva dei numeri. Era poi ottimo amico. Io non aveva certo mancato di nominarlo, ed anche di raccomandarlo per la Revisione. Ma sentii dirmi ch'egli era più ferrato nelle belle lettere che nella Giurisprudenza» e subito dopo ritornava a lamentarsi degli stipendi:

⁴⁹ Il modenese Luigi Valdrighi (Modena 1767-ivi 1825) fu Deputato ai comizi di Lione, Presidente del Tribunale di Revisione di Bologna, membro del Collegio elettorale dei Dotti, nonché Procuratore generale presso la Corte di cassazione di Milano, consigliere di Stato nel Consiglio degli Uditori e collaborò alla compilazione del codice civile parmense del 1820. Cfr. *Estratti di un carteggio familiare e privato ai tempi della Repubblica cisalpina e italiana e specialmente de' Comizii di Lyon del conte Luigi Valdrighi*, a cura di L.F. Valdrighi, Modena, 1872.

⁵⁰ BCABo, Magnani Ignazio, Coll. Autogr. LXXXVI, 21941.

⁵¹ Il riferimento è al giurista Roberto Ondedei, amico di Magnani e dello stesso Valdrighi come si desume da *Estratti di un carteggio familiare e privato ai tempi della Repubblica cisalpina e italiana*, cit., p. 138. L'avvocato Ondedei partecipò attivamente ai Comizi di Leone e fu autore di diverse opere tra cui *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram reverendo patre domino Iosepho Alphonso de Veri pro Regno Galliarum auditore in duos tomos distinctae argumentis, summariis, ac indice locupletissimo ornatae studio et diligentia Roberti Hondedei Pisaurensis...*, Tomus primus [-secundus], Romae, 1787.

Da Parigi è venuta la vergognosa misura della indenizzazione. Si poco a Giudici e tanto agli altri! Ma io spero, che vi si porrà riparo. Intanto non credo che abbandonerete il posto e parleremo a voce, giacché nel finir dell'anno, certo di abbracciarvi. Ho letto in mezzo a molti dispiaceri. Ho voluto indicare la pena che provo nel mio posto, dove non posso far nulla o male. Non è il mio mestiere; è finita. Io non fò il prezioso e meno il modesto. Ma per me li progetti di legge sopra materie o men definite o men demarcate né demarcabili sono le terre australi. E mi ci trovo senza bussola e senza sorte⁵².

A proposito della sua partecipazione ai lavori codificatorii scriveva, poi il 19 luglio 1806, al giurista bolognese Luigi Salina⁵³:

Mio caro amico, dopo la commissione individuale di fare marginalmente le osservazioni ai due codici di Procedura Civile e Criminale scappa fuori il decreto, che rende comune al Regno la Procedura Civile dell'Impero. Lo stesso avverrà della criminale. Lo stesso del Codice Penale, in cui si adotta la pena di morte, ed anche esemplare; non si ha però tale idea dell'omicidio a sangue freddo, che si creda punibile colla morte neppure semplice. Sono arrabbiato per il tempo, che ci fanno gettare; che meglio pur potrebbesi impiegare. Non sarebb'egli meglio dire la Giurisprudenza francese passata, presente e futura è la G.P. del Regno Italiano?⁵⁴.

⁵² *Ibidem*. Ed ivi una precisazione in merito a Francesco Valdrighi: «Domani vado a Brera a salutare il fratello, egli sta bene ma non è contento. Voleva essere contemplato per la Cassazione. Io non vaglio nulla; ma quel che sono e quel che posso tutto è alla disposizione del mio carissimo e stimatissimo Valdrighi. Ho sempre presente quanto vi deggio, e sarà un vero regalo, se crederete, che nessuna cosa potrebbe essermi più rara come il prestarmi a qualunque cosa di vostro gradimento».

⁵³ Luigi Salina (1762-1845), bolognese, fu professore di Diritto civile e successivamente di Diritto canonico presso l'Università felsinea, deputato al congresso cispadano di Reggio e membro del Corpo legislativo nel Consiglio dei Sessanta e dell'Amministrazione dipartimentale del Reno sotto la Cisalpina. A Lione era incaricato di redigere il *Memoriale* dei notabili contro l'oppressione fiscale delle armate francesi. Fu membro del Collegio elettorale dei possidenti e del Corpo legislativo. Cfr. L. Frati, *Della vita e delle lodi del conte cavaliere avvocato Luigi Salina. Commentario storico*, in *In morte del conte cavaliere avvocato Luigi Salina. Prose e versi*, Bologna, 1846; V. Spreti, *Enciclopedia storico-nobiliare italiana. Famiglie nobili e titolate viventi riconosciute dal R. governo d'Italia compresi città, comunità, mense vescovili, abazie, parrocchie ed enti nobili e titolati riconosciuti*, vol. VI, Milano, 1932, p. 52.

⁵⁴ BCABO, Magnani Ignazio, *Coll. Autogr. LXXXVI*, 21943.

Accanto alla carriera politica, il Magnani si distinse da subito nell'esercizio della professione, tanto che con breve apostolico del 16 gennaio 1779 il Senato bolognese lo nominò coadiutore del suo maestro Luigi Antonio Nicoli nella carica di avvocato dei poveri e difensore d'ufficio dei rei⁵⁵, carica che assunse definitivamente alla morte di Nicoli nell'agosto 1794 e che detenne sino alla conquista francese⁵⁶. Filofrancese della prima ora, fu, oltre che confermato nell'ufficio di difensore dei rei, nominato dal nuovo governo giudice del Tribunale di Appello nel giugno 1796⁵⁷. Quale suo coadiutore venne nominato Antonio Aldini⁵⁸, e poi – una volta che l'Aldini partì per la Francia – l'avvocato Carlo Masi⁵⁹.

Personaggio multiforme, il Magnani fu chiamato anche alla car-

⁵⁵ L'attribuzione della carica di avvocato dei poveri era considerato il massimo riconoscimento del valore di un legale. Cfr. E. Dezza, *L'avvocato nella storia del processo penale*, in *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, a cura di G. Alpa e R. Danovi, Bologna, 2003, pp. 115-116 e più in generale E. Dezza, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Milano, 1989. L'istituzione dell'avvocato dei poveri avvenne, per Bologna, nel 1599, quando il papa Clemente VIII nominò il nobile felsineo Vincenzo Banzi. Sull'avvocato dei poveri a Bologna cfr. *Della carica di avvocato de' poveri istituita in Bologna nel 1559. Con la serie de' soggetti, che l'hanno ottenuta fino al presente*, in *Diario bolognese ecclesiastico, e civile per l'anno bisestile 1780*, pp. 1-40; M. Cavina, *I luoghi della giustizia*, in *Storia di Bologna nell'età moderna*, a cura di A. Prosperi, vol. I, Bologna, 2008, pp. 367-341.

⁵⁶ L'avv. Nicoli aveva chiesto al sommo pontefice Pio VI un coadiutore destinato a divenire suo successore: invero i Collegi avevano proposto una terna di nomi, perché oltre a quello di Magnani, figurava anche Giuseppe Aldini e Francesco Galvani, ma il papa scelse Magnani. Tale scelta fu comunicata con lettera del 9 gennaio 1779. Cfr. C. Casanova, G. Angelozzi, *La giustizia criminale a Bologna nel XVIII secolo e le riforme di Benedetto XIV*, Bologna, 2010, p. 249.

⁵⁷ Il Magnani fu certamente filofrancese ma non partigiano della rivoluzione. Basti pensare, infatti, che con l'arrivo degli austriaci mantenne ugualmente il proprio incarico. Cfr. F. Coraccini [G. Valeriani], *Storia dell'amministrazione del Regno d'Italia durante il dominio francese*, Lugano, 1823.

⁵⁸ Con l'arrivo di Napoleone (17 giugno 1796), l'Aldini iniziò una brillante carriera politica che culminò nel 1805 con la nomina a ministro segretario di Stato, stretto collaboratore di Napoleone, nonostante la fiera opposizione del Melzi. Cfr. da ultimo D. Rossi, voce *A. Aldini*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, Bologna, 2013, p. 34.

⁵⁹ Cfr. *Ai cittadini di Bologna. Compendio storico de' diversi governi di sua patria dalla fondazione di essa fino al presente*, Bologna, 1798, p. 80. Si tratta di Carlo Masi Riari, giureconsulto bolognese e professore di Procedura civile e Atti autentici nel 1815, ex segretario del Congresso cispadano di Reggio e Modena, nonché amico di Pellegrino Rossi.

riera politica. Nell'ottobre e nel dicembre 1796 fu deputato ai primi due Congressi cispadani, e del primo (Modena, 16-18 ottobre 1796) fu anche segretario. Nel terzo Congresso cispadano (Modena, 21 gennaio-1 marzo 1797) fu presidente nella prima settimana, contribuendo alla risoluzione della articolata questione dell'organizzazione del Dipartimento, e fu incaricato ad informare Bonaparte intorno all'andamento dei lavori dell'assemblea. Nei comizi elettorali del 9 aprile 1797 fu eletto a far parte dell'Amministrazione centrale del Dipartimento del Reno e successivamente del Direttorio esecutivo insieme a Giambattista Guastavillani⁶⁰ e Ludovico Ricci⁶¹.

La sua ascesa politica fu confermata dalla nomina a membro del Direttorio Esecutivo. Inviato a Torino presso i Savoia in qualità di ministro plenipotenziario della Repubblica (agosto 1797-febbraio 1798), si dimostrò inadatto all'incarico e fu presto sostituito da Leopoldo Cicognara⁶². Scriverà a tal proposito lo Zanolini:

⁶⁰ Su Giovanni Battista Guastavillani (Bologna, 1753-Milano, 1814) cfr. F. Corracini [G. Valeriani], *Storia dell'amministrazione del Regno d'Italia durante il dominio francese*, Lugano, 1823, p. XCIII; A. Coppi, *Annali d'Italia dal 1750 compilati da A. Coppi: Dal 1793 al 1797*, II, Napoli, 1832, p. 200; L. Armadori, C. Verri, *La rivoluzione di Milano dell'aprile 1814*, a cura di T. Casini, Roma, 1897, pp. 80, 91; L. Rava, *Il primo Parlamento elettivo in Italia. Il Parlamento della Repubblica Cispadana a Bologna, aprile-maggio 1797*, Bologna, 1915, *passim*; *I Comizi nazionali in Lione per la costituzione della Repubblica Italiana*, a cura di U. Da Como, I-III, Bologna, 1934-1940; C. Zaghi, *Gli atti del terzo Congresso cispadano di Modena*, Modena, 1935; *I carteggi di Francesco Melzi d'Eril duca di Lodi. La vicepresidenza della Repubblica Italiana*, a cura di C. Zaghi, I-VII, Milano, 1958-1964; Id., *Il Regno d'Italia*, a cura di C. Zaghi, 1965; C. Tivaroni, *L'Italia durante il dominio francese*, I, Torino, 1889, pp. 182, 229, 254, 362, 368, 370; G. Ungarelli, *Il generale Bonaparte in Bologna*, Bologna, 1911, pp. 105, 109 ss., 251; T. Casini, *I candidati al Senato del Regno Italico*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1916, pp. 40, 50; E. Pigni, voce *G.B. Guastavillani*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 2003.

⁶¹ Su Ludovico Ricci (Castagneto, Modena, 1724-Ferrara, 1799) cfr. G. Tiraboschi, *Notizie biografiche e letterarie in continuazione della biblioteca Modonese*, V, Reggio, 1837; A. Setti, *Lodovico Ricci e la beneficenza pubblica nel secolo scorso*, in *Nuova Antologia*, 1880; A. Graziani, *Le idee economiche degli scrittori emiliani e romagnoli*, Modena, 1893; T. Casini, *Ritratti e studi moderni*, cit., pp. 375, 384, 400, 420.

⁶² Su Leopoldo Cicognara cfr. T. Casini, *Ritratti e studi moderni*, cit., pp. 15, 16, 18, 22, 29, 30, 194, 429; G. D. Romanelli, *Cicognara, Francesco Leopoldo* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, 1981.

Ben saprà ognuno immaginare quanto fosse pericolosa la condizione di un inviato dai nemici dei Re presso la corte di un Re; e maggiormente per un Ignazio Magnani uomo contegno, non pratico della vita politica cortigianesca e non inchinevole a qualsiasi opera utilissima che non riputasse onesta. Perciò dove l'ateniese Aristide si procacciò le lodi e l'approvazione di un popolo veramente libero, il Magnani all'incontro increbbe a quel governo che sotto forma di libertà a straniera potenza serviva. Sicché in breve fu richiamato e null'altro ricavò da tale commissione che dispiacenze e rampogne⁶³.

L'esperienza torinese si rivelò deludente per il Magnani che, dopo essere rimasto per qualche tempo in disparte dal mondo politico, entrò a far parte del Tribunale di Cassazione il 10 novembre 1797⁶⁴.

La fama e la stima conseguite, così come l'appartenenza al giacobinismo moderato⁶⁵, gli permisero di superare indenne il periodo della breve restaurazione e della reggenza austro-russa: il 20 gennaio 1800 fu anzi nominato giudice del Tribunale della Rota. Dopo Marengo ricoprì la carica di giudice del Tribunale di Revisione a Bologna (11 luglio 1800) e rappresentò la città ai Comizi Nazionali. Deputato a Lione, entrò a far parte il 26 gennaio 1802 del Corpo Legislativo e del Collegio elettorale dei Dotti, e, – il 12 aprile – del Consiglio legislativo della Repubblica, in sostituzione del bolognese Alemanno Isolani, che aveva rinunciato alla carica per motivi di sa-

⁶³ A. Zanolini, *Vita di Ignazio Magnani*, cit., p. 6. Aggiunge poi l'autore che «in una lettera scritta al Conte Aldini ministro Segretario di Stato del regno d'Italia in Parigi li 18 febbraio 1806 il Magnani racconta che fu persino defraudato del premio che la corte di Torino era solita di largire agli accomiatati ministri».

⁶⁴ Alla carriera politica si affiancò quella giudiziaria: chiamato a far parte del Tribunale di Cassazione il 20 brumaio a. VI (10 novembre 1797) con Spannocchi, Pellegatti, Villa, Taverna, Valdrighi, Zanetti, Santini, Ronchi, Negri e Filoni, ricoprì anche la carica di giudice del Tribunale di Revisione di Bologna. Cfr. *Legge di nomina del Tribunale di Cassazione in Raccolta degli ordini ed avvisi stati pubblicati dopo il cessato governo austriaco*, IV, Milano, 1797, pp. 12-13.

⁶⁵ Il moderatismo lo caratterizzava anche nella vita professionale. Così scriveva da Budrio in data 15 ottobre 1799 al signor Giovanni Battista Massari a Ferrara: «Ottime sono le riflessioni, e notizie contenute nell'uno, e nell'altro foglio. Trovo anche che si difenda senza offendere: metodo che io reputava più acconcio. Su questa bisogna determinarsi. Perché addottando il moderantismo i primi fogli bisogna, che sieno rifatti; quantunque egregiamente stesi». Cfr. BCABo, *Magnani Ignazio*, Coll. Autogr. LXXXVI, 21941.

lute⁶⁶. A fare il nome del Magnani era stato Ferdinando Marescalchi, ministro delle Relazioni estere dapprima della Repubblica italiana e poi del successivo Regno d'Italia⁶⁷.

Non godeva, invece, il Magnani di grandi simpatie presso il vicepresidente Melzi⁶⁸, che non nascose mai la poca stima nei confronti del giureconsulto, ritenuto troppo debole e, soprattutto, soggetto all'influenza dell'Aldini, notoriamente suo 'nemico'. Così il 6 luglio 1802 scriveva il Melzi al Marescalchi, lamentando il proprio isolamento politico all'interno del Consiglio legislativo:

Risulta però intanto fatalmente la condizione infelice del Consiglio legislativo, che è pur debole ed inconcludente perché i capi non vogliono agire davvero o per indolenza o per contraddizione di carattere. Ciò mette sempre più in palese ch'io sono qui isolato o mal circondato, il che è peggio ancora: e come può mai reggersi? Un rimedio parziale sarà intanto di introdurre in Consiglio qualcheduno per ajuto: penso a Candrini⁶⁹, e se non avessi Magnani, che è debole e fino incapace di impugnare una cattiva redazione de' suoi colleghi, piglierei

⁶⁶ L'Isolani fu antico membro del Comitato centrale della Cispadana (1797) e il 12 aprile rinunciò alla carica di Consigliere legislativo, venendo sostituito dal Magnani, il cui nome venne fatto dal Melzi su indicazione di Marescalchi. Cfr. C. Zaghi, *I carteggi...*, cit., vol. I, p. 188.

⁶⁷ Melzi, in data 3 aprile 1802, scriveva a Bonaparte che «l'ai invité Magnani à remplacer Isolani dans le conseil Législatif...» e l'8 giugno 1802 a Marescalchi: «Seguo il vostro suggerimento e nomino Magnani consigliere. Vedete se potessi utilmente acquistare la Vestelle di Bouligny. Parlategliene come d'idea vostra, e datemene un conto di pezzi e valore». È ancora il Marescalchi ad invitare il Melzi ad avvalersi del Magnani perché «indipendentemente da un poco di ambizione, è buono assai». Cfr. C. Zaghi, *I carteggi...*, cit., vol. I, pp. 188, 411-413 e pp. 455-456.

⁶⁸ Per informazioni sulla vita e la posizione politica di Francesco Melzi d'Eril si rinvia a M. Roberti, *Francesco Melzi d'Eril Vice-presidente della Repubblica Italiana (1802-1805)*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 1941, pp. 345-433; C. Zaghi, *Melzi e Napoleone*, in *Il Risorgimento*, 1957, p. 177 e ss.; Id., *Francesco Melzi d'Eril Vice-Presidente della Repubblica Italiana*, in *Il Risorgimento*, 1962, p. 73 ss.; C. Capra, *La carriera di un «uomo incomodo» (i carteggi Melzi d'Eril)*, in *Nuova Rivista Storica*, 1968, pp. 147-168; G.P. Melzi d'Eril, *Milano napoleonica: Francesco Melzi d'Eril*, Milano, 1991.

⁶⁹ Il modenese Giuseppe Candrini (1746-1818) fu professore di Istituzioni civili nella patria università, ministro consigliere della Consulta ducale e membro del consiglio di Reggenza alla partenza del duca Ercole d'Este (7 maggio 1796). Era entrato nell'Amministrazione dipartimentale del Panaro nel settembre 1798 e a Lione era stato segretario della quarta sessione. Fu anche membro del Collegio elettora-

Salina pure: ma così si accrescono i soldi potentemente. Basta, vedremo.

Il 19 luglio 1802 rispondeva il Marescalchi, che aveva sempre appoggiato il giureconsulto bolognese:

fa molta pena il sentirvi lagnare d'essere come isolato ed a questo proposito m'era persino passato per mente se vi convenisse prender da voi qui qualche d'uno probo, ben istruito delle cose e che fosse bene col governo francese, che senza aver titolo vi potesse aver mano ad ajutavi in tutti gli oggetti ne' quali poteste aver bisogno di sapere immediatamente come qui si pratica. Scrivo a Magnani perché sempre più vi si accosti. Dacché gli accade l'affare di Torino è naturale ch'esso rimanga un poco in addietro; ma un poco che il sosteniate credete ch'egli ha petto di opporsi a tutti e prudenza altresì per condurli nella buona strada. Candrini e Salina all'incontro saran sempre freddi. Sono però assai buoni, ma mi pare che voi abbiate bisogno di persone che tengan fermo⁷⁰.

Ancora il 16 ottobre 1802, il Melzi scriveva al Marescalchi da Milano che «Magnani, capace assai nella sua, poco nelle altre materie, dominato affatto da Aldini, e pieno di vistarelle che lo denotano più avvocato che altro»⁷¹. Tuttavia, pur non godendo della considerazione del Melzi, Magnani venne proposto dal Comitato dei Trenta a Napoleone come ministro della Giustizia e fu inserito nelle terne dei candidati insieme a Tommaso Gallino: gli fu preferito Spannocchi⁷². Al Marescalchi il Melzi rimarcava che Magnani e Gallino

le dei Possedenti e del Corpo legislativo della Repubblica italiana. Cfr. C. Zaghi, *I carteggi*, cit., vol. II, p. 78.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 156.

⁷¹ *Ibidem*, vol. III, p. 2.

⁷² Sul senese Giovanni Bonaventura Spannocchi cfr. T. Casini, *Ritratti e studi moderni*, cit., pp. 392, 402, 438; E. Michel, voce *Spannocchi Bonaventura*, in *Dizionario del Risorgimento nazionale. Dalle origini a Roma capitale. Fatti e persone*, Milano, 1931-1937, p. 322 e ss.; P. Peruzzi, *Giovanni Bonaventura Spannocchi Gran giudice nazionale e ministro di Giustizia (1802-1805) e il progetto di Codice civile della Repubblica Italiana*, in *Rivista italiana per le Scienze giuridiche*, 1968, pp. 227-271; A. Cavanna, *La codificazione penale.*, cit., p. 32, n. 42; E. Dezza, *Il Codice*, cit., p. 27, n. 109; G. Di Renzo Villata, *Un buon giudice, un buon giurista, un buon legislatore. Pietro Verri, Spannocchi e il 'Sistema Giudiziario'*, in *Amici-*

«hanno meriti, talenti ed onestà, ma ambi deboli alle influenze e non avezzi a quel genere di lavoro e a quel modo di vedere che si conviene in tal posto»⁷³. Insomma, Magnani era descritto dal Melzi come bravo ed onesto, ma pur sempre uomo di scarsa affidabilità per carenze di carattere.

Alla creazione del Consiglio di Stato nel 1805 il Magnani fu assegnato alla Sezione Giustizia insieme ai consultori Giuseppe Luosi⁷⁴ e Diego Guicciardi⁷⁵, e i consiglieri Tommaso Gallino⁷⁶ e Gio-

tiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna, a cura di A. Padoa Schioppa, G. di Renzo Villata, G.P. Massetto, Milano, 2003, pp. 831-913.

⁷³ C. Zaghi, *I carteggi*, cit., vol. III, p. 101, comunicazione datata Milano 7 novembre 1802.

⁷⁴ Sul Gran Giudice Ministro della Giustizia, figura cardine attorno alla quale si svolge tutta la vicenda della codificazione del Regno Italico, cfr. G. Compagnoni, *Brevi memorie sulla vita e sui fatti di Giuseppe Luosi*, Milano, 1831; P. Papotti, *Notizie su la vita e i fatti del Conte Giuseppe Luosi della Mirandola*, Modena, 1850; G. Veronesi, *I modenesi del primo Regno d'Italia: il gran giudice Giuseppe Luosi*, Modena, 1865; F. Ceretti, *Biografie mirandolesi*, II, Mirandola, 1902, pp. 37-57; U. Casari, *Giuseppe Luosi e altri intellettuali estensi alla fine del Settecento*, Verona, 1995; A. Cavanna, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica: Giuseppe Luosi e il diritto penale*, in *Ius Mediolani*, Milano, 1996, pp. 659-760; F.L. Sigismondi, voce *Giuseppe Luosi*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 2006, pp. 578-581; E. Tavilla, voce *Giuseppe Luosi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna, 2013, pp. 1214-1215.

⁷⁵ Su Diego Guicciardi cfr. F. Coraccini [G. Valeriani], *Storia dell'amministrazione del Regno d'Italia durante il dominio francese*, Lugano, 1823, pp. XCIII-XCIV, 151; T. Casini, *Ritratti e studi moderni*, Roma, 1914, p. 422 e ss.; A. Pingaud, *Les hommes d'État de la République Italienne: 1802-1805. Notices et documents biographiques*, Paris, 1914, p. 77; U. Da Como, *I comizi nazionali in Lione per la costituzione della Repubblica Italiana*, III, 2, *Notizie biografiche dei deputati*, Bologna, 1940, p. 63 ss.; L. Antonielli, *I prefetti dell'Italia napoleonica. Repubblica e Regno d'Italia*, Bologna, 1983, ad ind.; M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna, 1983, pp. 129 ss., 135, 137, 202, 246, 253, 302, 328, 331; Id., *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino, 1987, pp. 4, 53, 84, 91, 156, 264-266, 317; F. Della Peruta, *Esercito e società nell'Italia napoleonica*, Milano, 1988, pp. 174-177, 179, 183-185, 205, 254, 264, 267 ss., 297; A. Pillepich, *Milan capitale napoléonienne (1800-1814)*, Paris, 2001, pp. 77-82; E. Dezza, *Le fonti del Codice di procedura penale*, cit., p. 156.

⁷⁶ L'«avvocato veneto» venne nominato Consigliere di Stato nella Sezione della Giustizia dal 9 maggio e nel Consiglio Legislativo dal 9 giugno 1805, mentre l'11 gennaio 1807 gli venne affidata la carica di primo Presidente del Tribunale d'Appello di Venezia. Cfr. C. Zaghi, *I carteggi di Francesco Melzi d'Eril*, cit., p. 439. Per la biografia di Gallino cfr. F. Coraccini [G. Valeriani], *Storia dell'amministrazione del Regno d'Italia*, cit., pp. LXXXVIII-LXXXIX; S. Romanin, *Storia documentata di*

vanni Maestri⁷⁷. E ancora una volta dalle parole del Melzi non traspare grande stima, nelle sue *Notes des fonctionnaires actuels de la République italienne* indirizzate all'Empereur del 31 marzo 1805:

Magnani, du Reno. / Avocat réputé dans la partie criminelle à Bologne. Médiocre dans la partie des lois civiles, plus faible encore dans la matière administrative. On a pu le soupçonner de tenir au défaut ordinaire de son état. Son désir est de rentrer à Bologne préférant d'y obtenir une place de quatre ou cinq mille livres à celle de Conseiller à Milan, et il en a fait la demande⁷⁸.

Magnani, invero, si fece notare anche in seno al Consiglio di Stato per le sue posizioni moderate, evidenziando doti di grande tecnico e coniugando sapientemente abilità politica e capacità tecnica. Così, ad esempio, fu contrario alla riduzione del numero dei tribunali d'appello:

Magnani teme disgusto nei dipartimenti, se i tribunali di appello fossero diminuiti, poiché i dipartimenti dovrebbero allora ricorrere ad avvocati forestieri: onde crede la cosa degna di considerazione. Egli, e Containi, ricordano che – liberi per la legge i Dipartimenti di avere, o no, Tribunali d'appello – tutti li hanno voluti, non ostante la spesa, a cui andavano incontro⁷⁹.

E alla terza seduta del Consiglio, fu proprio il Magnani a proporre direttamente a Napoleone la questione se fosse opportuno ammettere o meno il ricorso in Cassazione anche per le cosiddette 'cause minime', civili e criminali, considerando tali – con riguardo a que-

Venezia, Venezia, 1975³, pp. 128 e 262; E. Dezza, *Le fonti del Codice di procedura penale*, cit., p. 158. Cfr. inoltre il BL, 1802, p. 29, 1805, pp. 79 e 305, 1807, p. 17.

⁷⁷ L'avvocato milanese Giovanni Maestri, esperto in materia finanziaria, fu descritto dal Melzi come «rimarcato per la sua singolare e minuta diligenza». Cfr. E. Dezza, *Le fonti del Codice di procedura penale*, cit., p. 128.

⁷⁸ C. Zaghi, *I carteggi di Francesco Melzi d'Eril*, cit., pp. 439-440. In realtà in un'altra lettera datata 12 marzo 1803 Melzi scriveva a Marescalchi sulla spinosa questione di chi mandare a Parigi in sostituzione di Daniele Felici (A. Pingaud, *Bonaparte Président de la République Italienne*, Parigi, 1914; Id., *Les hommes d'État de la République Italienne*, Parigi, 1914; T. Casini, *Ritratti e studi moderni*, Roma, 1914).

⁷⁹ L. Rava, *Napoleone I nel Consiglio di Stato del Regno Italico*, cit., p. 32.

ste ultime – quelle che prevedevano una pena che andava da tre giorni fino a due mesi di detenzione⁸⁰.

Da sempre desideroso di tornare a Bologna, l'11 gennaio 1807 fu nominato Primo Presidente della Corte d'Appello, e contemporaneamente consigliere di Stato in servizio straordinario. Era infatti prassi comune nel Regno che la carica di Primo Presidente fosse affidata di regola a un Consigliere di Stato⁸¹. Il 22 dicembre dello stesso anno fu insignito del titolo di commendatore dell'Ordine della Corona di Ferro. Fu anche candidato al Senato, ma non poté esservi chiamato perché lo colse la morte per 'podagra al petto' il 19 agosto 1809⁸².

Le sue *Difese*, raccolte sedici anni dopo la sua morte furono pronunciate tra il gennaio 1799 – quando iniziò ad affiancare il suo maestro Nicoli – e l'arrivo dei francesi⁸³. Gli echi dell'illuminismo e, in particolare, del pensiero di Beccaria si risentono particolarmente nelle arringhe difensive del Magnani, che si schierò apertamente contro la pratica della tortura e l'impiccagione, sempre favorevole ad una rigorosa applicazione delle procedure e ad una visione umanitaria della pena⁸⁴. Si potrebbe, quindi, a buon diritto farlo confluire in quella colta schiera di giuristi denominati anche recentemente

⁸⁰ *Ibidem*, p. 58.

⁸¹ BL, 1807, pp. 15-19.

⁸² Così scriveva all'amico Vincenzo Brunetti, descrivendo il suo stato di salute in data 23 aprile 1808: «Di me che dirò? Dirò che a 68 anni sto benone fino a $\frac{3}{4}$ di gamba. Ma dall'ultimo quarto in giù spussino ancora. Piede gonfio, rosso, ravnazzo, con due becchi aperti, e tutto tolto la figura di fuganza o pedignoni. Ma da quest'ultimo tronco all'insù non sono stato mai sì bene, come ora mi sto. Ringraziamo il cielo del bene, e pensiamo caro sig. primo presidente che a questa età pochi arrivano e pochissimo con meno malanni». BCABo, *Collezione Autografi, carteggio CXX 25266*, lettera a Vincenzo Brunetti.

⁸³ *Collezione delle più celebri difese criminali dell'avvocato Ignazio Magnani bolognese pubblico professore di diritto civile e difensore de' rei nella legazione di Bologna... con ristretto delle cause ed esito dei giudizj*, Bologna, 1825. La raccolta pubblicata postuma – da un anonimo – non segue un ordine cronologico, né un ordine per tipologia di reati. Tutti i ventotto casi si caratterizzano come esempio di bravura dell'avvocato, visti i gravi e palesi indizi a carico dei patrocinati. Di essi sei si conclusero con condanne a morte. Ogni difesa è corredata con annotazioni relative alle votazioni e al decreto finale della Congregazione criminale. A curare la raccolta delle difese fu probabilmente Antonio Zanolini (che alla seconda edizione del volume firmò con il suo nome la biografia del Magnani).

⁸⁴ Cfr. C. Casanova, G. Angelozzi, *La giustizia criminale a Bologna*, cit., p. 249 e ss.

‘post-beccariani’⁸⁵. Diversi sono i casi in cui il Magnani riuscì a far commutare la ‘crudele’ pena ordinaria dell’estremo supplizio in condanna ai ferri⁸⁶.

L’avversione del Magnani per la tortura emerge a chiare lettere dalle sue stesse arringhe. Ad esempio, nella difesa di Giuseppe Ferrari, vagabondo venticinquenne, imputato di plurime grassazioni, il Magnani ebbe modo di dilungarsi contro l’impiego della tortura nel Tribunale bolognese del Torrone⁸⁷.

Tra le sue più celebri perorazioni sono degne di menzione particolare quelle in difesa del ‘conte ladro’ Girolamo Lucchini, autore, nel 1789, del ‘colpo del secolo’ al Monte di pietà⁸⁸ e quella a favore del marchese e senatore Francesco Albergati Capacelli, noto commediografo accusato di uxoricidio: la difesa di Magnani, che si segnala per eloquenza e rigore argomentativo, portò alla sua assoluzione⁸⁹. La

⁸⁵ Termine recentemente ripreso anche da E. Dezza in occasione del convegno per ricordare i 150 anni dalla morte di Beccaria. E. Dezza, *I post-beccariani*, in *Dialogando con Beccaria: Le stagioni del processo penale italiano*, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, 2014.

⁸⁶ Da segnalare è la prassi del Tribunale che, verso la fine del Settecento, in deroga alla rigorosa normativa dei bandi, era sempre meno incline ad eseguire le condanne a morte, anche se non disdegnava comunque di applicarla saltuariamente *ad deterrendum*. Cfr. C. Casanova, G. Angelozzi, *L’amministrazione della giustizia a Bologna nell’età moderna. Alcune anticipazioni sul tribunale del Torrone. Dimensioni e problemi della ricerca storica*, vol. II, 2004, pp. 267-292.

⁸⁷ Ferrari, riconosciuto da alcune delle vittime, venne torturato per ottenerne la confessione, ma il giorno successivo non la ratificò come da procedura. Su minaccia di essere nuovamente torturato, fu costretto a ratificare la confessione. Tutta la difesa si incentrava sulle irregolarità della procedura di confessione, estorta con la tortura e le minacce. Cfr. *Ristretto di fatto e di ragione per Giuseppe Ferrari alias Spataflone contro la curia del Torrone, con sommario infine*, in *Collezione delle più celebri difese criminali*, cit., pp. 1-17.

⁸⁸ Lucchini fu condannato a morte in base alla denuncia e alla confessione della sua donna, Berenice. Magnani, affascinato dall’abilità e dalla signorilità del ‘conte ladro’, ne fu amareggiato al punto da far eseguire un busto del suo ‘povero cliente’ che collocò nel suo ufficio (oggi conservato all’Archivio di Stato di Bologna). Su questo processo si veda M. Poli, *Il conte ladro e altre storie*, Bologna, 1998; G. Angelozzi, C. Casanova, *La giustizia criminale a Bologna*, cit., p. 252 e ss.

⁸⁹ Cfr. *Opere drammatiche complete e scelte prose di Francesco Albergati Capacelli*, vol. I, Bologna, 1827, p. V. Magnani riuscì a far assolvere il marchese con formula piena, smontando il motivo probatorio principale dell’accusa, basato sul fatto che Albergati Capelli si era trovato da solo nella stanza con lei poco prima che fosse accoltellata (o si accoltellasse) e riuscì a dimostrare l’instabilità mentale della vitti-

difesa dell'Albergati sarà poi annoverata come eccellente esempio di arringa difensiva⁹⁰.

Nella difesa del Lucchini – di circa 46 anni, erudito, sedicente conte – il Magnani presentò un *Ristretto di fatto e di ragione*⁹¹, in cui sollevò eccezioni formali che miravano alla nullità del processo⁹², ma non mancò di far sfoggio di tutti gli artifici retorici a cui era solito ricorrere per suscitare compassione nei giurati, arrivando perfino alle lacrime⁹³. Così implorava i giudici che fosse 'religiosamente osservata' quella regola per cui deve essere «pari la condizione fra il reo ed il fisco, che all'uno non si permetta ciò che all'altro si divieti, che all'uno si neghi ciò che all'altro venisse concesso»⁹⁴. Proseguiva poi Magnani:

a nome dunque dello sventurato, anzi a nome dell'umanità noi vi chiediamo che secondo tutto il rigor delle leggi egli sia giudicato, ove tutto esiga e concorra il rigor delle prove. Ma se di qualche grado sarà allentata la severità del giudizio in ordine ad esse, noi per la vostra giustizia vi scongiuriamo che d'altrettanto sia minorato il grado della pena. La lusinga di salvare lo sventurato è pari all'equità dell'umiliata preghiera. Oh vedete, principe eminentissimo, di quanta speranza siamo pieni e come quasi più non dubitiamo di sottrarre il conte Girolamo Lucchini dall'infame supplicio a cui l'ingenuità di sua confessione avealo quasi avventurato⁹⁵.

ma e l'assoluta dedizione del marito. Cfr. *Ristretto processuale e fiscale nella causa contro il nobile ed eccelso signor marchese e senatore Francesco Albergati Capacelli imputato d'uxoricidio*, in *Collezione delle più celebri difese criminali*, cit., pp. 1-60.

⁹⁰ Cfr. G. Corniani, S. Ticozzi, *I secoli della letteratura italiana dopo il suo risorgimento*, Milano, 1833, p. 566.

⁹¹ *Ristretto di fatto e di ragione, con sommario infine*, in *Collezione delle più celebri difese criminali*, cit., pp. 1-76.

⁹² L'accusa poggiava solidamente sulle due confessioni del Lucchini e Magnani non poté far altro che eccepire i vizi formali di procedura per far dichiarare false entrambe le confessioni.

⁹³ Il Magnani era solito usare ogni espediente per suscitare adesione emotiva nei confronti del reo, arrivando persino a piangere nei colloqui con i giudici o nel corso delle perorazioni in congregazione criminale per invocare la pietà per l'assistito come pare avesse fatto nella difesa di Luigi Marchesi, giovanissimo imputato di omicidio doloso. Cfr. A. Zanolini, *Vita di Ignazio Magnani*, cit., p. 4.

⁹⁴ *Ristretto di fatto e di ragione, con sommario infine*, in *Collezione delle più celebri difese criminali*, cit., p. 10.

⁹⁵ *Ibidem*.

Nel *Ristretto* Magnani diede sfoggio di cultura, richiamando numerose *auctoritates* e citando più volte il Mirogli⁹⁶ e il Rainaldi⁹⁷. Nonostante le complicate procedure giudiziarie e l'appassionata difesa, il processo si concluse con la condanna capitale, eseguita la mattina del 26 febbraio 1791 nella Piazza del Mercato⁹⁸, giorno in cui fu giustiziato anche Vincenzo Cottignola, detto la Creatura, reo confesso di rapina notturna e di tre furti qualificati⁹⁹.

Non passò inosservato nemmeno lo stile del celebre giureconsulto, fortemente connotato da una sicura padronanza di eccezioni

⁹⁶ Filippo Mirogli fu Uditore del Torrione dal 1751 al 1757, nonché procuratore fiscale a Roma. Scrisse le *Istruzioni teorico-prattiche criminali di Filippo Mirogli romano fiscale generale*, Roma, 1758-1764. Per notizie biografiche cfr. M. Cavina, *I luoghi della giustizia*, in *Storia di Bologna nell'età moderna*, a cura di A. Prosperi, vol. I, Bologna, 2008, pp. 367-411; Id., *La giustizia nella città dei dottori*, in *Diritto particolare e modelli universali nella giurisdizione mercantile* a cura di P. Bonacini, N. Sarti, Bologna, 2008, pp. 87-94.

⁹⁷ Giovanni Domenico Rainaldi, nativo di Giulianova, fu Uditore del Torrione dal 1671 al 1676, nomina per la quale definisce quale suo benefattore papa Clemente X. Fu anche luogotenente criminale a Fermo e dopo l'incarico bolognese pare che si fosse stabilito definitivamente a Roma. Fu l'autore di un ampio saggio giuridico in tre volumi, la *Syntaxis rerum criminalium cum adnotationibus ad bannimenta generalia civitatis et legationis Bononiae* [Sintassi delle materie criminali con annotazioni ai bandi generali della città e della legazione di Bologna]. Cfr. M. Cavina, *La giustizia nella città dei dottori*, cit., pp. 87-94; Id., *La soluzione dei conflitti a Bologna in età moderna*, in *Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, Bologna, 2015, pp. 32-34.

⁹⁸ Magnani presenta Lucchini come un generoso che merita perdono, «un uomo sommo nelle arti meccaniche e di animo non in tutto perverso, dal quale, toltagli la facoltà di nuocere, si potevano ottenere maravigliose opere e di somma utilità». Cfr. *Ristretto di fatto e di ragione per Girolamo Lucchini*, p.

⁹⁹ *Ristretto di fatto e di ragione per Vincenzo Cottignola* detto «la Creatura», Giovanni Fortunati «il Bargellone», Angelo Francia «lo Sbirretto», Antonio Mazzini «la Secca», in *Collezione delle più celebri difese criminali*, cit. Come si è già accennato, dei ventotto casi ivi proposti, solo sei si conclusero con la condanna a morte: oltre ai già noti casi di Lucchini e Cottignola, vi furono anche: Giacomo Naldi, falegname imputato di cappeggio che il 13 agosto 1784 aveva rapinato per strada ad un sacerdote il proprio orologio d'argento; Luigi Tamburini detto «la Treia» che aveva rubato l'8 giugno 1789 una borsa in piazza e accoltellato Vincenzo Guerra; Domenico Cremonini che aveva ucciso il 3 dicembre 1791 Giovanni Muratori di Malfolle, in cui compare una lunga digressione del Magnani sull'indizio indubitato; Luigi Collina, detto Becantino, ventunenne accusato dell'omicidio proditorio e premeditato di Anna Franchini e impiccato il 24 marzo 1790; Domenica Maria Farné, contadina ultrasettantenne, probabilmente squilibrata, processata per omicidio di suo figlio e condannata alla casa di correzione a vita.

procedurali¹⁰⁰, come nella difesa del conte Vincenzo Porti maggior-domo maggiore, scudiere e segretario di Stato della duchessa di Modena e di Massa Carrara. Questa difesa del conte Vincenzo Porti, accusato di aver manomesso a suo favore il testamento della duchessa Maria Teresa Cybo d'Este e che consta di ben 108 pagine, è l'unica in cui Magnani venne coinvolto come avvocato e pubblico professore dell'Università di Bologna, e non come avvocato dei poveri del foro bolognese. Nonostante l'avvincente difesa del Magnani, il conte fu condannato a sette anni di relegazione, quasi tutti condonati dal duca Ercole d'Este¹⁰¹.

3. *L'equilibrio moderato di Carlo Mazzolani e la irascibile brillantezza di Giovanni Donato*

Altra figura di spicco nel panorama giudiziario felsineo fu il barone imolese Carlo Mazzolani, nato a Roma il 18 gennaio 1752 dal legista Francesco Mazzolani e dalla nobildonna Gertrude Faella¹⁰². Laureatosi a Cesena nel dicembre 1772, l'anno successivo

¹⁰⁰ Cfr. *Ristretto processale e fiscale nella causa contro Luigi Sblisiga, imputato d'omicidio*, in *Collezione delle più celebri difese criminali*, cit.; *Biografia degli italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo 18., e de' contemporanei compilata da letterati italiani di ogni provincia e pubblicata per cura del professore Emilio De Tiplado*, vol. II, Venezia, 1835, p. 29.

¹⁰¹ Cfr. *Ristretto processuale e fiscale nella causa contro il conte Vincenzo Porti imputato di più delitti*, in *Collezione delle più celebri difese criminali*, cit. Il fatto che gli fosse affidata la difesa di una causa così importante è significativo della fama di cui godeva il Magnani anche fuori della sua patria.

¹⁰² «Cognome e Nome: Mazzolani Carlo; Epoca della nascita: 18 gennaio 1752; Patria: Imola; Gradi accademici: Laurea Dottorale in Cesena nel dicembre 1772. Ammesso nel Collegio degli avvocati in Patria l'anno 1773. Possidente **stabili** nel distretto d'Imola. Ammogliato (si sposò con Marianna Gamberini, sorella del cardinale Anton Domenico Gamberini) con sei figli, quattro maschi e due femmine, una delle quali è maritata. Qualità, e durata degli Impieghi, precedenti, e sotto quali Governi: dell'anno 1777 fu eletto dal Consiglio Comunale d'Imola Avvocato Consultore della Comune, e Difensore de' Poveri e durò nell'Impiego fino al cambiamento del Governo Pontificio. A tale epoca fu nominato a membro della municipalità provvisoria in Imola = indi membro dell'Amministrazione Centrale del Santerno; poscia membro del Corpo legislativo della Repubblica Cisalpina, ove rimase fino all'invasione austriaca. Al reingresso dei francesi fu di nuovo nominato membro dell'Amministrazione centrale del Reno e, contempo-

fu ammesso al Collegio degli Avvocati. Già nel 1777 venne eletto dal Consiglio Comunale di Imola 'Avvocato Consultore della Comune' e Difensore dei Poveri fino all'instaurazione del Governo Pontificio. Fu nominato membro della Municipalità provvisoria di Imola e dell'Amministrazione centrale del Santerno e, successivamente, membro del Corpo Legislativo della Cisalpina fino all'invasione austriaca. Con l'arrivo dei francesi fu rinominato membro dell'Amministrazione Centrale del Reno e disimpegnò per diversi mesi le funzioni di Commissario di Governo. Il 19 settembre 1801 fu nominato Commissario presso i Tribunali del Reno, nel qual impiego rimase fino a che l'1 giugno 1802 divenne Giudice presso il Tribunale di Revisione di Bologna, per poi essere nominato con decreto dell'11 gennaio 1807 Presidente della Corte d'Appello della città¹⁰³. Il Gran Giudice Luosi, nell'accompagnare il decreto di conferimento del titolo di barone, il 22 marzo 1810, scriveva «essere cioè questa una onorevole ricompensa de' zelanti travagli che nella percorsa carriera aveva consagrati a vantaggio del reale, e pubblico servizio»¹⁰⁴. Fu anche pretore per la città di Bologna e nel 1832, essendo venuta meno la carica per le nuove disposizioni del Pontefice Gregorio XVI, ritornò alla Presidenza del Tribunale d'Appello, incarico che detenne fino alla morte, avvenuta il 27 aprile 1836. Equilibrio e moderazione furono i tratti distintivi del barone Mazzolani, sia nella vita che nella sua quotidiana attività di magistrato e uomo politico¹⁰⁵.

Personaggio illustre della Bologna napoleonica fu anche il pre-

raneamente in diverse epoche, disimpegnò per molti mesi le funzioni di Commissario di Governo. Poscia li 19 settembre 1801 fu nominato Commissario presso i Tribunali del Reno, nel qual impiego rimase fino a che l'1 giugno 1802 passò Giudice del Tribunale di Revisione residente in Bologna. E finalmente cessato il detto Tribunale passò a coprire la carica di Presidente della Corte di Appello in Bologna. Carica attuale: Presidente della Corte di Appello in Bologna nominato per decreto di S.M.I e R. datato da Varsavia il dì 11 gennaio 1807. Totalità degli anni di servizio 29». Cfr. ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, v. H, b. 2, f. 68.

¹⁰³ T. Papotti, *Elogi di illustri imolesi*, Imola, 1841, pp. 289-298.

¹⁰⁴ *Ibidem*, p. 294.

¹⁰⁵ *Ibidem*, pp. 296-297.

sidente Giovanni Donati, uomo 'giusto' e 'sapiente'¹⁰⁶. Nato a Cento il 24 febbraio 1750 e laureatosi a Bologna si trasferì ben presto a Roma, dove frequentò dapprima lo studio dell'abate Santo Maroni e poi lavorò presso l'avvocato Benetti¹⁰⁷.

L'avvocato centese percorse rapidamente i gradini della scala sociale, divenendo giudice del Tribunale di Revisione dalla sua installazione l'1 giugno 1802 sino alla cessazione il 13 ottobre 1807, e ricevendo nel 1806 l'ordine della Corona Ferrea, una delle massime onorificenze del tempo¹⁰⁸. Ricoprì il ruolo di presidente della Corte d'Appello del tribunale di Bologna alla morte del Magnani, a cui lo legava un rapporto di amicizia sin dalla

¹⁰⁶ V. Berni degli Antoni, G. Vicini nell'*Elogio del cavaliere Giovanni Donati scritto dal cavaliere avvocato Vincenzo degli Antoni, recitato nell'Accademia dei Rin vigoriti di Cento nella pubblica adunanza del giorno 26. novembre 1815., preceduto da prefazione dell'avvocato Gio. Vicini*, Forlì, 1816, scrissero «Io non vi ragionerò di un uomo di lignaggio illustre. Giovanni Donati nacque di mezzana condizione; ma fu giusto, e sapiente. Non di un uomo fornito di molte ricchezze. Giovanni Donati non ebbe in retaggio da suoi Maggiori, che una mediocre fortuna; ma fu giusto, e sapiente. Non di un uomo valente scrittore di molti volumi. Giovanni Donati non lasciò che alcuni pochi manoscritti; ma fu giusto e sapiente».

¹⁰⁷ Finita la pratica legale passò a lavorare come aiutante di studio di monsignor Aurelio Roverella, Uditore del cardinal Giraud, Pro-Uditore Santissimo e lo seguì costantemente quando divenne Giudice di Prima Istanza presso la Curia Innocenziana e quando salì al Tribunale della Rota. Il papa Pio VI gli conferì la carica di vice-uditore, benché si trattasse di un semplice abate senza la prima tonsura. In un biglietto della Segreteria di Stato del 1795 si legge che egli ha esercitato la carica «con piena soddisfazione di Sua Beatitudine». Cfr. V. Berni degli Antoni, G. Vicini, *Elogio del cavaliere Giovanni Donati*, cit., pp. 48-51. Tanto si legò a Pio VI che quest'ultimo gli offrì l'Abito prelatizio, che il Donati prontamente rifiutò, sostenendo a sua giustificazione che «Santo Padre se a V.S. piace il mio servizio, abbia la clemenza di gradire l'uomo senza vestirlo d'altro abito».

¹⁰⁸ Poche sono le informazioni che il Donati dà dei suoi servizi: «Nome e Cognome: Donati Giovanni Cavaliere dell'ordine della Corona di Ferro. Epoca della nascita: 24 febbraio 1750. Patria: Cento nel Dipartimento del Reno. Gradi accademici: Dottor in legge; avvocato. Possidente nel Distretto di Cento, celibe. Qualità e durata degli impieghi precedenti e sotto quali Governi. Giudice nel Tribunale di Revisione residente in Bologna dalla sua installazione dell'1 giugno 1802 alla sua cessazione del 13 ottobre 1807. Carica attuale: Giudice della Corte d'Appello in Bologna dalla sua installazione del 14 ottobre 1807. Totalità degli anni di servizio: 5 anni». Cfr. *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, v. H, b. 2, f. 68.

prima gioventù¹⁰⁹. Di lui scrissero i suoi biografi con tono agiografico:

Il cavalier Donati nelle mentovate giudicature tenne lo stesso contegno che nel Quirinale. Egli servì a Napoleone, come servito avea in Roma a Pio VI, sempre instancabile all'adempimento de' suoi doveri, sempre intento ad iscorpire la verità, sempre integerrimo, sempre seguace tanto inflessibile della ragione, come la ragione stessa. Di tal che a lui pure quadrerebbe l'enfatica espressione di Pirro in lode a Fabrizio: = essere più agevole il distogliere il Sole dal suo corso, che il rimuovere quel Romano dal sentiero della giustizia, e della probità¹¹⁰.

Della sua congenita irascibilità si trova testimonianza in una lettera privata, indirizzata ad un amico anonimo il 12 ottobre 1807, in cui sviluppava una efferata critica alla prassi giudiziaria del suo tempo:

Possibile che a Modena non giunga alcuna lettera né mia né del tribunale? Se non sapessimo da Muzzarelli che vi siate ben rimesso in salute, crederessimo già che foste morto, e sepolto, o che almeno foste andato in America. Rompete una volta il silenzio e datemi qualche nuova di voi.

Ieri mattina fu formata la lista dupla, di cui vi annetto copia. Senza li aiuto di Muzzarelli non avremmo saputo chi nominare per il Panaro e Crostolo. Basta: o bene o male la nomina

¹⁰⁹ «Era di statura alta, di corporatura complessa e ben formato di persona, piuttosto pingue, ma in giusta proporzione, di testa grande e lineamenti risentiti, rubicondo in faccia, segnato dal vaiuolo, e di carnagione oscura [...] egli era di cuore sensibilissimo, e quindi benefico e inclinato a far tutti i servigi, e agli amici e ai concittadini, e anche agli estranei che compatibili fossero coll'inappuntabilità nell'esercizio delle sue funzioni. Grande amico dell'amico, generoso perdonatore de' torti, alieno dell'ambizione, fu più grande nella semplicità, che nella stessa grandezza e possanza. Sobrio e temperato, non parve ad alcuno, che un po' troppo iracundo, ma la sua ira né offese alcun mai, né ad alcun mai fu fatale». Cfr. *Notizie sulla vita di Giovanni Donato, cavaliere del real Ordine della corona di ferro, e Presidente della Regia Corte d'Appello in Bologna dettate dal suo collega signor giudice Gio Battista Pozzi membro della medesima R. Corte d'Appello*, Bologna, 1813.

¹¹⁰ V. Berni degli Antoni, G. Vicini, *Elogio del cavaliere Giovanni Donati*, cit., p. 64.

è fatta, ed io sono quieto in coscienza sulla fede dei miei colleghi, essendomi ignoti quasi tutti li soggetti.

Poco o nulla qui si fa per cause civili, criminali, e nulla si farà prima dell'apertura de tribunali. Io strillo per le cause criminali, ma tutti se ne ridono, tanto è rispettata la mia vicepresidenza.

Ci va però tenendo esercitati il Gran Giudice colla solita sua consulta; e così ancora qualche ricorso alla cassazione per le nostre animadversione. Io vado sbrigando tutto e scrivo spropositi senza fine. Li miei pochi colleghi li passeranno alla carlona ed io vado avanti franco, ben certo che li nostri spropositi non potranno pareggiar mai quelli di Milano. Ora chi peggio fa, meglio fa. Ricordatevi in somma che mi muoio di voglia di sapere vostra nuova che sono e sarò sempre vostro Giò Donati.

PS: a proposito di consulta annovena una bella. Il Gran Giudice vorrebbe che noi per le cause dello Stato ex Veneto adottassimo la disciplina provvisoria stabilita dal tribunale di revisione di Milano, lasciandoci però la libertà di proporre qualche modificazioni, che crederemo opportune. Ve ne mando qui accluso un esemplare. In verità io non ne capisco un diavolo. Mi par un ammasso di bestialità. Frattanto con tutta gravità scriviamo al gran giudice che prenderemo in matura considerazione l'affare. Ma io mi ci perdo e non saprei scrivere parola. Voi frattanto potrete meditarvi sopra con tutto e tornar pieno gravido dalle più belle riflessioni del mondo. A voi dunque resta appoggiato questo intralciatissimo affare, per parlarne alla riapertura dei tribunali.

Il carattere del Donati gli procurò qualche incomprensione con il R. Procuratore Gambari, che così scrisse il 19 marzo 1813 al Primo Presidente della Corte:

Mi consta con sicurezza da non dubitarne, che il sig. Presidente Donati esternandosi alquanto troppo in contrario dei sig.ri Zoboli sopra una causa criminale, promossa contro di essi, e portata oggi in Appello da certo Luigi Baldini, siasi permesso inoltre di gettare alcune parole di sospetto sopra di me per l'antica amicizia mia e clientela mia coi **presati** Zoboli. Io sono lontano dal querelarmi di ciò, conoscendo appieno il temperamento impetuoso del sig. Presidente, d'altronde rispettabile, e meritevole d'ogni riguardo, il quale contro voglia

trascorre non di rado in simili cose. Ma il signor presidente Donati è nello stesso caso di me, se non peggiore. Io non parlo dei suoi pensamenti intorno la causa, e le persone che ne sono i soggetti. In ciò può ingannarsi di buona fede; o potrebbe anche ricredersi, se avesse la pazienza di rileggere il processo, di meditare freddamente sulla legge. Parlo della sua propalazione di voto che può affliggere una parte litigante assai più di una chimerica suspizione. Egli è delicato quanto io lo sono. Desidero adunque, che egli pure si astenga a mio esempio dal giudicare. Ecco quello che affido alla prudenza ed autorità di lei, sig. Primo Presidente. Mi sarebbe di peso l'avventurare cittadini al pericolo d'un giudizio precipitato in prevenzione [...] io peraltro non voglio entrare in minima contestazione col sig. Presidente, che stimo, e vennero ne voglio occasionare il minimo inconveniente o disturbo alla corte cerco solamente che la giustizia sia amministrata con la freddezza dell'imparzialità e con l'eguaglianza dell'equità. Quindi confido il mio di risanamento alla saggezza di lei, che prego a provvedere all'uopo come stimerà meglio convenire ad oggetto così interessante¹¹¹.

4. *Gli altri comprimari sulla scena della Corte d'Appello bolognese: tra abiura del passato e apertura al nuovo ordine*

Minori memorie ci restano degli altri giudici della Corte d'appello. Un rapido spoglio dei documenti archivistici e della poca letteratura esistente in merito può darci una prima approssimativa idea dell'antropologia dei giuristi della Corte d'Appello a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento. Anzitutto le provenienze. Su sedici giudici, compresi i Primi Presidenti e i Presidenti, cinque erano bolognesi. Il principale bacino di reclutamento fu il cessato Tribunale d'Appello e di Revisione di Bologna, ma non senza qualche slittamento su aree circconvicine. Così, 3 erano modenesi, 2 ferraresi, 1 imolese, 1 veneto, 1 reggiano, 1 centese, 1 faentino e, infine, 1 del 'Cantone delle Terme'.

Un ruolo rilevante tra le fila dei magistrati della Corte d'Appello

¹¹¹ ASB, *Atti del Regio Procuratore, Carteggio riservato*, b. 2, f. 43.

spetta al bolognese Vincenzo Patuzzi, giudice esperto di diritto criminale, tanto da essere nominato dapprima Presidente della Sezione Criminale del Tribunale d'Appello e poi dell'intero Tribunale fino all'ottobre del 1807¹¹².

Di Bologna era anche Filippo Barbiroli, nato il 22 febbraio 1752 e aggregatosi al Collegio di Gius Canonico e degli Avvocati nel 1777. A partire dal 1792 fu uditore generale della legazione di Bologna sino all'arrivo delle armate francesi, poi giudice civile e membro del Tribunale d'Appello di Bologna. Nel 1802 seguì la nomina a giudice del Tribunale di Revisione e dal 1807 a giudice della Corte d'appello¹¹³. A completare il quadro dei magistrati di origine bolognese ricordiamo infine Giambattista Pozzi, avvocato dei poveri dal 1796 al 1799 e Presidente del Tribunale d'Appello¹¹⁴.

¹¹² Cfr. *Collezione dei monumenti sepolcrali del cimitero di Bologna pubblicata da Giovanni Zecchi stampatore e negoziante da stampe Bologna: Contrada Porta Nuova [Giovanni Zecchi], 1825-1827.*

¹¹³ «Nome e cognome: Filippo Barbiroli: Laureato in Gius Civile e Canonico nell'Università di Bologna sino al 1771. Aggregato sino dal 1777 al Collegio di Gius Canonico ed a quello degli Avv. ti già esistenti in quella città. Possidente in Bologna. Nubile. Uditore Generale della Legazione di Bologna dal 1792 sino all'arrivo delle armate francesi. Indi Giudice delle Cause Civili sino all'attivazione dei Tribunali a norma della Costituzione Cisalpina. In detta attivazione altro dei Membri del così detto Tribunale Civile, specialmente adetto alla Sezione Criminale, e membro del Tribunale d'Appello eretto in Bologna. Giunte le truppe austriache Giudice Civile Ordinario. Al reingresso delle Truppe Francesi installato Giudice Civile ordinario. Nel 1802 nominato altro dei Giudici del Tribunale di Revisione residente in Bologna. Nel 1807 nominato Giudice della Corte d'Appello in Bologna, dove siede attualmente. Totalità degli anni di servizio: 17». Cfr. ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, v. H, b. 2, f. 68.

¹¹⁴ «Nome e cognome: Pozzi Giò Batta Alessandro; Epoca della nascita: 10 agosto 1759; Patria: Bologna Dipartimento del Reno. Gradi accademici: Dottore in Filosofia Gius Civile e Canonico dagli anni 1788; Aggregato del già Collegio di Filosofia nel giugno 1779 e nel Collegio di Gius Civile nel maggio 1780. Avvocato della Romana Curia nel novembre 1788; Aggregato al Collegio dei Giudici ed Avvocati di Bologna nel 1790. Fatto Professore Onorario nell'Università di Bologna in aprile 1796. Possidente Stabili in Bologna, e nel Territorio Bolognese Ammogliato senza figli. Qualità, e durata degli Impieghi, precedenti, e sotto quali Governi: Sotto il Governo Pontificio in Roma fu Segreto della Romana Rota. Sotto lo stesso, ritornato in Bologna, coprì come G.E. diverse gratuite, e transitorie cariche in magistrature e che accennansi ma non contansi. Sotto il governo repubblicano dal 1796 al 1799 fu Avvocato dei Poveri carcerati, indi Membro della Commissione Criminale Militare istituita contro i Ladri e facinorosi dal settembre 1793. Nel tempo dell'Austriaca

e Carlo Zanolini¹¹⁵, giurista di grande fama e padre del più celebre Antonio Zanolini¹¹⁶.

L'altra patria dei magistrati della Corte fu Modena¹¹⁷. Filippo

Invasione stette in Ozio onorevole. Nel luglio 1800 fu installato, dietro Nomina Governativa del Comitato di Governo Cisalpino, Giudice del Tribunale d'Appello per i tre Dipartimenti Reno, Basso Po, e Rubicone, applicato alla Sezione Criminale indi alla Civile, poscia ad entrambe nella Concentrazione Spannocchi attivata la norma Interinale; assunse le funzioni di Presidente Nazionale e ritenuto il Grado, e soldo precedenti li 7 settembre 1803 attivato il Costituzionale Appello in giugno 1804. Nominato dal Gran Giudice Spannocchi alla carica di Presidente Nazionale. Avendo dopo il Regio Decreto 3 luglio 1805 il Commissario Governo presso i Tribunali sig. Carlo Salina rinunciato alla Reggia Procura del Reno, nominato a tal carica da S.E. il sig. Gran Giudice attuale nel tempo stesso, servendo fino all'attivazione del nuovo poter giudiziario, nella quale ha l'onore di servire per R. nomina nella Corte d'Appello. Carica attuale: Giudice della Corte d'Appello in Bologna; Totalità degli anni di servizio: 12 nel Giudiziario ormai compiti, compreso l'anno austriaco». Cfr. ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, v. H, b. 2, f. 68.

¹¹⁵ «Cognome e nome: Zanolini Carlo; epoca della nascita: 24 febbraio 1754; Patria: Bologna; Gradi accademici: Laureato in ambe le leggi nell'Università di Bologna li 21 luglio 1773, indi nel 1780 Aggregato al Ceto de' Causidici Laureati nella curia Bolognese, e nel 1804 a quello degli Avvocati. Possidente nel Dipartimento del Reno, ammogliato con due figli, uno maschio, e l'altro femina. Qualità e durata degli Impieghi, precedenti, e sotto quali Governi: Sotto il Governo Pontificio Sindaco della Congregazione della fabbrica di S. Pietro di Roma e della Camera Appostolica in Bologna. Nella prima epoca Repubblicana eletto al Corpo Legislativo Cispadano. Poi capo dell'ufficio legale dell'Agenzia de' Beni Nazionali nel Dipartimento del Reno, nel qual impiego continuò sino alli 14 dicembre 1803 tempo in cui venne provvisoriamente destinato in Giudice del Tribunale d'Appello di Bologna. Rimasto escluso nella nomina costituzionale, fu in ottobre 1804 eletto in altro de' Luogo Tenenti della Pretura Civile Urbana in Bologna, nella qual carica continuò fino alli 14 ottobre 1807. Carica attuale: Giudice della Corte d'Appello in Bologna; Totalità degli Anni di servizio: 12 anni». Cfr. ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, v. H, b. 2, f. 68.

¹¹⁶ Nato a Bologna il 31 gennaio del 1791 da Carlo, giureconsulto, e da Teresa Mattioli, seguì le orme del padre magistrato e si laureò in Legge. Nel 1815 fece parte del gruppo di giureconsulti e funzionari che si mise in luce durante il periodo napoleonico e, dopo aver praticato l'attività forense, fu eletto Assessore di Finanza. Cfr. M. Calore, *Antonio Zanolini (1791-1877), patriota, uomo politico e scrittore bolognese*, in *Strenna Storica Bolognese*, 2004, pp. 55-75; F. Marconi, *Elogio dell'avv. commendatore Antonio Zanolini senatore del Regno membro ordinario e censore della Società agraria di Bologna, letto alla società stessa nella tornata del 27 aprile 1878*, Bologna, 1878.

¹¹⁷ Interessante a tal proposito sono le pagine dedicate dal Casini alla partecipazione dei modenesi alle riforme legislative napoleoniche: «Ma quella delle non fu la sola gloria del Regno Italico di Napoleone: un'altra aureola non meno luminosa, un'altra

Spezzani di Montegibbio, nato il 22 maggio 1741, esercitò a lungo la professione legale 'con onore'¹¹⁸. Venne dapprima nominato avvocato fiscale criminale presso il Ducato di Modena e Reggio, e poi Deputato nei congressi cispadani e nel Consiglio Legislativo dei seniori. Non fu sgravato di impegni nemmeno durante l'occupazione austriaca: fece parte del 'corpo comunitativo' di Modena, e dal 29 maggio 1799 passò al Consiglio amministrativo di Economia, ove restò fino al reingresso delle armate francesi. Fu nuovamente nominato nel luglio 1800 membro dell'Amministrazione dipartimentale del Panaro fino al novembre dello stesso anno e dal 1802 fu nominato giudice nel Tribunale di Revisione¹¹⁹.

Nativo di Modena fu anche Cosimo Medici, personaggio esogeno che fuoriesce dal *cliché* dei magistrati felsinei. Laureatosi in *utrumque ius* presso l'Università di Modena nell'anno 1776, fu nominato il 9 giugno del 1780 con decreto del duca Ercole III d'Este professore di Giurisprudenza criminale presso l'Università di Modena, incarico che detenne sino all'ottobre del 1807 quando dovette lasciare la cattedra perché nominato giudice della corte di appello di Bologna¹²⁰.

non meno fulgida luce brillò nell'età napoleonica per opera dei Modenesi; l'aureola del diritto, la luce della legge». Cfr. T. Casini, *Ritratti e studi moderni*, cit., pp. 382-393.

¹¹⁸ T. Casini, *Ritratti e studi moderni*, cit., pp. 41, 375, 385-387.

¹¹⁹ «Cognome e nome: Spezzani Filippo; epoca della nascita: 22 maggio 1741; Patria: Modena, possidente nel Dipartimento del Panaro, ammogliato senza figli; Qualità e durata degli Impieghi, precedenti, e sotto quali Governi: Impiegato presso il Governo Ducale di Modena e Reggio in qualità di Avv.to Fiscale Criminale dalli agosto 1779 al 14 aprile 1782. Fu deputato ne' **Congrassi** Cispadani di Modena e Reggio, poi nominato nel Consiglio Legislativo dei Seniori della Repubblica Cispadana fu nominato nell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Panaro della Repubblica Cisalpina, e ne coprì la carica dal primo installazione sino al maggio 1798. Nel tempo dell'occupazione austriaca fu nominato nel corpo comunitativo di Modena, indi cioè nel 29 maggio 1799. Passò nel Consiglio Amministrativo di Economia ove restò fino al reingresso delle armate francesi, e fu anche impiegato negli ultimi giorni dell'esperta occupazione nella Reggenza provvisoria. Dipartimentale del Panaro, ove restò fino al novembre dell'anno istesso. In Aprile dell'anno 1802 fu nominato nel Tribunale di Revisione residente in Bologna, e vi è restato fino alla nuova organizzazione dei Tribunali avvenuta nel 14 ottobre 1807. Carica attuale: Giudice nella Corte di Appello in Bologna». Cfr. *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, v. H, b. 2, f. 68.

¹²⁰ «Cognome e nome: Medici Cosimo; epoca della nascita: 27 settembre 1756; Patria: Modena; Gradi accademici: Laureato in ambe le leggi nella cessata

Il terzo giudice modenese fu Leopoldo Bellentani, che si laureò in legge il 16 giugno 1778 e si diede all'esercizio dell'avvocatura. Fu professore di Diritto civile nell'Università di Modena, incaricato dal duca Ercole III con decreto del 13 luglio 1793. Nominato dal comitato di governo nel novembre 1796 giudice di appello a Modena, dovette presto rinunciare alla carica per altre incombenze. Durante la Repubblica italiana, fu pretore di Modena, poi nel 1807 giudice alla Corte d'Appello di Bologna. Dopo la caduta di Napoleone tornò nella città natale dove riprese l'esercizio dell'avvocatura¹²¹.

Università di Modena nell'anno 1776. Ammesso nel collegio civico degli avvocati nell'anno 1781. Possidente nel Dipartimento del Panaro, ed in quello del Crostolo. Ha moglie, e tre figliuoli. Qualità e durata degli Impieghi, precedenti, e sotto quali Governi: Alli 9 giugno dell'anno 1780, fu creato Professore di Giurisprudenza Criminale nella cessata Università di Modena dal fu Ercole III d'Este. In appresso, tolta quella porzione di tempo dell'Interregno Austriaco in cui fu sostituito in Ginnasio alla detta Università, ha sempre continuato ad essere pubblico ordinario Professore come sopra non solo sino alla soppressione della Università medesima ma per essi era stato ritenuto fra i Professori del Liceo Modenese; ha proseguito sino all'ottobre del p.p. anno 1807, nel quale ha lasciato la Cattedra per la destinazione in Giudice della Corte d'Appello in Bologna. Inoltre nel novembre dell'anno 1796, fu posto dalle Autorità Francesi nel Comitato di Governo di Modena, e di Reggio. Fu deputato per Modena nei primi mesi del 1797 al Congresso Cispadano. Presso il fine dell'anno medesimo passò nell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Panaro. Un anno dopo ne sortì dopo aver chiesta la dimissione cioè verso il fine del 1798. In Febbraio del 1799 assunse di sedere fra i Giudici del Tribunale di Cassazione in Reggio col permesso di ritenere la presente cattedra in Modena mediante sostituto, finché definitivamente potesse determinarsi per la nuova carica di Giudice, dalla quale poi cessò per l'invasione delle truppe austriache in maggio del suddetto 1799. Ricuperatesi i Domini in addietro Estensi dalle truppe francesi in luglio dell'anno 1800, fu nominato di nuovo fra gli Individui dell'Amministrazione dipartimentale del Dipartimento del Panaro; ma fra pochi mesi venne destituito di tale impiego unitamente ai Colleghi ed al Commissario di Governo del Dipartimento suddetto per non essersi alcuno di loro trovato in grado di applicare la tassa di opinione. Sul finire dell'anno 1802 fu eletto fra i componenti l'Amministrazione dipartimentale del Dipartimento stesso, e coprì tale posto sino al febbraio del 1804, in cui venne destinato Luogotenente Amministrativo della Prefettura del Panaro, della qual carica sostenne le incombenze sino a che in Luglio del 1805, questa rimase abolita per l'odierna organizzazione delle Prefetture. Totalità degli Anni di servizio: 28». Cfr. ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, v. H, b. 2, f. 68; Per ulteriori informazioni sul giurista modenese cfr. anche T. Casini, *Ritratti e studi moderni*, cit., pp. 41, 374, 387; M. Cavina, *Il codice dimenticato*, cit., p. 243.

¹²¹ «Cognome e nome: Bellentani Leopoldo; epoca della nascita: 22 febbraio 1758; Patria: Modena Dipartimento del Panaro; Gradi accademici: Dottore in ambe le Leggi, laureato nell'Università di Modena il 16 giugno 1778 come da Di-

ploma. Notaro in detto anno abilitato all'esercizio nel 1779 in agosto come da Rogito del cancelliere Boccali. Patrocinatore Causidico con Diploma del Collegio de' Causidici di Modena del 13 gennaio 1783. Avvocato e Professore di Diritto civile nell'Università di Modena nominato e creato da Ercole III Duca con patente del 13 luglio 1793; Dell'Accademia degli Aborigeni di Roma con il nome di Molegio Bizantino fino dal 1783. Possidente in S. Vito Comune di Spilamberto, ed in Formigine Distretti di Modena. Celibe. N.B. quanto portano le osservazioni in proposito. Qualità e durata degli Impieghi, precedenti, e sotto quali Governi: Sotto al Ducale Dominio Estense Professore di Gius Civile nell'Università di Modena dal 1793, con diploma di Ercole III Duca di Modena fino al cessare di detto Governo seguito nell'anno 1796, e così per anni 3. Sotto i Governi Provvisori, la Repubblica, e l'attuale Governo Professore come sopra confermato dai successivi diversi Governi provvisori fino a che sussistita detta Università. Professore di Gius Naturale, e Civile nel Liceo di Modena col Decreto Governativo delli 8 gennaio 1804, essendo così stato Professore dal 1793 al 1807 oltre le altre cariche infrascritte contemporaneamente sostenute. Municipalista di Modena nominato dai Commissari Garran e Saliceti all'Ingresso de' Francesi per due anni fino al primo cambiamento di essa Municipalità. Deputato al primo Congresso di Unione delle 4 popolazioni di Bologna, Ferrara, Modena, e Reggio tenutosi in Modena, per ordine del generale in capo, fino a che durò. Deputato, eletto, e nominato dall'Assemblea Elettorale al Congresso Cispadano tenutosi in Reggio, indi in Modena fino a quando sciolto, e come da lettera di nomina del 22 dicembre 1796. Giudice di Appello in Modena nominato dal Comitato di Governo, come da lettera del novembre 1796, carica rinunciata attesi molteplici affari per altre gravi incombenze. Deputato in ottobre 1796 unitamente al sig. Tassoni in inviato straordinario dalla Municipalità di Modena per affari politici e per facilitare l'in allora Generale in Capo, ora invito nostro I. e R., indi per altri gravi affari spedito presso il medesimo a Monbello nel maggio 1797. Deputato speciale a trattare la riunione seguita con felice successo de' Stati di Modena e Reggio d'avanti il Commissario Garrau in ottobre 1796. Deputato alla Commissione d'Acque e Strade del Modenese. Deputato all'Amministrazione dell'Opera Milani in Modena (stabilimento di **pubblico beneficenza**) e de' Conventi di S. Paolo, e Corpus Domini a Modena. Deputato al Consiglio di disciplina della Guardia Nazionale. Le predette tre deportazioni durarono per i due anni 1797, e 1798. Giudice supplente alla Cassazione in Milano nominato ed eletto dal Corpo Legislativo nel primo triennio. Individuo della prima Commissione in Modena di Finanza, Tesoro e Censimento, detto già prima Magistrato degli Alloggi, tale creato dall'Amministrazione dipartimentale del Panaro il 31 luglio 1800, impiego sostenuto per un anno essendo passato ad altre cariche. Commissario organizzatore della Municipalità destinato dall'Amministrazione Centrale il 16 Ventoso Anno VII impiego sostenuto fino al disimpegno totale della organizzazione. Commissario straordinario di Governo dei tre Dipartimenti Reno, Panaro, Crostolo nominato in Fruttidoro Anno VIII. Commissario straordinario di Governo per il Basso Po nominato con Dispaccio del 4 Frimale Anno IX carica colla precedente sostenuta per mesi sei. Giudice al Civile in Modena nominato ed eletto con dispaccio del 2 Mesi-doro Anno IX dal Ministro della Giustizia, indi Giudice del Tribunale di Appello in Modena nominato dallo stesso Ministro della Giustizia con dispaccio del 5 Termidoro anno IX. N.B. Contemporaneamente al disimpegno di Giudice al Civile soste-

Il ferrarese Carlo Facci, nato il 4 gennaio 1752, seguì i suoi studi in patria, laureandosi in legge nel 1774 e presto si segnalò sia per il suo valore nell'esercizio della professione legale¹²², sia per il suo focoso repubblicanesimo¹²³. Chiamato dal Bonaparte come membro

nuto per tre mesi disimpegnò pure l'altro di Giudice di Appello per la precedente morte del Giudice Soragni. Contemporaneamente all'impiego di Giudice al Civile, e di Appello fu pure Giudice nella Commissione straordinaria Criminale in Modena come da *letterasi*. La carica di Giudice al Civile, e di Appello fu sostenuta per tre anni fino cioè alla organizzazione de' Tribunali dal 1 luglio 1804. Pretore nominato dal Gran Giudice Ministro della Giustizia, come da Dispaccio del 5 giugno 1804 carica assunta col primo successivo luglio, e disimpegnata fino al settembre 1804, e così per anni 3, e mesi due fino alla nomina ed installazione di Giudice nella Corte di Appello in Bologna. Deputato, eletto e nominato alla Consulta straordinaria in Lione come da Dispaccio del 21 novembre 1801, essendo in tal tempo Presidente dell'Appello in Modena. Eletto nel Collegio dei Dotti nominato il dì 26 gennaio 1802 come da dispaccio Governativo del 22 marzo 1802; Giudice della Corte d'Appello di Bologna; Membro del Consiglio Dipartimentale del Panaro nominato da S.A.I. e R. con Decreto del 23 dicembre 1807. Totalità anni di servizio: 15». Cfr. *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, v. H, b. 2, f. 68. Del Bellentani ci sono pervenute due opere che si trovano presso l'Archivio dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Modena: *Institutiones tribonianae* [red. Giambattista Veratti] e *Lezioni sulle Pandette* [1793, 1796] [AASM, Rossi-Veratti, 120]. Sul punto cfr. M. Cavina, *Il Ducato virtuoso (dalla cultura giuridica estense al tradizionalismo austroestense). Con l'edizione di un clandestino corso giuspubblicistico modenese, in Diritto e filosofia nel XIX secolo. Atti del Seminario di Studi, Università di Modena, Facoltà di Giurisprudenza, 24 marzo 2000*, a cura di F. Belvisi, M. Cavina, Milano, 2002, pp. 3-183.

¹²² Tre anni dopo la laurea, nel 1777, divenne notaio collegiato, proconsole del collegio dei notai nel 1794 e procuratore causidico nel 1799. Cfr. T. Casini, *I deputati al Congresso cispadano 1796-1797*, in *Rivista storica del risorgimento italiano*, II, 1897, pp. 168-169.

¹²³ «Cognome e nome: Facci Carlo; epoca della nascita: 4 gennaio 1752; patria: Ferrara; Laureato in ambo le Leggi nel 1774. Notaro Collegiato nel 1777. Procuratore Causidico Collegiato nel 1799. Avvocato li 30 Termidoro Anno IX. Proconsole del Collegio de' Notari nel 1794. Possidente in Ferrara, ed in Bondeno. Vedovo con quattro figli, il primo de' quali ammogliato con una figlia. Giudice del Comune per l'assistenza ai contratti delle Donne, Pupilli, e Minori eletto dal Consiglio Centumvirale per due anni nel 1778 sotto il Governo Pontificio. Membro del Corpo Legislativo nel Consiglio dei Seniori della Repubblica Cisalpina con legge 19 Brumaio anno VI dimesso con legge 6 Nevoso anno suddetto. Membro della Amministrazione dipartimentale del Basso Po, con Legge dei 12 Piovoso Anno VI; Commissario del Potere Esecutivo con Proclama dei 29 Fruttidoro anno VI; Membro del Tribunale Civile del Basso Po sino al 22 maggio 1799 epoca dell'occupazione Austriaca. Rieletto Membro dello stesso Tribunale nel gennaio 1801 al Reingresso de' Francesi. Presidente del Tribunale Criminale straordinario istituito dalla

del Corpo legislativo nel Consiglio dei seniori, rifiutò la nomina e nel gennaio 1798 fu nominato membro dell'Amministrazione dipartimentale del Basso Po e, nel settembre di quello stesso anno, "commissario del potere esecutivo" nello stesso dipartimento¹²⁴. Nei moti del 1799, essendosi segnalato tra i più accesi democratici, dovette allontanarsi da Ferrara e vi rientrò dopo Marengo, quando fu nominato giudice del Tribunale d'Appello. Nel 1802 venne incaricato di recarsi a Lione in qualità di rappresentante del Tribunale d'Appello alla Consulta straordinaria e divenne membro del collegio elettorale dei dotti. In seguito fu nominato giudice del Tribunale di revisione di Bologna, Presidente del Tribunale d'Appello di Ferrara e da ultimo, fino alla caduta del Regno, consigliere nella Corte d'appello di Bologna.

Ferrara fu patria di un altro giudice della Corte d'appello bolognese, Giovanni Battista Fabbri o Fabri¹²⁵, il quale si giovò considerevol-

Legge 26 Frimale anno IX sino a tutto maggio del 1802; Membro del Tribunale di Revisione residente in Bologna eletto con Decreto 15 aprile 1802, da cui ottenuta la dimissione sul finir di Dicembre dell'anno stesso, fu poscia eletto nel febbraio del 1804, Membro, e Presidente del Tribunale d'Appello provvisorio del Basso Po. Presidente del Tribunale speciale nel Basso Po con Decreto 24 febbraio e 11 giugno 1804 dal Vice Presidente della Repubblica italiana. Membro del Tribunale Costituzionale d'Appello del Basso Po con Decreto della Consulta di Stato li 16 aprile 1804, da cui fu eletto in Presidente. Oltre gl'Impieghi sovrascritti fu nell'anno 1796 eletto nei Comizi Generali del Ferrarese per uno dei Deputati al Congresso di Reggio e Modena ed ivi in Presidente del Congresso medesimo per due volte. Dal Congresso stesso fu eletto per uno de' Membri della Commissione incaricata a formare il progetto di Costituzione per la Repubblica Cispadana. Fu uno de' Deputati alla Consulta straordinaria di Lione ed ivi eletto per uno de' Membri della Commissione destinata alla Revisione della nuova Costituzione per la Repubblica italiana. Eletto in uno dei Membri del Collegio Elettorale de' Dotti. Con Decreto di S.M.I.R. 6 marzo 1806 eletto in Presidente del Collegio Elettorale Dipartimentale del Basso Po. Anni di servizio: 13 anni». Cfr. *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, v. H, b. 2, f. 68.

¹²⁴ T. Casini, *I deputati al Congresso Cispadano*, cit., p. 427.

¹²⁵ «Cognome e nome: Gio' Batta Fabri; epoca della nascita: 25 giugno 1759; Patria: Ferrara; Gradi accademici: avvocato; possidente nel Ferrarese, ammogliato con sei figli; Qualità e durata degli Impieghi, precedenti, e sotto quali Governi: nell'anno 1782 fu dal centumvirale Consiglio di Ferrara eletto giudice alle vettovaglie giurisdizione di misto Foro, successivamente nel 1785 dalla stessa autorità fu nominato Giudice del Comune, carica, che oltre agl'affari contenziosi di poca entità, conteneva l'esistenza ed interposizione di decreto nei contratti dei minori Pupilli vedove, ed altre miserabili persone. Durante tale giudicatura passò ad essere sosti-

mente dell'arrivo dei francesi. Dapprima giudice di pace di Ferrara, fu poi nominato giudice d'appello e Presidente del Tribunale straordinario istituito con la legge del 10 agosto 1802, che autorizzava l'istituzione di appositi Tribunali Criminali Speciali al fine di reprimere, secondo i canoni della procedura militare, i rei di omicidio premeditato, aggressione, concussione, furto 'con rottura' e incendio doloso. In qualità di membro del Tribunale di Revisione di Bologna fu autore insieme a Mazzolani e Barbiroli, di una relazione sul progetto di codice penale Luosi consistente in una quindicina di pagine datate 30 luglio 1803¹²⁶.

Presidente di un Tribunale straordinario, quello del Rubicone, fu anche Antonio Placci di Faenza, notaio, avvocato e magistrato. La sua carriera ebbe inizio con la nomina a cancelliere presso il Comune di Faenza, incarico che detenne sino al 1802 quando fu nominato Giudice del Tribunale straordinario nel Dipartimento del Rubicone e successivamente del Tribunale d'Appello di Bologna¹²⁷.

tuto del Giudice Ordinario, ossia Luogotenente generale della Legazione di Ferrara, ed in tale carica rimase per corso d'anni 12 avendo anche per dei mesi sostenute le due principali Giudicature della Legazione, cioè di Luogotenente Generale e di uditore di Camera del Legato attesa l'assenza del primo, e prigionia del secondo. Nell'anno 1796 all'epoca dell'ingresso delle Armi Francesi in Ferrara fu dalla Municipalità eletto Giudice d'Appellazione. Nel primo triennio Repubblicano fu primo Giudice di Pace in Ferrara. Durante l'occupazione Austriaca privato fu d'impiego; cessata questo fu nominato Luogotenente della Prefettura, dopo tre mesi Giudice d'Appello e membro del Tribunale Straordinario dove fu in seguito Presidente. Finalmente con decreto del già Presidente della Repubblica degli 8 aprile 1802, nominato Giudice del Tribunale di Revisione in Bologna; carica attuale: giudice nella corte di appello in Bologna; totalità degli anni di servizio: 26 anni». Cfr. ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, v. H, b. 2, f. 68.

¹²⁶ G. Vanzelli, *Il primo progetto*, cit., p. 126, nota 137.

¹²⁷ «Cognome e nome: Antonio Placci; epoca della nascita: 8 giugno 1757; Patria: Faenza del Dipartimento del Rubicone; Gradi accademici: Notaro Dottore e Avvocato; Possidente nella Comune e Territorio di Bologna ha la moglie vivente con due figli. Qualità e durata degli Impieghi, precedenti, e sotto quali Governi: nel 1755 entrò sostituto nella Cancelleria della Comunità di Faenza nel 1782 fu fatto sotto cancelliere e nel 1789 passò Cancelliere Primario. Carica pubblica in cui si rendono necessarie delle qualità di notaro e le cognizioni delle materie civili e criminali. Ha coperto ancora la carica di segretario di detta municipalità. Il servizio prestato alla detta municipalità è stato di anni 28 sino al 1802. Li 11 giugno 1802 con dispaccio numero 3067 fu nominato Promotore Nazionale e Giudice del Tribunale straordinario nel Dipartimento del Rubicone. Il 21 luglio 1802 con dispaccio

Per chiudere la schiera dei magistrati d'appello ricordiamo, infine, Luca Bartoli¹²⁸, Domenico Corradini¹²⁹ e Giuseppe Piemonte-

n. 4329 fu eletto Giudice del Tribunale di Appello di Ferrara nella qual carica continuò fino al 1804 facendo anche le veci di Giudice di Tribunale straordinario e di Presidente della Sezione Criminale. Li 16 luglio 1804 con decreto della consulta di Stato fu nominato Giudice del Tribunale di Appello Costituzionale in Bologna. L'8 agosto 1807 è stato nominato Giudice della Corte d'Appello in Bologna. Totalità anni di servizio: 35 anni». Cfr. ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, v. H, b. 2, f. 68.

¹²⁸ «Cognome e nome: Bartoli Luca; epoca della nascita: 18 ottobre 1749; Patria: Reggio; Gradi accademici: nel 1772 Laureato in Legge nella propria Patria, ove in allora eravi Studio pubblico e vi si conferivano le lauree. Possidente di casa in Reggio, e pochi effetti rurali nelle Ville Ospizio, e Sepo Territorio Reggiano. Vedovo dal maggio 1805 e Padre d'un'unica superstita Figlia. Qualità e durata degli Impieghi, precedenti, e sotto quali Governi: nel 1790 per diploma sovrano e condecorato del Grado, e titolo di Avvocato. Nel 1799 nominato Professore d'Istituzioni civili, e canoniche nel Patrio Liceo. Nel 1800 nominato professore d'Istituzioni Criminali in detto Liceo. Sotto l'antico Ducale Governo dopo d'avere per circa quattro anni coperto interpolatamente, e per turno l'impiego di Procuratore de' Poveri presso la Curia di Reggio, fu dall'inallora Pubblico di detta Città in giugno dell'anno suddetto con approvazione del governo destinato in suddetto Procuratore stabile coll'assumere anche la qualità di Avvocato per la difesa de' Rei, continuando in detta carica sino al settembre 1796; coll'avere così prestato nella medesima il servizio per circa anni 14. Essendo stato ancor contemporaneamente consultore dell'ex Feudatario ora fu co. Giuseppe Signoretti Lupicini, e per alcuni anni Giudice stabile delle Appellazioni nell'ex feudo del già co. Tomaso Chiodini. Nel 1796 in principio del governo repubblicano fu eletto in uno de' Giudici del Tribunal d'Appello in Reggio, continuando in tal carica sino alla soppressione di detto Tribunale accaduta in ottobre 1799 in tempo dell'invasione Austriaca coll'aver servito in circa anni tre. Nel 1799 in tempo dell'invasione Austriaca fu nominato in Professore dell'Istituzioni civili, e canoniche nel Patrio Liceo, indi nel 1800 dopo il reingresso delle Armate Francesi, essendosi cambiati alcuni professori in detto Patrio Liceo fu nominato Professore di Istituzioni Criminali, avendo servito in tutto per scolastici anni due, dalla qual carica si dimise per non trovarla conciliabile con quella di Giudice. Dopo pure il reingresso delle Armate Francesi, essendo stato di nuovo eretto il Tribunale d'Appello in Reggio fu nominato e rieletto anche in uno di que' Giudici. In poscia fatto Presidente del medesimo Tribunale in principio di luglio 1804, tale rimanendo sino alla nuova organizzazione delle Corti, e Tribunali Attuali, coll'avere in quest'ultimo tempo servito per circa anni sette. Totalità anni di servizio: 27 anni». Cfr. ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, v. H, b. 2, f. 68.

¹²⁹ «Cognome e nome: Corradini Domenico; epoca della nascita: 7 febbraio 1764; patria: Veneto; Gradi accademici: 25 gennaio 1791 Approvazione del Veneto Consiglio di dieci con esperimento di prove all'esercizio di Cancelliere Civile, e criminale; 12 aprile 1800 laureato in legge nell'Università di Ferrara; 29 settembre 1804 iscritto nell'Elenco degli Avvocati approvati. Nubile, Possidente beni fondi

si¹³⁰. Il reggiano Luca Bartoli fu professore di Istituzioni civili e criminali presso il Liceo di Reggio, nonché giudice e successivamente

nel Basso Po dove s'è naturalizzato col suo domicilio sino dal 1797. Qualità e durata degli Impieghi, precedenti, e sotto quali Governi: Sotto il Governo della Repubblica Veneta dal 1781 sino al 1786 impiegato nella Segreteria dei Provveditori Generali in Dalmazia. Battalier, e nel tempo del contagio pestilenziale in Spalatro destinato agli oggetti di salute, come Ministro del Generalato presso il Comandante della Squadra Marittima Luca Corner. Dal 1786 sino al 1789 Vice Cancelliere Civile e Criminale presso il Rappresentante di Raspo avente la sua Giurisdizione per tutta l'Istria. Da tal epoca sino al 1792 Impiegato Politico e Giudiziario con voto Consultivo nelle Cause Civile e Criminale presso il Provveditore straordinario di Cattero, ed Albanie Gaetano Minolo. Dai 20 di agosto sino tutto li 20 **ottobre** 1795 Ministro Primario Politico e Civile con voto Consultivo in tutte le Cause presso il Provveditore Generale di Dalmazia al vice Manin. Nel Governo Cisalpino da giugno 1797 sino a tutto gennaio 1798 Segretario Generale della Municipalità di Lendinara Badia Dipartimento del Basso Po. Durante l'occupazione austriaca rimasto in Lendinara senza alcun impiego. Dopo il trattato di Luneville in settembre 1801 sino a tutto febbraio 1804 Pretore di Lendinara e Badia. Da tal epoca sino li 19 settembre 1807 Giudice del Tribunale d'Appello in Ferrara, e come tale compreso fra i Giudici del Tribunale speciale a tenore del Decreto di nomina 11 giugno 1804. Totalità anni di servizio: 20 anni e 8 mesi». Cfr. ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, v. H, b. 2, f. 68.

¹³⁰ «Cognome e nome: Piemontesi Giuseppe; epoca della nascita: 18 marzo 1748; Patria: Cantone delle Terme Distretto del Vergato Dipartimento del Reno. Gradi accademici: 30 agosto 1771 fu abilitato al Notariato pel Territorio Bolognese. Possidente nel decontro Cantone delle Terme. Nubile, senza figli. Qualità e durata degli Impieghi, precedenti, e sotto quali Governi: Fu impiegato in qualità di Cancelliere Criminale presso il Tribunale della già Contea Pontificia della Porretta riunita in ora al Dipartimento del Reno dall'ottobre 1780 al settembre 1783. Passò agli 8 settembre 1783 Governatore e Giudice Civile e Criminale nell'ex Feudo Imperiale di Castiglione dei già Conti Pepoli riunito poscia al Dipartimento suddetto, e vi rimase impiegato senza interruzione fino al 7 settembre 1791. Nominato uno degli Aggiunti ai 40 Senatori di Bologna nel novembre 1796 ne disimpegnò le incombenze fino allo scioglimento del Senato medesimo accaduto in maggio 1797. Esaurì le funzioni di Commissario di Governo tale destinato con Decreto del Comitato Centrale della Cispadana dei 30 maggio 1797 pel già Dipartimento delle Terme fino all'incorporazione del suddetto Dipartimento a quello del Reno accaduta per la riunione della Cispadana alla Cisalpina. Dal settembre 1797 fino all'ingresso delle Truppe Austriache coprì le cariche di Presidente della Municipalità e di Comandante della Guardia Nazionale nell'inallora Distretto, ed ora Cantone delle Terme suddetto. Dopo il reingresso delle truppe francesi riassunse le medesime cariche, e dispensazione per malattia dopo circa un anno, fu poi destinato nel 1803 Delegato Prefettizio e come tale assistette e diresse le operazioni della prima Costituzione Militare nel Distretto medesimo. Ha coperta la carica di Pretore nella già Pretura delle Terme degli 8 settembre 1803 fino ai 19 settembre 1807. Ai 20 settembre dello stesso anno passò nominato Giudice alla Corte di Appello, nella quale trovasi attualmente impiegato. Totalità anni di servizio: 20 anni circa». Cfr. ASB, *Atti del Regio Procuratore*

Presidente del Tribunale d'Appello della città. Il veneto Domenico Corradini, laureatosi in legge a Ferrara, fu nominato con l'arrivo dei francesi pretore di Lendinara. Fu successivamente Giudice del Tribunale d'Appello di Ferrara e, in quanto tale, anche del Tribunale speciale per il Decreto di nomina dell'11 giugno 1804. Dalle file della pretura proveniva Giuseppe Piemontesi del 'Cantone delle Terme', carica che ricoprì per quattro anni fino alla nomina presso la Corte d'appello di Bologna nel 1807.

Per chiudere la rassegna, sembra opportuno segnalare che in calce all'elenco di funzionari della Corte consegnato al Regio Procuratore Gambari compariva anche il nome di Filippo Marzocchi, bolognese, cancelliere della Corte d'Appello e uomo di fiducia del Gambari¹³¹.

Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello, v. H, b. 2, f. 68.

¹³¹ «Cognome e nome: Marzocchi Filippo; epoca della nascita: 27 aprile 1775; Patria: Bologna; Possidente di un tenue fondo Urbano, Nubile, ma col peso del mantenimento di due ottuagenari Zii, e di una maggior sorella. Qualità e durata degli Impieghi, precedenti, e sotto quali Governi: Li 4 ottobre 1796 venne dal Senato di Bologna spedito al Distretto di Castel Senio in qualità di Segretario, e Cancelliere Civile e Criminale coll'abilitazione al Notariato per i soli Comunitativi atti, nel qual impiego si trattene fino al momento dell'invasione austriaca. In settembre 1799 fino alla fine di febbraio 1800 sostenne la carica di Segretario Generale di Polizia. Al reingresso de' Francesi, e precisamente ai 24 agosto 1800 venne nominato Vice Cancelliere e Pro-Segretario del Tribunale di Revisione in Bologna, impiego che sostenne fino al 14 ottobre 1807 epoca dell'installazione dell'attuale Corte di Appello presso cui fu nominato Primo Vice-Cancelliere nel quale impiego ha continuato fino alla morte del Cancelliere di allora Pistorini a cui è per sovrana nomina succeduto». Cfr. ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, v. H, b. 2, f. 68.

CAPITOLO III

GIUSEPPE GAMBARI REGIO PROCURATORE

1. *La biografia di Giuseppe Gambari tra agiografia e fonti d'archivio*

Tra coloro che operarono attivamente a Bologna nel tormentato periodo napoleonico spicca in tutta la sua centralità la figura di Giuseppe Gambari, che nella Bologna dell'epoca svolse al contempo le funzioni di pubblico ministero e quelle di professore universitario di Diritto criminale¹, oltre che maestro di importanti figure dell'Italia risorgimentale², in particolare di Pellegrino Rossi.

¹ *Cenno biografico intorno all'avvocato barone Giuseppe Gambari*, Bologna, 1829; G.N. AZZOLINI, *Notizie intorno alla vita dell'avvocato Giuseppe Gambari bolognese*, Bologna, 1831; D. VACCOLINI, *Gambari (Giuseppe)*, in E. DE TIPALDO (a cura di), *Biografia degli Italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVIII e de' contemporanei compilata da letterati italiani di ogni provincia e pubblicata per cura del professore Emilio De Tipaldo*, vol. III, Venezia, 1836, p. 366; S. MAZZETTI, *Repertorio di tutti i Professori antichi e moderni della famosa Università e del celebre Istituto delle Scienze di Bologna*, Bologna, 1848; F. GASNAULT, *La cattedra, l'altare, la nazione: carriere universitarie nell'Ateneo di Bologna, 1803-1859*, Bologna, 2001; M. CAVINA, *La licenziosità del professor Prandi. Insegnamento del diritto e religione nel Regno d'Italia napoleonico*, in Convegno internazionale "Dalla *lectura* all'e-learning. Linguaggi, metodi, strumenti dell'insegnamento universitario in Europa (secc. XIII-XXI)" (Messina, 22-24 settembre 2014); ID., *Professori e studenti di diritto nel regno d'Italia napoleonico. Primi appunti sul caso bolognese*, in *Studi in onore di G. Brizzi*, in corso di stampa.

² «Ebbero molti e celebri Allievi tanto in Giurisprudenza civile che criminale; parte dei quali illustrò le Cattedre delle primarie Università dell'Italia, e parte rese

I manoscritti delle sue lezioni e delle sue memorie processuali rappresentano, dunque, un osservatorio privilegiato per comprendere la giustizia criminale e la sottesa cultura giuridica a Bologna e nel Regno d'Italia.

A fini burocratici così il Gambari scriveva di sé:

Cognome e nome: Gambari Giuseppe; epoca della nascita: 4 dicembre 1769; Patria: Bologna; Gradi accademici: dopo la laurea in ambe le leggi, ammesso al Collegio de' Giudici, ed avvocati nel 1786, e poscia nel marzo 1791 eletto a pubblico e stipendiato Professore di Legge nell'Università di Bologna; Qualità, e durata degli Impieghi precedenti, e sotto quali Governi: Disimpegnate alcune civiche cariche sotto il Governo Pontificio, fu eletto nel Giugno 1796 all'ingresso de' Francesi Giudice Criminale, nel 1797 Giudice Civile, indi Legislatore della Repubblica Cisalpina sino al settembre 1798; poscia Amministratore Centrale nel giugno 1800 al ritorno de' francesi, in seguito Commissario ai Tribunali sino al settembre 1801; e finalmente Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello in Bologna con decreto di S.M.I. e R. nel gennaio del 1807; carica attuale: Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello in Bologna; Totale degli anni di servizio: anni 4 e mesi 6³.

Impegno, rettitudine ed equilibrio sarebbero stati i suoi tratti distintivi, tramandatici dalle biografie – fortemente agiografiche – su di lui, ad esempio nelle parole, poche ma incisive, dell'Azzolini:

Fu l'avvocato Gambari franco e bel parlatore, acuto uomo e politico, ilare, e grave ad un tempo, d'indole piacevole ed immutabile, pazientissimo nella fatica, modesto e parco nell'acquisto della gloria, e fermo sprezzator d'ogni plauso. Solea con affabilità trattar le persone, né in ciò poneva distanza dall'alto all'infimo stato. Fu sempre amico operoso, sollevatore dell'indigenza, uomo disinteressatissimo. Per questi mezzi rendevasi amabile, ammirato, e bene accetto ad ogni genere di

più celebre il ceto dei recenti Giureconsulti, a gloria di tanto Maestro». Cfr. G.N. AZZOLINI, *Notizie intorno alla vita*, cit., p. 26.

³ ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, v. H, b. 2, f. 68.

persone [...] Fu di mezzana statura, d'un color naturale e comune, di fisionomia piacevole ed interessante, di complessione bastantemente robusta, e cagionevole d'un piede per effetto di una grave caduta sofferta fin dalla prima fanciullezza⁴.

Giuseppe Gambari nacque a Bologna il 4 dicembre 1763, figlio dell'argentiere Giovanni⁵ e di Angiola Baldi. Compiuti gli studi ginnasiali presso i Padri Barnabiti di Bologna, fu inviato alla patria università per approfondire la preparazione retorica e filosofica sotto gli insegnamenti del Palcani⁶. In 'civile e penale Giurisprudenza' così come nelle 'pratiche del Foro' gli fu maestro Ignazio Magnani, «quegli stesso che gl'insegnò i precetti della Giurisprudenza», tanto che dopo la laurea nel dicembre 1785 esercitò presso il suo studio la pratica legale insieme a Giovanni Vicini⁷, a cui si legò in una fra-

⁴ G.N. AZZOLINI, *Notizie intorno alla vita*, cit., pp. 25-26.

⁵ Su Giovanni Gambari le notizie giunte sono poche. Sarebbe nato probabilmente nel 1737 e morto nel 1816. «Jean Gambara maître orfèvre qui porta cet art à un degré de perfection jusqu'alors inconnu chez nous» scriveva Giovanni Zecchi. Azzolini, invece, ci informa che il re di Spagna Carlo III «al solo Giovanni Gambari commise il Finimento di tutti i sacri e magnifici Vasi d'Argento di sua regia Cappella, la qual opera fu condotta a termine nel corso poco meno di un anno, con tanta perfezione per ogni parte ch'Egli ricevette da quella Corte, a testimonio di pieno aggradimento, due gentili ed affettuose Lettere firmate dallo stesso Sovrano, che nei modi più amichevoli ed espressivi si diceva soddisfattissimo per tanto lavoro, e ne appellava l'Artefice coi titoli di sommo ed impareggiabile». Cfr. G.N. AZZOLINI, *Notizie intorno alla vita*, cit., pp. 6-7; G. ZECCHI, *Collezione dei monumenti sepolcrali del cimitero di Bologna*, vol. IV, Bologna, 1827, p. 162; *Strenna Storica Bolognese*, Bologna, 2002, pp. 131, 137-138.

⁶ Luigi Caccianemici Palcani fu uno scienziato e letterato bolognese (Bologna, 1748-Milano, 1803), lettore di Logica, dal 1788 di Fisica e infine di Matematica applicata presso l'Università di Bologna (1800). Membro dell'Accademia bolognese delle Scienze, dove insegnò Nautica (1771), ne fu dal 1797 segretario. Fu anche deputato ai Comizi di Lione e discepolo di Francesco Maria Zanotti, scrittore e filosofo italiano. Cfr. F. SCHIASSI, *Orazione in lode di Luigi Caccianemici Palcani recitata nella regia Università di Bologna dal professore Filippo Schiassi in occasione del rinovellamento degli studj l'anno 1810*, Bologna, 1810; D. SANTAGATA, *Commemorazione di Luigi Caccianemici Palcani: discorso presentato alla R. Accademia delle scienze il 30 aprile 1893 e letto il 21 Maggio seguente nella Seduta semipubblica decretata dall'Accademia all'onore di esso Palcani*, Bologna, 1893.

⁷ Si legge in una missiva del Magnani indirizzata al Vicini del 9 settembre 1808 che «Certifico io sottoscritto che il Sig. Avv. Giovanni Vicini di Bologna ha nella prima sua gioventù frequentato il mio studio per apprendere la pratica forense Civile, e Criminale, e che vi si applicò con attività e diligenza eguali ai rari suoi talenti, e tale ne trasse profitto, che poté poi impiegarli a pubblico vantaggio nelle va-

terna amicizia, e a Luigi Secreti⁸. A soli 24 anni, il 27 gennaio 1787, il Gambari discusse presso il Teatro Anatomico dell'Università il *punctum De Summa Imperantium potestate* «contro gli obbietti del prelodato Signor Professor Valeriani, e poscia diversi argomenti da Lui egregiamente discussi co' chiarissimi Signori Avvocati Eligio Nicoli⁹, Jacopo Pistorini, Luigi Brizzi e Borgognoni, Dottori Collegiali,

rie cariche, e ne' luminosi impieghi a quali fu in appresso eletto e destinato. Nominato io poscia a primo Presidente di questa Corte di Appello ha esercitato, ed esercita la professione di Avvocato con tanta lode e valore che giustamente può essere posto nel novero de' più celebri Avvocati del Regno. In fede di che mi sottoscrivo di propria mano e carattere. Ignazio Magnani. Primo Presidente di questa Corte di Appello». Cfr. GIOACCHINO VICINI, *Giovanni Vicini giureconsulto e legislatore, presidente del Governo delle Province Unite Italiane nell'anno 1831*, Bologna, 1897, pp. 369-370. Per maggiori informazioni su questo celebre giureconsulto e patriota centese, presidente del governo provvisorio della Repubblica cispadana (1796), poi segretario generale del governo cisalpino, giudice e consigliere del Tribunale di Revisione e Cassazione per la Lombardia v. voce *Giovanni Vicini*, in *Enciclopedia Italiana*, vol. 35, Roma, 1937.

⁸ In una missiva indirizzata a Luigi Salina e datata 17 marzo 1796 raccomandava l'amico Secreti per il posto rimasto vacante: «Carissimo, il latore del presente viglietto è il sig. dott. Luigi Secreti già mio compagno di studio presso il sig. avv. Magnani, a cui preme infinitamente. Egli è stato per sette e più anni Governatore al Poggio de' sig.ri Lambertini. In oggi è privo d'ufficio, nonostante la sua onestà e la pratica delle cose così civili, come criminali. Al governo del Poggio fu prescelto dallo stesso Magnani Vice-Barone in allora, il quale non avrebbe fatta simile scelta, quando non si fosse potuto compromettere della abilità dell'eletto. Il sig. avv. Magnani, ed io siamo impegnatissimi per trovargli un altro impiego. Mi vien supposto, che sia per vacare il governatore del Castiglione. Io so, quanto possiate appresso li sig.ri Marchesi. Ho fatto coraggio al Secreti di presentarsi a voi, e raccomandavisi con tutto calore. Egli non si è rischiato di farlo senza una mia parziale raccomandazione. Impedito da altri affari, per cui non ho potuto venire in persona seco lui, lo faccio presentemente per mezzo di questo viglietto. Io dunque ve lo raccomando caldissimamente. Ove possiate favorirlo, se il farete gentilmente, la grazia sarà diretta ad uno, che si pregia di essere veramente». BCABo, *Gambari Giuseppe, Collezione Autogr. LXXXIV*, 21683.

⁹ Nato il 22 novembre 1743 da Giovanni Antonio e Anna Gnudi, Andrea Eligio Nicoli (22 novembre 1743-26 novembre 1807) si laureò in Diritto civile e canonico nel 1762, cinque anni dopo fu aggregato al Collegio canonico e nel 1771 a quello dei Giudici. All'arrivo dei francesi era prefetto di segreteria, e nel luglio 1796 fu nominato giudice del Tribunale d'Appello nelle cause civili inferiori a 500 scudi. Nel novembre dello stesso anno fu eletto fra i 42 senatori aggiunti, nonostante fosse un pubblico impiegato, e la sua nomina riscosse l'approvazione della parte più 'rivoluzionaria' della popolazione: la satira che circolava sui neo-eletti senatori lo metteva fra i dieci da salvare «tamquam prudentes et sapientes ob rectum iudicium illorum», assieme al professore di Matematica Sebastiano Canterzani, a Giacomo Longhi possidente e stampatore, ai nobili Pietro Bianchetti, Giuseppe Scarani, Fi-

riputatissimi in quell'epoca, dell'Istituto Bolognese: dietro il quale felice esperimento, venne a pieni suffragi acclamato Dottore in ambe le Leggi»¹⁰. Si distinse rapidamente nell'esercizio dell'avvocatura e le sue difese gli fecero acquistare la stima dei più importanti giuristi dell'epoca tanto che il Senato di Bologna all'unanimità, lo nominò nel 1791, ventisettenne, professore di 'prima classe' *de Rebus Legalibus*¹¹.

I cambiamenti politici del 1796 – da lui fortemente condivisi – rappresentarono un'ottima occasione per mettersi in evidenza. Il Gambari fu dapprima nominato membro della Giunta o Consiglio Criminale¹² – istituito in luogo del Tribunale del Torrione – dal 21 giugno 1796 al 9 aprile 1797, allorché fu eletto dai comizi elettorali Giudice del Tribunale civile, di cui fece parte fino al novembre dello stesso anno¹³. Membro nel Corpo legislativo per il Consiglio de-

lippo Marsigli e Giovanni Battista Guastavillani, al notaio Lodovico Gotti, Domenico Bettini negoziante, Antonio Tarsizio Giusti notaio. Fu professore di Diritto canonico dal 1776 al 1796, e nel novembre del 1800 ebbe la cattedra di Diritto civile, che tenne fino alla morte. Nel 1802 fece parte del Consiglio comunale e morì a quasi 64 anni il 26 novembre 1807, per 'umori retrocessi'. Gli appunti di Francesco Tognetti nel Fondo Biografie dell'Archiginnasio (cart. III, n. 13) lo ricordano «uomo integerrimo, erudito senza fasto e colto scrittore». Cfr. G. ZECCHI, *Collezione dei Monumenti Sepolcrali del Cimitero di Bologna*, Bologna, 1828, p. 63; *Diario Bolognese ecclesiastico e civile per l'anno bisestile 1796*, Bologna, 1796, pp. 122, 126; *Diario Bolognese civile ed ecclesiastico per l'anno 1800*, Bologna, 1800, pp. 50, 64, 84; G. GUIDICINI, *Cose notabili della città di Bologna ossia Storia cronologica de' suoi stabili sacri, pubblici e privati*, Bologna, 1868; ID., *Diario dall'anno 1796 al 1818*, Bologna, 1887; ID., *I Riformatori dello Stato di Libertà della città di Bologna dal 1394 al 1797*, Bologna, 1877, p. 124; G. UNGARELLI, *Il generale Bonaparte a Bologna*, Bologna, 1911, pp. 251-252; S. MAZZETTI, *Repertorio di tutti i Professori antichi e moderni della famosa Università e del celebre Istituto delle Scienze di Bologna*, Bologna, 1848, p. 222; L. SIMEONI, *Storia della Università di Bologna*, II. *L'età moderna*, Bologna, 1947, p. 246; F. GASNAULT, *La cattedra, l'altare, la nazione*, cit., p. 180; S. BENATI, *Nicoli Andrea Eligio*, in *Storia e Memoria di Bologna*, on line.

¹⁰ G. NAPOLEONE AZZOLINI, *Notizie intorno alla vita*, cit., p. 12.

¹¹ Sarà professore di Pratica giudiziaria dal 26 marzo 1791 al novembre 1800. Cfr. F. GASNAULT, *La cattedra, l'altare, la nazione*, cit.

¹² A comporre la Giunta erano, insieme a Gambari, l'avvocato Luigi Salina, il marchese Vincenzo Salaroli, il conte Niccolò Fava, Domenico Venturoli e Giuseppe Piella. Cfr. *Ai cittadini di Bologna. Compendio storico de' diversi governi di sua patria dalla fondazione di essa fino al presente*, Bologna, 1798, pp. 79-80.

¹³ Nelle elezioni di dicembre dello stesso anno fu scelto come uno dei deputati a rappresentare Bologna al Congresso di Reggio, dove partecipò animatamente alle discussioni sull'ordinamento giudiziario e amministrativo. Cfr. T. CASINI, *I*

gli Juniori¹⁴ – del quale nel gennaio 1798 detenne la presidenza –, fu escluso dal Trouvé¹⁵ e venne successivamente nominato Deputato Commissario presso i Tribunali del Reno, Basso Po e Rubicone¹⁶, apprezzato come «scrupoloso osservatore della giustizia e zelante attaccatissimo della pubblica e della privata salute»¹⁷.

deputati al Congresso cispadano, cit., pp. 173-174; C. ZAGHI, *Il direttorio francese e la repubblica cisalpina. Con una appendice di documenti inediti*, Roma, 1992.

¹⁴ Gambari fu nominato membro del Gran Consiglio, ossia quello dei Juniori, il 13 novembre 1797, insieme, tra gli altri, agli amici Vincenzo Brunetti e Giacomo Greppi. Il giuramento che dovette prestare fu il seguente: «Io N.N. giuro inviolabile osservanza alla costituzione, odio eterno al governo dei Re, degli aristocratici e a oligarchi, e prometto di non soffrire giammai alcun giogo straniero, e di contribuire con tutte le mie forze al sostegno della libertà, dell'eguaglianza, alla conservazione e prosperità della Repubblica». I due consigli, dei Seniori (5 componenti) e degli Juniori (10 membri), si radunarono il 21 novembre 1797. Cfr. G. GUIDICINI, *Diario bolognese dall'anno 1796 al 1818*, Bologna, 1886-1887, pp. 86-87. Il Gambari ebbe una parte rilevante nei dibattiti alle assemblee cispadane. Così, ad esempio, degno di nota è il problema sollevato dal nostro in seno alla seconda seduta del Corpo legislativo del 24 novembre 1797, laddove il deputato bolognese, visto che la Costituzione di Milano non fu preceduta, come accadde in Francia, da alcuno studio in merito alle condizioni del paese, chiedeva che venisse fatto «nel termine possibilmente più breve» un rapporto sullo *status quo* della Cisalpina «tanto riguardo alle estere relazioni come ai bisogni e alle posizioni interne, e segnatamente alle finanze», così come «dei progressi dello spirito pubblico e della situazione del commercio». Cfr. C. MONTALCINI, A. ALBERTI, R. CESSI, L. MARCUCCI (a cura di), *Assemblee della Repubblica Cisalpina*, Bologna, 1917, p. 101; C. ZAGHI, *Il direttorio francese e la repubblica cisalpina*, vol. I, Roma, 1992, p. 124. Numerosi sono gli interventi del Gambari anche in materia di tassazione 'mercimoniale' che doveva colpire tutti coloro che esercitavano pubblicamente un'arte o un mestiere e che fu oggetto di lunghe e animate discussioni, così come nella spinosa questione dell'estrazione del membro uscente del direttorio che vide un aspro conflitto tra i due poteri, esecutivo e legislativo. Sul punto si rinvia a C. ZAGHI, *Il direttorio francese e la repubblica*, cit., pp. 523-534.

¹⁵ A seguito dell'espulsione, il nome del Gambari comparì a fianco di quello di Pelegatti per la nomina al Ministero della Giustizia, forse per compensarli della loro esclusione dal Corpo legislativo, ma la loro nomina incontrò la più viva opposizione di Brune e, quindi, non poté che cadere clamorosamente. Cfr. C. ZAGHI, *Il direttorio francese e la repubblica cisalpina*, cit., vol. II, pp. 857-859.

¹⁶ Il Commissario del Governo, ci dice Roberti, «sosteneva le parti della pubblica accusa». Cfr. M. ROBERTI, *Milano capitale*, cit., vol. II, p. 263.

¹⁷ Furono plurime le cariche elettive e/o amministrative del Gambari: membro della Giunta e del Consiglio criminale (1796-1797), del Consiglio dei Juniori (1798-1799), del Consiglio municipale (1808-1811, 1828), del Consiglio generale (1809-1811), della Commissione Governativa per l'istituzione e regolamento di una corte suprema di giustizia f.f. della Corte di Cassazione (1814). G.N. AZZOLINI, *Notizie intorno alla vita*, cit., p. 15.

Questo rigore e questa fedeltà al nuovo regime le si ravvisa anche nell'attività forense, che venne esercitando in quegli anni. Una quindicina di perorazioni e di requisitorie, oltre a qualche orazione politica furono date alla stampa¹⁸. Famosa è, ad esempio, la difesa

¹⁸ Fu, infatti, di notevole fama presso il foro bolognese come «profondo Giurisconsulto ed eloquente Oratore». Cfr. G. GAMBARI, *All'illustrissimo, e reverendissimo monsignor vicario generale della Curia arcivescovile di Bologna Bononien. super nullitate electionis academicae per gl'illustrissimi signori magistrati, ed accademici inestricati col n.u. sig. marchese Francesco de' Scarani, e sig. Giacomo Rossi. Ristretto di fatto, e di ragione, con sommario in fine*, Bologna, 1789; *Alli giudici del Tribunale di revisione in Reggio difese del cittadino Giuseppe Gioannetti e degli altri consoci in causa accusati nel Tribunale Criminale del Reno di cospirazione contro la sicurezza interna della Repubblica e di delitti perturbanti la pubblica quiete, e d'altri*, Bologna, 1797; *Memoria al governo della Repubblica italiana su i debiti d'acque delle tre già provincie di Bologna, Ferrara, e Ravenna*, Bologna, 1803; *Replica alla risposta della Commissione legale nazionale contro la memoria al governo della Repubblica italiana su i debiti d'acque delle tre già provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna*, Bologna, 1804; *Difesa del signor Francesco Pio Ghisilieri e voto consultivo della pretura criminale di Bologna col successivo decreto del tribunale di appello del Reno contro la sentenza contumaciale emanata dalla sezione criminale li 19. pratile anno 9. (E.F.) 8. giugno 1802*, Bologna, [anno?](#); *Al Regio Tribunale di revisione residente in Bologna allegazione pel signor Gaspare Ferniani di Faenza contro li signori Ghini, e Fattiboni di Cesena*, Bologna, 1806; *Al regio supremo tribunale di cassazione gravame del signor Guido Corelli di Faenza contro il decreto pronunziato li 16 giugno 1807 dal tribunale di revisione residente in Bologna nella causa colla dita Testori, e Marsand di Venezia*, Bologna, 1807; *Ragioni a difesa de' signori Giacomo, e Carlo Tubertini di Bologna contro il signor Annibale Guidotti padre, e legittimo amministratore del signor Francesco nella causa sopra il fedecomesso di Lorenzo Magnani avanti il regio supremo tribunale di cassazione con in fine le osservazioni sopra la sentenza del tribunale di revisione residente in Bologna*, Bologna, 1807; *Al pontificio Tribunale di appello in Bologna per l'appellante sig. marchese Lorenzo Romagnoli contro gli appellati signori marchesi Baldassare, e Lavinio Romagnoli giustificazione legale... Risposta ai dubbj proposti da questo sapientissimo Tribunale...*, Bologna, 1819; *Aringa verbale tenuta dal signor avvocato Giuseppe Gambari in difesa di Giulio Farne imputato d'omicidio con qualità di parricidio e premeditazione il di 18 luglio 1822. Davanti la commissione speciale criminale per la Città e Provincia di Bologna*, Bologna, 1822; *Voto per la verità intorno al diritto d'ipoteca, che si pretende dal signor Filippo Piana di Bologna sugli beni della signori Carlo, ed altri Fratelli Costa anche occupati da terzi possessori*, Bologna, 1822; *Voto dell'illustrissimo signor avvocato Giuseppe Gambari nella causa che si agita in Sacra Rota tra Maddalena Barbieri Baldazzi appellante [...] in punto di prestazione di annuo legato vitalizio*, Bologna, 1826. Scriverà l'Azzolini: «Molti sono gli arringhi che l'Avvocato Gambari ci ha lasciato, e pochi si ponno dir quelli coi quali non ottenesse l'intento suo, a paragone dei tanti pei quali riuscì vincitore». Cfr. G. N. AZZOLINI, *Notizie intorno alla vita*, cit., p. 20.

che il Gambari svolse nel 1797 in favore di Giuseppe Gioannetti¹⁹ e di altri bolognesi (Ridolfo Gioannetti, i fratelli orefici Luigi e Giuseppe Ceschi, l'ex conte Gabriello Riario, Luigi Saluzzo, Clemente Verardi e Giambattista Pelegalli), condannati dal Tribunale del Reno il 22 luglio 1797 come 'cospiratori e controrivoluzionari', colpevoli di aver perturbato la quiete pubblica «per accessi tumultuari alle autorità costituite»²⁰.

Nella appassionata difesa del Gambari, se il Gioannetti era descritto come 'Campione della libertà' a cui «l'energia, l'entusiasmo, e l'esaltazione per la causa della Repubblica, e della democrazia hanno procurato questa accanita persecuzione»²¹, il Capo Guardia

¹⁹ Giuseppe Natale Gioannetti fu un fervente giacobino italiano, passato poi alla Rivoluzione, figlio dell'aristocrazia bolognese e nipote dell'arcivescovo Andrea Gioannetti. Il Compagnoni nelle sue *Memorie* lo indicò come uno degli 'imitatori dei giacobini fanatici di Francia'. Cfr. G. COMPAGNONI, *Memorie autobiografiche*, a cura di A. Ottolini, Milano, 1927, p. 179. Per ulteriori informazioni sul Gioannetti v. G. GUIDICINI, *Diario bolognese dall'anno 1796 al 1818*, cit., pp. 45, 57, 69-74, 88, 152, 162-164; C. ZAGHI, *Carteggi di F. Melzi*, cit., pp. 164, 167 ss., 170, 183, 217 ss., 412; D. CANTIMORI, R. DE FELICE, *Giacobini italiani*, Bari, 1964, pp. 539-553; A. SAIITA, *Alle origini del Risorgimento: i testi di un celebre concorso*, I, Roma, 1964, pp. 331-337; U. MARCELLI, *Il gran Circolo costituzionale di Bologna e il "Genio democratico"* (Bologna, 1797-1798), I, Bologna, 1986, pp. 11-72; ID., *Repubblica Cispadana, Consigli legislativi dei Sessanta e dei Trenta (atti inediti, 1797)*, I, Bologna, 1988, p. 26; U. MARCELLI, *La crisi economica e sociale di Bologna nel 1796*, in *Studi storici in memoria di L. Simeoni*, Bologna, 1953, II, pp. 87-169; N. SAMAJA, *Bologna giacobina*, in *L'Archiginnasio*, 1957, pp. 99-144; U. MARCELLI, *L'evoluzione politica del giacobino Giuseppe Gioannetti*, in *Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna*, 1970, pp. 87-201; ID., *Postilla all'evoluzione politica del giacobino Giuseppe Gioannetti*, in *Strenna storica bolognese*, 1976, pp. 207-221; C. ZAGHI, *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, cit., pp. 102, 135, 160, 511, 638; M. LEONARDI, *Democratici e masse popolari a Bologna dal 1796 al 1802*, in *Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea*, 1971-1972, Roma, 1975, pp. 295-307.

²⁰ A seguito della condanna, i 'patrioti' ricorsero in appello e, nel contempo, si rivolsero alle autorità politiche cisalpine e allo stesso Bonaparte, che ne ordinava la liberazione il 18 novembre 1797, in attesa del processo di revisione. Cfr. G. GUIDICINI, *Diario bolognese*, cit., II, p. 88, 18 novembre 1797.

²¹ Cfr. *Alli Giudici del Tribunale di revisione in Regio difese del cittadino Giuseppe Gioannetti e degli altri consocj in causa accusati nel Tribunale Criminale del Reno di cospirazione contro la sicurezza interna della Repubblica e di delitti perturbanti la pubblica quiete, e d'altri. In Bologna anno VI Repubblicano. Difesa prima sul preteso delitto di cospirazione contro l'interna sicurezza della Repubblica*, di Giuseppe Gambari, avvocato; Giacomo Greppi, *Difesa seconda sui pretesi delitti perturbanti la pubblica quiete e d'altri*, Bologna, 1798, p. 61.

di Polizia Pietro Ferri, 'uno sbirro, delatore, un inventore di favole', veniva tacciato di aver volontariamente inventato ad arte i fatti su cui poggiava l'intero edificio accusatorio²². Ma non solo. Attraverso un artificio retorico il nostro rincarava la dose con una domanda: «[può] una favola, un'invenzione ridicola dare dunque moto a grave inquisizione contra un uomo libero?»²³. Ad essa faceva seguito, poco dopo, una solenne evocazione: «Sacra e preziosa Libertà, i tuoi partigiani più energici sono vendicati. La calunnia, che cercava d'opprimerli, è smascherata, ed avvilita»²⁴. Infine, concludeva la sua articolata difesa, proclamando:

Eccomi, o Giudici, al termine della difesa più ingenua che eloquente. La franchezza, con cui vi ho parlato, è un diritto di quella verità, che m'inspirava. In altri tempi io vi condurrei davanti l'innocenza perseguitata a perorare la propria causa. Ella si presenterebbe al vostro cospetto con quella timidezza, di cui la copre sotto il governo dei despoti l'arbitrio autorizzato a giudicare la sorte dei cittadini. Ma il destino di questi luoghi fortunatamente è cangiato. L'innocenza non ha bisogno di ricorrere all'avvilimento delle lacrime, e delle preghiere per essere protetta, e liberata da una crudele persecuzione. Le basta di farsi conoscere, e di esporre con giusto ardore le sue ragioni. Solamente la colpa o manifesta, o sospettata è di necessità di mendicare dalla eloquenza le commoventi perorazioni. Tullio usò troppo d'arte nel dire; e quindi lasciò dubbio su la vantata innocenza di Milone. Io mi guarderò da qualunque artificio perché non nasca sospetto giammai, ch'io abbia un momento diffidato o dell'ottimo diritto de' miei clienti, o della vostra costante rettitudine. Nulla mi resta ad esporvi, quando vi ho provato, che nel processo voluminoso, fabbricato a danno di questi energici Patriotti, non si ritrova finalmente che un'accusa mal fondata, che fu motrice d'un arresto anticonstituzionale, una calunnia manifesta, che diè causa a una penosa detenzione, e una congerie d'indizi immaginari, che tenterebbe di avventurare innocenti cittadini a un giudizio gravoso. Voi ora meravigliati, e convinti di questa abbominabile procedura mi richiedete forse la cagione, che le ha potuto

²² G. NAPOLEONE AZZOLINI, *Notizie intorno alla vita*, cit., p. 8.

²³ Ivi, p. 10.

²⁴ Ivi, p. 44.

dar moto. I miei sguardi non penetrano i misteri della cabala, e della impostura. Io non posso che presentarvi per norma ancora del vostro giudizio il sincero sentimento di un Generale Francese, valoroso guerriero, ed ottimo repubblicano, che per essere stato non poco tempo al comando di questa Città ha bastevoli istruzioni per pronunciare su l'origine di questa causa una sentenza adeguata, *Somm. Num. IX*»²⁵.

Certo è che le difese del Gambari furono considerate dai suoi contemporanei «un pubblico documento dal quale risulti essersi sciolta la Giurisprudenza dal giogo servile d'inutile congerie d'autorità, credute indispensabili per inconsiderato assenso e non bene intesa venerazione», per cui è a lui stesso che si deve «la notabile riforma della = parlata dello scritto forense =, e il vanto di poter essere cumulativamente profondo Giureconsulto ed eloquente Oratore»²⁶, avendo Egli addimostrato coi fatti come si possano associare le classiche bellezze della nostra lingua all'esposizione delle materie curiali; cose credute dapprima fra di loro ripugnanti e contrarie»²⁷.

Allo stesso modo si spiega anche la sua attiva partecipazione, insieme a Pellegrino Rossi, all'Accademia Legale dei Filodidoloci, cioè 'amatori di ben trattare le cause', sorta a Bologna nel 1809 con il fine di «esercitare i giovani nella privata eloquenza del foro, ed aveva per sua impresa una corona d'alloro col motto tratto da Virgilio En. Lib. 6 – Orabunt causas melius»²⁸.

²⁵ *Alli Giudici del Tribunale di revisione in Reggio difese del cittadino Giuseppe Gioannetti e degli altri*, cit., p. 65.

²⁶ Al forbito eloquio del Gambari fu dedicato un sonetto: «Sonetto CXCI: / Per Demostene già la Grecia antica / Fastosa andò dell'Orator sovrano, / Che mostrò primo quanto ingegno umano / Può, che d'alta scienza si nutrica; / Poscia in tal'arte a Tullio così amica / Mercurio, e Palla porsero la mano, / Che se Grecia vincesses il suol Romano, / o questo quella, in ciò non è chi il dica; / Indi a Stagione non remota a noi / Vantò la Francia Mirabel, che Fama / Fe' il Demostene, e il Tullio a' giorni suoi; / E te, Gambari, Italia or può novello». Cfr. *Al Chiaris. Sig. Cav. Avvocato, Giuseppe Gambari di Bologna per nuova sua Arringa Criminale pubblicamente fatta in voce nell'anno 1826, dopo di averne altra pubblicata per le stampe su lo stesso soggetto*, in *Sonetti del Conte Ferdinando Dall'Onda Pasolini*, Faenza, 1832.

²⁷ G.N. AZZOLINI, *Notizie intorno alla vita*, cit., pp. 21-22.

²⁸ Una parte della storiografia attribuisce la fondazione dell'Accademia a Pellegrino Rossi, che, ad ogni modo, ne fu segretario (cfr. *La bolognese Accademia dei filodidoloci Pellegrino Rossi e l'eloquenza del foro*, in *Irnerio*, luglio 1855; C. LOZZI,

Ma il Gambari non si dedicò solo alla vita forense e politica. In base al decreto del 25 dicembre 1803, con cui venne riorganizzata l'Università di Bologna, fu nominato professore di 'Istituzioni civili e di arte notarile', «i cui componenti erano un Valeriani, un Savio-li, un Renazzi, erudissimi uomini tutti». Ed è proprio in sostituzione di Filippo Maria Renazzi, chiamato a insegnare alla Sapienza a Roma²⁹ che, sei mesi dopo la nomina a professore³⁰, il Gambari passò alla cattedra di Istituzioni e Procedura criminale dall'1 giugno 1803. Detenne la cattedra, senza soluzione di continuità, fino all'11 novembre 1814, anno in cui fu destinato alla lettura del Diritto civile in sostituzione dell'avvocato Antonio Bertaccini trasferitosi a Torino³¹. Fu, dunque, il Gambari il giurista di riferimento per il diritto e la procedura penale nella Bologna napoleonica, «e diede qui [Istru-

Pellegrino Rossi: secondo alcune notizie e lettere raccolte e per la prima volta pubblicate, in *Rivista penale*, vol. VI, Roma-Venezia, 1877, pp. 261-271; LEDERMANN, *Pellegrino Rossi, l'homme et l'économiste (1787-1848). Une grande carrière internationale au XIX siècle*, Parigi, 1929; M.R. BUCCELLA (Meuccio Ruini), *Le quattro vite di Pellegrino Rossi*, in *Nuova rivista storica*, anno XIII, fasc. III-IV, maggio-giugno 1929, pp. 271-290; *Le vite di Pellegrino Rossi, scritti di Meuccio Ruini*, Milano, 1962; G. LENZI, *Descrizione dell'Istituto delle Scienze di Bologna*, Bologna, 1841, p. 84.

²⁹ Su Filippo Maria Renazzi cfr. da ultimo M.R. DI SIMONE, voce *Renazzi Filippo Maria*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, vol. II, Bologna, 2013, pp. 1669-1670; EAD., *La cultura giuridica romana alla fine del XVIII secolo*, in E. CAPUZZO, E. MASERATI (a cura di), *Per Carlo Ghisalberti Miscellanea di studi*, Napoli, 2003, p. 135 e ss.; E. DEZZA, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, vol. I, Milano, 1989, p. 150 ss.; ID., *Tommaso Nani e la dottrina dell'indizio nell'età dei lumi*, Milano, 1992, p. 119 ss.

³⁰ Più precisamente l'8 giugno 1804 il Gambari venne trasferito alla cattedra criminale, mentre quella civile e di arte notarile fu coperta dall'avv. Bertaccini. Si legge nella comunicazione ministeriale: «Attesa la rinunzia del Professore Renazzi alla Cattedra di Istituzioni Criminali, e Procedura Criminale in codesta Università, il governo persuaso del vostro aggradimento si è compiaciuto di nominarvi in luogo della cattedra alla quale foste destinato col decreto 15 Febbr. 1801 di Istituzioni Civili, ed Arte Notarile alla suddetta che avete fin'ora sostenuta con lustro e decoro. Ho una particolare soddisfazione pel parteciparvi questa nuova sua destinazione nella carriera da voi già precorsa sì utilmente, per cui il Governo si assicura dei più vantaggiosi risultati in un ramo sì interessante la pubblica istruzione. Ho il piacere di salutarvi con distinta stima». Cfr. ASMi, *Università di Bologna, f. Giuseppe Gambari*, comunicazione 8 giugno 1803, n. 949.

³¹ Dal 30 novembre 1807 al febbraio 1809, quando venne nominato titolare della cattedra di diritto civile l'avv. Bertaccini, le lezioni furono tenute da Raffaele Giacomelli.

zione di Penale Giurisprudenza] tante prove di suo profondo sapere, che a queste Lezioni Egli deve una gran parte di quella gloria, che ha reso il suo nome immortale»³².

Nominato cavaliere del Real Ordine della Corona di Ferro e successivamente Barone del Regno d'Italia, cessò di insegnare nell'aprile del 1815 e fino al 1829 – anno della sua morte – esercitò la professione di avvocato. Non furono, quindi, pochi i giovani avvocati che si rivolsero a lui per chiedergli consigli. Un esempio fu quello del dottor Gaetano Calandrelli in materia di parcelle³³. Questa la risposta che ne ricevette:

Voi mi chiedete un ingenuo parere sul quanto potete giustamente addimandare di compenso, od onorario per l'estensione di capitoli matrimoniali, fatta all'occasione dello spotalizio della sig.ra Contessa Teresa dei Duca di Beaufort col sig. Duca Ferdinando Strozzi. Mi fa maraviglia la vostra dimanda, poichè discreto come siete nelle pretensioni, ed onesto apprezzatore delle vostre fatiche non abbisognate in ciò di direzione, né di consiglio. Tuttavia l'amicizia che vi professo, mi obbliga ad appararvi e non potrei mai ricusarmi di compiacervi.

Subito dopo, però, il Gambari entrava nel merito della questione:

Ho riveduto, ed esaminato il foglio de' suddetti Capitoli, posto anche altra volta, come sapete, sotto il mio esame; per lo che non m'era d'uopo il rivederlo. Non è la mole materiale dello Scritto, che possa in simili cose regolare un giudizio di stima. Di frequente le cose più brevi sono più difficili, ed apprezzabili; e sempre la fatica del lavoro non si vede, poichè consiste nello studio preventivo di documenti, e nel raccoglimento delle opportune notizie, e cognizioni, e nella tenuta di molti congressi, e discussioni in proposito. Di questi ultimi non parlo; giacché ne avrete nota, e si soddisfano a parte. Ora restringendomi alla formazione de' Capitoli, che suppone visura, e applicazione sopra varj documenti, e che è un risul-tamento di studio, e di meditazione precedente, io dico, e giu-

³² G. N. AZZOLINI, *Notizie intorno alla vita*, cit., p. 16.

³³ BCABO, *Collez. Autografi, Giuseppe Gambari*, 21683.

dico, che potete dimandare, e certamente meritate cinquanta scudi incirca, tanto più riguardandosi la qualità delle persone, e la difficoltà di molte cose.

E, infine, ammoniva:

Tale è il mio ingenuo sentimento sulla vostra inchiesta. Forse ho detto io poco? Vostro danno; poiché non avete voluto apprezzare voi stesso l'opera vostra, voi stesso conoscitore perfetto, e moderato estimatore della medesima. Comunque sia, fate del mio parere quel conto che volete; ma consideratelo in ogni modo come un effetto di quella stima, ed amicizia colla quale ho il piacere di dirmi sinceramente / Tutto Vostro / Avv. Giuseppe Gambari / Studio, 15 febb. 1820.

Il 15 luglio 1814 fu chiamato dal conte Strassoldo a far parte della Commissione Governativa per la costituzione di una Corte Suprema di Giustizia, in luogo della corte di cassazione. Giacobino e poi bonapartista, insieme a Pellegrino Rossi, il Gambari fu uno dei principali sostenitori bolognesi del tentativo independentista di Murat nell'aprile 1815, e dopo la sconfitta fu costretto ad andarsene in Svizzera, ospite del barone Beniamino Elia Vittorio Crud dall'aprile all'agosto 1815³⁴.

Nella sua *Memoria* difensiva che egli pubblicò da Genthod, così come Pellegrino Rossi suo discepolo e compagno di esilio, il Gambari si difese – nel tentativo di far tacere le malelingue che vedevano nella fuga da Bologna una scelta opportunistica – negando di aver incitato gli studenti nell'aula universitaria «con calde esortazioni a lottare a fianco del Re Liberatore» Murat per l'Unità d'Italia, all'indomani della conquista di Bologna il 3 aprile 1815³⁵. Così scrisse a questo proposito:

³⁴ Della sua attiva partecipazione alla rivolta di Murat si hanno testimonianze in *Gli anni 1815-30 a Bologna nella Cronaca di Francesco Rangone*, a cura di M. Proni, tesi di laurea, relatore A. Ottani Cavina, Bologna, 1986.

³⁵ «Vi sono dei casi in cui l'accidente di un fatto aggrava un uomo di una taccia che non gli è dovuta. Il volgo che decide sempre sulle apparenze, precipita un giudizio deffinitivo contro di lui; ma gli uomini saggi, e i magistrati imparziali non lo giudicano senza ascoltarne, e valutarne le ragioni. Alle persone di questa qualità diriggo la presente memoria». E già dall'*incipit* con cui si aprono le quattro pagine difensive che si comprende il taglio che il nostro dà alla sua memoria, una difesa rivolta ai magistrati, suoi colleghi, che avrebbero capito la sua scelta di migrare non

Portandomi un giorno all'Università per la consueta lezione, trovai nelle loggie un ammutinamento di scolari, che riscaldati dal progetto dell'Italiana indipendenza, eccitavansi gli uni gli altri ad iscriversi in una particolar milizia. Entrato prestamente nelle camere dei professori io mi preparava a salire in cattedra, quando una turba di giovani mi si presentò richiedendomi con clamoroso fermento, invece della lezione un ragionato discorso sull'idea da cui allora erano invasi. Fu vano schermirsene e il proporre una dilazione. I gridi della fervente gioventù si raddoppiavano ad ogni motivo di scusa e la necessità di cedere fu riconosciuta da altri professori presenti. Estemporaneamente parlai, vagando per mille pensieri... Incominciai da un quadro dell'Italia, risalendo fino al secolo duodecimo, rammentarai nei diversi tempi i voti e gli sforzi d'uomini illustri per riunire gl'Italiani in nazione, le speranze in noi ridestate dall'appello all'indipendenza fattoci dai signori generali delle truppe Austro-Britanne³⁶, la nostra esitazione posteriore nell'incertezza delle sorti future, la grandezza dell'impresa, sostenuta che fosse da forze corrispondenti, la sua influenza sul pacifico stato di Europa e la gloria di chi vi concorresse, se l'ardire fosse coronato da fortuna. Il discorso non avea certamente alcun merito, ma troppo glie ne attribuirono l'ardore dei giovani uditori e troppa importanza gli diedero in seguito gli scrittori dei pubblici fogli e i novellieri. Altri professori parlarono egualmente dalla cattedra sullo stesso oggetto, ma io, per l'ora più sollecita della mia lezione, era stato il primo³⁷.

Con la restaurazione dello Stato pontificio, in quanto professore emerito dell'Università di Bologna, il Gambari fu giubilato con rescritto pontificio di Pio VII del 31 ottobre 1816, ma sei mesi dopo, il 18 marzo 1817, fu nominato membro della Commissione speciale criminale di Bologna per la soluzione delle cause arretrate e nel

per timore ma per 'impeto'. Cfr. G. GAMBARI, *Memoria del cavaliere G. Gambari di Bologna*, Genthod, 1815.

³⁶ Il riferimento va al proclama indipendentista di Livorno del 14 marzo 1814 pubblicato dal generale Bentinck e a quello di Ravenna del 10 dicembre 1813 pubblicato dal tenente colonnello austriaco Gavenda. Cfr. D. SPADONI, *Bologna e Pellegri Rossi per l'indipendenza d'Italia nel 1815*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1916.

³⁷ G. GAMBARI, *Memoria*, cit., pp. 2-3.

1828 fu incluso nel novero dei consiglieri comunali della città per nomina sovrana di Leone XII³⁸. La morte sarebbe arrivata di lì a poco. Nella sessione del Consiglio comunale del settembre 1829, il cavaliere commendatore Vincenzo Brunetti e il Conte avvocato cavaliere Luigi Salina³⁹ composero l'elogio del perduto comune amico:

Perdette in Lui la cattedra un eccellentissimo Maestro; perdette il foro un eloquente acutissimo Giurinconsulto; perdette la Curia Criminale un egregio Difensore de' Rei, del diritto penale peritissimo; un illuminato integerrimo Magistrato il Governo, e il nostro Consiglio un vero Savio. Il Barone Gambari nulla lasciò desiderare nella lodata facoltà; talché se in ciascuna pochi ebbe pari, nel complesso niuno ebbe superiore. Aggiungasi che a tanta e sì costante riputazione era venuto il suo nome che in tutti i tempi e sotto tutti i governi oltre i titoli ond'egli venne fregiato ottenne onorificenze e cariche luminosissime quando eletto a diverse cattedre in ogni genere di giurisprudenza, quando giudice nel Consiglio criminale e nel Tribunale civile di Bologna, quando Regio Procuratore presso la Corte d'Appello e finalmente quando sul finire del secolo passato fu chiamato al Corpo legislativo in Milano dove ebbe compagni non meno che ammiratori del suo ingegno e della sua dottrina un Padre Fontana, un cavalier Mascheroni, un

³⁸ *Ibidem*, p. 19. Vedasi anche *Cenno biografico intorno all'avvocato barone Giuseppe Gambari*, cit., p. 4.

³⁹ Il rapporto di amicizia tra i due giuristi è testimoniato da numerose missive conservate presso la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio (Collezione Autografi). Così, ad esempio, il 12 novembre 1803 il nostro scriveva a Salina per raccomandargli la posizione dell'avv. Giacomo Casari: «Ho saputo questa mattina dal vostro segretario Raffaelli che l'avv. Nicoli ha ottenuta la sua dimissione nel Tribunale d'Appello. È lungo tempo, che ho molta premura per l'avv. Casari, soggetto degnissimo per ogni titolo. Egli sembra dimenticato, dopo che è stato impiegato sino in Revisione. Credo di rendere un servizio alla Repubblica ricordandovi in simile occasione questo nostro comune amico, a cui serve di somma raccomandazione il solo nome. Sono certo, che accetterà il posto di Giudice in Appello; e ciò vi serva di regola, siccome pare il ricordo, che è già stato nominato da Revisione per questo Tribunale. Mi dice Raffaelli, che qui non si fa alcuna nomina pel rimpiazzo di Nicoli, giacché voi potrete provvedervi. Eccovi nuova causa di dirigermi a voi. Mi preme molto l'amico anche perché mi preme assai una buona surrogazione a Nicoli, onde non ci sia tanto dannosa la sua perdita. Ricevo nuova in questo punto di qualche miglioramento nel povero Monti. Siccome la notizia mi consta molto, così vi fo parte di questa stessa consolazione, a cui sarete molto sensibile. Il pericolo peraltro non è ancora guarito. Addio». Cfr. BCABO, *Collez. Autografi*, n. 21683.

professore Venturi, lumi chiarissimi d'Italia [...] e in tutte queste cariche il barone Gambari e per la filosofia della sua giurisprudenza civile e criminale, e per la sua profonda penetrazione nel vero spirito delle leggi, e per la sapienza delle sue difese legali, e per la mirabile lucidezza e dottrina delle sue lezioni tanto si distinse ed elevò che l'illustre suo nome non rimane ristretto fra le Patrie mura e i confini del Regno ma spaziò ben anche per le altre Province e contrade italiane⁴⁰.

2. *Regio Procuratore e professore: il privilegio di conservare due 'pubblici uffici'*

I meriti del Gambari nell'insegnamento e nell'esercizio dell'avvocatura, così come l'essere stato tra i bolognesi che con più decisione accolsero i cambiamenti portati dalle armate francesi, non potevano di certo passare inosservati. Così, non destò stupore fra la borghesia cittadina la nomina dell'avvocato Gambari l'11 gennaio 1807 a Regio procuratore della Corte d'Appello di Bologna. Si trattò di un evidente 'premio' per il filobonapartista giureconsulto felsineo, che si trovò così a dover affiancare la carica di magistrato a quella di professore di Diritto criminale, tenuta dal 1803. Tuttavia, otto mesi dopo la nomina, il Direttore Generale dell'Istruzione, Pietro Moscati⁴¹, con missiva datata 16 settembre 1807, lo intimava a scegliere

⁴⁰ Archivio storico comunale di Bologna [ASCB], *Estratto del verbale della Sessione del Consiglio Comunale 12 settembre 1829, Gambari barone avvocato: Collocazione delle di lui spoglie mortali nella camera di uomini illustri*.

⁴¹ Uomo politico e medico, il Moscati (Milano, 15 giugno 1739-ivi, 19 gennaio 1824) ottenne il 7 giugno 1805 la nomina a Direttore Generale dell'Istruzione Pubblica, cui facevano capo non solo la politica scolastica, ma anche quella della scienza e, in generale, quella culturale del nuovo Regno. Cfr. P. ZOCCHI, voce *Moscati, Piero*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 77, Roma, 2012; L. BONANDRINI, *Pietro Moscati*, in «...parlano un suon che attenta Europa ascolta». *Poeti, scienziati, cittadini nell'Ateneo pavese tra riforme e rivoluzione*, Pavia, 2000, pp. 237-245; A. FERRARESI, *La Direzione generale di pubblica istruzione nel Regno d'Italia*, in *Istituzioni e cultura in età napoleonica*, a cura di E. Brambilla, C. Capra, A. Scotti, Milano, 2008, pp. 341-391; P. MAZZARELLO, *La medicina e le discipline affini nelle pubblicazioni dell'Istituto lombardo*, in *L'Istituto lombardo Accademia di scienze e lettere, II. Storia della classe di scienze matematiche e naturali*, a cura di E. Gatti, A. Robbiati Bianchi, Milano, 2008, pp. 565-670.

uno dei due incarichi stante il divieto di cumulo di cariche pubbliche vigente in epoca napoleonica.

Di fronte alla difficoltà di scelta, il Gambari richiese l'intervento dell'amico senatore Carlo Caprara⁴²:

Eccellenza,

Benché riconosca di non aver diritto, né merito alla particolare di lei protezione, pure ardisco di implorarla, confidato nella generosa bontà dell'E.V.

Non le sarà caduto di mente, che nell'accettare l'incarico di R. Procuratore, conferitomi dalla munificenza di S.M.I e R., mediante la graziosa *delle nomina*, ebbi persuasione di ritenere il posto di pubblico professore in questa Regia Università. Un silenzio di otto mesi, e la niuna incompatibilità dei due impieghi mi confermavano nella mia giusta credenza. Ieri però ricevei un dispaccio del sig. Direttore Generale degli Studi, nel quale dicendosi incompatibili le due cariche mi s'invita alla scelta dell'una o dell'altra esclusivamente. Sorpreso da un tale annunzio ho risoluto di umiliare a S.A.I. una supplica in proposito. Io ardisco accluderne una copia all'E.V. Le sia questo una prova della mia perfetta subordinazione alle di lei sagge determinazioni. Dalla medesima potrà anche conoscere le ragioni che mi assistono. Io confido nella valida protezione di V.E. La mia cattedra appartiene alla classe legale. Ella perciò debba assolutamente interloquirvi. Mi stupisco, come il sig. Direttore Generale, che ha fatto altre volte sentire la giusta dipendenza dall'E.V., accennandone ne' suoi dispacci il riportato parere, non faccia motto in questo.

L'E.V. può dunque tutto in quest'affare: ed io che nulla merito in faccia a lei, ardisco pure di tutto sperare, affidato alla di lei generosa cortesia.

Ho l'onore di significarle anticipatamente la mia gratitudine e di ripeterle i sentimenti della mia distintissima considerazio-

⁴² Su Carlo Montecuccoli Caprara cfr. G. GUIDICINI, *Cose notabili della città di Bologna ossia Storia cronologica de' suoi stabili sacri, pubblici e privati*, Bologna, 1868, pp. 70-73; ID., *I Riformatori dello Stato di Libertà della città di Bologna dal 1394 al 1797*, III, Bologna, p. 63; ID., *Diario dall'anno 1796 al 1818*, IV, Bologna, 1887, pp. 31, 94; T. DE BUOI, *Diario delle cose principali accadute nella città di Bologna dall'anno 1796 fino all'anno 1821*, Bologna, 2005, p. 284, 315; G. NATALI, *Il conte Carlo Caprara e le sue missioni presso il Generale Bonaparte, 1796-1797*, Bologna, 1939.

ne./ Umilissimo e devotissimo servitore Gambari / Bologna
23 settembre 1807⁴³.

Ma non solo. Il giurista ritenne opportuno di dover interpellare lo stesso viceré d'Italia, sostenendo l'assoluta compatibilità tra le due cariche⁴⁴. Questa la sua supplica indirizzata a Eugenio di Beauharnais:

Altezza imperiale

Nell'accettare l'incarico di Regio procuratore generale presso la corte d'appello in Bologna conferitomi dalla munificenza di S.M.I. e Ill. ebbi lusinga, e persuasione di ritenere la Cattedra di Giurisprudenza Criminale in questa R. Università, in cui seggo da quindici anni a pubblico Professore stipendiato. Il posto non è assolutamente incompatibile colla carica. Esso non esige che cento trenta lezioni incirca all'anno; le lezioni non occupano più di un'ora per ciascuna; e per le ore si possono scegliere le prime della mattina, che non combinano con quelle dei Tribunali. L'impegno degli esami, e delle lauree non dura oltre il periodo di circa otto, o dieci giorni; e per qualche urgente bisogno non è impedito, ma permesso ed usato il supplemento del Ripetitore. La necessità dello studio non dee distogliere da altre fatiche un uomo, che, quantunque non vecchio, pure conta quindici anni di attivo e stipendiato servizio nell'Università. Non parlo di esempi d'altri professori, che, chiamati ad impieghi pubblici anche fuori della Comune, e massime ad impieghi non dati a vita, hanno conservato l'onore, e l'emolumento della cattedra, commettendo le loro veci al Ripetitore, o ad un supplente.

Il silenzio di otto mesi, tenuto in proposito dalla Direzione degli Studi dopo la pubblicazione della mia destinazione a R. Procuratore presso la Corte d'Appello, mi tranquillizzò affatto sull'indicata lusinga. Pieno dell'idea di dedicarmi al servizio di un Eroe, da me ammirato egualmente che amato, di un Eroe, che nell'onorarmi della sua confidenza hai inteso certamente di beneficiarmi, io ho abbandonato la non scarsa mia clientela, e lasciando di difendere i sudditi col favore delle leggi da lui sanzionate, sono corso con ambizione a giurare non solo di adempierle esattamente, ma ancora di farle adem-

⁴³ Lo scambio di missive si trova in ASM, *Studi P.M.*, b. 911, f. 713.

⁴⁴ Cfr. ASM, *Studi P.M.*, b. 911.

piere non tanto ai sudditi, quanto in di lui nome ai Magistrati. Compito un simile atto, mi trovo diffidato da un dispaccio del sig. Direttore Generale della pubblica Istruzione che, sebbene segnato li 16 del corrente settembre, non mi è pervenuto per altro che alli 22, nel quale mi si intima l'incompatibilità del posto colla carica. Non trattasi in esso di assegnarmi un supplente che assuma le mie veci, durante l'impedimento, se pure sussistesse, mantenendomi il rango, ed il luogo nella Regia Università per qualunque evento del Ministero giudiziario, che dipende dalla mente di S.E.III. Si tratta di dichiarare vacante la mia cattedra, e di farmi perdere il frutto delle mie letterarie fatiche, non indegnamente sostenute, siccome spero, nel corso di quindici anni, e di togliermi i diritti, e le speranze di non lontana giubilazione, secondo che mi accorda la legge dei 4 settembre 1802.

Altezza Imperiale, alieno dall'affacciare una pretensione, io le umilio una supplica. Prego sommessamente la bontà di V.A.I. a prendere in considerazione le mie circostanze, e a degnarsi di dichiarare, che l'impiego di Professore nell'Università non è incompatibile colla carica di Regio Procuratore. Non esistendo impedimento circa il tempo, non è certamente inconveniente che spieghi i principi del diritto, e della procedura criminale la persona chiamata dal sovrano a sostenere le forme in giudizio. Un sistema di opinione, e dottrina può essere pericoloso in un giudice, che dee dare un voto di assoluta imparzialità. Gli esempi non rari di pubblici Ministri, ed impiegati che professano scienze, ed arti nelle scuole spazi specialmente di Francia, possano agevolare la dichiarazione di V.A.I. Sono convinto, che la generosità dell'ottimo nostro Principe non mi ricuserà una grazia senza dubbio non contraria alle benefiche intenzioni del nostro augustissimo sovrano. / Ho l'onore. / Bologna il 23 settembre 1807⁴⁵.

Non tardò l'intervento del Senatore Caprara che dapprima assicurò il Gambari sul suo appoggio e intermediazione presso il Moscati:

Privata / Al sig. cav. Gambari R. Procuratore generale presso la Corte d'appello residente in Bologna
Mi è pervenuta, sig. cavaliere, la di lei lettera unitamente alla

⁴⁵ *Ibidem.*

copia di supplica inoltrata S.A. il Principe vice-Re. Se io sarò interpellato superiormente non ammetterò di appoggiare la dimanda che ella fa. Intanto vado a scrivere al sig. Consultore Moscati, interessandolo a voler concedere che sia continuato in lei l'esercizio della cattedra che ha coperta finora. Spero che le mie premura possano avere un esito favorevole ed accertandola intanto della maggiore mia premura a di lei riguardo, mi pregio di rinnovarle i sentimenti dell'affettuosa mia stima⁴⁶.

E poi scrisse al Luosi per chiedere il suo intervento presso lo stesso Direttore Generale dell'Istruzione, inconsiderazione della maggiore influenza che aveva il ministro mirandolese sul professore di Chirurgia:

Regno d'Italia
Bologna li 23 settembre 1807
Il Grande Scudiere di S.M. il Re d'Italia,
Membro del Consiglio di Stato ec. ec.

A Sua Eccellenza il sig. Luosi Gran Giudice ministro della Giustizia / Il sig. cav. Avv. Gambari mio particolare amico, nominato Regio Procuratore presso questa Corte di Appello, dopo essere stato installato la domenica scorsa nella di lui carica, colla posta di ieri ricevè lettera di codesto sig. Direttore Generale della pubblica Istruzione, consultore Moscati colla quale gli si intima, che essendo egli Professore di diritto e procedura criminale in questa R. Università, abbia a decidersi indilatamente quale delle due cariche voglia ritenere, essendo incompatibile il simultaneo esercizio di ambedue al tempo stesso. Un tale invito giunto sì immaturamente, mentre dalla direzione degli studi non eragli stati fatti alcun cenno dacché per dover essere nota la sua nomina, le lusinghe che egli aveva d'altronde concepita di poter conservare la cattedra assieme all'impiego di R. Procuratore, lo animano a ricorrere a S.A.I. implorando un decreto a suo favore. Non vorrebbe però che nell'intervallo la direzione pronunciasse contro di lui, e però mi impegna a pregare V.E. di voler interporre la di lei mediazione presso il prelodato sig. Consigliere Consultore Moscati, onde sospenda non soltanto qualunque deliberazione

⁴⁶ *Ibidem.*

in proposito, ma voglia ben anche recedere dalla fattagli intimazione, giacché a vero dire, se abbia a dimettere la cattedra, mentre gli è necessariamente interdetto l'esercizio dell'avvocatura, verrebbe egli a risentire un danno sensibilissimo dalla carica che la sovrana munificenza si è degnata impartirgli. Io prego V.E. con tutto il calore ad assistere ed avvalorare la domanda di questo amico, che sotto tutti i rapporti trovo ragionevoli, e in tale lusinga mi pregio di confortarmi servitore vero ed amico / Caprara⁴⁷.

Repentino fu il riscontro del ministro della Giustizia datato 26 settembre:

A sua Eccellenza sig. Caprara Grande Scudiere di S.M. il Re d'Italia, Membro del Consiglio di Stato ec. ec. / Confidenziale / Eccellenza / Le ragioni che adduce il sig. Gambari per conservare il simultaneo esercizio della carica di R. Procuratore generale, e di professore di diritto e procedura penale in codesta Università mi sembrano, a dir vero, plausibili.

Avuto quindi riguardo anche alle premure che mi manifesta V.E. nel pregiato suo foglio del 23 corrente; vado ad interessare il sig. Consultore Moscati acciò annuisca alla dimanda del sig. Gambari. Voglio sperare che siffatta pendenza potrà avere un esito conforme ai desideri dell'E.V., cui in ogni incontro mi sarà grato di dimostrarle col fatto quei sentimenti di vera stima e leale attaccamento, coi quali mi pregio di segnarmi. / Luosi⁴⁸.

Subito dopo aver interpellato il ministro Luosi, il senatore decise di scrivere direttamente anche al Moscati, pregandolo di prendere in considerazione la posizione del Gambari:

Confidenziale / Al sig. Consultore Consigliere di Stato Moscati, Direttore Generale della Pubblica Istruzione

Il sig. Gambari R. Procuratore Generale presso la Corte d'appello in Bologna mi interessa ad interporre i miei Uffizi presso di lei acciò sia continuato nell'esercizio della cattedra di di-

⁴⁷ ASM, *Studi P.M.*, b. 911.

⁴⁸ *Ibidem*.

ritto e procedura penale in quell'università. Veramente il sig. Gambari allorché fu nominato da S.M. alla carica di R. Procuratore Generale ritorno di poter esercitare simultaneamente anche l'altra di professore e fin da allora esercitò questa sua opinione. Altronde sembra che almeno per qualche tempo potesse essere compatibile il disimpegno dell'una e dell'altra incombenza. Egli è quindi sig. Consultore Consigliere di Stato che interessò la di lei compiacenza per vedere di secondare la di lei dimanda del sig. Gambari, i di cui servigi possono essere assai utile in ambedue le cariche suddette appoggiato alla di lei da me molte volte sperimentata gentilezza pel buon esito di questo affare colgo con piacere l'incontro sig. Consultore Consigliere per rinnovarle i sentimenti della più distinta mia stima e leale attaccamento / Caprara⁴⁹.

Pertanto, «quantunque fosse massima scritta nella Legislazione d'allora non potersi da veruno sostenere ad un tempo due pubblici ufficii», fu comunque permesso al Gambari «di tenere eziandio sue Lezioni nella patria Università, e fu con Decreto 18 gennaio 1809 riconfermato Professore di Diritto e Procedura penale secondo però li principi del nuovo Codice Italiano»⁵⁰.

3. *L'azione contro i commissari di polizia 'indulgenti' e 'corrotti'*

Nell'anno 1807, come si è già visto, pur tra molteplici difficoltà e persistenti disguidi nel funzionamento dell'apparato giudiziario, era stato compiuto un primo passo verso il consolidamento strutturale dell'impianto del nuovo ordinamento della giustizia. Il decreto imperiale dell'11 gennaio 1807, contenente le nomine ai posti della rinnovata organizzazione giudiziaria, costituisce il punto di arrivo di una lunga e complessa attività di vaglio e di analisi delle numerose candidature – spontanee o 'guidate' – da parte dei procuratori generali delle corti d'appello. Una nuova classe di magistrati, quindi, era stata collocata in servizio sotto lo sguardo attento e la *longa manus* del potere esecutivo, rappresentato a livello locale proprio dal Regio Procuratore.

⁴⁹ *Ibidem.*

⁵⁰ *Cenno biografico intorno all'avvocato barone Giuseppe Gambari, cit., p. 2.*

Sul posto già a fine agosto, pur prendendo servizio a metà settembre, Giuseppe Gambari svolse – secondo le istruzioni regolarmente impartite dal Ministero della Giustizia, suo diretto superiore gerarchico – la funzione di trasmissione della volontà generale dell'esecutivo, nonché i tradizionali compiti di controllo, ispezione, sorveglianza e sondaggio sulla magistratura propri della sua carica. Tipico rappresentante del magistrato 'nuovo' napoleonico, perfettamente a suo agio nel passaggio dall'*Ancien régime* al diritto codificato, il Gambari incarna alla perfezione la figura del giurista di transizione, notevole e uomo di lettere, membro dell'élite statale, identificato con il proprio ruolo pubblico di raccordo tra il corpo giudiziario e l'autorità amministrativa, ma, al contempo, bene inserito nell'universo settario del primo Ottocento⁵¹.

Era professore di Diritto criminale quando il Bonaparte, nel gennaio 1807, lo ricompensò per i suoi servigi con una carica giudiziaria, nominandolo Regio procuratore presso la Corte d'Appello di Bologna, incarico di prestigio e di potere – indice della stima e dell'ottimo rapporto con gli organi di governo – che detenne per otto anni fino al 1814.

Il procuratore bolognese si trovò ad occupare, in breve tempo, un ruolo di prestigio nell'organigramma della giustizia felsinea: uomo di polso, magistrato zelante e pragmatico, affidabile e ambizioso ma affatto un carrierista spregiudicato – come qualcuno ha voluto descriverlo forse un po' troppo frettolosamente –⁵², sebbene il suo *cursus honorum* proseguisse anche sotto gli austriaci, prolungandosi sino al 1829, anno in cui venne colto dalla morte.

Lo zelo mostrato nell'esercizio della funzione emerge in maniera chiara dal frequente scambio di missive tra 'centro' e 'periferia'. Così, in un rapporto riservato del gennaio 1809, il Gambari lamentava l'imperizia e gli errori di alcuni pubblici funzionari, in particolare di alcuni commissari di polizia e chiedeva, nel contempo, mag-

⁵¹ Sulla certa partecipazione del Gambari alla massoneria bolognese cfr. G. GRECO (a cura di), *Bologna massonica. Le radici, il consolidamento, la trasformazione*, Bologna, 2007, *passim*; C. MANELLI, E. BONVICINI, S. SARRI, *La massoneria a Bologna dal XVIII al XX secolo*, Bologna, 1986, pp. 37, 52, 58.

⁵² M. RUINI [M.R. Buccella], *Le quattro vite di Pellegrino Rossi*, Milano, 1929, p. 43.

giori delucidazioni sulle sue funzioni di Regio Procuratore in tali circostanze:

Accade non di rado, che mi pervengano a notizia alcuni disordini, od errori, commessi da pubblici funzionari nell'esercizio delle loro incombenze, e specialmente dai commissari di Polizia negli atti dell'informazione preliminare in materia penale; ed anche qualche volta accade, che i disordini, o gli errori contengano vessazioni, o eccesso di potere, o procedura incompetente, ed arbitraria. Io non sono ben sicuro delle mie attribuzioni, e facoltà in simili circostanze⁵³.

Nella lunga lettera indirizzata al ministro, il magistrato si sentiva in dovere di specificare che il suo intervento non traeva tanto origine dall'ambizione di imporre la propria superiorità su questi funzionari sottoposti, quanto dalla sua incapacità di individuare gli esatti confini del proprio incarico nella raccolta «delle prove e delle giustificazioni necessarie, esigendole dalle rispettive autorità o ricercandole eziandio dalle parti»⁵⁴, così come dalla volontà di sottomettere all'attenzione del Ministero della Giustizia 'accuse verificate' e non 'chimerici sospetti o ciarle insufficienti'.

Vero è che vi era la possibilità di denunciare gli errori e gli arbitrii dei funzionari di polizia alle 'magistrature competenti', ma, in pratica, «tali avvisi non ottengono il fine bramato, e seguitano nondimeno le querele, e le diffamazioni contro i detti funzionari, la condotta dei quali non appare per ciò migliorata»⁵⁵.

Ecco perché, subito dopo, si sentiva nuovamente costretto a chiedere istruzioni dettagliate al Luosi sulle funzioni del pubblico ministero in simili casi:

Nel caso pertanto di volere, o dovere occorrere agli inconvenienti mi sembra necessario, ed espediente di darne parte all'E.V, la quale non soffrirà certamente che le leggi e specialmente le nuove, fondate sui principi saggiamente combinati di umanità, e di giustizia, sieno alterate da esecutori e non

⁵³ ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello*, Registro 1, b. 1, f. 15, riservata di Gambari al ministro Luosi, 11 gennaio 1809, n. 65.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 1.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 2.

abbastanza incorrotti, o non abbastanza capaci, e divengano il flagello dell'uomo onesto, in vece di esserne il sostegno. Non è peraltro conveniente di disturbare l'E.V. per qualunque vana ciarla o lamento ingiusto, dovendole solamente inoltrare inganni rapporti di fatti verificatosi ed importanti.

Nella brama di servire al pubblico bene e di far fronte agli abusi, che di frequente succedono, io la supplico ad instruirmi, se mi appartenga di prendere cognizione in via economica di quelle cose, di cui alcuna fiata sono notiziato, richiamando ancora, ove facesse d'uopo, gli atti dagli Uffizi rispettivi per informarne poscia l'E.V. con esattezza, e precisione e reclamarne gli opportuni ripari. Nel dipendere dall'ordinazioni di V.E. procuro l'onore di contestarle il mio ossequioso rispetto, e l'alta mia considerazione⁵⁶.

Cinque giorni dopo, il 16 gennaio 1809, il Guardasigilli – amareggiato dal rapporto del procuratore sul comportamento dei pubblici funzionari – si congratulava con lui per la diligenza e per l'impegno, e lo invitava a informarlo sollecitamente su qualsiasi contegno arbitrario degli stessi:

Ho letto il riservato vostro rapporto del giorno 11 corrente n. 65. Con dispiacere rilevo da esso, che da pubblici funzionari, e specialmente da Commissari di Polizia si vadano commettendo dei disordini, degli errori, ed anche delle vessazioni nell'esercizio delle loro funzioni. Mi è soddisfacente, che sia anzi da Voi date delle disposizioni per andarvi all'incontro, ma mi duole che non abbiano essere raggiunto il desiderato scopo. Io non lascio per altro d'impegnare al proposito tutto il vostro zelo, e quante volte vi venga a cognizione qualche inconveniente in oggetti di tanto rimarco, attenderò che mi sia da Voi fatto immediato rapporto, onde possa compartire li più efficaci provvedimenti. Frattanto desidero che mi facciate conoscere colla maggior precisione taluno dei casi, in cui v'abbiano prove fondate che essi predetti funzionari si siano permessi degli atti vessatori in onta così manifesta del loro ministero. / Ricevete, Signore, le assicurazioni de' miei sentimenti affettuosi⁵⁷.

⁵⁶ ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello*, cit., p. 3.

⁵⁷ ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello*, Registro 1, b. 1, f. 15, riservata Luosi-Gambari, 16 gennaio 1809, n. 27.843.

Tra ottobre e dicembre dello stesso anno il Gambari venne coinvolto in una trafia di errori commessi proprio da alcuni commissari di Polizia. Il primo episodio, che risale ad ottobre e che scaturisce da un rapporto del Consigliere di Prefettura Savini⁵⁸, vedeva il Gambari accusato di essere a capo delle sommosse di osti e locandieri contro la privativa della vendita del pane nel 1809. Il Regio Procuratore girava il 2 ottobre un rapporto riservato al prefetto Mosca, con preghiera di intraprendere qualsiasi mezzo necessario per eliminare ogni forma di sospetto gravante sullo stesso in merito ad un eventuale appoggio ai rivoltosi.

Il sig. Consigliere di Prefettura Savini mi venne l'altro ieri a pregare, che volessi persuadere gli Osti, i Locandieri etc. della

⁵⁸ Il bolognese Carlo Savini, nato il 24 maggio 1769 da Marianna Graffi e Savino Savini, fu chiamato a far parte dell'amministrazione cittadina e si fece conoscere già a partire dal luglio 1800 per le disposizioni date in occasione della grande carestia di quell'anno in qualità di membro della Commissione d'Annona. Uomo di buona cultura, liberale e favorevole al governo napoleonico, venne eletto notabile nel 1801 tra i notabili per i comizi di Lione, ma rifiutò la nomina perché «un congresso convocato dalla Francia non avrebbe giovato la sua patria». Fu amministratore di diversi Istituti di educazione e dell'Ospedale Maggiore di Bologna e nel 1804 membro della Commissione dipartimentale di sanità, della Delegazione centrale di Sanità e dell'Amministrazione dipartimentale del Reno. Richiamato nell'Amministrazione dipartimentale nel 1804, dal 1805 al 1814 fu consigliere di Prefettura, e dopo la caduta del Regno d'Italia tenne in Bologna la direzione della polizia sotto i governatori generali D'Eckardt e Steffanini, sforzandosi di attenuare i rigori del comando militare austriaco. Sotto la dominazione austriaca venne eletto Commissario generale di Buongoverno e sotto il Governo Pontificio Consigliere comunale. Nella rivoluzione del 1831 si schierò decisamente con i rivoluzionari ricoprendo dall'8 al 20 marzo la carica di Prefetto di Bologna, e dopo, tra l'agosto 1831 e il gennaio 1832, quella di Intendente generale della Guardia Civica. Il fallimento dei moti del 1831 fu di grande pregiudizio per la carriera politica del Savini che venne subito schedato dalla polizia pontificia: «Savini Carlo, di anni 56, di Bologna, possidente. – Cooperò con altri faziosi alla rivolta per cui venne nominato Prefetto di Bologna. Nell'anarchia, godendo egli la confidenza dei rivoltosi, lo scelsero loro deputato spedendolo a Modena dal generale austriaco per intendere se aveva l'ordine di fare avanzare le Truppe sotto i di lui comandi per queste provincie. Ora fa l'ipocrita». Cfr. *Nuovo giornale de' letterati*, tomo 36, Pisa, 1838, pp. 151-151; *Dizionario del Risorgimento Nazionale*, vol. IV, Milano, 1937, ad vocem; E. FRANCESCO (acd), *Il Risorgimento. Gli uomini politici*, in *Enciclopedia Biografica e Bibliografica Italiana*, E.B.B.I., vol. III, Roma, ad vocem; A. SORBELLI (a cura di), *Libro dei compromessi politici nella rivoluzione del 1831-1832*, Roma, 1935, p. 161; P.L. PERAZZINI, *I Savini, tra pittura e rivoluzione: memorie di una villa scomparsa*, in *Quaderni del Savena*, Bologna, 2012.

città a desistere dalle quistioni promosse avanti la Municipalità contro la privativa della vendita del pane, accordata ad alcuni Fornari in relazione appunto alle Osterie, Locande etc., pronto essendo a manifestarmi tutte le ragioni, che mossero l'autorità pubblica ad adottare una simile misura. Io mi meravigliai grandemente di questo suo discorso, di cui non comprendeva la causa, giacché niuna ingerenza io aveva, né poteva, né voleva avere in tale affare. Parve alla prima non rimanere convinto della mia risposta; ed insistendo nel ragionamento, io veramente mi sdegnai, che egli mi stimasse implicato nella predetta vertenza contro ogni dovere del mio ufficio, o cercasse di implicarmene. Il sig. Savini, alquanto allora mortificato, iscusando se stesso, mi palesò, che persona addetta a codesta polizia avealo assicurato, che io mi trovava alla testa degli osti, e locandieri per sostenerli nelle loro pretensioni, che ne era il difenditore, e che per ciò la polizia doveva intanto usare un qualche riguardo nel procedere contro di essi, e non poteva quindi accudire a tutti i di lui suggerimenti. Mi soggiunse, che in seguito di questa notizia, a cui in buona fede prestò credenza per la qualità della persona, dalla quale aveala intesa, erasi indotto a parlarmene, sperando, che non difficilmente col mio mezzo avrebbe troncato una disputa forse troppo rumorosa e pericolosa. Ad ogni costo volle peraltro tacermi il nome della persona predescritta. Degnissimo sig. Commendatore Prefetto, ella copre una carica rispettabile e ne esercita le funzioni col massimo zelo di osservarne scrupolosamente i doveri. Io per munificenza del Sovrano mi trovo parimente innalzato ad un cospicuo ministero, e procuro d'imitare nello stesso oggetto la somma di lei delicatezza. Non ho bisogno di provare, che niuna parte diretta, od indiretta, ho mai avuto nell'esposta vertenza, che niuno degli interessati me ne ha mai fatto parola, che niuna mira o speranza mi avrebbe mai indotto ad assumere in essa qualsiasi impegno; e che finalmente niuna cognizione ho avuto della medesima fuorché da un discorso accademico del sig. avv. Greppi, che nel mio Ufficio alla presenza ancora del mio sig. Sostituto, e di altri annunziò l'esistenza della quistione, venendo dall'averه arringato in proposito di essa avanti la Municipalità unitamente al sig. avv. Vicini, altro difensore degli osti, locandieri etc. nella lite. Porto lusinga che il notorio mio carattere ne formi completamente la prova. Nondimeno ella troverà giusto, che io sia estremamente sensibile ad una traccia data presso un pubblico funzionario da un impiegato di polizia e cioè da persona che dovendo essere informata dei fatti altrui, attivasi facilmen-

te l'altrui credenza. Se l'offesa mi fosse venuta da un privato, lo chiamerei a rendere conto del suo detto ai Tribunali; ma venendomi da soggetto dipendente da codesta Prefettura, mi volgo alla di lei equità, ed all'interessamento, che senza dubbio ella prende per l'onore di un magistrato. Non chiedo, né curo soddisfazioni, bastandomi di conoscere l'autore della falsità, e la mira da lui avuta nell'inventarla. Lo smascherare l'impostura, compensando abbastanza l'uomo onesto dell'ingiuria, abbastanza ne punisce il colpevole se non è affatto imprudente. Io sono certo, che ella si compiacerà di secondare zelantemente la mia rimostranza, dandole sollecita evasione. Pregala ad attribuire il disturbo alla necessità di difendere il mio onore, come la prego ad aggradire le dichiarazioni della mia perfetta considerazione⁵⁹.

La settimana successiva, il prefetto Mosca, dopo essersi dichiarato afflitto per l'accaduto e dopo aver sentito personalmente il consigliere Savini e il capo dell'ufficio di polizia Monti, si dichiarava persuaso che si fosse trattato di un mero equivoco, garantendo al Regio Procuratore la piena stima di tutti verso la di lui persona così come il riconoscimento dei suoi meriti da parte del governo. Tale professione stima non bastava al Regio procuratore che, con la missiva dell'11 ottobre 1809 n. 82, precisava che la ragione della sua preoccupazione era la conservazione della reputazione e della buona fama.

Il mio scopo nel rivolgermi alla di lei equità colla mia riservata dei 2 corrente n. 81 non era quello di ottenere soddisfazioni, o di istituire accuse ma quello soltanto di scoprire l'origine di una falsità, che mi offendeva nell'onore e poteva ingiustamente pregiudicarmi nell'opinione delle pubbliche autorità, e degli uomini onesti, opinione da me sommamente apprezzata e preferita alla qualunque del volgo. Colla sua responsiva del 9 corrente ella m'insinua a donare all'amicizia ogni preventivo risentimento, assicurandomi, che niuna supposizione, nata forse per equivoco, potrebbe distruggere la reputazione, che procuro di conservarmi⁶⁰.

⁵⁹ ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello*, Registro 2, b. 1, f. 18, riservata di Gambari al prefetto Mosca, 2 ottobre 1809, n. 81.

⁶⁰ *Ibidem*, riservata di Gambari al prefetto del Reno Mosca, 11 ottobre 1809, n. 82.

Concetti come questi, della reputazione e della buona fama, emergono in modo ancora più forte e deciso nel corso del secondo episodio del 6 dicembre 1809, che vide il Gambari nuovamente in 'guerra' con i funzionari di polizia. In questo caso, la miccia che fece esplodere il conflitto consisteva in un rapporto segreto che il commissario di polizia Ferri aveva presentato al delegato di polizia Monti, nel quale qualificava il Gambari come consigliere e protettore di un disertore, il cui padre un «certo Aldrovandi contadino abitante nel comune di Barbiano» aveva detto «al Piantone Barbieri, che relativamente al figliuolo dipendeva dai suoi consigli [di Gambari] per presentarlo all'autorità competente, e che lui [Gambari] ne era il Protettore»⁶¹. Nella querela sporta al Bottrigari Regio Procuratore presso la Corte di Giustizia di Bologna, il Gambari si lagnava:

Siccome non conosco nemmeno di nome questo contadino [Aldrovandi], né mai proteggerei certamente alcun disertore contro i doveri non solamente di pubblico funzionario, ma eziandio di buon suddito, così sono in dubbio se la falsità del rapporto provenga o da milanteria del villano o da menzogna del Piantone, o da invenzione del commissario. Non è questa la prima volta che siasi tentato iniquamente di spargere nebbia sulla delicatezza della mia condotta da coloro, che mal soffrono la censura delle superiori autorità sul loro irregolare procedere. Altra fiata dovetti donare all'amicizia del sig. Prefetto Mosca il diritto di una forte rimostranza, e di una congrua soddisfazione. Io però non debbo a me solo, ma specialmente all'Augusto mio Sovrano il mantenimento della mia fama. Giusta un'istruzione particolare di S.E. il sig. Conte Gran Giudice Ministro della Giustizia, io potrei forse chiamare a me il commissario e chiedergli ragione dello scritto nel rapporto; ma, trattandosi di fatto, che profondamente mi tocca, credo conveniente di farne querela a lei, eccitandola a verificare in ogni modo migliore l'origine della falsità, che per ora suppongo piuttosto nata da iattanza del contadino. Per sua regola sono notiziato che il disertore si trova nelle carceri della polizia. All'esperta di lei vigilanza non starà per molto tempo nascosta la verità. Ella apprenderà l'importanza

⁶¹ ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello*, Registro 2, b. 1, f. 18, riservata di Gambari al Regio procuratore presso la Corte di Giustizia civile e criminale di Bologna Bottrigari, 6 dicembre 1809, n. 83.

della cosa, conoscendo al pari di me, che la reputazione di un Magistrato è il primario distintivo del sacro suo carattere⁶².

Due giorni dopo rendeva noti i fatti anche al ministro della Giustizia con un dettagliato rapporto.

A S.E. Gran Giudice 8 dicembre 1809 / Riservata numero 84 / Sono in necessità egualmente che in dovere d'informare l'E.V. di un fatto, il quale non solamente interessa il mio onore personale, ma quello ancora della mia Magistratura, sottomessa alla vigilanza al pari che alla protezione di V.E. Spero di non avere bisogno di comprovare all'E.V. la delicatezza della mia condotta nella carica; e quando per disavventura non le fossi abbastanza cognito, del che fortunatamente non ho dubbio, né timore, io **le** ne addurrei la testimonianza e di ogni autorità, e del popolo, giudice non troppo facile dei pubblici funzionari. Finché sono stato uomo privato, la mia reputazione era una mia cosa patrimoniale; ora non è più totalmente di mia ragione, appartenendo in massima parte al decoro di quella illustre rappresentanza, della quale la munificenza del mio Augusto Sovrano si è degnata onorarmi. Io offenderei dunque la cosa del Principe, se negligentasse di difendere da ogni ingiuria quell'onore, che tanto procuro di conservare. Eccolo, Eccellenza, il motivo dell'attuale mia rimostranza, e della persuasione di ottenere dall'autorevole di lei giustizia quel favorevole sostegno, che diversamente implorerei dalla somma di lei bontà⁶³.

Riprendendo la missiva del 6 gennaio 1809, relativa agli errori dei pubblici funzionari, il Gambari fu invitato dal Guardasigilli a riportare, di concerto con Bottrigari, qualsiasi comportamento arbitrario e scorretto dei commissari di polizia:

Dacché V.E. col riservato Dispaccio dei 16 gennaio 1809 n. 27/843 Div. III. Sez. II si compiacque abilitarmi a prendere cognizione delle irregolarità e degli arbitri frequentemente

⁶² *Ibidem*, p. 1.

⁶³ ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello*, Registro 2, b. 1, f. 18, riservata di Gambari al Guardasigilli Luosi, 8 dicembre 1809, n. 84.

commessi dagli inferiori ufficiali di Polizia, ed in specie dai Commissari nell'esercizio delle loro funzioni, io stimai opportuno di unirmi in simile indagine al sig. Regio Procuratore Generale presso la Corte di Giustizia, siccome quello che avea sopra i medesimi un'immediata ispezione. Le nostre cure furono segnatamente dirette a sorvegliare le operazioni del Commissario Ferri, contro il quale era più generale il grido dei cittadini. Nulla dirò a V.E. della qualità di questo uomo, potendone forse informarla il sig. Giudice Bellani, che, avendo qui dimorato per qualche tempo, dee necessariamente aver inteso almeno il rumore delle querele universali⁶⁴.

Ne seguì uno stretto scambio di corrispondenza tra il Guardasigilli e i due Regi Procuratori, Gambari e Bottrigari. Quest'ultimo, l'11 dicembre 1809, inoltrava al collega della Corte d'Appello, e in copia al ministro della Giustizia⁶⁵, il risultato delle indagini preliminari svolte in merito:

Dietro il di lei dispaccio riservato del 6 corrente n. 83 ho compilato un dettagliato verbale che in giornata trovasi compilato. Apparecchia da questo chiaramente che Ambrogio Aldrovandi padre del ricercato disertore non parlò di sorte alcuna con coloro che tentarono l'arresto del di lui figlio; e risulta inoltre, che da quella famiglia nominata non venne la di lei persona perché punto non conosciuto.

Trovandosi poi in realtà il di lei nome e cognome espresso nel rapporto del sig. Commissario Ferri inoltrato a questa di-

⁶⁴ *Ibidem*, p. 2.

⁶⁵ Il Guardasigilli, pur dichiarandosi dispiaciuto per l'accadimento, coglieva l'occasione per ribadire al Regio Procuratore la stima di cui lo stesso godeva presso il Governo: «Regno d'Italia / Riscontro al foglio 8 corrente num. 84 / Milano li 12 dicembre 1809 / Il gran giudice Ministro della giustizia / Al regio procuratore generale presso la Corte d'Appello in Bologna / Ho veduto il vostro rapporto del giorno 8 corrente num. 84. Mi duole che siasi tentato di mettere in forse la vostra estimazione, ma mi consola il pensiero, che godete meritatamente della stima del governo. Il torto che vi si è fatto non deve andare impunito; siccome però ogni mio provvedimento vuole essere il più maturo, così attenderò di conoscere in prevenzione il risultato delle informazioni, delle quali opportunamente incaricaste il signor Regio Procuratore generale presso codesta Corte di Giustizia. Aggradite, Signore, i sentimenti della mia considerazione particolare. Luosi», in ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello*, Registro 2, b. 1, f. 18, riservata di Luosi al Gambari, 13 dicembre 1809, n. 893.

rezione centrale di Polizia, a cui si suppose esser ella protettore della famiglia Aldrovandi, pretendessi di far credere che ciò accadesse per sbaglio ed invece di annotare il cognome = Pistorini =. Qualunque però sia la cosa è sicuro che V. S. è venuta in iscena per fatto o del Piantone Gaspare Barbieri o di certo Giacomo Borgia, portiere dell'anzidetto sig. Commissario Ferri.

Mi credo in dovere sig. Regio Procuratore Generale di avanzarle questa partecipazione anche per sentire da lei, se creda conveniente, che io diriga gli atti al competente Tribunale pel proseguimento della causa a termini di ragione, ovvero che in precedenza ne inoltri analogo rapporto a S. Eccellenza il sig. Conte Gran Giudice Ministro della Giustizia⁶⁶.

Ciononostante, soltanto parzialmente soddisfatto dell'esito delle indagini svolte con grande sollecitudine dal Bottrigari⁶⁷, il Gambari ritenne necessario rimarcare, in una missiva indirizzata al Guardasigilli, le sue perduranti riserve:

⁶⁶ ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello*, Registro 2, b. 1, f. 18, riservata di Bottrigari al Gambari, 11 dicembre 1809, n. 4808.

⁶⁷ ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello*, Registro 2, b. 1, f. 18, riservata di Gambari a Bottrigari, 12 dicembre 1809: «Riservata numero 85 / Al signor Regio Procuratore Generale presso la Corte di Giustizia in Bologna / 12 dicembre 1809 / Il riscontro al riservato dispaccio di codesta Regia Procura Generale, datato nel giorno di ieri, numero 4808 R. R. / Debbo incominciare dal ringraziarla grandemente della sollecitudine, con la quale si è compiaciuta di dare evasione all'affare per me sommamente importante, di cui le feci denunzia nella mia riservata del giorno 6, num. 83. Conscio della mia condotta, io era sicuro, che sotto le imparziali indagini di codesto pubblico ministero dovesse comprovarsi la falsità del rapporto, inoltrato dal commissario Ferri al delegato della polizia in pregiudizio della mia reputazione. Non era però egualmente sicuro, che la falsità provenisse dal fatto di persone addette a quel Uffizio, dovendo piuttosto sospettare, che fosse originata da milaneria del contadino o della di lui famiglia. Ma poichè dall'una parte sento implicati nell'affare soggetti dipendenti da diverse autorità, e dall'altra parte mi credo in diritto di querelarmi tanto del commissario Ferri, che fu così corrivo nell'accusare un superiore funzionario senza accertarsi in conto alcuno dell'origine, e del fondamento dell'asserto, quanto del delegato Monti, che lasciò esistere il rapporto negli atti del proprio Uffizio a carico del mio nome, non ostante una mia verbale rimostranza, e la scoperta erroneità del medesimo, così la prego di rimettere copia delle preliminari informazioni unitamente alle analoghe osservazioni di codesto pubblico ministero a S.E. il Sig. Conte Gran Giudice, Ministro della Giustizia, nelle mani del quale ripongo volentieri ogni mia pretesione, dipendendo onninamente dalle sagge di lui risoluzioni. Nel rinnovarle le dichiarazioni della mia riconoscenza ho il piacere di contestarle la perfetta mia stima».

Pago dello scoprimento, e della giuridica verificaione della falsità, ho incaricato il sig. Regio Procuratore Generale a rimettere immediatamente a V.E. la copia dell'indicato processo, volendo io dipendere onninamente in questo affare dalle risoluzioni di V.E., siccome di presente le dichiaro. Sono convinto che non posso riporre in mani migliori la causa del mio onore personale, e del decoro della mia rappresentanza.

Mi arroga solamente di significarle che non tanto mi querelo del Piantone Barbieri, e del Portiere Borgia, persone vili, e dipendenti del Commissario, quanto dello stesso Commissario Ferri, e del delegato Monti. Il primo riceve a bocca del portiere la relazione di un atto, eseguito per ordine suo dal Piantone; e sentendo accusato di colpa un superiore Funzionario, si affretta a denunciarlo senza ulteriore verificaione, nemmeno materialmente dell'asserto del Piantone. Il secondo, intesa l'erroneità del rapporto circa la mia persona, accolta nel giorno 4 del corrente la mia verbale rimostranza in proposito, ed assicurato me unitamente al mio sig. Sostituto d'essersi il tutto accomodato, non solo ritiene il primo rapporto negli atti senza alcuna correzione, ma lo passa il giorno 5 con l'espressione del mio nome al processante Pasinelli, il quale lo rende di ragion pubblica, attergandovi in sommario l'esame del contadino; e inoltre si fa lecito d'insinuare malignamente al medesimo, che ricerchi di me per essere favorito.

Io non deggio suggerire all'E.V. quelle riflessioni, che certamente non sfuggiranno alla sagace di lei penetrazione nella lettura delle carte, che le saranno inoltrate. Deggio attendere piuttosto le sagge di lei determinazioni, ed umiliarle con tutta fiducia le mie ossequiose preghiere, susseguite dalle rispettose proteste di alta considerazione⁶⁸.

Finalmente l'11 gennaio 1810, il ministro Luosi, rivolgendosi al magistrato bolognese, dapprima si doleva «che siasi tentato di mettere in forse la vostra estimazione» e si dichiarava consolato dal «pensiero che godete meritatamente della stima del governo. Il torto che vi sia fatto non deve andare impunito», poi ordinava «la sospensione per due mesi del Commissario Ferri e del suo precursore Borgia, la rimozione del sig. Pasinelli da qualunque impie-

⁶⁸ ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello*, Registro 2, b. 1, f. 18, riservata di Gambari al ministro della Giustizia Luosi, 15 dicembre 1809, n. 86.

go presso la polizia ed una seria avvertenza al signor Monti capo d'ufficio»⁶⁹.

4. *Tempistiche tecniche e il conflitto con l'avvocato Giovanni Vicini*

Nell'esercizio delle sue funzioni, tra le diverse problematiche affrontate dal Gambari, non poco peso ebbe quella relativa alle tempistiche che dovevano intercorrere tra le conclusioni dei Regi Procuratori e le memorie difensive degli avvocati di parte. Il Regio Procuratore lamentava una prassi in voga nel foro di Bologna «a cui deesi porre riparo da principio, affinché non trascorra in disordine vergognoso» e che consisteva nella presentazione di scritti da parte dei difensori successivamente alle conclusioni del pubblico ministero, il cui intervento, invece, doveva chiudere la discussione sul merito della causa, «salva la presentazione di qualche memoria a mera delucidazione dei fatti»⁷⁰. Ma così non era. Il disappunto del nostro traspare in un rapporto indirizzato al Luosi nel 1812:

⁶⁹ ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello*, Registro 2, b. 1, f. 18, riservata di Luosi a Gambari, 11 gennaio 1810, n. 173.

⁷⁰ ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello*, Registro 2, f. 39, riservata di Gambari al ministro della Giustizia Luosi, 3 aprile 1812, n. 120: «A S.E. il Signor Conte Senatore Gran Giudice, Ministro della Giustizia / 3 aprile 1812 / Incomincia ad introdursi nel foro un inconveniente a cui deesi porre riparo da principio, affinché non trascorra in disordine vergognoso. Il pubblico ministero nei giudizi civili emette le sue conclusioni in linea semplicemente di voti consultivi pei giudici senza entrare in contestazione colle parti. E sarebbe veramente assurda la disputa, che nascesse con alcuna di queste, le quali sostengono il proprio interesse, ed il magistrato imparziale, che, alieno da ogni mira di interesse, enuncia il proprio parere secondo unicamente la legge. Dall'altra parte sarebbero inevitabili e interminabili le contese fra il detto funzionario e i litiganti; poiché i secondi non si acquieterebbero mai alle contrarie conclusioni, e il primo non soffrirebbe sempre tranquillamente una confutazione. Oltre di che, solendo spesse fiate lo zelo verso i clienti accendere di troppo gli avvocati, rare volte l'opposizione ai sentimenti del pubblico ministero sarebbe contenuta fra i limiti di una rispettosa moderazione. Così questa lotta degraderebbe alfine la dignità della magistratura. Per simili motivi, secondoché ne penso, il codice di procedura civile non permette di sentire i difensori delle parti dopo il rapporto del giudice relatore, e quindi avanti le conclusioni del pubblico ministero, siccome risulta dagli articoli 111 e 112, e come più chiaramente insegna l'analisi dello stesso codice ai paragrafi 5 e 6 dell'art. 1 Tit. 6 lib. 2 e ai §§ 32 e 33 dell'art. 2 Tit. suddetto; dal che patentemente rilevasi,

Nonostante tali ordinamenti, è invalso l'uso avanti questa corte di appello, che gli avvocati esibiscono lunghe allegazioni in gius dopo le suddette conclusioni, proponendosi specialmente di impugnare il parere del pubblico ministero. Io ne ho fatta rimostranza alcune volte alla corte, la quale non si è creduto autorizzata ad emanare in proposito una formale proibizione sul riflesso, che il divieto delle scritture in merito dopo le conclusioni prefate potea bensì dedursi dalla disposizione della legge, ma non era però letterale⁷¹.

L'episodio che spinse il Gambari a scrivere di nuovo al guardasigilli vide come protagonista un altro celebre giurista del foro bolognese, l'avvocato Giovanni Vicini, suo intimo amico dai tempi della pratica forense presso lo studio del Magnani. Apparentemente motivo di scontro tra i due fu proprio l'abitudine del Vicini di presentare memorie dopo le conclusioni del procuratore. Solo apparentemente però, perché in verità la ragione dello scontro ce la indica lo stesso Gambari nel già citato rapporto:

Ho pazientato alcun poco su l'enunciato abuso rivolgendolo nell'animo di avvertirne il Consiglio di Disciplina degli Avvocati, quando l'avvocato Giovanni Vicini, non ignoto pel suo imprudente coraggio, ha portato di slancio l'inconveniente all'eccesso, non solamente presentando alla corte un'allegazione di gius dopo le conclusioni del pubblico ministero, ma formandola a modo di palese e diretta confutazione delle medesime, e pubblicandola con le stampe. Non difficilmente io potrei abbattere gli argomenti speciosi, che l'avvocato mi oppone; ma io sdegherò sempre di venire in lizza con un prezzolato ciarlatore, io magistrato parlante a nome sostegno della legge. Non cerco rispetto alla mia opinione, massimamente da chi ha interesse venale di contraddirvi. Debbo però curare a tutto costo che non si comprometta la dignità della magistratura [...]

Ma l'avvocato Vicini non è uomo di tale temperamento da fare con moderazione una confutazione. Codesto Ministero della giustizia fu costretto altra fiata a prendere sopra lui mi-

che le conclusioni del pubblico ministero chiudono la discussione sul merito della causa, salva la presentazione di qualche memoria a mera delucidazione dei fatti».

⁷¹ *Ibidem*, p. 2.

sure di correzione per ingiurie vomitate contro il Promotore Nazionale, ed i Giudici del già Tribunale di Appello in Forlì. Non era difficile che l'avvocato Vicini ricadesse in colpa, daché il tempo gli fece forse dimenticare la prima correzione. Fra le espressioni meno circospette, di cui ha voluto servirsi nello scritto, io prego l'E.V. a porre mente alla proposizione, che si legge nella 13^a linea della pagina 9, così concepita = *Noi veneriamo bene il pubblico Ministero: ma non siamo fatti per venerare gli errori di qualsiasi né pubblico, né privato ministero* =⁷².

«Noi veneriamo bene il pubblico Ministero: ma non siamo fatti per venerare gli errori di qualsiasi né pubblico, né privato ministero»: era questa la frase da cui era scaturito il conflitto tra i due, offensiva, a parere del Gambari, per due ragioni. Da un lato, pareva comportare un 'dispregio derisorio della magistratura', per cui il magistrato avrebbe potuto richiedere l'applicazione di una delle pene comminate dal combinato disposto degli artt. 60 e 45 del Reale Decreto 9 agosto 1811; d'altro lato, affermava il Gambari, tale espressione «racchiude misteriosamente un senso oscuro, relativo forse ad offendere la persona investita della Magistratura medesima»⁷³ e, pertanto, ordinava al Consiglio di Disciplina degli avvocati di interpellare l'avvocato Vicini e di obbligarlo alla spiegazione dell'affermazione per iscritto⁷⁴.

Il 7 aprile 1812 fu convocato il Consiglio di Disciplina, sotto la presidenza dell'avvocato Carlo Masi Riari, e venne interrogato l'avv. Vicini, il quale dichiarava:

⁷² *Ibidem*, p. 3.

⁷³ *Ibidem*, pp. 3-4.

⁷⁴ Questa la missiva del Gambari indirizzata al Consiglio di disciplina degli Avvocati: «Riservata n. 140, 4 aprile 1812 al Sig. Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati. Nel leggere l'unita scrittura dell'avvocato Giovanni Vicini ho trovato alla pagina 9 linee 13 e 14 un periodo, il cui senso mi riesce oscuro ed ambiguo. Volendo pertanto che questo periodo venga dall'autore dichiarato in modo che non possa dubitarsi della sua intelligenza; io l'incarico sig. avvocato Presidente di convocare con la maggiore sollecitudine il Consiglio di Disciplina e ad assicurarsi che il sig. Vicini non manchi di intervenire al medesimo. Radunato il Consiglio, ella presenterà al sig. Vicini questa sua scrittura, gli farà leggere il periodo suddetto e lo inviterà a dichiarare sul momento alla presenza di tutti i consiglieri quel senso, qualunque siasi, ch'egli ebbe in mente nello stendere il detto periodo, e qual cosa intesa di esprimere col medesimo». ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello*, Registro 2, f. 39.

Io venero l'eccitamento qualunque dato dal sig. cav. Barone Gambari a questo Consiglio relativamente alla dichiarazione del senso creduto dubbio nella espressione da me usata in un foglietto stampato, la quale è del tenore seguente = Noi veneriamo bene il pubblico Ministero, ma non siamo fatti per venerare gli errori di qualsiasi né pubblico, né privato ministero = ma non potrei ammettere però una di lui ammonizione e censura, qualora si credesse che alla medesima potesse farsi luogo, poichè sapendo io che la facoltà di avvertire e censurare spetta al Consiglio, protesto, che intendoli fare avanti il medesimo le mie difese, ove avanti il medesimo per tale oggetto fossi chiamato. Quanto poi al merito dell'eccitamento, quale e quanto si possa essere, protesto, che non è sì agevole per me il dichiarare il senso così detto dubbio della espressione, tanto mi sembra chiaro e palese di per sé medesimo. Nel foglietto alla pagina 3 enunzio che mio proposito è di far conoscere gli errori in cui sembravami, che fosse caduto il sig. cav. barone Gambari nel dare le sue conclusioni nella causa di usufrutto, di cui si tratta. Alla pagina 9 mi muovo consolato di aver confutato l'errore principale relativo alla pretesa nullità dell'istruzione per supposta incertezza di eredi. Convinto io ad evidenza che il sostenere, come aveva fatto il sig. barone Gambari, nulla la istituzione dell'erede fosse veramente un errore, soggiungo che non sono fatto per venerare gli errori di qualsiasi né pubblico né privato ministero, significando con ciò che non posso venerare gli errori del sig. cav. barone Gambari o considerato come magistrato o come persona privata. Siccome d'altronde il sig. barone Gambari è rivestito dell'onore della pubblica magistratura, così ho cominciato dal dire nel foglietto, che vennero il pubblico ministero. E come ricorrendo in cassazione io posso porre in palese gli errori di una sentenza di una corte di appello senza derogare a quel rispetto, e venerazione che ho per la corte d'appello, così ho creduto di non mancare al rispetto dovuto al pubblico ministero, esprimendo soltanto di non venerare un errore, in cui quello sia caduto per avventura. Intanto poi mi sono proposto in quel foglio di confutare gli errori che mi sembravano corsi nelle conclusioni, in quanto che a ciò mi determinava ragione e dovere di ministero, e necessità di difesa, non con animo di ingiuriare né la persona privata, che io stimo grandemente, né la pubblica magistratura, cui si deve e rispetto e venerazione⁷⁵.

⁷⁵ ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello*, Registro 2, f. 39, processo verbale della seduta dell'Ordine degli Avvocati datata 7 aprile 1812.

A nulla valsero le giustificazioni del Vicini, perché il Gambari insisteva, e l'8 aprile 1812 inoltrava un duro scritto al ministro della Giustizia:

Ella vedrà da questo processo, come realmente l'Avvocato suddetto affetta un eccessivo dispregio per la carica della Reggio procuratore, giacché incomincia la sua risposta dal dire, che non potrebbe ammettere una di lui ammonizione, e censura, qualora si credesse, che ella medesima potesse farsi luogo; poichè, sapendo egli, che la facoltà di avvertire, per censurare spetta al Consiglio, protesta, che intende di fare avanti il medesimo le sue difese, ove avanti il medesimo, per tale oggetto fosse chiamato. E qui l'avvocato Vicini mostra o di non conoscere, o di non curare la disposizione degli articoli 60 e 61 della Reale Decreto 9 agosto 1811, in cui e alla Corte, immediatamente sopra requisizione del pubblico Ministero, e a V.E. indipendentemente dal Consiglio degli Avvocati e da qualunque formalità è attribuita la giurisdizione non tanto di avvertire, e censurare, quanto ancora di punire in tutta estensione un avvocato, che manchi ai propri doveri, e segnatamente che offenda le autorità costituite⁷⁶.

Ma il dispregio verso il pubblico ministero, prosegue il Gambari, risulterebbe più marcato nella 'firma apposta dall'avvocato al processo' ove è scritto «Giovanni Vicini ho risposto e mi sottoscrivo per aderire all'invito del sig. Presidente del Consiglio», quasi a voler sottolineare, sosteneva, che «niun conto fa della mia ordinazione, alla quale non risponde che in grazia dell'invito del Presidente. Eppure l'avvocato non doveva ignorare, che il prelodato decreto 9 agosto 1811 *ingiugne* al pubblico Ministero molte ispezioni e sopra il Consiglio, e sopra l'ordine degli avvocati, e specialmente all'articolo 60 lo incarica di vigorosa vigilanza su la condotta degli avvocati individui»⁷⁷.

Quanto, invece, alla spiegazione offerta dall'avvocato Vicini relativamente al senso della proposizione, riteneva il Gambari che da quell'"ambagi di parole" risulta che «egli ha scritto con animo delibe-

⁷⁶ ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello*, Registro 2, f. 39, riservata di Gambari al Guardasigilli, 8 aprile 1812, n. 121.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 2.

rato di attaccare il pubblico Ministero e di redarguirlo pubblicamente di errore, come vantasi di aver fatto; e sebbene asserisca d'esservi stato indotto dal bisogno della difesa, ciò nondimeno è falso, giacché egli non era il difenditore della causa, in cui altri avevano scritto, ed arringato»⁷⁸. E ancora aggiungeva:

Io non voglio imputargli questo fatto ad eccesso di malizia, ma piuttosto di ambizione; mentre, superbo di quest'opera, la decanta come un portento di giurisprudenza. Veramente l'allegazione è dottissima; e solamente ha il difetto di non toccare il punto principale della questione, che formò l'argomento primario delle mie conclusioni⁷⁹.

Non era d'accordo il guardasigilli Luosi, che pure approvava il pubblico ministero in merito alle tempistiche delle conclusioni:

Sono giustissime le osservazioni da voi fatte sulla sconvenienza che il P.M. si metta in disputa cogli avvocati dei litiganti allorquando interviene in causa semplicemente colle conclusioni. Le conclusioni non sono che il riassunto della contestazione ed un parere direttivo per i giudici. La stessa loro determinazione dunque, e l'oggetto cui tendono convincono massimamente essere le conclusioni l'ultima operazione nella processura e non doversi ammettere dopo le medesime né informazioni né allegazioni di sorte⁸⁰.

Ma non ravvisava comunque ingiuria nelle espressioni dell'avvocato Vicini che, dunque, non veniva 'censurato', ma solo officiosamente richiamato:

quanto al contegno dell'avv. Vicini che diede luogo alle vostre rappresentanze, nel mentre non ravviso il caso qualificato per me formale censura massime dopo le spiegazioni date dall'avvocato stesso pel senso dell'avanzata proposizione, scrivo però al sig. Primo Presidente presso la Corte d'Appello incaricandolo di chiamare se l'avvocato medesimo e di fargli

⁷⁸ *Ibidem*, p. 3.

⁷⁹ *Ibidem*, p. 4.

⁸⁰ ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello*, Registro 2, f. 39, riservata di Luosi a Gambari, 15 aprile 1812, n. 7983.

sentire il dovere di tenersi così negli scritti come negli arringhi e misurato e circospetto astenendosi da ambigue ed equivocali espressioni che potessero ritenersi dirette ad offendere la magistratura e le persone che la sostengono».

5. *Le memorie conclusionali: profili tecnici e argomentativi*

Dalle più significative memorie depositate dal Regio Procuratore Gambari emergono ordine, chiarezza, brevità e lucidità, che paiono autentici tratti distintivi e punti di forza del suo stile. Tra le sedici cause di alto criminale giudicate dalla Corte d'appello di Bologna negli anni 'francesi', degna di menzione è, ad esempio, la memoria presentata nella causa che vedeva Sante Dal Pozzo di Castel Bolognese condannato in primo grado *ex art. 1 l. 25 febbraio 1804*⁸¹ dalla Corte di Giustizia civile e criminale di Bologna, per aver ucciso 'senza causa' Antonia Resta⁸².

Il Gambari vi insisteva per la conferma della sentenza appellata, nonostante il tentativo del difensore di ridurre il delitto al grado di omicidio 'con causa e rissoso'. La rissa però – affermava il Gambari – era esclusa da tutti i testimoni, sebbene un teste, un certo Ciro Tozzani, allegava nel dibattimento «di aver veduto un contadino della persona e dell'abito, onde gli altri hanno descritto Sante Dal Pozzo, altercare con diversi contadini». Ma questo, che 'è il detto di un solo', – affermava il nostro, ribadendo la tesi della legittima difesa della vittima sig.ra Resta – «non basta alla prova, giustamente ella ebbe a farlo per difesa della sua vita, né poteva, né doveva colei starsi oziosa e inerme a riguardare l'assalitore dopo aver visto allora ferire un fratello, inseguir l'altro, e ferire la cognata. Né la giusta difesa di sé può chiamarsi rissa e cambiar natura al delitto dell'aggres-

⁸¹ Art. 1: «L'omicidio premeditato che volgarmente chiamasi a sangue freddo; l'omicidio per causa brutale e senza alcun ragionevole motivo nell'uccisore per adirarsi contro la persona che poi ha uccisa; l'omicidio in odio di legittima esecuzione, o per resistere alla forza comandata dalla pubblica Autorità; l'omicidio commesso per abusare con violenza della persona; e generalmente ogni omicidio commesso con piena e dolosa deliberazione; tutti gli omicidi predetti sono puniti con la pena di morte».

⁸² ASB, *Corte d'Appello, Cause d'alto criminale 1808-1816*, b. 1.

sore, né si dovrà esigere certamente che altri si lasci uccidere senza difesa, perché l'uccisore sia punito d'omicidio brutale. Purtroppo fu vana la difesa di quell'infelice, la quale senza offendere o ritenere l'aggressore cadde al secondo colpo ch'egli le diede». Ciononostante, il 26 maggio, in revoca della sentenza capitale del 3 aprile, il Dal Pozzo veniva condannato ai ferri a vita, in applicazione dell'art. 3 della l. 25 febbraio che teneva in considerazione le circostanze attenuanti del 'sommo dolo', costringendo così il procuratore a proporre ricorso in Cassazione.

«La decisione – lamentava il Gambari – non esprime specificatamente i motivi del giudicato», secondo quanto previsto dall'art. 299 del codice di procedura penale⁸³ e nemmeno «enuncia alcuna delle valutate circostanze attenuanti». Il ricorso si fondava principalmente su due motivi:

1. Da un lato faceva leva sulla «falsa applicazione dell'art. 3 della l. ns. feb. 1804⁸⁴» in quanto tale disposizione «non si riferisce indistintamente a tutti, e singoli gli omicidi contemplati nell'art. 1, ma soltanto a quelli tra essi, nei quali per la loro natura può verificarsi una attenuazione del sommo dolo; perché la Corte d'Appello ritenendo colpevole il Dal Pozzo dell'omicidio imputatogli senza alcuna dichiarazione intorno la qualità del medesimo, è venuta a confermare il primo Giudizio del fatto, e così a qualificare l'omicidio brutale, e quindi nel giudizio di diritto non poteva valutare alcuna circostanza attenuante il sommo dolo, per usare dei arbitri accordati nel citato art. 3; perché poi in fatti non concorrono circostanze attenuanti il sommo dolo per poter deviare dalla pena stabilita nell'art. 1».

2. Dall'altro lato, appariva evidente la «manifesta contravvenzione all'art. 57 di detta legge⁸⁵», perché essendo stato condannato

⁸³ Art. 299 c.p.p. «Le sentenze e le decisioni dei giudici di pace, dei tribunali e delle corti devono esprimere i motivi de' loro giudicati, ed allegare le leggi sulle quali si appoggiano, salvo il disposto nell'articolo seguente». L'eccezione attiene il fatto imputato, in merito al quale i giudici non sono tenuti ad addurre i motivi del loro giudizio.

⁸⁴ Art. 3: «Concorrendo in alcuno degli omicidi espressi nell'articolo primo circostanze attenuanti il sommo dolo, la pena può ridursi a quella dei ferri in vita».

⁸⁵ Art. 57: «I Tribunali ove si tratti di rei di alcuno dei delitti contemplati nel primo titolo della presente legge per il quale sieno stati condannati ai ferri per tempo maggiore di quindici anni, e qualora si tratti di qualunque dei delitti contemplati

Sante Dal Pozzo «alla pena dei ferri in vita per un delitto contemplato nel primo titolo della stessa legge, doveva essere condannato anche alla berlina» a termini dell'art. 5 della precitata legge penale.

La Suprema Corte rigettò il ricorso del Regio Procuratore in punto di falsa applicazione dell'art. 3 della legge 25 febbraio e accolse il secondo motivo di appello, annullando la sentenza del 26 maggio per 'manifesta contravvenzione all'art. 57' e rinviando gli atti alla Corte d'Appello di Venezia⁸⁶.

Non meno dure le conclusioni del Regio Procuratore furono anche nella causa che vedeva coinvolto Giacomo Bagni, accusato di due 'omicidi brutali e senza alcun ragionevole motivo' a danno dei coniugi Francesco e Maddalena Foschi e condannato alla pena di morte dalla Corte di Giustizia di Forlì il 3 agosto 1810⁸⁷. Il Bagni, soprannominato Prugnolo, «nel giorno 16 dello scorso maggio su le ore cinque pomeridiane si portò, armato d'archibuso da caccia, in un podere detto la Fossa, e precisamente in un campo, ove Francesco Toschi, e Maddalena Civinelli di lui moglie, gravida di otto mesi e mezzo incirca, unitamente a tre altri individui della stessa famiglia, stavano a rappare il formentone. Giunto quivi, dopo poche interrogazioni e risposte, che non giungono a costituire una rissa, ma che hanno però sentore di reciproca avversione, tirò un colpo d'arcobugio a Francesco Foschi, che immediatamente cadde estinto, ferendo contemporaneamente la di lui donna, la quale in brevissimo tempo mancò di vita, e la cui morte diede occasione a quella del feto, che a cagione di questo delitto soggiacque all'ultimo destino dei mortali prima di essere fra i viventi». A fronte delle dure accuse del Regio Procuratore, apparve debole la linea difensiva del reo, nel tentativo di dimostrare che il plurimo delitto fosse «avvenuto o per necessi-

nel secondo titolo, per cui i rei abbiano incorsa la pena dei ferri per qualunque tempo, li condannano inoltre ad esser spostati alla berlina».

⁸⁶ Dall'incartamento processuale conservato presso l'Archivio di Stato di Bologna si evince inoltre che la Corte d'appello di Venezia ha condannato il Dal Pozzo «ai ferri in vita previa esposizione alla berlina nel luogo solito in Bologna per ore tre continue, e con cartello avanti al petto portante le parole: condannato ai ferri in vita per omicidio brutale; lo condanna inoltre a risarcire i danneggiati, ed alle spese di procedura conforme all'art. 362 del Codice di Procedura penale».

⁸⁷ ASB, *Corte d'Appello, Cause d'alto criminale 1808-1816*, b. 1. Il reo era altresì condannato alla 'rifazione dei danni' e al pagamento delle spese di giustizia.

tà di difesa o per impeto d'ira provocata». Tesi questa, della legittima difesa o dello scatto d'ira, da escludere, secondo il Gambari, per le testimonianze di tre testimoni, ai quali, sebbene parenti, non si sarebbe potuto applicare la legge 24 febbraio *de testibus* che non permetteva l'escussione del teste 'convivente coll'accusatore'. Ma – precisava il pubblico ministero – la legge non parlava dei parenti dell'offeso, bensì dei 'coabitatori coll'accusatore' e, nel caso in esame, «non esiste accusatore, ma semplicemente un denunciante in Domenico Foschi, il quale non è altrimenti testimoniaio, e nemmeno ha voluto costituirsi parte civile».

Allegava ancora il procuratore l'art. 180 del codice di procedura penale che «non ammette a testimoniare in aggravio del prevenuto né la persona offesa, né il parente dello stretto prevenuto, ma non rigetta i parenti dell'offeso». Oltre a tutto ciò – sosteneva il Regio Procuratore – ricorrevano altri motivi, i quali «mostrano ad evidenza che la morte del Foschi non è seguita per difesa del suo uccisore. Dall'ubicazione delle ferite ritrovate nei corpi degli uccisi coniugi Foschi e riferite nell'ispezione giudiziale fatta dal Giudice di pace di Medicina, risulta anche per sentimento di valenti medici chirurghi da me interpellati ad istruzione dell'animo mio, che il diametro del disco formato dalla materia esplosa, detto comunemente rosa, sul corpo di Francesco è di 6 oncie e che sul corpo della defunta Maddalena Civinelli, è di 9 oncie. Ora, pel sentimento di persone assai pratiche ed usate alla caccia è certo che il diametro del disco di esplosione di oncie sei richiede necessariamente che la materia esplosa abbia percorso lo spazio di dodici passi, ossia di 22 piedi, non computando la lunghezza del fucile, ed il passo della persona. I quali periti aggiungono ancora che alla distanza di 4 e 6 piedi la materia esplosa fa una ristrettissima rosa atta soltanto a fare uno squarcio e non a formare diverse ferite». In questo modo – concludeva il Gambari, allegando le conclusioni del consulente, Pietro Landi, 'professore emerito all'Università di Bologna e di architettura militare ed artiglieria nel già Istituto delle scienze di Bologna' – «si viene ad addimostrare che i coniugi Foschi si ritrovavano lontani dal loro uccisore circa 25 piedi, come depongono i testimoni, mentre Bagni sparò contro loro il fucile, il che è pure comprovato dal non essersi scorti nei corpi degli uccisi né le marche dei grani di polvere, né quella dello stoppaccio, i

quali segni pure al parere di detti pratici vi si sarebbero dovuti rinvenire, qualora l'esplosione fosse seguita in vicinanza di 8 o 10 piedi agli uccisi. Se adunque che Bagni era distante da Francesco Foschi 25 piedi circa, è parimente manifesto che l'imputato non si determinò ad ammazzarlo, perché fosse minacciato nella vita». Cadeva così, sotto i colpi dell'accusa, la prima giustificazione su cui si era eretto l'edificio difensivo.

Parimenti – rimarcava il giurista bolognese – era da escludere anche la seconda argomentazione della difesa, cioè l'impeto d'ira, perché tutti i testimoni presenti al fatto convergevano nel confermare che non vi era stata alcuna rissa che potesse giustificare una eventuale reazione del reo. «La causa attenuante il sommo dolo non può consistere in un'idea chimerica – affermava il Gambari – ma in una positiva circostanza di fatto, influente nel delitto, come di estremo dolore, di eccessiva gelosia, di timore gravissimo, o di altra consimile passione, che strascina l'uomo ad agire quasi suo malgrado. Una circostanza di fatto non può suppirsi, ma dee constare per mezzo di prove, o almeno di congetture»: nessuno di questi stati soggettivi si ravvisava nel caso in esame e tale assenza convinse maggiormente il magistrato ad insistere per la conferma della sentenza appellata.

Intricato fu il caso che riguardava l'eventuale condanna a morte di Pietro Manzini, detto 'Marcello', per l'assassinio di Carlo Valente Valenza sulle basi di una sentenza della Corte di Giustizia di Reggio l'1 maggio 1812⁸⁸. A fronte delle conclusioni del Gambari, tendenti a qualificare il delitto come tentato omicidio, si oppose la difesa dell'avvocato Raffaele Giacomelli tesa a dimostrare che si era trattato di mera lesione, in quanto la morte del Valenza era avvenuta tre mesi dopo il ferimento da parte del Manzini. A sostegno della tesi difensiva il Giacomelli sfoggiava una erudita conoscenza della dottrina e della giurisprudenza dell'epoca, asserendo con convinzione che «sia per costante consuetudine de Tribunali mentre vigea la romana legislazione e l'ex bando Serbelloni, sia per la cessata legge 25 febbraio 1804, niun reo era ritenuto colpevole di omicidio, ma solo di ferimento quando fosse morto dopo 40 giorni». L'avvocato faceva ampio uso di diversi autori di *ius commune* per sostenere che «il

⁸⁸ ASB, Corte d'Appello, Cause d'alto criminale 1808-1816, b. 1.

reale decreto 10 novembre 1810 posto in fronte del nuovo codice penale» non poteva né voleva distruggere «la filosofia legale che deve esistere in ogni tempo, e sotto qualunque legislazione la più severa, poiché anche la Legislazione romana e l'ex Bando Serbelloni non prescrivevano il tempo dei quaranta giorni, ma ciononostante questo periodo di tempo era ritenuto necessario negli Omicidi da qualunque Giudice o Tribunale». Aggiungeva ancora che tale prescrizione esisteva già quando la legislazione era più severa, e dunque a maggior ragione «deve ritenersi in vigore anche in oggi, che regna una legislazione liberale e che viene inoltre contemplata dal Codice dei delitti e delle pene agli artt. 316 e 231 per casi parziali⁸⁹». La morte del Valente era da imputarsi – a detta dell'avvocato difensore Giacomelli – non tanto alla ferita sulla coscia cagionatagli dall'imputato, quanto dalla piaga nell'osso sacro dovuta ad imprevedibile malattia. Passò poi ad escludere uno per uno gli elementi su cui era fondata l'accusa, ritenendoli semplici indizi non in grado di sorreggere l'impianto accusatorio. Erano da escludere i testi perché avrebbero deposto *de auditu* e non *de visu*. Né alcun valore avrebbe avuto la perizia sulla canna dello 'schioppo' del Manzini, «sia perché tale giudizio è stato fatto dopo molto tempo, sia perché non è stato custodito colle cautele volute dalla Legge». Infine, il Giacomelli rilevava non esserci omicidio tentato ma semplice ferimento soprattutto perché per qualificare il fatto come «un assassinio o conato di assassinio si richiederebbe la prova della premeditazione, non essendo atta per formare simile prova l'introdotta causa impulsiva a delinquere», e per avere la premeditazione nel caso in esame «bisognerebbe che il Manzini avesse proferito espressioni di rancore o di vendetta, che fosse stato veduto in quella notte munito di fucile o che avesse fatti dei preparativi, da cui si potesse rilevare il di lui pravo animo di commettere il misfatto».

⁸⁹ Art. 231: «Se le violenze commesse contro i funzionari ed agenti designati negli articoli 228 e 230 hanno cagionato effusione di sangue, ferite o malattia, la pena sarà della reclusione; se ne è avvenuta la morte, entro lo spazio di quaranta giorni, il colpevole sarà punito colla morte»; art. 316: «Ogni colpevole del crimine di castratura subirà la pena dei lavori forzati a vita. Se ne è risultata la morte prima dello spirare dei quaranta giorni susseguenti al crimine, il colpevole subirà la pena di morte».

La corte d'appello accolse i motivi di gravame proposti dal difensore, qualificando il fatto come 'ferimento' e non 'assassinio o conato di un tale crimine', ma condannò l'imputato alla pena proposta dal Regio Procuratore, che, con una lunga requisitoria sulla pena, richiese che il Manzini fosse condannato ai lavori forzati per vent'anni con tutte le annesse conseguenze, cioè la berlina, l'assoggettamento alla sorveglianza dell'alta polizia, l'emenda dei danni e il risarcimento delle spese processuali *ex artt.* 309, 310, 19, 22, 47 c.p.⁹⁰ e 362 c.p.p.⁹¹.

Una certa mitezza il Gambari la dimostrò nella causa contro Domenico Guerra, condannato alla pena di morte dalla Corte di Giustizia di Metauro⁹². L'imputato era stato condannato alla pena di morte per assassinio anche dalla Corte d'appello di Ancona, ma in quella sede era stato proposto ricorso in Cassazione e la Suprema Corte aveva annullato il dibattimento per violazione di forma in appello – non era stata effettuata l'ispezione del cadavere previsto dall'art. 143 c.p.p. a pena di nullità⁹³ – e aveva rimesso gli atti alla Corte d'appello di Bologna. Il Gambari si limitò a richiedere la revoca della sentenza appellata «per non constare abbastanza della colpeabilità dell'accusato», ma, nel contempo, attestò «le gravi sospicioni rimanenti contro di lui» e richiese la custodia per sei mesi.

⁹⁰ Art. 19: «La condanna alla pena dei lavori forzati a tempo non potrà essere minore di cinque anni, né maggiore di venti»; Art. 22: «Chiunque sarà stato condannato ad una delle pene dei lavori forzati a vita, dei lavori forzati a tempo, o della reclusione, prima di subire la pena, sarà messo alla berlina sulla pubblica piazza: vi resterà esposto alla vista del popolo durante un'ora: al di sopra della sua testa si collocherà un cartello portante, in caratteri grandi e leggibili, il suo nome e cognome, la sua professione il suo domicilio, la pena e la causa della sua condanna»; art. 47: «I colpevoli condannati ai lavori forzati a tempo ed alla reclusione, espiata la pena, saranno di pieno diritto assoggettati, per tutta la loro vita, alla sorveglianza dell'alta polizia dello stato»; Art. 309: «Sarà punito colla pena della reclusione chiunque avrà fatto delle ferite o dato delle percosse, se da questi atti di violenza sarà derivata malattia od incapacità di lavoro personale per un tempo maggiore di venti giorni»; art. 310: «Se il crimine menzionato nell'articolo antecedente è stato commesso con premeditazione o con insidie, la pena sarà quella dei lavori forzati a tempo».

⁹¹ Art. 362: «Quando condanna l'imputato a qualche pena, lo condanna eziandio alla rifusione delle spese del giudizio anche verso la parte pubblica, ed al risarcimento dei danni ed interessi, a termini dell'articolo 504».

⁹² ASB, *Corte d'Appello, Cause d'alto criminale 1808-1816*, b. 1.

⁹³ Art. 143: «Nei delitti di fatto **permanente** di giustizia correzionale o di alto criminale deve farsi l'ispezione giudiziale, sotto pena di nullità».

Non meno interessante fu il caso di Esuperanzio Mancini, accusato di ‘omicidio premeditato con qualità di parricidio in persona della propria moglie Vittoria Paoloni’, e condannato con sentenza del 24 agosto 1810 dalla Corte di Giustizia di Macerata ‘alla morte specialmente esemplare’. Il Regio Procuratore, nelle sue conclusioni, chiedeva la riforma della sentenza appellata, in quanto, a seguito dell’entrata in vigore del codice penale del 1810, il reato non doveva più qualificarsi come ‘omicidio premeditato con qualità di parricidio’, bensì come omicidio semplice e, pertanto, proponeva la pena dei lavori forzati a vita in luogo della pena di morte, come sanzionato dalla legge del 25 febbraio.

Il difensore, l’avvocato Giovanni Maria Regoli⁹⁴, chiedeva la nullità della perizia di ispezione del corpo – non vi si indicava l’arma con cui fu uccisa la vittima – come previsto dalla legge 25 febbraio vigente al momento del fatto, e in subordine richiama due circostanze che attenuavano il ‘sommo dolo’: «la perturbazione dell’animo e l’ebbreità». La Corte d’Appello, in accoglimento delle richieste del pubblico ministero, dichiarava colpevole Esuperanzio Mancini di «omicidio in persona della propria moglie Vittoria Paoloni morta la notte dei 12 ai 13 marzo 1810 per le reiterate sevizie con percosse da esso inflitte alla medesima», ma concludeva «non constare abbastanza della qualità di premeditazione espressa nell’atto di accusa». Quanto alla pena, il Mancini veniva condannato, in applicazione degli artt. 7 e 8 dell’imperiale decreto 12 novembre 1810⁹⁵, nonché dell’art. 4 della legge 25 febbraio⁹⁶ – che collocava l’omicidio del

⁹⁴ Per maggiori informazioni sull’avvocato Regoli, ripetitore di Diritto criminale nella cattedra tenuta dal Gambari, cfr. ASB, Università di Bologna, f. 152.

⁹⁵ Art. 7: «I delitti anteriori alla pubblicazione del nuovo codice si puniscono colle pene vigenti al tempo, in cui furono commessi». Art. 8: «Si applicano però ai delitti medesimi le pene prescritte dallo stesso Codice, quando siano più miti delle precedenti».

⁹⁶ Art. 4. L. 25 febbraio 1810: «Il parricidio poi tra ascendenti e discendenti, tra fratelli e tra marito e moglie; il venificio; l’omicidio proditorio, sia sotto simulazione di amicizia, sia per insidie od appostamento; l’assassinio, ossia l’omicidio con qualità di mandato, e ancorché il mandatario abbia assunto il mandato gratuitamente; l’omicidio con qualità di crassazione, ossia di aggressione alla strada, segua o non segua il furto; l’omicidio con qualità di latrocinio, ossia di aggressione all’effetto di rubare, ancorché non segua la divisata ruberia o furto; tutti gli omicidi sudetti, come atrocissimi, sono puniti con morte specialmente esemplare».

coniuge nella classe del parricidio – e degli artt. 299 e 304 del nuovo codice penale⁹⁷, «ai Lavori forzati a vita, previa esposizione nella pubblica piazza di Macerata per un'ora alla Berlina, nel modo prescritto dall'art. 22 del Codice Penale sopracitato, e che venga sulla stessa pubblica piazza marcato nella spalla destra coll'impronta di ferro rovente portante le lettere – L.P. – e lo condanna inoltre a tutte le spese processuali, ed alimentari».

⁹⁷ Art. 299 c.p.: «Si qualifica parricidio l'omicidio volontario del padre o della madre legittimi, naturali o adottivi, o di ogni altro ascendente legittimo; Art. 304: Per l'omicidio volontario sarà inflitta la pena di morte, quando esso sarà preceduto, accompagnato, o susseguito da un altro Crimine o delitto. In ogni altro caso il colpevole d'omicidio volontario sarà punito coi lavori forzati a vita»; Art. 20: «Chiunque sarà stato condannato alla pena dei lavori forzati a vita, verrà sulla pubblica piazza marcato nella spalla destra coll'impronta di ferro rovente. Il marchio porterà le lettere – L.P. – pei colpevoli condannati ai lavori forzati perpetui»; Art. 504 c.p.p.: «Nella sentenza di condanna la Corte pronuncia a carico della sostanza del condannato il pagamento delle spese sì in favore del tesoro pubblico, che della parte civile».

CAPITOLO IV

GIUSEPPE GAMBARI, PROFESSORE DI DIRITTO CRIMINALE

1. *Maestro del diritto penale nell'Alma Mater napoleonica: programmi, domande d'esame e tesi di laurea*

Istituzioni civili ed arte notarile / Avvocato Giuseppe Gambari, di Bologna. Non si possono negare a quest'uomo dei talenti superiori. È attualmente professore di diritto criminale¹.

Queste le parole, poche, con cui il vice-presidente della Repubblica, Francesco Melzi d'Eril, si rivolgeva a Ferdinando Marescalchi per descrivere Giuseppe Gambari, all'epoca professore di Diritto criminale dopo aver coperto dal 25 dicembre 1802 al giugno 1803 la cattedra di 'istituzioni civili ed arte notarile'². La sua carriera accademica aveva avuto inizio già a partire dal 26 marzo 1791 quando fu nominato professore di Pratica giudiziaria³, cattedra che tenne

¹ C. ZAGHI, *I Carteggi di Francesco Melzi d'Eril*, cit., vol. VIII.

² Era stato nominato alla cattedra di 'Istituzioni ed arte notarile' con decreto 15 dicembre 1802. Cfr. ASM, *Studi P.M.*, b. 911, Cattedre vacanti in Bologna; ASB, *Università di Bologna, Studio*, f. 74.

³ Si veda l'«Estratto della Sessione del Senato di Bologna tratto dal libro intitolato *Partitorum*, il quale incomincia col 1 gennaio 1791 e termina il 13 novembre 1796 esistente nell'Archivio Senatorio che fa parte dell'Archivio Generale in questa città, e Provincia di Bologna: Die 26 Martij 1791. Ciran Ecc in numero XXIV: Lecto iterum Omissis. Item per sufragia omnia astimativa concessen~~nt~~ lecturam de rebus Legalibus Patrio hoc in Archigijmnasio Iosepho Gambari I. Il D. annuo cum honorario litarum biscentum de pecuniis Emponij Magni vulgo = Gabella Grossa = omnibus cum conditionibus onenibus et honoribus, quibuscum hujusmodi lectu-

per nove anni, fino al novembre 1800. Sarà, tuttavia, l'insegnamento del Diritto criminale dall'1 giugno 1803 al novembre 1814 – sempre 'con moltissimo applauso e concorso di scolaresca'⁴ – a dargli la fama di «famoso Giureconsulto, facondo professore, e Scrittore, e valentissimo Difensore criminale»⁵.

Il Gambari approdò alla cattedra di Diritto criminale, trasferendosi da quella civile, per una coincidenza di eventi: da un lato il passaggio del Renazzi alla Sapienza di Roma, che lasciò scoperto l'insegnamento penale nell'ateneo felsineo, e dall'altro lato la poca esperienza del Bertaccini in materia di diritto criminale, essendo l'avvocato piemontese più ferrato nella materia civilistica:

Milano 23 marzo 1803 anno II, n. 499 Segreteria centrale
Al vice presidente della Repubblica italiana / L'incaricato del
Portafoglio degli affari interni / Riservata
Cittadino vice presidente / Porto alla superiore vostra cogni-
zione, cittadino Vice Presidente, alcune emergenze relative
alla Università di Bologna dipendentemente dalle rinuncie di
alcuni tra i Professori nominati con decreto del Presidente 25
dicembre 1802, e da qualche altro provvedimento che sembra
opportuno al miglior andamento di quella Nazionale Istru-
zione [...]. III. Rimane da ultimo scoperta la cattedra delle
Istituzioni criminali e Procedura criminale non accettata dal
Renazzi professore nella Sapienza di Roma.
Intento a proporre fondatamente per questa cattedra im-
portante ho richiamato una analoga petizione del cittadino
Bertaccini membro del Collegio dei Dotti, e del Tribunale
d'appello nel Dipartimento dell'Agogna. Mi consta che Egli
sarebbe idoneo ad esercitarla con onore. Ma tanto dal tenore
della sua domanda, che stimo opportuno di sottoporre nuo-
vamente ai vostri occhi, quanto dalle notizie assunte, debbo
rilevare che i suoi studi, e la sua inclinazione lo decidereb-
bero preferibilmente per una cattedra di diritto civile. Il che
ritenuto, io crederei potersi provvedere vantaggiosamente ad

re concedi solent ad relata ut supra. Contrariis». ASB, *Università di Bologna, Studio*, f. 74.

⁴ S. MAZZETTI, *Repertorio di tutti i professori antichi, e moderni, della famosa università, e del celebre Istituto delle scienze di Bologna*, Bologna, 1848, p. 138.

⁵ Così lo definisce ID., *Memorie storiche sopra l'Università e l'Istituto delle Scienze di Bologna e sopra gli stabilimenti e i corpi scientifici alla medesima addetti compilate da Serafino Mazzetti*, 1840, p. 177.

entrambe le cattedre di civile e di criminale in Bologna, restituendo il professore Gambari alla cattedra criminale, alla quale per la nomina 25 dicembre passò alla civile, e nominando Bertaccini a quella civile, che andrebbe vacante per il cambio di Gambari. E ciò parrebbe tantomeno soffrire difficoltà, dacché le cattedre dell'Università di Bologna dietro le superiori disposizioni comunicate a questo ministero non debbono mettersi in attività secondo la nuova pianta, se non al prossimo anno scolastico⁶.

Ma andiamo con ordine. Dopo la legge generale di pubblica istruzione del 4 settembre 1802 e dopo che erano stati varati i *Piani di studj e di disciplina per le Università Nazionali*⁷, dal riparto delle lezioni dell'Università di Bologna per l'anno accademico 1802-1803 si ricava che il nostro era solito tener lezione il secondo anno la prima ora «le nove antimeridiane»⁸. E in riscontro al quesito dell'ispettore generale «in quanto tempo compia il corso delle lezioni appartenenti alla sua cattedra, e di qual testo si serva per dette lezioni», il professore di Diritto criminale così rispondeva:

⁶ ASM, *Studi P.M.*, Università di Bologna, b. 911; Comunicazione di Michele Vismara, segretario generale del Ministero degli Affari interni. Per maggiori informazioni cfr. D. BERTOLOTTI, *Il Ricoglitore, ossia Archivj di geografia, di viaggi, di filosofia, di economia politica, di istoria, di eloquenza, di poesia, di critica, di archeologia, di novelle, di belle arti, di teatri e feste, di bibliografia e di miscellanee...*, Volumes 3-4, 1819, pp. 126-129; G.B. CORNICI, S. TICOZZI, *I secoli della letteratura italiana*, Milano, 1833, p. 608.

⁷ ASB, *Studio, Leggi, Decreti e Regolamenti + sugli studi (LDR)*, n. 1548, (1787-1804). *Piani di Studj e di disciplina per le università nazionali*, 31 ottobre 1803.

⁸ «Regolamenti per l'ammissione degli studenti, che bramano d'intraprendere il corso scolastico in qualche facoltà: Primo. I giovani, che bramano d'intraprendere il corso scolastico prima di ogni altra cosa si presenteranno al cittadino rettore dell'Università. Secondo. Egli li dirige ad uno dei professori della classe, a cui intendono di applicarsi. Questi osserva se sono muniti delle necessarie preliminari cognizioni. Tali ritrovandoli li rimette con suo certificato al cittadino rettore, il quale fa notare i loro nomi in apposito registro, e rilascia ai medesimi un corrispondente certificato, o sia la Matricola. Terzo. Con questo recapito s'introducono nelle scuole rispettive, ed a corso compito riportano dai professori quel documento di assiduità e di profitto, che hanno saputo meritare. Quarto. Senza l'attestato dei medesimi Professori nessuno degli Scolari può essere ammesso all'esercizio delle rispettive facoltà». Cfr. ASB, *Università di Bologna, Studio* [Studio e oggetti scientifici. Massime e regolamenti sugli studi], b. 470.

Il corso delle mie lezioni di diritto criminale si compie nel periodo di un anno scolastico. Siccome poi la Repubblica Italiana non ha un codice criminale uniforme, così mi servo per dette lezioni del diritto comune romano con un ordine di mie istituzioni, e dietro la traccia di Antonio Mattei «De criminibus», non tralasciando le opportune avvertenze sopra le molte diversità della pratica e degli statuti delle principali città d'Italia / Gioseffo Gambari⁹.

La supremazia francese in Italia coinvolse anche le università e i professori delle facoltà giuridiche, che furono chiamati ad aggiornare le loro discipline al dettato dei nuovi Codici napoleonici¹⁰. Interessanti risultano, allora, le direttive del ministro della Giustizia Luosi datate 11 novembre 1805 al consigliere Moscati, Direttore Generale della Pubblica Istruzione nel Regno d'Italia, in merito ai testi di appoggio dei professori per le loro lezioni:

L'istruzione legale deve essere necessariamente modellata sul nuovo sistema di legislazione prossimo ad attivarsi. È quindi necessario un nuovo Piano per la direzione delle scuole di Politica e Giurisprudenza che concordi col sistema della riforma. Prevedendo però la difficoltà di attivarlo nel corrente anno almeno in tutta la sua estensione mi limiterò a comunicarle sig. Consigliere Direttore Generale le mie idee sulla scelta delle opere che ciaschedun professore della facoltà legale deve avere per testo delle sue lezioni, giusta il vegliante piano degli studi [...]. Pel diritto e la procedura criminale merita prelazione l'opera di Mattei De criminibus e vantaggiosa è quella munita di note ed impressa in Pavia, che fu proposta

⁹ ASB, *Università di Bologna, Studio*, [Risposte de' professori al quesito secondo dell'ispettor generale cioè in quanto tempo e di qual testo. 8 aprile 1802, anno I della Repubblica Italiana], b. 425.

¹⁰ Per quanto riguarda l'ateneo bolognese negli anni napoleonici si rinvia a G. NATALI, *L'Università degli studi di Bologna durante il periodo napoleonico (1796-1815)*, in *Studi e memorie dell'Università di Bologna*, 1956, pp. 505-545 e recentemente a M. CAVINA, *Professori e studenti di diritto nel regno d'Italia napoleonico. Primi appunti sul caso bolognese*, in *Studi in onore di G. Brizzi in corso di stampa*. Per quanto riguarda la rivoluzione che il regime napoleonico comportò anche sulla didattica si rinvia a R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'Illuminismo giuridico*, Milano, 2002; P. ALVAZZI DEL FRATE, *Tra diritto comune e codice: la facoltà di giurisprudenza della Sapienza nel periodo napoleonico*, in *Annali di storia delle Università italiane*, 2000, pp. 63-76.

per quella università [...]. Alle lezioni di procedura criminale devono unirsi quelle della procedura civile. Quanto alla procedura criminale, tutto ciò che è relativo alla nuova maniera d'istruire le cause al nuovo rito dei giudizi prescritto dal terzo statuto costituzionale, dovrà essere avvertito dai professori. Quanto alla procedura civile, siccome il Codice Napoleone, oltre alle decisioni di massima, ne racchiude parecchie relative alla forma ed alla istruzione dei giudizi civili, e le une e le altre non dovranno trascurarsi dai singoli Professori nel corso delle loro lezioni [...]¹¹.

¹¹ Si riporta qui il testo per intero: «Per lo studio della morale Filosofia e per l'introduzione ad un più esteso piano del diritto di natura, opportuna è l'opera del Professore Tamburini, e meglio conviene di quella di Burlamacchio, che si occupa troppo di questioni metafisiche, la cui decisione deve già supporre accertata dal professore di Filosofia Morale e diritto di natura. L'adottarsi l'opera di un professore nel regno d'Italia ed italiano servirà ancora ad incoraggiare gli altri professori a nuove produzioni ed a meglio verificare la savia avvertenza del governo che in parità di merito debbasi dare la preferenza agli scrittori italiani. I teoremi del Diritto Pubblico universale di Lampredi, scrittore pure italiano, e moderno sono certamente da preferirsi all'opera indicata = Principi del Diritto Politico, di cui si sa essere l'autore il medesimo Burlamacchio. Quest'opera è assai imperfetta, particolarmente sul diritto delle genti. Laddove quella di Lampredi è compita anche riguardo a questa parte, ed è scritta con ordine, chiarezza, e con eleganza di stile per cui merita una decisa preferenza. Per la scuola di Storica e Diplomazia le opere proposte dai rispettivi professori mi paiono manchevoli. Il Professore di Bologna propone un'opera che riguarda soltanto la critica diplomatica e non la vera diplomazia, cioè la storia ragionata dei trattati tra le diverse Nazioni e manca poi affatto nella parte che riguarda la storia delle Costituzioni e Legislazioni antiche e moderne. L'opera di Mably proposta dal professore di Pavia non riguarda punto la critica diplomatica. Potrebbe quindi essere utile che il professore di Bologna all'opera indicata di critica diplomatica unisse quella di Mably accennata dal professore di Pavia ed il professore di Pavia coll'operetta di Mably combinasse gli elementi di critica diplomatica del Professore Napoli Signorelli; e che amendue si occupassero della spiegazione dei principali trattati recenti tra le potenze dell'Europa, che tanto inmutarono l'attuale politico sistema. Per quanto riguarda la storia in generale sin tanto che non siano pubblicate le lezioni del professor Zola potrebbe essere opportuna a questo oggetto un'altra operetta dello stesso Mably = Maniera di studiare la storia. È poi necessario che i rispettivi professori si facciano carico di dare un'idea storica delle leggi romane e dell'antico diritto consuetudinario di Francia, due fonti principali, cui sono attinte le varie disposizioni del nuovo codice Napoleone. Le Istituzioni di **Eineccio** sono convenientissime per l'ordine, chiarezza e brevità, ne saprei discordare dall'uniforme ed analoga proposta dei professori delle due Università. L'arte notarile va a risentire un notevole cambiamento nella nuova legislazione e nella massima e nelle forme; ma con te, ma pel corrente anno non possono adattarvi le lezioni ed altronde la gioventù avendo bisogno di essere iniziata nelle elementari cognizioni del notariato, riesce a quest'effetto opportuna in molte parti la proposta opera dell'av-

Quanto ai testi consigliati agli studenti a supporto del programma di diritto criminale nulla mutava anche dopo la costituzione del Regno d'Italia, perché Gambari stesso, in una missiva indirizzata al Direttore dell'Istruzione nel 1806, diceva di servirsi «dei suoi scritti combinati sui libri del Mattheus "De criminibus" e del Renazzi "Elementa Iuris criminalis"». E il corso di Diritto criminale continuava comunque ad essere tenuto il secondo anno:

Il corso di studio per i legali è di tre anni. Devono gli studenti frequentare nel I° le lezioni di diritto naturale, e sociale, e di diritti interno del Regno, e di queste dottrine dar saggio nell'esame di avanzamento. Nel 2° le lezioni di codice napoleone comparato e di procedura e di Codice penale. Nel 3° le lezioni di procedura civile ed atti autentici, e quelle di economia e codice di commercio¹².

Quanto al programma era lui stesso a precisare, tra le altre cose, che «nell'ultima Terzieria di quest'anno scolastico ho spiegato le

vocato Vincenzo d'Adda. Devono però avvertirsi i rispettivi Professori di farsi carico di quelle nozioni e disposizioni, che riguardo all'arte notarile racchiude il nuovo codice, e delle altre indicate nel Codice Notarile, di cui pende ora la discussione nel Consiglio di Stato, e che non tarderà molto ad essere posto in attività. [...] Gli elementi del diritto civile secondo l'ordine delle Pandette di **Einaccio** convengono assai meglio che li Commentari di Giò Voet o il compendio di Figherio. Quelli sono troppo vasti ed esigono nello studente una maturità di cognizioni non comune a chi frequenta nei primi anni le scuole; questo è troppo succinto, e meno ordinato. Bramerei però che i due professori del diritto civile nel corso delle lezioni introducessero anche la spiegazione delle disposizioni del Codice Napoleone e di mano in mano indicassero ove siano conformi ed ove discordi dalle leggi romane, istituendo così una ragionata comparazione dell'una con le altre. Anche i rispettivi professori delle Istituzioni civili dovrebbero occuparsi di un'Epitome ordinata delle medesime indicate nel predetto codice, seguendo l'ordine delle materie stabilite da Giustiniano nelle sue istituzioni, onde abilitarsi all'insegnamento delle Istituzioni del diritto civile Italiano comparate colle istituzioni del diritto civile romano. [...] Nulla dirò sulla scelta dell'opera di Verri per l'economia pubblica a lode della quale concorre la proposizione delle due università. Queste norme preliminari dedotte a pratica esecuzione dai rispettivi professori apriranno la via al più facile adempimento del nuovo piano delle scuole di Politica e Giurisprudenza che essendo intimamente legato agli attributi del mio Ministero continuerà a formar parte delle incessanti mie sollecitudini». ASB, *Università di Bologna, Studio, Fascicoli professori*, n. 74.

¹² Circolare del Reggente al sig. Conte Consigliere di Stato Direttore della Pubblica Istruzione, in data 8 maggio 1812, in ASB, *Università di Bologna, Studio, Fascicoli professori*, n. 74.

teoriche riguardanti la natura, e qualità dei principali delitti, tanto pubblici, come privati, insegnando gli estremi che li caratterizzano, e le corrispondenti regole di procedura contro i medesimi, segnatamente per la formazione del Corpo di delitto». Ed era previsto da regolamento il sostentamento di due esami, al termine del primo e del terzo anno, che immetteva all'addottoramento¹³:

L'esame di avanzamento dee certamente ritenersi anche nella Facoltà legale giacché le materie propriamente spettanti alla giurisprudenza, sulle quali cade l'esame di ammissione non sono che le Istituzioni civili sulle basi del Codice Napoleone ed altronde se si volessero riportare all'esame di laurea tutte le materie studiate da giovani dal loro ingresso nella Università fino al termine del corso riuscirebbe per essi cosa troppo gravosa e poco atta a mantenerli in una successiva attività di studio. Il soggetto dell'esame di avanzamento dovrà essere ciò appunto, su cui versano le lezioni, ascoltate dagli studenti, nel tempo scorso tra l'ammissione e l'esame stesso vale a dire il Diritto Pubblico interno del Regno, e il diritto Naturale e Sociale, anzi attesa la circostanza, che molti giovani non subirono in quest'anno verun esperimento per l'ammissione, e considerata eziandio la importanza delle Istituzioni civili gioverà che nel ripetuto esame di avanzamento siano interrogati anche su questa parte di scienza le materie poi sulle quali cadrà l'esame di avanzamento saranno escluse da quello di laurea.

Prendiamo ad esempio la sessione d'**esame** del 28 novembre 1805, in cui l'**esame** di avanzamento riguardò «la signora Maddalena Canedi Noè dalla Direzione Generale di Pubblica Istruzione abilitata non ostante fatti non abbia gli studi sulla Università a presentarsi per l'esame di avanzamento suddetto»¹⁴. Presenti tutti i membri

¹³ Comunicazione n 2663, Il Reggente dell'Università di Bologna al signor reggente del Reale liceo di Trento: «[...] I [corsi] legali in un triennio compiono il loro corso, e due sono gli esami cui vanno soggetti. L'uno di avanzamento in fine del primo anno, l'altro in fine dell'anno terzo, che mette alla laurea». ASB, *Università di Bologna, Studio*, Registro delle lettere della R. Università di Bologna dalli 2 ottobre 1808 a tutto li 29 maggio 1811 [n. 2663], b. 432.

¹⁴ Negli esami di avanzamento gli studenti venivano introdotti quattro per volta ed esaminati 'promiscuamente ed alternativamente' e poi 'invitati ad allontanarsi per poco'. Ne seguiva lo scrutinio e l'approvazione all'anno successivo. Diver-

del collegio docenti, la Canedi, che era stata presentata da un professore di Fisica generale, rispose a domande estratte di istituzioni civili, morale, analisi delle idee e principi di algebra, superando brillantemente l'esame a pieni voti e con 'distinta menzione di lode'¹⁵.

Se inizialmente ogni professore doveva limitarsi ad indicare sei proposizioni per il primo esame di avanzamento e dieci per il secondo¹⁶, a seguito del decreto del 15 novembre 1808 – a parziale adeguamento del sistema italico al modello francese – il numero delle 'proposizioni' che attestavano tutti gli argomenti affrontati nel corso dell'anno crebbe a trenta per la materia di diritto e procedura penale

Proposizioni di diritto, e procedura penale

1. Principi di ragione naturale, coi quali si dimostra la legittimità del diritto di punire, competente alla civile società.
2. Definizione del delitto in genere, della correità, e complici-

se sessioni d'esame, soprattutto a novembre-dicembre 1804, furono riservate a studenti che richiedevano direttamente l'ammissione al terzo anno dopo aver frequentato collegi e licei istituiti dalla legge del 4 settembre 1802, ma successivamente la sessione fu aperta anche agli studenti che avevano studiato legge «presso persone le firme dei quali pure rispettar devonsi, perché di uomini accreditati e valenti». Lo studente doveva presentare domanda allegando i documenti che attestavano gli studi compiuti privatamente, vagliati e valutati dal Decano di facoltà. Cfr. ASB, *Università di Bologna, Studio*, b. 439, Registro delle approvazioni mediante esame e successivi partiti riportate dai studenti di legge per il passaggio dal 2° al 3° anno e, in particolare, sulle modalità di esame cfr. M. CAVINA, *Professori e studenti di diritto nel regno d'Italia napoleonico*, cit., p. 8.

¹⁵ Per lettere, documenti e pergamena dottorale della Canedi cfr. ASM, *Studi PM*, b. 911. L'esame d'avanzamento della Canedi, invece, si trova in ASB, *Università di Bologna, Studio*, 434 e 439. Cfr. sul punto anche il recente studio di M. CAVINA, *Professori e studenti di diritto nel regno d'Italia napoleonico. Primi appunti sul caso bolognese*, cit., p. 3.

¹⁶ Si prenda ad esempio il Regolamento per gli esami del 1804: «[...] le due urne speciali comprendono nella Facoltà Legale una le proposizioni di diritto civile e l'altra quelle di diritto e procedura criminale [...]. Le urne miste per tutte le Facoltà comprendono proposizioni tolte dalli altri studi del rispettivo corso, e principalmente da quelli degli ultimi due anni scolastici [...]. 6. Da ciascuna delle due urne speciali il candidato di qualunque Facoltà estrae tre proposizioni e sceglie quella su cui essere esaminato dal rispettivo professore. / 7. Dall'urna mista si fanno due estrazioni successive, ciascuna di tre proposizioni. Il candidato sceglie fra le medesime come prima, ma nella seconda estrazione determina la sua scelta ad un punto di dottrina diversa da quello che avrà scelto nella prima. E nell'urna e nell'altra viene esaminato dal rispettivo professore». Cfr. ASB, *Università di Bologna, Studio*, b. 488.

tà, e loro differenza. Se il complice debba sempre riguardarsi come correo; e quale a questo proposito sia la disposizione dell'attuale Codice dei Delitti, e delle Pene.

3. Se il conato, o l'attentato sia delitto; ed essendolo, se sia eguale al delitto consumato. Quale sopra ciò sia la disposizione del Codice attuale dei Delitti, e delle Pene.

4. A quali principi corrispondano, e come debbano intendersi i due assiomi di criminale giurisprudenza, e, cioè, che nel foro niuno può unirsi della volontà, e che nel valutare i delitti dee considerarsi la volontà, non l'effetto.

5. Se l'approvare un delitto da altri già commesso sia delitto punibile. Se la scienza antecedente di un delitto senza rivelarlo formi complicità. Quale intorno a ciò sia la disposizione del Codice attuale dei Delitti, e delle Pene.

6. Quale sia la qualità morale dell'azione umana, che la costituisce delitto. Cosa è il dolo, e la colpa; e come l'uno, e l'altra è imputabile all'uomo fino a sottometterlo ad una pena.

7. Quali cause possano giustamente servire di scusa all'uomo violatore della legge, perché gli sia diminuita la pena, o perché ne vada immune. Quali sieno in proposito le disposizioni del Codice attuale dei Delitti, e delle Pene.

8. Quali requisiti debba avere la legge, affinché se ne possa punire il violatore; e se a lui possa mai giovarne l'ignoranza.

9. Cosa sia imputazione; e in qual modo debba farsi, perché sia retta. Se nell'imputazione possano aver luogo argomenti d'induzione, o interpretazione della Legge.

10. Della qualità, e gravezza dei delitti; e d'onde l'una, e l'altra derivi.

11. Divisione dei delitti in genere relativamente alla loro qualità. Divisione di medesimi relativamente agli oggetti contemplati dal Codice attuale dei Delitti, e delle Pene; e divisione parimenti dei medesimi relativamente alla specie del giudizio, che ne nasce.

12. Definizione delle pene; ed esposizione di quelle adottate dal Codice attuale dei Delitti, e delle pene.

13. Della proporzione della pena colla qualità, e gravezza del delitto.

14. Della pena di morte.

15. Perché il Codice attuale dei Delitti, e delle Pene non abbia adottate le pene corporali. Quale idea debba aversi della pena del Talione.

16. Quali vantaggi si ricavano dalle pene privative della liber-

tà personale, regolarmente abbracciate dall'attual Codice dei Delitti, e delle Pene.

17. Se buono sia il sistema di applicare semplici pene pecuniarie a qualsiasi delitto. Come di queste pene si faccia buon uso nel Codice attuale dei Delitti, e delle Pene. Della confiscazione dei beni.

18. Quale sia lo scopo della punizione nella civile società; e come debba farsene l'esecuzione onde ottenere l'intento.

19. Della pena aggravata ai recidivi. Perché la disposizione del Codice attuale dei Delitti, e delle Pene intorno a ciò sia migliore di quella, che aggravava la pena ai reiteranti.

20. Quali azioni nascano dal delitto; e come le leggi attuali proveggano assai meglio delle antiche all'interesse della parte lesa. Come queste azioni si estinguano.

21. Con quali argomenti si dimostri, che l'azione penale essenzialmente pubblica, e la civile essenzialmente privata, secondoché stabilisce il Codice di Procedura Penale.

22. Su quali fondamenti sia appoggiata la prescrizione delle azioni, e dei giudizi penali, adottata dall'appendice al Codice di Procedura Penale.

23. Della natura dei giudizi penali, e delle parti, che li compongono.

24. Dei Funzionari, e Magistrati inservienti ai giudizi penali, e delle loro rispettive attribuzioni, e funzioni.

25. Dei crimini, e delitti in specie contro la sicurezza esterna dello Stato.

26. Dei crimini in specie contro la sicurezza interna dello Stato.

27. Del falso.

28. Idea generale del Codice attuale dei Delitti, e delle Pene.

29. Idea generale del Codice di Procedura Penale.

30. Della necessità di un Codice di Procedura Penale; e della nullità degli atti fatti senza le forme da esso prescritte.

N. B. = Le 12 proposizioni croci-segnate serviranno per l'esame degli aspiranti al grado di Licenziati.

Gambari Professore¹⁷.

Tutte le proposizioni, dapprima vagliate dalle autorità centrali, erano presentate in italiano, secondo gli ordini imposti dal ministro

¹⁷ ASB, *Università di Bologna, Studio* [Esami. Disposizioni e Massime sugli esami e ammissioni], bb. 439 e 488. Per maggiori informazioni sulle modalità d'esame si rinvia a M. CAVINA, *Professori e studenti di diritto nel regno d'Italia napoleonico*, cit., p. 8.

Luosi¹⁸, e tra queste il professore sottraeva la domanda in sede d'esame. Una supremazia, questa della lingua italiana, che venne imposta non solo per gli esami ma anche per le tesi di laurea¹⁹. Ad esempio, nel giugno del 1812 si rammenta il caso di Giovanni Battista Barbieri che il 19 giugno discusse due tesi di diritto civile, una in latino e l'altra in italiano: 1. Giustissimo si è il diritto dell'individuale proprietà non pure sui mobili, ma eziandio sui semoventi e perfino sugli stabili; 2. *Disputatum est num donatarii et legatarii universales*

¹⁸ Quanto all'adozione della lingua italiana è opportuno segnalare a livello normativo il Foglio Ufficiale della Repubblica Italiana, anno II, n. 1 al 15, pp. 187-188: «II.9 Il professore si serve comunemente nelle sue lezioni della lingua italiana e fa in latino, se così crede utile, la sua prima lezione d'ogni anno, che serve di prefazione al suo corso, e qualche altra, onde i giovani conoscano l'importanza di non trascurare l'uso della lingua dei dotti». Cfr. altresì una comunicazione del Direttore Generale della Pubblica Istruzione al sig. Reggente della R. Università di Bologna dell'8 ottobre 1809: «È pervenuto a notizia di S.A.I. il Principe Vice Re che in alcuni stabilimenti di Pubblica Istruzione non si parli abitualmente la lingua italiana ma il dialetto particolare del paese. La lingua italiana, come savissimamente osserva la medesima A.S., essendo la lingua nazione e quella in cui hanno scritto tanti eccellenti autori di cui l'Italia si gloria meritoriamente, debba essere la sola che si parli nell'interno degli stabilimenti d'istruzione pubblica, anche fuori del tempo della scuola. Vuole pertanto il prelodato Principe che siano di ciò avvertiti tutti i direttori de' medesimi, perché i professori del aprì che gli studenti si conformino esattamente a quest'ordine, e sia così diminuita almeno fra le persone colte la propagazione dei vari dialetti, ai quali è in parte attribuibile la corruzione che ha tanto alterato la purità della lingua italiana, e i paesi d'Italia, che, grazie al valore ed alle altissime cure dell'augustissimo nostro sovrano, formano ora un sol corpo, abbiano per quanto è possibile un solo linguaggio. / A lei pertanto resta affidata la cura di far conoscere ai professori ed alla scolaresca di cotesta università questa superiore prescrizione, e di vigilare perché non sia dimenticata / Scopoli». Cfr. ASB, *Università di Bologna*, Studio, [Studio e oggetti scientifici. Massime e regolamenti sugli studi], b. 470. Si rinvia a M. CAVINA, *Professori e studenti di diritto nel regno d'Italia napoleonico*, cit., p. 6.

¹⁹ Il 23 marzo 1812 il Reggente dell'Università di Bologna scriveva che «il signor Conte Consigliere Direttore Generale con suo venerato dispaccio n. 1806 ha approvato provvisoriamente il seguente metodo per la collazione delle lauree. Nel conferire il grado di dottore nelle facoltà legale e medica lo scrutinio si fa dopo gli esami; quindi il giovine approvato sostiene le tesi, ciascuna delle quali consiste in una proposizione della quale si adducono pel medesimo le prove e si libera dalle difficoltà, che alcuni dei professori del rispettivo Collegio gli oppone o in forma siglogistica, o in sciolto discorso. Ciò fatto il reggente lo dichiara formalmente abilitato ad assumere il titolo di dottore ed uno dei professori della facoltà gli assegna il grado con un breve discorso analogo alla cerimonia». ASB, *Università di Bologna*, Studio, Circolare Reggente 23 marzo 1812, 3132.

aut ad titulum universalem possint uti termino concesso heredibus ad inventarium conficiendum et ad deliberandum²⁰.

Non mancarono anche le tesi in diritto criminale promosse dal Gambari. Andrea Bertolini discusse una tesi sul 'Provare che la confisca dei beni sanzionata dal nuovo codice siccome accession della pena di morte è giusta ed utile', mentre l'altoatesino Emanuele Schuldhaus disputò il 9 giugno una tesi su 'La pena di morte in una ben ordinata legislazione criminale non solo è giusta, ma ben anche utile e necessaria'. Accanto alla tesi latina 'Homo vitam servare ac mortem evitare tenetur', trattò anche, in procedura criminale, il problema 'Per la retta applicazione delle pene ai delinquenti è necessario che la società abbia stabilito un codice di procedura penale'²¹.

Oltre all'adozione dell'italiano variò anche il modo di tenere le lezioni. Non più semplici letture²², ma si impose ai professori di Diritto civile e criminale di esercitare con vere e proprie simulazioni forensi «sei volte almeno all'anno **il loro** discepoli coll'arringare e giudicare le cause come se fossero realmente avvocati e giudici. Gli stessi professori in tali esercitazioni si riguarderanno come primi

²⁰ ASB, *Università di Bologna, Studio*, b. 488.

²¹ *Ibidem*.

²² Il Direttore Generale della Pubblica Istruzione Scopoli così scriveva al signor reggente dell'Università di Bologna il 14 dicembre 1811: «II. Professori. I professori porteranno sempre la toga anche nelle elezioni stringendo con nastri le maniche ove occorra di mantenere molto le braccia muovere, e non spogliandosi della toga medesima che in caso di osservazioni sui cadaveri, lavori idraulici; e simili. Finite tali osservazioni i lavori ripongono la tonaca. Le lezioni si danno dai professori ogni giorno della settimana, che non sia vacanza accordata dal piano, derogandosi ad ogni consuetudine in contrario. Ho detto un'altra mia, che il decano della facoltà mi si incarica di fare l'annua prolusione si intende che per nuovo anno si faccia da un professore non ha ancora assunto questo onorevole officio, e ciò anche per anzianità ove il decano non combinasse col turno. Possono i professori in caso di malattia costituirsi reciprocamente avvertendo la Direzione Generale. [...] IV. Esami. Rimanendo conservato l'uso di estrarre quesiti a sorte, il professore interrogherà lo studente sopra qualche oggetto teoretico diverso dal quesito estratto, ma relativo alla scuola frequentata. I professori consegneranno i punti sugellati al Reggente direttamente e non ad altri. Detti punti sono spediti a Milano alla Direzione Generale di Pubblica Istruzione. Gli esami pei legali si fanno nell'anno primo, e nel secondo sulle scuole dei rispettivi anni, gli esami del terzo anno si fanno su tutte le sei scuole prescritte nel piano. V. Ripetitori. Niun professore può farsi supplire da un Ripetitore nemmeno un giorno senza previo assenso del Reggente, e giustificandone il motivo. Conviene prevenire il Reggente anche sostituendo un collega. [...]». ASB, *Università di Bologna, Studio*, [Studio e oggetti scientifici. Massime e regolamenti sugli studi], b. 470.

presidenti, daranno il tema di una celebre causa, disputeranno fra migliori studenti quelli che rappresenteranno i membri del tribunale cioè giudici, Regio procuratore, e cancelliere, quindi gli avvocati di accusa e difesa, i patrocinatori. L'arringa sarà fatta senza leggere, permettendosi appena la così detta tessera della causa»²³.

2. *I manoscritti delle lezioni*

Le lezioni manoscritte del Gambari circolarono per tutto il Regno d'Italia, ma non furono mai pubblicate «per essere tali Lezioni, a detto suo [del Gambari], indegne di formare una pubblica Istruzione per mezzo de' Torchi; tant'era severo nel giudizio de' proprii parti, e sì poco sentiva di se stesso quel sommo Genio»²⁴. È sufficiente leggere le pagine del Casoni – allievo di Gambari –, che scrisse in memoria del maestro, per rinvenire l'erroneità di una tale convinzione:

È danno della scienza che il suo corso di lezioni non sia pubblicato. In alto grado vi risplendono la filosofia, la politica, la dottrina. Soprattutto sono opera classica la parte dei delitti in genere, e la divisione dei delitti²⁵.

E non solo. Le stesse lezioni, sempre secondo il Casoni, conobbero una vasta circolazione non solo in Italia ma anche olttralpe. Presso la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio se ne trovano due manoscritti – verosimilmente redatti sotto dettatura –, uno del 1805 e l'altro del 1808 *Compendio di Giurisprudenza Criminale e Procedura Criminale*. Quest'ultimo, data la sua maggiore completezza, sarà qui utilizzato come principale fonte per lo studio del pensiero del Gambari, in quanto contiene anche le lezioni di Procedura penale che mancano nel manoscritto precedente²⁶.

²³ ASB, *Università di Bologna, Studio*, b. 470.

²⁴ *Notizie intorno alla vita dell'avvocato Giuseppe Gambari*, cit., p. 24.

²⁵ La memoria manoscritta si trova presso la Biblioteca del Risorgimento di Bologna.

²⁶ Scriveva Azzolini: «Fra tutte l'Opere per cui va sì fastoso il nome del Gambari, si trovano ancora gli Scritti di Criminale, i quali sono in tanta e sì giusta ripu-

Il volume è diviso in due parti, una prima parte dedicata al diritto criminale sostanziale (fino al foglio 340), mentre la seconda parte è relativa al diritto processuale. I primi due capitoli del volume mancano, mentre nell'indice non compaiono i titoli delle lezioni – ad eccezione della lezione relativa all'accusa – riguardanti il diritto processuale²⁷.

tazione presso gl'intelligenti della Penale Giurisprudenza, che fra i migliori precetti, e i fondamenti più saggi di sì difficile scienza, fino ad ora veduti, hanno luminosissimo posto. Si scorge in essi avere quel grande Ingegno non solo bene apprese e bene applicate le bellezze dei più rinomati criminalisti, svolgendone le aeree dottrine in un aspetto affatto nuovo, ma averle eziandio espurgate dal superfluo e dall'inutile; perocché non solo può dirsi felice riportatore delle altrui opinioni, ma ben anche ritrovatore di molte teorie della criminale Giurisprudenza». G.N. AZZOLINI, *Notizie intorno alla vita dell'avvocato Giuseppe Gambari*, cit., p. 23.

²⁷ Si riporta l'indice: «INDICE DELLE COSE PIÙ NOTABILI NEL COMPENDIO DELLE LEZIONI DI CRIMINALE: LIBRO I PARTE I: DEL DELITTO IN GENERE: Definizione della giurisprudenza criminale, Storia dei principali codici criminali, Origine del diritto di punizione, Def.ne generale del delitto e varie opinioni, Del conato, Complicità e correatà, Imputabilità, Della Legge, Imputazione, Del danno, Qualità e gravità, Divisioni erronee dei delitti, Divisione adottata; LIBRO I PARTE II, DELLA PENA IN GENERE: Natura della pena criminale e definizione, Pena di morte, Moderazione della pena di morte, Pena del taglione, Altre pene corporali, Pene privanti della libertà personale, Detenzione, Condanna ai lavori pubblici, Relegazione in specie e deportazione, Carcere, Pene privanti della sicurezza personale, Esiglio e delegazione, Pene che tolgono il possesso dei beni naturali, Pena pecuniaria e confisca, Pene che tolgono il godimento dei beni civili, Pene che tolgono il possesso dei beni morali, Proporzione della pena col delitto, Scopo della società nel punire, Modi d'usar delle pene; LIBRO II PARTE II, DEI DELITTI CONTRO LA SOCIETÀ: Idee generali rapporto al delitto di Lesa Maestà, ed errori degli antichi e moderni, Chi possa esser reo di lesa maestà, Della Legge Giulia de maiestate, Perduellione, in specie, sedizione e tumulto, Contrari alla volontà generale, Congiura, Cospirazione, Uccisione del supremo Imperatore, Intimar guerra o pace a qualche nazione senza il sovrano comando, Usurpazione della pubblica magistratura, Falsificazione dei pubblici documenti, Segue l'analisi della legge giulia a parlare dei delitti contro il comando delle forze generali, Alto tradimento, Abbandonar le Armi in battaglia, Portar Armi contro la Patria, Spionaggio al nemico, Prestar sussidio ai nemici della patria, Abbandonar il comando dell'armata, Diserzione, Rimettere gli ostaggi, Eliminazione **dallo carceri** d'un reo perduellione, Pena per delitti di perduellione in genere, cioè di tutti li fin qui esposti delitti, contrari alla volontà, a forza generale, contrari all'Unione sociale, Modi di processura nel delitto di perduellione, errori dei criminalisti, Cominciano ora i Delitti contro l'ordine pubblico e in primo luogo contro la subordinazione ai poteri politici i quali sostituiscono il secondo capo della Leg. Giulia; Tumulto e sedizione tendenti a impedir qualche legge, Uccisione del magistrato in odio di carica e del sovrano senza odio di carica, Opporsi alle pubbliche funzioni dei magistrati, Ritenere carcere privata, Rottura della carcere, Esimizione di un reo dalle mani della giustizia, Ricettazione di un reo, Incuter timore ai magistrati, Farsi giustizia da se mede-

Si riportano le caratteristiche del manoscritto: Compendio di

simo, Legge giulia de vi pubblica et privata, Satira e maldicenza contro i magistrati, Instituir collegi i Meriti, Delazione dell'armi, Seguono i delitti contro l'ordine pubblico e in secondo luogo contro l'amministrazione dei poteri politici, Ingiustizia ed oppressione dei magistrati contro dei Citt., Corruzione dei magistrati, Concussione dei magistrati contro dei citt., Estorsione, Prevaricazione, Peculato, Ambito [ossia la somma ambizione di ottener pubbliche cariche], Negligenza, Seguono i delitti contro l'ordine pubblico ed in terzo luogo contro il mantenimento dei costumi politici, Violazione dei diritti degli ambasciatori, Pirateria; DELITTI CONTRO LA RELIGIONE: Bestemmia, Eresia, Appostasia, Superstizione, Spergiuro, Esposizione degli infanti, Unione snaturata, Incesto, Adulterio, Ratto, Stupro, Concubinato, Seduzione, Pubblica disonestà, Usura, Perorazione, Giuochi d'azzardo, Oziosità, Ubbriacchezza; LIBRO II PARTE II, DEI DELITTI CONTRO I PRIVATI, Delitti personali e sono li seguenti: contro al diritto d'esistenza, Parricidio, Veneificio, [Assasino](#), Infanticidio, Omicidio con qualità trasversale, Omicidio proditorio, Omicidio con qualità di latrocinio, Omicidio premeditato, Omicidio bestiale, Omicidio rissoso, Omicidio colposo, Omicidio casuale, Omicidio lecito, Omicidio necessario, Duello, Aborto procurato, Suicidio, Seguono i delitti personali contrari all'integrità e sono li seguenti: Mutilazione, Ferita, Percosse, Seguono i delitti personali contrari alla libertà e sono i seguenti: Plagio, Coazione, Seguono i Delitti personali contrari alla sicurezza e sono i seguenti: Attentato, Insidie, Minacce, Vengono ora i Delitti contro la proprietà e in primo luogo dei beni naturali, Idea generale del furto, Grassazione, Aggressione, Rapina, Furto sacrilego, Famulato, ossia furto domestico, Falsa moneta, Delitto di falso in genere, Delitto di falso nei documenti o testamenti, Delitto di falso negli atti giudiziari, Pena del falsario, Abigeato, Concussione del privato, Espellazione di eredità, Delitto d'annona, Peculato, Furto semplice, Truffa, Stellionato, Fallimento doloso, Danno dato, Seguono i delitti contro la proprietà dei beni civili, che consistono nell'impedir l'esercizio delle civili prerogative, Seguono i delitti contro i beni morali e sono i seguenti: Calunnia, Libello famoso, Ingiuria, LIBRO III DELLA PROCEDURA CRIMINALE: Dell'accusa, Segue l'accusa, [TRANSUNTO DI PROCEDURA CRIMINALE TRATTO DALLE LEZIONI DEL SIG. PROC. GEN. GAMBARI NELLA REGIA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA L'ANNO 1808: Lezione I: Natura ed essenza dei giudizi, ed azioni criminali, Lezione II: Segue, Lezione III: Segue lo stesso soggetto, Lezione IV: Segue lo stesso soggetto, Lezione V: Segue lo stesso soggetto, Lezione VI: Divisione dei delitti relativamente ai giudizi, Lezione VII: Teorie generali per qualunque Giudizio Criminale, Lezione VIII: Segue lo stesso soggetto, Lezione IX: Polizia Giudiziaria. Informazione preliminare, Lezione X: Polizia Giudiziaria. Informazione preliminare, Lezione XI: Polizia Giudiziaria. Istruzione Regolare, Lezione XII: Polizia Giudiziaria. Istruzione Regolare, Lezione XIII: Polizia Giudiziaria. Istruzione Regolare, Lezione XIV: Dell'amministrazione di Giustizia Criminale, ossia della Polizia Punitiva, Lezione XV: Amministrazione di Giustizia. Segue la diversa competenza dei magistrati, Lezione XVI: Amministrazione di Giustizia. Dibattimento, Lezione XVII: Amministrazione di Giustizia. Deliberazione, Lezione XVIII: Competenza de' Magistrati, Lezione XIX: Segue la competenza, Lezione XX: (Spiegazione artt. 723-733), Lezione XXI: Segue Lezione XXII: Segue. Giudizio di ricsuzione, Lezione XXIII: Segue. Giudizio di remissione, Lezione XXIV: Segue. I vari modi che possono dar luogo all'informazione preliminare, Lezione XXV: Segue. Fonti della

Giurisprudenza Criminale e Procedura Criminale tratto dalle lezioni del Prof. Giuseppe Gambari della R. Università di Bologna negli anni 1806, 1807, 1808 a cura di Giuseppe Setti²⁸: cartaceo, in-fol. (300 x 200 mm), autografo del Setti, di ff. non nn. 433, pag. di II, 34-36, leg. A cartoni, con l'intestazione sul dorso: LEZIONI / DI / CRIMINALE/ SETTI. Sono bianchi i ff. 340, 431, 433. Segn. ant. 16. Q. I. 5.

Quanto al manoscritto del 1805, invece, esso coincide esattamente con il manoscritto che si trova presso la Biblioteca Comunale di Imola: Lezioni di Diritto criminale: cartac., sec. XIX, di pag. 1073 (0,325 x 0,225 mm), 1/2 perg. Si desume dall'*incipit* che le lezio-

istruzione regolare, Lezione XXVI: Processi verbali, Relazioni, Ispezione giudiziale, Testimonj, Lezione XXVII: Testimonio]».

²⁸ Su Giuseppe Setti le notizie che ci sono giunte sono poche. Fino al 1832 svolse intensamente l'attività forense com'è testimoniato dalla inedita corrispondenza con il conte Luigi Salina, amicissimo del Setti, conservata presso la Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna. Ricoprì diverse cariche giudiziarie tra il 1832 e il 1863 (Giudice supplente presso il Pontificio Tribunale d'Appello di Bologna nel 1832, giudice del supremo Tribunale di Cassazione di Bologna nell'agosto 1859, giudice del Tribunale d'Appello di Bologna nel dicembre 1859, Consigliere presso la Corte d'appello di Bologna nel dicembre 1860 ecc.). Ad eccezione di uno scritto del 1829 (*All'illustrissimo tribunale collegiale di appellazione sedente in Bologna allegazione di fatto, e di diritto per la ditta Emanuele Sacerdoti di Modena... contro gl'illustrissimi signori marchese Gioan Paolo Borelli Poggiolini, conti Alessandro, ed Antonio fratelli Montanari, e contessa Teodosia Bentivoglio vedova Dosi, e Grati Volta...*) – non risultano ulteriori sue opere fino al 1853 (*Giustizie innocenti*), quando iniziò una fervente attività produttiva che trovò il suo massimo splendore nel *Progetto di legge penale contro il duello* del 1866. Il Setti avvocato e allievo di Gambari è sicuramente l'autore del trattato sul duello, perché è lui stesso a dirci che al momento della nomina in cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro nel 1861 aveva 74 anni. Cfr. G. Setti, *Progetto di legge penale contro il duello*. Interessante è altresì una *Nota per alfabeto redatta oggi 1 dicembre 1865 di tutte quelle persone che hanno fatta pratica legale nel mio studio coll'indicazione del rispettivo progresso e stato*, in *Progetto di legge penale contro il duello* dove compaiono, tra i 57 nomi, anche quello di Giuseppe Azzolini di Bologna (*celebratissimo avvocato, difensore dei rei a Ferrara, professore di Criminale nell'università di Bologna, giudice di appello in Bologna, ora alla Cassazione in Torino, cavaliere dei S.S. Maurizio e Lazzaro, scrittore rinomato dei Trattati sull'enfiteusi e sul sistema. Ipotecario*) e di Napoleone Brentazzoli di Bologna (*Giudicante criminale, giudice alla Cassazione di Bologna, presidente alla Corte d'appello di detta città, Presidente al Sindacato sulla tassa della ricchezza mobile, commendatore dei S.S. Maurizio e Lazzaro*). Non mancano anche i giudizi taglienti come nel caso di Giovanni Battista Casolari di Bologna, giudicato dal Setti «dilettante di giurisprudenza, imbecille».

ni furono scritte e riassunte dal conte Giovanni Codronchi Argeli di Imola negli anni 1804-1806²⁹.

Un altro manoscritto delle lezioni del Gambari si trova presso la Biblioteca Oliveriana di Pesaro: "Appunti e lezioni di procedura penale dell'avv. Prof. Giuseppe Gambari dell'Università di Bologna, di mano di Marco Procacci negli anni 1811-1812 (dal 20 nov. 1811 al 1 giugno 1812)", ma risulta ampiamente incompleto.

Infine presso la Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza è conservato un manoscritto delle lezioni di Giuseppe Gambari, datato presumibilmente al 1814, ma attinente il diritto civile³⁰: Vicenza,

²⁹ Giovanni Codronchi Argeli (Imola, 20 marzo 1782-5 marzo 1860), di nobile famiglia imolese, esercitò la professione di avvocato e partecipò al governo della città: nel 1828 fu accolto tra gli anziani, ricoprì la carica di gonfaloniere della città tra il 1842 e il 1846 e tra il 1853 e il 1858. Si legge all'inizio del manoscritto che «Imola 30 maggio 1885 / Da quanto sempre mi ha detto mio padre avv. Luigi Poletti mancato ai vivi il giorno 5 del mese decorso, mi consta che queste lezioni di diritto criminale del prof. Gambari sono state riassunte e scritte di proprio pugno dal conte Giovanni Codronchi Argeli d'Imola negli anni 1804, 1805, 1806 essendo egli allora studente di giurisprudenza. / Giampietro Poletti».

³⁰ L'indice: TRATTATO PRIMO: Sulla Giustizia e sul diritto; Della Giustizia; Della giurisprudenza; Del diritto; Dell'origine e successione del romano diritto; TRATTATO SECONDO: Sulla storia del romano diritto (Lez. V-XI); TRATTATO TERZO: Delle Leggi (Lez. XII-XIV), Lez. XV – promulgazione e retroattività, Lez. XVI – Generalità della Legge: cessazione della legge per cessazione della sua ragione, possibilità e chiarezza, Lez. XVII-XIX Dell'interpretazione, Lez. XX – Se la podestà sovrana sia obbligata dalle sue leggi, Lez. XXI – Estensione dell'obbligazione della legge, Del diritto speciale (Poiché delle leggi cioè del diritto scritto generale abbiamo parlato abbastanza, passeremo ora al diritto scritto speciale, che comprende i decreti, i rescritti ed i privilegi), Decreti (Lez. XXII – Rescritti, Lez. XXIII-XXIV Privilegi, Della consuetudine (Lez. XXV), TRATTATO QUARTO: Della divisione delle cose e del modo di acquistarne il dominio, Lez. XXVI – della divisione delle cose, Cosa; pecunia; patrimonio; divisioni delle cose; prima divisione; cose di diritto divino; sacre, Lez. XXVII – Res nullius e religiose; cose sante; lez. XXVIII – cose di diritto umano (queste divideva la Romana giurisprudenza in comuni, pubbliche, appartenenti ad una università ed appartenenti a singolari persone): COMUNI (lez. XXIX – Comuni, lez. XXX – Pubbliche, lez. XXXI – cose delle Università; cose de' singoli; divisioni delle cose patrimoniali: universali, generali e particolari; corporali ed incorporali, lez. XXXII: Dominio e quasi dominio; possesso e quasi possesso. Divisione delle cose corporali in mobili ed immobili; beni; immobili; Lez. XXXIII – Mobili, Avendo veduto quali cose possano costituire il patrimonio degli individui è da vedere quali dritti o competenze possono avere gli individui su tali cose. DIRITTI SULLE COSE; IL GIUS in re = è una competenza legittima di un uomo su d'una cosa determinata, senza riguardo a persona; il gius ad rem è una competenza legittima di un uomo verso di una persona per costringerla a dare o fare una cosa determinata. Il gius ad

Biblioteca Civica Bertoliana, ms. 2603, 1801-1850, cart., guardie cartacee cc. 1 + 97 + 1 (cartulazione moderna a matita) 290 x 200 mm (c. 1), privo di legatura cc. 1r-97v; Autore: Gambari, Giuseppe <1763-1829> (ABI I 453, 118-122; II 264, 264-265); titolo: Lezioni di diritto civile del professore barone cavaliere Giuseppe Gambari (c.1r). Testo: inc.: Siccome la giustizia è d'ogni legge e diritto, lo scopo e il fondamento (c. 1r), expl.: il secondo caso si verifica quando alcuno edifica sul suolo altrui con materia propria (c. 90r).

Si è detto che il manoscritto è presumibilmente datato al 1814 per due motivi. Nel 1814 il corso di Diritto civile era tenuto dal Gambari e in sua vece quello di Diritto criminale passò all'allievo Pellegrino Rossi. Inoltre si legge nell'ultima pagina del manoscritto:

Nelle due settimane dell'invasione Napoletana, Gambari non salì la cattedra che due volte; una nella prima per pronunciare il famoso discorso rivoluzionario; ed una nella seconda per

rem non è relativo alle cose ma alle obbligazioni, Lez. XXXIV – Possesso; Dominio; lez. XXXV – Dominio pieno; meno pieno; utile e diretto; cause del dominio – I giureconsulti assegnarono una duplice causa del dominio, altra remota che non attribuiva il dominio integro, altra prossima che unita alla prima dava il dominio pieno. La prima chiamavano titolo abile a trasferire il dominio delle cose; la seconda modo di acquistare il dominio delle cose: il titolo consiste nella ragione giustificante il dominio, il modo nel mezzo legittimo di aver in potere una cosa sulla quale si ha un titolo di dominio. La prima causa dicevasi remota perché non è che un'attitudine di acquistare il dominio, attitudine bensì non generica, ma specifica riguardo a quella cosa determinata; la seconda prossima, perché è la maniera di afferrare il dominio effettivamente. È necessario il concorso delle due cause, per acquistare l'integro dominio, benché talvolta sembri il titolo identificarsi col modo. Alcuno potrebbe avere il nudo titolo ed aegli allora non sarebbe in istato di godere della cosa sua; alcuno potrebbe avere il mezzo per l'esercizio del dominio, senza poter nulla dimeno usar della cosa per mancanza di titolo, Lez. XXXVI – De' modi di acquistare il dominio: naturali, originari, derivativi (sono quelli per cui una cosa non naturalmente comune, ma in dominio e possesso di uno passa in possesso di un altro. Ne grozio ne' Einccio ne altri distinsero questi modi; pur noi troviamo di dover distinguere i modi derivativi in involontari e volontari. Occupazione, Lez. XXXVII – caccia e pesca, Lez. XXXVIII – si agitò tra Romani giureconsulti la questione se il ferimento di una fiera bastasse all'occupazione di essa a modo di acquistare il dominio; invenzione delle cose di nessuno; cose che non furono mai di nessuno, Lez. XXXIX – Cose sommerse in un naufragio; cose che usarono di avere un padrone; cose derelitte, Lez. XL – Iactus missilium; tesoro; Lez. XLI – Accessione natural; parto e prodotto delle cose nostre; alluvione, Lez. XLII – AVULSIONE; nuova isola, Lez. XLIII – Alveo mutato; Lez. XLIV – occupazione bellica, Lez. XLV – accessione industriale; aggiunta o congiunzione; edificazione.

tenere quella lezione di cui in ultimo luogo si pose l'estratto. Fuggito nella ritirata del Re Murat, lasciò non solo interrotto il suo corso di lezioni civili, ma eziandio questo trattato de' modi di acquistare il dominio. A compirlo bisognerebbe terminare il discorso dell'edificazione; quindi parlare della pittura, della scrittura, dell'incassatura, della saldatura, del riparto (riporto) che sono i vari mezzi di unione o aggiunta.

Parlato della congiunzione, bisognerebbe trattare della specificazione e della mescolanza, che sono gli altri due modi di accessione industriale.

Quindi dell'accessione mista.

Terminato il discorso de' modi derivativi involontari, bisognerebbe passare al modo derivativo volontario, ch'è la tradizione.

Dopoché, terminato il discorso de' modi naturali, si originari, che derivativi, sarebbe a dire de' modi civili.

L'opera è suddivisa in 4 capitoli e le lezioni sono state raccolte dal giurista e letterato vicentino Giuseppe Todeschini Murari (Venezia, 1795-ivi, 1869), professore di Diritto naturale privato e pubblico presso l'Università di Padova, nonché uomo di Stato che rappresentò tra il 1848 e il 1849 la città di Vicenza nella Consulta di Stato costituita a Venezia dal governo provvisorio³¹.

³¹ Critico e studioso di Dante, i suoi numerosi interventi apparsi su periodici o inediti furono raccolti in due volumi da Bartolomeo Bressan (*Scritti su Dante di Giuseppe Todeschini raccolti da Bartolomeo Bressan*, Vicenza, 1872) e nell'introduzione si danno alcune notizie sulla vita del giurista. Per maggiori informazioni su Todeschini vedasi G.P. TOLOMEI, *Commemorazione del prof. G. Todeschini*, in *Rivista Periodica dei Lavori della Regia Accademia di Padova*, 1879, pp. 13-36; F. LAMPERTICO, *Di Giuseppe Todeschini e de' suoi scritti su Dante*, Vicenza, 1889. Ebbero importanza, più che le sue opere particolari, alcune idee che si affermarono poi nella legislazione: fu il primo a sostenere che la successione degli stranieri doveva essere regolata dalla loro legge nazionale. La questione che gli fu proposta dal suo allievo e successore alla cattedra patavina, Giampaolo Tolemi, fu: «Se riguardo ai beni immobili appartenenti all'eredità di uno straniero, abbiano ad aver luogo le leggi di successione intestata e di porzione legittima vigenti nello Stato, entro il cui territorio que' beni si trovano». È opportuno inoltre segnalare una bella dissertazione del Todeschini – fatta a modo di lettera inviata il 6 aprile 1837 al consigliere Vincenzo Pellesina – sulla questione: Se i figli adulterini sieno capaci di ricevere il beneficio della legittimazione per susseguente matrimonio dei genitori, così come l'intervento Se, cioè, giusta i principi filosofici del diritto, per l'acquisto derivativo della proprietà sia necessaria la tradizione.

3. *Morfologia dell'insegnamento penale e processuale*

Oltre alle animate lotte nelle aule giudiziarie, il Gambari non cessò mai di dedicarsi all'attività scientifica, dove ebbe la possibilità di mettere a frutto le esperienze acquisite nella prassi, per discutere e riflettere su diversi temi del diritto criminale. Scorrendo i reati al vaglio della dottrina e dell'applicazione giurisprudenziale, l'attenzione per la pratica si coniuga con l'analisi teorica degli istituti. L'approccio dogmatico e quello pratico si intrecciano inscindibilmente: questo è il motivo per cui le osservazioni del Gambari, che non smise mai i panni del magistrato e conservava occhio vigile sulla dimensione applicativa del diritto penale, conobbero così larga fama ai suoi tempi.

A confermare la duplice prospettiva da cui muove il giurista bolognese milita anche la suddivisione del corso che ci presenta il Gambari stesso all'apertura delle lezioni:

Non essendo ancora emanato un Codice stabile di Criminale Giurisprudenza per l'Italia, seguiremo le norme del Codice Romano; ma sempre colla scorta della ragione, con abbracciare quello, che ci parrà il più ragionevole, e rigettare gli errori non solo del codice Romano; ma anche degli altri Giureconsulti.

Il presente corso di criminale giurisprudenza sarà diviso in tre libri: nel primo si parlerà dei delitti, e delle pene in generale; in questo svilupperemmo tutti i principi generali; sarà per così dire la Metafisica della Criminale Giurisprudenza. Nel secondo libro si parlerà dei delitti, e delle pene in specie. Nel terzo parlerassi dei Giudizi criminali e della processura [...] Non essendo ancora emanato un Codice stabile di Criminale Giurisprudenza per l'Italia – aggiungeva – seguiremo le norme del Codice Romano; ma sempre colla scorta della ragione, con abbracciare quello che ci parrà il più ragionevole, e rigettare gli errori non solo del codice romano; ma anche degli altri Giureconsulti³².

³² *Compendio di Giurisprudenza Criminale e Procedura Criminale tratto dalle lezioni del Prof. Giuseppe Gambari della R. Università di Bologna negli anni 1806, 1807, 1808, a cura di Giuseppe Setti [d'ora in poi solo Ms.], p. 7.* Il manoscritto si trova presso la Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna.

Esortava allora gli studenti a «ragionare sulla Criminale Giurisprudenza, di cogliere cioè tanto dai romani, quanto dai diversi autori quello che crederemmo consentaneo ai nostri principi, fondati sulla verità e di rigettare il contrario»³³. I giuristi a cui gli allievi dovevano fare riferimento erano «pel primo libro il Filangieri; pel secondo e terzo il Mattei; dopo poi si potrà consultare anche il dotto Renazzi»³⁴.

La prima parte del corso, relativa ai principi generali di diritto criminale, è divisa in due blocchi attinenti alla definizione del delitto e della pena con le sue diverse classificazioni. Si tratta indubbiamente di una fra le parti più interessanti delle lezioni in quanto vi emerge in pieno il pensiero dell'autore, che talvolta si accosta alla dottrina di altri illustri giuristi e talaltra se ne distacca con una certa autorevolezza. Non a caso proprio la parte generale, racchiusa in tredici tavole sinottiche, circolerà stampata all'interno e fuori dal Regno d'Italia³⁵.

Sin dalle prime lezioni il Gambari prende posizione in merito al problema dell'origine del diritto di punizione, che, al contrario di quanto sostenuto dal Filangieri e dal Locke, non considera un diritto naturale, sostenendo al contrario la tesi di chi lo definiva come diritto germinato nella società civile e nel diritto naturale³⁶. È vero che «in natura non esisteva il diritto di punire, cioè non esisteva quel

³³ *Ibidem*.

³⁴ *Ibidem*, p. 8.

³⁵ Amici condiscepoli – scriveva Luigi Camilli nel 1815 – «a niun'altro meglio che a voi credo potersi convenire l'offerta di queste Tavole per non esser eleno che una esposizione sinottica dei sistemi di quei due Sommi Ingegni che per ultimo occuparono in questa insigne Università la cattedra di diritto criminale, e voglio dire il Cavaliere Barone Gambari ed il Cavaliere Pellegrino Rossi, onde con sincerità dico che quello di bene si ritrova in esse a loro si deve attribuire». Vedasi *Tavole della scienza criminale fatica di un licenziato in legge nell'università di Bologna*, Macerata, 1816.

³⁶ *La scienza della Legislazione*, IV, III, Parte seconda, 24, in particolare pp. 40-41: «L'uomo nello stato naturale ha il diritto alla vita; egli non può rinunciare a questo diritto, ma può perderlo co' suoi delitti. Tutti gli uomini hanno in quello stato il dritto di punire la violazione delle naturali leggi; e se la violazione di queste ha reso il trasgressore degno della morte, ciaschedun uomo ha dritto di toglierli la vita. Or questo dritto che nello stato della naturale indipendenza, ciascheduno aveva sopra di tutti, e tutti avevano sopra ciascheduno, è quello che nel sociale contratto si è trasferito alla società, si è depositato tra le mani del sovrano».

diritto in modo che offeso un uomo, ogni uomo avesse diritto di punirlo», ma è altrettanto vero che «esisteva un diritto individuale, che gli uomini avevano, cioè un diritto alla propria difesa, ossia un diritto di vendetta». Questo *vindicare in rem propriam*, proprio di ogni uomo nello stato di natura contro i propri 'offensori', era stato «deposto ad una persona morale [la società], che per maggior sicurezza faccia le sue veci» e da questo era sorto «quel solo diritto di punizione, che la società sopra ogni reo esercita». L'idea di punizione sottintende sempre una qualche superiorità, «benché il Filangieri lo voglia porre in dubbio sostenendo essere un'idea fittizia nata dal vedere in società esercitare un tale diritto da un superiore». All'obiezione del Filangieri per cui «(se pure sia necessaria una superiorità) quando in natura l'offeso ha diritto di vendicarsi coll'offensore, l'offensore perde il diritto p.e. d'esistere; in tal modo si rende inferiore agl'altri, quindi nasce la superiorità degli'altri individui per poter divenire alla punizione» rispondeva il Gambari che «questa superiorità nasce solo per parte dell'offeso, giacché tra li altri individui non passa nessun rapporto». Per combinare il diritto di vendetta o, per meglio dire, di punizione con quello di difesa – l'unico diritto che l'uomo porta con sé senza depositarlo alla società – fu necessaria la promulgazione delle leggi penali «a ciò che l'uomo misurato avesse la pena a cui andava incontro commettendo la tale azione; quindi non solo fu necessario il dire che p.e. il rubare era proibito, ma fu altresì necessario l'aggiugnere che chi avesse rubato avrebbe avuto la tale pena. Per maggior sicurezza dell'uomo fu necessaria anche l'imputazione dell'azione criminosa, cioè il convincere uno d'un'azione cattiva, che volontariamente commise. Fu dunque necessario partecipare agli uomini che non sarebbero mai stati puniti se non dopo la legittima imputazione»³⁷. La 'criminal giurisprudenza' è, dunque, 'l'arte di applicare ai delitti le leggi punitive'³⁸.

Sul concetto di delitto in generale, il Gambari dapprima distingueva il delitto dal 'peccatum', dal 'quasi delictum' e dal 'crimen' e poi contestava una ad una diverse definizioni correnti. Così sbaglia-

³⁷ Al problema dell'origine del diritto di punizione il Gambari dedicava la seconda e la terza lezione. Vedasi Ms., pp. 7-11.

³⁸ *Ibidem*, p. 11.

rebbe il Renazzi a definire il delitto *commissio vel omissio adversus leges*, poiché «noi cerchiamo il delitto criminale, non il morale, poiché se vorremo seguire tal definizione diremo che dunque è delinquente quell'usufruttuario che non presta sigurtà perché così impone la legge». Si tratterebbe, quindi, di una definizione che «appartiene a qualunque trasgressione in genere, cioè al delitto morale, perciò non sarà a portata delle nostre occupazioni».

Alla falce del Gambari non andarono esenti nemmeno il Matthäus³⁹ e il Cremani⁴⁰. Il primo proporrebbe un concetto troppo parziale del delitto quale «azione per la quale v'è un magistrato alla pubblica vendetta» in quanto attinente al solo versante processuale, mentre il secondo, «credendo che vi potessero essere dei delitti non dannosi», qualificava erroneamente il delitto come «tutto ciò che è contrario alle leggi». In questo modo, però, lamentava il Gambari, il Cremani «crede che potessero esistere dei delitti non dannosi, perché non si formò la vera idea del danno. Crede cioè che il danno consistesse nella materiale usurpazione dell'altrui, laddove consiste nella violazione dei diritti. Crede p.e. che l'impedire il passeggiare per una pubblica strada non fosse un delitto dannoso, perché non vi ravvisò un danno materiale. Condotta egli da questo errore anziché chiamare il delitto azione dannosa la volle chiamare contraria alle leggi». Qualora si dovesse accettare questa definizione del Cremani «cadremmo spesse volte in errore giacché se egli fa delitto tutto ciò che è contrario alle leggi, ne verrà che spesse volte faremmo mate-

³⁹ Antonius Matthaeus, *De criminibus ad lib. XLVII. et XLVIII. dig. Commentarius*, Napoli, 1772. Per maggiori informazioni su questo giurista vedasi J.A. RITTER VON EISENHART, *Matthäus, Anton (1601 bis 1654)*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, Leipzig, 1884, pp. 617-619; O. TESAŘ, *Die symptomatische Bedeutung des verbrecherischen Verhalten*, in *Abhandlungen des kriminalistischen Seminars an der Universität Berlin. J. Gutenberg Verlagsbuchhandlung*, Berlin, 1907, p. 259; H. HÄLSCHNER, *Geschichte des brandenburgischen Strafrechts. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Strafrechts. Verlag Adolph Marcus*, Bonn, 1855, p. 155 f (on line).

⁴⁰ Notizie biobibliografiche sul giurista toscano, professore di Diritto criminale a Pavia dove ebbe come allievo l'insigne Tommaso Nani, si leggono da ultimo M.C. ZORZOLI, *Le tesi legali all'università di Pavia nell'età delle riforme: 1772-1796*, Milano, 1980, pp. 56 n., 437; P. BALESTRIERI, *Cremani Luigi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XXX, 1984, pp. 593-596; E. DEZZA, *La scuola penalistica pavese fra Sette e Ottocento*, in Id., *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Milano, 1992, p. 319 e ss.

ria di giudizio criminale ciò che in realtà non lo può essere; p.e. colui che vende un fondo soggetto a fedecompresso, è certo che agisce contro le leggi, ma è altresì certo che tale azione non può essere materia della criminale, giacché la nullità stessa dell'atto di vendita fa le veci di penale»⁴¹.

Dagli elementi costitutivi che emergono dalla definizione del delitto, particolare attenzione era diretta sulla distinzione tra 'conato remoto' e 'conato prossimo', ossia quell'«atto preparatorio che tende all'esecuzione di una determinata azione e costituirà maggiore o minore delitto a seconda che più o meno s'accosterà alla consumazione dell'azione determinata»⁴². Il 'remoto' è definito come «atto preparatorio alla violazione ma lontano dal consumare l'azione perché vi mancano altri atti intermedi», mentre il 'prossimo' altro non è che «atto preparatorio tendente all'esecuzione dell'azione principale e determinata ma tanto vicina alla consumazione che se l'intento non è seguito è accaduto o per pentimento o per estrinseco avvenimento casuale». Ne deriva che il conato prossimo è «delitto maggiore del rimoto perché più s'avvicina alla consumazione, cioè perché nel delinquente si scorge la superazione di più ostacoli, quindi maggior dolo». Ma non solo. Vi è un'ulteriore, importante distinzione nel contesto del conato prossimo, quella tra «conato prossimo in modo che non è accaduta l'azione in forza del pentimento» e «conato prossimo in modo che l'azione non avvenne che per un mero accidente». Sia il conato remoto che quello prossimo per pentimento e per accidente non devono punirsi come delitti consumati. «Rapporto ai primi – aggiungeva il Gambari – quasi tutti convengono, ma rapporto all'ultimo molti sono del contrario parere, e dicono che per parte del delinquente tutto è compito, ma che dipende dal solo accidente che non segna l'effetto dalla sua risoluzione, quindi dicono che dee essere punito come delitto consumato. Il Filangieri è di questa opinione ma noi ne vedremo l'assurdità». In cosa errerebbe il giurista napoletano secondo il professore bolognese?

⁴¹ La quarta lezione era interamente dedicata alla definizione del delitto: dapprima il Gambari dimostrava l'erroneità della definizione di diversi criminalisti di fama, e poi concludeva dando la sua definizione di delitto come una «violazione imputabile della legge a danno della società o dei suoi individui». Cfr. Ms., pp. 11-12.

⁴² *Ibidem*, pp. 12-14.

Quantunque nel conato prossimo si manifesti tutto il dolo di delinquere, null'ostante conviene riflettere che il delitto non si consuma colla sola volontà, ma coll'atto, per la qual cosa se il conato prossimo si venisse a punire come delitto consumato si punirebbe parte della volontà, il che è assurdo. Inoltre egli è pur vero, che se non in tutto, almeno in gran parte, il danno è un costituente il delitto; ma nel conato prossimo è certo, che non rinveniamo il danno corrispondente al dolo del delinquente, quindi la società non lo risente, quindi non v'è ragionevole punirlo come consumato». E ancora proseguiva: «alcuno dirà: per parte del delinquente tutto è compito, la mancanza dipende solo dall'accidente; ma io qui rispondo che questo stesso accidente è quello che favorisce il delinquente, giacché se è vero che l'offeso sente vantaggio da questo accidente, ne dee partecipare anche l'offensore come c'insegna Platone.

Una istanza fortemente garantista conduceva il Gambari a una concezione restrittiva. Ogni conato dovrebbe essere punito come consumato per due ragioni: «prima perché le leggi parlano di soli casi straordinari; secondo perché quei casi sono espressi», tuttavia «non è ella una regola sicura che in criminale dove tacciano le leggi, tacer deve anche il Giudice? Dunque nemmeno dalle leggi romane si può trarre argomento, che il conato prossimo sempre debba punirsi come delitto consumato». E a conclusione del suo ragionamento il Gambari sentenziava che «il conato qualunque siasi mai deve essere punito come delitto consumato se non nei casi straordinari espressi dalla legge»⁴³.

La nona e la decima lezione sono dedicate al problema dell'imputabilità e all'analisi dell'elemento soggettivo, del dolo e della colpa. Punto di partenza era nella riflessione sull'«Intelletto» e sulla «Volontà» – la cui assenza rende l'azione non imputabile –, nonché sulle circostanze che escludono l'intelletto (l'errore di diritto e di fatto, e l'ignoranza assoluta e relativa) e la volontà («le violenze, cioè quelle potenze esterne che acciecando l'uomo lo rendono tale che è soggetto di lasciarsi da esse condurre»)⁴⁴.

⁴³ *Ibidem*, p. 14.

⁴⁴ Ms., pp. 14-20.

Tutto però deve ricondursi alla legge. Una esatta individuazione del delitto, «violazione imputabile della legge a danno della società o de' suoi individui», presuppone lo studio del concetto di legge e dei suoi requisiti essenziali. Ed in quanto ogni delitto comporta la lesione di un qualche diritto, diventa prioritaria l'analisi del danno arrecato, che costituisce la 'qualità del delitto', ovvero «la misura del danno che reca l'azione alla società o agli individui, la qual misura si deduce dalla maggior o minor importanza della violazione della legge, ossia del diritto». Né devono essere confuse in alcun modo la qualità e la 'gravezza' del delitto. Mentre la prima è, come si è detto, «la misura del danno recato dalla violazione della legge, la seconda invece è il rapporto del danno recato dal delitto colla malizia». Questo spiega perché due delitti di uguale qualità possano essere puniti diversamente:

la disuguaglianza non può dedursi che dalla maggior o minor malizia usata nel delitto, cioè dalla maggior o minor gravezza [...] due omicidi sono di medesima qualità perché d'un egual danno, questi due omicidi possono essere commessi con egual dolo, cioè possono essere egualmente gravi ed allora saranno puniti egualmente; questi due omicidi possono essere di diversa gravezza, perché possono essere commessi con diversa malizia, e quindi punibili diversamente⁴⁵.

Se la qualità è un «intrinseco distintivo del delitto, cioè concorre a distinguere un delitto dall'altro», la gravezza, che è invece «un estrinseco accidentale distintivo del delitto» in quanto rapporto del delitto con la malizia, concorre necessariamente nell'imputabilità dell'azione all'autore. Sul punto il Gambari si sofferma a lungo. Sbaglierebbe, a suo avviso, il celebre Farinacci nel «misurare la gravezza del delitto dalla pena, cioè se la pena è grande il delitto è grave e viceversa, perché la giusta pena consiste nel merito del delitto e il merito del delitto è il rapporto della qualità colla gravezza».

L'unica fonte della gravezza non può che essere la malizia e, pertanto, il Gambari dedica alcune lezioni successive a dimostrare l'erroneità del pensiero del Renazzi che, con riguardo alla gravez-

⁴⁵ Ms., pp. 21-27.

za, individuava quattro possibili fonti: il danno, la malizia, 'il malo esempio', la frequenza a delinquere. Il danno non può essere fonte di gravezza bensì di qualità, perché il danno è «la lesione dei diritti altrui, quindi a seconda del diritto violato, che è quanto dire del danno, diamo la qualità al delitto». Neppure il 'malo esempio' può essere posto all'origine della gravezza, giacché «non tutti i delitti hanno gravezza, ma pur minimi che siano danno un cattivo esempio». Né, infine, può esserne fonte l'occasione frequente', «poiché se frequenti sono certi delitti e reiterati non sono già per questo da dirsi gravi, ma piuttosto si deve dire che sono frequenti perché la pena dà poco interesse all'uomo a non agire, che cioè è piccola, non capace a trattenerli dal delinquere».

Per spiegarsi meglio didatticamente, il Gambari riportava anche un esempio:

supponiamo che siavi una legge che imponga all'omicida rissoso la pena di cinque anni di ferri; supponiamo che siano frequentissimi questi omicidi rissosi. Per questa frequenza d'omicidi rissosi non si dovrà già dire che siano gravi, ma si dovrà piuttosto dire che è la pena che essendo mite non interessa gli uomini a trattenersi dal commetterli. Diremo quindi che il difetto è nella legge e non nei delitti.

L'unica fonte di gravezza è la malizia e il 'grado di malizia' in altro non consiste che nelle 'secondarie circostanze che accompagnano l'azione', che secondo il Gambari sono sei: entità del danno, condizione del delinquente, condizione dell'offeso, tempo, luogo e modo di delinquere⁴⁶.

Le due ultime lezioni della prima parte del corso riguardano le 'erronee divisioni dei delitti', erronee per il frequente errore di non distinguere 'le qualità diverse dei delitti'. Inutilizzabili le distinzioni dei delitti in commissivi ed omissivi, gravi e leggeri, semplici e qualificati, capitali e non capitali, comuni e propri, nominati e innominati, notori e occulti. La *summa divisio*, invece, dovrebbe essere quella che categorizza i delitti sulla base delle qualità, e quindi in pubblici e privati, a seconda che offendano immediatamente la società o i

⁴⁶ Ms., pp. 27-31.

singoli individui. Vero è che ogni delitto contro la società lede anche gli individui e viceversa, ma è altrettanto vero che per determinare il delitto è necessario coglierne il danno immediato, ossia se questo «sarà diretto alla società chiamerassi delitto contro la società, ossia pubblico; se sarà diretto contro gli individui si chiamerà delitto contro gli individui, ossia privato»⁴⁷. Basti pensare all'omicidio: il danno massimo è procurato all'individuo, mentre la società poco risente della perdita di uno solo fra tanti cittadini.

A loro volta poi queste due classi di reati dovrebbero essere divise in sottocategorie: i delitti pubblici in delitti contro l'universale concorso della volontà e contro l'universale concorso delle forze, ovvero delitti contro la subordinazione ai poteri politici, delitti contro l'amministrazione retta dei poteri pubblici, delitti contro il mantenimento dei costumi politici. Quanto ai delitti individuali, che tutelano il diritto alla propria esistenza e alla felicità, vi rientrano l'omicidio, il ferimento, la violenza e le minacce, nonché il furto che lede il diritto di possesso e godimento dei beni naturali, civili e morali. A questi 'delitti in specie' è dedicata la seconda parte delle lezioni del corso.

4. *Problemi-chiave. Il rifiuto della giustizia patteggiata: duello e autogiustizia*

Fra autunno del Medioevo ed aurora dell'età moderna, parallelamente all'incipiente affermazione del penale 'egemonico' e di un'idea di giustizia intesa come cosa dello Stato⁴⁸, si realizzarono lentamente ma progressivamente – come è noto – l'eclissi (e la criminalizzazione) di alcune pratiche individuali di risoluzione dei conflitti e, al tempo stesso, l'avocazione della materia 'criminale' allo Stato.

Figura emblematica della endogiustizia nobiliare fu il duello⁴⁹,

⁴⁷ Ms., pp. 31-38.

⁴⁸ M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, vol. I, Milano, 2009, p. 73 e ss.

⁴⁹ M. CAVINA, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari, 2005; Id., *Il duello giudiziario per punto d'onore. Genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (sec. XIV-XVI)*, Torino, 2003; Id., "Privilegio del duello". Note per

che non a caso nell'Europa cattolica venne definitivamente criminalizzato – anche se di fatto ampiamente tollerato – a decorrere dalla seconda metà del Cinquecento. A questa fattispecie criminosa il Gambari dedica diverse pagine, sebbene con un approccio fortemente didattico anche se non privo di una qualche originalità.

Il duello, a detta del professore bolognese, non è un prodotto della cultura giuridica dotta ed è oltretutto assente nel corpo del diritto romano. Tutt'al contrario è espressione diretta della società dei secoli precedenti, inscrivendosi in larghissima misura entro dinamiche giuridiche di tipo consuetudinario, sia pure 'normativizzato' da una ricca trattatistica specifica. Soltanto sulla base di erronee convinzioni cetuali il duello sarebbe funzionale alla decisione delle controversie e alla riparazione dell'onore, «idee assurde; l'una in via di ragione; l'altra in via di politica»⁵⁰.

Quanto all'uso del duello per la decisione di controversie, appare evidente l'irragionevolezza dell'assunto, in quanto «il duello non è che l'esperimento della forza fisica» e, in quanto tale, non si vede come da esso possano trarsi conclusioni circa una vertenza giudiziaria. Anche la finalizzazione del duello alla riparazione dell'onore è da respingere, in quanto si sconfina nel generale rifiuto – proprio di ogni Stato civilizzato – del 'farsi giustizia da sé'. Oltretutto vi si confonde il coraggio con l'onore. Se anche si ammettesse che il duello sia effetto del coraggio, non è vero però che tutte le azioni commesse per coraggio sono permesse e legittime, perché se ciò fosse anche un mero assassino potrebbe legittimare la propria azione. Né si può considerare il duello come pura dimostrazione del coraggio, che implica «uno spirito ragionato di sostenere un pericolo involontario che ad altri farebbe timore», mentre chi sfida a duello

una ricerca in corso, in AA.VV., *A Ennio Cortese*, scritti promossi da D. Maffei e raccolti a cura di I. Biocchi, M. Caravale, E. Conte e U. Petronio, 3 voll., Roma, 2001, vol. I, pp. 257-283; ID., *Gli eroici furori. Polemiche cinque-seicentesche sui processi di formalizzazione del duello cavalleresco*, in ID. (a cura di), *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche, Atti del seminario* (Modena, 14 febbraio 2000), con la collaborazione di A. Legnani, Milano, 2001, pp. 119-154; ID., *Gli albori di un 'diritto': profili del duello cavalleresco a metà del Cinquecento*, in *Studi Senesi*, s. III, a. XCVII [XXXIV] (1985), fasc. 3, pp. 379-429.

⁵⁰ Ms., p. 205.

(se è vero che agisce mosso dall'intenzione di riparare l'onore) «avrà persuasione di vincere, giacché se perde alla pugna va a disonorarsi maggiormente»⁵¹.

Secondo il Gambari, tuttavia, la pur opportuna e necessaria estirpazione del duello dalla società deve procedere, per così dire, indirettamente e preventivamente, in quanto le 'opinioni' in cui si radica la cultura dei duellanti sono profondamente condivise dalla comunità sociale. Pertanto a poco giovano la pena di morte o le altre pene tradizionali, che fra l'altro erano di fatto assai raramente portate a compimento. Il legislatore dovrebbe invece cercare di incidere sulle predette 'opinioni', indagando i modi più opportuni per bandirle dalla società.

Insieme al duello il Gambari prende in esame anche un altro fenomeno tradizionale di elusione della pubblica giustizia, quello che chiama «farsi giustizia da sé medesimo»⁵². Se questo era la figura fondamentale per la soluzione dei conflitti fra gli uomini in stato di natura, con l'affermazione del contratto sociale ogni individuo cedette questo primordiale diritto, al fine di una più equanime e razionale gestione delle controversie: «colui, che in istato sociale si fa giustizia da se medesimo rompe l'ordine sociale con appropriandosi un diritto che non ha; quindi commette un delitto contro l'ordine sociale» proclamava il professore e poneva a fondamento di tale reato evidentemente la conservazione dell'ordine sociale.

Due sarebbero i modi di 'farsi giustizia da sé': o attraverso la forza e la violenza – e in tal caso si rientra nella sfera applicativa della *Lex Iulia de vi publica et privata* – ovvero tramite la cosiddetta 'conventicola', ossia quel «possessione violento per mezzo d'un'adunanza di più persone per prendere possesso di qualche cosa che uno crede sua». Quest'ultima, pur essendo legittimamente fondata, sarebbe sempre 'a mal fine', e la mala finalità non consisterebbe nel desiderio di appropriarsi della cosa, bensì nelle modalità di appagamento di questo desiderio, cioè attraverso 'l'adunanza di forza privata': «il fine cattivo è dunque nel modo e come che un tal fine è

⁵¹ Ms., p. 206.

⁵² Ms., pp. 116-118.

cattivo perché si usa la forza privata, così si può dire che sempre la conventicola sia a mal fine benché vi sia il diritto».

La conventicola era ascrivibile ai reati contro l'ordine pubblico, e non contro l'unione sociale come erroneamente avevano ritenuto alcuni statuti, che talvolta la accostavano al delitto di ribellione – ipotesi da escludere perché è assente la finalità distruttiva dell'unione sociale – e talaltra alla guerra civile, che alcuni erano soliti individuarla nella inimicizia fra cittadini, ma se così fosse – a detta del Gambari – sarebbe «guerra civile qualunque rissa; l'apparenza non costituisce guerra civile, è la sostanza, cioè il fine».

E l'incerta natura del delitto in oggetto influenzava anche l'applicazione della pena prevista: secondo lo *ius commune* si poteva perfino condannare l'autore della conventicola alla pena di morte, mentre alcuni comuni – lamentava il Gambari – con il loro diritto proprio «hanno innalzato la pena in alcuni casi oltre alla morte, anche alla confiscazione come che fosse delitto di lesa maestà».

In secondo luogo, si è detto che uno può farsi giustizia da sé anche senza «usar l'adunanza di più uomini» e per tale delitto lo *ius commune* prevederebbe sia una pena criminale che una civile. La prima consiste nell'infamia e nella confisca di un terzo dei beni⁵³, mentre la civile – che doveva esigersi esclusivamente in un giudizio civile – era ben più vantaggiosa, volutamente fatta dal legislatore per evitare che si intentassero giudizi criminali.

Tuttavia alcuni criminalisti – in deroga alla *ratio legis* – avrebbero ritenuto che non vi fosse alcuna pregiudizialità dell'azione intentata e che vi era la possibilità che il giudizio penale e quello civile scorressero su due binari paralleli, come in alcune ipotesi era espressamente previsto dalla legislazione romana. Siccome nel caso in esame il legislatore nulla dice, evidentemente con l'intento di privare l'attore da tale possibilità, riteneva Gambari che una volta avviata la civile non si potesse più intentare l'azione criminale e viceversa. Questo in ossequio a quel principio di unità della giurisdizione, rappresentante il cardine dell'intero sistema, che diffida, al fine di dare

⁵³ Il Gambari condanna la confisca diverse volte nel corso delle lezioni, in quanto ingiusta, andando a colpire soggetti che nulla centrano con il reato. Cfr. Ms., pp. 62-69.

certezza ai rapporti giuridici, da pronunce tra loro confliggenti, come nell'ipotesi in cui per il medesimo fatto un soggetto venga assolto dal giudice penale e invece condannato da quello civile.

4.1. *Problemi-chiave. Relitti del diritto statutario: 'incuter timore ai magistrati', omicidio bestiale, concussione del privato*

L'«incuter timore ai magistrati», l'omicidio bestiale e la concussione del privato sono **tre** distinti reati che hanno come comun denominatore il fatto di essere tutte e **tre** non menzionati dal diritto dotto, trovando la propria previsione nel diritto statutario.

Del primo, seppur non presente nelle pandette, si ha un certo sentore in verità nella *Lex Iulia*, che prendeva in considerazione la fattispecie criminosa del privato armato ma che non faceva uso dell'arma di cui era in possesso. A venire in considerazione, dunque, non poteva essere la violenza, bensì il timore⁵⁴.

Non era un delitto contrario all'unione, bensì rientrava fra quelli in contrasto con l'ordine sociale, che – secondo Gambari – «a tre si ponno ridurre; cioè delitti contro la subordinazione ai poteri politici, contro l'amministrazione dei poteri politici; contro al mantenimento dei costumi politici»⁵⁵. Trattandosi di un reato prevalentemente a regolamentazione dei *iura propria*, diversi statuti lo avevano elevato a delitto di Lesa maestà, prevedendo di conseguenza la pena di morte.

Nell'ambito dei delitti contro la persona si iscriveva anche l'omicidio bestiale, ovvero «irragionevole»⁵⁶. Tale reato era suddiviso in due sottocategorie: proprio ed improprio. Il primo era caratterizzato dalla totale assenza della causa di reato, mentre nel secondo la causa era sussistente ma era del tutto sproporzionata rispetto all'azione omicida. E la prova di questo reato era assai grave, dato che il difensore dell'imputato per omicidio bestiale improprio poteva sempre addurre a ragione della sproporzione della causa diverse ragioni attinenti principalmente alle condizioni e alla personalità del reo. Questo genere di omicidio era sconosciuto dal diritto romano, ma

⁵⁴ Ms., p. 116.

⁵⁵ Ms., p. 107.

⁵⁶ Ms., pp. 197-198.

veniva disciplinato in diversi statuti e dalla legge 25 febbraio 1804 che vi prevedeva la pena di morte.

A fianco di questi due delitti si colloca anche la concussione dei magistrati⁵⁷, che – a detta del Gambari – era peggiore della corruzione, commessa da «quel magistrato, giudice, ufficiale ecc. allorché riceve qualche cosa in regalo da un privato o per adempiere ad un suo dovere, o per non adempiervi, o per commettere un’ingiustizia; è necessario che questo regalo lo riceva da un privato, giacché ciò che riceve dal pubblico non è che una giusta mercede che si dà in compenso delle sue fatiche»⁵⁸. Soggetto attivo era pur sempre un privato. Da subito ne distingueva la natura rispetto al delitto di rapina: sebbene entrambi i reati avessero in comune la finalità – quella di ‘estorcere dagli altri qualche cosa’ – e sebbene entrambi condividessero le medesime modalità – ovvero la violenza – il *discrimen* tra i due reati era dato proprio dalla tipologia della violenza. La rapina, infatti, si verificava nei casi in cui veniva usata la violenza fisica, cioè «prendere colle proprie mani e con forza il suo di qualcheduno», mentre nella concussione la violenza era esclusivamente di natura morale. Ma – ammoniva il Gambari – non doveva essere confusa la concussione del magistrato con quella commessa dal privato. Se è vero che il *corpus iuris civilis* non distingueva fra questi reati, la differenza che intercorreva fra le due fattispecie era grande: da un lato la concussione del privato, considerata dal Gambari ‘un grave delitto’, consisteva «nel prendere, per così dire, la maschera del magistrato chiedendo a qualcheduno qualche cosa colla minaccia di qualche male». Non era un delitto contrario all’ordine sociale e nemmeno di lesa maestà – come da alcuni preteso – perché ciò che cambiava, in realtà, – affermava Gambari – non era la qualità del delitto, bensì la sua gravezza, che nulla incide sulla natura del delitto⁵⁹.

A conferma di ciò – rimarcava – lo scopo dell’azione per il privato che commetteva il delitto – millantando di essere un magistrato – non era quello di arrogarsi la podestà di questo ultimo, bensì di servirsi di questo mezzo per raggiungere i suoi obiettivi, ipotesi questa

⁵⁷ Ms., pp. 128-129.

⁵⁸ Ms., p. 124.

⁵⁹ Sulla distinzione tra ‘qualità’ e ‘gravezza’ del delitto ci siamo già soffermati a [p. 157](#).

per nulla diversa dal caso del ladro che, utilizzando una chiave falsa, compiva il furto: non mutava la qualità del reato, che continuava ad essere furto, bensì la sua 'gravezza', perché non era più furto semplice, ma qualificato.

Diversa ancora era la fattispecie della concussione del magistrato: in questo caso il delitto si inscriveva in quelli contro l'ordine pubblico, perché l'autore non si serviva di un mezzo falso, bensì abusava della sua autorità e potere. La cifra di questa distinzione dei reati a seconda di chi ne fosse l'attore si comprendeva – a maggior ragione aggiungeva Gambari – dal fatto che sia la legislazione romana che i diversi statuti diversificavano la pena del privato da quella prevista per il magistrato. Trattandosi di un reato più grave della corruzione, «giacché è meno grave il prendere roba altrui con volontà del padrone, che prenderla con violenza» – rimproverava – pure lo *ius* romano la soggettava alla *Lex Iulia de repetundis*, lasciando, tuttavia, al giudice ampia discrezionalità nella commisurazione della pena.

4.2. *Problemi-chiave. Lineamenti processual-penalistici della testimonianza*

La terza parte del corso è incentrata sulla materia processuale, cioè su «quella parte di Legislazione che determina la regola e le forme degl'atti necessari per conoscere il delitto ed applicare la pena». Sin dall'apertura delle lezioni il Gambari ci indica i suoi obiettivi didattici:

Lo scopo principale di queste nostre Lezioni sarà quello di esporre, e spiegare le regole e gli atti, che sono necessari per divenire alla formazione, e quindi all'esecuzione di Giudizi Criminali. Noi cercheremo di far questo conformandoci alla nuova procedura emanata da Napoleone il Grande. Il nostro metodo però non sarà quello di leggere, e spiegare partitamente gli articoli, che compongono la medesima; egli considererà nel ridurre la nuova Legislazione a certi principi fondamentali, seguendo i quali non difficil cosa ci riuscirà di darle la più retta interpretazione⁶⁰.

⁶⁰ Ms., p.

Il tutto però senza dimenticare il fondamento dei ‘Giudizi criminali’ che il Gambari ravvisa «nella massima imparzialità, da cui nasce quella sociale garanzia, che la Società dee mantenere nell’amministrazione della Giustizia criminale», individuando quale unico mezzo utile per arrivare ad un perfetto giudizio, cioè ad un giudizio fondato sulla vera imparzialità, il «procurare per quanto sia possibile una retta imputazione del delitto». Gli strumenti necessari per una corretta imputazione del delitto sono tre: il ‘conoscere la qualità e la gravezza’ del delitto, il ‘conoscere l’autore’ e, infine, l’‘applicare la legge’⁶¹.

L’azione criminale è ben distinta da quella civile sia per la diversa essenza che per i differenti presupposti e finalità, in quanto «l’azione civile è totalmente in arbitrio del privato, cosicché può anche desistere avendola intentata, mentre ognuno può rinunciare ai suoi diritti. All’incontro l’azione penale, come riguarda il pubblico interesse, niente riguarda il privato, così è totalmente di pubblica ingerenza, tanto nell’intentarla, che nel proseguirla». Ne deriva che l’azione penale, essenzialmente pubblica e diretta ad ottenere ‘una persecuzione del reo per ottener punizione’, non può che intendersi unicamente contro coloro che sono autori o complici del delitto. Diversamente l’azione civile può essere esercitata anche verso terzi, visto che «consiste nella ripetizione dei danni e siccome il danno recato dal reo ravvisasi come un quasi contratto, l’effetto dei quasi contratti si riporta non solo ai principali debitori, ma anche ai loro successori, ad altre terze persone che diconsi responsabili delle altrui delinquenze»⁶².

Particolare attenzione nel corso delle lezioni è riservata ai mezzi di prova e, in specie, alla testimonianza. La prova per testimoni costituisce indubbiamente la prova di più ampio utilizzo. Il teste è «una persona idonea che non avendo alcun interesse di tacere o alterare il vero depone in giudizio un fatto commesso da un altro» e tale idoneità consisterebbe in quella «capacità che viene riconosciuta in una persona di poter fisicamente, moralmente, legalmente conoscere e deporre il vero».

⁶¹ Ms., pp. 261-264.

⁶² Ms., pp. 264-274.

Ne deriva che per essere ritenuto idoneo un testimone deve necessariamente possedere la capacità fisica, morale e legale. Per la prima, ovvero la capacità 'naturale', si intende la «unione di tutte le forze fisiche che sono necessarie per dare un'esatta relazione del fatto accaduto». Agli studenti il Gambari propone l'esempio del 'pazzo' che non può conferire testimonianza del fatto realmente avvenuto in quanto incapace di intendere. Per capacità morale, invece, deve intendersi «l'imparzialità di dire il vero» e l'esempio più calzante è quello dello stretto parente dell'accusato che, per definizione troppo coinvolto negli interessi in gioco, appare degno di fede. Il Gambari ammoniva gli studenti a non confondere la capacità morale con quella legale che consiste invece nella «unione di tutti quei requisiti di cui la legge vuole sia fornito il testimone», per cui è vietata l'escussione di chi, ad esempio, non gode dei diritti civili. Per l'idoneità del testimone nei processi penali quanto all'età, è sufficiente il compimento dei 15 anni, pur potendo comunque essere ascoltato anche il teste di età inferiore, la valutazione della cui deposizione è rimessa alla discrezionalità del giudice. Per presunta mancanza di parzialità, infine, non è ammesso a testimoniare l'amico se a favore e il nemico in caso di deposizione avversa.

Altre due problematiche in materia di testimonianza godono di una particolare attenzione nel corso del Gambari: il numero necessario di testi per la validità della testimonianza, nonché la capacità a testimoniare delle donne. La materia aveva il suo fulcro in principi ben noti ai criminalisti del diritto comune, quali, ad esempio, *in ore duorum, vel trium stat omne verbum* oppure *unus testis nullus testis (est)*, cioè *vox unius vox nullius*⁶⁵. Le radici religiose o romanistiche di quei principi

⁶⁵ Sulla regola dell'insufficienza di un'unica testimonianza si vedano al riguardo A. PADOA SCHIOPPA, «Unus testis nullus testis». *Note sulla scomparsa di una regola processuale*, in *Studia Ghisleriana*. Serie speciale per il IV centenario del Collegio Ghislieri in Pavia, 1567-1967, vol. *Studi giuridici*, Pavia, 1967, pp. 334-357, ora, con integrazioni, anche in ID., *Italia e Europa nella storia del diritto*, Bologna, 2003, pp. 460-484; A. GOURON, *Testis unus, testis nullus dans la doctrine juridique de XII^e siècle*, in *Medievalia Iovaniensia*, s. I, 1995, pp. 83-93; ora in ID., *Juristes et droits savants: Bologne et la France médiévale*, Aldershot, 2000. Si vedano altresì R. FERNANDEZ ESPINAR, *El principio «testis unus, testis nullus» en el derecho procesal español*, Madrid, 1979; Y. MAUSEN, *Veritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XII^e-XIV^e siècles)*, Milano, 2006, pp. 681-697 e F. TREGGIARI, *La "fides" dell'unico teste*, in P. PRODI (a cura di), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Bologna, 2007, pp. 53-72. Su questo

non apparivano tali da escludere opportuni aggiornamenti. L'opinione dei 'teologi Giureconsulti' – come li chiama il Gambari – che sostengono la necessaria testimonianza di almeno due soggetti per costituire prova piena in grado di fondare la sentenza, poteva essere condivisa, ma non la *ratio* giustificatrice proposta da qualche giurista o filosofo. Così errerebbe il Montesquieu nel punto in cui giustifica il brocardo evangelico sostenendo che «negando l'accusato il fatto, ed affermandolo un solo testimonio trovasi allora talmente bilanciata la negativa coll'asserzione, che non potendo il Giudice piuttosto all'una, che all'altra appigliarsi è costretto di chiamare un altro testimonio, il quale tolga una tale parità». Questa asserzione però non è sorretta né 'legalmente' né 'filosoficamente'. La vera *ratio* di una tale disposizione consiste, invece, nel «bisogno che ha la società di portare la cosa ad una certa evidenza incontrastabile, perché egli è vero che talvolta vi può essere il sospetto che due testimoni si siano preventivamente accordati per deporre il falso, ma tale sospetto o è ragionevole, a modo di potersi provare, ed allora i testimoni non saranno ascoltati o non si può provare ed allora quantunque vi possa essere il sospetto di inganno (siccome in ogni cosa può esservi) pure li testimoni dovranno ascoltarsi, perché in mancanza di prove la presunzione è sempre favorevole ai testimoni».

Quanto alla capacità delle donne a testimoniare⁶⁴, il Gambari annoverava l'emancipazione femminile fra le conquiste della modernità. «Finalmente devesi osservare che le donne secondo la moderna

principio giuridico si vedano infine A. METRO, *Unus testis nullus testis*, in *Labeo*, 44 (1998), p. 61 ss.; C. MASI DORIA, «*Exemplum pessimum*»: Quinto Mucio e il «testimonium» in *Val. Max. 4.1.11*, in *Index*, 38 (2010), p. 70 ss.

⁶⁴ In generale sul problema della scarsa attendibilità della testimonianza in processo della donna, proprio a causa del suo carattere mutevole – *varium et mutabile testimonium semper femina producit* – cfr. G. MINNUCCI, *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico. I. Da Graziano a Ugucione da Pisa*, Milano, 1989; ID., *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico. II. Dalle scuole d'Olttralpe a San Raimondo di Pennaforte*, Milano, 1991; M. CAVINA, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari, 2011; sulla testimonianza *de relato* cfr. A. BASSANI, *Sapere e credere. Parte prima. La "veritas" del testimone "de auditu alieno" dall'alto medioevo al diritto comune*, Milano, 2012; ID., *I requisiti della testimonianza "de auditu alieno" nella dottrina del tredicesimo secolo*, in *Historia et Ius*, 2012; ID., «*Necessitas ius constituit*». La testimonianza «*de auditu alieno*» nelle fonti canonistiche (Secc. XII-XV), in O. CONDORELLI, F. ROUMY, M. SCHMOECKEL (a cura di), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur – Bd. 1: Zivil- und Zivilprozessrecht*, Köln-Weimar-Wien, 2009, pp. 215-248.

legislazione sono abilitate a fare testimonianza» esclamava, scagliandosi contro la prassi della inidoneità, condivisa ancora da qualche criminalista, che mal interpretava lo stesso diritto romano. Erravano così anche il Renazzi e il Cremani quando sostenevano che la testimonianza di poche donne non faceva prova.

È ben noto che in materia di testimonianza hanno dominato a lungo pregiudizi e stereotipi patriarcali. La dottrina giuridica poneva in risalto la presunta mutevolezza di pensiero delle donne, la leggerezza d'animo, la debolezza non solo fisica ma anche emotiva, elementi tutti che le rendevano scarsamente degne di fede nelle aule giudiziarie. La testimonianza femminile valeva se mai come prova semipiena, cioè come indizio, da integrare con altri elementi di prova. Obiettava il Gambari che «non giova il dire, che le donne più facilmente ponno essere sedotte; questa è una ragione immaginaria, la quale ha per base una presunzione contraria affatto a quella, che fonda la legge stessa». La testimonianza delle donne è, dunque, valida alla stregua di quella degli uomini.

5. *La cifra scientifica del Gambari sotto la lente di Carlo Contoli e Giuseppe Giuliani*

Con riguardo all'attività accademica, diversi autori attestarono che le lezioni manoscritte del Gambari *belle per lucido ordine e acutezza di raziocinio* circolarono anche fuori Italia, in particolare in Francia, dove – a detta degli stessi – avrebbero trovato maggiore fortuna. Eppure la sua dottrina deve aver circolato con una certa autorevolezza, tanto che due celebri giuristi contemporanei, come Carlo Contoli⁶⁵ e Giuseppe Giuliani⁶⁶, lo citano a più riprese nelle loro opere più importanti.

⁶⁵ Carlo Contoli, avvocato, cancelliere nel Tribunale di Appello di Bologna, poi procuratore fiscale è l'autore di *Considerazioni sul processo e giudizio criminale nei due sistemi del processo scritto e orale*, Bologna, 1835. Nella Prefazione delle sue *Istruzioni teorico-pratiche di giurisprudenza criminale*, Contoli traccia un 'galateo' sui requisiti, criteri e doveri morali indispensabili ad un magistrato. Sul giurista bolognese vedasi L. LACCHÉ, *La giustizia e i giudici nel tramonto dello Stato pontificio*, cit., pp. 58, 66.

⁶⁶ M. SBRICCOLI, *Giuseppe Giuliani. La vicenda di un penalista moderato nell'Italia del XIX secolo*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza*, Università degli Studi di Macerata, n.s., 2000-2002, Milano, 2004; M. SBRICCOLI, *Giuseppe Giu-*

Il Contoli lo pone a fianco di grandi giuristi, laddove scrive che «[...] per tessere la storia di un delitto, per giudicare di un accusato, per sciogliere un problema di legislazione penale, di Procedura Criminale fa d'uopo sapere quei principi che costituiscono appunto la Scienza Criminale, essere in possesso di questa, e della Giurisprudenza Criminale, così ben distinte ed insegnate dal sig. Cavalier Cremani, dal sig. Renazzi, dal sig. Cavalier Carmignani, da Mario Pagano e così ben esposte nelle Lezioni del Cavalier Gambari, che alcuni diligenti di lui uditori raccolsero come in altrettante tavole sinottiche possedute da pochissimi [...]», per poi rinviare specificatamente alle tavole del Gambari in materia di dolo⁶⁷.

Ben conosciuto e spesso citato, il Gambari lo è anche nelle pagine di quello che fu forse il più importante criminalista pontificio della Restaurazione, Giuseppe Giuliani, talvolta lodandolo, talaltra confutandolo. Ad esempio, quanto alla definizione del delitto, sbaglierebbe il Gambari – secondo il Giuliani⁶⁸ – nel punto in cui alla definizione del Carmignani – «la violazione di una legge politica munita di sanzione penale propriamente detta commessa dal cittadino mediante un'azione esterna spontanea o positiva o negativa, o diretta o indiretta»⁶⁹ – aggiungeva le parole «a danno della Società, o dei suoi individui», al fine di restringerne la genericità. L'obiezione del Giuliani è incentrata sul fatto che, introducendo l'idea del danno nel contesto della definizione del delitto, si consentirebbe a qualsiasi im-

liani criminalista. Elementi per una biografia, in *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, 1998, p. CCXCII ss.; F. TRIBOLATI, *Ricordo funebre di Giuseppe Giuliani*, Pisa, 1878, con molte notizie biografiche; A. MANASSERO, *Il giusnaturalismo di Giuseppe Giuliani e il suo insegnamento nell'Università di Macerata*, in *Rivista penale*, LXVII (1941), pp. 646-656; D. SPADONI, *L'Università di Macerata nel Risorgimento italiano*, Fano, 1902, p. 4; G. ARANGIO-RUIZ, *L'Università di Macerata nell'epoca moderna (1808-1905)*, Macerata, 1905, p. 39; P. PITTARO, *La struttura del processo criminale gregoriano*, in *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI...*, 1998, cit., pp. LXXXIII-LXXXIX.

⁶⁷ C. CONTOLI, *Considerazioni sul processo e giudizio criminale nei due sistemi del processo scritto ed orale*, Bologna, 1835, pp. 13 e 139.

⁶⁸ G. GIULIANI, *Istituzioni di diritto criminale col commento della legislazione Gregoriana*, vol. I, 1840, p. 92.

⁶⁹ Più precisamente Giuliani affermava di aver aggiunto alla definizione di delitto data dal Carmignani, ritenuta come la «più accuratissima» le parole «munita di sanzione penale propriamente detta», *ibidem*, p. 92.

putato di polemizzare sulla utilità o meno della legge da lui violata, ovvero sull'eventuale danno politico derivato dalla sua azione:

Il celebre professore Gambari, che vide la necessità di dare una qualche restrizione a quella espressione troppo generale di violazione di una legge, vi aggiunse a danno della Società, o dei suoi individui. Ma una tale definizione sembra più adattabile al diritto costituendo, che al diritto costituito. In questo parmi cosa pericolosa l'introdurre l'idea del danno nella definizione del delitto, perché si verrebbe ad autorizzare il cittadino accusato a disputare sulla utilità o inutilità della legge da lui violata, oppure sul danno politico derivato o non derivato dalla sua azione.

Altre volte invece il Giuliani elogia le teoriche del Gambari, facendone proprie le conclusioni, ad esempio in materia di confisca, considerata una vera e propria *aberrazione*, in quanto colpisce soggetti terzi che non sono autori di alcuna offesa a danno della società. Non solo ingiusta, perché «ferisce gli innocenti», ma anche inutile perché «non accresce al delinquente né il terrore né la passione: non terrore, perché colui che delinquendo s'espone al pericolo della morte non sarà rimosso dal delitto coll'idea della perdita dei beni, perché troppo inferiore alla morte, e perché per lui non sensibile; non necessaria, perché avendo la confisca effetto dopo la morte non potrà mai accrescere la passione ed il dolore ad un morto». È un 'soffisma' la considerazione di quegli 'apologisti della confisca' che la giustificano sostenendo che «il diritto di successione nasce dalla legge; dunque gli eredi dipendono dalla legge; ma quella legge che dà qualche cosa la può anche togliere», mentre «la questione non sta se la legge possa togliere quello che dà, sta piuttosto in cercare se la legge possa togliere senza un giusto motivo ciò che a tutti gli altri concede»⁷⁰.

Il Giuliani accoglie il pensiero del Gambari anche in materia di correttezza e complicità di delitti. Di tale precisa distinzione – affermava il Giuliani – «siamo debitori alla profonda dottrina del Cav. Gambari Prof. Bolognese sommamente benemerito della nostra Scien-

⁷⁰ *Ibidem*, pp. 386-388.

za». Grazie ad essa diveniva agevole declinare diversamente l'aiuto o la cooperazione del terzo nell'altrui delitto, posto che la correità è «una spontanea concorrenza diretta ed immediata nella consumazione del delitto» a differenza della complicità che invece consiste in una «spontanea concorrenza indiretta e mediata nell'esecuzione dell'azione criminosa». «Il correo – aggiungeva il Giuliani – concorrendo sempre direttamente al delitto è considerato come il principal delinquente, perché la correità è una colpa unita all'azione principale»⁷¹. Diverso è il caso del complice, il quale, a seconda delle circostanze, poteva essere punito più o meno del delinquente principale, «giacché la complicità è una colpa separata e diversa dall'azione principale, che può aver maggior o minor grado della prima azione». Assai proficua in questa prospettiva era ancora l'apporto del Gambari che distingueva la complicità in tre forme: 'complicità per comando e mandato', 'aiuto prossimo e rimoto' e semplice 'consiglio'.

6. *Documenti sulla formazione e i primi anni di carriera di Pellegrino Rossi allievo e 'protetto' di Giuseppe Gambari*

Sulla formazione giuridica e professionale di Pellegrino Rossi a Bologna, avvenuta sotto l'ègida di Giuseppe Gambari, rinviando ad un prossimo specifico saggio. Non ci si può, peraltro, esimere da alcune prime osservazioni, essendo stato Pellegrino Rossi l'allievo prediletto di Giuseppe Gambari.

Potrebbe sembrare superfluo dedicare ancora qualche pagina al Rossi, sul quale esiste una bibliografia davvero assai vasta. Sul celebre giurista pavese molto si è scritto da parte della storiografia giuridica (e non solo) internazionale. La sua vita e i suoi scritti sono stati oggetto di particolareggiate analisi⁷², ma rimane tuttora nebulosa

⁷¹ *Ibidem*, p. 174.

⁷² Sulla sua biografia, fra gli altri, v. H. D'IDEVILLE, *Le comte Pellegrino Rossi. Sa vie, son oeuvre, sa mort*, Paris, 1887; L. LEDERMANN, *Pellegrino Rossi. L'Homme et l'Economiste. 1787-1848*, Paris, 1929; J. GRAVEN, *Pellegrino Rossi grand européen. Hommage pour le centième anniversaire de sa mort 1848-1948*, Genève, 1949; M. RUINI, *Le vite di Pellegrino Rossi*, vol. II, Milano, 1962; P. RICCARDI, *Due saggi scolastici dei primi del secolo dati da Pellegrino Rossi e da Giovanni M. Ma-*

l'influenza della 'scuola bolognese' – di cui lo stesso Rossi parla a più riprese – sull'autore del *Traité de droit pénal*, una delle opere penalistiche più note dell'intero XIX secolo a livello europeo.

Pur se le tappe principali della sua carriera si svolsero principalmente all'estero, i legami di Pellegrino Rossi con Bologna rimasero sempre saldi. Suo maestro fu Giuseppe Gambari, che ne fu il promotore alla laurea, promuovendo poi la sua introduzione nella carriera accademica. Non solo. La presenza del Gambari nella vita di Pellegrino Rossi fu decisiva almeno fino al 1815, anno in cui a seguito della restaurazione pontificia allievo e maestro abbandonarono Bologna per Genthod – ospiti del barone Crud –, da dove entram-

stai, in *Il Bibliofilo*, anno V, n. 5, maggio 1885, pp. 65-66; G. ACERBI, *Alcune lettere di uomini illustri*, Imola, 1878; F. BERTOLINI, *Pellegrino Rossi nella storia del risorgimento italiano*, Bologna, 1885; G. BOSI, *Sulla vita e distinti meriti di Pellegrino Rossi*, Bologna, 1862; M.R. BUCCELLA, *Le quattro vite di Pellegrino Rossi*, in *Nuova Rivista Storica*, maggio-agosto 1929; L.C. FARINI, *Epistolario* a cura di L. Rava, vol. II, Bologna, anno, pp. 652-697; C. LOZZI, *Pellegrino Rossi secondo alcune notizie e lettere raccolte e per la prima volta pubblicate*, in *Rivista penale di Dottrina Legislazione e Giurisprudenza diretta dal Lucchini*, vol. VI, Roma, maggio 1877; C. MALAGOLA, *Due lettere inedite di Pellegrino Rossi*, Bologna, 1876; E. PESSINA, *Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX*, Firenze, 1869; ID., *Opuscoli di diritto penale*, Napoli, 1874; ID., *Della giurisprudenza penale e dell'opera che ebbe Pellegrino Rossi al progredimento di essa*, Torino, 1859; G. SFORZA, *Per l'epistolario e gli scritti minori di P. Rossi*, in *Giornale storico della Lunigiana*, vol. XII, 1922; ID., *Fonti per la biografia di Pellegrino Rossi*, in *Il Risorgimento italiano*, n.s., vol. XV, n. 29; è andato purtroppo perduto un contributo di Sforza dedicato al Rossi studente in *Cronache sentimentali*, anno II, 15 novembre 1909; A. SORBELLI, *Gli studenti bolognesi per Gioacchino Murat e per l'indipendenza italiana nel 1815*, Bologna, 1918; D. SPADONI, *Bologna e Pellegrino Rossi per l'indipendenza italiana nel 1815*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, anno IV, Bologna, 1916; ID., *Per la prima guerra d'indipendenza italiana nel 1815*, Pavia, 1929; M. SBRICOLI, *Pellegrino Rossi et la science juridique*, in *Des Libertés et des Peines. Actes du Colloque Pellegrino Rossi organisé par le Département d'histoire du droit et des doctrines juridiques de l'Université de Genève*, in *Quaderni fiorentini*, 10, 1981, pp. 243-251; J. BOUDON, *Introduction à la réédition*, in P. ROSSI, *Cours de droit constitutionnel*, Paris, 2012; L. LACCHÉ, *Tra politica e diritto, ovvero Rossi e la Monarchia di Luglio, in Un liberale europeo: Pellegrino Rossi (1787-1848). Atti della giornata di studio (Macerata 20 novembre 1998)*, Milano, 2001, pp. 69-108; ID., 'All'antica sua patria'. *Pellegrino Rossi e Sismonde de Sismondi: relazioni intellettuali fra Ginevra e la Toscana*, in *Atti del Convegno di Pescia, 13-15 aprile 2000*, Firenze, 2001; ID., *Rossi pellegrino*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Il diritto*, Roma, 2012; ID., *Rossi, Pellegrino Luigi Edoardo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (secoli XII-XX)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, Bologna, 2013, II, pp. 1741-1744.

bi inviarono nel luglio 1815 una memoria giustificativa per il loro presunto coinvolgimento nell'impresa murattiana. Ciò che cambia fu solo l'esito finale. Gambari ritornò in patria anche per l'amicizia stretta con il cardinale Alessandro Lante⁷³, mentre Pellegrino Rossi, che di patrie ne avrà tante, rimase, come è noto, esule in Svizzera, per poi migrare dopo qualche anno in Francia.

Tale presenza del maestro nella vita dell'allievo risulta ancora più pregnante proprio nei diversi 'scatti' di carriera del Rossi, talvolta palesemente e fortemente 'raccomandato', altre volte appoggiato in maniera più riservata. Prova ne è anche il fatto che il giovane Rossi, immediatamente dopo la laurea nel 1806, iniziò a svolgere la pratica forense proprio presso lo studio del Gambari in via Barberia insieme agli amici di sempre⁷⁴, gli imolesi Domenico Casoni⁷⁵ e Arduino Suzzi⁷⁶. Lo stretto rapporto fra i tre giuristi e il Gambari è testimoniato anche dal ricco scambio epistolare di Rossi con Suzzi⁷⁷.

⁷³ Alessandro Lante Montefeltro Della Rovere fu nominato cardinale della Chiesa cattolica da papa Pio VII, che lo elevò a questo grado nel concistoro dell'8 marzo 1816. Nacque a Roma il 27 novembre 1762 da Filippo, duca di Bomarzo, e Faustina Capranica, seconda moglie del padre. È fratellastro del cardinale Antonio e morì il 14 luglio 1818 all'età di 55 anni a Bologna. Cfr. *www.catholic-hierarchy.org*.

⁷⁴ Da segnalare anche la costituzione da parte dei tre giuristi, assieme a Filippo Leone Ercolani, originario di Bagnacavallo, di una società 'per l'esercizio della professione legale'. Lo statuto, articolato in sedici punti, per la regolazione dei loro rapporti professionali, si trova in F. LISI, *Alcune notizie sulla vita del Conte Filippo Leone Ercolani*, Bologna (Opuscolo conservato presso la Biblioteca dell'Archiginasio, Bologna) e in C.Q. VIVOLI, *Pellegrino Rossi e gli amici imolesi*, cit., p. 131.

⁷⁵ Al Casoni, nonostante il diverso modo di sentire in politica e in religione, il Rossi rimase legato da vincoli di fraterna amicizia negli anni come si vede dalla numerosa corrispondenza tra i due fino agli ultimi giorni dell'avvocato carrarese. Cfr. C. LOZZI, *Pellegrino Rossi secondo alcune notizie e lettere raccolte e per la prima volta pubblicate*, in *Rivista Penale*, vol. VI, Roma-Venezia, 1877, pp. 261-271. Per maggiori informazioni sul Casoni vedasi anche ASB, *Corte d'Appello in Bologna, Avvocati e Patrocinatori abilitati dalla medesima*, 1808-1809, f. Domenico Dalmonte Casoni.

⁷⁶ Il Suzzi, che era nato a Castel del Rio il 2 febbraio 1778 e abitava da diversi anni a Imola, si laureò con lode nel 1805, mentre Rossi e Casoni si laurearono a pieni voti l'anno dopo. Sempre insieme conseguirono anche l'abilitazione all'esercizio dell'attività forense e il conseguente inserimento nell'elenco degli Avvocati il 4 luglio 1809. Cfr. ASB, *Corte d'Appello in Bologna, Avvocati e Patrocinatori abilitati dalla medesima*, 1808-1809, f. Arduino Suzzi.

⁷⁷ Le lettere sono conservate presso la Biblioteca Comunale di Imola, *Archivio Vacchi-Suzzi*, b. 141.

Certo è che il Gambari aiutò il giovane Pellegrino a tutti i livelli. L'anno dopo la laurea il Rossi ottenne l'incarico di segretario della procura generale della Corte d'appello di Bologna a fianco del Regio Procuratore Gambari. E non si trattò di una scelta casuale, come si legge nella missiva – riservata – che il Gambari inoltrava al ministro Luosi un mese dopo l'installazione della Corte d'Appello⁷⁸. Periodo felice, questo, per il giovane Rossi che nel contempo ottenne anche l'ammissione all'esercizio dell'avvocatura il 4 luglio 1809, risolvendo con lode i diversi quesiti che gli furono proposti in sede di esame⁷⁹.

Nel maggio del 1810 il Rossi, sentendosi imbrigliato nella burocrazia, lasciò l'incarico di segretario della procura per dedicarsi alla professione, che gli conferì ben presto notevole rinomanza e quel nomignolo di 'avvocatino pallido' che lo accompagnò per il resto della sua carriera⁸⁰.

Ma anche nell'esercizio della professione l'appoggio del Gambari passò tutt'altro che inosservato. A riprova rimane la missiva del Regio Procuratore, inviata alla Corte d'Appello di Bologna, per provare la 'moralità e costumatezza' del Rossi così come richiesta ai sensi dell'art. 7 del regolamento del G.G. 14 aprile 1804 per l'ammissione all'esercizio della professione⁸¹. La protezione del maestro non mancò nemmeno quando si trattò di appoggiare il Rossi per la nomina ad avvocato cassazionista. Così il 5 giugno 1810 il Gambari scriveva in favore del Rossi al Querini, Prefetto del Dipartimento del Reno, e ne ricevette immediata risposta⁸².

⁷⁸ ASB, *Corte d'Appello in Bologna, Atti del Regio Procuratore, Carteggio riservato*, [b.](#)

⁷⁹ A seguito dell'istanza presentata il 26 giugno 1809, Pellegrino Rossi – dopo aver sostenuto le prove d'esame che saranno oggetto di studio in un successivo lavoro – è stato ammesso all'esercizio della professione il 4 luglio 1809, e non nel 1811 come erroneamente è stato ritenuto dalla storiografia.

⁸⁰ Pare che così lo chiamassero inizialmente le fioraie bolognesi «dopo che aveva strappato dalle mani del boia una piccola fioraia» come scrive il Ruini.

⁸¹ ASB, *Corte d'Appello in Bologna, Atti del Regio Procuratore, Carteggio riservato*, [b.](#)

⁸² «A norma dell'art. 3 delle determinazioni di S.E. il S.S. Ministro della Giustizia dei 24 dicembre 1809 io la prego, sig. Consigliere Prefetto, a comunicarmi notizie della vita e dei costumi del sig. Avv.to Pellegrino Rossi, già Segretario di questa Regia Procura Generale. / La singolare amicizia che io professo a questo

D'altronde che il Gambari si fosse mosso a sostegno dell'elezione del Rossi ad avvocato della corte di cassazione emerge a chiare lettere dalla missiva da lui inviata direttamente al ministro della Giustizia Luosi, col corredo dei dati richiesti⁸³.

Dopo aver esercitato con successo la professione di avvocato per quattro anni, il Rossi abbandonò nel 1813 la toga d'avvocato e

giovane valoroso mi pone il desiderio di soddisfarlo in cosa occorrono questi informazioni, li quali ben certo che non saranno in nulla contrarie a quelle che apparisce di lui, desidero che si compiacia trasmettermi speditamente. Le protesto, sig. Consigliere Prefetto, la mia profonda venerazione.

Regno d'Italia / Bologna li 8 giugno 1810 / Il Consigliere di Stato Prefetto del Dipartimento del Reno / Al sig. Procurator Regio Generale presso la Corte d'Appello / Secondando le premura espresse nel pregiatissimo di lei foglio del giorno 5 corr.te n. 98 ho assunte le debite informazioni sul conto del sig. avv.to Pellegrino Rossi già Segretario di codesta Regia Procura. / Non solo cosa alcuna emerge contro di lui dai miei atti e registri ma ho ben anche rilevato che l'ottima di lui condotta morale nulla lascia a desiderare e che plausibilissima è pur anco la sua opinione politica. Mi è pur noto che questo soggetto dotato di non ordinari talenti si è procurato col suo contegno la stima generale, e che dà le più lusinghiere speranze di distinguersi anche maggiormente, e di riuscir assai utile al Governo nella carriera dei pubblici impieghi. / Ho l'onore di presentarle, Regio sig. Procuratore Generale, i sentimenti della più perfetta stima e considerazione. / A. Querini».

⁸³ «9 giugno 1810 / A S.E. il sig. Conte Senatore Gran Giudice Ministro della Giustizia / Raccomanda l'Avv.to Pellegrino Rossi che domanda d'essere eletto avv. to presso la Corte di Cassazione. / L'Avv.to Pellegrino Rossi già Segretario di questa Procura Generale ricorre all'E.V. coll'unita supplica al fine di esser eletto avvocato presso la Corte di Cassazione. La tabella sottoposta dimostra concorrer in lui le qualità volute dalla ministeriale determinazione dei 24 dicembre 1809 come la lettera prefettizia che le rappresento fa fede dell'onestà interissima de' suoi costumi e della rettitudine delle sue opinioni. Io prego l'E.V. a voler accogliere benignamente la sua domanda e dargli questo nuovo segno della sua munificenza ben certo che com'egli ha fedelmente e lodevolmente adempito all'ufficio sostenuto presso di me, sarà del pari per meritarsi la estimazione di tutti e l'approvazione di quell'eccelsa Corte a cui desidera di essere addetto. Non pochi giudici di questa Corte d'Appello hanno manifestato il desiderio di averlo in questa città; né egli avrebbe pensato di allontanarsene, ove in Milano nol richiamassero molti suoi affari di famiglia. Ma il nostro Foro che si vanta di considerarlo come uno dei suoi perché egli ha fissato qui il suo domicilio prima che il suo paese natio fosse diviso dal Regno italiano, così la Corte d'Appello compenserà il rincrescimento di perderlo colla idea dell'onore e della soddisfazione d'aver un suo avvocato addetto al primo Tribunale del Regno. / Spero che l'E.V. non ricuserà d'attendere alle sincere dichiarazioni che io le sottopongo mosso dall'amor del comun bene e dal desiderio che il nostro Foro conservi l'antica riputazione e finalmente dalla benevolenza che mi hanno ispirata le singolari virtù e l'ingegni e il saper di questo giovane egregio. / Raccomandando la sua inchiesta all'E.V. col maggior calore, le protesto umilissima e devota venerazione».

il 7 gennaio fu nominato per concorso professore di Istituzioni civili nel liceo di Bologna⁸⁴ dietro raccomandazione del celebre Vincenzo Monti⁸⁵ – nel 1811 scriveva di lui in una sua lettera che «absit individua verbo è di presente il miglior ornamento della bolognese giurisprudenza» –, insegnamento che terrà fino al marzo 1814⁸⁶. Il 28 aprile dello stesso anno approdava all'Università, nominato – con decreto di Gioacchino Napoleone, re delle due Sicilie – professore di Procedura civile all'Università di Bologna⁸⁷.

Ma le aspirazioni dell'«eclettico» Rossi tendevano al diritto criminale, in cui si era laureato. L'apice della sua carriera accademica a Bologna lo raggiunse, dunque, con la nomina a professore di Diritto e Procedura penale, succedendo al suo maestro Gambari. Tale era la stima per il Rossi che il Gambari per la prima volta accettò di passare alla cattedra di diritto civile, pur di fare spazio al giovane allievo⁸⁸, come si legge nel verbale di facoltà del 26 ottobre 1814⁸⁹ e in una missiva dello stesso giorno del Rossi al Reggente Schiassi⁹⁰. Due settimane dopo arrivava la risposta del facente funzione di Reggente, il professor Giambattista Guglielmini, a cui seguiva una lettera di ringraziamento del Rossi⁹¹.

Le contingenze politiche avrebbero reso la sua docenza in materia criminale assai breve. Le lezioni di Diritto penale tenute dal Rossi prima dell'esilio sono andate perdute, anche se gli sono attribuite le *Tavole sinottiche di diritto penale*, pubblicate a Macerata nel 1816, uno schematico sunto del suo corso⁹². Ed è proprio da questa

⁸⁴ Cfr. C. MALAGOLA, *Due lettere inedite di Pellegrino Rossi pubblicate da Carlo Malagola*, Bologna, 1876.

⁸⁵ Cfr. *Epistolario di Vincenzo Monti 1806-1811*, vol. III, Firenze, 1929.

⁸⁶ Cfr. F. GASNAULT, *La cattedra, l'altare, la nazione: carriere universitarie nell'Ateneo di Bologna, 1803-1859*, Bologna, 2001.

⁸⁷ ASB, *Università di Bologna, Fascicoli professori, Rossi*.

⁸⁸ Nel 1813 vi fu un giro di cattedre all'Università innescato dal Bertaccini che tornava a Torino, lasciando vacante la cattedra di pandette. A coprire la cattedra fu chiamato il Rossi che, però, era più attratto ed interessato al penale. Scrive Ruini: «Il Gambari che aveva detto di no agli altri dice di sì a quel diavolo del Rossi, che prende il posto che vuole». Cfr. RUINI, *Le vite di Pellegrino Rossi*, cit., p. 51.

⁸⁹ ASB, *Corte d'Appello in Bologna, Atti del Regio Procuratore, Carteggio riservato*, b.

⁹⁰ *Ibidem*.

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² Cfr. Commissione Boncompagni, nominata nel 1860 dall'allora Governatore dell'Emilia Farini, per la pubblicazione di tutte le opere edite e inedite del Rossi.

fonte che si può desumere agevolmente l'influenza del Gambari sul pensiero del Rossi, quantomeno negli anni della sua giovinezza.

Emerge già da queste *Tavole* quell'idea, ereditata dal Gambari, di un penale 'politico', idea così cara al Rossi e portata a compimento nel suo *opus maius*, un diritto criminale che trovava fondamento nella giustizia morale e che attribuiva alla pena una finalità essenzialmente etica. Ma non solo. L'influenza del pensiero di Gambari sul giovane allievo la si ravvisa anche con riguardo al c.d. 'male morale', che comprende l'imputabilità, il dolo e la coscienza dell'illiceità. Ad esempio, a proposito del dolo, sia il Rossi che il Gambari rifiutano la distinzione della 'reità' (dolo) in reale (o presunta od obbiettiva) e personale (o a dimostrarsi o subbiettiva), cioè il *dolus in re ipsa*. Per Rossi il dolo poteva essere soltanto 'personale', nel senso che si ritrova nell'animo di chi delinque e non nel fatto materiale, come invece era stato sostenuto da vari criminalisti sulla base del frammento del Digesto in cui era appunto citato il *dolus in re ipsa*, ma in un ambito estraneo al penale, in quanto strettamente privatistico⁹³. Ecco perché per Rossi il dolo ai fini della condanna non può mai risiedere in una semplice presunzione, giacché la risoluzione criminosa, essendo risultato di intelligenza e di libertà, è sempre nell'io dell'agente e mai nell'atto materiale, e «quindi assurdo è il parlare del dolo reale od obbiettivo». Dello stesso avviso era stato anche il Gambari quando insegnava che «Due specie di dolo distinguono i Criminalisti, dolo vero, e dolo presunto; dolo vero è quello, che è suscettibile di prova; presunto, che non è suscettibile di prova. Ma quel delitto che ha un dolo presunto non può mai punirsi, dunque è sana tal definizione; ogni delitto dunque per essere punito deve avere un dolo vero»⁹⁴.

Per fare un altro esempio, anche in materia di correità la posizione del Rossi non distava affatto da quella del Gambari, allorché sosteneva che «i correi decidono che il reato esisterà, e l'eseguono o lo fanno eseguire. I complici accedono a questa decisione, agevolano l'esecuzione, ma non sono i veri autori del reato, la determina-

⁹³ P. Rossi, *Trattato di diritto penale*, trad. it. di E. Pessina, Torino, 1853, pp. 337-339.

⁹⁴ Ms., pp. 25-31.

zione non è opera loro e né ancora la esecuzione», bensì in perfetta sintonia con l'insegnamento del maestro – «si definisce la complicità = la concorrenza indiretta alla consumazione del delitto, mentre i secondi [correi] prendono parte all'esecuzione del delitto concorrendovi immediatamente [...] Si definisce la correità = una concorrenza diretta ed immediata alla consumazione del delitto. Il reo ed il correo costituiscono una sola persona morale, quindi egualmente si puniscono»⁹⁵.

Destinato a divenire figura centrale nel 'riformismo legislativo' penale, a 27 anni il Rossi aveva conosciuto le soddisfazioni del foro e dell'ateneo, ed era divenuto uno dei giuristi di riferimento del foro bolognese. La caduta del Regno d'Italia napoleonico avrebbe modificato fatalmente il suo destino.

⁹⁵ Ms., pp. 14-21.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

«Le leggi si mangiano e s'inghiottiscono nelle scuole, ma poi si digeriscono nei Tribunali; E conseguentemente, conforme insegna la natura, molto maggior tempo bisogna per digerire, che per mangiare, et inghiottire».
Giambattista De Luca, Proemio de *Il dottor volgare* (1673)

Già da decenni la storiografia giuridica ha utilmente studiato la 'creazione' del diritto da parte dei giudici. L'intreccio dei casi e la costruzione di un sistema attraverso la connessione dei dati dell'esperienza processuale sono oggi sotto la lente dei giuristi. Ciò ha comportato, infatti, un interessante allargamento di prospettiva metodologica, poiché è aumentato l'interesse degli studiosi per l'attività giudiziaria e giurisprudenziale, in passato decisamente trascurata. Certo è che, accanto alle ricerche fondate sulla dottrina, la storiografia giuridica ha proceduto con intensità nuova al vaglio critico delle fonti giudiziarie, mostrando un interesse sempre maggiore per le fonti processuali, allo scopo di procedere ad una sintesi dell'agire giudiziario e del pensiero dottrinale nella complessa unità dell'esperienza giuridica.

Questa ricerca è stata incentrata sullo studio a tappeto dei ricchissimi materiali – non ancora adeguatamente catalogati – dell'Archivio di Stato di Bologna, con particolare riferimento alla Corte d'Appello criminale in età napoleonica. La scelta di una magistratura bolognese è apparsa, sotto il profilo metodologico, ricca di suggestioni diverse, atteso che – come è noto – Bologna era ed è, da un

lato, una città universitaria per antonomasia dalla forte tradizione proprio nel campo della scienza giuridica e, al contempo, un centro di grande rilievo all'interno del Regno d'Italia napoleonico: è quindi un luogo privilegiato per misurare il confronto fra la tradizione dottrinale e le novità "francesi". Nel passaggio dall'*Ancien régime* all'età napoleonica il ruolo del giudice ha fronteggiato la volontà egemonica del legislatore per il controllo della *iurisdictio* e del processo. Il ceto dei magistrati, che nei secoli precedenti aveva goduto di ampia autonomia e che talvolta si sentiva di poter giudicare 'come Dio', si confrontò con i progetti di riforma e di razionalizzazione normativa che investirono anzitutto proprio l'esercizio della giustizia, e quindi la procedura e l'ordinamento giudiziario.

Il decennio di presenza francese nelle terre del Regno d'Italia ha recato con sé profondi mutamenti giuridico-istituzionali. In un contesto di sovvertimento generale di valori, di leggi, di istituzioni e in una geografia politica profondamente innovata, l'adeguamento al sistema imposto dalla Francia non fu certo sempre facile ed immediato. Ma – a onor del vero – a Bologna non si trattò di uno scontro sofferto e tormentato come in altre parti dell'Impero, visto che la città non manifestò ferrea resistenza ed, anzi, preferì accogliere il modello giuridico, giudiziario, e amministrativo proposto – o meglio, imposto – dall'esterno. La politica francese, foriera di tendenze di 'rifeudalizzazione' attraverso la creazione di titoli nobiliari e di dotazioni destinati a premiare la ricostituita *noblesse* imperiale, si trasformò dall'iniziale politica di imposizione ad un successivo assestamento giuridico-istituzionale nel quale la volontà egemonica francese e la vassallizzazione italiana si dispiegarono interamente. Così anche l'alta magistratura, onorata e nobilitata, fu anch'essa partecipe di questo processo storico-sociale caratterizzato da un accentuato servilismo della nuova classe dirigente italiana supinamente allineata al volere dell'autocrate.

Ma come fu accolta la legge penale, ad applicare la quale furono chiamati i giudici bolognesi del Regno d'Italia napoleonico? Quali problemi si presentarono ai francesi desiderosi di 'livellare' il più possibile? E ancora: vi fu accettazione o resistenza da parte dei corpi giudiziari, di fronte al modello 'napoleonico' nel suo insieme? A tali questioni non è possibile dare una risposta certa e univoca, perché se è vero che i dati archivistici raccolti e le relazioni redatte dal

Regio Procuratore non fanno emergere gravi problematiche o fosche ombre presso i giudici della Corte d'Appello di Bologna in termini di ostilità politica al regime francese, è altrettanto vero che in questo studio si è preso in considerazione il solo vertice giudiziario, occupato dalle classi dirigenti e colte locali, che erano state soddisfatte nelle loro aspirazioni attraverso il conferimento di impieghi di alto livello. La strategia napoleonica di corteggiamento dei 'notabili' aveva spiegato i suoi effetti anche, e soprattutto, con riguardo ad un'indotta fedeltà politica degli stessi al condottiero Napoleone.

E ancora: è vero che l'accettazione del modello giuridico e giudiziario francese non parve dar luogo a forti e manifeste reazioni o, quanto meno, a evidenti perplessità e reticenze dato che l'opposizione politica aperta era all'epoca impraticabile, ma si tratta pur sempre di un dato significativo, seppur limitato. Non è nemmeno da escludere che l'opposizione latente e muta abbia permeato anche buona parte della classe giudiziaria 'alta', perché non si hanno in realtà elementi tali da non poter considerare l'assimilazione e il livellamento della classe giudiziaria bolognese come meramente epidermici e di facciata. La vera cifra di integrazione e assimilazione al modello francese dovrà essere integrata con una specifica valutazione degli atteggiamenti dei corpi giudiziari di grado inferiore, laddove le riottosità locali all'imperialismo giuridico francese dovettero forse manifestarsi con maggiore incisività. Significativi sono, sul punto, i casi del giudice di Pace di Massa Lombarda e di Castiglione che, come si desume dal carteggio riservato del Regio Procuratore, fecero manifesta resistenza alla marcia francesizzante.

Certo è vero che non si trattò di un'adesione totale e totalizzante. Forse una decade era troppo poco per un'assimilazione completa o, forse ancora, Bologna non fu mai del tutto accomodante, mostrando una pervicace ed ostinata, quanto costante, volontà di resistenza all'occupazione francese. In altre parole, la giustizia bolognese d'età napoleonica fu caratterizzata da una velata ambivalenza, soltanto in apparenza contraddittoria: da un lato l'adesione al regime napoleonico condita da manifesto opportunismo politico e dall'altro lato un tenace attaccamento alle proprie tradizioni e soprattutto un accentuato spirito di corpo locale di vecchia data.

Comunque sia, – e questo si legge chiaramente dalle carte – vi

fu estrema incertezza nell'applicazione della nuova legislazione. I magistrati si rivelarono dubbiosi su molteplici questioni, all'oscuro di molti aspetti di diritto sostanziale e procedurale, spesso non forniti dei necessari strumenti per operare. Non mancarono, infatti, le difficoltà nascenti da disguidi interni. A vari mesi dalla formazione dei nuovi quadri della giustizia, diversi giudici – soprattutto giudici di pace – si lamentavano di non disporre né del codice civile, né di quello di procedura, né dei bollettini legislativi, il che rendeva gioco-forza disagiata, per non dire quasi impossibile, la conoscenza e la divulgazione della nuova legislazione, accrescendo con ciò le ostilità nei confronti dei francesi. Pertanto i magistrati chiesero reiteratamente lumi e consigli alle autorità superiori. Una situazione del tutto normale, questa, allorquando un nuovo sistema politico-amministrativo, una nuova giustizia ed un nuovo diritto vengono introdotti. Così il Regio Procuratore, *longa manus* dell'esecutivo, dovette costantemente e solertemente guidarli ed ammaestrarli, in molteplici occasioni, nella corretta applicazione del nuovo diritto e dei nuovi codici introdotti nel Regno d'Italia.

La fittissima corrispondenza del procuratore imperiale testimonia ampiamente tale stato di cose. In concreto, la sezione criminale della Corte d'Appello svolse un lavoro ingentissimo, pronunciando – nel periodo compreso tra il suo insediamento nel 1807 e il suo definitivo scioglimento nel 1815 – ben 518 sentenze correzionali e 16 sentenze di alto criminale, con un picco tra il 1811 e 1812.

Dalla documentazione archivistica sono emerse anzitutto le mille difficoltà pratiche che i magistrati napoleonici si trovarono ad affrontare: le carenze di organico, le difficoltà nella comprensione e nell'applicazione della legislazione francesizzante, le persistenti intromissioni del prefetto e del ministro – cioè del potere esecutivo – sul corso ordinario dei processi, la repressione delle insorgenze antinapoleoniche – con la creazione di una magistratura straordinaria, lo strumento più acuminato per affrontare il conflitto tra gli obiettivi del regime e le istanze del composito universo degli insorgenti, che ricomprendeva ampi strati sociali refrattari al nuovo ordine –. Ad uso interno fu anche stilata una raccolta, ancora inedita, di massime giudiziarie.

Ma chi erano i giudici della corte d'appello bolognese del primo

Ottocento, che si trovarono a confrontarsi *obtorto collo* con un sistema a loro estraneo? Quale fu la loro provenienza e quali i criteri di reclutamento? Dallo studio approfondito sulla documentazione superstita intorno ad ognuno dei sedici giudici che vi operarono, è emerso un primo dato di fatto: fu il criterio politico a guidare l'azione di reclutamento dei magistrati. Devozione al regime, rettitudine, rispettabilità, buona famiglia e patrimonio personale rappresentavano quel *mélange* di capacità individuali e professionali richieste necessariamente al candidato magistrato napoleonico. 'Probo e capace', nonché 'attaccato al governo' erano di fatto gli attributi intorno ai quali ruotava la selezione dei magistrati da parte dei Regi Procuratori. Due furono gli elementi tenuti in considerazione nella selezione dei componenti dell'organo di vertice della giustizia locale. In primo luogo parve opportuno il reimpiego, per quanto possibile, dei magistrati già in attività. Anche a Bologna, infatti, come nel resto dell'*Empire*, la riforma della giustizia ebbe luogo nel segno di una sostanziale continuità del personale. Il decreto imperiale dell'11 gennaio 1807 di nomina dei magistrati di appello riconfermò in blocco l'organico in servizio. Dall'analisi della provenienza professionale dei magistrati è emersa un'evidente affluenza dai ranghi della vecchia giustizia alla nuova. Ben dodici magistrati, infatti, erano già membri dell'ordine giudiziario, due erano pretori, uno era luogotenente della pretura, mentre uno solo era estraneo al mondo del diritto e dell'amministrazione. Al contempo, peraltro, vi fu anche il tentativo di operare un ricambio generazionale in quei posti – meno rilevanti – di supplente o sostituto, per i quali si cercò di favorire i giovani giuristi o gli avvocati di sicura fede francofila. Il ramo minore della giustizia, infatti, offriva un canale di accesso alla carriera giudiziaria 'agevole' per quei soggetti che, trovandosi fuori dal limitato ambito sociale di cooptazione dell'alta magistratura, erano comunque in possesso di una laurea in diritto.

Non deve sorprendere, pertanto, il fatto che agli inizi dell'Ottocento il corpo dei magistrati riflettesse nel complesso i profili sociali e le nervature del potere aristocratico-notabile che dominava anche nel contesto politico del tempo.

Le figure di maggior spicco furono di certo i presidenti Ignazio Magnani, Carlo Mazzolani e Giovanni Donato, ciascuno dei quali

dimostrò una specifica personalità nel traghettare la corte verso il nuovo ordine.

L'indagine, però, si è appuntata in particolare su Giuseppe Gambari, che fu ad un tempo Regio Procuratore presso la medesima corte e unico professore di Diritto e Procedura criminale nell'Università di Bologna napoleonica. Un'attenta analisi del pensiero gambariano è stata svolta su più piani argomentativi, in quanto la figura del Gambari è poliedrica ed eclettica, impegnata contemporaneamente su più fronti operativi.

A ricostruirne la complessa figura di giudice e docente, oltre alla documentazione *lato sensu* biografica, ha contribuito il reperimento delle sue memorie conclusionali quale pubblico ministero e dei suoi corsi di lezioni quale apprezzato professore universitario. Le sue memorie e le sue lezioni hanno costituito una fonte di studio preziosa non solo per l'alto profilo scientifico delle argomentazioni ivi contenute, ma, soprattutto, perché è manifesta la tendenza del giurista bolognese a calare abilmente in schemi normativi le sue concezioni teoriche con una lineare incisività, impresa, questa, non sempre facile. Lo studio congiunto del Gambari magistrato unitamente al Gambari professore ha consentito di ricostruire una complessiva identità di vedute nel pensiero del giurista felsineo: le sue sono idee omogenee, costanti e coerenti nel tempo, di tale solidità da non subire forzature neppure in ragione dell'esercizio dell'attività accusatoria. Del resto, si è chiaramente osservato come Gambari non sia stato quel pubblico ministero 'ossessionato' dall'esigenza di condannare a tutti i costi l'imputato di un determinato reato, mentre, piuttosto, si ha la nitida sensazione che abbia gestito il proprio ruolo in maniera sì ferma e determinata, ma retta e imparziale. La sua argomentazione giuridica mette in luce una complessiva coerenza sistematica e metodologica, basata su un'analisi delle fonti normative profonda ed accurata. Colpisce, in particolare, la sua straordinaria capacità di esprimere i propri convincimenti in maniera chiara e lineare. Le sue requisitorie non risultano mai sommarie o scarse dal punto di vista probatorio, bensì sono frutto di una meticolosa attività investigativa: il magistrato bolognese è ispirato da uno spiccato senso di responsabilità e dai suoi carteggi riservati risulta con nettezza il suo impegno – per fare qualche esempio – anche 'politico', contro la cor-

ruzione nel corpo di polizia e contro prassi giudiziarie consolidate, ma in contrasto con le nuove norme processuali e il loro spirito. Che la sua politica francofila nulla incida sull'indipendenza professionale del pubblico ministero è un fatto certo e incontrovertibile.

Giuseppe Gambari, come abbiamo dimostrato nel corso del lavoro, godette di una buona fama nella scienza giuridica italiana napoleonica e postnapoleonica. Suo limite, nel riconoscimento dei posteri, fu la scarsa produzione a stampa, che ne determinò l'oblio, ma i manoscritti dei suoi corsi universitari conobbero ampia circolazione nel Regno d'Italia napoleonico e furono ampiamente citati dalla criminalistica contemporanea. Dalla lettura del suo corso di lezioni – trascritto in appendice al presente lavoro – si appalesa un giurista di solide basi dogmatiche, bene informato su tutta la letteratura contemporanea, nitido espositore del pensiero altrui, ma anche ideatore di soluzioni tecniche nuove, in piena sintonia con la cultura giuridica francese napoleonica, talora con qualche venatura radicale. Gambari rivela costantemente doti di instancabile lettore di opere di giuristi suoi contemporanei: nelle sue lezioni sono presenti moltissimi richiami a opere di giuristi provenienti da ogni località d'Europa, in cui erano esaminati i problemi più spinosi per il diritto penale del suo tempo. Ma, nel contempo, il pensiero di Gambari è portatore di una carica innovatrice soprattutto in materia di dolo e di concorso in reato.

Lo studio del Gambari ha altresì consentito di portare nuova luce sulla formazione e sui primi anni di carriera di uno dei più importanti giuristi del XIX secolo. Il Gambari fu, infatti, il maestro di Pellegrino Rossi, nonché il suo promotore di laurea, influenzando poi direttamente sulla sua introduzione nella carriera forense e accademica, come molti documenti rintracciati nel corso dell'indagine dimostrano, svelandone insospettabili dettagli. Vero è che sul Rossi molto si è scritto da parte della storiografia giuridica (e non solo) internazionale, ma è altrettanto vero che sinora era rimasta assai nebulosa la sua formazione giuridica, nonché l'influenza della "scuola bolognese" – verso cui lo stesso Rossi riconobbe il proprio debito culturale – sul *Traité de droit pénal*, una delle opere penalistiche più importanti dell'intero Ottocento a livello europeo.

APPENDICE

1. Antologia di memorie conclusive di Giuseppe Gambari

1.

Regno d'Italia

Corte di Appello sedente in Bologna

Sezione Prima

N. 12

Atti relativi alla causa di alto criminale contro Domenico Guerra accusato di assassinio

Conclusioni del Regio Procurator Generale presso la Corte di Appello nella Causa di alto criminale contro Sante Dal Pozzo appellante della sentenza pronunciata li 3 aprile 1810 dalla Corte di Giustizia civile e criminale in Bologna

Sante Dal Pozzo di Castel **b**olognese imputato di avere ucciso senza causa Antonia Resta nel giorno 27 giugno dell'anno scorso 1809 si grava della sentenza pronunciata li 3 aprile pp. dalla Corte di Giustizia Civile e Criminale, sedente in Bologna, colla quale fu dichiarato colpevole del suddetto misfatto, e quindi condannato alla pena ordinaria, sanzionata dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1804. Il gravame prodotto negli atti non riguarda il giudizio del diritto, ma quello bensì del fatto. Non si accordano però nei mezzi di difesa il prevenuto, e il

difensore, poiché il primo nega asseverantemente di avere ucciso; il secondo si limita a sostenere, che l'imputato non è abbastanza provato colpevole, e che in ogni peggior caso il delitto appartiene alla specie meno punibile degli omicidi rissosi, e non all'altra degli irragionevoli.

Preso ad esame il relativo processo, io mi sono convinto che Sante Dal Pozzo sia reo assolutamente dell'imputatagli uccisione, e che questa pur troppo fosse commessa con dolo brutale senza ragionevole causa o motivo proporzionato. Per la qual cosa, nel grado la costante negativa del prevenuto, e le obiezioni del difensore mi trovo in obbligo di insistere per la conferma dell'appellata sentenza.

Non ritraggo unicamente, o Giudici, la mia conclusione dalla prova generica del fatto né dalle circostanziate, ed uniformi incolpazioni dei querelanti, né da quella molteplice serie di indizi, in che usano i fiscali per lunga e sottil deduzione raccogliere gli argomenti di colpeabilità. Lasciando questa minuta indagine più acconcia a mostrare desiderio di nuocere che amore del giusto e del vero, io mi fermerò alle prove legali delle azioni di Sante Dal Pozzo antecedenti, prossime, contemporanee, e susseguenti al delitto.

1. Quanto alle azioni antecedenti, tre testimoni contesti, Domenico Gentilini, Sebastiano Pattuelli e Domenico Antonio Mazzolani depongono, che Sante Dal Pozzo nella mattina dell'avvenuto omicidio, avendo per alcune ore lavorato a segare lo strame in un podere coltivato dai suoi fratelli, non molto distante dal luogo, in cui accadde l'omicidio, abbandonò il lavoro e se ne partì tre ore circa prima di mezzogiorno, cioè un'ora in circa prima del delitto. Avvertono questi testimoni che egli partì disarmato.

2. Quanto alle azioni prossime, quattro testimoni contesti, Michele Pirazzini, Paolo Placcidi, Domenica Maria Placci e Natale Galeati lo videro armato in sul luogo del delitto due ore circa prima di mezzo giorno, e così un'ora in circa dopo la partenza dal lavoro. In quel luogo lo videro assaltare Giovanni Resta primo ferito da lui, perseguire Francesco Resta messosi in fuga, e appostargli lo schioppo senza raggiungerlo, tornare indietro e dare un colpo a Geltrude moglie di Giovanni Resta che poi si trovò ferita. Tutti quattro i testimoni conoscevano prima del delitto Sante Dal Pozzo e lo videro commettere queste azioni e l'hanno riconosciuto in giudizio. Né io ho volu-

to per abbondanza di prove allegare altri due testimoni *Ciro Tozzoni* e *Maria Carnevali* esistenti in processo, i quali non conoscevano di persona *Sante Dal Pozzo*, sebbene convengano a un punto nei segni e nell'abito e nelle forme della persona onde gli altri testimoni hanno descritto lui. Invano si oppose ai detti mirabilmente uniformi di questi testimoni, che eglino sono coloni dei fratelli *Rossi* denunciati in giudizio considerati come denunziati civili. Imperocché oltre al non essere tutti coloni perché *Michele Pirazzini* è trafficante, io osservo in primo luogo che la qualità di colono non è impedimento a testimoniare secondo le nostre leggi, né deve esserlo a buon diritto, perché i coloni non sono servi né addetti alla gleba formanti una stessa persona col padrone del fondo o aventi obbligo di vassallaggio con lui, ma sono liberi e semplici conduttori. In secondo luogo per l'art. 182 del Cod. di Proc. Pen. gli stessi denunziati e specialmente i civili possono servire da testimoni, quando non siano per avere profitto del giudizio molto più potranno servire da testimoni, i coloni dei denunciati e specialmente i civili possono servire da testimoni, quando non siano per cavare profitto dal giudizio, molto più potranno servire da testimoni i coloni dei denunciati.

3. Quanto alle azioni contemporanee, due testimoni, *Domenica Maria Placci* e *Natale Galeati* videro dopo i fatti predetti *Sante Dal Pozzo* accostarsi ad *Antonia Resta* sorella dei due mentovati, vibrarle un colpo che fallì, e ridargliene un altro, per cui cadde in terra. I quali benché non vedessero per breve spazio frapposto né l'arma né il ferimento, ma solo il colpo, pure senz'altro accidente e quasi sull'istante appressatisi alla caduta la trovarono morta di una ferita nella mammella destra.

Avverto, o giudici, intorno a questo fatto che due testimoni fanno piena prova, né si può dire che *Natale Galeati* sia per l'età di anni 17 impedito a testimoniare, perché il codice di Proc. Pen. all'art. 179 vietando di deporre con giuramento prima degli anni 15, lo permette implicitamente dopo quella età.

4. Ultimamente quanto alle azioni susseguenti due testimoni, *Domenico Gentilini* e *Sebastiano Pattuelli*, hanno deposto, che qualche ora dopo la partenza *Sante Dal Pozzo* armato di schioppo e pistola tornò al luogo *Primiero* del lavoro, non ripigliando però l'opera intralasciata e partendo poco appresso.

Dall'unione di questi atti chiaramente provati colle deposizioni di più testimoni, lasciando le minute particolarità, e le testimonianze di altri che non conoscevano il prevenuto, io **tongo** all'evidenza mostrato il delitto, e così resa vana la negativa dell'imputato e l'obiezione del difensore.

Resta l'altra obiezione del difensore, che il delitto appartenga alla classe degli omicidi con causa e rissosi. Primieramente si adduce in causa di questo delitto lo sdegno e il rincrescimento per la perdita della colonia. A che rispondo, che in prima questa è una scusa trovata senza fondamento, perocché né l'imputato né i fratelli di lui l'hanno mai allegata, anzi hanno esclusa con fermezza qualunque relazione tra essi e il fatto. Di poi osservo non valere questa causa per molte ragioni. Primo i Resta non aveano colpa della perdita sostenuta dai fratelli Dal Pozzo, sicché oltre all'essere ingiusta la causa di questo omicidio, sarebbe anche una causa di vendetta trasversale, poiché cadrebbe sopra gli innocenti contadini in odio dei padroni del fondo, autori del commiato. Secondo l'imputato non aveva interesse a concepire lo sdegno e fare il delitto perché non era colono, si vivea profugo come disertore, ed egli stesso allega d'essere da qualche anno diviso dai fratelli. Terzo finalmente se per quello sdegno della perdita della colonia incontrata ai Dal Pozzo egli avesse tolto a vendicarli, sarebbe egualmente reo di atroce delitto, d'omicidio per mandato, e certamente di omicidio senza causa, poiché la causa non era sua.

Di poi si adduce una seconda causa di questo delitto per il guasto che si dice recato dai Resta ai covoni del frumento. Il che si asserisce soltanto dai fratelli Dal Pozzo o da testimoni che l'hanno inteso da loro. E quando fosse anche altrimenti provato, io rispondo che oltre le ragioni già esposte, e in ispecie quella che in tal modo avrebbe fatto l'uccisore vendetta per altri, che è non meno peggiore omicidio del brutale, ella non è causa in verun conto proporzionata. Primo perché questo è un costume di convenienza tra contadini di non levare i novelli venuti lo strame, finché i vecchi accomiatati non abbiano portati via i covoni, la mancanza o il non esatto compimento del quale non può produrre tanto sdegno e dar causa all'omicidio, secondo soprattutto perché i fratelli Dal Pozzo ammettono di non avere sofferto per ciò alcun pregiudizio. Adunque né la perdita della colonia, né il prete-

so guasto dei covoni sono da arrecarsi per causa almeno valutabile e proporzionata di questo omicidio. Veniamo alla rissa che il difensore adduce in ultimo luogo. Questa è esclusa perfettamente è concorde- mente da tutti i testimoni. È vero che nel pubblico dibattimento *Ciro Tozzoni* allega di aver veduto un contadino della persona e dell'abito, onde gli altri hanno descritto *Sante Dal Pozzo*, altercare con diversi contadini. Ma questo altercare, oltreché è riferito a lui solo, rimane dichiarato dalla sua antecedente deposizione, ove asserisce che l'uno bramava e minacciava *il gli altri* specialmente una donna erano in atto supplichevole e di preghiera. Lo stesso *Ciro Tozzoni* dice che vide una donna andargli incontro con una forca in mano. Ma se questa il fece, ché il detto di un solo non basta alla prova, giustamente ebbe a farlo per difesa della sua vita, né poteva, né doveva colei starsi oziosa e inerme a riguardare l'assalitore dopo aver visto allora allora ferire un fratello, inseguir l'altro e ferire la cognata. Né la giusta difesa di sé può chiamarsi rissa e cambiar natura al delitto dell'aggressore, né si dovrà esigere certamente che altri si lasci uccidere senza difesa, perché l'uccisore sia punito di omicidio bruttale. Oltreché purtroppo fu vana la difesa di quell'infelice, la quale senza offendere o ritenere l'ag- gressore cadde al secondo colpo che egli le diede.

Io conchiudo adunque che è provato l'omicidio commesso da *Sante Dal Pozzo* in persona di *Antonia Resta* e che è provato in esso omi- cidio il dolo brutale senza ragionevole causa o motivo proporzionato.

Gambari Regio Procuratore Generale

2.

Regno d'Italia

Corte d'appello sedente in Bologna

Sezione Seconda

n. 5

Atti relativi alla Causa di alto Criminale contro certo *Giacomo Bagni* accusato di due Omicidi brutali, e senza alcun ragionevole motivo, e condannato per tali titoli dalla Corte di Giustizia in Forlì,

con sentenza del giorno 3 agosto 1810, alla pena di morte, alla rifazione dei danni verso la parte danneggiata da liquidarsi, e nelle spese processuali.

Conclusioni del R. Procuratore Generale presso la Corte di Appello in Bologna nella Causa di Alto Criminale contro Giacomo Bagni accusato di omicidi brutali

Giacomo Bagni, soprannominato Prugnolo, domiciliato nel Comune di Bertinoro, Dipartimento del Rubicone, nel giorno 16 dello scorso maggio su le ore cinque pomeridiane si portò, armato d'archibuso da caccia, in un podere detto la Fossa, situato nello stesso Comune, e precisamente in un campo, ove Francesco Foschi e Maddalena Civinelli di lui moglie, gravida di otto mesi e mezza incirca, unitamente a tre altri individui della stessa famiglia, stavano a rappare il formentone. Giunto quivi, dopo poche interrogazioni, e risposte, che non giungono a costituire una rissa, ma che hanno però sentore di reciproca avversione, tirò un colpo d'arcobugio a Francesco Foschi, che immediatamente cadde estinto, ferendo contemporaneamente la di lui donna, la quale in brevissimo tempo mancò di vita, e la cui morte diede occasione a quella del feto, che a cagione di questo delitto soggiacque all'ultimo destino dei mortali prima di essere fra i viventi.

Il pubblico Ministero presso la Corte di Giustizia in Forlì, non ammettendo dall'una parte il titolo della propria difesa, allegato dal prevenuto, e dall'altra non veggendo in lui una causa proporzionata al delitto commesso, gli imputò nell'atto di accusa un omicidio brutale, eseguito senza ragionevole motivo di adirargli contro le persone degli uccisi; e quindi concluso nel dibattimento per l'applicazione della pena sanzionata a simile misfatto dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1804. La Corte prelodata nella sentenza proferita li 3 agosto p.p. lo dichiarò colpevole dell'imputatogli delitto, e in conseguenza lo condannò all'ultimo supplicio.

Appellatosi il reo da questo giudizio, si studia di mostrarlo erroneo quanto al fatto, che pretende scevro dai caratteri di gravità tra traveduti dal R. Procuratore, e dei Giudici, perché avvenuto o per necessità di difesa, o per impeto d'ira provocata, o per effetto di altra cagione da presumersi almeno attenuante il sommo dolo.

Coll'imparzialità comandatami dal mio ministero io vengo ad esaminare le cose risultanti dal Processo, ed a conchiudere in conformità di quel parere, che potrà essersi insinuato da un intimo convincimento, non prodotto da odio, o compassione verso l'imputato, né da pietà verso le vittime da lui sacrificate.

È fuori di dubbio, che Giacomo Bagni fu l'autore delle uccisioni. Egli stesso il confessa, aggiugnendo peraltro la circostanza di avere scaricato lo schioppo contro Francesco Foschi nel bisogno di difendere la propria vita, mentre questi infuriato lo incalzava dappresso in atto di percuotergli la testa con una rappa all'orlo di un fosso difficile a saltarsi per la sua larghezza, e profondità, e per l'ingombro di viti, ed arbori su la ripa del medesimo. Ma questa qualificazione del fatto, asserita dal prevenuto, e non comprovata, non può ammettersi in conto alcuno per molti argomenti. Primieramente rimane al fatto esclusa dalla testimonianza delle tre persone, Domenico Zamorra, Matteo Foschi, e Giovanna Foschi, presenti al fatto. È vero, che dal reo si dà eccezione a questi testimoni, come inimici, l'una essendo Matrigna, l'altro Fratello, e la terza cugina dell'ucciso Francesco; ma sono pur vere all'incontro due cose, e cioè per la prima che a simile eccezione non può concedersi tutta la estensione supposta dal proponente e per la seconda che il mezzo della prova escludente l'asserzione dell'imputato non si restringe alle dette testimonianze. E quanto alla prima l'eccezione contro il testimonio per inimicizia verso l'accusato non è la stessa che l'eccezione contro il medesimo per parentela coll'offeso. Quella dell'inimicizia inabilita il testimonio, quando la nimistà sia manifesta, e capitale o per estremo odio, o per altra pendenza di grave giudizio criminale fra le parti. Quella di parentela coll'offeso debilita solamente in qualche guisa la fede del testimonio pel suo presunto rancore verso l'offensore; e pone i giudici in avvertenza di non essere corrvivi, qualora specialmente il testimonio apparisse animoso, o il suo detto non fosse sostenuto da congetture almeno, ed indizi.

La legge 24 *de testibus* non permette l'esame del testimonio convivente coll'accusatore; ma questa disposizione non è applicabile al caso. Essa in primo luogo non parla dei parenti dell'offeso, ma dei coabitatori coll'accusatore; e nell'attuale giudizio non esiste ac-

cusatore, ma semplicemente un denunciante in Domenico Foschi, il quale non è altrimenti testimonio, e nemmeno ha voluto costituirsi parte civile. In secondo luogo il Codice di Procedura penale all'art. 180 e ss. non ammette a testimoniare in aggravio del prevenuto né la persona offesa, né il parente dello stesso prevenuto, ma non rigetta i parenti dell'offeso; e nella romana legislazione fu bensì stabilito espressamente, che i parenti dell'accusato fino a certi gradi non si potessero costringere ad essere testimoni in giudizio criminale contro il parente, l. 4 e 5 *de testibus*; ma espressamente non furono esclusi i parenti dell'offeso. Finalmente tutti Tribunali a norma eziandio delle Leggi 7 *de testibus* e 8 *de question* in D. hanno sempre praticato specialmente nei gravi delitti non solamente di ammettere a testimoni i parenti dell'offeso, ma di riguardarli eziandio come idonei, e legittimi mezzi di prova quando non hanno altri difetti, e sono le uniche persone, le quali fossero presenti al fatto. Sarebbe una sorte troppo favorevole ai malvaggi, e troppo funesta alla civile società, se l'assassino dovesse rimanere impunito per supposta mancanza di prove, allorché trucidò il padre di famiglia al fianco della moglie, ed alla vista dei figli e dei fratelli. La qualità scusante peraltro, che l'imputato ha aggiunto alla sua confessione, non tanto escludesi dalle riferite testimonianze, quanto inoltre da forti conghietture, somministrate in parte dalle cose dette dal prevenuto, e in parte dai risultati del fatto; per lo che ogni giudice più scrupoloso scorgerebbe evidentemente falso il bisogno della difesa milantato dall'uccisore per motivo dell'omicidio.

Secondo le cose esposte dal prevenuto al Giudice di Pace di Medicina nell'interrogatorio, a cui fu sottomesso li 2 dello scorso Giugno, egli fu il primo, arrivato nel campo, a dirigere il discorso a Francesco Foschi, chiedendogli bonariamente se era vero, che fosse sdegnato con lui; mentre certa donna, sopracchiamata la Papa, aveagli raccontato, che Francesco era seco molto in collera non piacendogli, che amoreggiasse con Giovanna di lui cugina; alla quale non discortese dimanda Francesco rispose affermativamente con ingiurie, da cui passò presto alle minacce, non ostante le sue replicate preghiere di ammonarsi. Secondo l'esposto del prevenuto medesimo sei giorni dopo nell'esame avanti il Giudice Istruttore, Francesco

fu il primo a corrergli contro, e ad ingiurarlo, tosto che giunse sul campo, intimandogli di pentirsene subito, non già per avversione al suo amoreggiamento con Giovanna, ma perché sdegnava di riconoscerlo in vicegerente del Fattore. Avendo esposto nell'interrogatorio di avere saputa dalla Papa, che Francesco Foschi era seco molto in collera, espone nell'esame di essersi posto a ridere, allorché, giunto nel campo, si sentì immediatamente ingiuriato da Francesco, mentre pensò, che il successo per ischerzo, il quale pensiero totalmente si oppone alla confessata notizia del di lui sdegno.

Nel riferito interrogatorio espone d'essersi posto lo schioppo alla spalla per intimorire il minacciante Francesco, e di non avere tirato il colpo che dopo l'inutilità di simile tentativo, allorché, rivoltosi a tergo, si vide all'orlo di un fosso difficile e superarsi a superarsi, e Francesco gli si era maggiormente approssimato colla zoppa alzata per percuoterlo nella testa. Le circostanze diversificano nell'esame, ove espone, che ridotto all'orlo del fosso da Francesco, il quale teneva alzata la zoppa attraverso la sua testa, si postò l'archibugio alla spalla, e gli tiro il colpo. Io non considero l'improbabilità, che un uomo sia tanto ardito, o furibondo d'avventarsi con una rappa contro un altro armato di fucile è disposto a scaricarlo; considero solamente che la diversificazione del racconto è indizio di finzione, o falsità, trattandosi massimamente di narrare importanti circostanze di un fatto proprio, accaduto ventitre giorni addietro, sul quale non può presumersi dimenticanza nemmeno quanto alle sue particolarità, perché raccontato minutamente al Giudice di Pace sei giorni prima. Ma nelle cose dette dal prevenuto non mancano inoltre i mendaci per indizio ulteriore di falsità. Egli asserisce di aver avuto timore di Francesco Foschi come uomo facinoroso, e reo persino dell'uccisione di un proprio zio, volendo con ciò maggiormente giustificarsi su la ragione di essersi indotto ad ucciderlo. Questa asserzione dell'imputato fu trascurata in processo, o perché fosse notoriamente insussistente, o perché non si credesse influente in causa. Io peraltro a mia istruzione voluto procurarmi le relative notizie, e dalle Fedi criminali speditemi dal Giudice di Pace di Cesena per la cessata Pretura di quella città, e dal R. Procuratore Generale presso la Corte di Giustizia in Forlì sono assicurato, che Francesco Foschi non fu mai

inquisito per colpa alcuna. Parimenti da testimonianze assunte dal Giudice di Pace di Meloda vengo informato, che egli fu uomo pacifico alieno dal dare molestia a chicchessia, e sebbene a relazione del Giudice di Pace in Cesena il padrone dei due predi, l'uno coltivato dalla famiglia dell'ucciso, l'altro da quella dell'uccisore, voglia far credere, che in casa il detto Francesco fosse alquanto inquieto; pure soggiugne, non essergli noto, che fuori abbiano recato ad alcuno la minima offesa. Quanto poi all'uccisione dello Zio, mi si prova colle stesse testimonianze, che questi restò ferito, e quindi morì per un colpo d'archibugio accidentalmente esploso da Giovanni Foschi, altro di lui nipote, e non già da Francesco, il quale nemmeno era presente al caso disgraziato.

Il prevenuto descrive il fosso, in riva al quale tirò il colpo, come imbarazzato da viti, ed arbori impedenti il passo, ed alto un uomo e largo otto pedate. Un uomo, ancorché piccolo di statura, è alto per lo meno quattro piedi e mezzo; e la lunghezza di una pedata, pigliandola anche unicamente per la palma di un piede umano, è per lo meno di once otto e mezza; laonde giusta l'asserzione dell'imputato il fosso dovrebbe essere alto più di quattro piedi, e largo quasi sei. Ora risulta dalla visita giudiziale fatta al campo li 9 di Giugno, che le viti, e gli arbori non ingombrano l'orlo del fosso a modo che in più luoghi e specialmente in quello, in cui ritrovasi l'uccisore, non possano transitare anche due persone di fronte, ed inoltre risulta, che la profondità del fosso non è maggiore di due piedi Forlivesi, e la sua larghezza non eccede la misura di due piedi, e sette oncie e mezza, in guisa che un uomo può facilmente trapassarlo, siccome per esperimento lo trapassò più volte agevolmente con un salto un fanciullo di dieci anni. Ma se dalle cose esposte resta verificato, che Bagni non fu minacciato dal Foschi, gli stessi risultati ancora del fatto ce ne offrono indubitata prova. Nell'atto della sopraccennata visita giudiziale consta chiaramente pel deposto non solamente di Matteo Foschi, ma anche dei due testimoni Giuseppe Bolognesi e Giuseppe Masaeci chiamati al detto atto, e che dissero d'avere visto il morto mezz'ora dopo il fatto della sua uccisione consta, dissi, che il luogo, ove restò ferito Francesco Foschi è distante dal fosso a ponente 12 piedi e mezzo. Ora supponendo ancora che Bagni si ritrovasse in linea ret-

ta al Foschi, benché fosse più lontano in linea transversa, e sull'orlo del fosso, come dice, in qual modo poteva esso avere un ragionevole timore del colpo della rappa, che teneva in mano il detto Francesco, il quale era in distanza di 12 piedi e mezzo?

Ma altri motivi pure vi sono, i quali mostrano ad evidenza, che la morte del Foschi non è seguita per difesa del suo uccisore. Dall'ubicazione delle ferite ritrovate nei corpi degli uccisi Coniugi Foschi, e riferite nell'ispezione giudiziale fatta dal Giudice di Pace di Meldola, risulta anche per sentimento di valenti Medici Chirurghi da me interpellati ad istruzione dell'animo mio, che il diametro del disco formato dalla materia esplosa, detto comunemente rosa, sul corpo di Francesco è di sei oncie, e che sul corpo della defunta Maddalena Civinelli, è di 9 oncie. Ora pel sentimento di persone assai pratiche, ed usate alla caccia è certo che il diametro del disco di esplosione di oncie sei richiede necessariamente, che la materia esplosa abbia percorso lo spazio di dodici passi, ossia di 22 piedi, non computando la lunghezza del fucile, ed il passo della persona. I quali periti aggiungono ancora che alla distanza di 4 e 6 piedi la materia esplosa fa una ristrettissima rosa atta soltanto a fare uno squarcio e non a formare diverse ferite.

Si viene pertanto così a dimostrare, che i Coniugi Foschi si ritrovavano lontani dal loro uccisore circa 25 piedi, come depongono i testimoni, mentre Bagni sbarrò contro loro il fucile. Il che è pure comprovato dal non essersi scorti nei corpi degli uccisi né le marche dei grani di polvere, né quella dello stopaccio, i quali segni pure al parere di detti pratici vi si sarebbero dovuti rinvenire, qualora l'esplosione fosse seguita in vicinanza di 8 o 10 piedi agli uccisi. Se adunque è evidente, che Bagni era distante da Francesco Foschi 25 piedi circa, è parimente manifesto, che l'imputato non si determinò ad ammazzarlo, perché fosse minacciato nella vita.

Ma questo proposito avvi un altro argomento, il quale a mio credere è di maggior momento dei sopradetti. Secondo la suddetta ispezione oculare fatta ai cadaveri degli uccisi risulta, che Francesco Foschi ha riportate le ferite, quattro dalla parte sinistra non penetranti, e lambenti la cute, e due dal lato destro, la prima delle quali essa pure lambe la cute sotto la clavicola presso l'ascella, e la secon-

da di queste finalmente dal lato istesso al di sotto dell'altra è penetrante di molto e porta offesa alla destra auricola del cuore. Dalla situazione delle quali ferite facilmente si argomenta che Francesco Foschi all'istante che fu ferito era avvolto obliquamente all'imboccatura dell'arma esplosa, tenendo esposto piuttosto il destro, che sinistro lato. Infatti esso non poteva essere di fronte al Bagni, perché allora il suo petto avrebbe presentato un maggiore bersaglio al colpo del fucile: *Non* poteva poi essere esposto dal lato sinistro, giacché in questa parte non sarebbe stato ferito superficialmente, né il lato destro sarebbe rimasto mortalmente offeso.

Dato pertanto, come non si può porre in dubbio, che il prevenuto si ritrovasse in linea retta all'atto destro dell'ucciso, esso non poteva temere alcuna offesa dappoiché egli confessa, che Foschi non era armato né di spada, né di coltello, ma unicamente di una zappa, col qual istromento non si può ferire alcuno, se non presentando una maggior fronte alla persona, che si vuole percuotere. Se perciò non poteva l'ucciso Francesco offendere l'imputato per la sua situazione è manifesto, che Bagni non l'ha morto per iscampare la sua vita, la quale non era in pericolo.

E quando pure se volesse col prevenuto supporre, che l'archibugiata sia stata data in massima vicinanza, allora benché l'esplosore del fucile non fosse cacciatore, come esso medesimo confessa, pure non avrebbe in niun modo errato il colpo; ma dall'avvenuto si riconosce, che in parte il fallì, imperocché si scopre dall'ubicazione delle ferite, che al colpo dell'archibugio è stato più esposto il corpo della Maddalena, che quello di Francesco: il che non era facile ad accadere se non ad uno poco accostumato alla caccia, il quale tirasse in qualche distanza. Esclusa in tal maniera la necessaria difesa allegata da Bagni si passi ad esaminare, se le morti degli infelici Coniugi Foschi sieno seguite per impeto d'ira. Tutti i testimoni presenti al fatto ad una voce convergono che non eravi alcuna rissa istantanea, e che solo placidamente furono pronunciate poche parole, le quali quantunque si potessero riferire ad un contrasto precedente, nulladimeno, non potevano giammai muovere a sdegno il Bagni a modo d'uccidere lo sventurato Francesco. E qui è bene da avvertirsi, che la prova, che si ha, che non siavi stata alcuna rissa, non è unicamente

poggiata alle concordanti attestazioni di coloro, che ritrovaronsi al fatto, ma ancora ad altre risultanze processuali, le quali uniformandosi all'affermato dai testimoni presenti ne rendono degna di tutta la fede le loro deposizioni. Infatti Domenico Grilli dice che trovandosi esso a lavorare in un campo in vicinanza a quello, ove erano i Foschi vide a passare Bagni armato di archibugio, e di lì a qualche poco non avendo udito alcuna rissa, sentì uno sparo, e subito dopo i lamenti, e le grida provenienti dalla parte, ove stavano i Foschi. Dal detto di questo testimonio due fortissimo congetture si possono trarre. La prima, che non vi fu rissa stante il poco tempo scorso fra il vedere Bagni, ed il sentire lo sparo del fucile. La seconda si è, che essendosi questo testimonio espresso di non avere udito alcuna rissa, ha con questo supposto, che egli bene era a portata di poterla sentire, qualora fosse avvenuta, il che si deve credere tanto più facilmente, in quanto che furono da lui uditi i gridi, e i lamenti dei Foschi, giacché le risse sempre seguono accompagnate da forte parlare, e da gridi.

Alla deposizione del Grilli rende vigore quella fatta da Domenico Mongelli. Narra questo testimonio che udite le grida del Foschi egli accorse al luogo, ove essi erano, e visto morto Francesco, e gravemente ferita la Maddalena richiese a quest'ultima dell'accaduto, la quale gli rispose che momenti prima ivi era giunto improvvisamente Giacomo Bagni armato di archibugio, e dietro poche parole fatte con lei, e col di lei marito aveva contro di essi scaricato il fucile. Il qual detto tendente ad escludere la rissa, quantunque sia della medesima offesa, nulladimeno è ben degno di fede, poichè non è presumibile, che ella in quello stato infelicissimo, e prossimo a morte abbia voluto mentire, tanto più, che l'affermato da lei è perfettamente uniforme a quello, che narrano tutti testimoni presenti, onde è che queste deposizioni a vicenda si sostengono.

Escluso il titolo della difesa, e quello della rissa, niuna causa dell'omicidio apparisce in Processo, e niuna ne allega il prevenuto. Il suo difensore avanti la Corte di Giustizia ha creduto di trarre prestito da questa oscurità, e da questo silenzio, sostenendo che, ove non risulti manifestamente una cagione del delitto, se ne debba necessariamente presumere una, poichè le azioni degli uomini sono effettive, che non possono sussistere senza causa. E siccome le ipotesi nei

giudizi criminali debbono tutte favorire il reo, così dee presumersi che la causa presunta sia attenuante il sommo dolo. Facile dottrina, e speciosa, che tanto sarebbe utile agli iniqui, quanto fatale alla civile società.

Io convengo che le azioni libere, ed esterne degli uomini sieno sempre mosse da qualche cagione, la quale debbe pure esistere, sebbene non sia cognita, e convengo per questa parte, che in genere sia forza presumere, anzi credere l'esistenza di una causa del delitto commesso, a meno che non risulti, essersi commesso per caso, o per pazzia, ossia non mancanza di causa morale. Ma non convengo dall'altra parte, che si debba presumere una causa in specie e segnatamente una causa attenuante il sommo dolo. Lo stesso silenzio dell'imputato su tale progetto distruggerebbe la presunzione in conseguenza d'una presunzione più ragionevole e naturale. Come mai un reo, che finge una falsa causa del suo delitto per evitare la pena, tacerebbe la vera, se quello scusasse? Invano si dubiterebbe, che il timore di non giugnere a comprovarla l'inducesse a dissimularla; mentre egli si getta nel pericolo maggiore di non provare la causa fittizia. La presunzione pertanto più ragionevole, e legale, si è che non esista una causa attenuante il sommo dolo in un delinquente, allorché questi non ne addusse alcuna, o ne allegò una falsa.

La causa attenuante il sommo dolo non può consistere in un'idea chimerica, ma in una positiva circostanza di fatto, influente nel delitto come l'estremo dolore, di eccessiva gelosia, di timore gravissimo, o di altra consimile passione, che strascina l'uomo ad agire quasi suo malgrado. Adriano diminuì la pena di morte ad un uccisore del proprio figlio sino alla semplice deportazione, sebbene avesse commesso il parricidio con premeditazione, ma per causa attenuante il sommo dolo valutò la circostanza dell'estremo dolore, mentre nel giorno antecedente avea colto il figliuolo in fragranti colla matrigna. Una circostanza di fatto non può supporre, ma deve constare per mezzo di prova, o almeno di congettura.

Benché nel Processo non risulti apertamente la causa del delitto, pure non ci è affatto impedito di congetturarla nell'una del-

le due circostanze, che l'imputato istesso ha affacciato ne' suoi racconti. Si è la prima, che esistesse discordia fra lui, e l'ucciso, perché questi mal soffrisse di vederlo in quel podere ad agire da Fattore in vece del fratello; e tale congettura è assai avvalorata dal discorso, che i testimoni narrano avvenuto sul campo fra l'uccisore e gli uccisi. Dicono eglino che Giacomo Bagni, ivi giunto, si rivolse a Maddalena Civinelli, dicendole: chi vi ha mandato a zappare il Formentone?; e che ella gli rispose: vi sono venuta di mia spontanea volontà; e che voltosi poscia a Francesco Foschi, gli disse: se mio fratello non fosse il Fattore sarei io qui?; e che l'altro rispose: nemmeno per questo; le quali dimande, e risposte susseguite dallo scaricamento dello schioppo, indicano un preventivo dissapore, che sembra apparento aver relazione all'ingerenza dell'imputato nella fattoria. Ma se si congettura esser questi il motivo delle uccisioni, come mai vorremmo ritenerlo per attenuante il sommo dolo, se ad evidenza sarebbe irragionevole e sproporzionato? Esso all'opposto sarebbe aumentativo del dolo, mentre sarebbe accompagnato dalla gravante qualità della premeditazione, giacché non nacque su l'istante, ma certamente ebbe origine precedentemente a norma dei riferiti discorsi, i quali sono vuoti di senso, se si considerano isolatamente; e perciò debbono riportarsi ad un oggetto anteriore.

La seconda circostanza, da qui potrebbesi congetturare la causa del delitto, si è l'avversione di Francesco all'amoreggiamento dell'imputato colla Giovanna Foschi, avvertendo peraltro, che questa congettura è meno valutabile, e legale dell'antecedente, giacché la circostanza, lungi dall'essere sostenuta da altri indizi, è affatto esclusa dal deposto di Domenica Papa, che il prevenuto avea indotto a testimonio per provarla. Ma volendo pure riguardarla, siccome causa del delitto, potremmo noi giudicarla attenuante il sommo dolo? Non è difficile ad un difensore il dimostrare, che l'amore è la passione più violenta dell'uomo, e che l'azione commessa per impulso della medesima è meno imputabile di ogni altra; ma non è lecito ad un giudice di abbracciare questa proposizione nella sua generalità senza pesare le peculiari situazioni dell'uomo agente, e vedere, se egli trovavasi in uno stato di impeto di passione, e quindi veramente

di scusa. Ora l'amore può scusare, qualora si trova in estrema contenzione da produrre alterazione nella mente dell'amante, segnata-mente pel timore di perdere l'amata donna. Ma l'idea del disgusto di Francesco Foschi circa l'amoreggiamento di Giacomo colla Giovanna non alterò in conto alcuno lo spirito dell'imputato, non gli cagionò né dolore, né timore, e lo lasciò precisamente in quello stato di tranquillità, e indifferenza, da cui nasce l'avvertita deliberazione dell'agente circa l'azione che commette. Io prenderò la prova del mio asserto dalle confessioni dell'accusato, né crederò, che vi possa essere migliore testimonio del suo pensiero. Oltre che egli ha confessato costantemente, che in nulla era adirato con Francesco, che cercava anzi ogni modo d'imbonirlo, confessa ancora, che la notizia del disgusto di Francesco circa il suo amoreggiamento non gli fece alcuna impressione, riguardandolo come cosa inutile e incapace di turbare i suoi amori ed impedirgliene lo scopo desiderato. Ecco le sue stesse parole avanti il Giudice di Pace di Medicina: **io dissi, che detto Foschi non aveva alcuna autorità sopra la sua cugina mia innamorata, e che, se ella fosse stata contenta, le nostre nozze sarebbero seguite ad onta del suo divieto, ma non dissi, né aveva certamente in animo di ucciderlo, né di far lite col medesimo.** Per la qual cosa, congetturando pure questa circostanza come causa del delitto, essa non è attenuante il sommo dolo, perché non pose il prevenuto in uno stato di dolore, né di timore, e non gli fece prevedere alcun pericolo d'impedimento al suo matrimonio, e così non gli rappresentò l'omicidio siccome un mezzo per ottenere il suo intento. Dunque l'uccisione sarebbe sempre avvenuta per causa irragionevole, e sproporzionata.

Stanti le quali cose, poiché la causa congetturata delle uccisioni non è ragionevole, né proporzionata, e poiché in simile caso il delitto non può riferirsi che alla classe degli omicidi per causa brutale, e senza ragionevole motivo per adirarsi contro le persone, che furono uccise, io sono costretto dall'obbligo del mio ministero ad instare per la conferma dell'appellata sentenza.

Gambari Regio Procuratore Generale

3.

Regno d'Italia

Bologna 11 dicembre 1810

Il Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello alla cancelleria della Corte d'Appello suddetta

N. 795

Seconda Sezione

Inoltro la scrittura dei motivi per il ricorso in cassazione contro la decisione pronunciata da questa corte il 19 dicembre corrente nella causa di alto criminale contro Domenico Antonio Baldi detto Bajantino che mi riservai nella mia corrente numero 794

Gambari

Domenico Antonio Baldi, disertore, soprachiamato Bajantino, delle Alfonsine, Dipartimento del Reno, appella a questa Corte dalla sentenza pronunciata li 19 novembre dello scorso anno 1810 dalla Corte di Giustizia civile e criminale sedente in Bologna, la quale li condannò alla pena della morte esemplare, come colpevole di omicidio proditorio, commesso nella persona di Giuseppe Guernieri dello stesso comune la sera dei 14 maggio dell'anno predetto. Egli reclama contro il giudizio sul fatto, pretendendolo erroneo; e però ne implora la revoca.

Io vengo ad esporvi in proposito il mio parere sopra alle cose, che dagli atti risultano; né zelo di ministero, né pietà dell'estinto, né clemenza verso il prevenuto potranno alterare l'imparzialità dei miei sentimenti.

Niun dubbio su l'esistenza del fatto in genere. Giuseppe Guernieri, soprannominato lo Zingano, venne ucciso nella sera precipitata in luogo detto = i due Pò = nel comune del Alfonsine. La causa assoluta ed immediata di tale uccisione provenne da esplosione di arma comburente. Ciò manifestamente risulta dall'ispezione giudiziale e dalla perizia e dalle deposizioni dei chirurghi, da cui si prova, che Guarnieri morì a cagione di tre ferite, prodotte da tre palle, esplose da arcobugio, le quali mi passarono da banda a banda il corpo, introducendosi per la parte della schiena ed uscendo per quella del petto. Ciò pure risulta dalle attestazioni di Luigi e Giacomina, coniu-

gi Bottazzi e di Carlo Tardozi i quali benché non fossero presenti al fatto, nondimeno udirono in poca distanza lo sparo dell'arma, e incontenenti videro ferito lo sventurato Guarnieri che in brevi momenti spirò. L'indagine consiste nel riconoscere l'autore del fatto, stante la mancanza di oculari testimoni, e la costante negativa del prevenuto. Ma tale, o signori, e di tanta forza è il complesso delle circostanze, le quali collimano a dimostrarne colpevole Domenico Antonio Baldi, che io tradirei la mia coscienza, se dissimulassi di esserne intimamente convinto. Vengo pertanto ad indicarvi i principali motivi della mia persuasione.

Domenico Antonio Baldi nella sera del 14 maggio 1810, sonata appena l'Ave Maria, trovai alla casa di Luigi Bottazzi, poco discosta dal luogo, in cui avvenne il fatto; e che come Bottazzi ritiene in quel sito una barca pel transito dei viandanti sul fiume, così il richiese di passare a quella riva Giuseppe Guarnieri che stavasi su l'opposta. Il giorno, l'ora, il luogo e l'inchiesta possono servire di fondamento all'imputazione; e questa probabilmente fu la ragione che indusse il prevenuto attenersi negativo sopra simili circostanze per tutti gli atti dell'Istruzione ed in seguito a negare tenacemente quelli che paiono più concludenti, come l'istanza a Bottazzi di andare colla barca a prendere Guarnieri mentre ne ammise alcune altre negli atti del giudizio. Poiché Giacoma, moglie di Luigi Bottazzi, in compagnia di certo Carlo Tardozi giunse su la barca all'altra sponda del fiume all'effetto di passare Guarnieri, questi si mostrò renitente a valicare e volle al detto Tardozi consegnare lo schioppo, che Baldi aveagli dato da alcuni giorni, giacché la restituzione del medesimo appariva l'oggetto delle di lui ricerche. Ma il prevenuto lo sollecitò al passaggio, supponendo bisogno di favellargli. La quale circostanza vi è sempre parimenti da lui negata, il che incomincia a gravarlo prossimamente d'indizio per la sospizione eziandio di finzione circa l'esposta occorrenza del colloquio.

Avendo Giuseppe Guarnieri aderito al desiderio di Baldi con andare a restituirgli di sua mano l'archibugio su l'altra riva, l'imputato, che prima ancora di recuperare l'arma non aveva ommesso di provvedersi della munizione, diedesi immediatamente premura di caricarla. L'ingegnoso difensore per eludere il valore di questa cir-

costanza ne riferisce all'azione al naturale timore di un disertore di essere colto inerme dalle guardie. Ma oltrech  una simile spiegazione   meramente ipotetica a cagione di difesa, e nemmeno   sostenuta dall'imputato, che costantemente neg  la circostanza, io non posso persuadermi, che Domenico Baldi apprendesse allora la necessit  di armarsi istantamente, avendo vagato da pi  giorni disarmato in quei contorni. E quivi inoltre non parmi strano l'avvertire, che a detto di Giacoma Bottazzi e di Carlo Tardozzi, alla di cui presenza succedettero queste cose, lo schioppo venne caricato di pi  palle, carica congruente allo Stato o alla configurazione delle ferite, prodotte da pi  corpi rotondi, ossia veramente da palle esplose da arma comburente secondo le perizie e le deposizioni dei chirurghi.

La nominata Bottazzi e Tardozzi, stando alla riva, mentre Baldi e Guernieri parlavano insieme all'amichevole, osservarono all'intorno se alcuno veniva per passare il fiume; e niuna persona ai loro sguardi si present , bench  forniti di buona vista, attentamente esplorassero, e fosse chiara la sera, e il sito per molta distanza non offrisse impedimento all'occhio indagatore. Non mi occorre, o signori, di rimarcare la forza di questa circostanza, la quale a mio avviso arriva ad escludere la possibilit , che da altri il fatto si commettesse, massimamente considerando il brevissimo tempo, che poscia al suo avvenimento trascorse. Imperocch  la Bottazzi e Tardozzi, allontanatisi poco dopo dai due suddetti e giunti al vicinissimo loro abituro, udirono dopo cinque o sei minuti lo sparo dello schioppo.

Il rumore dell'archibugiata li trasse nuovamente fuori di casa unitamente Luigi Bottazzi; e allora si incontrarono in Giuseppe Guarnieri, che, traballando a quella volta, cadde estinto sul terreno. Corse immediatamente Luigi alla riva per chiamare i parenti dell'ucciso, abitanti una capanna sull'altra sponda; e in tale congiuntura guardando all'intorno, non vide ombra di uomo poich  Baldi certamente erasi dato alla fuga precipitosa. Per purgarsi dell'indizio nascente da questa ultima circostanza il prevenuto ha allegato negli atti del giudizio, che, congedatosi da Guarnieri dopo un discorso familiare, ed incamminatosi altrove, sent  lo scoppio di un fucile e quindi si mise direttamente a fuggire credendo di essere sopraggiunto dalla guardia. Ma oltrecch  non dice di avere venduto la guardia,

la quale sicuramente in quel luogo non esisteva ed oltretutto non aveva adunque ragione di credere d'essere colto dalla medesima, sembra ancora assai stravagante ed improbabile, che alcuno pensi e si immagini che di lontano un distaccamento di truppa, nascosto, o certamente non visto, tiri subitaneamente alla cieca un colpo di fucile senza intimidazione alcuna e senza motivo. Ma il difensore intento ad infievolire i mezzi di convincimento considera separatamente ciascuna delle circostanze. Ed invero quando si contemplino ad una ad una singolarmente non hanno forza bastevole di persuadere. Imperocché se non pongasi mente al complesso delle congetture, niuna di esse potrà giammai essere sufficiente a comprovare il fatto. La prova di questo nasce soltanto dall'insieme delle circostanze, le quali secondo la morale possibilità delle cose, non potrebbero collegatamente verificarsi ove pure non fosse seguito il fatto. Che se a questo complesso di circostanze vogliansi aggiugnere i mendaci, e le contraddizioni in cui il reo è caduto, acquisterà il primo un maggior valore di prova, poichè le seconde mostrano l'interessamento che l'imputato aveva di distruggere quell'accoppiamento di congetture, che vale a discoprire una verità troppo a lui perniciosa.

Si obietta in secondo luogo che i testimoni non sono degni di fede, l'una per essere donna, l'altro per essere un giovinetto di soli 14 anni. Quanto alla prima è osservabile, che niuna legislazione ha giammai rigettate le femmine dal testimoniare, quando d'altronde non sieno soggette ad eccezione. Per ciò poi che spetta al secondo è vero che il Cod. di Proc. Pen. impedisce di deferire il giuramento al minore di 15 anni, ma lascia all'arbitrio del giudicante il dare alla sua dichiarazione quel valore che crederà. Ora tale e tanta è la precisione di questo deponente, tale e tanta la sua uniformità all'attestazione della donna, e per molte circostanze a quella di Luigi Bottazzi, entrambi di perfetta età, che si offenderebbe la ragione nel defraudarlo di fede.

Oppone finalmente il difensore la mancanza della causa a delinquere. Concedo io pure, che niuno delinque senza cagione, poichè quei medesimi che sono compresi da furore mentre operano contro la legge vi sono invitati da un impulso meccanico che loro serve di causa. Nullameno questa regola non deve distruggere la prova del

fatto, ma unicamente potrebbe impedirne il convincimento, allorché gli argomenti della delinquenza non superassero la qualità di semplici sospicioni. Quando però tutto concorre a provare il fatto ed a convincere, che un tale né è l'autore dovrà forse ricredersi il giudice solamente perché non conosce la causa che indusse l'imputato ad agire? In simile caso deve dirsi piuttosto che la causa s'ignora, non già che essa non esista. Ma non sarebbe neppure astruso il rintracciare la causa di delinquere in Baldi. Può questa consistere nel sospetto da lui concepito che Guarnieri lo tradisse consegnandolo alla giustizia. Due cose potrebbero condurre a tale persuasione. L'aver Guarnieri dato opera all'arresto de' briganti e di alcuni disertori. Il discorso minacevole fatto nel giorno antecedente da Baldi a Montanari contro Guernieri su questo particolare. Montanari ne è il solo testimonio, ma il suo deposto acquista grande indizio di veracità dalla costante negativa dell'imputato di essere stato in quel luogo, mentre sopra di ciò è convinto di mendacio da quattro testimoni.

Si replica però, che non essendo certa la causa vuolsi immaginare quella che è meno pregiudizievole al reo. Questo è verissimo qualora siffatta supposizione non distrugga il complesso delle comprovate circostanze. Possiamo adunque a questa indagine, da cui potrà riconoscersi la qualità del misfatto. L'ipotesi più favorevole all'imputato quella sarebbe di figurarsi un motivo di rissa qualificando così l'omicidio per rissoso. Ma questa supposizione si oppone apertamente all'insieme delle circostanze. Da esse risulta, che Baldi la fece da amico con Guernieri. Da esse, che picciolo fu il tempo in cui soli rimasero Baldi e Guarnieri, onde non può immaginarsi il passaggio dalla familiarità allo sdegno, e da questo all'impeto ed all'eccesso dell'ira. Si oppongono finalmente in qualche modo alla supposizione della rissa le ferite riportate dall'ucciso nella schiena.

Quest'omicidio adunque non essendo rissoso in relazione alle circostanze e conforme all'atto di accusa per me si tiene come qualificato di premeditazione e prodizione. Provano la premeditazione l'essere andato Baldi dal Bottazzi, perché trapassasse Guernieri, l'essersi provvisto di polvere e di palle per caricare il fucile, l'averlo caricato, il poco spazio di tempo trascorso tra l'essersi partiti da loro la Bottazzi e Tardozzi e lo sbaro del fucile, la qual ultima circostanza

za opponendosi appunto alla ipotesi della rissa include la risoluzione preventiva di uccidere Guernieri. Addimostriamo poi chiaramente **la prodizione** la simulazione di amicizia, o più presto la dissimulazione di inimicizia, l'eccitamento al Guarnieri a transitare il po' col pretesto di doverli parlare, il discorrere familiarmente, ed il ridere, e lo scherzare, che fece Baldi con lo Zingano, l'aver Bajantino dato al Guernieri a tenere le palle del fucile, mentre poneva nello schioppo lo stoppaccio, ed infine l'essere rimasto l'ucciso ferito a tergo e non nel petto.

Le quali circostanze tutte hanno me persuaso aver Baldi ucciso Guarnieri premeditatamente e a tradimento, laonde in punto di fatto concludo, affinché venga l'imputato giudicato colpevole di siffatto delitto colle qualità espresse nell'atto d'accusa che oggi caratterizzano il crimine d'assassinio giusta gli art. 296-297, del Cod. dei Delitti e delle Pene.

Gambari Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello in Bologna

Sentita la decisione della Corte nel giudizio sul fatto, colla quale ha dichiarato colpevole Domenico Antonio Baldi di omicidio in persona di Giuseppe Guernieri con qualità di premeditazione e prodizione, passo a fare le mie requisizioni sull'applicazione della legge.

Visto l'art. 4 della legge 25 febbraio 1804, sotto l'imperio della quale fu commesso il delitto, che punisce l'omicidio proditorio con morte specialmente esemplare, visti gli articoli 296, 297 del Codice penale che dichiarano assassinio l'omicidio commesso con premeditazione, nel quale come nel genere è compresa la specie della prodizione, e il successivo art. 302 che all'assassinio stabilisce la pena di morte semplice senza alcuna aggiunta di esemplarità.

Riflettendo che per gli art. 7 e 8 del Decreto posto in fronte al nuovo Codice penale si devono applicare ai delitti anteriori alla pubblicazione di esso le pene prescritte dal Codice, quando siano più miti delle antecedenti.

Considerando, che quantunque la pena della morte sia per sua natura individua, e non si possa né accrescere né sminuire, pure

quanto a suoi accessori la legge stessa l'ha riconosciuta maggiore, statuendo la morte esemplare a delitti più atroci, e però trovata per gli effetti legali più mite la pena del nuovo Codice, io domando, che Domenico Antonio Baldi sia condannato alla pena di morte senza esemplarità.

Gambari Regio Procuratore Generale

2. Edizione della 'Parte Generale' del corso di Diritto criminale di Giuseppe Gambari [1806-1808]

Avvertenza: Le note a piè di pagina che seguono sono dell'autore Giuseppe Setti. Nella versione originaria si trovano a margine del manoscritto.

Compendio di Giurisprudenza Criminale e Procedura Criminale tratto dalle lezioni del Prof. Giuseppe Gambari della R. Università di Bologna negli anni 1806, 1807, 1808 a cura di Giuseppe Setti.

LEZIONE I

[...] Al codice de' Greci successe il Codice Criminale dei Romani. Nel tempo della Repubblica poche furono le Leggi, forse più utili ad una Società Civile. Successero gli Imperadori, che colla famosa Legge de' Maiestate aperssero il campo al dispotismo, anzi essa divenne il sostegno della Tirannia. Crebbero le Leggi Criminali in tal copia e confusione, che coll'andar del tempo nacque dubbio quali azioni competessero ad un sol delitto. Diffatti a cagion d'esempio il delitto di falsa moneta ora era considerato in massimo grado come delitto di Lesa Maestà, perché adoprava il falsario l'impronto del Sovrano, ora era considerato lo stesso delitto in minimo grado come delitto di furto, perché ingannava così i membri della società ritraendone guadagno, ora era considerato in medio grado come delitto di falso, perché il falsario sostituiva alla vera moneta, una moneta falsa. Essendo in tal copia e confusione le Leggi Criminali, Giustiniano le raccolse in poche pagine. Noi non decideremmo se tale opera sia

stata compiuta con tutta la perfezione; solo aggiungeremmo che per formare una tale opera con sistema di maggior perfezione Giustiniano dovea servirsi di un minor numero di Giureconsulti, ed impiegarvi un tempo più lungo.

Questo Codice Criminale di Giustiniano non fu conosciuto per più secoli dalle Città d'Italia. Esse aveano dei particolari statuti composti di leggi Francesi, Germaniche, Longobardiche. Comparse il Codice di Giustiniano in Italia, e si fa luogo in ogni Città, le quali erano per così dire tante Repubbliche e presero dal codice Giustiniano nelle istituzioni e le inserirono nei particolari statuti. Ecco in Compendio un'idea dei principali Codici Criminali.

Se mai nascesse quistione se pria siano state formate le Leggi Criminali o le Civili v'è gran probabilità, anzi si può asserire, che siano state le prime le criminali. Diffatti se noi esaminiamo la natura della legge noi troviamo, che pria d'ogni altra cosa ella tende a ciò che più le è d'importanza; ma le leggi Criminali certamente sono più importanti delle Civili, perché riguardano quel primo istinto naturale della propria esistenza e sicurezza; dunque le leggi Criminali hanno preceduto le Civili. Una Società Civile benché povera, e priva di beni di fortuna potrebbe sussistere, purché non vi fossero delitti; all'incontro ella non potrebbe sussistere se benché alquanto ricca non ci fosse freno ai delitti. È dunque più ragionevole il dire che le leggi Criminali abbiano preceduto le civili. Benché indirettamente, si può desumere l'antichità delle leggi Criminali dal trono che i popoli antichi davano alle Punizioni. Si sa che gli Egizii conferivano l'esecuzione delle pene sanzionate dalle leggi Criminali ai loro Sacerdoti chiamati gran Sacrificatori. Così usavano i Germani secondo l'opinione di Tacito, così i Druidi secondo Cesare, così ancora i Romani, i quali condannando uno a morte diceano: *socer esto sacrificator*; o a Giove se p.e. il reo avesse offeso un tribuno della Plebe; o a Cesare se il reo fosse stato un incendiario de' campi. È certo che l'Uomo sull'infanzia dalla Civile Società si sarà ricordato de' suoi diritti, che avea in istato di natura, perciò quantunque avesse commesso un delitto, pure per ragione naturale avrà procurato d'evadere le pene prescritte dalle Leggi Sociali. È probabile dunque, che la Società stessa ottimamente abbia pensato di coprire col velo della religione l'esecu-

zione delle pene, per rendere così meno dispiacevole all'uomo l'addottarsi a soffrire la lesione, benché giusta de' suoi diritti, che altrimenti non avrebbe tollerato secondo il di lui istinto.

Non essendo ancora emanato un Codice stabile di Criminale Giurisprudenza per l'Italia, seguiremo le norme del Codice Romano; ma sempre colla scorta della ragione, con abbracciare quello, che ci parrà il più ragionevole, e rigettare gli errori non solo del codice Romano; ma anche degli altri Giureconsulti. Il presente corso di criminale giurisprudenza sarà diviso in tre libri: nel primo si parlerà dei delitti, e delle pene in generale; in questo svilupperemmo tutti i principi generali; sarà per così dire la Metafisica della Criminale Giurisprudenza. Nel Secondo libro si parlerà dei delitti, e delle pene in specie. Nel terzo parlerassi dei Giudizi Criminali. Il nostro sistema sarà di ragionare sulla Criminale Giurisprudenza, di cogliere cioè tanto dai Romani, quanto dai diversi autori quello, che crederemmo consentaneo ai nostri principi fondati sulla verità; di rigettare il contrario. I migliori autori, che come Principianti di studio si ponno consultare sono pel primo libro il Filangieri, pel secondo e terzo il Mattei; dopo poi si potrà consultare anche il dotto Renazzi.

LEZIONE II

Origine del diritto di punizione

Abbiamo definita la giurisprudenza criminale l'arte di conoscere e di applicare a dovere le leggi punitive ai delitti. Nella società vi è un tale diritto, cioè nel corpo morale rappresentante tutti i diritti individuali. Nasce quindi una Gran quistione; cioè d'onde tragga origine un tale diritto, cioè il diritto di punizione. Una tale materia fu motivo di controversie e distensioni a più rinomati filosofi, e politici. Locke e Filangieri asseriscono essere un tale diritto immediatamente naturale. Noi però ci studieremo di dimostrare il contrario. Diciamo pertanto, che un tale diritto si è formato nella civil società, che però ha il suo fondamento nel diritto naturale. Dimostriamolo. Gli uomini in istato di natura sono tutti liberi ed eguali; hanno tutti eguali diritti. La civile società ed i modi con cui viene governata altro non è che il prodotto dei dettami insegnati dalla stessa natura; è vero che

in società vi sono differenze fra uomo e uomo; ma queste differenze non sono già tali che tolgano a nessuno i suoi diritti. Aristotele fece differenza fra il forte e il debole, fra l'ignorante ed il dotto; egli parlò politicamente e s'intese di dire che il debole fosse soggetto al forte; l'ignorante al dotto; non per questo s'intese di dire che il debole e l'ignorante fossero inferiori rapporto ai diritti ed al forte ed al dotto. Essere dunque in istato di natura ogni uomo libero, ed eguale rapporto ai diritti è certo, che in natura non potea esistere né legge, né magistratura, quindi nessuna superiorità. Se ciò è come potea un uomo darsi alla punizione d'un delitto, giacche sappiamo che senza autorità non si dà legittima punizione?¹

E poi se in natura si volesse un tale diritto saremmo contraddittori a quel principio che in natura ogni uomo è libero, giacche lo porremo in maggior schiavitù in istato naturale, che in civile, mentre in natura sarebbe soggetto l'uomo a tanti Giudici quanti fossero gli uomini, laddove in società è soggetto ad un solo. Inoltre è noto che per divenire alla punizione del reo è necessaria la cognizione della causa. Ma come si può venire a tal cognizione senza una procedura? Ma questa procedura come eseguirsi senza che vi fossero Magistrati? Ma né procedure² né magistrati erano in natura; quindi se si fosse venuto alla decisione della causa per la punizione, potea il reo ostare ai magistrati per diritto di difesa, onde non essere punito; potea inoltre accadere che osservando il reo avere egli dovuto commettere il delitto per necessità, una parte dei giudici lo vedesse reo ed una parte no; in sì fatta contrarietà di giudizi sarebbe avvenuto, che ognuno volendo dare il proprio sentimento sarebbero nate discordie, guerre etc.^{3,4}. Ma

¹ L'idea di punizione include sempre qualche superiorità, benché il Filangieri lo voglia porre in dubbio; dicendo cioè essere un'idea fittizia nata dal vedere in società esercitare un tale diritto da un superiore. Inoltre ci obietta il Filangieri dicendo, che (se pure sia necessaria una superiorità) quando in natura l'offeso ha diritto di vendicarsi coll'offensore, l'offensore perde il diritto p.e. d'esistere; in tal modo si rende inferiore agl'altri, quindi nasce la superiorità degl'altri individui per poter divenire alla punizione. Ma si risponde che questa superiorità nasce solo per parte dall'offeso, giacche tra gli altri individui non passa nessun rapporto

² potendolo egli ragionevolmente, perché non avea ceduto alcun diritto

³ Se poi non v'era cognizione di causa, allora diremmo che l'umanità era sempre in pericolo

⁴ Se mai per diritto di punizione s'intendesse quello che facilmente in natura risultava dal fatto umano; cioè p.e. l'uccisione d'un malvagio in forza del timore

se in natura non esisteva il diritto di punire, cioè non esisteva quel diritto in modo che offeso un uomo ogni uomo avesse diritto di punirlo; esistea però un diritto individuale, che gli uomini aveano, cioè un diritto alla propria difesa, ossia un diritto di vendetta.

Noi per vendetta non dobbiamo intendere quella turpe passione causa di tante sevizie fra gli uomini. Vendetta secondo i legali altro non è che = un atto legittimo competente all'offeso di ripetere colla forza dall'offensore le robe proprie od il risarcimento dei danni =; il termine di vendetta è usitatissimo presso i Giureconsulti, e si suol dire vindicare rem propriam. Un tale diritto di vendetta era concesso agli uomini solo per usarne giustamente. Un tale diritto dunque compete indistintamente ad ogni uomo. L'uomo poi unendosi in società ha deposto i suoi diritti a questo corpo morale i quali diritti formano un solo diritto, detto ora di punizione; cioè che avendo ogni uomo in natura il diritto di vendetta verso gli offensori suoi, ed avendolo ogni uomo deposto ad una persona morale, che per maggior sicurezza faccia le sue veci è nato quel solo diritto di punizione, che la società sopra ogni reo esercita⁵. Il diritto di punizione è dunque nato in società, benché il suo principio lo tragga dalla natura. Ma vediamo per quali motivi l'uomo fu indotto a ridursi in società, come si formò, ed in forza di che la società acquistò il diritto di punizione.

LEZIONE III Origine della società

L'unico mezzo che l'uomo in natura avea per usar del diritto di vendetta era la forza. Ne s'intenda già per forza una continua guerra fra uomo e uomo⁶; ma solo l'unico mezzo dato dalla natura per difendere sé ed i vincolati; e benché gli uomini abbiano abusato di un

che ognuno avea di restar vittima di quel malvagio allora siamo fuori di quistione; allora non si parla di diritto di punizione; si parla del fatto umano.

⁵ Notisi che siccome l'uomo s'è ridotto in società universale è probabilissimo, che in natura esistessero piccole società in forza o d'amicizia o di congiunzione; quindi si conchiude che il diritto di vendetta si esercitava non solo contro i propri offensori, ma anche contro i offensori de' propri vincolati; che cioè in quella piccola società vi era una specie di diritto di punizione; da cui puossi dedurre la formazione dell'universale diritto di punizione nel formarsi la società.

⁶ Come falsamente gli obbesiani vorrebbero stabilire per diritto.

tale mezzo, non è già per questo, che sia contrario alla natura, mentre la stessa natura a viva voce vi impone l'esercizio all'uomo per la difesa. Non essendo dunque che la forza l'unico mezzo per difendersi, pensarono gli uomini, che unite tutte le forze individuali si sarebbero formati più forti, che cioè formando di tutte queste forze una tal forza, nessuno fra gli uomini avrebbe potuto contrastare con altre separate forze, perché non esistenti, e così tutte concorrere alla comune difesa, ed alla comune punizione di quegli, che ardisse da quell'ammasso di forze distorsi. Questo fu il principio d'onde nacque la civile società, ed a cui ogni vantaggio ridonda in favore degli Uomini. Ma per far questo conobbero gli uomini, che era necessario il sacrificio di qualche cosa cioè della cessione di gran parte de' loro diritti, altrimenti l'uomo sarebbe restato egualmente in istato di natura, di modo che ogni istante potea dalla società distorsi, ed offenderla impunemente. I primi diritti, che furono necessari a deporsi sono: il diritto di libertà, ed indipendenza; e non è già che per essersi l'uomo ridotto in società abbia inteso di rendersi schiavo con deporre i suoi diritti; ma bensì ha inteso di cangiare la naturale libertà in libertà civile⁷. Dietro alla cessione dei diritti fu ceduto il comando dell'intera società non ad ogni individuo, giacche la società sarebbe sempre stata in sommo pericolo; ma fu ceduto ad una persona morale, che rappresentando l'istessa società, ed in se radunando tutte le intenzioni umane si diede alla comune difesa; tale persona essendo disinteressata non v'era pericolo, che potesse deviare da suoi principi. A questa persona fu ceduto il diritto di vendetta, che poi si chiamò di punizione. Se il diritto di punizione fosse stato ceduto ad ogni individuo, ognuno vede a quale periglio si sarebbe sottoposta la società e giacche abbiamo provato, che tale diritto in natura compete solo all'offeso, perché in società si dovea cedere ad ogni individuo? Questa sarebbe stata la cagione, che invece di assicurare i Citt. si sarebbero anzi posti nel maggior periglio. Fu dunque ben fatto il dare un tale diritto ad una sola persona disinteressata, la quale rappresentando tutti i diritti individuali ne nascesse poi quell'uniforme e costante norma, al viver nostro, in cui tuttora felicemente ci troviamo.

⁷ Ha spogliato (come dice il [Burlamachi](#)) la libertà naturale della naturale indipendenza causa di tutti i disordini.

Competendo in natura ad ogni uomo rapporto a se ed a suoi vincolati il diritto di vendetta, conseguentemente compete anche il diritto di difesa. Alcuni filosofi dicono, che l'uomo alle volte giugne a tal segno, che perde il diritto di difesa. P.e. dicono che un uomo esponendosi volontariamente ad un sommo pericolo senza volersi diffendere perda il diritto di difesa; ma è ben facile il vedere quanto sia falso il loro ragionamento, poichè sebbene un uomo senza volersi diffendere s'esponga ad un'inevitabile pericolo, pure non può dirsi, che abbia perduto il diritto di difesa, giacchè non è la natura che a tanto lo espone; ma dipende dal di lui arbitrio l'andare, o non andare incontro a quel tale pericolo, da cui è facile dedurre, che quella cosa, che di propria volontà s'abbandona non può dirsi essere perduta.

Per combinare il diritto di vendetta, o per meglio dire di punizione con quello di difesa fu necessaria la promulgazione delle leggi penali, a ciò che l'uomo misurato avesse la pena a cui andava incontro commettendo la tale azione; quindi non solo fu necessario il dire che p.e. il rubare era proibito; ma fu altresì necessario l'aggiugnere, che chi avesse rubato avrebbe avuto la tale pena. Per maggior sicurezza dell'uomo fu necessaria anche l'imputazione dell'azione criminosa, cioè il convincere uno d'un'azione cattiva, che volontariamente commise, poichè se si fossero punite tutte le azioni se cattive, cioè solo estrinsecamente; cioè quelle ancora mancanti il concorso della volontà, è manifesto, che l'uomo sarebbe sempre stato in un continuo stato d'inquietudine avendo sempre il timore d'essere punito senza avere delinquito la sua volontà. Fù dunque necessario partecipare agli uomini, che non sarebbero mai stati puniti se non dopo la legittima imputazione. Inoltre per maggior sicurezza dell'uomo fu necessaria la difesa e non valendo la difesa fu necessario concedere al delinquente anche l'appellazione, le quali cose tutte come si vede concorrono per mantenere sempre più sicuro l'uomo in società, ed acciocchè possa vivere tranquillo senza mai avere un'ombra di timore, che ingiustamente potesse essere assoggettato a qualche pena. Tuttochè in forza della società, l'uomo abbia deposto i suoi diritti, non ha però deposto quello di difesa, che in ogni istante sempre porta seco. Se io sono assalito col pericolo di morte è certo, che in quel caso non potendomi servire dei diritti della società, conver-

rebbe, che mi lasciassi uccidere se non potessi uccidere l'aggressore; è dunque necessario questo diritto all'uomo. L'uomo ha il diritto di difesa, perché necessario, non ha già, come abbiamo dimostrato, quello di punizione il quale appartiene solo alla società, che rappresenta tutti i diritti.

LEZIONE IV Del delitto in genere

Se la Criminal Giurisprudenza è l'arte d'applicare ai delitti le leggi punitive, in primo luogo sarà necessario esaminare cosa sia delitto in generale. Ma prima di tutto esaminiamo le varie specie, che gli antichi faceano del delitto, e le varie definizioni date dai criminalisti. I latini distinguevano quattro sorta di delitti: peccatum; quasi delictum; delictum; crimen. Per peccatum essi intendeano una minima trasgressione contraria alle leggi, ai costumi, a cui non era stabilita alcuna pena; questo corrisponde a quello che noi chiamiamo colpa Levissima⁸. Per quasi delictum intendeano una certa tal quale negligenza nel commettere un'azione, nella quale negligenza non sarebbe caduto un esperto, e ciò corrisponde alla colpa leve dei legali; a tale azione si potea imporre solo l'azione civile, cioè l'indennizzazione. Per delictum intendeano quelle azioni espressamente proibite dalle leggi e dannose ai privati⁹; come sarebbero i furti, le ingiurie etc.; a tale azione poteasi intentare l'azione tanto civile che criminale; i giudizi erano straordinari. Per crimen finalmente intendeano il delitto pubblico, che cioè impediva la pubblica tranquillità tanto direttamente che indirettamente; direttamente per sollevazioni, per duellioni; indirettamente p.e. gl'omicidi etc.

Il Mattei definisce il delitto = un'azione, per la quale v'è un magistrato alla pubblica vendetta =; una tale def.ne presentemente non è a nostra portata; di questa ci serviremo nel terzo libro, in cui trattasi dei giudizi.

⁸ Intendeano peccatum anche in un altro senso intendendo cioè con tale termine generale qualunque mancanza

⁹ Si può dire che con tale termine intendeano i delitti privati, quelli cioè l'accusa dei quali era concessa solamente all'offeso o a suoi attinenti.

Il Renazzi lo definisce = *commissio vel omissio adversus leges* = Ma noi cerchiamo il delitto criminale, non il morale, poiche se vorremo seguire tal definizione diremo che dunque è delinquente quell'usufruttuario che non presta sigurtà perche così impone la legge. Come si vede tal definizione appartiene a qualunque trasgressione in genere, cioè al delitto morale, perciò non sarà a portata delle nostre occupazioni.

Pria di dare un'esatta definizione del delitto esaminiamo pria quali siano quei requisiti, che si convengono a una logica def.ne. Questi sono: I° che debba contenere l'assenza della cosa definita; II° che debba contenere le specifiche differenze che passano tra la cosa definita e tra l'altre non appartenenti; III° che debba contenere tutte le divisioni e suddivisioni. Se noi scopriremmo che la nostra definizione seco porti questi requisiti potremmo dire essere logica.

Def.ne adottata del delitto. Definiamo dunque il delitto = una violazione imputabile della legge a danno della società o de' suoi individui =.

Il Cremani credendo che vi potessero essere dei delitti non dannosi s'indusse a definire il delitto = tutto ciò che è contrario alle leggi =. Egli crede che potessero esistere dei delitti non dannosi perché non si formò la vera idea del danno¹⁰. Se noi volessimo stare col Cremani; cadremmo spesse volte in errore giacche se egli fa delitto tutto ciò, che è contrario alle leggi, ne verrà che spesse volte faremmo materia di giudizio criminale ciò che in realtà non lo può essere; p.e. colui, che vende un fondo soggetto a fedecompresso, è certo che agisce contro le leggi; ma è altresì certo che tale azione non può essere materia della criminale, giacche la nullità stessa dell'atto di vendita fa le veci di penale.

Veniamo ora alla spiegazione della definizione del delitto, dalla quale deduremo i principi che sono il fondamento della Criminal Giurisprudenza. Ed in primo luogo veniamo alla spiegazione della prima parola = violazione = Per violazione s'intenda o il non fa-

¹⁰ Crede cioè, che il danno consistesse nella materiale usurpazione dell'altrui, laddove, come vedremmo a suo luogo, consiste nella violazione dei diritti. Crede p.e. che l'impedire il passeggiare per una pubblica strada non fosse un delitto dannoso, perche non vi ravvisò un danno materiale. Condotto egli da questo errore anziche chiamare il delitto azione dannosa la volle chiamare contraria alle leggi.

re ciò, che vien comandato o fare ciò, che è proibito. Per costituire dunque delitto è necessaria o l'omissione o la commissione di qualche azione che viene o comandata o proibita. Con ciò intendiamo di dire che per costituire delitto è necessaria un'esterna azione, non interna, cioè non un pensiero, giacche non posso né commettere né omettere un'azione se non l'esterno (parlando criminalmente); inoltre poi l'azione interna non potrebbe mai essere delitto, poiche per costituire un delitto è necessaria la prova; ma un'azione interna non può mai provarsi se non colla confessione di chi ebbe il pensiero¹¹; e le leggi ponno bene comandare di fare o non fare; ma non già di volere o non volere. È ben vero che la misura d'un delitto si prende dal grado di volontà, cioè dal grado di malizia, con cui è commesso; ma così si agisce quando relazione interna è stata seguita dall'esterna, non mai così si agisce quando l'interna non sia accompagnata da alcun atto esterno. E chi volesse darsi alla punizione d'un med.o pensiero cadrebbe nel massimo degl'assurdi, e delle barbarie. Si lascino queste punizioni ai Silla, ai Robespierresi, ai Filippi 2° Re di Spagna¹².

LEZIONE V

Segue a parlarsi del delitto in genere

Del conato

Per costituire delitto non è dunque necessaria la consumazione dell'azione. Anche gli attentati, ossia conati costituiscono delitto quantunque non consumata l'azione. La semplice risoluzione non è delitto, è ben delitto p.e. il preparar l'armi, formar i disegni per condurre a fine l'azione rea etc.; lo che dai criminalisti chiamasi conato, il quale si suol definire = un atto preparatorio, che tende all'esecuzione d'una determinata azione =. Il delitto consumato contiene l'immediata violazione della legge; ma il conato consiste nel prepararsi a violare la legge; la preparazione dunque non è eguale delitto dalla violazione; la preparazione, ossia conato costituirà maggiore o

¹¹ ma la sola confessione non basta

¹² È noto che Dionigi di Alicarnasso uccise un certo Mattia, perché sognò d'averlo ucciso

minore delitto a seconda che più o meno s'accosterà alla consumazione dell'azione determinata; quindi è che i Criminalisti sogliono distinguere due specie di conetà: conato remoto, e conato prossimo¹³.

Il conato remoto è = un atto preparatorio alla violazione; ma lontano dal consumare l'azione =, p.e. fabbricare l'armi, stabilire il tempo, il luogo etc. sono tutti conati remoti, perchè vi mancano altri atti intermedi, onde s'avvicini la determinazione alla consumazione; chi commette un conato remoto quantunque non consumi l'azione è delinquente; ma in modo però che solo si può sottomettere ad una pena di minimo grado, perchè quantunque fosse determinata l'azione, pure mancando altri atti, che più avvicinino l'atto remoto alla consumazione, potea il conante in questo tempo pentirsi dell'azione. Se la legge non lo avesse arrestato, giacche dall'atto remoto al prossimo vi sono altri ostacoli, i quali forse sarebbero capaci di trattenerlo il delinquente. Ma qui almeno dirà che sono si degli esempi, che un semplice conato remoto è stato punito come delitto consumato; ma si risponde essere questa una condanna irragionevole, quantunque però si debba accordare, che in certi casi, trattandosi di un bisogno politico, se possi punire come consumato il conato come sarebbe una congiura¹⁴ ma questi casi straordinari non devono servir di regola generale, di modo che ogni conato debba punirsi come delitto consumato; deve quindi prevalere la regola, che il conato non deve essere punito come delitto consumato.

Conato prossimo. Il conato prossimo poi è = un atto preparatorio e tendente all'esecuzione dell'azione principale, e determinata; ma tanto vicina alla consumazione che se l'intento non è seguito, è accaduto o per pentimento o per estrinseco avvenimento casuale =; p.e. ferire con animo d'uccidere; dirigere un colpo d'archi teso ad uno con animo d'ucciderlo senza cogliervi oppure ferirlo solamente. Il conato prossimo è dunque delitto maggiore del rimoto, perchè più s'avvicina alla consumazione, cioè perchè nel delinquente si scorge la superazione di più ostacoli, quindi maggior dolo. È ben fatto l'os-

¹³ È giusta tale distinzione, poichè per arrivare all'azione principale si devono superare più ostacoli; quindi il dolo non si può sempre dire di un grado eguale

¹⁴ parricidio, calunnia, tiranni

servare che due sorta di conati prossimi si distinguono: conato prossimo in modo, che non è accaduta l'azione in forza del pentimento; conato prossimo in modo che l'azione non avvenne che per un mero accidente. Dico che tanto il remoto quanto il prossimo per pentimento e per accidente non devono punirsi come delitti consumati rapporto ai primi quasi tutti convengono¹⁵; ma rapporto all'ultimo molti sono del contrario parere, e dicono che per parte del delinquente tutto è compito; ma che dipende dal solo accidente che non segna l'effetto dalla sua risoluzione, quindi dicono, che deve essere punito come delitto consumato. Il Filangieri è di questa opinione; ma noi ne vedremo l'assurdità. Imperciocché quantunque nel conato prossimo si manifesti tutto il dolo di delinquere, null'ostante conviene riflettere, che il delitto non si consuma colla sola volontà; ma coll'atto, per la qual cosa se il conato prossimo si venisse a punire come delitto consumato si punirebbe parte della volontà, il che è assurdo. Inoltre egli è pur vero, che se non in tutto, almeno in gran parte, il danno è un costituente il delitto; ma nel conato prossimo è certo, che non rinveniamo il danno corrispondente al dolo del delinquente, quindi la società non lo risente, quindi non v'è ragionevole punirlo come consumato. Alcuno dirà: per parte del delinquente tutto è compito, la mancanza dipende solo dall'accidente; ma io qui rispondo che questo stesso accidente è quello che favorisce il delinquente, giacche se è vero, che l'offeso sente vantaggio da questo accidente, ne dee partecipare anche l'offensore come c'insegna Platone. Né si dica già che non punendo come consumato il conato prossimo sarebbe lo stesso che dare maggior campo a delinquere, potendo dire i delinquenti, che con più coraggio delinquono, perche se il caso li favorisce non saranno soggetti a tutta la pena; ma troppo falso è questo ragionamento, giacche è troppo contraddittorio, che nello stesso tempo uno abbia l'animo di compiere un'azione rea ed

¹⁵ Chi volesse sostenere che il conato prossimo in modo che l'azione determinata non avvenne pel pentimento è come un delitto consumato cadrebbe in due assurdi; l'uno filosofico, l'altro politico. Filosofico perché si punirebbe una volontà passata, non più esistente ed un fatto **a.ma** esistente; politico perché colui che avesse in mente di commettere un delitto, se giacesse a tal sorta di conato non mai s'indurrebbe a pentimento, perché sarebbe certo di subire la stessa pena; piuttosto darebbe sfogo alla azione.

abbia anche l'idea che l'accidente il favorirà; è contraddittorio p.e. che uno avendo animo determinato d'uccidere qualcheduno, con meno timore della legge s'esponga a consumar l'azione col riflesso che l'accidente potrebbe favorirlo e così non incontrare tutta la pena; è evidente che in tal caso l'uomo non pensa già all'accidente che lo favorirà; ma pensa a consumar l'azione. Per tutte queste ragioni il conato prossimo qualunque siasi non deve mai essere punito come il delitto consumato; ma a seconda che, più o meno s'accosta alla consumazione deve essere più o meno punito. E qui si noti che non sono le leggi che in tal caso favoriscono il delinquente; ma è il caso, giacche se fosse avvenuto che l'azione determinata avesse avuto il suo effetto, la provvida legge non mancherebbe di punire l'azione colla pena dovuta ad un'azione consumata; ma giacche è il caso che lo favorisce non è tolta la forza alle leggi, perche in tal favore niente è a danno della società come già vedemmo. È vero che le leggi romane in certi casi inalzano il conato prossimo ed anche il remoto al delitto consumato; ma ciò accade in casi atroci e straordinari espressi dalle stesse Leggi. Da ciò noi non possiamo dedurre una regola generale che ogni conato debba punirsi come consumato per due ragioni: prima perché le leggi parlano di soli casi straordinari; secondo perché quei casi sono espressi; ma non è ella una regola sicura, che in criminale dove tacciano le leggi, tacer deve anche il Giudice? Dunque nemeno dalle leggi romane si può trarre argomento, che il contratto prossimo sempre debba punirsi come delitto consumato. Concludiamo dunque in generale, che il conato qualunque siasi mai deve essere punito come delitto consumato se non nei casi straordinari espressi dalla legge.

LEZIONE VI

Segue a parlarsi del Delitto in Genere

COMPLICITÀ CORREITÀ

Siccome per commettere un delitto non è necessaria la consumazione dell'azione premeditata, così può commettersi delitto anche contribuendo all'esecuzione di quest'azione principale, cioè colla complicità. Non si deve confondere, come hanno fatto alcuni Cri-

minalisti, la complicità colla correità, giacche sono delitti di diversa specie.

Diffatti colui, che è reo di correità è punito colla stesa pena, che soffre il principal delinquente, all'incontro chi è reo di complicità può essere alle volte più alle volte meno punito del principal delinquente, come in appresso vedremo.

Tutto ciò mostra, che se la complicità, e la correità si potessero confondere non ne nascerebbe una tale differenza nella punizione. La complicità si definisce = concorrere indirettamente al delitto principale senza aver parte fisica nell'azione =. La correità si definisce = Concorrere direttamente e fisicamente all'esecuzione dell'azione principale =. È complice p.e. colui, che da l'armi per delinquere; da le scale pel furto; insegua il luogo etc.; è correo p.e. colui, che è presente al delitto non come testimonio; ma come ajutante, o con tener fermo l'aggressore. Quindi è, che il correo concorrendo sempre direttamente al delitto è sempre considerato come il principal delinquente; non così accade del complice, il quale secondo le circostanze può essere punito più, o meno del principal delinquente, giacche la complicità è una colpa separata, e diversa dall'azione principale, la quale può aver maggior, o minor grado della prima azione, non così della correità, che è una colpa unita all'azione principale.

Vedute le differenze, che passano tra complicità, e correità, passiamo ora a parlare della complicità. Può consistere la complicità in tre modi: 1° nel comando e mandato; 2° nell'ajuto; 3° nel consiglio; azioni tutte indirette colla consumazione del principal delitto.

Complicità per Comando, e Mandato. Non solo è delitto eseguire un'azione criminosa; ma è delitto parimenti il comandarla. Siccome può sussistere il comando, ossia il mandato senza l'esecuzione, così si vede essere il mandato un'azione indiretta, quindi costituente complicità. Per misurare il delitto di comando bisogna osservare qual potenza abbia avuto la persona, che comanda sulla persona, a cui è stato diretto il comando. Se chi comanda ha grande autorità, il più delle volte è maggior delitto il comando, che l'esecuzione, poiché quanta forza, ed autorità ha chi comanda tanta è l'impressione, che si fa nell'animo di chi fu comandato il quale può dirsi violentato moralmente. Cio si verifica p.e. quando è il Padre, che comanda al

figlio; il Principe, od il Magistrato al suddito etc. Anche le Leggi Romane ci danno molti esempj di perdono a chi commise delitto in forza d'un autorevole comando. Se poi chi comanda ha poco, o niente d'autorità, si pel grado, per lo stato, per la riputazione, di modo che il comando agevolmente si potesse tralasciare, allora poca essendo l'impressione, che verrebbe nell'animo di chi è stato comandato, poca parimenti sarebbe l'esclusione del dolo; quindi maggiore sarebbe il delitto dell'esecutore di quello, che comanda. In questi due casi di complicità si vede, che il mandante ed il mandatario non sono egualmente puniti, e ciò prova, che la complicità diversifica dalla correatà, giacche i correati sono sempre egualmente puniti. Alcuna volta però accade, che il mandante, ed il mandatario sono egualmente puniti; ma ciò accade in casi accidentali, dai quali non dobbiamo trarre regola generale.

Questione: Movesi questione dai Criminalisti a chi debba imputarsi l'eccesso del mandatario nel commettere l'azione. Alcuni dicono, che il mandante deve essere equiparato al mandatario, perche **allorquando** il mandante ha pronunciata la sua volontà, deve stare innanzi ad ogni conseguenza nascente dalla di lui commissione; ma il risolvere così la quistione facilmente si può cadere in errore, quindi è, che bisogna distinguere se la diversa conseguenza, che nasce dalla principale azione era facile da prevedersi, o no. Se la diversa conseguenza era facile a prevedersi; p.e. commetto a Tizio, che ferisca Cajo con un colpo di fucile, ma invece di ferire, cagiona la morte, allora la morte sarà imputabile tanto al mandante, che al mandatario, giacche ognuno d'essi potea facilmente prevedere, che con tale arma facilmente potea venire la morte, quindi ambidue saranno equiparati. Se poi la diversa conseguenza non era facile da prevedersi; ma anzi era lontana di modo che non era presumibile; p.e. commetto a Tizio di ingiuriare con parole Cajo; ma Tizio ferisce, allora siccome non presumibile la ferita dal mandante, non sarà tenuto della ferita; quindi in tal caso sarà più reo il mandatario del mandante.

Quistione: Si fa altra quistione: Di che cosa sarà tenuto il Mandante se nonostante la revoca, il mandatario eseguisse la commissione. Sostengono molti criminalisti, che in tal caso il mandante, ed il mandatario devono essere equiparati; ma noi vedremmo, che ciò

non può essere in tutti casi se non commettendo, ma una patente ingiustizia. La ragione, onde questi Criminalisti puniscono sempre egualmente il mandante nonostante la revoca si è per tenere lontani gli uomini dal commettere azioni criminose; ma non s'accorgono essi, che così vengono a sforzare i mandanti a non mai revocare? Imperciòche sapendo essi, che anche rivocando vanno incontro ad egual pena, vorranno piuttosto dar sfogo alla loro passione, giacche non ponno temere una maggior punizione; è dunque patente il loro errore. Piuttosto per decidere la questione sarà bene fare a revoca è fatta in modo, ed in tempo atto ad impedire la revoca, o no. Nel primo caso, cioè quando la revoca consiste in seria ritrattazione, e poco tempo dopo dal mandato, se anche il mandatario commette l'azione, a lui non doversi equiparare il mandante, il mandante deve soffrire una pena correzionale; il mandatario una pena maggiore. Che se nel secondo caso, la una distinzione: o L revoca è fatta in modo, ed in tempo non atto ad evitare l'azione, cioè con blanda ritrattazione, e quando nel mandatario s'era già introdotto il calore d'eseguire l'azione, allora, non potendosi dire vera revoca, è il caso, che il mandante deve essere punito egualmente, che se non avesse fatto alcuna revoca.

LEZIONE VII

Segue a parlarsi del Delitto in genere COMPLICITÀ PER AJUTO

In secondo luogo abbiamo detto consistere la complicità nell'ajuto. L'ajuto è diverso dalla principale azione. Due sorta d'ajuti si danno: antecedente, e concomitante; antecedente quando l'ajuto si presta prima del delitto; concomitante quando si presta nel tempo istesso dell'azione; il primo più comunemente chiamasi ajuto rimoto, il secondo prossimo.

Ajuto antecedente, ossia rimoto. Chi è reo d'ajuto rimoto è meno delinquente del reo principale; p.e. insegnar il luogo, dar l'armi, le scale etc. Alle volte però può darsi il caso, che l'ajuto rimoto sia delitto eguale del principale, ed alle volte anche maggiore. Chi presta ajuto in modo senza del quale il reo era impossibilitato a delin-

quere, e con scienza viene aiutare p.e. gli si insegna il luogo, che altrimenti il delinquente non avrebbe trovato etc., in tal caso siccome si può dire dipendere il delitto dall'ajuto, chi prestò ajuto sarà punito come il principal delinquente benché remoto. Sarà poi l'ajutante più delinquente del reo principale se a tal sorta d'ajuto uni anche il consiglio.

Ajuto concomitante, ossia prossimo. Abbiamo detto essere l'ajuto concomitante, ossia prossimo il concorso indiretto alla consumazione dell'azione nell'atto stesso dell'azione; p.e. tener fermo l'assalito, fare la guardia etc. Chi è reo d'ajuto concomitante ordinariamente è punito alla stessa pena del reo principale, quindi non diversifica dal correo. Ma non è sempre vero, che chi è reo d'ajuto concomitante sia correo, è quindi necessario fare una distinzione: o l'ajuto concomitante è immediato, o mediato; immediato è quello senza del quale il principale reo non potea eseguire l'azione che cioè era necessario; p.e. tener fermo l'aggresso etc.; e mediato poi è quello senza del quale il principal reo potea anche eseguire l'azione; ma che solo gli è stata agevolata; p.e. stare in guardia nel tempo, che il reo delinque etc. Come si vede non sempre L'ajuto concomitante può eguagliarsi alla correatà, perche secondo la def.ne data della correatà solo l'ajuto concomitante immediato può equipararsi alla correatà; giacché consiste in un concorso diretto, all'incontro L'ajuto concomitante mediato non può eguagliarsi al correo, perché concorrere indirettamente, lo che costituisce la complicità. Quindi i Pratici servendosi di una tale distinzione hanno detto, che chi è reo d'ajuto concomitante immediato sia correo, chi d'ajuto concomitante mediato sia complice.

Sonovi de' Criminalisti, che ammettono un'altra sorta di ajuto costituente complicità, ed è questo l'ajuto susseguente, cioè L'ajuto prestato al delinquente dopo il delitto commesso per essere nascosto agli occhi della giustizia. Ma poiché abbiamo definita la complicità un concorso in diretto alla consumazione dell'azione principale, ci convien dire, che male a proposito un tale ajuto si faccia un costituente la complicità. Imperciocché per essere complice conviene concorrere o avanti, e nell'istante del delitto; ora chi presta ajuto susseguente non concorre né avanti, né nell'istante dell'azione,

anzi in nessun modo non concorre alla consumazione dell'azione, giacché l'ajuto dato commesso il delitto, niente giova all'esecuzione dell'azione. Dunque chi presta ajuto susseguente non è complice. Non è già, che chi da ajuto susseguente non commetta un delitto, giacché cerca d'ingannare la Legge col tenere occulto un malvagio; ma non è già per questo, che debba dirsi complice; altro è, che un delitto sia punibile, altro è che sia di complicità; formerà bensì un delitto a parte; ma non mai complicità. L'errore d'onde i Criminalisti hanno posto nella complicità L'ajuto susseguente è stato, perché è avvenuto in certi casi, che chi prestò ajuto susseguente fu condannato alla stessa pena del reo principale. Ciò può benissimo accadere in casi atroci, e straordinarj; ma più volte dicemmo, che questi casi straordinarj non devono formar regola generale, giacché quando si tratta d'un bisogno politico è lecito al Giudice di passare i limiti delle regole generali.

LEZIONE VIII

Segue a parlarsi del delitto in genere COMPLICITÀ PER CONSIGLIO

In terzo Luogo dicemmo, che anche il consiglio può costituire complicità. Si distinguono due sorta di consigli¹⁶: 1°. Consiglio Semplice, cioè di sola insinuazione a delinquere; 2°. Consiglio consistente non nella sola insinuazione, ma anche nell'ammaestramento per delinquere. Nel primo caso siccome consiste in una semplice insinuazione, così sempre cagiona un delitto minore del reo principale come asserisce anche Platone; ma nel secondo siccome all'insinuazione segue anche l'ammaestramento, così si vede, che il reo principale non avrebbe commesso l'azione se non fosse stato ammaestrato, onde in gran parte dipende l'azione da chi dia il consiglio, quindi è che un tal consiglio più, che complicità, deve avversi per correità, quindi punibile colla stessa pena, che si darà al reo principale. P.e. consigliare uno a dare il veleno a Tizio costituisce un semplice consiglio, quindi complicità punibile meno del principale attore, ma se ol-

¹⁶ Gli antichi punivano con pena maggior il consigliere, che il delinquente. Il guardare l'azione del consiglio per la parte morale fu la causa di tale disposizione

tre La Semplice insinuazione segue l'ammaestramento cioè insegnare la qualità del veleno, il modo da prenderlo, la quantità, il modo di fabbricarlo etc. il delitto non più sarà di complicità ma di correità¹⁷. Ecco spiegati i tre mezzi che costituiscono complicità, cioè mandato, ajuto, e consiglio. Posti questi nostri principj osserviamo un poco le false opinioni di molti Criminalisti, che vorrebbero porre La complicità, in altre azioni, che in realtà non ponno mai costituirla.

Opinioni confutate rapporto la complicità: Dicono costituire complicità La Scienza, l'approvazione, la partecipazione. Sia la Scienza anteriore alla commissione del Delitto, sia posteriore è certo, che mai non può costituire complicità giacche ne antecedentemente ne concomitantemente concorre lo sciente. Ella è poi anche una barbaria il fare delitto dalla scienza; non solo; ma anche in politica, giacche sapendo colui, che vuole commettere, od ha commesso un delitto, che se lo fa sapere a qualcheduno, od un suo amico, costui è obbligato ad accusarlo per non incorrere nella pena, si asterrà dal far ciò e così mancherà la società o d'un accusatore o d'un amico che forse potrebbe cangiare il cuore del delinquente; le leggi romane alle volte hanno equiparato chi è sciente al complice in certi delitti atroci e straordinari per esempio di lesa maestà, ma per questo non si deve dire che ogni sciente debba considerarsi come complice. Almeno l'approvazione si dee fare un costituente della complicità, imperciocché qual concorso ha nell'azione colui che l'approva? Qual danno porta alla società? Che cosa è l'approvazione se non un pensiero? Ma e quando mai la società si è data a punire pensieri? È vero che vi sono leggi su tale proposito ma qui si deve interpretare la mente del legislatore queste leggi riguardano colui che s'addossa il delitto di un terzo, che cioè ratifica a nome suo il delitto non già per subire la pena criminale, ma la civile solamente, giacché sarebbe ingiusto che il giudice volesse punire criminalmente colui che s'ad-

¹⁷ Alcuni male interpretando una Leg. Rom. che dispone, che il consigliere sarà tenuto di quello stesso delitto, di cui è reo il delinquente principale hanno detto, che sempre il consigliere debba eguagliarsi al delinquente principale. L'interpretazione di tale Legge consiste nell'equiparare il consigliere al delinquente in quanto all'azione Civile, non in quanto alla Criminale. La Leg. p.e. se il delitto è furto, chiama ladro tanto il consigliere, che il delinquente; ma s'intende eguagliarli non nella pena, s'intende eguagliarli nell'azione civile, che comporta l'indennizzazione.

dossò il delitto d'un altro. Nemmeno la partecipazione è complicità, poiché quale morso antecedente o concomitante ha p.e. colui che partecipa di cosa rubata secondo anche che sapendo anche che sia rubata? Sarà reo d'un altro delitto, ma non di complicità; sarebbe reo di complicità se per esempio avesse consigliato a rubare etc. Si vorrebbero pure tenere per complici coloro che potendo impedire il delitto nol fecero sembrando essere pure del comun interesse, che ognuno si presti all'altrui difesa. Presso gli Egizi questo era un primo officio de' Citt. e chi l'obbliaa era considerato non solo complice ma correo; parimenti era un tale officio presso gli ebrei. Presso di noi ragionevolmente parlando stando alla nostra definizione chi non impedisce il delitto che potrebbe impedire potrà bene essere tenuto di qualche mancanza secondo la qualità del delitto; ma non mai potrà essere tenuto di complicità giacché né antecedentemente né concomitantemente l'azione viene agevolata allorché potendo non si impedisce.

LEZIONE IX

Segue parlarsi del Delitto in genere Imputabilità

Abbiamo estesamente svolta la prima parola della def.ne del delitto, cioè = violazione = Segue ora l'altra = imputabile =. Parleremo dunque dell'imputabilità unica sergente, come vedremo, da cui traggono origine le punizioni. Non pochi Criminalisti hanno confusa l'imputabilità colla imputazione; ma egli è certo, che differiscono di gran lunga fra loro, imperciocché come fra poco vedremo L'imputabilità altro non è, che la responsabilità dell'azione. L'imputazione è quando il Giudice rinfaccia al reo l'azione; egli dà la pena.

È una decantata proposizione presso i Criminalisti = per costituire Delitto è necessario il dolo =. Questa è una proposizione quanto chiara altrettanto giusta, poiché non è la materia la azione, che pecca, è la volontà e L'intelletto da cui nasce il dolo. Quando un'azione sarà dolosa la chiameremo imputabile; quando non sarà dolosa la chiameremo indifferente. Dunque quando noi sapremo cosa sia dolo facilmente potremo conoscere quali siano le azioni imputabili

e criminose; Gli Antichi hanno definito il dolo = una macchinazione della mente per ingannare un altro; Se noi vorremo stare a questa def.ne ne verrà, che non tutte le azioni criminose saranno imputabili, imperciocché questa def.ne ci sveglia non un'idea generale; ma speciale di dolo; tale def.ne si può applicare solo ad una classe d'azioni, non a tutte le azioni Criminali, si può applicare solo a quelle classe d'azioni, in cui ha luogo la frode giacche se è vero, che per costituire L'imputabilità è necessario il dolo se è vero, che il dolo è un'azione fraudolenta; secondo la def.ne, ne verrà che quelle azioni, benché criminose, ma non fraudolente, non saranno imputabili; dal che si può arguire l'insufficienza di una tale def.ne. P.e. Se in una lite impreveduta Tizio uccide Cajo, non si può dire, che qui abbia luogo la frode; se vogliamo stare alla def.ne data del dolo tale azioni non sarà punita, perché il dolo intervenuto in tale uccisione, non è quello, che ci mostra la def.ne. Stando a tale def.ne sarebbero imputabili solo gli omicidi preveduti, lo che è contrario alla continua pratica. Altri hanno definito il dolo = Un'interna operazione dell'animo, che succede in colui, che si propone di violare la Legge =; ma nemmeno questo def.ne è la più sicuro, quantunque in concreto sia buona¹⁸.

Due specie di dolo distinguono i Criminalisti; dolo vero, e dolo presunto; dolo vero è quello, che è suscetibile di prova; presunto, che non è suscetibile di prova. Ma quel delitto che ha un dolo presunto non può mai punirsi, dunque è sana tal distinzione; ogni delitto dunque per essere punito deve avere un dolo vero.

Anche la colpa può costituire delitto punibile, benché, qualunque sia il di lei grado, sempre in fermento al dolo. I Criminalisti hanno definito la colpa = un fatto inconsiderato commesso a danno altrui = ma questa definizione è piuttosto il fatto prodotto dalla colpa, che la colpa stessa, giacché la colpa non consiste nell'azione commessa. Altri l'hanno definita = la mancanza di una certa diligenza =, ma anche questa non è buona, perché determina il grado di diligenza, che si deve tralasciare per costituire la colpa.

Distinguono poi i criminalisti tre sorta di colpa: colpe late, lieve, e lievissima. Dicono lata quella, che tanto s'accosta al dolo, che

¹⁸ Tale def.ne lascia luogo a dimandare quale sia tale operazione, e come accade; è dunque insufficiente tale def.ne.

quasi puo dirsi dolo; ma questo è un errore, poich  se   vero, che la colpa   diversa dal dolo ne verr , che qualunque sia il grado della colpa mai potr  confondersi col dolo, giacche il dolo consiste nella volonta immediata di violare la Legge; la colpa consiste nella volonta d'esporsi al pericolo di violarla, lo che molto diversifica. Dicono colpa lieve quella media negligenza sempre distante dal dolo; Levissima quella che   opposta al dolo; dicono, che la colpa lata forma delitto; ma non mai come il dolo, ed in cio conveniamo; dicono che ma la colpa lieve non mai si punisce criminalmente; ma solo civilmente; che la lievissima rare volte si punisce Civilmente, ed in cio ancora conveniamo. Tutte queste sono le teoriche, che i criminalisti sogliono premettere alla natura, e costituzione dei delitti; ma tutto ci  non farebbe, che confondere; quindi   che noi cercheremo d'indagare, con maggior chiarezza, cosa sia ci , che costituisce il delitto, cioe d'onde consista l'imputabilit  dall'azione dalla quale dedurremo la def.ne dal dolo. Abbiamo detto, che per formare delitto   necessaria un'azione; che un pensiero mai puo costituire delitto; ma quantunque sia necessaria un'azione non   poi per questo, che qualunque azione contro La Legge sia delitto, giacch  ne verrebbe, che tanto l'assassino che uccide ed il furente sarebbero egualmente delinquenti. Vediamo dunque per non cadere in tale errore cose sia necessario per costituire un delitto. Dalla def.ne vediamo, che l'azione oltre essere contro la legge deve anche essere imputabile; cerchiamo dunque cosa sia imputabilit ; noi la definiamo = la qualit  di un'azione morale, per cui l'agente si rende responsabile =. Non sar  dunque imputabile l'azione se l'agente non ne sar  responsabile¹⁹.

L'Uomo non pu  essere responsabile, che   quanto dire all'Uomo non possono imputare, che quelle azioni nelle quali ebbe parte L'intelletto, e la volont ²⁰.

¹⁹   ben vero, che i Germani punivano anche le bestie, e le cose inanimate quelle recavano del danno; ma o i Germani faceano questo per politica, ed allora era ad ogni scusabile tale disposizione; o faceano questo credendo, nelle bestie, e nelle cose inanimate, egualmente, che all'Uomo vi potesse essere dolo, ed allora   chiaro il loro errore che   quanto dire

²⁰ se l'azione seco non porti una certa qualit  che costituisca imputabilit . Ma quale   questa qualit ? Le azioni, che sono state conosciute dall'Uomo, e volontariamente eseguite hanno tale qualit . Dunque la qualit  dell'azione, che costi-

Def.ni dell'Intelletto e della Volontà. L'intelletto è quella facoltà di percepire, e conoscere la natura, ed il fine delle cose; la volontà è una determinazione a volare ciò, che ci mostra l'intelletto. All'intelletto viene mostrata la cosa dall'appetito naturale, e si noti che per volere bisogna pria appetire, poi conoscere; quindi è, che chi agisce senza conoscere agisce senza volontà, perché la volontà non fa, che quello che gli mostra l'intelletto; quindi costui agirà per semplice appetito naturale; ciò accade continuamente nel fanciullo, nel famoso etc. i quali appetiscono di fare una certa cosa; ma come che non ponno conoscerla per mancanza d'intelletto, se la fanno non si può dire, che ciò accada per volontà; ma per semplice appetito naturale, il quale non costituisce delitto, perché non imputabile acagione della mancanza dell'intelletto, e della volontà, che sono il perno d'ogni imputabilità. Dunque quando mancherà l'intelletto, e la volontà, l'azione, non sarà imputabile, perché mancante della qualità costituente imputabilità; all'incontrario quando s'è il concorso dell'intelletto e della volontà, siccome s'è la qualità richiesta così, l'azione sarà imputabile²¹.

LEZIONE X

Segue a parlarsi del Delitto in genere Requisiti dell'Imputabilità

Allorquando l'agente agisce senza intelletto, e volontà non gli è imputabile l'azione; ella è un'azione differente, che non può essere né punita, né premiata²². Il dolo dei delitti non si può ravvisare, che quando concorre l'intelletto; e la volontà; ma non sempre per formare delitto è necessario il dolo, cioè non sempre è necessario l'immediato concorso dell'intelletto e volontà per delinquere; poiche può

tuisce la responsabilità e l'imputabilità, e L'imputabilità altro non è, che il concorso dell'intelletto, e della volontà.

²¹ Quello, che dicosi del delitto doloso, dicosi del colposo.

²² Si noti, che è indifferente L'azione quando il concorso dell'intelletto, e della volontà manca senza difetto alcuno dell'agente; imperciocché se mancasse con difetto dell'agente, allora l'azione benché non fosse dolosa, sarebbe colposa, e sarebbe colposa perché scusabile in quella parte la mancanza di tal concorso. Le Def. ni che diamo del dolo e della colpa ci sembrano per questo esatte.

nascere delitto anche per semplice colpa, cioè pel concorso dell'intelletto, e della volontà, non per agire immediatamente, ma per porsi in pari d'agire contro le Leggi. Posti questi principi definiamo il dolo = determinazione avvertita dell'agente sull'azione commessa contro le Leggi =²³. Definiamo la colpa = mancanza scusabile di determinazione avvertita dall'agente sull'azione. Si ponno distinguere tre gradi di colpa secondo **il quali** il Giudice stabilirà la pena per i delitti colposi; questi sono: lata, lieve, levissima, noti abbastanza.

Causa producenti. Mancanza, Diminuzione, Imputabilità. Ora, che sappiamo, che mancando il concorso **della dell'intelletto**, e volontà manca l'imputabilità, quindi il delitto passiamo ora a vedere cosa sia ciò, che possa togliere l'intelletto, e la volontà, cioè l'imputabilità. La mancanza dal concorso dell'intelletto è prodotta o dall'errore, o dall'ignoranza; le cause onde manca la volontà sono le violenze, cioè quelle esterne potenze, che acciecando l'uomo lo rendono tale, che è soggetto di lasciarsi da esse condurre, per cui senza errore, non si può dire volontaria l'azione commessa in tali circostanze.

Errore. L'Errore si può definire = la percezione d'un oggetto diversa dalla vera =. L'errore è o di jus, o di fatto. Quando l'agente erra nel confrontare La Legge coll'azione, erra in jus; quando erra nell'esame dell'azione erra in fatto. Cio, che spetta all'errore di fatto lasciando a parte; riguardiamo L'errore di jus. È diverso l'errore di jus dall'ignoranza di jus; l'ignoranza consiste nel credere assolutamente, che per tale azione non esista alcuna Legge. L'errore nell'aver percepita un'idea falsa d'una qualche Legge. Ora si cerca, se a chi erra od a chi è ignorante in jus sia tolta imputabilità²⁴. Considerando i primi doveri del Citt.o. troveremo, che chi ignora Le Leggi, ed erra su di esse non è scusabile, quindi punibile. Di fatti il primo dovere del Citto. si è di sapere l'esistenza della Leggi Criminali, e di saperne lo spirito loro con indagare la vera mente del Legislatore; quindi è che se delinque per queste cause, non è scusato, perché la

²³ Tale definizione comprende quella qualità (di cui parleremo nell'imputabilità), per la quale l'uomo si rende responsabile; avvertita significa il concorso dell'intelletto; determinazione significa il concorso della volontà.

²⁴ Si noti, che noi prendiamo errore, ed ignoranza di jus in egual senso.

sua delinquenza è il prodotto dell'innosservanza d'un primo dovere. Presso gli Antichi Popoli poche erano Le Leggi, le quali erano *così* prese in poche tavole appresso ai pubblici tempj, perche fosse data notizia di ciascuno; quindi è, che allora era di poco peso al popolo sapere L'esistenza, e lo spirito delle Leggi; ma in oggi, che sono ridotte ad un ammasso infinito è cosa laboriosa il saperle; fu pertanto quel popolo, che ha posto Leggi²⁵.

Di quali Leggi è tenuto il forestiero. Si fa una questione, ed è se il forestiero, che entra in un'estera Nazione, ed ivi delinqua, sia punibile. Il forestiero entrando nella Nazione Straniera viene garantito da qualunque insulto; Le Leggi si fanno un pregio di proteggerlo; ecco, che il forestiero partecipa a suo *favorire* della Nazione Straniera, e perche dunque non sarà tenuto a quelle Leggi, che lo proteggono? Se il forestiero non fosse tenuto alle Leggi della Nazione Straniera, sarebbe un Uomo fuori di Società, poiche è certo, che in quella circostanza in cui si trova, cioè nell'essere fuori della propria Nazione, è privo dalla punizione della propria Patria; ora se la Nazione Straniera, presso cui vive non avesse il diritto di punirlo, allorché fosse da costui offesa, dovrebbe dirsi un Uomo fuori della società, cioè nello stato di natura, la di cui punizione apparterebbe solo all'offeso; ma come si vede ciò non può darsi, e conviene conchiudere, che lo Straniero è tenuto all'obbedienza delle Leggi di quella Nazione, benché straniera, in cui delinque. È vero, che gli Ambasciatori non sono soggetti alle Leggi straniere; ma ciò accade perché L'ambasciatore si considera non come un Uomo solo; ma come l'intera Nazione della quale né il rappresentante potrà però essere punito dal proprio Paese.

Falsa deduzione. Locke, e Filangieri dicono, che il diritto, che la Società di punire è immediatamente dello Stato di Natura, argomentando così: siccome ogni Nazione ha diritto di punire il forestiero, che da questi venga steso²⁶, così il diritto di punizione, che ha la sua deriva da quel diritto, che ogni Uomo avea di punire un qualunque offensore in istato naturale. Questo è un falso ragionare, poiché se

²⁵ Da questa riflessione saggiamente deduce il Renazzi, che quando L'errore di jus provenga da un'impunità morale dall'agente sia scusabile.

²⁶ E siccome ogni Nazione si considera come un Uomo nello Stato di Natura.

qualunque Nazione ha diritto di punire il forestiero delinquente, cio  accade da un accidente, perche in allora la Nazione offesa non lo considera per forestiero; ma lo considera aggregato a Lei, giacche nello steso tempo lo proteggeva; cio accadendo dunque solo quando il forestiero   presso la Nazione conviene dire, che anche proposito il Locke, ed il Filangieri deducono L'origine del diritto di punizione essere immediatamente naturale. Ma noi nelle prime Lezioni dimostreremo abbastanza quale sia la di lui origine, onde non fa d'uopo qua replicarlo.

Ma torniamo a noi, ed esaminiamo quali siano quelle Leggi, che devono supporci sapersi della straniero, onde non s'avesse a scusare col dire sempre, che non sapea Le Leggi. Tutte Le Leggi Naturali devono supporci sapersi dallo straniero, onde non s'avesse a scusare col dire sempre che non sapea le leggi. Tutte le leggi naturali devono supporci sapere dallo straniero. Sarebbe un torto, che gli si farebbe se allorch  entra il forestiero nella Nazione Straniera gli si volesse dire p.e. che L'omicidio, il furto, etc. sono proibiti, queste sono Leggi, che da ogni Uomo dotato di ragione sono conosciute. Oltre alle Leggi naturali,   tenuto anche alle Leggi costituzionali del Paese;   da presumersi, che lo straniero entrando nella Nazione Straniera cerchi d'informarsi della qualit  del Governo, cio  se democratico, Aristocratico, Monarchico; saputa la qualit  del Governo, conseguentemente sa anche Le Leggi costituzionali²⁷. Il forestiero   dunque tenuto delle Leggi Naturali e costituzionali non solo perch    presumibile, che le sappia; ma perche   un suo primo obbligo. Non   pero tenuto il forestiero a quelli Leggi di Polizia proprie del Paese. Se non col lasso di qualche tempo, o coll'esame del Codice; per certe Leggi   accordato il tempo di 3 giorni, per altre d'un mese, per altre di tre mesi. Non   tenuto immediatamente di tali Leggi, perche non   presumibile, che uno Straniero lo sappia.

Quistione. Veduto se la Nazione ha diritto di punire il forestiero delinquente, e per quali trasgressioni, nasce ora un'altra questione, cio 

²⁷ Alcuni vorrebbero, che il forestiero fosse tenuto anche delle Leggi prescritte dal jus comune. Ma si risponde: O questa Legge del jus comune riguarda un'azione proibita, o comandata dal jus naturale, ed allora conveniamo; ma non diviene gi  obbligatoria perche sia dal jus comune, bens  perche   naturale. Codesta Legge non proibisce grando agoma tutta dela Legge di Natura, ed allora non possiamo convenire, poiche quantunque le due Nazioni servino tal Legge, pure cercano non per obbedire la Nazione Straniera; ma obbedire al jus Romano.

qual pena si debba dare al forestiero. Varie sono le opinioni di chi vuole, che debba punirsi col jus comune, ma tale opinione non è da abbracciarsi, poiche punirlo col jus comune, è lo stesso punirlo col jus del paese dello Straniero, giacche il jus comune tale si chiama, perche abbracciato da tutte le Nazioni. Chi vuole che si debba punire colla pena inflitta dalla Nazione della Straniero; nemeno tale opinione dee abbracciarsi, poiche la sua Nazione, può darsi, che non dia una pena proporzionata alla delinquenza, giacche non fra le Nazioni egualmente valutato il merito del delitto. L'opinione piu addottata si è, che si debba punire colla pena della Nazione, in cui ha delinquito coll'avvertenza per di diminuir-la alcun poco perche ignorava la vera Sanzione. Oppure allorche le due pene, che le due nazioni infligono a tal delitto sono ai quali si debba dare al delinquente delle due laminare. Questa è l'opinione, che sembra la più ragionevole, onde puossi addottare per la più sicura.

Eccezione. Abbiamo stabilito, che L'errore di jus non scusa chi delinque, pure può darsi il caso, che una Legge sia talmente oscura, onde a prima vista non si possa interpretare secondo la mente del Legislatore, e per cui qualcheduno non avendola intesa commetta un'azione contro la stessa Legge e in tal caso io dico chi delinqua è scusabile, e gli viene tolta l'imputabilità dall'azione rea. Molto più sono scusabili quelli, che hanno avuto poca educazione, per cui atti non sono ad intendere lo spirito d'ogni Legge; quindi è che sebbene sia un primo dovere del Citt.o. Sapere le Leggi, e lo spirito loro, pure non è tenuto a quelle Leggi, che assolutamente non intende, un primo dovere dunque del Legislatore si è di esporre colla maggior chiarezza tutte le Leggi. Sarebbe un'ingiustizia il volere condannare chi ha delinquito contro una Legge non bene intesa, poiche in tal caso non agirà con un'avvertita determinazione di violare La Legge, lo che si ricerca per costituire delitto²⁸.

LEZIONE XI

Dell'errore di fatto

Se in generale l'errore di jus non toglie l'imputabilità l'errore di fatto sempre scusa e toglie l'imputabilità. L'errore di fatto si definisce = commettere un'azione contro la Legge senza saperlo, tutto che

²⁸ Questa massima è adottata anche dal [Ranezzi](#).

si sappia la disposizione Legale. P.e. Io so, che la legge condanna a qualche pena chi toglie la roba altrui; ma se io credendo, che una cosa sia mia la prendo, non commetto delitto, perché erro in fatto, tutto che sappia la forza della Legge, perché non solo agisco senza determinazione avvertita di violare La Legge, ma anzi agisco con animo di non violare, e di acconsentire alle Leggi, al prendere ciò, che credo mio. Alle volte L'errore può venire da propria negligenza, ed in tal caso L'agente è tenuto non dall'azione contro la Legge; ma delle sola diligenza, che ha trascurato. P.e. ho grandi indizii, che una cosa sia mia senza oltre indagarsi se sia, mia o non sia mia, ma l'approprio; in tal caso non sono condannato come ladro della cosa; ma sono condannato in forza di quella diligenza trasandata, che potea impiegare per verificarmi se la cosa era mia sì o no.

Questione. Trovasi di speso presso i Pratici questa Proposizione = se colui, che erra nell'azione per accidente sia delinquente = P.e. invece d'uccidere Tizio uccido Cajo questo non è errore nella sostanza del delitto, è errore nell'accidente; quindi è delitto egualmente se avessi ucciso Tizio, poiché, La Legge non proibiva solo, che non potessi uccidere Tizio, ma proibitiva, che non potessi uccidere un altro qualunque Uomo, onde aver sbagliato nell'accidentalità dell'azione ho violato egualmente La Legge, che proibisce un qualunque Omicidio. Un tale accidente non può nemmeno diminuire la pena, che mi meriterei se avessi ucciso Tizio, poiché per diminuire la pena è necessario, che sia diminuita la determinazione avvertita; ma in tal caso la determinazione avvertita non è diminuita perché L'errore è nell accidente, dunque non si può nemmeno diminuire la pena. Potrebbe però diminuirsi L'imputabilità all'agente, che è quanto dire la pena in questo caso. P.e. Se invece d'uccidere il Padre uccido Tizio, allora sarò condannato con quella pena, che conviene ad un omicida qualunque, non ad un Patricida, poiché uccidendo Tizio per L'accidente non violo La Legge, che proibisce uccidere il Padre; ma quella, che proibisce un qualunque omicidio. Quindi essendo sempre maggiore la pena del Patricida di quella dell'Omicidio qualunque, ne viene, che sbagliando il colpo per accidente mi sarà diminuita L'imputabilità, cioè sarò condannato con quella pena, che si conviene ad un qualunque omicida, non ad un patricida.

Sono alcuni, che dicono essere una certa specie d'errore di fatto detto volontario, il quale non ha tanta forza da togliere L'imputabilità. Ma è facile vedere la falsità, poiché non è mai possibile, che un errore sia volontario; L'errore si definisce = la percezione di un oggetto diverso da quello, che è in realtà = Ora come è mai possibile che io abbia La percezione di un oggetto diverso da quello, che esiste nel mentre che, erro volontariamente, che è quanto dire nel mentre che ho la giusta percezione dell'oggetto vero; queste sono cose contraddittorie, che pienamente mostrano non potersi dare un errore volontario. Che se poi vogliono intendere per error volontario quel vero errore prodotto dalla propria negligenza, anche in tal caso L'errore non si potrà dire volontario, si potrà ben dire volontaria la negligenza usata, onde poi ne è venuto L'errore dell'azione. P.e. In una strada pubblica passa un Lepre, gli tiro un colpo di fucile, ed invero uccido un Uomo; in tal caso non si può dire, che l'errore nell'uccidere L'Uomo sia volontario, sebbene **volontaria** la negligenza usata nel tirare un colpo di fucile in pubblica strada, e di quella sola negligenza sarò responsabile. Sarà dunque grande sbaglio ogni qualvolta in qualunque modo si voglia dire errore volontario.

Dell'Ignoranza. Finora abbiamo parlato dell'errore, e delle varie specie, ora passiamo all'Ignoranza, la quale altra è assoluta, altra relativa. L'ignoranza assoluta si definisce = La privazione d'ogni Cognizione sopra qualche cosa indipendentemente dal fatto dell'agente =. La relativa si definisce = la privazione d'ogni cognizione sopra qualche cosa dipendentemente dal fatto dell'agente =. L'ignoranza assoluta siccome indipendente dal fatto **dell** agente esime da tutta L'imputabilità; La relativa non da fatta. **Le azioni** prodotte dall'ignoranza assoluta, e della relativa differiscono fra loro come le azioni indifferenti, e le azioni colpose. Le azione dell'ignoranza assoluta sono indifferenti, quindi non punibili; quelle della relativa sono colpose, perché derivano da qualche negligenza, quindi sono punibili²⁹.

Cause di ignoranza assoluta. Tre sono le cause produttrici L'ignoranza assoluta; L'età, la demenza, il Caso Semplice. Altri aggiungono a cause d'ignoranza assoluta il muto sordo, il prodigo,

²⁹ dunque l'ignoranza assoluto toglie tutta l'imputabilità; la relativa non fa che diminuirla.

L'accidentalità dell'azione commessa dormendo; ma propriamente non possono consistere, che nelle tre sopraccennate, vediamole.

Rapporto al muto sordo distinguono il muto sordo a nativitate dal muto sordo non a nativitate cioè, che tale è divenuto dopo qualche tempo dalla nascita. Nei primi tolgono qualunque imputabilità ma non è già, che affatto siano scusabili per ignoranza; ma bensì per impossibilità di violare le Leggi, perché non hanno sufficienti idee onde conoscere le azioni, e le loro conseguenze; dunque non si può dire, che siano scusati per ignoranza; ma bensì per impossibilità di fare azioni ree di modo, che vi abbia concorso L'intelletto, o la volontà. Nei secondi poi a misura del tempo, che ebbero le tavelle e L'udito gli si toglie o lascia L'imputabilità dell'azione. Se diventa muto, e sordo in età, che già aveva acquistate tutte le idee per delinquere, divenuto in pregresso tale, e delinquendo può essere condannato, e viceversa.

Rapporto poi alla Prodigalità La è una somma ridicolagine il volerla porre fra le cause di ignoranza assoluta, poiché il prodigo è responsabile d'ogni azione. È ben vero, che vi sono delle Leggi, le quali assomigliano il prodigo al domante; ma non parlano delle qualità fisiche, parlano delle qualità morali, cioè di quelle azioni, che commette a lui pregiudizievoli, onde quando il prodigo non abbia altro difetto è responsabile d'ogni azione sua.

Rapporto poi alle azioni commesse dormendo dicono, che scusano L'agente affatto per ignoranza assoluta; ma rispondo, che non si può dire sia scusato l'agente dormendo per ignoranza assoluta, perché agisce non moralmente; ma fisicamente. Si può dare il caso, che un'azione dormendo sia provenuta da negligenza dell'agente p.e. soffocare un bambino nel proprio letto; in tal caso l'agente è responsabile non già dell'omicidio; ma bensì della negligenza, che ha lasciato. Dunque dormendo in circostanze, per cui non si potea prevedere, pria di dormire, l'azione cattiva non è delitto; ma dormendo in certe circostanze, per cui l'agente pria di dormire potea prevedere L'azione, come nell'esempio è tenuto di responsabilità. Lasciate a parte tutte queste distinzioni passiamo a vedere, ed a chiarificare le tre Cause, che possono produrre nell'Uomo L'ignoranza assoluta.

Tenera Età. E circa all'età sino al penultimo periodo della pu-

bertà, cioè fino all'età prossima all'infanzia cioè negl'anni 10, e mezza secondo Le Leggi Romane L'Uomo è privo di qualunque imputabilità, e colpa perché si suppone, che in esso non siano tante, e tali idee, onde possa determinarsi ad agire contro Le Leggi poiché L'Uomo nasce bene con la facoltà di percepire; ma senza nessuna percezione, quindi è, che secondo la sua età³⁰ può avere maggiori, o minori idee onde conoscere Le azioni ree. Le Leggi Romane dunque hanno disposto che pria de dieci anni, e mezza L'Uomo sia non ancora atto a delinquere. Non così hanno disposto altre Nazioni, poiché chi fino ai sette anni, come gli Inglesi, chi ai 14 come i Germani³¹; chi non ha fissato alcun termine, e ciò è accaduto perché si è osservato, che non in tutti i fanciulli in tale età egualmente sono sviluppate Le idee, poiché in chi più presto, in chi più tardi, onde meglio hanno pensato di stabilire il termine dell'età, in cui L'Uomo non possa delinquere, secondo la maggior, o minor svillupazione dello spirito. Se poi consideriamo, che non stabilendo alcun termine si sottopone il pupillo al arbitro del Giudice, onde falsamente si ponno dedurre conseguenze, bisogna convenire, che i Legislatori Romani bene agirono nello stabilire il termine dell'età, onde non Lasciare L'arbitrio al Giudice. Di fatto abbiamo verj esempi presso gli antichi, ed una in particolare³². Un fanciullo essendo nel tempio di Diana vide cader una Lamina d'oro, ed egli le prese. In quei tempi non eravi età stabilita, onde preso il fanciullo, per condannarlo si ricorse³³ all'esperimento col mostrargli un pomo, ed una Lamina d'oro; egli prese la lamina d'oro, e da ciò si dedusse, che prese la lamina d'oro nel tempio con anima di rubare, onde miseramente fu' condannato a Morte. Questa fu' una sentenza molto arbitraria, e quindi ingiusta, perché quell'esperimento certamente non è capace di provare, che il fanciullo prese la lamina d'oro per rubarla, poiché un innocente fanciullo con quell'animo, che prese la lamina d'oro potea anche prendere il pomo etc. Quindi per non dare L'arbitrio ai Giudici hanno determinato le Leggi Romane due diverse età; cioè prossima all'infanzia

³⁰ e la sua educazione, la quale alle volte più influisce a sviluppare lo spirito

³¹ a seconda del clima si sviluppano le idee più presto, più tardi.

³² Nenni somministra L'areopago

³³ dal areopago

anni 10 ½, in cui è tolta ogni imputabilità; dai 10 1/2 fino a 25 evvi imputabilità, ma in diversi gradi a seconda, che L'età più s'accosta all'età 25³⁴.

LEZIONE XII

Eccezione al precedente Stabilimento

Quantunque come abbiamo detto, il pupillo da anni 10 ½ fino all'età di 25 anni, sia scusato dalle Leggi, pure quante volte la malizia supera L'età, tante volte deve punirsi il fanciullo, cioè quando si proverà, che ha agito con pieno dolo. È un assioma dei pratici = che si deve presumere, nei delitti atroci, che il minore abbia agito con pieno dolo, quindi punibile =. Questa regola è bensì consentanea alla ragione; ma non è regola generale, per cui ogni delitto atroce commesso dall'istante, ossia impubere si debba punire come vero delitto. Conviene osservare non il semplice fatto; ma le circostanze, che lo hanno accompagnato; quindi se le circostanze che hanno accompagnato il fatto sono talmente distati, per cui non è sì facile, che si possa condurre a fine L'azione, se L'agente non adopera una certa malizia, allora L'agente devesi punire come si punisce un'azione pienamente dolosa; ma quando L'azione del pupillo non è accompagnata da circostanze da cui si possi dedurre la malizia, ossia il dolo, cadremo sempre nell'errore dell'Areopago, se lo vorremo punire come avesse delinquito con dolo. Si stabilisca dunque, che il minore non deve godere d'alcun privilegio quando si trovi, che abbia agito con dolo, ma che altresì il dolo non deve mifragi dal semplice fatto; ma bensì dalle circostanze, che L'hanno accompagnato. Se il sopra esposto assioma è rigido, quest'altro favorisce alquanto i minori = Nei delitti di omissione, quantunque atroci, si Suppone, che la malizia non superi L'età = Questo assioma non è consentaneo alla ragione, poichè quantunque per un fanciullo, che ha poca esperienza sia minor delitto L'ommissione, che la commissione, pure non è da dire, che quando si possi verificare, che L'ommissione del minore sia dolosa, ed accompagnata parimenti da certe circostanze, che ne

³⁴ dagli anni 10 1/2 fino ai 25 L'imputabilità è sempre diminuita; ma quando la malizia superi L'età non vi è alcuna scusa.

mostrino la malizia, non è da dire, che si debba affatto assolvere; ma anzi punirsi proporzionatamente etc.

Decrepitezza. Se la poca età è una Causa, che generalmente liberi L'Uomo dall'imputabilità, la decrepitezza parimenti deve essere una giusta Causa di diminuzione di pena; poiche in certa età avanzata generalmente l'Uomo non ha quel criterio di ragione di prevedere, onde si suole diminuire La pena. È più triste la condizione della decrepitezza che non è del minore, poiche il minore, a riserva dei fatti atroci, basta, che provi la poca età, che è assoluto; ma il decrepito per la diminuzione non basta la prova della decrepitezza, perche quantunque debole ha tanta esperienza da prevedere; e necessaria anche la prova dell'imbecillità. Abbiamo spiegata la prima Causa d'ignoranza assoluta, cioè L'età, passiamo alla seconda.

Demenza. La Demenza esime L'azione da tutta L'imputabilità, perché togliendo affatto il concorso dell'intelletto, e della volontà toglie ogni azione morale, e non lascia, che la semplice azione fisica, della quale La Legge non s'imbarazza quando sia isolata; ma solo s'imbarazza delle morali; ma queste mancano assolutamente, onde L'Uomo non può avere alcuna cognizione sul fatto; dunque la demenza rende L'Uomo in ignoranza assoluta, esser conseguenza affatto la scusa. Qui si parla di quella demenza, che toglie affatto la ragione, non dell'imbecillità, la quale solo diminuisce la pena, non affatto la toglie. La demenza essendo uno stato incostante può cadere il dubbio se L'azione sia stata commessa in tempo di demenza, o nel **luido** intorrello; nel primo caso L'agente è affatto assoluto; nel secondo provate che La mente dall'agente era sana, si deduce, che non deve essere assoluto. Abbiamo spiegato la seconda causa d'ignoranza assoluta, ora parliamo alla terza ed ultima³⁵.

Caso Semplice. Il Caso Semplice produce ignoranza assoluta, quindi assolve affatto L'agente. Si definisce = Ciò, che è avvenuto contro L'aspettazione dell'agente, il quale non potea prendere L'effetto diverso dal meditato, che L'azione ha prodotto = Quantunque il caso Semplice produca un'azione dannosa pure non è imputabile, perché come si vede della def.ne toglie non solo il concorso del-

³⁵ Colui, che dopo il delitto diviene pazzo, benché abbia agito con dolo, non dee essere punito.

la volontà a **delinquer**; ma anche toglie il concorso della volontà ad esporsi al pericolo di delinquere, ciò toglie qualunque colpa .p.e. mi trovo in un mio podere circondato da mura, e chiuso per ogni parte, dove nessuno può entrare senza mia Saputa, e dove sono sforzato a vedere non essere alcuno, tiro un colpo di fucile ad un animale ed invece uccido un uomo, che si era nascosto; come si vede tale azione non è imputabile, ed il voler incolpare sarebbe Lo steso incolpare una pietra.

Cause d'Ignoranza relativa. Finora abbiamo parlato dell'ignoranza assoluta, e la quale abbiamo veduto esime affatto dall'imputabilità, perchè indipendente dal fatto dell'agente. Ora passiamo alla relativa, la quale **assendo** La privazione d'ogni cognizione sopra qualche cosa dipendentemente dal fatto dell'agente non assolve pienamente L'agente; ma Lo assoggetta ad un grado di pena proporzionato alla causa. Due Sono Le cause onde può nascere ignoranza relativa; negligenza cioè, ed ubbriacchezza.

Negligenza. Negligenza, a ciò, che comunemente i Criminalisti intendono per colpa, la quale si può definire = La situazione, in cui si mette L'Uomo nell'agire, non guardando Le circostanze, onde L'azione può produrre delitto quindi come si vede La negligenza altro non è, che la stessa ignoranza relativa, chi delinque per negligenza è tenuto dalla **solo** negligenza, che secondo i suoi gradi sarà maggiore, o minore la pena; ma non mai Sarà tenuto del fatto, poiché non è prodotto dalla volontà immediata di delinquere; ma dalla Semplice volontà di esporsi al pericolo di delinquere, lo che è diverso. È ben vero, che l'agente potea prevedere l'azione; ma pure non si deve punire come dolo, perchè nell'immediata azione non vi concorre la volontà, ed il volere punire L'azione sarebbe lo stesso volere punire un'azione semplicemente fisica, la quale consistendo nell'accidente non può essere punita; i criminalisti devono riguardare in ciò solo la qualità morale, che ha delinquito, non l'ambiente. Quanto è maggiore la negligenza usata tanto è maggiore la pena; ma siccome è difficile stabilire tanti gradi di negligenza, che sempre più s'accostino, o s'allontanino dal dolo, **così** si suole dividere questa negligenza in tre classi, cioè in massima media, minima, per la quale come si vede s'intende la colpa lata, lieve, e lievissima dai Legali.

Agisce con massima negligenza, ossia colpa lata chi commette un'azione, non considerando L'azione accaduta contro La Legge, la quale da un qualunque Uomo potersi pure dare. P.e. In un mercato, in cui siano molte persone tiro un colpo di fucile ad una bestia, ed invece uccido un Uomo; questa è massima negligenza³⁶ perché ogni Uomo potea prevedere, che con tale arma, ed in tale Luogo era facilissimo sbagliare, e colpire in un Uomo.

Agisce con media negligenza, ossia con lieve colpa chi agisce non riflettendo all'azione diversa accaduta contro La Legge, a cui un Uomo diligente avrebbe preveduto. P.e. in una strada pubblica di Campagna tiro un colpo di fucile ad un animale, ed invece uccido un Uomo. Questa colpa è lieve³⁷ ed è minore della lata, perche in tale strada ognuno non avrebbe preveduto il caso avvenuto.

Agisce con minima negligenza, ossia con colpa lievissima chi agisce non riflettendo all'azione diversa accaduta contro La Legge, a cui pochi Uomini avrebbero preveduto per le difficoltà dell'evento. P.e. Mi trovo a caccia in bosco, ove sempre quasi trovasi alcuno, ed invece di un animale uccido un Uomo. Ecco la Colpa lievissima, che corrisponde alla diligenza massima, la quale come si vede è minore e della lata, e della lieve colpa, per conseguenza merita minor pena. La colpa massima, siccome vicina al dolo si condanna con pena maggiore delle altre; La lieve con pena correzionale; Levissima mai con pena Criminale; ma civile.

I Criminalisti dicono, che la colpa diminuisce la pena, da quello che si converrebbe per l'azione solo nel caso, che l'azione primaria sia lecita; ma che quando sia illecita L'agente sia Soggetto alla stessa, che si conviene all'azione dolosa. P.e. Mi trovo in una pubblica strada; tiro un colpo di fucile ad un Uomo, ed invece uccido quegli a cui diressi il colpo ed un altro. Dicono i Criminalisti, che io sia degno di quella pena, che si conviene ad uno, che dolosamente uccida due Uomini; ma qui si sbagliano, poiche io sonò tenuto di dolo solo rapporto all'ucciso con intenzione, dell'altro ucciso non sarò tenuto, che per colpa lata, poiche la mia intenzione era d'uccidere un Sol Uomo, e poichè negligenzemente ne uccido due dovrei essere tenuto di dolo in ambi gli omicidj? Dunque è falsa L'opinione di quelli,

³⁶ la quale corrisponde alla minima diligenza

³⁷ e corrisponde alla diligenza lieve

che credono doversi eguagliare al dolo quell'azione contro La Legge avvenuta diversamente da quella, che credeva L'agente potesse accedere. P.e. in una pubblica strada tiro un colpo di fucile a Tizio; ma invece uccido Cajo, e Mevio. Sarò tenuto di dolo nell'ucisione di un solo Uomo sia di Cajo, o di Mevio, dall'altro sarò tenuto solo di colpa, poiche l'uccisione d'un sol Uomo non diversifica dalla premeditata, perché, che abbia ucciso Cajo invece di Tizio è lo stesso; ma dell L'altra azione avvenuta, cioè dell'omicidio di Mevio sarò tenuto solo di colpa, perche diversa dalla primaria. Dunque

Ubbriacchezza. Seconda Causa di ignoranza relativa abbiamo detto essere L'Ubbriacchezza, la quale non affatto esime dall'imputibilità, perche ognuno può prevedere, che ubbriacandosi si espone al pericolo di delinquere; e siccome chi delinque ubbriacato non ha il concorso della volontà nell'atto; ma solo nel pericolo di esporsi a delinquere, così sarà solo tenuto dell'ubbiacchezza non dell'azione. E non si deve punire L'ubbiaco delinquente come dolo, poiche sé vero, che L'Ubbriaco non ha la mente sana, onde nell'azione non può concorrere L'intelletto, e la volontà, perché lo vorremo punire come delinquente se gli mancano tutti i costituenti il vero delitto doloso?³⁸ L'Opinione del Filangieri è contraria alla nostra. È ben vero che nel caso, che un Uomo sia solito ubbriacarsi, e poi delinquere, e che cio sapendo a bella posta s'ubbiaca per poi delinquere è tenuto di delitto doloso; ma qui siamo fuori di caso poiche si può dire, che ignori le cognizioni dell'azione, mentre con avvertenza implicita si determina ad agire, sapendo che ubbriacato agirà contro la Legge, ed è lo stesso che agisca fuori d'ubbiacchezza, perché pria d'essere ubbriacato si determina sapendo di certo, che ubbriacato agirà secondo la sua vera volontà. Dunque si conchiude, che fuori di questo caso i dilitti commesi in ubbiacchezza non si ponno punire come dolosi; ma come colposi.

LEZIONE XIII

Violenza. La Violenza è una Causa che, toglie il concorso dalla volontà, per conseguenza un'azione prodotta da violenza concorra

³⁸ Anche Qui voliamo porre l'Ubbriacchezza fra le cause d'ignoranza relativa, Aristotele però è di parer contrario

alla diminuzione della pena. Pare un assurdo il dire, che la volontà possa essere violentata; e bene dicea Epitteto = non vi è tiranno della volontà =; è però vero, che L'Uomo può trovarsi in certa circostanza di commettere un'azione, che in circostanze diverse non avrebbe voluto, anzi abborrito, per cui è costretto a seguir L'imputato di una forza esterna. Qui non si deve intendere per violenza una forza fisica, che materialmente costringa L'Uomo ad agire, come sarebbe p.e. sforzare la pena di morte, ad uccidere un altro; ma si deve intendere qui per violenza una forza Morale esterna bensì; ma non materiale.

Posto ciò si può da finire la Violenza = Quando L'Uomo trovasi in certa circostanza di commettere un'azione, che indifferente circostanza (cioè a Sangue freddo) non avrebbe voluta, anzi avrebbe abborrita = Bisogna osservare, che la violenza non toglie sempre affatto il concorso dell'intelletto, e della volontà, per conseguenza solo produce diminuzione di pena. La violenza non toglie affatto l'imputabilità, poichè bisognerebbe togliere ogni concorso d'intelletto, e di volontà, mentre veggiamo, che un tal concorso non manca. L'uomo è dotato di una certa facoltà, colla quale può da principio frenare le Passioni. Ora se trasadatamente L'uomo si lascia sedurre dalla violenza di una Passione, non è colpevole della poca cura, che ebbe in lasciarsi dalla medesima sedurre? Quindi non concorre pienamente l'intelletto? La volontà si determina ad agire secondochè è informata dall'intelletto; che se l'intelletto non è pronto a vincere la forza esterna, sarà tenuto come dissi di una pena, minore bensì della pena dovuta al vero dolo. Vi sono però certi casi, *incui* fatta e tolta L'imputabilità; ma ciò accade solo in casi straordinarij, che a suo luogo vedremo.

Cause di Violenza. La Violenza Morale può avere una Causa interna, od esterna. Sono interne cause le Passioni; esterne la necessità.

Passioni. Le Passioni sono = Le affezioni dell'animo la di cui causa è fuori dall'Uomo =. Pare contraddittoria la Def.ne. delle Passioni coll'annoverato che le Passioni sono cause interne della violenza; ma altro è dire che le Passioni abbiano cause esterne, altro è dire che le Passioni siano cause interne della violenza; cioè altro è dire che cause esterne producano Passioni, altro è dire, che Passioni siano cause interne della violenza, mentre le Passioni sono entro di noi, sono fuo-

ri di noi Le cause. P.e. quando Tizio uccide Cajo suo nemico nasce questo; Tizio vede Cajo; Cajo è Causa esterna della Passione interna di Tizio, cioè dell'ira di Tizio. Generata in Tizio la Passione dalle cause esterne; questa stessa Passione violenta l'animo di Tizio, lo sforza ad uccidere Cajo; ed ecco la violenza prodotta da causa interna, cioè dalla passione, la quale trae origine della causa esterna, cioè da Tizio.

Passioni fisiche e morali. Qui non si parla della Passioni fisiche, e naturali; ma bensì delle Morali. Le Passioni fisiche, ossia naturali L'Uomo non può frenarle, onde non ponno produrre imputabilità dell'azione; Le morali poi ponno essere frenate dall' Dano, quindi ponno produrre imputabilità. Queste Passioni Morali riducono L'Uomo a tale eccesso, per cui non può seguirle, anzi è costretto a seguirle. Quantunque le Passioni morali ridotte all'eccesso tolgano gran parte della libertà, e nell'atto dell'azione L'Uomo sia acciecatto, pure non si può già togliere ogni imputabilità all'agente, poiché pria, che la passione lo riducesse all'eccesso avea l'Uomo la facoltà di frenarla, e far sì, che non lo riducesse ad agire contro la Legge. Da ciò si vede, che la violenza è un difetto dell'agente, per conseguenza punibile L'effetto di questa violenza secondo Le circostanze. Allorché L'Uomo agisce passionatamente in eccesso non è Padrone di se stesso; ma ciò accadendo dalla poca cura che ha avuto in lasciarsi condurre all'estremo della Passione ne viene, che non sia effetto assoluto. La Passione Morale dunque può solo condurre L'azione alla colpa, non mai all'indifferenza; e siccome varj sono i gradi di colpa, così secondo le Circostanze varj saranno ancora nelle Passioni.

Passioni Lecite, illecite. Sono meno scusabili Le azioni prodotte da Passioni illecite, da quelle, che prodotte sono da Passioni Lecite, non già per l'eccesso poi che quando una Passione è all'eccesso sia Lecita od illecita porta i medesimi gradi di scusa ma si dice, che è meno scusabile, pel principio illecito, che quindi chi agisce contro la Legge violentato all'eccesso da Passione illecita è tenuto del principio, cioè della Passione illecita, e della poca cura in lasciarsi sedurre dalla Passione³⁹. Alcuni hanno detto, che la Passione illecita conduce l'Uomo al pieno dolo, perché Siccome è tenuto della Pas-

³⁹ chi è sedotto da passione lecita è tenuto solo della poca cura in lasciarsi portare all'eccesso, non del principio, perché è lecito p.e. amore

sione nel principio deve pure essere tenuto dell'azione; ma questo è un argomento falso, poiche quantunque la Passione sia illecita non è già per questo, che nell'atto contro la Legge pienamente vi concorra, ed intelletto e volontà, e che quindi si debba punire come azione pienamente dolosa; convengo bene, che la Passione illecita dia il minore grado di diminuzione atteso al principio, perche oltre esservi la poca cura nel lasciarsi condurre dalla Passione vi è anche l'illecita Passione; ma non mai si dovrà condannare come dolo⁴⁰. Perche la Passione scusi deve essere ridotta all'eccesso, di modo che quasi cieco L'Uomo agisca, poiche se non fosse ridotta **all** accesso non potrebbe scusare essendovi in allora il pieno concorso dell'intelletto, e della volontà⁴¹. Quando le Passioni siano ridotte all'eccesso sono capaci di diminuire la pena; e qui s'intende, che l'azione contro la Legge deve commettersi nel calore dell'eccesso, poiche se passato il calore si commette l'azione non scusa. L'**impato** eccessivo delle Passioni non è Lungo; ma non è nemmeno momentaneo, quindi non s'intende, che L'azione debba essere commessa nel calore estremo; ma entro un certo termine di detto calore, per cui si possa supporre non ancor cessato l'**impatto**. Le Leggi pertanto hanno fissato un termine per l'ira, e lo sdegno, entro il quale commettendo l'azione si possa supporre non ancor cessato il calore; Le Leggi Romane fissarono il tempo di ore 6; presentemente il tempo fissato è di ore 1½. Molti filosofi sono di parere, che stabilire il termine non sia cosa ben fatta, poiche ciò si deve dedurre dai varj temperamenti umani, mentre in chi più presto in chi più tardi può cessare il calore; ma i Legislatori così hanno stabilito per la necessità di dovere manifestare, mentre-

⁴⁰ Allorquando si parla di un'azione nata dall'eccesso di una Passione non s'intende già di parlare di quell'azione, che costituisce la passione stessa; ma s'intende di quell'azione, che è diversa della passione stessa, che cioè l'effetto è diverso dal fine della passione. P.e. se amore mi porta a violare una vergine; la mia azione è da punirsi, perche l'azione è la stessa passione; ma se amore qui conduce ad uccidere il mio rivale, allora la mia azione sarà scusata, perche l'azione è diversa dalla stessa passione. Quando l'azione è la stessa passione vi è sempre avvertenza; ma quando l'azione non è la stessa passione non vi è tutta l'avvertenza.

⁴¹ Non tutte Le Passioni possono essere titoli di scusa essendo ridotte all'eccesso. Quelle che comunemente si reputano tali sono: il dolore; l'amore, la gelosia, l'ira, l'onore, etc. Si possono essere delle passioni, le quali benché ridotte all'eccesso non scusino; p.e. la passione di possedere la roba altrui etc.

che la natura non manifesta; e per non lasciar L'arbitrio ai Giudici. Quando per la Natura di un Uomo sia manifestata tal Legge potrà essere modificata secondo il temperamento⁴². Abbiamo detto, che la Violenza può aver cause interne, od esterne, abbiamo veduto quali siano queste cause interne, cioè le Passioni; ora vediamo quando è, che la violenza possi essere prodotta da cause fuori dall'uomo, cioè dalla necessita. **Necessita**. La necessita è atta a scusare. Si definisce = Lo Stato dell'Uomo, che non può obbedire alla Legge, nella situazione in cui si trova, senza suo grave pericolo =. È assioma volgare: *neccessitas non habet Legem*; non si può applicare a tutti i casi varie essendo le situazioni, in cui l'Uomo si può trovare. Consideriamo le varie sorta di necessita le quali sono estrema, non estrema assoluta, relativa, dipendente, indipendente.

Estremo. Necessità estrema = quando L'Uomo si trova in tale circostanza, per cui non può obbedire alla Legge, che a costo della propria vita = Non estrema = Quella situazione, in cui trovasi l'Uomo, per cui non può obbedire alla Legge, che a costo di un pericolo meno della morte. Siccome poi L'Uomo può essere in necessità di non potere evitare il pericolo, che colla violazione della Legge, o che non l'abbia potuto evitare, che alla violazione della Legge, così si distingue la necessità assoluta dalla relativa; Assoluta = quando L'Uomo si trova in tale circostanza, per cui non può evitare il pericolo, che colla violazione della Legge =. Relativa = quando L'Uomo trovasi in circostanza tale, per cui non ha saputo evitare il pericolo, che colla violazione della Legge =. E siccome poi può essere l'Uomo in necessità di violare la Legge dipendentemente, o indipendentemente dal fatto suo, *così* altra è la necessita indipendente dal fatto dell'agente, altra è la necessita dipendente dal fatto dell'agente.

Indipendente. La necessita indipendente dal fatto dell'agente si definisce = Quella circostanza, in cui trovasi L'Uomo⁴³, per cui è costretto a violare la Legge = **Dipendente**. La dipendente = quella circostanza, in cui trovasi l'Uomo dipendentemente dal proprio,

⁴² Si deve notare, che non tutte le passioni sono titoli di scusa. La Gelosia, l'ira, l'onore, l'amore, etc. sono scusabili; L'altre come p.e. la passione del rubare etc. non sono titoli di scuse, quindi niente tolgono l'imputabilità.

⁴³ Indipendentemente dal proprio.

per cui è costretto a violare Legge =. Dette queste spiegazioni si può raccogliere, che la sola necessità esterna assoluta, e indipendente dal fatto può affatto assolvere L'agente, ed in questo solo caso si restringe il sopraesposto assioma volgare, poiché mancando totalmente il difetto dell'agente, non possiamo adebitarlo a veruna pena, perché si tratta di salvare la vita preferibile a ogni altra cosa per Legge di Natura. Si tratta di non poterla salvare, che a costo della violazione della Legge; in fine si tratta d'essere in tal pericolo indipendentemente dal fatto; ma bensì dal mero accidente. Dunque si conchiude, che la sola necessità assoluta, estrema, ed indipendentemente dal fatto può assolvere da qualunque azione commessa contro La Legge. Che se la necessità non sarà estrema, assoluta, ed indipendente, l'agente non potrà pienamente assolversi; ma secondo le varie combinazioni delle varie necessità si dovrà punire. Se la necessità sarà estrema solamente, due cose gli si devono imputare, cioè di non aver saputo evitare il pericolo, che colla violazione della Legge, e di essersi negligenzemente opposto al pericolo; in tal caso siccome si tratta di salvare la vita sarà l'agente tenuto di colpa massima; se la necessità sarà estrema, ed indipendente, allora sarà tenuto l'agente del non avere saputo sciogliere, per salvare la vita, che la violazione della Legge, e siccome si tratta di salvare la propria vita, e di essere in tale pericolo per disgrazia è tenuto l'agente di colpa medio. Se poi la necessità è estrema, ed assoluta, L'agente sarà tenuto solo della negligenza con cui si è tratto nel pericolo, e siccome si tratta della vita, e si tratta, che per salvarla è necessaria la violazione della Legge, così sarà tenuto l'agente di colpa intima. Se poi La necessità sarà assoluta, ed indipendente; ma non estrema allora non si tratta della vita, si tratta di un male meno della morte. Bisogna dunque osservare se la Legge, che ha violato necessariamente, per sottrarsi al male meno della morte, ha recato maggior danno o minor danno alla Società dello stesso male, a cui era soggetto l'agente. Se il male recato alla Società in confronto del male, che dovea soffrire è minore, allora l'agente sarà parimente affatto assoluto; poiché in primo luogo la sua necessità è indipendente dal di lui fatto; ma accidentale; in secondo luogo è stato costretto a violare una tale Legge, colla sola violazione della quale potea sottarli al pericolo; in terzo luogo

si trattava di un male da sofferenza maggiore di quello, che ha recato alla Società colla violazione; ma la **Sioceta** è evidente, che soffre più volentieri, fra due mali disuguali, il minore: Dunque in tal caso l'agente sarà assoluto. Posti questi principi è facile risolvere ogni caso. Si osservino li tre presenti canoni. 1°. Tra due, o più mali uguali non è mai punibile la scelta. 2°. Tra due, o più mali disuguali la scelta del minore non è punibile; ma la scelta del maggiore lo è, quando non vi è interesse personale per mezzo. 3°. Tra due, o più mali disuguali, il minore de' quali ferisce l'interesse dell'Uomo, che a scegliere vien costretto, la preferenza non può essere punibile, che in un sol caso, quando il male personale, che si evita è molto piccolo, è molto soffribile e quello che si elegge è molto grave, molto pregiudichevole, o a tutto il corpo Sociale, o ad un'altr'uomo⁴⁴.

Tutte queste Teorie costituiscono il moderame d'incolpata Tutela, il quale consiste in un concorso di causa di modo, e di tempo, in cui si fa l'azione = di causa cioè che vi sia una giusta Causa, ed ecco la necessità estrema; di modo, cioè che non vi sia altro mezzo quello, che si scioglie per difendersi, ed ecco la necessità assoluta; di tempo, che cioè s'agisce nel calore delle passione⁴⁵.

LEZIONE XIV

Della Legge

Abbiamo detto essere il delitto la violazione imputabile della Legge a danno della Società; o de' suoi individui. Abbiamo detto cosa sia violazione, ed imputabilità. Segue ora **la parole** Legge da spiegarsi, della quale cercheremo i requisiti essenziali per cui possa essere obbligatoria, **giundi** aver forza di punire. In primo luogo per costituire un delitto è necessaria l'esistenza d'una Legge. Se non esi-

⁴⁴ Si noti una differenza che passa fra la necessità estrema e non estrema. La necessità estrema quando non sia unita all'assoluta o all'indipendente porta sempre grande scusa, perché si dee supporre che il timore della morte non dia luogo a riflessione. La necessità non estrema poi quando non sia unita all'assoluta o indipendente non fa passare l'azione in semplice colpa, perché un fiume minore della morte non è capace di togliere ogni riflessione.

⁴⁵ Ma di questo terzo requisito noi non ne abbiamo di bisogno, perche l'ipotesi nostra suppone l'Uomo, che è in necessità agl'estremi.

stesse una Legge non nascerebbe mai violazione, perche non si può violare ciò che non esiste. Non essendo violazione per conseguenza mancherebbe l'imputazione, cioè l'operzione del Giudice nell'addossare l'azione. Oltre la sua esistenza perche sia obbligatoria dovrà avere altri requisiti, i quali deduremo dalla Def.ne.

Def.ne della Legge = Un precetto generale emanato dalla Sovrana Podestà nella Civil Società perché sono dirette le azioni esterne a ciascun bene = Si chiama un precetto, perché impone obbligazione ad agire o non agire; è diversa dal consiglio, imperciocché chi abbia il precetto trasgredisce un'obbligazione espressa a cui è tenuto sotto pena, quindi nasce ed imputabilità, e imputazione Criminale; ma chi obblia un semplice consiglio non trasgredisce ad un'obbligazione, quindi non gli può essere imputata l'azione criminalmente; ma semplicemente di morale, o dofficio Civile, lo ché non cade sotto la criminale giurisprudenza. Perche dunque nasca delitto bisogna, che si violi una legge con tuono di precetto, cioè obbligatorio. Si chiama poi precetto generale, perché guarda i Citt.i. in generale, non in particolare, che cioè obbliga tutti egualmente senza alcuna distinzione. Quella Legge, che distintamente obbligasse una sol persone, o piu; ma non tutti si chiamerebbe una legge privata, cioè un privilegio, il quale è assai diverso dalla Legge prossimamente detta⁴⁶. Si dice poi, che deve essere *emanato dalla Sovrana Podestà*, perché se ognuno avesse jus d'emanere Leggi non più vi sarebbe quella concordia nelle Leggi tanto desiderata allorché gli uomini unironsi in Società⁴⁷. Dice nella *Civile Società*, perche in questo solo stato, sicome è noto vi può essere alcuno, che abbia il diritto di formar Leggi. Per dirigere le azioni esterne dei Citt.i. perche non si ponno dirigere che le azioni esterne, non mai i pensieri⁴⁸.

Requisiti delle Legge. Molti Sono i requisiti, che deve avere ogni Legge, e sono o intrinseci, o estrinseci; gli intrinseci sono p.e. che sia giusta utile etc., ma di questi a noi non spetta parlare; questo

⁴⁶ perche laddove la Legge è obbligatoria per tutti, il privilegio è obbligatorio solamente per alcuni.

⁴⁷ e perche se non fosse emanato dalla Sovrana podestà non sarebbe obbligatorio, perché essa sola ha un tale diritto.

⁴⁸ Inoltre dice *al commun bene* perche il fine d'ogni Legge deve tendere a questo.

è lo scopo dei Politici. Noi parleremo soltanto degl'estrinseci siccome a nostra portata. Estrinseci. Due sono questi requisiti estrinseci, che dove avere la Legge se ha da essere obbligatoria: 1°. L'espressa sanzione penale. 2°. La Promulgazione. Se manca uno di questi non può imputarsi nessuna azione, e lo proverò. In primo luogo dico, che la Legge non può essere obbligatoria se non ha espressa la sanzione penale. La Legge deve essere necessariamente unita ad una coazione, che cioè sia unita ad un interesse, per cui l'Uomo sii costretto o ad agire, o a non agire. Def.ne. della Sanzione. È certo, che se la Legge non fosse unita ad un interesse, per cui l'Uomo fosse costretto ad agire, o a non agire, l'Uomo preferirebbe sempre il suo bene, perché non vi avrebbe il confronto della pena a cui andrebbe incontro, avendo il quale misura le azioni, preferisce sempre un bene maggiore ad un minore. Quest'interesse altro non è, che la sanzione penale della Legge, il quale interesse consiste in ciò, che l'Uomo vedendo la pena a cui va incontro facendo la tale azione o tralasciando che s'interessa ad agire, o non agire in conformità della Legge per non assoggettarli ad un [...] e ciò è quello, che chiamiamo coazione della Legge. Se la Legge mancasse di questa coazione sarebbe imperfetta in due modi. 1. in quanto a precetto, perché non sarebbe unita ad obbligazione. 2. imperfetta in quanto all'imputazione, perché se la Legge non è unita ad una pena, non potrebbe mai imputarsi nessuna azione mentre l'imputazione altro non è che l'applicazione della pena all'azione; ora mancando la pena da applicare non potrebbe necessariamente nascere imputazione.

La Sanzione penale può essere o Civile, o Criminale. Civile, che annulla un qualche atto. Criminale, che condanna un atto determinato. Per la Civile non abbisogna l'espressione della nullità, la quale sempre si sottintende, poiché si deve supporre, che quell'atto mancante di quelle dovute solennità sia invalido⁴⁹. Ma la sanzione Criminale non si può mai sottintendere; deve sempre essere espressa, la

⁴⁹ Vi sono però stati alcuni Giureconsulti, che hanno creduto non essere nullo quell'atto Civile fatto senza le dovute solennità se non quando sia espressamente detto dalla Legge. Ciò è contrario non solo all'evidenza, di ragione; ma ancora ai prescritti del Codice de *Leg. Leg.* 5°. dove si trova scritto, che ogni atto Civile fatto senza le dovute solennità sia ipso jure nullo, quand'anche non sia espressamente detto.

quale viene ad essere come una seconda Legge, cioè la promulgazione, che è la prima, e la sanzione di questa promulgazione, che viene a formar questa seconda Legge.

In primo Luogo se non vi fosse la sanzione nessuna azione si potrebbe imputare. P.e. L'Omicidio è proibito; ma non vi è espressa una pena per l'omicida. L'imputazione non essendo, che l'applicazione della pena all'azione, e non essendovi la pena, altro non si potrebbe dire: tu hai ucciso; la Legge proibisce uccidere; dunque tu hai agito contro la Legge; ma nonmai si potrebbe dire: dunque tu sei soggetto alla tale pena perche non esistente.

In secondo Luogo se non esistesse la sanzione penale non si potrebbe imputare Criminalmente; ma solo Moralmente. Se manca la sanzione manca sempre il motivo d'interesse, che possa sforzare l'Uomo ad agire, o a non agire in conformità della Legge perche non può far confronto della sua azione colla pena, ed in allora il delinquente potrebbe sempre asserire, che se fuori di se avesse avuto interesse avrebbe conformato la sua azione secondo la Legge.

In terzo Luogo si potrebbe dire al delinquente, che se non sapea la pena sapea bene, che quella tale azione era proibita, che per conseguenza il delinquente dovea supporre una pena pel contravenire; ma si risponde, che il delinquente non sapendo la vera pena si dovrà assoggettare solo al minimo grado di dolo; inallora mancando la Sanzione ogni delitto si enorme, che piccolo dovrebbe essere condannato con egual intimo grado di dolo, da cui ne verrebbe la terribile conseguenza, che ogni delitto essendo condannato col grado minimo di dolo poco interesse sarebbe per i delinquenti, onde si darebbero con poco timore ad enormi delitti. Dunque è necessaria la Sanzione.

Quando alla Legge è unita la sanzione, ogni Uomo contrae tacitamente col Legislatore, onde contravenendo è tenuto della pena; ma quando alla Legge non sia unita una pena come potrà nascere un tacito contratto, mentre le parti sono incerte, ed ineguali, poiché quelle del legislatore sono incerte, quelle dell'attore certe. Questo è tutto il contrario per costituire un contratto. Dunque alla Legge è necessaria la retribuzione della pena, ed allora essendo pari, ed il legislatore e l'attore ne nascerà un tacito contratto, onde chi ne con-

traverrà sarà giustamente soggetto alla pena. Dicono alcuni Criminalisti, che non potendo essere note al Legislatore tutte le circostanze, che possono accompagnare un delitto, le quali possono renderlo maggiore o minore, così non può essere nota all'uomo la vera pena; ma si risponde che altro è che si lascino alcuni vuoti, in cui debba supplire il pendente arbitrio del Giudice colla ragionevole interpretazione; altro è che affatto debba essere ignota la legge, che cioè si debba lasciare al Giudice il pieno arbitrio. La sanzione penale della legge basta che avvisi li due estremi e basta che fra lo spazio di questi due estremi il saggio Legislatore stabilisca i vari gradi di dolo e di colpa che ogni Giudice in allora avrà una sicura strada per giudicare rettamente. In allora avendo il Giudice uno spazio determinato dai due estremi, e non potendo mai sortire da due estremi non avrà luogo l'arbitrio. Si conchiuda, che la Legge non essendo unita alla sanzione non sarà mai obbligatoria, oppure se lo sarà lo sarà sempre al minimo grado di dolo, onde per evitare infiniti disordini necessariamente una Legge dove essere unita alla Sanzione penale.

La legge deve essere pubblicata. Il secondo requisito di una Legge se deve essere obbligatoria deve essere pubblicata. Se l'ignoranza della Legge dipende dal delinquente vedemmo, che non scusa, se poi ciò è per difetto del Legislatore allora scusa affatto. Acciocché dunque tale ignoranza non nesca per difetto del Legislatore è necessaria la Pubblicazione, la quale è = una solenne promulgazione della Legge a modo che possa essere cognita a tutti i Citt.i. Def.ne. della Pubblicazione. Non basta dunque, che sia promulgata; ma in modo che possi essere a notizia d'ognuno cioè che sia chiara, e che sia promulgata non solo nella Capitale ma anche nelle subalterne Comuni. Promulgata il delinquente non può portar per scusa l'ignoranza. È una presunzione *juris, et de jure*, che quando è promulgata sia obbligatoria; ma quando uno agisce contro di essa per ignorarla con motivi legittimi, per l'assenza etc. può portar scusa d'ignorarla e sarà assoluto⁵⁰. Si fa questione: Quanto tempo debba passare dopo la promulgazione per rendere Legittima la presunzione. Alcuni hanno fissato il termine; alcuni no. Quelli, che non L'hanno fissato non intendono già, che immediatamente promulgata sia obbligatoria; ma

⁵⁰ Non sempre adunque la presunzione è *juris et de jure*

lo fissano secondo la qualità della Legge, secondo la situazione dei popoli etc. poiche se dovesse obbligare immediatamente promulgata cio potrebbe essere fatto con frode. Chi ha fissato il termine di tre giorni, chi di uno; ma propriamente il vero termine si è quello che la ragione ci suggerisce secondo la qualità della Legge, e le distanze.

LEZIONE XV Dell'imputazione

Abbiamo veduto cosa sia di violazione, cosa sia imputabilità, e cosa sia Legge, resta a parlarsi dell'imputazione, ed in che consista. Si definisce = Il giusto risultato della Comparazione della Legge al fatto accaduto =. Questa consiste in un semplice sillogismo cioè nella Legge, che è la maggiore, nel fatto, che è la minore, e nella condanna che è la conclusione. Sillogismo: p.e. Una Legge condanna a morte chi uccide un suo simile dolosamente. Tizio ha commesso un omicidio dolosamente. Dunque Tizio è condannato a Morte. Acciò l'imputazione sia giusta deesi essere compresa sempre in un sillogismo, la conclusione del quale sia la comparazione della Legge col fatto. Che se il Giudice ha bisogno, per imputare un'azione di altre argomentazioni diverse dal sillogismo sarà sempre ingiusta. Sono tutti pericolosi quegli'argomenti il risultato dei quali non è la comparazione della Legge ed il fatto; ma che dipendono da un'interpretazione estensiva, in modo che la tensione, che si dà alla Legge non è implicitamente compresa nelle parole della stessa Legge. Qui parlo della sola interpretazione estensiva, non della restrittiva, non della declarativa.

Interpretazione restrittiva. La restrittiva; siccome è quella che restringe l'espressioni della Legge larga a casi, che quantunque sembra abbracciare pure non abbraccia, non recca alcun danno a chi da causa a tali casi, poiché li assolve. P.e. Supponiamo, che vi sia una Legge, la quale proibisca solamente L'omicidio doloso; se uno commette un omicidio in rissa, siccome non doloso non è compreso dalla Legge, anzi assoluto; **Interpretazione declaratoria** non parlo della declarativa, perché consistendo nella spiegazione di un termine, a cui per necessità è indotto il Giudice non è per racare alcun danno.

Intendo dunque solamente di quell'interpretazione estensiva, usando della quale il Giudice non può imputare veruna azione all'agente; cioè usando di quegli argomenti, che non mostrano l'implicita esistenza del caso nelle parole della Legge, che cioè non sono ragionevolmente dedotti dalle parole; ma dalla mente del Legislatore, dalla quale l'agente non è tenuto come secondo Legge. **Interpretazione estensiva.** Definisco l'interpretazione estensiva = un'estensione della Legge ad un caso non espresso, tratto argomento dallo spirito della stessa Legge =. È un assioma, che l'interpretazione estensiva è non solo giusta, ma anche necessaria. È vero, che vi sono certi casi analoghi al caso principale espresso dalla Legge, che non si ponno evitare di condannarli, perché implicitamente compreso nella Legge; e ragionevolmente bene è fatta la deduzione; ma questa interpretazione invece di chiamarla estensiva la chiamo più ragionevolmente daclarativa, perché viene ad estendere e a spiegare l'implicita, e ragionevole esistenza del caso avvenuto nella Legge. Parlo di quell'interpretazione mentale del Giudice tratta dello spirito del Legislatore, che benché giusta metafisicamente non può imputarsi al delinquente. E non si creda già, che io parla dell'arbitrio del Giudice, che senza alcun fondamento condanna, poiché in allora commetterebbe un delitto; parlo di quell'interpretazione, che benché giusta, perché tratta dello spirito della Legge non si può usare per imputare un'azione.

Proverò, che fuori dell'argomento del Sillogismo tutti gli altri sono fatti per imputare un'azione. Chi vuole interpretare estensivamente degenera il sillogismo in argomento di deduzione, e quanti sono gl'argomenti diversi dal sillogismo, tante volte il Giudice commetterà un'Ingiustizia. Difatti se è vero che l'estensiva non ha nessuna base sull'espressione della Legge, benché l'abbia nello spirito, è altresì vero, che quest'estensione di caso a caso è una nuova Legge. Se è una nuova Legge, non avrà alcuna forza obbligatoria, perché non espressa, mentre la mente del Legislatore non è Legge obbligatoria, perché non espressa⁵¹. La Legge è un precetto; ma nell'esten-

⁵¹ È nota la famosa sentenza d'Inghilterra. Eravi una Legge, che proibiva il prendere due mogli. Uno prese tre mogli. Un tale caso non fu punito, perché non espresso, quantunque per deduzione si potesse credere **inserto** nella Legge. Il Le-

sione non scorgo i caratteri del precetto, perché siccome consistente nella mente del Legislatore, e non essendo espressa non è Legge. Dunque quando l'interpretazione non dipende dall'implicita espressione della Legge non può dare imputabilità. Posto, che l'interpretazione estensiva non abbia forza di rendere imputabile un'azione quantunque giusta, il primo assurdo, che ne viene⁵² si è, che quella nuova Legge viene da una Podestà, che non ha facoltà di creare Leggi, la quale Podestà è il Giudice, il quale come è noto non può crearne. La Legge, che creerebbe il Giudice ⁵³ non sarebbe valida perché nata da chi non ne ha facoltà, ed inoltre perché sarebbe emanata dopo il fatto, mentre abbiamo veduto, che la Legge se deve essere obbligatoria deve sempre essere anteriore non posteriore al fatto. Un altro assurdo, che dall'interpretazione estensiva verrebbe sì è, che si verrebbe ad imputare un'azione non dolosa. Sappiamo essere il dolo la determinazione avvertita di un'azione contro la Legge. Ora il reo siccome non anteriore la Legge all'azione, non avrà mai potuto avvertire la contraddizione dell'azione colla Legge. Per addebitarlo dell'azione sarebbe necessario che sapesse l'interpretazione estensiva di quella Legge; ma sappiamo, che è sol dovere del Citt.o. sapere bensì la Legge, e le conseguenze necessarie, naturali ragionevoli, che cioè le stesse parole implicitamente contengono; ma non è tenuto di sapere l'estensiva interpretazione; dunque in tal caso non vi è dolo, e lo abbiamo provato, e perché dunque voler condannare come dolosa un'azione non dolosa? Che se si volesse dire, che l'agente è tenuto di sapere l'interpretazione della legge, pur scusarsi col dire, che non è tenuto, ed inoltre potrebbe dire, che interpretò bensì la Legge ma che questa interpretazione fu tale, che non gli parve la sua azione dolosa. Ora chi sia che volesse contraddire una tale risposta; chi sia che li voglia provare, che non fù tale la sua interpretazione? Con quali prove chi dunque condannerà l'agente, che interpretando la Legge crede' non dolosa l'azione? Manca dunque ogni ragione di dolo, perché non obbligato all'interpretazione, perché anche inter-

gislatore fece una nuova Legge; ma non cadde nell'errore di punire un fatto non espresso dalla Legge

⁵² dall'estensiva interpretazione del Giudice

⁵³ dalla sua interpretazione

pretando potrebbe darsi, che l'interpretazione in suo favore non è se mai si desse il caso, che si potesse provare l'obbligo del Citt.o. all'interpretazione estensiva, l'agente avrebbe due ragioni, onde scusarsi 1. che la sua interpretazione altro non essendo, che la propria idea non era possibile, che volontariamente si creasse una penale. 2. Che questa interpretazione non essendo pubblicata anteriormente all'azione non può obbligare.

Ciò posto concludiamo, che nel solo sillogismo può consistere l'imputazione, cioè nella Legge sanzionata, nell'azione contraddittoria, e nella condanna⁵⁴. Si deve però applicare l'azione alle lettere della Legge non già materialmente; ma in quella guisa, che suonano nella mente di un filosofo, che cioè si deduca la condanna dall'implicita esistenza della Legge. È vero, che contro questo sistema s'infuriarono li criminalisti col dire: come può essere impunita un'azione, che ragionevolmente scorgiamo contro la Legge perché non esiste la Legge? Ma falsamente ragionano, perché non può mai darsi delitto almeno Criminalmente se non vi è Legge. Peccano in senso di Politica, poiché quando è proibito al Giudice criminale, L'interpretazione estensiva, il Giudice non deve mai condannare il caso non preveduto dalla Legge; ma anzi dovrà lasciare impunito questo primo caso non preveduto dalla Legge e ricorrere al Legislatore, che ne ha lo spirito, acciòche crei una Legge per tal caso, onde in avvenire casi simili non debbano sempre restare impuniti. Veggiamo qual danno maggiore recchi, o il lasciare impunito il caso, o punirlo. Se lasceremo punire peccheremo in due modi; col dare ai Giudici L'arbitrio di condannare, lo che è tanto abborrito; con far sì, che ogni Giudice non avendo le medesime idee condannerà il medesimo caso diversamente cioè secondo la sua opinione, in allora più non avremo la concordia nelle Leggi, poiché chi mi assicura, che Tizio Giudice condannando il fatto non preveduto secondo che crede, Cajo egualmente lo condannai se un tal caso gli verrà di giudicare; ecco subito il disordine. E poi anche che le sentenze dei varj Giudici, si volessero prendere per norma addebitaremo il delinquente ai casi passati Giudicati, a cui non può essere obbligato, perché non concernenti Legge obbligatoria. Vediamo dunque, che maggiore sarebbe l'assurdo di condannar

⁵⁴ cioè nel confronto della Legge coll'azione

il primo per le funeste conseguenze, che ne verrebbero, dall'altro nel assolverlo, e nel creare una nuova Legge dal Legislatore per Giudicare poi per l'avvenire casi consimili.

Anche Giustiniano proibì tutti i Giudici di interpretare estensivamente; ma permise solo di dedurre dalle Leggi quei casi, che ragionevolmente, ed implicitamente vi sono compresi, per cui ognuno può scorgerli. Non solo la proibì; ma anche notò d'infamia chi l'avesse usata, o commentata; e stabilì, che venendo un caso non preveduto si dovesse obliare, e quindi poi il Legislatore creasse una nuova Legge per i casi consimili, che per l'avvenire fossero per accadere. Dunque coll'interpretazione estensiva non può imputarsi veruna azione.

LEZIONE XVI

Del danno

Oltre gli altri requisiti costituenti il delitto già spiegati, cioè la violazione, l'imputabilità, la legge, e l'imputazione, un altro potenziale ne segue, il quale necessariamente per costituire delitto vi deve concorrere, cioè il danno. Ogni violazione per se stessa è uguale. Se non porremo un altro principio, il quale faccia differenza fra queste violazioni, noi saremo costretti di punire sempre egualmente ogni violazione. Questo principio altro non può essere che il danno, che secondocché è maggiore o minore dedurremo la diversa qualità del delitto. È dunque indispensabile definire il delitto: una violazione imputabile della legge a danno della società o de' suoi individui. Per delitto non s'intenda già la violazione di una qualunque legge⁵⁵, cioè anche civile perché prescindendo dall'idea di danno la violazione di una legge civile sarà un vero delitto, anzi lo proverò tanto grave quanto lo può essere qualunque altro. Difatti (posta l'ipotesi di prefazione dell'idea di danno) consistendo il delitto nella semplice violazione della legge sarà egualmente punibile e quegli che commette un omicidio e quegli che ne adopera li sette testimoni nel testamento, poiché io scorgo eguali requisiti tanto nella legge che vuole i sette

⁵⁵ poiché una legge può essere violata volontariamente senza dar danno, la qual legge solo puossi essere civile

testimoni quanto in quella che proibisce l'omicidio scorgo la violazione, l'imputabilità, e la legge; quindi egualmente puniti. Ma vedremo che nella violazione di quella legge, che vuole i sette testimoni vi è la sola nullità dell'atto all'incontro nella violazione della legge, che proibisce l'omicidio vi è la pena criminale. Ora dunque quale è la causa se una violazione civile non è condannata, e la criminale è condannata? La ragione si è perché la violazione civile non dà danno ad alcuno. La criminale dà danno. P.e. se uno volontariamente non vuole rogare sette testimoni col testamento, la legge non lo condanna perché con ciò non viene a dar danno a nessuno; ma in se stesso anzi ridonda il danno per mezzo della nullità dell'atto; né è da dire che non voler chiamare li sette testimoni nel testamento si venghi a dar danno all'erede, poiché l'erede non ha diritto sui beni del testatore che perfeziona l'atto, poiché non si può dire aver danno di ciò che non si ha, poi poiché invalido l'atto è invalido il diritto.

Dunque veder un danno all'autore e non da direttamente danno ad un terzo non può essere punibile. P.e. Un uomo non impedisce al testatore di prendere 7 testimoni che la legge vuole. Ecco la medesima violazione della legge simile al caso del testatore che volontariamente non suole i sette testimoni. Quantunque sia medesima la violazione in tal caso quegli che proibisce prendere i sette testimoni commette un delitto perché è ben vero che è la medesima legge che viola; ma è altresì vero che recca danno ad un terzo, cioè al testatore. Nel primo esame il violatore della legge non è punito, perché non dà danno a nessuno; nel secondo il violatore di una stessa legge commette delitto perché dà danno. È dunque vero che il delitto non consiste nella violazione semplice della legge, ma nel danno da essa derivante e per conseguenza il danno è un costituente necessario il delitto. Allorché troviamo una violazione dannosa ad un terzo vedremo il delitto; non è dannosa non vi è delitto. È dunque giusta la nostra definizione del delitto anche in questa parte.

Spessa si suol fare un obbiezione che molte azioni sono punite senza dar danno né allora società né agli individui e che quindi false sono le nostre teoriche col dire che ogni azione se deve essere punita deve essere dannosa. Supponiamo che vi sia una legge che imponga ad ogni citt.o di essere nelle proprie case entro una cert'ora. Sup-

poniamo che stante tale legge un uomo sia fuori di casa senza dar pregiudizio alcuno; ma solo all'animo di violare la legge. Conchiudono essi questa è una violazione bensì della legge; ma non dannosa; dunque il punirla è cosa ingiusta. Provo il contrario. È vero che costui non dà danno alcuno fisicamente; è bensì vero che pretende essere un'autorità superiore ai magistrati; che pretende distruggere una legge autorizzata; e siccome il danno consiste nella lesione dei diritti così egli viene ad usurpare i diritti alla sovrana podestà. Non solo metafisicamente dirò così, recca danno al governo; ma anche positivamente imperciòche alle volte il governo emana una tal legge obbligando tutti i Citt. per comprendere coloro che sono soliti far del male. Ora se è un solo violasse la legge senza punirlo, ogni altro citt.o avrebbe il medesimo diritto, ed ecco distrutta la legge, quella legge emanata per prevenire, ed ecco qual danno ne varrebbe. Se è vero che ciò sia danno che quantunque ma formalmente è necessaria e dunque falso il dire che ingiustamente si puniscono violazioni che non verranno alcun danno. Ma in tale errore alcuni cadono perché definiscono il danno = la perdita materiale di ciò che alcuno possiede =. Se tal definizione potesse sussistere anche io converrei nelle loro obiezioni; ma siccome il danno propriamente consiste = nella lesione ingiusta degli altrui diritti = sotto cui si comprendono non solo le conseguenze materiali, e fisiche dell'azione, ma anche le morali, insomma vi si comprendono le lesioni dei soli diritti, così non potrò mai convenire con loro. Allorché l'uomo perde l'esercizio de' suoi diritti resta danneggiato; è danneggiato p.e. quando ingiustamente gli viene proibito il passeggiare in certo luogo etc. Quando uno lede i propri diritti non può essere punito; ma solo ledendo gl'altrui; e per questo si chiama il danno lesione degl'altrui diritti, dicosì ingiusta, poiché se la lesione è giusta non è dannosa p.e. L'assalito, che uccide l'assalitore, non commette danno, perché lede il diritto dell'assalitore con giustizia. Concludiamo dunque che non solo nelle materiali lesioni; ma in generale nella lesione ingiusta dei diritti consiste il danno, onde esatta diremo la nostra definizione del danno.

Il danno è necessario per distinguere i delitti. Se è vero che l'azione è delitto in quanto che è violazione imputabile della legge, dannosa, è certo che non può essere diretta che contro i diritti o del-

la società o degl'individui. Il danno dunque che fa nascere la diversità dei delitti dipende dalla diversa lesione dei diversi diritti. Ora non vi ponno essere che le lesioni dei diritti della società, e lesione dei diritti dei privati. Ma quali sono i diritti della società; quali dagli individui? A due oggetti consimili si riducono tutti i diritti e della società e degli individui. Li due oggetti dei diritti sociali sono 1. la conservazione dell'unione sociale 2. la conservazione dell'ordine di quest'unione sociale. Li due oggetti dei diritti individuali sono 1. la conservazione personale 2. la conservazione dei mezzi per vivere felice. Difatti quale fu l'oggetto degl'uomini allorché s'unirono in società se nonche di conservar detta società e di mantenerla in ordine; di conservar se stessi e le proprie per divenire felici? Quando dunque avremo un'azione che leda uno di questi quattro diritti avremo delitto. La lesione di questi quattro diritti non sono tutte di egual efficacia poiché rapporto ai due della società chi lede il primo, cioè quello di conservar l'unione toglie nello stesso tempo l'altro di mantenerla in ordine, poiché quando è distrutta è anche in disordine, all'incontro chi viola l'altro diritto secondario, cioè quello di mantener l'ordine, non toglie già per questo l'unione, onde quantunque disordinata, è sempre da sperare che possi formarsi a prova in ordine. Chi lede il primo diritto della società lede tutti i suoi diritti, chi lede il secondo non tutti li lede; da ciò dovrem dedurre che è maggiore il danno della prima violazione che non è quello della seconda quindi maggiormente punibile, anzi essendo il massimo dei delitti la massima delle pene si deve dare al delinquente. Ciò che si dice della società dicasi dei diritti individuali, i quali consistendo l'uno nella conservazione l'altro nei mezzi per conservarsi ne viene per conseguenza, che chi lede il primo lede anche il secondo per conseguenza lede tutti i diritti individuali; chi lede il secondo non tutti li lede perché quantunque sia tolto un mezzo per conservarli non è già tolta ogni speranza che di novo possi tornare felice poiché chi è morto non può più tornare felice; ma chi è privato di qualche mezzo per divenire tale non si è già fatto oltre alla speranza che possi di nuovo tornare tale. Col primo tolgo tutti i diritti dell'individuo; non col secondo ed essendo il primo delitto il massimo dei delitti perché si toglie già diritto ne viene che debba essere punito col massimo delle pene, a differenza di

chi lede il secondo il quale non ledendo tutti i diritti non è il massimo dei delitti, e quindi punibile meno. Queste sono le quattro differenze dei delitti, le quali, se togliamo il danno recato, come veggiamo, le annulliamo, e queste violazioni le rendiamo eguali; aggiungiamo il danno, ed eccone la differenza che ci da norma a condannare più o meno; ed ecco la necessità che ha il legislatore di distinguere il danno e da esso misurare il delitto quando sia posta l'azione una violazione imputabile della legge. Dunque concludiamo che un principale requisito del delitto è il danno, senza del quale incorreremo sempre nell'errore dei **haici** che ogni violazione di legge sia eguale.

LEZIONE XVII DELLA QUALITÀ E GRAVEZZA DEL DELITTO

Ogni delitto contiene la lesione di qualche diritto. I diritti altro non possono essere che o sociali o individuali, che è quanto dire o pubblici o privati. Dunque i delitti non possono essere che o pubblici o privati. Abbiamo veduto nell'antecedente lezioni, che i diritti sociali ed individuali si riducono a quattro principali e tutti fra loro non sono di eguale entità, ma che maggiore o minore ella è secondo il danno, o maggiore o minore. Abbiamo veduto che chi lede il massimo dei diritti sociali è tenuto al massimo dei delitti e viceversa che chi lede il massimo degli individuali diritti è tenuto al massimo dei delitti. Ora dalla diversa entità del diritto violato nasce la diversa qualità dei delitti. Era dunque necessario porre nella def.ne del delitto il danno recato siccome quello che costituisce la qualità del delitto. La lesione del diritto altro non è che il danno, questo danno, e ciò, che costituisce la qualità del delitto e la qual qualità si definisce = la misura del danno che recca l'azione alla società o agl'individui = la qual misura del danno si deduce dalla maggior o minor importanza della violazione della legge, ossia del diritto.

Distinzione fra la qualità e la gravezza: Non deve confondersi la qualità del delitto colla gravezza del delitto. Alcuni legislatori sono uniformemente caduti in tale errore, da cui ne è nato il massimo dei disordini. La qualità del delitto diremmo essere la misura del danno recato dalla violazione della legge. La gravezza = è il rapporto del danno recato dal delitto, colla malizia.

Un istesso delitto può essere commesso con maggior o minor malizia e quindi maggiormente o meno punibile. P.e. il furto può commettersi in diverse maniere, per conseguenza diversamente punito, benché sia della stessa qualità. Veggiamo dunque che non si deve confondere la qualità colla gravezza, poichè due delitti di uguale qualità possono essere puniti disugualmente, la qual disuguaglianza non può dedursi che dalla maggior o minor malizia usata nel delitto, cioè dalla maggior o minor gravezza.

Quei legislatori che confusero la qualità colla gravezza distinsero il furto semplice dal qualificato. Semplice quello che era commesso senza vincere alcun ostacolo e senza alcun altra circostanza gravante. Qualificato quello che era accompagnato da certe circostanze, che lo rendevano più notevole p.e. romper muri, far chiave false etc.

Da questa distinzione di furto semplice e di qualificato non intesero già di dire che il semplice era men grave del qualificato e viceversa, ma intesero di darsi una diversa qualità che cioè il semplice fosse diverso dal qualificato. Ecco l'origine del loro errore, confondendo la qualità colla gravezza, poichè in realtà il furto semplice e qualificato sono simili di qualità, ma bensì possono essere diversi di gravezza. Acciecati dunque conchiusero che il semplice furto ed il qualificato erano due delitti diversi. Al furto semplice imposero una pena mite, al qualificato la morte, dalla qual distinzione di pena dissero diversi di qualità i due furti mentre doveano chiamarli di diversa gravezza. Da ciò confusero la qualità colla gravezza, da cui come dissi nacque gran danno. Diffatti l'effetto di una tal legislazione fu la moltiplicazione dei delitti atroci. Imperciocché allorquando il ladro andava per rubare unito a certe circostanze che lo rendevano furto qualificato era condannato a morte tanto se rubava uno quanto se rubava cento: ora il ladro che si trovava in certe circostanze che rendevano qualificato il furto, p.e. rompere il muro, fare chiavi falsi, violentare il padrone etc. era certo d'essere condannato a morte, e per lui era lo stesso il rubare una minima cosa che il rubare molto ed anche uccidere per togliere gli ostacoli. Infatti il delinquente portosi a commettere il furto colla massima delle pene, cioè colla morte. Le leggi gli venivano a togliere ogni interesse per tralasciare un'azione

più malvaggia, anzi lo metteano per così dire in istato ad oltrepassare ciò che avea destinato di fare perché mancava l'interesse. L'uomo andando per commettere un semplice furto avea una pena mite, che se incontrava certe circostanze era dannato a morte, ed ecco tolto l'interesse a non agire. L'uomo in tale circostanza avea un gran motivo d'interesse per se stesso a commettere un delitto maggiore perché mancando l'interesse della legge avea interesse per se e quindi prevalendo il proprio interesse era ben probabile che il ladro si esponesse a maggior delitto che nel suo furto incontrare il padrone prevalendo il proprio interesse perché avea la massima delle pene, lo uccidea e con ciò molto guadagnava per se, non potendo essere soggetto a maggiore pena di quella della morte, quindi avea grande interesse d'ucciderlo per poter dare fine al suo macchinamento e poi anche per non aver un accusatore. Ma un tal disordine la creava la stessa legge in voler equiparare per una circostanza il minimo dei delitti al massimo e per cui l'uomo, come s'è veduto, era in necessità di delinquere maggiormente. Molti filosofi hanno veduto tal verità ed hanno detto che la moltitudine degli assassini che in allora succedevano nacque da una tal legislazione, poiche l'assassino che semplicemente voleva togliere domani sapea essere dannato a morte, senz'altro interesse proseguiva di più, involava di più ed uccidea l'assalito per non essere accusato, giacché non potea essere soggetto ad altra pena maggiore della morte. Ma non equiparando il delitto minimo al massimo il delinquente risoluto di commettere il minimo ha un altro interesse per cui si trattiene di commettere un altro delitto maggior del crimino⁵⁶. Un tale errore nacque, come sopra dissi, dall'aver confuso gravezza del delitto con qualità poiche se avessero avuto idea di gravezza avrebbero veduto che non era bene dare la massima della pena ad un delitto minimo, poiche avrebbero dedotto che un tale delitto potea esser commesso con maggior malizia, e con altre conseguenze, per cui era necessario distinguere i vari gradi di pena e non dare tutto ad un tratto la pena massima, per cui togliendo l'interesse al delinquente di (non) commettere delitti più gravi

⁵⁶ Giustiniano in una sua Novella prescrive che non possa condannarsi a morte, nemmeno alla mutilazione il ladro, qualora però non usasse violenza contro la persona.

nascevano infiniti disordini e danno alla società. Hanno dunque stabilito saggiamente quelle leggi che hanno fatto distinzione tra qualità e gravezza del delitto per porre sempre più un maggior interesse di non agire di più contro le leggi.

Altra dunque è la qualità, altra è la gravezza di un medesimo delitto. La qualità del delitto è il rapporto del delitto col danno recato, la gravezza il rapporto del delitto con il grado di delizia con cui si delinque. Due delitti possono essere della medesima qualità e della medesima gravezza ma possono anche essere di una diversa gravezza. P.e. due omicidi sono di una medesima qualità, perché d'un egual danno⁵⁷, questi due omicidi possono essere commessi con egual dolo, *ciò* possono essere egualmente gravi ed allora saranno puniti egualmente; questi due omicidi possono essere di diversa gravezza perché possono essere commessi con diversa malizia e quindi punibili diversamente. La qualità è l'intrinseco distintivo del delitto, la gravezza è un estrinseco accidentale distintivo del delitto.

Della gravezza del delitto: veduto cosa sia qualità del delitto passiamo a vedere cosa sia ciò che costituisce la gravezza del delitto. Siccome la gravezza del delitto è il rapporto del delitto colla malizia e la qualità è la misura del danno, così la gravezza concorre per l'imputabilità dell'azione, la qualità concorre a conoscere il danno, quindi a distinguere un delitto dall'altro. L'imputabilità consiste nella determinata avvertenza che è quanto dire nella malizia.

Il volgo dei criminalisti ed in particolare il Farinaccio misurano la gravezza del delitto dalla pena; se la pena è grande il delitto è grave e viceversa.

In primo luogo gli si può obbiettare se le loro pene siano giuste perché se hanno da essere giuste devono essere dedotte dalla gravezza del delitto, quindi confesseranno che i delitti devono essere gravi se devono essere gravi le pene e diranno che il delitto è grave

⁵⁷ Poiché avendo ognuno egual diritto d'esistere, qualunque sia, si dee per conseguenza dire essere uguale il danno, purché però non si riguardi il danno per la parte del pubblico bene. Uccidere il sovrano diversifica dall'omicidio, perché il danno non si guarda per la parte del diritto tolto d'esistenza. Ma pel diritto tolto alla società d'esistere o d'esser in ordine. Come si vede in tal caso non stiamo alla violazione del diritto d'esistenza che ha più il sovrano come uomo, ma stiamo al danno sociale.

perché è grave, che la pena è grave perché il delitto è grave. La pena altro non essendo che una conseguenza del delitto sarà necessario provare grave il delitto se ha da essere grave la pena e non dire che il delitto è grave perché la pena è grave. Presso gli antichi chi uccideva un cavallo era condannato a morte, chi uccideva un uomo era condannato con pena pecuniaria. Farinaccio e gli altri criminalisti suoi seguaci avrebbero detto che uccidere un cavallo è delitto grave perché la pena è grave, che l'uccidere un uomo non è grave perché non è grave la pena. È facile vedere l'errore di coloro. Conchiudiamo che la gravezza della pena si deduce dalla gravezza del delitto e che quindi la gravezza consiste nel rapporto del delitto colla malizia.

L'uomo alle volte si trova in certe circostanze nel delinquere che lo rendono più difficile e per cui si vede la maggiore malizia; alle volte commette un delitto senza circostanze gravanti e (non) difficili da superare, ma che si trova in occasione giacché il proverbio dice che l'occasione fa l'uomo ladro. Nel primo caso per dar fine all'azione vi è bisogno di avvertenza di meditazione, perché pria deve vincere gli ostacoli, insomma di maggior dolo perché ha dovuto superare il ribrezzo non solo dell'azione primaria ma anche delle altre circostanze ed ostacoli. Nel secondo caso l'uomo è trascinato per così dire senza vincere ostacoli senza aver tempo da pensarvi onde il delitto è semplice. Nel primo caso l'uomo è tenuto dell'imputabilità non solo per l'azione commessa ma anche per le altre circostanze superate p.e. nel furto non solo di rubare, ma anche di fare chiavi false, romper muri etc., le quali circostanze lo rendono tenuto di altra imputabilità, queste circostanze da superare secondo la loro entità e quantità, rendendo il delitto composto, sono quelle che costituiscono la gravezza del delitto, perché sono quelle che mostrano una maggior malizia.

LEZIONE XVIII

Segue la gravezza del delitto

In che consiste la giustizia della pena: la giustizia della pena sta nella semplice ragione del merito del delitto: il merito del delitto sta nella composta della qualità e della gravezza. Difatti quando noi abbiamo determinata la qualità e la gravezza del delitto commesso fa-

cilmente si potrà secondo le tecniche imporre una giusta pena, cioè trovato che avremmo il merito del delitto.

Es. di gravezza: abbiamo veduto consistere la qualità del delitto nella misura del danno reccato dal delitto; abbiamo veduto consistere la gravezza nel diverso grado di dolo con cui si è commessa l'azione. Eccò un'es. tre uomini commettono un omicidio, il primo lo commette nell'impeto della passione, il secondo a sangue freddo e con meditata avvertenza, il terzo a sangue freddo pero ma uccide il Padre. Eccò tre delitti di eguale qualità, di disugual gravezza. Di eguale qualità perché il danno è lo stesso, poiché siccome il danno lo definiamo la violazione ingiusta degl'altrui diritti, così il togliere la vita ad un uomo qualunque il toglierla ad un Padre si viene a ledere il medesimo diritto, cioè di conservarsi, mentre tanto l'uomo qualunque quanto il Padre hanno i med.i diritti. Sono di disugual gravezza gradatamente, perché gradatamente di minor malizia, ossia dolo. Il dolo lo definiamo una determinata avvertenza a violar la lagge. Ora quanto minore sarà questa determinata avvertenza, tanto meno grave sarà il delitto. Il primo che ha commesso l'omicidio nell'impeto della passione ha dovuto vincere solamente quel primo ribrezzo in commetter l'azione perché non unito ad altre circostanze, quindi questo omicidio essendo dell'infimo grado di dolo non ha alcun grado di gravezza perché una sola è l'interpretazione che si può fare al delinquente. Il secondo che uccide a sangue freddo non solo è tenuto del dolo per vincere il ribrezzo commettendo l'omicidio, ma è tenuto ancora del ribrezzo che ha superato nel meditare e nel prepararsi a commettere il delitto⁵⁸, quindi essendo maggiori i doli, ossia le imputabilità del delinquente ne viene che il delitto sia maggiore di un grado. Il terzo commette un delitto più grave degli altri due, perché viola la legge d'uccidere ha superato il ribrezzo di meditare ed infine di uccidere il padre. Come si vede il delitto di questi tre uomini è di egual qualità, perché da un egual danno, cioè toglie un egual diritto, ma non è per questo che si debbano punire egualmente, anzi devono essere puniti maggiormente l'uno dell'al-

⁵⁸ Così quegli che ruba coll'armi alla mano viola due leggi, perché ruba e si espone a ferire od uccidere qualcuno per difendersi, onde il suo delitto è più grave di quegli che ruba senza l'armi.

tro perché gradatamente hanno un maggior grado di dolo. Abbiamo già veduto che la gravezza non deve equipararsi alla qualità, perché se ciò fosse questi tre delitti, siccome di egual qualità, egualmente dovrebbero punirsi onde fra i delitti della medesima specie non sarebbe mai alcuna distinzione e per conseguenza si dovrebbero con egual pena punire, lo che come si vede è il massimo degli assurdi. Eccò perché la giusta pena consiste nel merito del delitto ed il merito del delitto nella qualità e gravezza.

La pena dunque è la proporzione del male, il merito del delitto stesso; il merito del delitto è il rapporto della qualità colla gravezza.

La malizia è l'unica fonte di gravezza: Molti criminalisti vogliono che molti siano i fonti della gravezza, ma noi vedremo che l'unico fonte non può essere che la malizia. Il Ranazzi pone quattro fonti della gravezza del delitto: 1. il danno; 2. la malizia; 3. Il mali esempio; 4. la frequenza a delinquere istessamente trovandosi in tali circostanze ma noi vedremo che solo la malizia può essere fonte della gravezza. Difatti il danno non può mai essere fonte di gravezza, ma bensì di qualità; abbiamo definito il danno la lesione dei diritti altrui, quindi a seconda del diritto violato che è quanto dire del danno diamo la qualità al delitto e non mai la gravezza. Ma qualunque omicidio, un qualunque furto, qualunque sia la persona, toglie il med.o diritto tanto sia la persona grande o piccola perché ognuno ha il med.o diritto di conservar se e di conservar il proprio, per conseguenza ogni omicidio è di una egual qualità; lo stesso dicasi dei furti; questi delitti di simil qualità divengono poi più o meno gravi secondo la malizia e le circostanze, non secondo il diritto usurpato, cioè non secondo la qualità; questo sarebbe confondere la qualità colla gravezza. Il mali esempio non può nemmeno essere origine di gravezza, poiché sappiamo che non tutti i delitti hanno gravezza pure tutti per minimi che siano danno un cattivo es.pio da ciò dovessimo dedurre che tutti i delitti sono gravi perché danno cattivi esempi, lo che è erroneo perché non tutti i delitti sono gravi. Neppure l'occasione frequente di delinquere trovandosi in tale circostanze si può dire fonte di gravezza poiché se frequenti sono certi delitti e reiterati non sono già per questo da dirsi gravi, ma piuttosto si deve dire che sono frequenti perché la pena dà poco interesse all'uomo a non agire, che cioè è piccola, non capace a trattenersi dal delinquere. P.e. suppo-

niamo che siavi una legge che imponga all'omicida rissoso la pena di cinque anni di ferri, supponiamo che siano frequentissimi questi omicidi rissosi. Per questa frequenza d'omicidi rissosi non si dovrà già dire che siano gravi ma si dovrà piuttosto dire che è la pena che essendo mite non interessa gli uomini a trattenersi dal commetterli. Diremo quindi che il difetto è nella legge e non nei delitti.

Concludiamo dunque che un solo è il fonte della gravezza, cioè la malizia, onde abbiamo definito la gravezza il rapporto del grado di malizia coll'azione. Questo grado di malizia altro non essendo che le secondarie circostanze che accompagnano l'azione veggiamo se tutte le circostanze possono concorrere nel formar gravezza nel delitto. Non tutte le circostanze possono rendere grave il delitto. Imperciocché siccome la gravezza altro non è che il grado di imputabilità e questo altro non essendo che un'avvertenza determinata così se non se le circostanze dirette, influenti, contenenti in officiosità dell'azione non possono concorrere a renderlo grave tutte quelle circostanze non proibite o naturalmente o civilmente, ma che sono indifferenti, non rendono grave il delitto perché in queste o vi è avvertenza o non vi è, se vi è non vi è dolo perché non proibite, se non vi è egualmente. Io mi prefiggo di rubare a Tizio col mezzo dell'assalto. Posso avanzarmi o inerme o con armi. Tanto senza armi quanto con armi voglio violare la medesima Legge, ma colla sola differenza che senz'armi violo solamente la legge che proibisce rubare; con armi violo e la legge che proibisce rubare e la legge che proibisce disporsi a per timore della vita altrui, ecco una circostanza gravante il delitto perché diretta al delitto, influente e continente una secondaria azione inofficiosa. Ma riduciamo le circostanze principali che concorrono a rendere grave un delitto ad un qualche numero. Sono sei: la specifica entità del danno nella stessa qualità del delitto; la condizione del delinquente, la condizione dell'offeso, il tempo, il luogo, il modo.

LEZIONE XIX

Circostanze gravanti il delitto

E rapporto alla prima circostanza gravante, cioè al danno specifico m'immagino che alcuni diranno com'è che il danno lo fate circostanza gravante mentre poc'anzi mi diceste essere ciò che forma

la qualità del delitto? Rispondo che qui parliamo del danno specifico, non del danno generale secondo la definizione, cioè non della violazione di un diritto morale, ma bensì della conseguenza che viene da tal violazione. Mi spiego con un esempio: ad un miserabile viene rubata l'unica somma che possiede di cento scudi. Questa azione ha due oggetti: l'involazione del diritto che ha il povero di possedere i cento scudi, cioè il danno generale, e l'effetto prodotto da tal involazione, cioè l'estrema miseria alla quale si riduce il povero, ecco ciò per cui s'intende danno specificato, il quale si deve computare fra le circostanze gravanti il delitto. Per meglio intendere la questione teniamo in confronto di un Tizio, a cui sia stata rubata la somma di cento scudi e di un miserabile a cui sia stata rubata la somma di cento scudi unica sua speranza. In generale il danno è eguale perché il diritto che s'involta al ricco è uguale a quello che s'involta al povero, mentre tanto il ricco ha diritto di posseder i suoi cento scudi fra altri milioni, quanto il povero ha un tal diritto di possedere i cento scudi isolati; eccò il danno che costituisce la qualità del delitto, ma dopo la perdita di cento scudi il ricco è pure ricco, niun danno specifico ne soffre; il povero dopo tal perdita si rende affatto miserabile e molto ne soffre, ed eccò il danno specifico che costituisce gravezza nel delitto. Questo danno specifico sarà una circostanza gravante il delitto perché è maliziosa, mentre il ladro mentre il ladro dovea prevedere che rubando al ricco niun danno specifico recava, che rubando al povero molto danno specifico recava e quindi provato che il ladro sapesse lo stato del derubato essere povero sarà punito maggiormente dell'altro rubamento fatto al ricco, diffatti la malizia è maggiore. Dissi che bisogna provarlo, perché provato che non sia doloso non si può nemmeno imputare al ladro l'avvertenza di rubare ad un povero. Questa è una circostanza gravante la quale in una civil nazione si deve osservare per tale.

Condizioni del delinquente: dopo il danno specifico abbiamo detto essere una circostanza gravante anche la condizione del delinquente. Presso le leggi romane non troviamo che la condizione del delinquente dia gravezza al delitto. P.e. Un ricco commette un furto, questa circostanza d'esser ricco non la pongono tra le gravanti, che se un miserabile commette un furto questa circostanza la pongono fra quelle che diminuiscono il delitto. Ora tanto il ricco quanto il povero violano il medesimo diritto. Perché dunque voler diminu-

ire la pena al miserabile che ha una circostanza che in parte lo scusa e poi non voler dar gravezza al ricco che ha una circostanza che non lo scusa ma che gli accresce il delitto?⁵⁹ Abbiamo detto che le circostanze se devono concorrere a gravare il delitto devono essere inefficienti, continenti un'inofficiosità. Ora il ricco che si trova senza alcuna necessità di rubare ma che agiatamente col suo può vivere non viene a commettere un'inofficiosità violando i diritti altrui senza una causa forte, impellente, e per la solo ingordigia di possedere di più e di mantenersi nei vizi? Non commette due inofficiosità? L'una cioè nel vincer la circostanza d'esser ricco che è contraddittoria al furto? L'altra di commettere il furto? Non viene a commettere due violazioni e quindi a rendere il proprio delitto grave? Bisogna però avvertire che quando il povero si trovi in tal circostanza per sua ragione, per i suoi vizi ecc. non gli viene diminuita la pena del furto. Un altro esempio è questo: quella Donna che per coprire la propria onestà uccide il parto occulto è molto distante dalla vera Madre che uccide il proprio figlio. La prima così agisce non per tirannia, ma per una causa lecita, cioè per mantenersi la reputazione. La seconda per tirannia e senza una causa, oppure se ce l'ha è illecita. La prima ha una circostanza che gli diminuisce il delitto, la seconda ha una circostanza che da maggior gravezza alla sua violazione. Tanto la prima quanto la seconda violano il med.o delitto, ma mai si trovano in eguale condizione. Dunque alla prima sarà diminuita la pena, che si conviene ad un omicida, alla seconda sarà accresciuta la pena che si conviene ad un omicida. Dunque la condizione del delinquente deve computarsi.

Condizioni dell'offeso: altra circostanza gravante il delitto è la condizione dell'offeso. Quando l'offensore ha alcuni legami coll'offeso, di rispetto, venerazione ecc., allora il delitto si rende grave. P.e. è maggior delitto uccidere un magistrato⁶⁰ il Padre proprio ecc. che uccidere un uomo qualunque, che se fra l'offeso e l'offensore non passano alcuni di questi legami, allora il delitto non è grave, ma deve

⁵⁹ Fra il povero e il ricco passa grande differenza.

⁶⁰ Si noti che quando trattasi dell'uccisione del sovrano o d'un magistrato in odio di carica non diciamo essere tale omicidio grave, ma lo teniamo mutare qualità, cioè lo teniamo più grave nei delitti pubblici perché abbiamo per scorta il danno pubblico che è il maggiore in confronto del privato.

essere punito con l'ordinaria pena con cui si punisce qualunque omicidio senza circostanza gravante. È barbara quella distinzione che sia meno delinquente chi uccide un plebeo, di chi uccide un ricco, nobile, senza alcun grado di superiorità. Queste sono vere gerarchie che non devono avere luogo in una ben guidata nazione, perché ogni uomo ha i medesimi diritti e per conseguenza deve essere egualmente punibile chi offende un plebeo a chi offende un ricco nobile in un medesimo diritto, quando non vi sia alcun grado di superiorità. Molti criminalisti della condizione superiore dell'offeso materialmente prendono la gravità del delitto, che cioè in qualunque caso la condizione dell'offeso renda grave il delitto, ma si sbagliano poiché non i tutti i casi ciò può essere.

Abbiamo stabilito che l'imputabilità dell'agente è il fondamento principale per costituire il delitto. Ora se io uccido un magistrato per una causa pubblica e l'uccido con la determinata avvertenza d'uccidere non un uomo qualunque ma un magistrato, allora si potrà dire che il mio omicidio è maggiore d'un omicidio ordinario. Allora l'omicidio muta qualità, passa cioè nei delitti pubblici. Che se uccido il magistrato fuori di causa pubblica, ma l'uccido come qualunque uomo in modo che il mio omicidio sarebbe seguito anche senza che l'ucciso avesse il grado di magistrato, allora è che l'omicidio si fa grave perché dovea credere che l'uccisione del magistrato potea produrre gravi disordini⁶¹. È ben vero che in quest'ultimo caso l'azione cade sopra quell'uomo che ha il grado di magistrato, ma è altresì vero che l'azione accidentale non si deve considerare mentre l'agente non aveva determinata avvertenza d'uccidere un magistrato. Dunque concludiamo che la condizione dell'offeso rende bensì grave il delitto ma non sempre, cioè solo quando si possi arguire dell'imputabilità dell'agente.

Tempo: altra circostanza gravante il delitto è il tempo nel quale si delinque. Presso i Romani troviamo che il tempo è diversamente punito se vi commette o di giorno o di notte. Diffatti era permesso al padrone d'uccidere il ladro di notte. Teniamo a mente che grave è quella circostanza che influisce col delitto. Ora andare a rubare di

⁶¹ Ma alcuni vorrebbero che fosse grave l'omicidio del magistrato anche senza che il delinquente lo sapesse. Questo è l'errore di coloro che in qualunque caso vogliono che la condizione dell'offeso costituisca gravità.

notte è una circostanza che è grave, perché è più facile di non essere scoperto e così poter condurre a fine l'azione. Ma p.e. chi volesse annoverare fra le circostanze gravanti il delitto quando sia commesso in giorno di festa, questa sarebbe una ridicolaggine, perché è indifferente al ladro che sia giorno di festa o di ferie la qual circostanza come si vede non concorre alla consumazione del delitto. Che se alcuno volesse dire che ciò concorre a disubbidire la religione maggiormente, rispondo che il ladro ha l'animo di involar la roba altrui, non di violar i riti della religione, perché a lui è indifferente il rubare o in festa o in feria. Dunque la circostanza del tempo può gravare il delitto ma non sempre.

Luogo: l'altra circostanza che grava il delitto è il luogo dove si delinque. P.e. il delitto commesso in casa del Principe, in faccia al Giudice viene ad avere maggior gravezza perché questi luoghi meritano la stima e la venerazione di tutti; in questi luoghi delinquendo si viene a dar gravezza al delitto perché oltre a commeter l'azione violatoria si viene anche a deperare l'altra legge che vuol rispetto in detti luoghi. Non è da confondersi qui la gravezza colla qualità del delitto come alcuni. Quando io commetto un delitto in presenza del Giudice o del Principe per sfogare una passione, per vendicarmi col mio inimico, questo delitto si fa grave perché violo anche rispetto dovuto; ma non si potrà già dire come alcuni che un tal delitto muti qualità che cioè invece di chiamarlo delitto grave si chiami delitto di lesa Maestà perché la mia azione tende solo a sfogarmi coll'inimico e non si concorre un'avvertenza immediata di offendere il Principe od il Giudice, ma bensì solo che potea scegliere altro luogo e quindi il delitto si fa grave. Dunque in tal caso non è da confondersi la gravezza colla qualità. Che se commetterò un delitto davanti il Giudice o il principe non tanto per sfogar la mia passione coll'inimico mio, quanto per mostrare la mia disubbidienza, quanto per mostrare che poco temo i superiori, allora tal delitto muterà qualità e non potrà essere un delitto grave, ma bensì un delitto di Lesa Maestà perché la mia azione tende immediatamente a commeter un delitto di Lesa Maestà⁶²: qui dunque si potrà dire aver cangiata gravità il delitto:

⁶² Sarà però un delitto di Lesa Maestà in secondo capo, come vedremo nel secondo libro.

ma non in tutti i casi. Lo stesso dicasi di quel delitto commesso in luogo sacro, il qual delitto voglioni alcuni che sia sacrilegio. Si potrà ben chiamare sacrilegio quel delitto che a bella posta è commesso per violare, disturbare i riti ecclesiastici, ma quando non siavi tale avvertenza non puossi chiamar sacrilegio. Dunque anche il luogo è una circostanza che concorre a render grave il delitto e qualche volta anche a mutar qualità al delitto, ma non sempre, cioè se non quando sia immediatamente diretta l'azione a violar le leggi di quel tal luogo⁶³.

Modo: anche il modo è una circostanza che tende a render grave il delitto. Ogni qualvolta il modo che si sceglie per delinquere è riposto nella violazione di un qualche legame o naturale o civile, rende grave il delitto. P.e. rubare coll'armi alla mano grava il delitto perché oltre rubare mi dispongo anche a violar un'altra legge, cioè di uccidere. P.e. fingere amicizia con uno e poi ucciderlo; in tal caso viola il santo legame dell'amicizia con simularla e violo l'altro legame con uccidere; con ciò il mio omicidio si è reso grave, e benché qui non si deve confondere la gravità colla qualità, che cioè un certo modo nel delinquere abbia a mutar qualità. Non tutti i modi gravano il delitto, ma quelli soli che consistono nella violazione di un qualche legame naturale o civile.

LEZIONE XX

Divisione dei delitti erronee

Abbiamo terminato di spiegare la natura del delitto, la quale come vedemmo trovasi racchiusa nella def.ne del delitto = violazione imputabile della legge a danno della società o dei suoi individui = perché una definizione sia giusta abbiamo detto che deve contenere tre cose, cioè l'essenza della cosa definita, le specifiche differenze che passano tra la cosa definita e le altre cose non appartenenti a tutte le definizioni. Li primi due requisiti vi si trovano inclusi ed ampiamente lo vedemmo; resta a vedersi se vi sia anche il terzo, cioè se contenga le divisioni. Poi lo vedremo, ma pria diamo tutte le diverse

⁶³ Il luogo può costituire circostanza gravante quando concorrerà a condurre più facilmente a suo fine il delitto.

divisioni che i criminalisti insegnano nelle scuole le quali tengon dietro al jus romano. Vedremo se siano giuste, adotteremo quella che più ci sembrerà ragionevole e la quale ci servirà di scorta nel seguito delle lezioni.

Di commissione o omissione: la prima divisione dei delitti che comunemente si insegna nella scuola è: delitti di commissione e delitti di omissione. Questa divisione non è logica. La vera divisione deve distinguere le qualità diverse dei delitti. Ora questa divisione mi mostra la distinzione dell'accidentalità in cui è commesso il delitto, non la distinzione della qualità. Il soldato che fugge dal campo è delinquente di commissione ed è reo di perduellione. L'altro soldato che ricusa combattersi coll'inimico è delinquente di omissione ed è reo di perduellione. Tanto il primo quanto il secondo commettono un delitto di egual qualità; eppure non ambi delinquono con commissione o con omissione. In tal caso questa divisione non viene a fare una distinzione che niente muta la qualità, ma che solo muta l'accidentalità della quale le leggi non si intavazzano. Ma dicono che questa divisione è utile, perché i delitti di commissione costituiscono il vero delitto doloso; che quelli d'omissione costituiscono i delitti colposi, ma nemen questa ragione è valida perché non da una general distinzione dei delitti, mentre non tutti i delitti di omissione possono essere delitti colposi. Quel figlio che tirannamente lascia perire il proprio padre nell'indigenza, è condannato come parricida eppure è un delitto di omissione; questo non è un delitto colposo ma delitto perfetto. Dunque ne nell'uno ne nell'altro caso non si deve ricevere tal divisione perché erronea, non qualificando i delitti nella loro sostanza.

Gravi e leggieri. La seconda divisione che si insegna comunemente è: delitti gravi e leggieri. Anche questa divisione pecca in logica perché dividendo si deono distinguere tutte le classi; questa divisione non distingue le classi, ossia le qualità, ma bensì i gradi di gravezza, ma noi sappiamo che la gravezza non è costituente la qualità del delitto. Dunque tal divisione è erronea, cioè non viene a distinguere le classi dei delitti ma bensì i vari gradi di gravezza. La gravezza o la leggerezza del delitto dipende non dall'essenza del delitto ma bensì dalle accidentali e concomitanti circostanze; ora le accidentali circostanze non possono qualificare il delitto come abbiamo dimostrato.

Semplici e qualificati: la terza divisione che si dà dei delitti è: delitti semplici e qualificati. Semplici che sono commessi senza la concomitanza di circostanze influenti nel delitto; qualificati quelli che hanno circostanze influenti nel delitto. Tal divisione altro non è che la precedente e quindi parimenti erronea. Quando un delitto è semplice non è grave, quando qualificato è grave. Ed eccò che tal divisione non è altro che la precedente messa solo in diversi termini. Una tal divisione vedemmo che non distingue la qualità dei delitti, bensì i gradi di gravità per conseguenza erronea; lo stesso dicasi della presente che è della stessa natura.

Capitali e non capitali: quarta divisione è delitti capitali e non capitali. Per capitali secondo il *jus romano* s'intendono non solo quelli che hanno una pena capitale, ossia di morte, ma quelli ancora che hanno per pena una qualunque diminuzione di capo⁶⁴. Ora due delitti di diversa qualità, può darsi il caso che abbiano la pena di una qualche diminuzione di capo, i quali essendo capitali, pure siano di diversa qualità, vediamo finalmente tale divisione è erronea perché la vera divisione deve mostrare le diverse qualità e non la diversa pena.

Comuni e propri: la quinta divisione è delitti comuni e delitti propri; propri quelli che solo da certe persone si commettono, comuni che ogni persona è soggetta a commettere. Questa divisione niente conclude perché proverò che ogni delitto può essere comune, ma che diventa proprio quando l'uomo si trova nell'occasione. P.e. è ben vero che la diserzione è propria solo del soldato, ma non è già per questo che tal delitto non possa commettersi da un qualunque uomo allorché si trovi nell'occasione d'essere un militare. Il soldato se non si trovasse nell'occasione d'esser soldato non potrebbe mai disertare. Così nessuno potrà mai commettere un furto se non si troverà nell'occasione di rubare; di modo che se noi portemmo un ladro isolato senza alcuna cosa da rubare non essendo nell'occasione non potrà mai commettere furto⁶⁵. Lo stesso dicasi dell'omicida etc. L'accidentalità dell'occasione non fa sì che si debba dire il delitto

⁶⁴ Eccettuata la minima, perché questa consistendo nell'arrogazione non può considerarsi pena capitale.

⁶⁵ Eppure il furto dicasi delitto comune.

to proprio, ma dovrà sempre dirsi comune, perché ogni uomo può commettere gli stessi delitti posto nell'occasione. Dunque tal divisione è erronea.

Pubblici e privati. La sesta divisione è pubblici e privati. Se questa distinzione fosse fondata sul danno reccato, allora sarebbe da preferirsi a tutte quante perché verrebbe a determinare la qualità del delitto; ma siccome ella è erronea al pari delle altre, come vedremo, *così* non la riceveremmo. Chiamano pubblici quelli l'accusa dei quali è commessa a qualunque; privati, l'accusa dei quali è concessa solo a certe determinate persone. Questa non distingue la qualità del delitto, ma bensì i metodi di processura, poichè vi possano essere due delitti di diversa qualità, l'accusa dei quali può essere pubblica. È ben vero che le Leggi derivano concessero l'accusa per qualunque di quei delitti importanti e che interessavano ciascuno che diede l'accusa di certi delitti solo a certe persone, perché non poteano interessare il pubblico; non è ben altresì vero che intesero di fare una divisione dei delitti, cioè di distinguerli nelle loro qualità, ma bensì s'intesero di fare una distinzione nei metodi di processura. Metodi dunque l'intesero quelli i quali vollero dedurre la distinzione dei delitti in Pubblici e privati.

Nominati e Innominati: la settima divisione è: nominati e innominati. Siccome nel jus civile sonovi i contratti nominati e innominati, così i criminalisti per gareggiare vollero anche essi distinguere i delitti nominati dagli innominati, la qual divisione quanto sia ridicola è facile arguirlo, poichè se ad un delitto non si può dar nome non è già per questo che sia distinto di qualità, Dunque anche questa è erronea.

Notori ed occulti: l'ottava divisione che si suol dare è: notori ed occulti. Questa è parimenti erronea perché non dà distinzione alcuna di qualità. quantunque sia vero che l'occulto delitto sia più difficile a provarsi, e al contrario il notorio, non è già per questo che tutti i delitti notori ed occulti siano di diversa qualità, mentre che sia occulto o notorio dipende da un semplice accidente ed il dubbio solo starà (quando si vogliono giudicare) se il delitto sia commesso sì o no, e non se sia occulto o notorio. Ma alcuni pretendono che sia ragionevole tal distinzione perché (dicono) dei delitti notori non è necessaria la prova in giudizio; ma solo degl'occulti; ma per moti-

vo si deve condannare un delitto noto senza provarlo? La condanna deve essere fondata non solo nella notorietà, ma bensì nelle prove, cioè non nella notorietà del fatto, ma delle prove che se per delitto notorio intendono quello che è stato commesso alla presenza del Giudice, anche in tal caso il Giudice non può condannare il delitto senza le prove, poiché è ben vero che il giudice deve giudicare secondo la sua coscienza non s'intende già ch'egli debba giudicare secondo quello che egli solo sa, ma bensì secondo quello che gli portano le prove, cioè deve livellare la propria coscienza sopra non sopra che sa, ma sopra le prove del processo. Difatti se il giudice fosse autorizzato a punire il delitto commesso in faccia sua, perché ne è informato pienamente, noi verremo ad unire in una sola persona il giudice l'accusatore e i testimoni, lo che è contrario a dettami della ragione; allora gli uomini potrebbero giustamente dubitare della loro sicurezza trovando in una sol mente ciò che la giustizia vuole si trovi indispensabilmente in più menti. Baldo sostiene che i notori non chiedeano prove in giudizio appoggiandosi alla legge di Roma la quale dice che i Giudici dovranno punire i delitti soprasi notori. Baldo cadde in tale errore perché male interpretandola crede che tal legge intendesse che i notori non volessero provare mentre lo spirito vero di tale legge intende che i giudici debbano punire i delitti secondo i notori, che è quanto dire secondo le prove ed i processi; ma come veggiamo questi notori altro non sono che le stesse prove. Dunque concludiamo che anche questa è affatto erronea per qualunque senso si vogliono intendere.

LEZIONE XXI

Divisione addottata dei delitti

Abbiamo veduto l'erroneità delle divisioni dei delitti che si danno comunemente perché non qualificano gli stessi delitti. Ora ne daremo una la quale se vedremo qualificarli distintamente potremo francamente adottare.

I requisiti di una logica divisione sono che separi il genere nelle distinte specie, e che le specie siano talmente distinte che non si possano mai confondere. L'unico mezzo è di dividerli per le loro qualità; la qualità vedemmo essere il caratteristico del delitto trovato

quante siano le qualità, sapremmo anche le diverse specie. Dicemmo essere la qualità il rapporto dell'azione col danno recato alla società od ai suoi individui per mezzo della violazione e dicemmo per essere il danno l'ingiusta violazione degl'altrui diritti. Quando dunque i diritti della società saranno violati avremmo una specie diversa da quelli che nascono dalla violazione degl'individuali. Dicemmo consistere i diritti sociali nella conservazione dell'unione e nella conservazione dell'ordine. Due dunque sono i diritti principali della società: perché la società avesse questi due diritti fu necessario che gli uomini unendosi in società deponessero i diritti di libertà ed indipendenza. Questa cessione di diritti fa nascere alcune differenze tra uomini cioè creandosi i magistrati, quindi vennero diversi uffici i quali formano la base dell'ordine pubblico. Siccome gli uomini s'unirono in società per divenire felici, così non è da credersi che deponessero tutti i suoi diritti mentre avrebbero incontrato la massima infelicità. Non tutti i diritti dunque deposero ma alcuni si riservarono, quelli cioè che non aveano relazione cogl'altri ma che riguardavano solo la persona, quella parte di diritti che ritenero sono quelli che costituiscono i diritti individuali. Altri dunque furono i diritti ceduti alla società, perché riguardanti il comun bene, altri furono ritenuti perché riguardanti l'individual bene; i primi costituiscono i diritti sociali, i secondi gl'individuali e per conseguenza le violazioni corrispondenti ai diritti sociali costituiscono i delitti contro la società e le violazioni corrispondenti ai diritti individuali costituiscono i delitti contro gli individui. Dunque la vera divisione dei delitti riguarda i delitti contro la società e i delitti contro gli individui, distinzione che è la vera perché noi abbiamo una distinta qualità generale dei delitti, cioè coll'aver due danni diversi, cioè riguardanti la società e gl'individui. Una tal divisione la potremo chiamar anche in diversi termini, cioè delitti pubblici e privati, quando questi termini s'intendono nel suo vero senso, cioè osservando il danno recato, e non il diritto concesso all'accusa siccome è la divisione che nella passata sezione vedemmo essere erronea. Posta questa condizione senza alcuna difficoltà potremo chiamare delitti pubblici quelli che offendono immediatamente la società; privati quelli che immediatamente offendono i privati.

Se egli è vero che gli uomini s'unirono in società per la comune salvezza, in modo cioè che i diritti sociali avessero relazioni cogl'in-

dividuali, e viceversa, ne viene per conseguenza che ogni delitto contro la società viene a ledere anche la società, cosicché pare si possa dire che tra i delitti non vi è alcuna distinzione perché ogni delitto può essere e pubblico e privato, ma in realtà non è così, mentre il legislatore nei delitti deve sapere il danno immediato e questo danno non presentandogli che in due aspetti in danno sociale ed in danno individuale, così deve sempre prescegliere per punire non il danno relativo, ossia mediato, ma bensì l'immediato e quantunque i delitti individuali diano danno a alla società è sempre vero che il legislatore deve osservare quel danno immediato, che ferisce l'individuo perché sempre maggiore, lo stesso dicasi de' pubblici. P.e. un uomo commette una ribellione in modo che da danno anche agli individui; in tal caso è vero che la ribellione danneggia anche gli individui; ma è altresì vero che il danno immediato è contro la società perché quest'uomo se avesse potuto commettere la ribellione senza offendere i diritti degli individui certamente lo avrebbe fatto perché la principal sua azione è contro la società; dunque un tal delitto quantunque leda i diritti degli individui non si deve dire delitto privato, ma bensì pubblico perché diretto alla società. All'incontro quest'uomo che uccide un altro uomo quantunque coll'omicidio dia danno anche alla società perché la priva d'un membro, pure non si potrà dire pubblico, ma bensì privato perché l'azione è diretta solo a commetter l'omicidio di modo che se l'omicida potesse uccidere senza dar danno alla società lo farebbe; ogni delitto si deve riguardare per quella parte che reca maggior danno e così si avrà la vera qualità. Così quel delitto di ribellione il danno dato alla società è massimo in confronto degli individui lesi perché è sempre più pregiabile l'unione della società che la perdita d'alcuni individui⁶⁶; nell'omicidio per il danno dato all'uomo è il massimo dei danni per conseguenza il massimo dei delitti in confronto del danno che ne fosse la società poiché quando un uomo è ucciso ha perduto tutto e per questo la società poco danno porta, mentre essendo composta di milioni d'individui poco si può risentire della perdita di un solo. Dunque il legislatore deve sempre osservare il danno di maggior entità, cioè il danno immediato e non il mediato, ossia indiretto che se si volesse conside-

⁶⁶ Mentre la società può anche sussistere perdendo alcuni soci.

rare il danno indiretto cadremmo nell'errore di dare sempre la pena al minimo danno. Conchiudesi che quantunque il delitto contro la società dia danno anche agl'individui e viceversa pure si deve sempre osservare il danno immediato, il quale se sarà diretto alla società chiamerassi delitto contro la società, ossia pubblico, se sarà diretto contro gli individui si chiamerà delitto contro gli individui, ossia privato. Dunque in generale di che sorta sono i delitti: delitti contro la società ossia pubblici; contro gli individui ossia privati.

Ma poco gioverebbe questa generale divisione se in ciò solo consistesse. È necessario suddividere ciascuna di queste due classi, la prima delle quali sarà dei delitti pubblici, poi dei privati.

Suddivisione dei delitti pubblici: non tutti i delitti pubblici, ossia contro la società sono eguali. La società è un fine ed ha i suoi mezzi e diritti per conservar il suo fine; diritti per conservar i mezzi dunque consistono nei diritti per conservar il suo fine, e nei diritti per conservar i mezzi, che è quanto dire: consistono in quei due principali diritti, che altra volta accennamo, cioè nella conservazione dell'unione sociale, e nella conservazione dell'ordine sociale, altri dunque sono i delitti contro l'unione sociale e altri contro l'ordine. Distrutto il primo diritto della società è distrutta affatto la società, distrutto il secondo non è affatto distrutta perché per essere in disordine non si può dir distrutto mentre può tornare col primo suo essere, ciò posto è evidente che i due danni recati alla società con questi due delitti sono diversi, per conseguenza diversi anche di qualità perché se è vero che il danno è il costituente la qualità, che questi due danni sono diversi conseguentemente debbono anche essere diverse le qualità. Ciò posto vediamo quanti diritti contenga il primo della società, e per conseguenza quanti delitti possono corrispondere. Il primo diritto della società abbiamo detto è di conservar l'unione, ora questa unione non si può conservare che con due diritti secondari, cioè con l'universale concorso della verità e coll'universal concorso delle forze. Con ciò l'unione sociale non sarà distrutta. Ora essendo due i diritti corrispondenti al primo diritto della società, cioè dell'unione sociale, ne viene che per distruggerla due violazioni corrispondenti a questi diritti secondari sono necessarie, cioè delitto contro l'universal volontà delitto contro l'universal forza. Dunque i delitti per distruggere il primo diritto della società sono contro l'uni-

versal concorso della volontà e contro l'universal concorso delle forze. Dunque abbiamo anche diviso in due distinte qualità di delitti il delitto che distrugge il primo diritto della società, cioè che distrugge la società affatto.

Abbiamo diviso nelle sue specie il diritto primario della società, ora dividiamo il secondo, cioè il diritto di conservar l'ordine nella società. Quest'ordine pubblico si mantiene: 1. colla subordinazione ai poteri politici; 2. Coll'amministrazione retta dei poteri pubblici; 3. Col mantenimento dei pubblici costumi. Quando i citt.i portano rispetto ai poteri pubblici, cioè ai Magistrati e li obbediscono in tutto, trovasi adempiuto il primo diritto della società per stare ordinata, cioè quando vi sia la subordinazione dei poteri politici; quando gli stessi magistrati fanno quello che è analogo al loro dovere, cioè ben ammistrando trovasi ad ampliare il secondo diritto della società per stare in ordine, cioè quando vi sia la retta amministrazione dei poteri pubblici, quando fino una nazione è costumata, bene educata e trovasi adempito il terzo diritto della società per stare ordinata, quando cioè vi sia il mantenimento dei costumi. Quest'ultimo diritto per tenere in ordine la società è il più essenziale di tutti, poiché chi non sa che quando una nazione quando è ben costumata di rado incorre nei delitti? Dunque questo è un diritto principale per una nazione. Abbiamo veduto essere tre i diritti che contiene il diritto secondario della società, per conseguenza tre delitti vi corrispondono, cioè delitto contro la subordinazione ai poteri politici, delitto contro l'amministrazione retta dai poteri pubblici, delitto contro il mantenimento dei costumi politici. Dunque conservati questi tre diritti si avrà ordine nella società, violati si avrà disordine e così sarà violato il diritto secondario della società che consiste nel mantenimento dell'ordine sociale. Ecco che con due qualità di delitti pubblici, analizzando la loro natura, abbiamo trovato altre suddivisioni, le quali consistono nei sopraesposti cinque delitti. Nel secondo libro vedremo che non si ha delitto pubblico che non abbia rapporto ad uno di questi cinque.

Distinzione dei delitti privati: divisi così nel loro genere i delitti contro la società, dividiamo ora quegli contro gli individui. Quando gli uomini s'unirono in società dicemmo che due diritti si riservarono, cioè il diritto della propria esistenza, il diritto d'un'esistenza

felice, cioè il primo di viver, il secondo di viver bene. L'uomo pria cerca quello che più gli è di vantaggio, poichè quando si trova in pericolo della vita non cerca possessi, ma bensì di vivere perchè più essenziale. Dunque due soli sono i diritti individuali: 1. cioè d'esistere; 2. d'esistere comodamente. Quattro sono i diritti che competono al primo diritto individuale; 1. Diritto d'esistenza, 2. D'integrità personale, 3. Libertà personale, 4. (Diritto di comodità). al primo corrisponde l'omicidio, al secondo la ferita, al terzo la violenza e al quarto le minacce. Quando l'uomo gode di quei quattro diritti, gode anche del principal suo diritto e quando un solo gli è tolto il principal suo diritto non può godere. Ora abbiamo osservato i diritti compresi nel primo diritto individuale e per conseguenza i delitti corrispondenti passiamo ad osservare il secondo. Tre sono i diritti che il diritto secondario degli individui contiene e sono: 1. Possesso e godimento dei beni naturali, 2. Possesso e godimento dei beni civili, 3. Godimento dei beni morali. Al primo corrisponde il furto, al secondo l'impedire di testare, donare etc., al terzo la satira, la critica, l'ingiuria etc. Per maggior facilità s'espone la presente tavola.

Diritti e delitti pubblici		Diritti e delitti individuali	
1. Diritto D'unione	2. Diritto d'ordine	1. Diritto D'esistenza	2. Diritto di comodità
1. Delitto contro l'universal concorso di volontà, contro l'universal concorso di forze	2. Delitto contro la subordinazione dei poteri politici contro la retta amministrazione dei poteri pubblici e contro il mantenimento dei costumi politici.	1. Delitto d'omicidio, di ferita, di violenza, di minaccia	2. Delitto di furto e di impedir a testare, donare etc., di critica, satira, ingiuria ecc.
Al delitto contro l'universal concorso di volontà corrisponde il diritto che ha la società che tutte le volontà siano uniformi.	A questi tre delitti corrispondono i diritti che ha la società di subordinazione ai poteri politici, di amministrazione dei poteri pubblici e di mantenimento dei costumi politici.	Al delitto d'omicidio corrisponde il diritto della vita, di ferita il diritto d'integrità, di violenza il diritto di libertà, di minaccia il diritto di sicurezza.	Al delitto di furto corrisponde il diritto di possedere e godere dei beni naturali, di impedir di testare etc. il diritto di godere dei beni civili, di critica satira ingiurie etc. il diritto di godere dei beni morali.
Al delitto contro il concorso delle forze corrisponde il diritto che ha la società di aver unite tutte le forze.			

SOMMARIO

Ringraziamenti	3
Abbreviazioni	5

CAPITOLO I LA PRASSI DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE NELLA BOLOGNA NAPOLEONICA

1. Ai tempi dell'imperialismo giuridico francese	7
2. Cenni sull'organizzazione giudiziaria nel Regno d'Italia, con particolare riferimento alla giustizia criminale	12
3. Il problema della inappellabilità in una vertenza giudiziaria bolognese di alto criminale	18
4. Il vertice giudiziario: la corte di cassazione	21
5. L'insediamento della Corte d'Appello criminale di Bologna: carenze di organico e 'candidati supplenti'	23
6. Difficoltà pratiche fra vecchio e nuovo 'metodo'	27
7. Resistenze e incomprensioni verso la codificazione e la legislazione speciale	40
8. Le intromissioni prefettizie e ministeriali sul regolare corso dei processi	45
9. L'inedita raccolta di massime giudiziarie	48
10. Una giurisdizione criminale straordinaria: la Corte speciale per i delitti di Stato del Dipartimento del Reno e il caso di Pruspròn	67
11. Fra chierici riottosi, insorgenti e briganti	72

CAPITOLO II PER UNA PROSOPOGRAFIA DEI GIUDICI D'APPELLO

1. Intorno all' <i>habitus</i> del giudice-funzionario napoleonico del primo Ottocento	83
2. Ignazio Magnani: da candidato al Ministero della Giustizia a Primo Presidente della Corte d'Appello	95
3. L'equilibrio moderato di Carlo Mazzolani e la irascibile brillantezza di Giovanni Donato	112
4. Gli altri comprimari sulla scena della Corte d'Appello bolognese: tra abiura del passato e apertura al nuovo ordine	117

CAPITOLO III
GIUSEPPE GAMBARI REGIO PROCURATORE

1. La biografia di Giuseppe Gambari tra agiografia e fonti d'archivio	129
2. Regio Procuratore e professore: il privilegio di conservare due 'pubblici uffici'	144
3. L'azione contro i commissari di polizia 'indulgenti' e 'corrotti'	150
4. Tempistiche tecniche e il conflitto con l'avvocato Giovanni Vicini	162
5. Le memorie conclusionali: profili tecnici e argomentativi	168

CAPITOLO IV
GIUSEPPE GAMBARI, PROFESSORE DI DIRITTO CRIMINALE

1. Maestro del diritto penale nell'Alma Mater napoleonica: programmi, domande d'esame e tesi di laurea	177
2. I manoscritti delle lezioni	189
3. Morfologia dell'insegnamento penale e processuale	196
4. Problemi-chiave. Il rifiuto della giustizia patteggiata: duello e autogiustizia	204
4.1. Problemi-chiave. Relitti del diritto statutario: 'incuter timore ai magistrati', omicidio bestiale, concussione del privato	208
4.2. Problemi-chiave. Lineamenti processual-penalistici della testimonianza	210
5. La cifra scientifica del Gambari sotto la lente di Carlo Contoli e Giuseppe Giuliani	214
6. Documenti sulla formazione e i primi anni di carriera di Pellegrino Rossi allievo e 'protetto' di Giuseppe Gambari	217
Riflessioni conclusive	225
Appendice	
1. Antologia di memorie conclusive di Giuseppe Gambari	233
2. Edizione della 'Parte Generale' del corso di Diritto criminale di Giuseppe Gambari [1806-1808]	255

PUBBLICAZIONI DEL SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

1. COLI U., *Collegia et sodalitates*, 1913.
2. DONATELLI I., *La "consortia" di Avesa*, 1914.
3. VALENZA P., *Il diritto di usufrutto nelle leggi sulle tasse del registro*, 1915.
4. ZINGALI G., *La statistica della criminalità*, 1916.
5. TUMEDEI C., *La separazione dei beni ereditari*, 1917.
6. ALBERTONI A., *L'Apokeryxis*, 1923.
7. SALVI F., *La cessione dei beni ai creditori*, 1947.
8. MILANI F., *Distinzioni delle servitù prediali*, 1948.
9. FASSÒ G., *I "quattro autori" del Vico*, 1949.
10. FERRI L., *La trascrizione degli acquisti "mortis causa" e problemi connessi*, 1951.
11. ROSSI G., *La "Summa arboris actionum" di Ponzio da Ylerda*, 1951.
12. POGGESCHI R., *Le associazioni e gli altri gruppi con autonomia patrimoniale nel processo*, 1951.
13. MATTEUCCI N., *Antonio Gramsci e la filosofia della prassi*, 1951.
14. FORCHIELLI P., *I contratti reali*, 1952.
15. SALVI F., *Il possesso di stato familiare*, 1952.
16. FASSÒ G., *La storia come esperienza giuridica*, 1953.
17. PALAZZINI FINETTI L., *Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus iuris giustiniano*, 1953.
18. ROSSI G., *Consilium sapientis iudiciale*, 1958.
19. MANCINI G.F., *La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro*, 1957.
20. FERRI L., *L'autonomia privata*, 1959.
21. TORELLI P., *Scritti di storia del diritto italiano*, 1959.
22. SANTINI G., *I Comuni di Valle del medioevo. La Costituzione federale del "Frignano"*, 1960.
23. GIANNITI E., *I reati della stessa indole*, 1959.
24. GHEZZI G., *La prestazione di lavoro nella comunità familiare*, 1960.
25. NARDI E., *Casi "infestate da spiriti" e diritto romano e moderno*, 1960.
26. FERRI L., *Rinuncia e rifiuto nel diritto privato*, 1960.
27. GHEZZI G., *La responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali*, 1963.
28. BONSIGNORI A., *Espropriazione della quota di società a responsabilità limitata*, 1961.
29. REDENTI E., *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, vol. I, *Intorno al diritto processuale*, 1962.
30. REDENTI E., *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, vol. II, *Intorno al diritto sostanziale*, 1962.
31. GUALANDI A., *Spese e danni nel processo civile*, 1962.
32. BONSIGNORI A., *Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato*, 1960.
33. MANCINI G.F., *Il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro*, vol. I, *Individuazione della fattispecie. Il recesso ordinario*, 1962.
34. NARDI E., *Rabelais e il diritto romano*, 1962.
35. ROMAGNOLI U., *Il contratto collettivo di impresa*, 1963.
36. SANTINI G., *I "comuni di pieve" nel medioevo italiano*, 1964.
37. RUDAN M., *Il contratto di tirocinio*, 1966.
38. BONINI R., *I "libri de cognitionibus" di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della "cognitio extra ordinem"*, 1964.
39. COLLIVA P., *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II*, 1964.
40. MENGOLZI P., *L'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom*, 1964.
41. *Scritti minori di Antonio Cicu*, tomi I e II, *Scritti di teoria generale del diritto - Diritto di famiglia*, 1965.
42. *Scritti minori di Antonio Cicu, Successioni e donazioni. Studi vari*, 1965.
43. SACCHI MORSIANI G., *Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati*, I, 1965.
44. GHEZZI G., *La mora del creditore nel rapporto di lavoro*, 1965.
45. ROVERSI MONACO F.A., *Enti di gestione. Struttura, funzioni, limiti*, 1967.
46. GIANNITI E., *L'oggetto materiale del reato*, 1966.

47. MENGOZZI P., *L'efficacia in Italia di atti stranieri di potestà pubblica su beni privati*, 1967.
48. ROMAGNOLI U., *La prestazione di lavoro nel contratto di società*, 1967.
49. MONTUSCHI L., *I limiti legali nella conclusione del contratto di lavoro*, 1967.
50. RANIERI S., *Scritti e discorsi vari*, vol. I, *Scritti di diritto penale*, 1968.
51. RANIERI S., *Scritti e discorsi vari*, vol. II, *Scritti di procedura penale*, 1968.
52. BONINI R., *Ricerche di diritto giustiniano*, 1968.
53. SANTINI G., *Ricerche sulle "Exceptiones legum romanorum"*, 1969.
54. LO CASTRO G., *La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari delle fonti del diritto canonico*, 1970.
55. SACCCHI MORSIANI G., *Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati*, II, 1970.
56. ROVERSI MONACO F.A., *La delegazione amministrativa nel quadro dell'ordinamento regionale*, 1970.
57. GIANNITI F., *Studi sulla corruzione del pubblico ufficiale*, 1970.
58. DE VERGOTTINI G., *Indirizzo politico della difesa e sistema costituzionale*, 1971.
59. MENGOZZI P., *Il regime giuridico internazionale del fondo marino*, 1971.
60. CARINCI F., *Il conflitto collettivo nella giurisprudenza costituzionale*, 1971.
61. OSTI G., *Scritti giuridici*, voll. I e II, 1973.
62. ZUELLI F., *Servizi pubblici e attività imprenditoriale*, 1973.
63. PERGOLESI E., *Sistema delle fonti normative*, 1973.
64. MONTUSCHI L., *Potere disciplinare e rapporto di lavoro*, 1973.
65. PATTARO E., *Il pensiero giuridico di L.A. Muratori tra metodologia e politica*, 1974.
66. PINI G., *Arbitrato e lavori pubblici*, 1974.
67. CARPI F., *L'efficacia "ultra partes" della sentenza civile*, 1974.
68. DE VERGOTTINI G., *Lo "Shadow cabinet"*, 1973.
69. PAOLUCCI L.F., *La mutualità nelle cooperative*, 1974.
70. DE GENNARO A., *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, 1974.
71. STORTONI L., *L'abuso di potere nel diritto penale*, 1978.
72. GIANNITI F., *Prospettive criminologiche e processo penale*, 1977.
73. BONVICINI D., *Le "joint ventures": tecnica giuridica e prassi societaria*, 1977.
74. DE VERGOTTINI G., *Scritti di storia del diritto italiano*, voll. I, II, III, 1977.
75. LAMBERTINI R., *I caratteri della Novella 118 di Giustiniano*, 1977.
76. DALLA D., *L'incapacità sessuale in diritto romano*, 1978.
77. DI PIETRO A., *Lineamenti di una teoria giuridica dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili*, 1978.
78. MAZZACUVA N., *La tutela penale del segreto industriale*, 1979.
79. ROMANELLI G., *Profilo del noleggio*, 1979.
80. BORGHESI D., *Il contenzioso in materia di eleggibilità*, 1979.
81. DALLA TORRE G., *L'attività assistenziale della Chiesa nell'ordinamento italiano*, 1979.
82. CARPI F., *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, 1979.
83. ALLEVA P., *Il campo di applicazione dello statuto dei lavoratori*, 1980.
84. PULIATTI S., *Ricerche sulla legislazione "regionale" di Giustiniano*, 1980.
85. FASSÒ G., *Scritti di filosofia del diritto*, voll. I, II, III, 1982.
86. SGUBBI F., *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, 1980.
87. LAMBERTINI R., *Plagium*, 1980.
88. DALLA D., *Senatus consultum Silanianum*, 1980.
89. VANDELLI L., *L'ordinamento regionale spagnolo*, 1980.
90. NARDI E., *L'otre dei parricidi e le bestie incluse*, 1980.
91. PELLICANÒ A., *Causa del contratto e circolazione dei beni*, 1981.
92. GIARDINI D., *Politica e amministrazione nello Stato fondato sul decentramento*, 1981.
93. BORTOLOTTI D., *Potere pubblico e ambiente*, 1981.
94. ROFFI R., *Contributo per una teoria delle presunzioni nel diritto amministrativo*, 1982.
95. ALESSI R., *Scritti minori*, 1981.
96. BASSANELLI SOMMARIVA G., *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustiniano*, 1983.
97. ZANOTTI A., *Cultura giuridica del Seicento e jus publicum ecclesiasticum nell'opera del cardinal Giovanni Battista De Luca*, 1983.
98. ILLUMINATI G., *La disciplina processuale delle intercettazioni*, 1983.
99. TONIATTI R., *Costituzione e direzione della politica estera negli Stati Uniti d'America*, 1983.
100. NARDI E., *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, 1983.

101. DALLA D., *Praemium emancipationis*, 1983.
102. MAZZACUVA N., *Il disvalore di evento nell'illecito penale - L'illecito commissivo doloso e colposo*, 1983.
103. *Studi in onore di Tito Carnacini*. I. Studi di diritto costituzionale, civile, del lavoro, commerciale, 1983.
104. CAIA G., *Stato e autonomie locali nella gestione dell'energia*, 1984.
105. BARATTI G., *Contributo allo studio della sanzione amministrativa*, 1984.
106. BORTOLOTTI D., *Attività preparatoria e funzione amministrativa*, 1984.
107. PULIATTI S., *Ricerche sulle novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II*, 1984.
108. LAMBERTINI R., *La problematica della commorienza nell'elaborazione giuridica romana*, 1984.
109. ZUELLI F., *Le collegialità amministrative*, 1985.
110. PEDRAZZOLI M., *Democrazia industriale e subordinazione*, 1985.
111. ZANOTTI M., *Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo*, 1985.
112. RUFFOLO U., *Interessi collettivi o diffusi e tutela del consumatore*, I, 1985.
113. BIAGI M., *Sindacato democrazia e diritto*, 1986.
114. INSOLERA G., *Problemi di struttura del concorso di persone nel reato*, 1986.
115. MALAGÙ L., *Esecuzione forzata e diritto di famiglia*, 1986.
116. RICCI G.F., *La connessione nel processo esecutivo*, 1986.
117. ZANOTTI A., *Il concordato austriaco del 1855*, 1986.
118. SELMINI R., *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, 1987.
119. DALLA D., "Ubi venus mutatur", 1987.
120. ZUNARELLI S., *La nozione di vettore*, 1987.
121. ZOLI C., *La tutela delle posizioni "strumentali" del lavoratore*, 1988.
122. CAVINA M., *Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima età moderna*, 1988.
123. CALIFANO L., *Innovazione e conformità nel sistema regionale spagnolo*, 1988.
124. SARTI N., *Gli statuti della società dei notai di Bologna dell'anno 1336 (contributo allo studio di una corporazione cittadina)*, 1988.
125. SCARPONI S., *Riduzione e gestione flessibile del tempo di lavoro*, 1988.
126. BERNARDINI M., *Contenuto della proprietà edilizia*, 1988.
127. LA TORRE M., *La "lotta contro il diritto soggettivo". Karl Larenz - la dottrina giuridica nazionalsocialista*, 1988.
128. GARCIA DE ENTERRIA J., *Le obbligazioni convertibili in azioni*, 1989.
129. BIAGI GUERINI R., *Famiglia e Costituzione*, 1989.
130. CAIA G., *Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo*, 1989.
131. MAGAGNI M., *La prestazione caratteristica nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980*, 1989.
132. PETRONI L., *La disciplina pubblicistica dell'innovazione tecnologica in Francia*, 1990.
133. ZANOTTI A., *Le manipolazioni genetiche e il diritto della Chiesa*, 1990.
134. SARTOR G., *Le applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale*, 1990.
135. ROSSI L.S., *Il "buon funzionamento del mercato comune". Delimitazione dei poteri fra CEE e Stati membri*, 1990.
136. LUCHETTI G., *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee*, 1990.
137. SARTI N., *Un giurista tra Azzone e Accursio*, 1990.
138. GUSTAPANE A., *La tutela globale dell'ambiente*, 1991.
139. BOTTARI C., *Principi costituzionali e assistenza sanitaria*, 1991.
140. DONINI M., *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, 1991.
141. PERULLI A., *Il potere direttivo dell'imprenditore*, 1992.
142. VANDELLI L. (a cura di), *Le forme associative tra enti territoriali*, 1992.
143. GASPARRI P., *Institutiones iuris publici*, 1992.
144. CAPUZZO E., *Dal nesso asburgico alla sovranità italiana*, 1992.
145. BIAVATI P., *Accertamento dei fatti e tecniche probatorie nel processo comunitario*, 1992.
146. FERRARI F., *Atipicità dell'illecito civile. Una comparazione*, 1992.
147. GUSTAPANE A., SARTOR G., VERARDI C.M., *Valutazione di impatto ambientale. Profili normativi e metodologie informatiche*, 1992.
148. ORLANDI R., *Atti e informazioni della autorità amministrativa nel processo penale. Contributo allo studio delle prove extracostituite*, 1992.
149. CARPANI G., *Le aziende degli enti locali. Vigilanza e controlli*, 1992.

150. MUSSO A., *Concorrenza ed integrazione nei contratti di subfornitura industriale*, 1993.
151. DONINI M., *Il delitto contravvenzionale. "Culpa iuris" e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra*, 1993.
152. CALIFANO PLACCI L., *Le commissioni parlamentari bicamerali nella crisi del bicameralismo italiano*, 1993.
153. FORNASARI G., *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale. Spunti esegetici e prospettive di riforma*, 1994.
154. MANZINI P., *L'esclusione della concorrenza nel diritto antitrust italiano*, 1994.
155. TIMOTEO M., *Le successioni nel diritto cinese. Evoluzione storica ed assetto attuale*, 1994.
156. SESTA M. (a cura di), *Per i cinquant'anni del codice civile*, 1994.
157. TULLINI P., *Contributo alla teoria del licenziamento per giusta causa*, 1994.
158. RESCIGNO F., *Disfunzioni e prospettive di riforma del bicameralismo italiano: la camera delle regioni*, 1995.
159. LUGARESI N., *Le acque pubbliche. Profili dominicali, di tutela, di gestione*, 1995.
160. SARTI N., *Maximum dirimendarum causarum remedium. Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli XI-XIII*, 1995.
161. COLLIVA P., *Scritti minori*, 1996.
162. DUGATO M., *Atipicità e funzionalizzazione nell'attività amministrativa per contratti*, 1996.
163. GARDINI G., *La comunicazione degli atti amministrativi. Uno studio alla luce della legge 7 agosto 1990, n. 241*, 1996.
164. MANZINI P., *I costi ambientali nel diritto internazionale*, 1996.
165. MITTICA M.P., *Il divenire dell'ordine. L'interazione normativa nella società omerica*, 1996.
166. LUCCHETTI G., *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, 1996.
167. LA TORRE M., *Disavventure del diritto soggettivo. Una vicenda teorica*, 1996.
168. CAMON A., *Le intercettazioni nel processo penale*, 1996.
169. MANCINI S., *Minoranze autoctone e Stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, 1996.
170. ZANOBBETTI PAGNETTI A., *La non comparizione davanti alla Corte internazionale di giustizia*, 1996.
171. BRICOLA F., *Scritti di diritto penale. Vol. I, Dottrine generali, Teoria del reato e sistema sanzionatorio. Vol. II, Parte speciale e legislazione complementare, Diritto penale dell'economia*, 1997.
172. GRAZIOSI A., *La sentenza di divorzio*, 1997.
173. MANTOVANI M., *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, 1997.
174. BIAVATI P., *Giurisdizione civile, territorio e ordinamento aperto*, 1997.
175. ROSSI G. (1916-1986), *Studi e testi di storia giuridica medievale*, a cura di Giovanni Gualandi e Nicoletta Sarti, 1997.
176. PELLEGRINI S., *La litigiosità in Italia. Un'analisi sociologico-giuridica*, 1997.
177. BONI G., *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, 1998.
178. *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini. Vol. I, Diritto del lavoro*, 1998.
179. *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini. Vol. II, Diritto dell'Unione europea*, 1998.
180. ROSSI A., *Il GEIE nell'ordinamento italiano. Criteri di integrazione della disciplina*, 1998.
181. BONGIOVANNI G., *Reine Rechtslehre e dottrina giuridica dello Stato. H. Kelsen e la Costituzione austriaca del 1920*, 1998.
182. CAPUTO G., *Scritti minori*, 1998.
183. GARRIDO J.M., *Preferenza e proporzionalità nella tutela del credito*, 1998.
184. BELLODI ANSALONI A., *Ricerche sulla contumacia nelle cognitiones extra ordinem*, I, 1998.
185. FRANCIOSI E., *Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle Novelle di Giustiniano. Studi su nov. 13 e nov. 80*, 1998.
186. CATTABRIGA C., *La Corte di giustizia e il processo decisionale politico comunitario*, 1998.
187. MANCINI L., *Immigrazione musulmana e cultura giuridica. Osservazioni empiriche su due comunità di egiziani*, 1998.
188. GUSTAPANE A., *L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano. dagli albori dello Statuto Albertino al crepuscolo della bicamerale*, premessa di Giuseppe De Vergottini, 1999.
189. RICCI G.F., *Le prove atipiche*, 1999.
190. CANESTRARI S., *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, 1999.
191. FASSÒ G., *La legge della ragione*. Ristampa, a cura di Carla Faralli, Enrico Pattaro, Giampaolo Zucchini, 1999.

192. FASSÒ G., *La democrazia in Grecia*. Ristampa, a cura di Carla Faralli, Enrico Pattaro, Giampaolo Zucchini, 1999.
193. SCARCIGLIA R., *La motivazione dell'atto amministrativo. Profili ricostruttivi e analisi comparatistica*, 1999.
194. BRIGUGLIO E., "Fideiusoribus succurri solet", 1999.
195. MALTONI A., *Tutela dei consumatori e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia, profili costituzionali*, prefazione di Augusto Barbera, 1999.
196. FONDAROLI D., *Illecito penale e riparazione del danno*, 1999.
197. ROSSI L.S., *Le convenzioni fra gli Stati membri dell'Unione europea*, 2000.
198. GRAGNOLI E., *Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi*, 2000.
199. BONI G., *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, 2000.
200. LUGARESÌ N., *Internet, privacy e pubblici poteri negli Stati Uniti*, 2000.
201. LALATTA COSTERBOSA M., *Ragione e tradizione. Il pensiero giuridico ed etico-politico di Wilhelm von Humboldt*, 2000.
202. SEMERARO P., *I delitti di millantato credito e traffico di influenza*, 2000.
203. VERZA A., *La neutralità impossibile. Uno studio sulle teorie liberali contemporanee*, 2000.
204. LOLLI A., *L'atto amministrativo nell'ordinamento democratico. Studio sulla qualificazione giuridica*, 2000.
205. Busetto M.L., *Giudice penale e sentenza dichiarativa di fallimento*, 2000.
206. CAMPANELLA P., *Rappresentatività sindacale: fattispecie ed effetti*, 2000.
207. BRICOLA F., *Scritti di diritto penale. Opere monografiche*, 2000.
208. LASSANDARI A., *Il contratto collettivo aziendale e decentrato*, 2001.
209. BIANCO A., *Il finanziamento della politica in Italia*, 2001.
210. RAFFI A., *Sciopero nei servizi pubblici essenziali. Orientamenti della Commissione di garanzia*, 2001.
211. PIERGIGLI V., *Lingue minoritarie e identità culturali*, 2001.
212. CAFARO S., *Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche. Il difficile equilibrio tra modelli antagonisti di integrazione europea*, 2001.
213. MORRONE A., *Il custode della ragionevolezza*, 2001.
214. MASUTTI A., *La liberalizzazione dei trasporti in Europa. Il caso del trasporto postale*, 2002.
215. ZANOTTI A., ORLANDO F., *L'itinerario canonistico di Giuseppe Caputo*, 2002.
216. LUPOI M.A., *Conflitti transnazionali di giurisdizioni. Vol. I, Policies, metodi, criteri di collegamento. Vol. II, Parallel proceedings*, 2002.
217. LOLLI A., *I limiti soggettivi del giudicato amministrativo. Stabilità del giudicato e difesa del terzo nel processo amministrativo*, 2002.
218. CURI F., *Tertium datur. Dal Common Law al Civil Law per una scomposizione tripartita dell'elemento soggettivo del reato*, 2003.
219. COTTIGNOLA G., *Studi sul pilotaggio marittimo*, 2003.
220. GARDINI G., *L'imparzialità amministrativa tra indirizzo e gestione. Organizzazione e ruolo della dirigenza pubblica nell'amministrazione contemporanea*, 2003.
221. CEVENINI C., *Virtual enterprises. Legal issues of the on-line collaboration between undertakings*, 2003.
222. MONDUCCI J., *Diritto della persona e trattamento dei dati particolari*, 2003.
223. VILLECCO BETTELLI A., *L'efficacia delle prove informatiche*, 2004.
224. ZUCCONI GALLI FONSECA E., *La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi*, 2004.
225. BRIGHI R., *Norme e conoscenza: dal testo giuridico al metadato*, 2004.
226. LUCHETTI G., *Nuove ricerche sulle istituzioni di Giustiniano*, 2004.
227. *Studi in memoria di Angelo Bonsignori*, voll. I, II, 2004.
228. PIPERATA G., *Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali*, 2005.
229. CANESTRARI S., FOFFANI L. (a cura di), *Il diritto penale nella prospettiva europea. Quali politiche criminali per l'Europa? Atti del Convegno organizzato dall'Associazione Franco Bricola (Bologna, 28 febbraio-2 marzo 2002)*, 2005.
230. MEMMO D., MICONI S. (a cura di), *Broadcasting regulation: market entry and licensing. Regolamentazione dell'attività radiotelevisiva: accesso al mercato e sistema di licenze. Global Classroom Seminar*, 2006.
- 230.BIS BRIGUGLIO E., *Studi sul procurator*, 2007.
231. QUERZOLA L., *La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito*, 2006.
232. TAROZZI S., *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, 2006.
233. BOTTI F., *L'eutanasia in Svizzera*, 2007.

234. FONDAROLI D., *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, 2007.
235. ALAGNA R., *Tipicità e riformulazione del reato*, 2007.
236. GIOVANNINI M., *Amministrazioni pubbliche e risoluzione alternativa delle controversie*, 2007.
237. MONTALTI M., *Orientamento sessuale e costituzione decostruita. Storia comparata di un diritto fondamentale*, 2007.
238. TORDINI CAGLI S., *Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto*, 2008.
239. LEGNANI ANNICHINI A., *La mercanzia di Bologna. Gli statuti del 1436 e le riformazioni quattrocentesche*, 2008.
240. LOLLI A., *L'amministrazione attraverso strumenti economici*, 2008.
241. VACCARELLA M., *Titolarità e funzione nel regime dei beni civici*, 2008.
242. TUBERTINI C., *Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni*, 2008.
243. FIORIGLIO G., *Il diritto alla privacy. Nuove frontiere nell'era di Internet*, 2008.
244. BOTTI F., *Manipolazioni del corpo e mutilazioni genitali femminili*, 2009.
245. NISCO A., *Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale. Posizioni di garanzia e tutela del risparmio*, 2009.
246. ZANOBETTI PAGNETTI A., *Il rapporto internazionale di lavoro marittimo*, 2008.
247. MATTIOLI F., *Ricerche sulla formazione della categoria dei cosiddetti quasi delitti*, 2010.
248. BERTACCINI D., *La politica di polizia*, 2009.
249. ASTROLOGO A., *Le cause di non punibilità. Un percorso tra nuovi orientamenti interpretativi e perenni incertezze dogmatiche*, 2009.
250. DI MARIA S., *La cancelleria imperiale e i giuristi classici: "Reverentia antiquitatis" e nuove prospettive nella legislazione giustiniana del codice*, 2010.
251. VALENTINI E., *La domanda cautelare nel sistema delle cautele personali*, 2010.
252. QUERZOLA L., *Il processo minorile in dimensione europea*, 2010.
253. BOLOGNA C., *Stato federale e "national interest". Le istanze unitarie nell'esperienza statunitense*, 2010.
254. RASIA C., *Tutela giudiziale europea e arbitrato*, 2010.
255. ZUCCONI GALLI FONSECA E., *Pregiudizialità e rinvio (Contributo allo studio dei limiti soggettivi dell'accertamento)*, 2011.
256. BELLODI ANSALONI A., *Ad eruendam veritatem. Profili metodologici e processuali della quaestio per tormenta*, 2011.
257. PONTORIERO I., *Il prestito marittimo in diritto romano*, 2011.
258. *Giustizia senza confini. Studi offerti a Federico Carpi*, 2012.
259. GUSTAPANE A., *Il ruolo del pubblico ministero nella Costituzione italiana*, 2012.
260. CAIANIELLO M., *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, 2012.
261. BRIGUGLIO F., *Il Codice Veronese in trasparenza. Genesi e formazione del testo delle Istituzioni di Gaio*, 2012.
262. VALENTINI E., *La domanda cautelare nel sistema delle cautele personali*, Nuova edizione, 2012.
263. TASSINARI D., *Nemo tenetur se detegere. La libertà dalle autoincriminazioni nella struttura del reato*, 2012.
264. MARTELLONI F., *Lavoro coordinato e subordinazione. L'interferenza delle collaborazioni a progetto*, 2012.
265. ROVERSI-MONACO F. (a cura di), *Università e riforme. L'organizzazione delle Università degli Studi ed il personale accademico nella legge 30 dicembre 2010, n. 240*, 2013.
266. TORRE V., *La privatizzazione delle fonti di diritto penale*, 2013.
267. RAFFIOTTA E.C., *Il governo multilivello dell'economia. Studio sulle trasformazioni dello Stato costituzionale in Europa*, 2013.
268. CARUSO C., *La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, 2013.
269. PEDRINI F., *Le "clausole generali". Profili teorici e aspetti costituzionali*, 2013.
270. CURI F., *Profili penali dello stress lavoro-correlato. L'homo faber nelle organizzazioni complesse*, 2013.
271. CASALE D., *L'idoneità psicofisica del lavoratore pubblico*, 2013.
272. NICODEMO S., *Le istituzioni della conoscenza nel sistema scolastico*, 2013.
273. LEGNANI ANNICHINI A., *«Proxenetes est in tractando». La professione ingrata del mediatore di commercio (secc. XII-XVI)*, 2013.
274. MONDUCCI J., *Il dato genetico tra autodeterminazione informativa e discriminazione genotipica*, 2013.
275. MANTOVANI M., *Contributo ad uno studio sul disvalore di azione nel sistema penale vigente*, 2014.
276. DE DONNO M., *Consensualità e interesse pubblico nel governo del territorio*, 2015.

- 277. PACILLI M., *L'abuso dell'appello*, 2015.
- 278. PIŠTAN Č., *Tra democrazia e autoritarismo. Esperienze di giustizia costituzionale nell'Europa centro-orientale e nell'area post-sovietica*, 2015.
- 279. BELLODI ANSALONI A., *L'arte dell'avvocato, actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense*, 2016.
- 280. HOXHA D., *La giustizia criminale napoleonica. A Bologna fra prassi e insegnamento universitario*, 2016.

Finito di stampare nel mese di aprile 2016
presso Editografica – Rastignano (BO)